

# COLLEZIONE

COMPLETA

# DELLE DECISIONI

DELL' AUDITORE

GIUSEPPE VERNACCINI

*Tom. IV.*

FIRENZE
NELLA STAMPERIA GRANDUCALE
1824.

# DECISIONE CLXVII.

## PISANA RESCISSIONIS CONTRACTUS.

3. *Maj* 1782.

### ARGOMENTO.

Quando non è provata la lesione enorme del Contratto di Livello di manomorta, se questa non ostante acconsente alla di lui rescissione, ha diritto di domandare oltre il canone il frutto recompensativo delle annate corrispondenti al godimento del fondo, e di esser liberato dalla refusione delle spese di Rogito, Gabella ec.

### *SOMMARIO.*

1. *Quando si tratta di lesione enorme, il venditore ha l'arbitrio o di rescindere il contratto, o di ridurlo alla giustizia.*
2. *L'utilità è il sostanzialissimo requisito, che deesi verificare nelle alienazioni di beni pertinenti a corporazioni religiose.*
3. *Non può ridursi il canone preteso lesivo di un livello di manomorta esposto all'incanto, ma sul prezzo supposto giusto del detto canone deve ordinarsi un nuovo incanto, specialmente se nel primo furono altri oblatori oltre a quegli, cui fu aggiudicato.*
4. *La sola lesione* ultra dimidiam *porge un rimedio esperibile in giudizio contro un contratto stipulato con la Chiesa.*
5. *All'effetto di giustificare la lesione* ultra dimidiam *bisogna provare, che il vero valore del fondo non arriva alla metà di quello stipulato nel contratto.*
6. *Per escluder l'asserta lesione enorme si può seguitare il giudizio del terzo perito, comunque eccedente le stime dei periti di ambe le parti.*

7. *Quando si verifica un notabile eccesso della stima del terzo Perito sopra quelle dei due antecedenti si fa luogo al sistema della coacervazione di dette tre discordi perizie.*
8. *Non dei semplici pigionali, ma a carico dei livellarj va l'importare degli annui mantenimenti, e delle annue Gravezze.*
9. *Il detto dei testimonj non deve prevalere al giudizio dei Periti.*
10. *Quando però possono indurre un dubbio e sospetto assai fondati della erroneità delle perizie sono attendibili, ed il Giudice deve ordinar una nuova perizia.*
11. *Concorrendo una giusta causa il Giudice può non attendere ovvero correggere le relazioni dei periti.*
12. *A cautela la Manomorta deve impetrare il Regio assenso nel caso, che voglia devenire alla rescissione del contratto di Livello.*
13. *Il gidice può nei casi dubbiosi usare del suo arbitrio.*

Sotto dl 11. Luglio 1772. di commissione dei Sigg. Operai del Venerabile Monastero di S. Giuseppe di Pisa furono senza una preventiva stima esposti al Pubblico Incanto di quella città, per rilasciarsi tanto unitamente che separatamente a livello a terza linea masculina al maggiore e migliore Offerente, diversi beni di pertinenza del Monastero suddetto, e specialmente una Casa posta nel comune di Vecchiano in luogo denominato la Casa del Setajolo, qual Casa rimase in detto giorno liberata, salva l'approvazione dei predetti Sigg. Operai, al Sig. Alessandro di Prato per l'annuo canone di scudi 13. e un quarto, ed altrettanto di Entratura. Ma attesa una maggiore offerta successivamente fatta da altra persona, fu la medesima Casa nuovamente esposta al pubblico Incanto il dì 25. Luglio 1772., ed in questo giorno rimase liberata con approvazione dei suddetti Signori Operai allo stesso Sig. Alessandro di Prato come maggiore Offerente per l'annuo canone di scudi 23. ed altrettanto di entratura.

Il dì 1. Febbrajo 1773. andò il Signor di Prato al possesso di detta Casa senza esser precedentemente devenuto alla stipulazione dell'opportuno Istrumento di Livello, alla quale essendo stato successivamente intimato il medesimo Signor di Prato ad istanza delle

RR. Monache di S. Giuseppe per mezzo del Tribunale del Signor Commissario dei Bagni di S. Giuliano ne' 20. Aprile 1773., oppose la nullità della propria offerta pretendendola infetta del vizio della lesione, e ciò diede luogo alla contestazione di un Giudizio, pendente il quale sotto dì 31. Gennajo 1775. si determinò il Sig. di Prato di procedere, come di fatto procedè in detto giorno per i rogiti di Ser Giovanni Frettoni alla stipulazione dell'Istrumento di livello, a condizione però che questo non dovesse apportargli alcuno benchè minimo pregiudizio rispetto al rimedio della lesione da esso intentato.

Dopo il lungo corso di otto anni e più terminò finalmente il Giudizio agitato fra le suddette parti avanti il Sig. Commissario dei Bagni di S. Giuliano con Sentenza de' 15. Giugno 1781. concepita nei seguenti termini „ ivi „ Delib. e Delib. pronunziò, dichiarò, „ e sentenziò esser costato e costare della lesione in atti dedotta „ per parte di Alessandro di Prato contro le RR. MM. e Monastero „ di S. Giuseppe di Pisa del canone annuo di scudi 23., ed altrettanto di entratura del livello della Casa ec., di che nell'Istrumento „ di Enfitensi de' 31. Gennajo 1775. rogato Ser Giovanni Frettoni, „ e precedente liberazione stata fatta a detto Prato alla Loggetta di „ Pisa ne' 25. Luglio 1772. per tal canone e laudemio ec., e perciò essersi dovuto e doversi detto annuo canone, e laudemio ridurre a giustizia, conforme quello ridusse e riduce alla somma di „ scudi 13. e un quarto, a forma della prima liberazione stata fatta „ a detto Prato a detta Loggetta di Pisa nell'Incanto del dì 11. „ Luglio suddetto 1772., quale per giusta e ben fatta dichiarò, „ fermi stanti tutti gli altri patti convenuti nell'Istrumento suddetto „ di Livello de' 31. Gennajo 1775., condannando perciò conforme „ condannò e condanna dette RR. Monache e Monastero di Pisa a „ rifondere a detto Prato, e bonificare quel di più che da detti „ scudi tredici e un quarto di canone e laudemio potesse essere „ stato percetto ed esatto dal tempo della seguita liberazione fino al „ presente, secondo la liquidazione da farsene, con doversi però „ fare tal refusione ed abbuonamento con l'opportuna compensazione „ dei canoni alla detta ragione di scudi 13. e un quarto decorsi, e

„ che non fossero stati soluti, e da decorrere in futuro, e non altrimenti ec. „

Da questa Sentenza fu interposto per parte delle RR. MM. di S. Giuseppe l'appello al Clariss. Magistrato Supremo, ed essendo in me caduta la Commissione della Causa, primieramente considerai, che non poteva mai esser luogo alla conferma della precedente sentenza, perchè quand'ancora fosse stato provato per parte del Sig. di Prato, che il giusto canone livellario della Casa in questione non arrivasse, come egli pretendeva, alla metà degli scudi 23., e che perciò fosse intervenuta nella livellaria concessione a lui fatta per il canone di scudi 23. la lesione enorme, a quella assoluta dichiarazione, che fu fatta nella precedente sentenza, di doversi ridurre al Sig. di Prato il detto Canone Livellario, non si sarebbe potuto procedere per due ragioni.

Primo perchè, oltre ad essersi il Sig. di Prato più volte espresso in atti di domandare alternativamente, o la reduzione del contratto alla Giustizia, o la rescissione del medesimo, era anche di ragione, trattandosi di lesione che si pretendeva non enormissima,
1 ma soltanto enorme, il rilasciare all'arbitrio dell'altro contraente, cioè del Monastero, o di rescindere il contratto, o di ridurlo alla giustizia, come dopo il Testo in *Leg.* 2. *ibiqu. Gloss. in Verb. elegerit Cod. de rescind. Vend.* concordemente fermano *Ayblinger. in Pandect. lib.* 18. *tit.* 5. *num.* 11. *Voet. in Pandec. d. lib.* 18. *tit.* 5. *num.* 3. *in fin. Cujac. in Comment. ad Cod. lib.* 4. *tit.* 44. *et* 45. *iuxt. edit. Neapol. tom.* 9. *col.* 373. *lib. D. Connan. Comment. Jur. Civil. lib.* 7. *cap.* 9. *num.* 10. *Fab. Cod. lib.* 4. *tit.* 3. *Defin.* 21. *Bagnudell. Bass. Bibliothec. Jur. Canon. Civil. Pratic. in verb. Laesio* §. 1. *num.* 19. *et* §. 2. *num.* 7. *Vespignan. de Empt. et Vendit. Consult.* 12. *num.* 16. *Castill. Quotid. Controv. lib.* 2. *cap.* 8. *num.* 9. *et* 10. *Hermosill. ad Lopez. tom.* 2. *tit.* 5. *Leg.* 56. *Gloss.* 7. *num.* 6. *et* 7. *pag. mihi* 805. *Rot. Rom. in Recent. decis.* 270. *num.* 11. *part.* 14. *Rot. nostr. coram Magon. decis.* 108. *num.* 2.

Secondo perchè, dovendosi procurare nella concessione enfiteutica di detta Casa l'*utilità* del Monastero padrone diretto, come por-

tano le notissime regole di ragione, e specialmente è stato ordinato
col Sovrano Motuproprio de' 7. Marzo 1773., quando fosse stato pro- 2
vato che in scudi 13. e un quarto o in altra qualunque somma con-
sistesse il giusto Canone livellario della suddetta Casa, non poteva a
questa somma ridursi il Canone a favore del Sig. di Prato tenendo
con lui fermo il Contratto Emfiteutico, ma doveva su questa somma
ordinarsi un nuovo Incanto della Casa, tanto più che nei già seguiti
Incanti non erano mancati altri Oblatori oltre il Sig. di Prato, con-
forme io stesso in similissimi termini avvertii in una *Plebis Sancti* 3
*Stephani Praetensae Reductionis Pretii* 19. *Februar.* 1782. *nel*
§. *Si trattava in primo luogo ec. e nei due segg.*

Considerai inoltre, che anche trattandosi di contratto stipulato
con la Chiesa non poteva somministrare al Sig. di Prato alcun rime-
dio esperibile in Giudizio l'asserta lesione, se non era *enorme*, cioè 4
*ultra dimidiam*, come, rigettata la contraria opinione allegata per par-
te del medesimo Sig. di Prato, più comunemente fermano il *Pinell.*
*in Leg.* 3. *cod. de Rescind. Vend. part.* 2. *cap.* 2. *n.* 34. *in fin.*
*Matienz. in Leg.* 1. *tit.* 11. *lib.* 5. *Recopil. Gloss.* 8. *num.* 11.
*Caevall. Commun. Opin. qu.* 508. *sub num.* 5. *Hermosill. ad Lopez.*
*tom.* 2. *tit.* 5. *Leg.* 56. *Gloss.* 9. *sub n.* 14. §. *Intellige etc. vers.*
*Contrariam etc. pag. mihi* 814. *Rot. Rom. in rec. dec.* 468. *num.*
11. *par.* 14. e che una lesione *enorme*, o sia *ultra dimidiam* non
poteva dirsi fino ad ora giustificata per parte del Sig. di Prato.

Poichè premesso, che ad effetto di sostenere intervenuta nel nostro
contratto la lesione *enorme* o sia *ultra dimidiam* non sarebbe basta-
to il provare, che il canone di scudi 23. per cui fu allivellata la ca-
sa eccedesse della *metà* il giusto canone, cioè, che questo giusto ca-
none non arrivasse a scudi 15. e mezzo, ma conveniva provare, che 5
il giusto canone di detta casa arrivasse a scudi 11. e mezzo *metà* del
canone convenuto in scudi 23. conforme riprovati i contrarj ampia-
mente stabiliscono il *Casac. in Comment. ad cod. lib.* 4. *tit.* 44 *et*
45. *iuxt. Edit. Neapol. tom.* 9. *col.* 373. *lit. E. Averan. Interpret.*
*Iur. lib.* 3. *cap.* 7. *num.* 14. *et segg. Bonden. Colluct. Legal.* 31.
*ex num.* 26. *ad plur. segg. Roderic. de Ann. Reddit. lib.* 1. *qu.*
11. *ex num.* 15. *ad* 29. *Urceol. cons. Forens. cap.* 3. *num.* 34.

*et* 35. *Rot. Rom. in rec. dec.* 532. *ex n.* 1. *ad* 12. *et decis.* 580. *ex num.* 1. *ad* 7. *part.* 5. *tom.* 2.

Ciò premesso, non costituiva la necessaria prova dell'asserta enorme lesione, nè l'offerta in vigore della quale fu fatta al Sig. di Prato la liberazione della casa nel primo Incanto, perchè questa fu di Sc. 13. e un quarto, e così non inferiore ma superiore a Sc. 11. E molto meno costituivano detta prova le stime fatte da tre periti pendente il passato Giudizio, perchè siccome di detti tre Periti quello eletto per parte del Monastero referì ascendere il giusto annuo Canone livellario di detta casa a scudi 20. quello eletto per parte del Sig. di Prato disse ascendere solamente a scudi 7. ed il terzo, che, stante la discordia dei primi due fu eletto dal Giudice, referì ascendere detto canone a scudi 20. così rimaneva piuttosto esclusa da queste Perizie la prova dell'asserta lesione enorme tanto seguitando il Giudizio del
6 terzo benchè eccedente le stime dei Periti di ambedue le parti, secondo la regola, di cui gli allegati dal *Pacion. de Locat. et Conduct. cap.* 34. *num.* 84. *e dal Zanch. de lesion. part.* 3. *cap.* 1. *n.* 130. *et segg.* quanto procedendo alla coacervazione di dette tre discordi
7 Perizie, sistema, che atteso il notabile eccesso della stima del terzo Perito sopra quelle degli altri due fu modernamente abbracciato dalla *Rota nostra* nella *Arretina Aestimationis* 3. *Augusti* 1781. *cor. D. meis Aud. Ulivelli Rel.*, *et Arrighi*, *et me infrascritto*, dalla qual coacervazione ne risultava un canone di scudi 16. e tre quarti.

In quanto poi pretendeva il Sig. di Prato di desumere la prova dell'asserta enorme lesione dal giudicial deposto di molti testimoni da lui indotti, in parte anche Periti Muratori, che dicevano non meritare la detta casa di annua pigione più di *scudi dodici*, qual somma si soggiungeva per parte del Sig. di Prato potersi ridurre a meno di scudi 11. detraendosi l'importare degli annui mantenimenti e dell'annue gravezze, che non va a carico dei semplici pigionali,
8 ma va per altro a carico dei livellari, giustamente si replicava per parte delle MM. di S. Giuseppe, che il detto di questi testimoni non doveva prevalere al Giudizio dei Periti, secondo ciò, che avvertono *Ridolphin. in Prax. Iudic. part.* 1. *cap.* 8. *n.* 114. *Gratian. discept.*
9 *forens.* 926. *num.* 16. *Rot. Rom. cor. Ludovis. decis.* 16. *num.* 8.

*ibiqu. Add. num.* 10. *et in rec. dec.* 539. *n.* 19. *part.* 19. *tom.* 1. *Rot. nostr. in Campilien. Viae* 9. *Februar.* 1781. *coram D. meo Aud. Morelli §. non faceva inoltre ostacolo ec.*

Quella prova però, che fino ad ora non aveva conclusa il Sig. di
Prato, dubitavo che non gli si dovesse precludere la strada di ten-
tarla per mezzo di una nuova Perizia, alla quale perciò inclinavo a
credere, che dovesse devenirsi in vista dell' enunciato giudicial deposto
dei molti Testimoni dal medesimo Sig. di Prato indotti, il quale se
non era bastante a rendere assolutamente inattendibile il Giudizio di
due dei Periti che già stimarono la controversa Casa, mi pareva però
che inducesse un dubbio e sospetto assai fondato dell' erroneità del 10
Giudizio di detti due Periti, capace di somministrare al Giudice una
giusta causa per ordinare altra perizia, secondo ciò, che ferma la *R.
Rom. cor. Molin. dec.* 673. *num.* 11. *et dec.* 781. *num.* 9. nell'
istessa guisa, che concorrendo una giusta causa può anche il Giudice
non attendere, ovvero correggere le relazioni dei Periti, conforme al- 11
legando altri concordanti concludono il *Pacion. de Locat. et conduct.
cap.* 34. §. 5. *in fin. Rot. Roman. coram Molin. decis.* 749. *num.*
16. *et* 17.

In queste circostanze, siccome per parte del Monastero di San
Giuseppe si acconsentì alla rescissione del contratto di livello, alla quale,
come ho osservato di sopra, aveva già acconsentito, e non poteva non
acconsentire il Sig. di Prato, perciò ho referito esser luogo alla resciss-
sione di detto contratto, e dover in conseguenza il Sig. di Prato ri-
lasciare libera, vacua, e spedita la controversa Casa alle RR. Monache
di S. Giuseppe ( salva la licenza da impetrarsi dalle medesime a cau- 12
tela per mezzo della segreteria del Regio Diritto ) a tutto il Mese di
Gennaio del futuro Anno 1783. epoca della stipulazione del contrat-
to livellario, ugualmente che del possesso preso dal Signor di Prato
della suddetta Casa, e ciò specialmente ad effetto di render più facile
la calcolazione e liquidazione del canone o frutto recompensativo da
pagarsi dal Sig. di Prato per le annate corrispondenti al godimento
della Casa suddetta.

Qual canone o frutto recompensativo ho dichiarato doversi abbuonare dal Sig. di Prato a dette RR. Monache alla ragione di scudi

19. l'anno, e doversi imputare in questo conto solamente i pagamenti fatti dal medesimo Sig. di Prato a dette RR. Monache a titolo di canone e di laudemio, non già le altre spese allo stesso Sig. di Prato occorse per causa di rogito, Gabella, ec. perchè essendo rimasto indeciso, stante il consenso prestato dalle parti alla rescissione del contratto, il dubbio della pretesa lesione, in questo dubbio non disconvennero le parti che io usassi di quell'arbitrio, di cui nei casi dub-
13 biosi può anche *de Iure* usare il Giudice, come riportando molti concordanti avvertono il *Munoz. de Escobar. de Ratiocin. cap.* 32. *num.* 25. *Rot. Rom. cor. Merlin. decis.* 678. *sub num.* 8. *et cor. Molin. dec.* 494. *num.* 3. *et segg. Rota Lucen. apud Palm. dec.* 87. *num.* 30.

Ed atteso che dopo la seguita concessione e respettiva conduzione livellaria asseriva il Sig. di Prato di aver fatti nella suddetta Casa dei miglioramenti, e viceversa per parte del Monastero di S. Giuseppe si allegavano seguiti in detta Casa dei deterioramenti, ho perciò riservate ad ambe le parti per i pretesi miglioramenti, e per gli asserti deterioramenti, le loro respettive ragioni tali quali possono competersegli.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Rel.*

## DECISIONE CLXVIII.

### CAESENATEN. SEU SANCTI PETRI IN BALNEO AVOCATIONIS PECUNIAE.

25. *Maii* 1782.

### ARGOMENTO.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## *SOMMARIO.*

1. *È di natura dei Giudizj di concorso, che i creditori, che riscuotono delle somme, promettano di restituirle in caso di sopravvenienza di creditori anteriori e poziori.*
2. *Il creditore anteriore ha diritto di avocare per la sodisfazione del suo credito ciò, che ha esatto nel concorso il creditore posteriore.*
3. *Nei creditori non citati non si presume la scienza stragiudiciale del concorso, quando sono commoranti in paese diverso e lontano da quello, in cui si agita quel Giudizio.*
4. *Il lasso del tempo, tutte le volte che non giunge alla centenaria, a meno che non sia unito ad altre circostanze, non basta per se solo a far presumere il pagamento o estinzione di un debito.*
5. *Il silenzio praticato per lungo tempo da un luogo Pio non fa presumere l'estinzione del debito, potendosi attribuire all'ignoranza originata dall'ordinaria e frequente mutazione di chi invigila agli interessi di simili luoghi.*

Il fu Prete Don Piero di Antonio Babbini di S. Piero in Bagno dopo che con due Istrumenti del dì 28. Ottobre 1705. e del dì 5. Marzo 1716. aveva trasferiti quasi tutti i proprj beni nel Cap. Gio. Domenico Babbini suo Fratello con titolo di donazione irrevocabile fra i vivi, e con vincolo di Fidecommisso a favore del maggiornato fra i descendenti per linea masculina di detto donatario, per altro Istrumento rogato in Cesena da Ser Paolo Antonio Boni il dì 28. Agosto 1722. impose sopra un podere posto nel territorio Cesenatico in luogo denominato la Cerchia, o S. Anna, già compreso nelle precedenti donazioni, un annuo censo di scudi 6. e quello colla solidale fideiussione del predetto Cap. Gio. Domenico vendè ai RR. PP. Minimi di S Francesco di Paola della Città di Cesena per il prezzo di scudi 100. —

Successivamente passò il suddetto fondo censito, in forza di ven-

dita, che ne fece nell'anno 1739. il suddetto Cap. Gio. Domenico Babbini, nel Signor Biagio Visinetti di Cesena, quale nell'atto della compra si accollò il censo come sopra imposto, ma seguita nell'anno 1741. la morte di detto Capitano Gio. Domenico, il Dott. Antonio Babbini di lui Figlio maggiornato, che si astenne dalla paterna eredità, e che era chiamato al fidecommisso indotto nelle sopra enunciate due donazioni rivindicò dal Visinetti il suddetto podere come soggetto a quel Fidecommisso, e non suscettibile perciò del censo sopra il medesimo imposto, in conseguenza di che non potevano più i PP. Minimi di Cesena esigere i frutti di detto censo, nè dal Visinetti, perchè spogliato di quel fondo in correspettività del quale si era accollato il censo predetto, nè dal Dott. Antonio Babbini, perchè possessore di detto fondo in forza del fidecommisso indotto dal Prete Pietro Babbini suo patruo nelle suddette donazioni anteriori alla creazione del Censo, e perchè non rivestito della qualità di erede del Cap. Gio. Domenico Babbini suo padre.

Pervenuto modernamente a notizia di detti PP. Minimi di Cesena essere stato già agitato senza loro Citazione avanti il soppresso Magistrato de' conservatori di leggi di questa Città di Firenze il Giudizio di concorso dei creditori del fu Cap. Gio. Domenico Babbini, essere emanata in tal Giudizio fino sotto dì 30. Marzo 1734. la sentenza graduatoria, nella quale fra gli altri fu graduato nel decimo luogo con ipoteca del dì 26. Settembre 1729. il Sig. Taddeo di Stefano Bardeschi per la sorte e frutti di un cambio passivamente creato da detto Sig. Capitano Babbini nella somma quanto alla sorte di Sc. 300. per apoca del suddetto dì 26. Settembre 1729. ed in ordine a questa sentenza, ed in conto del credito in essa dichiarato e graduato nel decimo luogo, aver ritirate dagli assegnamenti del patrimonio Babbini sottoposto al concorso diverse somme tanto il suddetto Sig. Taddeo Bardeschi, quanto dopo la di lui morte i Signori Iacopo e Fratelli Bardeschi, e la Sig. Maria Daria Bardeschi negli Angeloni, comparvero ne' 23. Dicemb. 1778. avanti il Magistrato de' Pupilli di questa Città, domandando previa in quanto facesse di bisogno la restituzione in integrum dalla suddetta sentenza Graduatoria de' 30. Marzo 1743. di esser dichiarati creditori del patrimonio e beni del

già Sig. Gio. Domenico Babbini per causa e dependenza della sorte e frutti di detto censo con l'ipoteca del dì 28. Agosto 1722., e che venisse perciò dichiarato esser loro lecito e permesso di avocare dai predetti Sigg. Iacopo e Fratelli Bardeschi, e Maria Daria Bardeschi negli Angeloni Creditori posteriori tanta rata delle somme da essi esatte, quanta fosse sufficiente per l'intera sodisfazione del loro credito resultante dalla sorte del suddetto censo, e dei frutti sopra il medesimo decorsi, e da decorrere, come pure delle spese fatte e da farsi.

Con sentenza proferita da detto Magistrato de' Pupilli a relazione di uno dei suoi Sigg. Residenti legali il dì 19. Agosto 1780. fu esaudita l'istanza di detti padri, e tal sentenza, da cui in questa parte interposero il rimedio della restituzione in integrum i Sigg. Fratelli Bardeschi, e la Sig. Bardeschi negli Angeloni, oggi a mia relazione è stata in questa parte confermata.

Poichè non si controverteva, nè poteva controvertersi in fatto l' anteriorità del credito dei PP. Minimi di Cesena a quello dei Sigg. Bardeschi, essendo stato creato il primo per mezzo di pubblico istrumento di costituzione di censo il dì 28. Agosto 1722. ed il secondo per mezzo di scritta cambiaria il dì 26. Settembre 1729. e posto ciò siccome era ugualmente incontroverso fra le parti, che i Sigg. Bardeschi creditori posteriori avevano esatte dagli assegnamenti del concorso delle somme, e che inoltre le avevano esatte con la promessa, della restituzione in caso di sopravvenienza di creditori anteriori e poziori,
come in specie fu prescritto, coerentemente a ciò che è di natura e 1
di stile dei Giudizj di concorso, da un decreto del Magistrato de' Pupilli de' 19. Settembre 1778. promessa, che porta alla conseguenza di doversi reputar sempre per estante il danaro esatto; perciò non poteva revocarsi in dubbio, che ai PP. Minimi, come creditori anteriori, competesse il diritto di avocare per la sodisfazione del loro credito
ciò che avevano esatto i Sigg. Bardeschi creditori posteriori, come 2
con molti concordanti stabiliscono il *Fontanell. de pact. Nupt. Clas. 5. Gloss. 8. part. 7. ex n. 23. ad plur. segg. Pacific. de Salvian. Interd. Inspect. 3. cap. 2. a n. 242. ad plur. seg. Salgad. Labyrint. credit. part. 2. cap. 10. ex n. 59. ad 70. et par. 2. cap. 6. per tot.*

Non era valutabile l'unica eccezione opposta per parte dei Sigg. Bardeschi, di potersi, cioè, e doversi presumere estinto il censo per il quale agitavano i PP. Minimi di Cesena, eccezione fondata nel non esser comparsi detti padri nel Giudizio di concorso dei creditori del Cap. Gio. Domenico Babbini agitato avanti il soppresso Magistrato dei Conservatori di Leggi di questa Città di Firenze, e nell'esser decorso un lungo tempo senza che detti padri deducessero il loro credito.

Mentre il non esser comparsi i detti padri nel Giudizio di concorso agitato in Firenze, oltre ad esser referibile al non essersi allora verificato in essi il bisogno di comparire in tal Giudizio, perchè tuttavia vegliasse, come certamente vegliava in principio di detto Giudizio l'accollo del censo fatto dal Visinetti compratore del fondo censito, era in ogni caso una circostanza affatto incapace d'indurre
3 contro detti padri la minima presunzione, sempre che della pendenza di detto Giudizio non era provata nei suddetti padri non citati la scienza stragiudiciale, e lungi dall'esser questa presumibile, poteva anzi e doveva con tutta ragione presumersi l'ignoranza, trattandosi di persone commoranti in provincia diversa e lontana da quella, in cui si agitava detto Giudizio, come con i concordanti fermano il *Surd. dec.* 246. *num.* 17. *Rot. Rom. in rec. dec.* 136. *sub num.* 3. *par.* 1. *et cor. Ansald. dec.* 481. *num.* 11. *tom.* 5.

Ed il lungo lasso del tempo, tutte le volte che non giunge alla
4 centenaria, quando non sia unito, come non lo era nel caso nostro, ad altre circostanze, non è da per se solo bastante a far presumere il pagamento o estinzione di un debito, come più volte ha risposto tanto la *Rot. Rom.* in specie *cor. Caprar. dec.* 271. *num.* 10. *et decis.* 734. *n.* 9. *et apud Constant. vot. dec.* 204. *n.* 57. *et segg. et cor. Molines dec.* 786. *n.* 22. quanto la *Rot. nost.* specialmente *cor. de Comitib. etc. dec.* 106. *n.* 14. *et seg. et in Florentin. Immissionis* 21. *Martii* 1776. *cor. bon. mem. Audit. Bizzarrini* §. *per concludere ec. et in Florent. Avocationis Pecuniae* 12. *Maii* 1778. *cor. D. meo Audit. Ulivelli* §. *altro al più ec.*

Particolarmente quando, come nel caso nostro, sia stato in silenzio per lungo tempo un luogo Pio, nei quali termini può il silenzio attribuirsi all'ignoranza originata dalla ordinaria e frequente mutazione

di chi invigila agli interessi di simili luoghi, conforme allegati molti 5
concordanti fu giustamente ponderato nella *Florentina Pensionum Domus* 17. *Septem.* 1751. *cor. bon. mem. Aud. Quintilio Pellegrini art.* 1. *in princ. pag.* 7. *et in d. Flor. Avocat. Pecuniae* 12. *Maii* 1778. *cor. D. Aud. Ulivelli* §. *E maggiormente poi ec.*

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto ec.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Potestà.*

# DECISIONE CLXIX.

## ARRETINA DOTIUM.

19. *Junii* 1782.

## ARGOMENTO.

La figlia ha diritto di domandare la tassazione, e detrazione della dote dal patrimonio paterno in concorso, la quale, se questo sia tenue, può ammontare alla porzione virile.

## *SOMMARIO.*

1. *Quando il patrimonio è tenue, la dote dovuta alle femmine deve tassarsi nella virile.*
2. *I figli eredi del padre non possono pregiudicare col loro fatto al diritto acquistato dalle figlie del medesimo nel dì della di lui morte di conseguire la virile del patrimonio paterno per la propria dote.*
3. *I fratelli sono tenuti del proprio a tutto ciò, che per il collocamento di una sorella è necessario oltre la virile del patrimonio paterno.*
4. *Quando il patrimonio dei correi è idoneo, possono questi domandare, ed opporre l'eccezione della divisione.*

5. *Quando uno dei correi paga per l'intiero, ha tutto il diritto di esser rilevato per la metà dall' altro correo.*

Introdotto nel Tribunale del Sig. Vicario Regio di Arezzo il giudizio di concorso dei creditori di Gio. Battista e Gio Domenico fratelli e figli del fu Giovanni Rossi di Vitiano, comparvero in quel giudizio la Maria Francesca e la Maria Lucrezia sorelle innutte di detti fratelli Rossi, e domandarono, che dal patrimonio soggetto al concorso si separasse tanta rata di beni quanta fosse bastante per costituir loro la congrua dote ad esse dovuta dal patrimonio paterno, che chiesero venisse tassata in scudi 300. per ciascheduna.

In contradittorio dei suddetti creditori dei fratelli Rossi, che opponevano non doversi tassare dette doti se non nella somma di 40. o al più 60. scudi per ciascheduna delle menzionate donne, proferì il Sig. Vicario di Arezzo ne' 2. Luglio 1781. la sentenza graduatoria, nella quale rispetto alle suddette doti dichiarò come appresso: „ Diciamo ec. la dote ad esse dovuta sopra il patrimonio del fu „ Giovanni loro padre fino dal dì 23. Giugno 1747. in cui morì, „ come in atti, doversi tassare e moderare, siccome quella tassiamo „ e moderiamo in scudi 110. per ciascheduna di loro, e così in tutto fra ambedue in scudi 220., e per quest' effetto ordiniamo separarsi dal patrimonio attuale delli suddetti fratelli Rossi tanta rata di „ beni et effetti, che a stima di periti da eleggersi formalmente equivaglia alla detta somma di scudi 220. da dividersi per metà fra ciascheduna delle nominate due sorelle, previo però il rendimento di „ conti dei mobili del patrimonio nell' atto della descrizione del dì „ 10. Maggio 1780. alle medesime sorelle Rossi formiter consegnati, „ e non altrimenti, nè in altro modo, e parimente il medesimo patrimonio condanniamo e per condannato aver vogliamo nelle spese „ del presente giudizio di tassazione, secondo la liquidazione da „ farsi ec. „

Da tal sentenza in questo capo appellarono le sorelle Rossi al Magistrato dei pupilli di Firenze, e caduta in me la nuova cognizione della causa, dopo il conveniente esame ho creduto giusto il reclamo di dette sorelle Rossi, ed ho referito doversi tassare le loro

doti nella somma di scudi 125. per ciascheduna, da conseguirsi nel modo e con le dichiarazioni di che in detta antecedeote sentenza.

Soo venuto in questo sentimento, perchè nei libri dell'estimo di Arezzo apparivaoo descritti Aodrea di Giuseppe di Aodrea Rossi, „ unitameote ed io comune coo Giovaooi ed altri quattro figli di Gio. Battista di Andrea Rossi, per possessori di taoti beni stabili ascendenti alla stima di Fiorini 1135. 2. — 4.

Non questionandosi pertanto, che di questa massa di bcoi ne appartenesse una metà al suddetto Andrea di Giuseppe, ed altra metà a Giovanni e fratelli, venivano questi ad esser possessori di tanti beni stabili ascendenti secondo la suddetta stima dell'estimo a fiorini circa 567. 1/2, dei quali non si controverteva, che a Giovanni padre delle dotande oel tempo della di lui morte, per esser già premorto ab iotestato uoo dei quattro suoi fratelli, ne apparteoesse una quarta parte coosistente secondo la suddetta stima io fiorioi circa 141. 3/4.

Or siccome secondo la fede del Cancelliere della Comunità di Arezzo, e secoodo ciò, che fu altra volta da me avvertito in uoa *Arretina dotis* 10. *Iunii* 1780., la stima eounciata nell'estimo di Arezzo deve considerarsi la decima parte del vero valore dei beoi in esso descritti, ed il fiorino di cui si prevale il detto estimo per valutare i beoi è del valore di lire 4. 5. —, perciò gli stabili lasciati alla sua morte da Giovanni Rossi padre delle dotaode noo potevaoo valutarsi meno di fiorini 1417. 1/2. circa, che vale a dire di lire 6004. 7. 6. circa, o sia di scudi Fiorentini circa 857. 5. 7. 6. e da questa somma detraendo i debiti lasciati dal defuoto Giovanni Rossi, che dalla sopra enunciata sentenza graduatoria del Sig. Vicario di Arezzo si rilevava ascendere a soli scudi 215. 5. 3. 10, giacchè gli altri debiti di che io detta sentenza apparivano creati, o dai fratelli di detto Giovanoi Rossi, o dai figli dello stesso Giovanni dopo la di lui morte, il patrimooio di detto Giovaoni da aversi in consideraziooe per tassare le doti delle di lui figlie noo poteva valutarsi meno di scudi 642.

Posto ciò, le doti delle suddette due figlie del fu Giovaoni Rossi pareva giusto il tassarle in scudi 125. per ciascheduna, perchè aveodo lasciati detto Giovanni cinque figli, cioè i due maschi Gio. Battista, e

Gio. Domenico, le due femmine Maria Francesca e Maria Lucrezia Attrici in causa, ed altra femmina per nome Maria Caterina, che alcuni anni dopo la morte del padre, cioè nel 1759. professò in un Monastero di Cortona, la tenuità del patrimonio paterno faceva sì, che la congrua dote di dette femmine detraibile da questo patrimonio dovesse tassarsi nella virile, o sia nella quinta parte di detto patrimonio,
1 come in simili circostanze è consueto, ed avverte fra gli altri il *de Luc. de dot. disc.* 144. *num.* 36. *et seq.* qual quinta parte nel caso nostro consisteva in scudi 125., non curate le frazioni, che l'avrebbe fatta ammontare a somma anche un poco maggiore.

Nè era luogo ad opporre, come ai opponeva per parte dei creditori dei fratelli Rossi, che non avessero le sorelle Rossi ragione di reclamare dalla sentenza precedente, che tassò le loro doti in scudi 110. per ciascheduna, perchè dovessero computarsi in diminuzione del patrimonio del fu Giovanni Rossi, oltre i debiti sopra enunciati e considerati, anche i frutti sopra di essi decorsi dopo la morte di detto Giovanni e non pagati, e dovesse altresì dal patrimonio dello stesso Giovanni detrarsi la spesa occorsa per la monacazione seguita dopo la di lui morte della Maria Caterina una delle sue figlie, che si giustificava essere ammontata a scudi 270., fatte le quali deduzioni, e diviso allora il patrimonio in quattro parti, non poteva certamente ciascheduna di esse giungere neppure a scudi 100. —

Poichè al diritto, che acquistò ciascheduna delle figlie di Giovanni Rossi nel dì della di lui morte di conseguire per la propria
2 dotazione la virile del patrimonio paterno allora esistente, non potevano pregiudicare col loro fatto i figli eredi del padre, secondo la nota regola, di cui la *Rot. Rom. cor. Falconer. de dot. decision.* 12. *num.* 3. *et de tutor. decis.* 17. *num.* 1. *et cor. Molin. decis.* 303. *num.* 4. *et decis.* 703. *num.* 13. onde non era allegabile in pregiudizio delle figlie dotande di Giovanni Rossi nè la circostanza di avere i di lui figli ed eredi negligentato di pagare i frutti dei debitori ereditarj decorsi dopo la morte del padre, che pagar dovevano con i frutti e rendite dei beni ereditarj, nè l'altra circostanza di aver detti figli ed eredi di Giovanni speso in collocare una figlia del defunto, e respettivamente loro sorella, più di quel che impor-

tava la virile del patrimonio paterno, quando erano essi tenuti a supplire del proprio, e nominatamente o con i beni in loro pervenuti 3
dagli zii, o con i frutti dei beni paterni, a ciò, che oltre la virile del paterno patrimonio fosse necessario per collocare detta loro sorella.

Molto meno era da opporsi, che in diminuzione del patrimonio del fu Giovanni Rossi padre delle dotande dovesse considerarsi non la sola somma di scudi 30. 3. 10. metà del capitale di un censo, come si considerava per parte delle dotande, ma la somma di scudi 61. intero capitale del censo suddetto, come si pretendeva per parte dei creditori dei fratelli Rossi, atteso l'essere stato quello passivamente creato da Giovanni Rossi e da Don Lorenzo suo fratello insieme ed *insolidum*. Essendo ovvia la replica, che sebbene in conseguenza della solidale obbligazione fossero Giovanni e Don Lorenzo Rossi correi, e perciò potese ciascheduno di loro convenirsi per l'intero dal creditore, essendo però idoneo il patrimonio sì dell'uno, che dell'altro correo ascendente ugualmente al valore di scudi circa 857. 5. 7. 6. poteva ciascheduno opporre l'eccezione della divisione, 4
ed in ogni caso, pagando uno per l'intero, aveva tutto il diritto di esser rilevato per la metà dall'altro correo, come dopo i testi nella 5
*Leg. si in rem* 12. *cod. si cert. pet. ed ivi la Gloss. in Verb. in solidum e nella Leg. Creditor* 2. *e nell' Auth. Hocita Cod. de duob. reis.* rispondono fra gli altri il *Vinn. in* §. 1. *Inst. tit. de duob. reis sub num.* 4. *Brunemann. in detta Leg.* 2. *Cod. eod. tit. Fab. in Cod. lib.* 8. *tit.* 7. *Definit.* 1. *Thesaur. decis.* 191. *num.* 4. *Rot. Rom. in Recent. decis.* 205. *num.* 7. *et decis.* 223. *part.* 5. *tom.* 1. *et decis.* 487. *num.* 8. *part.* 5. *tom.* 2.

E così sentite ambe le parti ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, e Podestà.*

# DECISIONE CLXX.

## MONTIS POLITIANI PECUNIARIA.

5. *Iul.* 1782.

## ARGOMENTO.

Il compratore, nel dimettere i creditori del venditore, ha diritto oltre alla cessione delle ragioni, di domandare da essi la cauzione de restituendo in caso di evizione, e molestia, o in caso di sopravvenienza di altri creditori anteriori e poziori, o di concorso con gli eguali.

## *SOMMARIO.*

1. *Quando il numero dei creditori è piuttosto grande, la tenuità del patrimonio del debitore dà luogo a dubitare, che non possano essere tutti sodisfatti.*
2. *L' elezione di un economo, di un procuratore alla massa dei creditori, e di un altro al patrimonio giustifica pienamente la pendenza di un giudizio di concorso.*
3. *I creditori, che vogliono nel concorso conseguire la loro sodisfazione, sono tenuti a prestare la cauzione* de restituendo.
4. *E questa cauzione sono tenuti a prestarla tanto che la vendita sia stata fatta alla subasta giusta la loro istanza, tanto che privatamente dal debitore all' effetto di prevenire le loro molestie.*
5. *Il giudizio di concorso continua fintanto che non sono interamente sodisfatti tutti i creditori.*
6. *Non si pone in essere veruna giustificazione mediante l' unica propria dichiarazione, e una fede stragiudiciale procurata pendente lite di due testimonj non esaminati.*
7. *La promessa* de restituendo *fa sì, che si abbiano per estanti, a comodo di qualunque creditore anteriore o poziore, che sopravvenga, le somme già pagate, non ostante la loro consunzione.*

8. *Se dal prezzo retratto dalla vendita di un fondo non rimangono sodisfatti tutti i creditori, il giudice può ordinare la vendita di altri beni, onde garantire al compratore il detto fondo dal caso di evizione e molestia.*

Il Sig. Avv. Francesco Colombi di Montepulciano per Istrumento rogato da Ser Rinaldo Tanganelli il dì 16. Gennaio 1781. vendè al Sig. Giuseppe Conti un podere per il prezzo di scudi 1275. così stimato da due Periti, e in detto Istrumento fra le altre cose fu dichiarato e convenuto quanto appresso „ ivi „ E perchè il predetto Sig. „ Avv. Colombi si è determinato ad eseguire una tal vendita per il fine „ ed effetto di dimettere più e diversi suoi creditori, perciò dà e con- „ cede facoltà il detto Sig. Giuseppe Conti di depositare il suddetto „ intiero prezzo nel Sacro Monte di Pietà di Montepulciano per do- „ versi poi ritirare dai creditori di detto Sig. Avv. Colombi, e dall' „ istesso respettivamente per ogni residuo, *prout de jure etc.*

Depositò effettivamente il Sig. Conti nel Monte di Pietà di Montepulciano la suddetta somma di scudi 1725. e ne' 20. Genn. 1781. esibì negli atti del Sig. Vicario Regio di Montepulciano una scrittura di protesta e istanza, nella quale domandò notificarsi tal deposito, come fu dipoi notificato a nove creditori del Sig. Avv. Colombi in piè di detta scritta enunciati, con protestarsi, che da quel deposito avrebbero potuto detti creditori ritirare il loro avere adempiendo a certe condizioni, fra le quali fu specialmente prescritta quella di dover detti Creditori far procedere la dichiarazione e liquidazione dei precisi loro crediti da farsi con decreto del prefato Signor Vicario Regio, e l' altra di dovere i medesimi creditori nell' atto del ritiro cedere traslativamente al Sig. Conti le loro ragioni tali quali, ed inoltre promettere in forma valida ed efficace la restituzione una volta solamente delle somme da ritirarsi in caso di evizione o molestia, che soffrisse il Sig. Conti sopra il suddetto Podere da lui comprato, ed in caso di sopravvenienza di altri creditori anteriori, e poziori, e con protestarsi inoltre, conforme dipoi si protestò anche il Sig. Avv. Colombi, che s' intendesse cessato in conseguenza del suddetto deposito il corso dei frutti dei suddetti crediti.

Il Sig. Vicar. di Montepulciano con sua sentenza de' 16. Feb. 1781. dichiarò, fra le molte condizioni come sopra pretese e domandate dal Sig. Conti in rapporto ai creditori del Sig. Avv. Colombi, potersi e doversi ammettere quella sola di dovere i medesimi creditori cedere al Sig. Conti traslativamente, e per ogni effetto ad esso più proficuo e necessario, le loro ragioni tali quali.

Da questa sentenza, e da un successivo decreto de' 25. Maggio 1781., in cui lo stesso Sig. Vicario ordinò pagarsi da detto deposito liberamente al Sig. Avv. Colombi la somma di scudi 100., interpose il Sig. Conti l'appello al Clarissimo Magistrato Supremo di Firenze, ed essendo caduta nel nostro Primo Turno Rotale la cognizione di tal causa comparve personalmente avanti di noi il Sig. Av. Francesco Colombi, deducendo come padre e legittimo amministratore dei proprj Figli il credito della dote della defunta sua Consorte, e respettiva Madre, e per ragione di tal credito pretendendo di dover anche egli ritirare dal predetto deposito senza altra cautela, che quella della cessione delle proprie ragioni, ma per parte degli altri creditori di detto Sig. Avv. Colombi, benchè citati in partibus, nessuno è mai comparso avanti di noi, e solamente fu esibita sotto dì 9. Marzo 1782. negl'atti del Clariss. Magistrato Supremo una scrittura di replica e istanza, nella quale parimente si opponeva non esser tenuti d. Creditori se non alla semplice cessione di ragioni, nè potersi astringere alla promessa *de restituendo* pretesà, e domandata per parte del Sig. Conti.

Non ostante però la contradizione dei creditori del Signor Avv. Colombi, e dello stesso Signor Avv., abbiamo oggi referito coerentemente alle istanze del Sig. Conti, e revocando, e riformando in parte la predetta sentenza e decreto del Sig. Vicario di Montepulciano, i creditori per anco non dimessi di detto Sig. Avv. Francesco Colombi, oltre la cessione da farsi da ciascuno di loro in buona e valida forma delle ragioni ad essi respettivamente competenti per i loro crediti di sorte, frutti, e spese per la concorrente quantità da ritirarsi, esser tenuti ed obbligati ancora a fare a favore del Signor Giuseppe Conti compratore e suoi ec. nell'atto del ritiro della somma dovutagli promessa cauta et idonea della restituzione per una volta solamente della somma, che ciascheduno di essi ritirerà, assieme

colla rata di Gabella e spese, sì nel caso di evizione o molestia di tutti o parte dei beni comprati da detto Conti per il sopra enunciato Istrumento de' 16. Gennaio 1781. sì nel caso di sopravvenienza di creditori anteriori e poziori di detto Sig. Avv. Colombi venditore, e di concorso con gli eguali, con dichiarazione, che debbano intendersi cessati i frutti dei suddetti creditori un mese dopo la notificazione fatta ai respettivi creditori del suddetto deposito.

E ferma stante tal dichiarazione, come pure ferma stante altra sentenza a nostra relazione proferita dal Clarissimo Magistrato Supremo il dì 19. Maggio 1782. che dal suddetto deposito del prezzo dei beni venduti come sopra dal Sig. Avvocato Colombi al Sig. Giuseppe Conti ordinò pagarsi ai PP. Agostiniani di Roma, con la cessione delle loro ragioni e con la cauta e idonea promessa *de restituendo* da essi ultroneamente offerta, una somma di cui detti religiosi andavano creditori del prefato Sig. Avv. Colombi, abbiamo inoltre referito il resto di detto deposito doversi pagare ai creditori di detto Sig. Avv. Colombi già comparsi in causa, o che potessero comparire in appresso, per le somme dei respettivi loro crediti, che saranno concordate fra il medesimo Sig. Avv. Colombi e tutti i di lui creditori, o che saranno dichiarate e liquidate servat. servand. e salve le imputazioni, che di ragione, per decreto del Sig. Vicario Regio di Montepulciano, da eseguirsi detti respettivi pagamenti con quell' ordine, che verrà prescritto dal medesimo Signore Vicario secondo la respettiva anteriorità e poziorità competente a ciascheduno dei creditori suddetti, salve, e riservate al Sig. Avv. Colombi come padre e legittimo amministratore dei proprj figli le ragioni tali quali se gli competano per il preteso credito dotale, e per il ritiro di tal credito del suddetto deposito, da potersi sperimentare servat. servand. avanti detto Signor Vicario, e per doversi imputare da detto Sig. Avv. Colombi ne' suddetti NN. in conto di detto credito dotale quanto ha egli esatto dal suddetto deposito.

E finalmente abbiamo pure referito doversi pagare liberamente al Sig. Avvocato Francesco Colombi qualunque porzione di detto deposito, che si trovi avanzare fatte le dichiarazioni e liquidazioni di tutti i suddetti crediti di sopra ordinate, e viceversa nel caso, che

fatte le suddette dichiarazioni e liquidazioni si riconosca detto deposito insufficiente alla intiera sodisfazione di tutti i creditori del Sig. Avvocato Colombi già comparsi, o che potessero comparire, doversi in tal caso procedere Servat. Servand. alla subasta di alcune terre del patrimonio di detto Sig. Avvocato, denominate di Marchiena e S. Martino, e che tutt'ora rimangono invendute, all'effetto, che col ritratto da farsene restino interamente dimessi e sodisfatti detti creditori.

Che i creditori del Sig. Avvocato Colombi nel ritirare l'importare dei loro crediti dal prezzo del podere venduto dal Sig. Avvocato Colombi al Conti, oltre la cessione delle loro ragioni, che non impugnavano, dovessero anche fare una cauta e idonea promessa di restituir l'esatto, tanto in caso di evizione o molestia di detto podere, quanto in caso di sopravvenienza di altri creditori anteriori e porziori del medesimo Sig. Avvocato Colombi, o di concorso con gli uguali, ci è parso giusto per due ragioni.

In primo luogo perchè attesa la tenuità del patrimonio del Sig.
1 Avvocato Colombi, ed il non piccolo numero dei di lui creditori dal medesimo confessati negli atti, era luogo a dubitare se fosse o non fosse sufficiente il di lui patrimonio a sodisfargli tutti; ed in secondo luogo, e principalmente perchè per parte del Sig. Conti, mediante la riproduzione di diversi atti già fatti nel tribunale di Montepulciano, ed in specie di alcuni decreti di quel Tribunale, che portavano l'elezione di un economo dei beni del Sig. Avvocato Colombi, di un procuratore alla massa dei di lui creditori, e di un
2 procuratore del di lui patrimonio, pienamente si giustificava la pendenza di un giudizio di concorso dei creditori di detto Sig. Avvocato; l'una e l'altra di queste circostanze, ma specialmente la seconda, operando l'effetto, che qualunque creditore volesse conseguire la sua
3 sodisfazione dagli assegnamenti di detto patrimonio, dovesse prestare la cauzione *de restituendo*, secondo ciò, che con altri concordanti fermano il *Salgad. Labyrint. Credit. part.* 2. *cap.* 6. *num.* 1. *de Luc. de credit. et debit. disc.* 53. *num.* 5. *et* 10. *Rot. Rom. in Recent. decision.* 118. *part.* 10. *num.* 15. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. tom.* 6. *decis.* 18. *num.* 21.

Nè abbiamo creduto, che a ciò ostasse, come si pretendeva per
parte dei creditori del Sig. Avvocato Colombi nella scrittura in nome
loro esibita negli atti del Supremo Magistrato, l'essere stato venduto
al Sig. Conti il suddetto podere del Sig. Avvocato Colombi, non ad
istanza dei di lui creditori, nè all'asta pubblica, ma dallo stesso Sig.
Avvocato ultroneamente e privatamente. Poichè siccome attese le sopra
esposte circostanze poteva il Sig. Avvocato Colombi essere astretto
dai suoi creditori a vendere i proprj beni per la loro sodisfazione,
così il medesimo Sig. Avvocato nel procedere volontariamente e pri-
vatamente per le stime fatte da due periti alla vendita di detto podere
col fine precisamente spiegato nell'istrumento di pagare col prezzo i
creditori, altro non fece, che prevenire le molestie ed istanze degl'
istessi creditori, procurando nel tempo medesimo il proprio vantaggio
ed insieme quello dei creditori con risparmiare le spese delle suba-
ste, e perciò era giusto, che i creditori nell'atto di conseguire la loro
sodisfazione dal prezzo di questa vendita prestassero quella medesima 4
cauzione, che avrebbero dovuto prestare se la vendita fosse stata ese-
guita ad istanza loro per mezzo dell'asta pubblica, come individual-
mente risponde il *de Luca de credit. et debit. d. disc.* 53. *num.* 19.

Molto meno poteva ostare quanto si soggiungeva in detta scrit-
tura esibita in atti per parte dei creditori del Sig. Avvocato Colombi,
cioè, che i creditori stessi con loro Chirografo de' 4. Gennaio 1770.
avessero già receduto dal Giudizio di concorso intentato contro il
patrimonio di detto Sig. Avvocato. Mentre dal contesto di detto Chi-
rografo appariva aver receduto i creditori del Sig. Avvocato Colombi
dal Giudizio di concorso al solo e semplice effetto, che potesse ri-
muoversi l'economo dei di lui beni, e che affittati questi al Sig.
Giuseppe Conti potessero esser pagati i creditori dall'affittuario, onde
un recesso o consenso così limitato non pareva, che potesse far si,
che dovesse dirsi terminato ed estinto il Giudizio di concorso, il quale
di sua natura continua fintanto che non sono interamente sodisfatti 5
tutti i creditori, come con molti concordanti stabilisce il *Salgad.
Labyrint. credit. part.* 3. *cap.* 16. *num.* 40. *et seqq.* tanto più, che in
un posterior decreto del Tribunale di Montepulciano de' 5. Dicembre
1771. si vedeva assegnato un termine al *Procuratore alla massa dei*

*creditori* del Sig. Avvocato Colombi, il che dimostrava, che anche allora continuava la deputazione di tal procuratore, e conseguentemente la pendenza del Giudizio di concorso, ed era perciò un convincente riscontro, che non si fosse realmente inteso di troncare ed estinguere onninamente il suddetto Giudizio di concorso nel 1770.

Inutilmente poi si opponeva dal Sig. Avvocato Colombi, che non dovessero i di lui creditori astringersi alla promessa *de restituendo* richiesta dal Sig. Conti, perchè in conseguenza dell' enunciato decreto de' 5. Dicembre 1771. che assegnò a detti creditori, e per essi al Procuratore alla massa dei medesimi, un termine ad aver reso conto di quanto essi creditori avevano conseguito dagli assegnamenti del patrimonio di detto Sig. Avvocato, ed inibì a detti creditori di fare contro la persona e beni di detto Sig. Avvocato alcuna esecuzione o sequestro, dovessero dirsi illiquidi prima dell' ordinato rendimento di conti i crediti dei suddetti creditori.

Imperocchè per quanto fosse vero, che detti creditori, attesa l' illiquidità dei loro crediti non potessero, se non dopo fattane l' opportuna liquidazione, pretenderne la sodisfazione dal prezzo dei beni comprati dal Sig. Conti e da lui depositato, ragione, per cui abbiamo referito doversi a detti creditori pagare dall' enunciato deposito le somme, che verranno concordate fra essi ed il Sig. Avvocato Colombi, o che verranno dichiarate e liquidate Servat. Servand., e salve le imputazioni, che di ragione, dal Sig. Vicario Regio di Montepulciano, pareva però ugualmente innegabile, e che specialmente non potesse impugnarsi dal Sig. Avvocato Colombi l' esistenza in genere di diversi suoi creditori, quando egli col preciso oggetto di soddisfargli fece al Sig. Conti la vendita de' 16. Gennaio 1781., e quando inoltre posteriormente a detta vendita confessò in atti l' esistenza di diversi suoi creditori come tuttavia esistenti e non per anche interamente sodisfatti.

Di più si osservava, che il Sig. Avvocato Colombi non aveva interesse, e conseguentemente neppur diritto, di sostenere, che i di lui creditori, posta la liquidazione dei loro crediti, non dovessero conseguirne la sodisfazione con la promessa *de restituendo*, perchè non avendo il medesimo Sig. Avvocato Colombi giustificato fino ad ora il credito dotale, che deduceva come padre e legittimo amministratore dei pro-

prj figli, non avendone addotta altra prova, se non la propria dichiarazione, e una fede stragiudiciale procurata pendente lite di due testimoni non esaminati, che secondo le notissime regole non ne costituivano la necessaria giustificazione, motivo, per cui abbiamo creduto doversi semplicemente riservare allo stesso Sig. Avvocato ne' NN. le ragioni tali quali rispetto a detto preteso credito dotale da sperimentarsi avanti il Sig. Vicario di Montepulciano, era anzi suo interesse, che gli altri creditori non ritirassero dal più volte enunciato deposito se non con la promessa *de restituendo*, all'effetto che giustificando egli in appresso l'asserto credito dotale, potesse per la sodisfazione di questo credito ricorrere all'avocazione delle somme pagate ai creditori posteriori, avocazione, che non poteva aver luogo se non effettuandosi il pagamento a detti creditori posteriori con la suddetta promessa *de restituendo*, la quale fa sì, che si abbiano per estanti, a comodo di qualunque creditore anteriore o poziore, che sopravvenga, le somme già pagate, non ostante la loro consunzione, come con altri fermano il *Salgad. Labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 10. *num.* 68. *et part.* 2. *cap.* 6. *num.* 5. *et* 6. *de Luc. de credit. et debit. disc.* 53. *num.* 9. *Costant. Vot. decisiv.* 124. *num.* 4. *Rot. Rom. cor. Ansald. decis.* 187. *num.* 1. *et decis.* 282. *num.* 2. 6 7

Quando adunque per le cose fin qui dette era giusta la condizione apposta dal Sig. Conti al deposito da lui fatto, cioè, che i creditori del Sig. Avvocato Colombi nell'atto di conseguire da detto deposito la loro sodisfazione dovessero insieme con la cessione delle loro ragioni fare la promessa *de restituendo*, e perciò ingiustamente si recusava da detti creditori tal promessa, pareva, che ciò portasse alla conseguenza di dichiarare, come coerentemente alle sopra enunciate proteste del Sig. Avvocato Colombi e del Sig. Conti abbiamo dichiarati, cessati, in conseguenza del deposito fatto dallo stesso Conti, i frutti di quei crediti, per la dimissione dei quali fu destinato detto deposito, non però nel giorno della notificazione fattane ai respettivi creditori, ma bensì un mese dopo la respettiva notificazione, e ciò in vista della liquidazione, che doveva farsi da detti creditori prima di poter ritirare da detto deposito, liquidazione, che richiedeva un qualche tempo, ma dall'altra parte era effettuabile nel termine di un

mese, dipendendo da una semplice calculazione delle somme esatte da detti creditori in conto dei respettivi loro crediti non controversi, nè in genere, nè rispetto alla quantità.

Finalmente quanto era conforme al patto stipulato fra il Sig. Avvocato Colombi e il Sig. Conti nell'istrumento di compra e vendita de' 16. Genuaio 1781., e perciò coerente alla giustizia l'ordinare, come abbiamo ordinato, doversi liberamente pagare al Sig. Avvocato Colombi qualunque porzione di detto deposito si trovi avanzare fatte le dichiarazioni e liquidazioni di tutti i suddetti crediti, altrettanto ci è parso ragionevole il dichiarare, che quando viceversa fatte le dichiarazioni e liquidazioni di tutti i suddetti crediti si riconosca insufficiente alla loro intiera sodisfazione lo stesso deposito, debba in tal caso procedersi Servat. Servand. alla subasta delle sopra indicate terre, che
8 rimangono tutt'ora invendute nel patrimonio di detto Sig. Avvocato Colombi, per dimettere e sodisfare interamente col ritratto di queste terre i di lui creditori, e ciò ad effetto, che non rimanessero esposti al pericolo di soffrir molestie per parte dei creditori non sodisfatti i beni venduti al Sig. Conti.

E così ec.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, Podestà, e Relatore.*
*Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.*
*Guido Arrighi Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CLXXI.

## TERRAE NOVAE PRAETENSI SUPPLEMENTI LEGITIMAE.

12. *Iul.* 1782.

## ARGOMENTO.

La figlia competentemente dotata non può in ordine allo statuto fiorentino pretendere la legittima sulla eredità paterna, e quando con tal titolo le abbia lasciato alcuna cosa il padre, non può pretendere il supplemento, subitochè in ordine alle Leggi, a cui esso padre si è rimesso ordinandolo, non è in verun modo permesso.

## *SOMMARIO.*

1. *Secondo lo statuto Fiorentino la figlia competentemente dotata dal padre non può pretendere alcuna cosa dalla di lui eredità, in concorso di Agnati anche più remoti.*
2. *La disposizione dello statuto Fiorentino esclude la figlia dal domandare la legittima sulla eredità paterna, quando sia stata competentemente dotata.*
3. *È controverso, se la figlia esclusa secondo lo statuto, ma onorata dal padre nel testamento di un particolar relitto accompagnato dal titolo d' istituzione, e dalla menzione della legittima, abbia diritto di domandare il supplemento di questa.*
4. *Il supplemento alla legittima ordinato dal padre* in quanto però faccia di bisogno, e l' obblighino le veglianti Leggi, *non è dovuto quando in ordine a queste non è permesso, considerandosi ordinato dal testatore semplicemente a cautela.*

Il già Sig. Domenico Mugnai di Pretovalle luogo della Potesteria di Terranuova nel suo ultimo Testamento rogato da Ser Antonio Fer-

rini il dì 18. Settembre 1780., nel quale instituì suo erede universale il Sig. Francesco Mugnai suo fratello, fece a favore della Sig. Maria Anna sua figlia la seguente disposizione „ ivi „ Item jure legati, titulo „ honorabilis institutionis, et omni meliori modo lasciò e lascia alla Maria „ Anna figlia legittima e naturale di se testatore, e nata dalla fu Maria „ Angiola di lui consorte il valore e somma di scudi venticinque, di „ lire sette per scudo in tanti effetti per di lei legittima, *e nel caso* „ *che detta somma fosse minore di ciò, che di ragione si deva alla* „ *medesima sua figlia, intende e vuole, che sia supplita, in quanto* „ *però faccia di bisogno, e l' obblighino le veglianti Leggi e statuti,* „ *e non altrimenti ec.* „

In forza di tal disposizione il Sig. Gio. Maria Cardini come marito e legittimo Amministratore della suddetta Sig. Maria Anna Mugnai credè di poter pretendere, conforme pretese con sua giudicial domanda de' 26. Marzo 1781. esibita nel Tribunale del Sig. Potestà di Terranuova, doversi alla predetta di lui moglie e respettivamente figlia del defunto Gio: Domenico Mugnai, non solo la somma di scudi 25., dal Sig. Francesco Mugnai erede del defunto liberamente depositata in detto Tribunale di Terranuova, ma ancora il supplemento della legittima secondo la liquidazione da farsene; e questa Istanza del Sig. Cardini in detti NN. fu esaudita dal Sig. Potestà di Terranuova con sua sentenza de' 6. Febbraio 1782.

Ma essendosi appellato da tale sentenza il Sig. Mugnai al Clarissimo Magistrato Supremo di questa Città, ed essendo caduta in me la commissione della causa, dopo il conveniente esame ho referito a detto Magistrato doversi revocare la suddetta sentenza, e doversi assolvere il Sig. Francesco Mugnai dalle cose contro il medesimo pretese e domandate dal Sig. Cardini ne' MM. e NN. che sopra nell' enunciata sua domanda de' 26. Marzo 1781., avendo servito di base alla mia risoluzione la disposizione statutaria, e la volontà del defunto padre della suddetta Sig. Maria Anna Mugnai ne' Cardini.

La disposizione statutaria, con cui doveva determinarsi il diritto spettante alla Sig. Maria Anna Mugnai ne' Cardini sopra la paterna eredità, attesa la mancanza di una particolar disposizione dello statuto
1 locale, non poteva controvertersi, nè si controverteva, che fosse la *Rub.*

130. *del lib.* 2. *dello statuto Fiorentino e sua riforma dell' anno*
1620., che in ordine alla figlia competentemente dotata dal padre
(circostanza, che non si negava esser concorsa rispetto a detta Sig.
Maria Anna) prescrivono che „ *nihil de bonis illius occasione do-*
„ *tium suarum, vel quacunque alia de causa possit percipere vel*
„ *habere* „ concorrendo non solamente un *fratello* del defunto, come
nel caso nostro, ma ancora alcuni altri agnati più remoti ivi desi-
gnati, stante la qual esclusione della figlia in detto caso dall' eredità
del padre, è indubitato, che manca ad essa anche il diritto di pre-
tendere dall' eredità paterna la *Legittima*, come concordemente sta- 2
biliscono gli allegati e seguitati dal *Merlin. de Legitim. lib.* 3.
*tit.* 1. *qu.* 2. *num* 36. *et seqq. Sabell. in summ. §. Filiatio ec. num.*
85. *Peregrin. decis. Patavin.* 3. *num.* 4. *et decis.* 82. *num.* 1. *et
seqq. Rot. Rom. cor. Bich. decis.* 80. *num.* 2.

La volontà poi del defunto padre della Sig. Maria Anna Mugnai
ne' Cardini resisteva anch' essa al domandato supplemento di Legitti-
ma, sebbene si pretendesse, che avendo il padre lasciato a detta sua
figlia nella parte del testamento di sopra referita la somma di scudi
25. in tanti effetti con titolo d' *onorevole instituzione, e per di lei
legittima*, fosse con ciò venuto a reintegrarla al diritto della succes-
sione, e conseguentemente anche della legittima denegatole dallo sta-
tuto fiorentino, onde in ordine alla volontà paterna dovesse aver luogo
a favore della figlia il supplemento di quanto mancava all' intiero
compimento della legittima oltre la detta somma di scudi 25., spe-
cialmente per avere il padre espressamente soggiunto „ *e nel caso,*
„ *che detta somma fosse minore di ciò, che di ragione si deva alla*
„ *medesima sua figlia, intende e vuole, che sia supplita.* „

Poichè ciò che sia in astratto della questione fra i Dottori assai
controversa, se abbia diritto di domandare il supplemento della le-
gittima la figlia esclusa secondo lo statuto, ma onorata dal padre nel 3
testamento di un particolar relitto accompagnato dal titolo d' *istitu-
zione*, e dalla menzione della *legittima*, come si sostiene da alcuni
sul fondamento, che il padre possa dirsi avere in tal caso receduto
dalla disposizione statutaria, e reintegrata la figlia ai diritti, che per
Gius Comune ad essa competono, ma per altro s' impugna dal *de*

*Luc. de legitim. disc.* 3. *in fin. et disc.* 4. *num.* 23. *et de success. ab intes. disc.* 6. *num.* 8.

Nel concreto del caso nostro era certa la volontà del fu Gio. Domenico Mugnai di non recedere, ma di uniformarsi alla disposizione statutaria, ogniqualvolta dopo aver lasciata alla figlia con titolo d'istituzione e per di lei legittima la somma di scudi 25., e dopo aver ordinato, che questa si supplisse nel caso, che fosse minore di ciò, che alla medesima di ragione si dovesse, immediatamente soggiunse „ *in quanto però faccia di bisogno*, *e l'obblighino le veglianti Leggi*, *e statuti*, *e non altrimenti:* „ con le quali espressioni chiaramente spiegò, che detto supplemento di legittima a favor della figlia non doveva aver luogo sempre che in ordine alle Leggi e statuti veglianti non fosse necessario, e che intese in
5 somma di ordinarlo semplicemente a cautela, come in simili termini rispondono il *de Luc. de Feud. disc.* 10. *num.* 7. *Rot. Rom in recent. decis.* 12. *num.* 37. *et seqq. part.* 6. *et decis.* 13. *num.* 10. *part.* 8. *et decis.* 364. *num.* 18. *part.* 13. *et coram Molines decis.* 891. *num.* 13. *et decis.* 947. *num.* 18. *et cor. Falconer. de Fideicommiss. decis.* 68. *num.* 13.

E quindi non era luogo ad opporre, come si opponeva, che il testatore avesse ordinato a favore della figlia il supplemento fino all'intera quantità della legittima qualora la somma di scudi 25. ad essa lasciata fosse stata minore di ciò, che alla medesima si dovesse *di ragione*, donde si voleva inferire, che il testatore avesse inteso di reintegrare la figlia al diritto ad essa competente *di ragione comune*, e perciò di recedere dalla disposizione *statutaria*. Poichè le susseguenti espressioni „ *in quanto però faccia di bisogno*, *e l'obblighino le veglianti Leggi*, *e statuti* „ davano chiaramente a conoscere, che egli aveva inteso di referirsi precedentemente a ciò, che fosse *di ragione*, non tanto per disposizione del *gius comune*, quanto ancora in ordine agli *statuti*.

E molto meno era luogo ad allegare, conforme si allegava per individuale e precisa la *decis.* 256. *cor. Cavaler.* essendo troppo patente la differenza del caso nostro da quello, in cui emanò la detta decisione; sì perchè la figlia, a cui era stata lasciata in quel caso nel

testamento materno con titolo d'istituzione e per legittima la somma di scudi 25. non era realmente esclusa secondo lo statuto di Roma dalla successione della Madre, mancando il requisito di essere stata dotata dai beni Materni, ed il concorso dei Maschi, come si rileva in detta decisione ai *num.* 5. *e* 6. sì perchè in quel caso non aveva la testatrice dichiarato, come dichiarò il nostro testatore, di volere che la somma lasciata alla figlia per legittima fosse supplita „ *in quanto facesse di bisogno e l'obbligassero le veglianti Leggi e* „ *statuti e non altrimenti*, „ ma aveva lasciata alla figlia con titolo d'istituzione la legittima in scudi 25. con la semplice dichiarazione e condizione „ *quatenus ex haeredatio non subsisteret*, „ condizione, che non si verificava in quel caso, non costando di veruna delle cause che per la giusta diseredazione dei figli si veggono stabilite „ nel „ *§. Aliud quoque Capitulum Auth. ut cum de Appell. cogn.* come si pondera nell'allegata decisione al *num.* 2.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, e Podestà.*

## DECISIONE CLXXII.

### FLORENTINA SEU VALLIS ARNI SUPERIORIS LIQUIDATIONIS EXPENSARUM SUPER NOVA PERITIA ET PROSECUTIONE JUDICII.

16. *Iulii* 1782.

### ARGOMENTO.

L'Erroneità sostanziale della perizia obbliga il giudice a ordinarne una nuova, acciò possa rettamente conoscere, e definire la controversia.

## SOMMARIO.

1. *Non può procedersi ad ulterior perizia, ma si deve attendere il giudizio dei periti già una volta eletti, quando questi sieno stati di concorde sentimento.*
2. *Questa regola si limita, quando la prima perizia sia assolutamente inattendibile a cagione degli errori, e difetti dai quali si trova viziata.*
3. *Non può supporsi, che la intelligenza di qual siasi atto importi valutazione, e attendibilità di ciò, che è patentemente, e sicuramente erroneo.*
4. *Il giudice, che ordinò la perizia, non può dispensarsi, per la retta risoluzione della causa, dall' ordinarne una nuova, quando la prima non sia sodisfacente all' oggetto, per cui si volle dalle parti, e fu da esso ordinata.*
5. *Quando si trova insussistente ed ingiusto il reclamo contro un decreto interlocutorio, la causa dee proseguirsi nel merito principale avanti lo stesso giudice* a quo, *che nel proferire detto decreto a nessuna delle parti inferì aggravio.*
6. *Se il reclamo dal decreto interlocutorio si trova giusto, tutta la causa si devolve al giudice* ad quem, *per non costringere a comparire nuovamente avanti il giudice* a quo *quella parte, che da un suo decreto è stata gravata.*

In tre relazioni del Perito Ingegnere Signor Giovanni Franceschi de' 14. Febbraio 1778. de' 10. Agosto 1779. e de' 30. Marzo 1780. furono prescritti diversi lavori da farsi intorno al Fiume Arno dal Borro della Faella fino alla Pescaja dell' Incisa con la spesa in tutto di scudi 600. circa, e per dover a quelli contribuire i possidenti del circondario denominato la *Classe Gialla*.

Essendo stato incaricato dalla Soprintendenza a detti lavori il Sig. Marchese Alessandro Capponi uno di detti Possidenti, rilasciò egli la cura di eseguirli a Giovacchino Catolfi suo Agente, il quale

terminati che ebbe nell' Aprile del 1778. quei lavori, che credè di dover fare in esecuzione dell' enunciate tre relazioni, presentò ai Signori Deputati alle imposizioni del Val d' Arno di sopra le note o liste delle spese occorse per detti lavori ascendenti in tutto a scudi 621. 5. 19. 2. e, fatto fare secondo quelle il reparto fra tutti i suddetti Possidenti della Classe Gialla, fece a ciascheduno di essi intimare il pagamento delle respettive rate ai medesimi spettanti.

Benchè non contradicessero a tal reparto ed intimazione la maggior parte di detti Possidenti, non lasciarono però di opporvisi diversi altri, cioè Tommaso Ciaramelli, non tanto in proprio, quanto ancora come Agente del Regio Spedale degli Innocenti, ed insieme con lui altri sette Possidenti, i quali sotto dì 19. Agosto depositarono bensì nel Tribunale del Sig. Potestà di Reggello le respettive somme, al pagamento delle quali erano stati intimati, ma nel tempo medesimo negarono di esser tenuti a pagare dette somme per l' intero, sul fondamento, che la spesa di detti lavori avesse ecceduto quella prescritta nelle sopra enunciate relazioni del Signor Franceschi, che non fossero stati eseguiti i medesimi lavori nella forma stabilita dal Regolamento o Notificazione del dì 1. Agosto 1774., e che fossero erronee le note o liste presentate dall' Agente del Sig. Marchese Capponi, e conclusero facendo istanza che per mezzo di uno o più Periti Ingegneri da eleggersi e nominarsi dalle parti venissero visitati i suddetti lavori, e giustamente tassata e repartita la spesa occorsa per i medesimi, affinchè fatta dal predetto deposito la dovuta detrazione potesse il Sig. Marchese Capponi, o il suo Agente ritirarne soltanto quella parte che fosse dichiarata coerente alla Giustizia.

Procederono successivamente i suddetti Ciaramelli e Consorti di lite ne' 31. Agosto 1780. a nominare per detto effetto negli atti del prefato Sig. Potestà di Reggello il loro Perito nella persona del Sig. Giovanni Franceschi, che già aveva fatte le sopra indicate relazioni, ed essendo dipoi comparso negli atti dello stesso Sig. Potestà sotto dì 4. del susseguente Mese di Settembre il Sig. Marchese Capponi, benchè sostenesse insussistenti l' eccezioni opposte dal Ciaramelli e consorti di lite, pur non ostante, previa la protesta di tutti i danni e spese per il ritardato pagamento delle somme come sopra depositate,

aderì anche esso alla domandata visita, e perizia, e per tal effetto nominò per suo Perito il Sig. Giuseppe Salvetti.

Eseguita pertanto dai Sigg. Salvetti e Franceschi la domandata visita fecero essi al Sig. Potestà di Reggello ne' 28. Settembre 1780. la loro relazione, nella quale minutamente descrissero i lavori visitati, e per quanto non lasciassero di rilevare le differenze da essi ritrovate, tanto rispetto alle misure, quanto rispetto alla spesa, fra detti lavori eseguiti dal Catolfi Agente del Sig. Marchese Capponi, e quelli ordinati nelle precedenti relazioni del Sig. Franceschi, nulladimeno conclusero „ *tutti i lavori, dei quali si è qui di sopra fatta men-* „ *zione, sono degni di essere approvati, e conseguentemente paga-* „ *ti a forma delle liste.* „

Mal sodisfatti di questa relazione i predetti Ciaramelli e Consorti di lite, virilmente si opposero alla di lei approvazione, e domandarono che per mezzo di altri Periti si procedesse a nuova visita, e stima di detti lavori, ma oppostosi a tale istanza con ugual impegno il Sig. Marchese Capponi ed il Catolfi suo Agente, ed essendosi proceduti concordemente dalle parti ad eleggere in questa causa un Giudice Consultore del Sig. Potestà di Reggello nella persona di uno dei Sigg. Auditori del Magistrato Supremo di Firenze, avanti questo Consultore fu acerrimamente disputato se dovesse ammettersi o rigettarsi l' istanza della nuova Perizia.

E sotto dì 31. Agosto 1781. il Sig. Potestà di Reggello coerentemente al voto o relazione di detto Sig. Giudice Consultore pronunziò e decretò nei seguenti termini „ ivi „ Diciamo ec. attesa la perizia concor- „ de dei Sigg. Giuseppe Salvetti, e Giovanni Franceschi Ingegneri del „ dì 28. Settembre 1780. non essere stato nè esser luogo all' elezione di „ nuovi Periti o Periziori stati domandati per parte dei Sigg. Tommaso „ Ciaramelli et altri Consorti di lite nella loro scrittura di che in atti; „ E successivamente diciamo essersi dovuta e doversi approvare, con- „ forme con la presente nostra sentenza approviamo, e per approvata „ vogliamo, che si abbia in tutte le sue parti, ed a tutti gli effetti la „ sunnominata concorde Perizia dei predetti Sigg. Salvetti e Franceschi „ del dì 28. Settembre 1780. stata pubblicata con nostro decreto del „ dì 24. Novembre 1780. E previa detta approvazione, diciamo, pro-

„ nunziamo, e dichiariamo, doversi procedere alla decisione della causa „ nel merito principale, al qual effetto ci riserviamo la facoltà di deci- „ dere separatamente altra volta, e col voto del medesimo Sig. Giudi- „ ce Consultore; E così ec. non solo ec. ma in ogni ec. mand.

Da questo Decreto il Ciaramelli e Consorti di lite appellarono *una cum toto negocio* al Magistrato Supremo di Firenze, quale benchè con Decreto de' 14. Settembre 1781. ammettesse *sic et in quantum* tale appello, successivamente però con altri due Decreti de' 21. dello stesso mese di Settembre, e de' 15. Gennaio 1782. assolutamente, ed anche quanto al solo incidente dichiarato dal Sig. Potestà di Reggello col voto del predetto Sig. Giudice Consultore lo rigettò. Ma avendo fatto ricorso il Ciaramelli e Consorti di lite a S. A. R. impetrarono per mezzo della Real Consulta sotto dì 16. Marzo 1782. il seguente benigno Rescritto „ *Non ostante i Decreti de'* „ *21. Settembre* 1781. *e* 15. *Gennaio* 1782. *il Magistrato Su-* „ *premo sentite le parti, e riveduto l'enunciato Decreto del Po-* „ *testà di Reggello faccia quelle dichiarazioni, che saranno di* „ *Giustizia secondo il voto di uno degli Auditori di Ruota del* „ *Turno competente.* „

Caduta in me secondo il Turno Rotale la cognizione di questa controversia, si trovarono sul bel principio discordi i difensori delle respettive parti sull'intelligenza del riportato rescritto, pretendendosi per parte del Catolfi e Consorti di lite, che in ordine ad esso dovesse il Magistrato Supremo secondo il mio voto dichiarare non solamente sopra l'incidente dell'ammissione o reiezione della nuova perizia, ma ancora sopra tutta la causa, e sostenendosi all'incontro per parte del Sig. Marchese Capponi, che detto Supremo Magistrato a mia relazione dovesse in ordine a detto rescritto dichiarare unicamente sopra l'incidente dell'ammissione o reiezione della nuova perizia.

In questa diversità di sentimenti umiliarono a S. A. R. altra supplica il Ciaramelli e Consorti di lite, e per l'oggetto letteralmente espresso nelle loro preci di abbreviare il corso alla lite, e di evitare il maggior dispendio delle parti, chiesero che la R. A. S. si degnasse di comandare, che dal Magistrato Supremo a mia relazione

si decidesse *prout de jure*, tanto sull' incidente, che sul merito della causa, ma stante il dissenso dell' altra parte la Real Consulta il dì 1. Giugno 1782. rescrisse „ *Agli ordini della buona Giustizia ec.* „

Atteso tal Rescritto, per parte di detti Ciaramelli e Consorti di lite si fece istanza, che da me, nell' atto medesimo di referire sull' articolo dell' ammissione o reiezione della nuova perizia da essi domandata, ed a cui respettivamente si opponevano il Sig. Marchese Capponi e suo agente, si referisse ancora se la causa nel merito dovesse proseguirsi avanti il Magistrato Supremo, come si sosteneva per parte degli stessi Ciaramelli e Consorti di lite, o sivvero avanti il Sig. Potestà di Reggello, come per parte del Sig. Marchese Capponi viceversa si pretendeva.

Dopo il conveniente esame dell' una e dell' altra controversia, ho in questo giorno referito al Magistrato Supremo, previa la revocazione del Decreto come sopra proferito dal Sig. Potestà di Reggello col voto del Giudice Consultore il dì 31. Agosto 1781., doversi procedere, a forma delle istanze fatte per parte del Ciaramelli e Consorti di lite, all' elezione di un perito da concordarsi fra le parti, o di un perito per parte, e di un terzo per il caso di discordia da concordarsi come sopra, per doversi da quello o quelli devenire alla visita, recognizione, e stima dei lavori di che in causa secondo l' istruzione da darsegli, e doversi dipoi procedere ad ulteriora nel merito principale della causa di cui si tratta in grado di appello o ricorso avanti detto Supremo Magistrato.

Ho creduto, che fosse luogo alla nuova perizia domandata dal Ciaramelli e Consorti di lite: perchè quantunque si opponesse per parte del Sig. Marchese Capponi e del Catolfi suo Agente, essere ormai ricevuto per regola, che non può procedersi ad ulterior perizia,
1 ma si deve attendere il giudizio dei periti già una volta eletti, quando questi sieno stati di concorde sentimento, come lo furono i Sigg. Salvetti e Franceschi nella sopra enunciata loro relazione de' 28. Settembre 1780., secondo ciò, che fermano fra gli altri il *Soccin. Sen. Cons.* 54. *sub num.* 2. *Surd. cons.* 433. *num.* 33. *et seqq. Pacion. de locat. et conduct. cap.* 65. §. 5. *num.* 62. *Mass. ad Chartar. tom.* 1. *part.* 1. *Observat.* 119. *num.* 8. *et seqq. Rot. Roman. coram*

*Lancett. dec.* 670. *num.* 1. *et coram Caprar. dec.* 626. *n.* 2. *et seqq. Rot. nostr. in Pisana Melioramentorum et fructuum* 29. *Septembr.* 1758. §. 19. *et in Florentina Reductionis Canonis* 29. *August.* 1775. *cor. D. meo Audit. Ulivelli* §. *Perchè ec. pag.* 9.

Nel concreto però del caso nostro non era adattabile l'obiettata regola attesi gli errori e difetti, che chiaramente si scorgevano nella perizia, o sia relazione dei Sigg. Ingegneri Salvetti e Franceschi, errori e difetti, che rendevano detta perizia o relazione inattendibile, e ponevano il Giudice nel dovere di rintracciare la verità per mezzo di una nuova Perizia, come nel caso di perizia erronea 2
comunemente stabiliscono *Ridolphin. in Prax. part.* 1. *cap.* 8. *num.* 126. *Altimar. de nullit. contract. rubr.* 1. *part.* 4. *quaest.* 37. *pag. mihi* 89. §. *Peritorum Pacion. de locat. et conduct. cap.* 34. §. 5. *num.* 71. *et num.* 96. *Sabell. Resol.* 15. *num.* 32. *Costantin. vot. decisiv.* 135. *num.* 9. *Sperell. decis.* 54. *in fin. Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. decis.* 19. *num.* 19. *tom.* 1. e nel caso di perizia difettosa concordemente rispondono il *Gratian. Disceptat. Forens. cap.* 263. *num.* 18. *et seqq. ibiqu. Carol. Ant. de Luc. in Animadvers. sub num.* 10. *Costant. vot. decisiv.* 135. *num.* 10. *Rot. Rom. in recent. decis.* 389. *num.* 2. *part.* 15. *et cor. Ansald. dec.* 64. *num.* 9. *ibiqu. id. Ansald. in Addit. num.* 28. *et coram Molines dec.* 781. *num.* 9.

Per accertarsi, che si contenessero nella perizia o relazione dei Sigg. Salvetti e Franceschi degli errori e difetti, ( i quali trattandosi di soggetti sommamente abili ed esperti non debbono nè possono attribuirsi se non all'aver essi fatta la loro perizia e relazione senza che nè dalle parti collitiganti nè dal Giudice fosse stata data ai medesimi l'opportuna istruzione ) giova rammentare quanto ho già accennato in principio, cioè, che il Ciaramelli e Consorti di lite si erano opposti al total pagamento delle respettive somme, delle quali erano stati richiesti dal Sig. Marchese Capponi per causa dei lavori fatti dal Catolfi di lui agente, ed avevano domandato, che per mezzo di uno o più periti venissero visitati detti lavori, allegando fra le altre ragioni, che la spesa di tali lavori avesse ecceduto quella indicata dal perito Sig. Franceschi nelle diverse respettive relazioni

nelle quali gli prescrisse, e che fossero erronee le note o liste presentate dal Catolfi per giustificare detta spesa repartita poi fra tutti gl' interessati.

Quanto all' eccesso di spesa, i Sigg. Salvetti e Franceschi nella loro perizia o relazione de' 28. Settembre 1780. dovettero ingenuamente confessarlo nella somma di scudi 21. 5. 14. 10., ma si espressero, che ciò non ostante giudicavano i suddetti lavori degni di esser approvati, e di esser pagati secondo le liste, che portavano l' indicato eccesso, non solo perchè questo dovesse dirsi tenue a fronte della somma di scudi 600. circa prescritta rispetto a tutti i predetti lavori nelle antecedenti relazioni del Sig. Franceschi, ma ancora perchè essendo maggiori le misure, con le quali erano stati eseguiti detti lavori, di quelle già determinate e prescritte dal Sig. Franceschi nelle precedenti Relazioni, qual superiorità di misure dissero di aver riconosciuta necessaria, dovessero piuttosto reputarsi fatti detti lavori con economia.

Quanto poi all' allegata erroneità delle note o liste presentate dal Catolfi non furono solleciti i Sigg. Salvetti e Franceschi di esaminare e referire se sussistesse, o no, ma essendo quattro le classi dei lavori già ordinati, e da essi visitati, quanto alla prima classe dissero semplicemente „ *tutta la spesa dei detti lavori resulta dalle liste di scudi* 153. — 15. 4. „ rispetto alla seconda si contentarono di dire „ *il dispendio di tali lavori si deduce dalle liste*, *che è au-* „ *mentato a scudi* 416. 2. 8. 4. „ rispetto alla quarta si espressero „ *per le quali operazioni le liste portano la spesa di scudi* 20. 2. 11. 2. „ e solamente quanto alla terza classe, rispetto alla quale non era stata preventivamente fissata dal Sig. Franceschi la spesa, come l' aveva fissata rispetto alle altre tre classi, accennarono con manifesta discretiva il loro parere dicendo „ *essendosi rilevato dalle liste*, *che* „ *è importata scudi* 53. 3. 8. —, *il che costituisce a nostro* „ *parere una somma assai corrispondente alla qualità del lavoro.* „

Era dunque facile a comprendersi, che tal relazione o perizia era difettosa ed erronea; mentre in primo luogo non s' intendeva come la spesa occorsa nell' esecuzione dei lavori superiormente a quella già prescritta nella loro ordinazione volesse salvarsi col riflesso delle

maggiori misure, quando anzi, essendo assai notabile l'eccesso delle misure, specialmente rispetto ad alcuni dei lavori consistenti in sei traversoni fatti di una latitudine un terzo maggiore di quella già prescritta, stava perciò in contradizione con le ordinazioni e relazioni del Sig. Franceschi il dichiarar necessario, e perciò abbuonabile, questo notabile eccesso di misure, e dal vedersi di fatto eseguiti i lavori con misure tanto maggiori, ed effettivamente impiegata in questi una spesa poco superiore a quella già stabilita dal Sig. Franceschi, pareva dovesse piuttosto inferirsi, che il medesimo Sig. Franceschi avesse preso abbaglio nel fissare in principio la spesa dei lavori da farsi con misure tanto minori, e che in conseguenza assai minore sarebbe stata la spesa se si fossero eseguiti i lavori con le dimensioni da lui già prescritte e giudicate bastanti.

In secondo luogo poi siccome i Sigg. Salvetti e Franceschi quanto alla massima parte dei lavori, prescindendo cioè dalla terza classe, non procederono a dargli secondo il loro Giudizio la dovuta valutazione, ma semplicemente esposero quanto portavano le liste esservi stato speso, perciò la loro perizia o relazione non poteva dirsi, che avesse sodisfatto all'oggetto a cui principalmente era diretta, che era quello di schiarire se sussistesse, o no, l'allegata erroneità delle liste, e d'accertare il vero quantitativo dello speso in detti lavori, ed inoltre la stessa perizia o relazione veniva ad esser patentemente erronea, appunto perchè relativa alle liste, nelle quali (prescindendo dagli altri errori allegati per parte del Ciaramelli e Consorti di lite, ed impugnati per parte del Catolfi) alcuni ne erano occorsi a senso di ambe le parti, e non potevano assolutamente revocarsi in controversia.

In fatti, in una lista de' 13. Dicembre 1779. si rilevava dal Ciaramelli e Consorti di lite, e si confessava per parte del Catolfi, un errore occorso a danno degl'interessati di Barcate sassi 42., e così di lire 35., e sebbene a questo errore se ne opponessero dal Catolfi due altri, che diceva essere occorsi a suo danno nelle liste de' 6. e 13. Marzo 1780. ascendenti alla somma di lire 188. per essere stato omesso di descrivere in quelle liste il costo di Barcate sassi 225., dei quali si vedevano notate l'opere occorse per il trasporto; oltre

che però rimaneva dubbioso se l'errore di dette liste de' 6. e 13. Marzo 1780. consistesse di fatto nell'omessa descrizione del costo del sassi, e fosse perciò a danno del Catolfi, o piuttosto nell'indebita descrizione dell'opere per il loro trasporto, ed in conseguenza fosse anche questo a danno degl'interessati, ed oltre che ammesso ancora che dovesse dirsi occorso in dette due liste de' 6. e 13. Marzo il preteso errore d'omissione a danno del Catolfi, ed ammessa pure la pretesa compensazione di questo asserto errore con l'altro occorso a danno degl'interessati nella suddetta lista de' 13. Dicembre 1779, ne sarebbe risultata rispetto al totale dei lavori una spesa superiore a quella già fissata, non di soli scudi 21. 5. 14. 10, quanto portavano le liste, e rilevarono nella loro relazione de' 28. Settembre 1780. i periti, ma di scudi 43. 4. 14. 10. somma non indifferente, ma assai valutabile, a fronte dei divisati palpabili errori doveva in ogni caso necessariamente concludersi, che dette liste erano state formate negligentemente, e che perciò erroneamente procederono i suddetti periti, ogniqualvolta per la valutazione e stima dei lavori dei quali fu loro commessa la visita si valsero di dati così erronei.

Nè per evitare la nuova perizia giovava al Catolfi l'opporre, che essendo state firmate le liste da due dei maggiori interessati, queste dovessero onninamente attendersi in ordine alla Notificazione pubblicata dai Sigg. Deputati all'imposizione del Fiume Arno nel Val d'Arno di sopra il dì 1. Agosto 1774. riflesso, che forse allucinò i Sigg. Salvetti e Franceschi non informati mediante l'opportuna istruzione dell'eccezioni, che a dette liste si opponevano.

Poichè presciudendo da ogni altra replica, era facile il comprendere l'inattendibilità delle liste formate dal Catolfi, e la necessità di procedere alla nuova perizia domandata dal Ciaramelli e Consorti di lite, riflettendo, che le suddette liste anche per confessione del Catolfi erano *erronee*, non potendo darsi alla obiettata Notificazione la storta ed iniqua intelligenza, che si volessero con essa dichiarare attendibili le liste anche patentemente, e sicuramente *erronee*, secondo il noto
3 principio, di cui il testo in *Leg. Salvius Aristo ff. de Legat. praestan. contr. Tabul. Cravett. cons.* 3. *num.* 13. *Menoch. de arbitr. cas.* 186. *n.* 12. *et seq. Surd. cons.* 203. *n.* 35. *Cancer. Var. Resolut.*

*part.* 3. *cap.* 5. *n.* 29. *Casareg. de Commerc. disc.* 199. *n.* 58. *Rot. Rom. cor. Ansald. decis.* 671. *num.* 13. *et coram Falconer. de statut. Exclusiv. Faeminar. decis.* 4. *num.* 7. *et* 8. E riflettendo inoltre, che siccome una volta, di consenso anche dello stesso Catolfi, era proceduto il Giudice a ordinare per la visita, recognizione, e stima dei lavori, dei quali si tratta, una perizia, così non poteva il medesimo Giudice dispensarsi dal ricorrere per la retta risoluzione della causa all'istesso mezzo di un' ulterior perizia, trovando la prima difettosa o erronea, e in somma non sodisfaciente all'oggetto per cui era stata voluta dalle parti, e da esso ordinata, come avvertono 4
*Pacion. de Locat. et Conduct. cap.* 33. §. 5. *num.* 72. *et seqq. Rot. Rom. cor. Merlin. decis.* 678. *num.* 1. *et seqq. et coram Ansald. decis.* 64. *num.* 9.

Quando adunque per il fin qui detto doveva ammettersi la nuova perizia domandata dal Ciaramelli e Consorti di lite, e costava perciò dell'aggravio ad essi inferito dal decreto con cui il Sig. Potestà di Reggello a relazione del Giudice Consultore rigettò sotto di 31. Agosto 1781. l'istanza di detta nuova perizia, e conseguentemente della giustizia del reclamo del Ciaramelli e Consorti di lite contro detto Decreto, era coerente alla Giustizia, che non solo venisse revocato lo stesso Decreto, ma che venisse ancora dichiarato doversi procedere *ad ulteriora* nel merito principale della causa, non più avanti il Sig. Potestà di Reggello a relazione del suddetto Giudice Consultore, ma bensì in grado di appello o ricorso avanti il Magistrato Supremo.

Poichè a differenza del caso, che si trovi insussistente ed ingiusto il reclamo contro un Decreto interlocutorio, nel qual caso deve proseguirsi la causa nel merito principale avanti lo stesso Giudice *a quo*, 5
che nel proferire detto Decreto a nessuna delle parti inferì Aggravio, quando però si trova giusto il reclamo dal Decreto interlocutorio, tutta la causa si devolve al Giudice *ad quem*, ad effetto di non costringere a comparir di nuovo avanti il Giudice *a quo* quella parte che da un suo Decreto è stata aggravata, come tralasciate le molte autorità, che si potrebbero addurre è stato più volte deciso anche in 6
tempi recenti dalla *Rota nostra*, e specialmente nella *Pistorien. Recursus del dì* 8. *Marzo* 1776. *avanti il già Aud. Pietro Brogiani*

*§. dissi nella mia sentenza ec. nella confermatoria del dì 20. Agosto 1776. avanti il fu Aud. Giuseppe Bizzarrini §. Transeundo nunc ec. nella Pisana appellationis del dì 22. Giugno 1779. avanti il Sig. Priore Aud. Morelli. §. ma posta la giustizia dell' appello ec. e nella Sancti Petri in Balneo Appellationis et praetensae nullitatis venditionis del dì 25. Luglio 1780. avanti di me §. ho creduto ammissibile l' Appello.*

Quali decisioni invano si pretendevano inapplicabili al caso nostro sul riflesso, che l' aggravio potesse in ogni caso dirsi inferito al Ciaramelli, e consorti di lite col decreto de' 31. Agosto 1781. non dal Potestà di Reggello, ma dal Giudice consultore, secondo il di cui voto detto Potestà pronunziò, e decretò. Imperocchè era meramente verbale la distinzione, e differenza, che si proponeva fra la persona del Potestà di Reggello, ed il Giudice Consultore, quando in sostanza atteso l' aver già convenuto le parti collitiganti, che detto Potestà conoscesse, e decidesse la causa col voto del Giudice consultore da esse concordato, ed attesa anche l' espressa dichiarazione fatta dal medesimo Potestà nell' ennunciato Decreto de' 31. Agosto 1781. di riservarsi di decidere altra volta la causa nel merito principale *col voto del medesimo Sig. Giudice Consultore*, il rimettere la cognizione della presente causa al Potestà di Reggello era l' istesso, che rimetterla al medesimo Sig. Giudice consultore, a di cui Relazione già emanò il suddetto decreto.

E così l' una e l' altra parte virilmente informando ho creduto di dover rispondere.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Potestà.*

# DECISIONE CLXXIII.

## MONTIS CAROLI DEVOLUTIONIS BONORUM.

30. *Iulii* 1780.

## ARGOMENTO.

Terminata la linea, il domino diretto ha il pieno potere di domandare la restituzione dei fondi enfiteutici dagli eredi dell'ultimo compreso nell' Istrumento di investitura.

## *SOMMARIO.*

1. *La mora più che biennale è capace di far luogo alla caducità e devoluzione dei beni livellarj di manomorta.*
2. *Estinta la descendenza contemplata nell' istrumento di concessione livellaria, si fa luogo alla devoluzione dei beni al domino diretto.*
3. *La durazione di* 100. *anni è assegnata regolarmente a tre generazioni.*
4. *È questione se la persona del primo acquirente il livello debba dirsi compresa fra le generazioni chiamate.*
5. *È questione, se nel computo delle generazioni chiamate al livello debba noverarsi anche la femmina, nel caso che sieno stati chiamati i discendenti per linea mascolina.*
6. *È inattendibile la voltura fatta modernamente*, pendente lite.
7. *Gli eredi dell' ultimo chiamato son tenuti a indicare e restituire al domino diretto il fondo enfiteutico, senza che ad esso possano pregiudicare le confusioni e alienazioni, che del fondo medesimo avesser fatte i summentovati eredi.*

Coerentemente alle istanze del Nobile Sig. Abate Gio. Francesco Mansi, come Rettore del Benefizio eretto sotto il titolo di S. Maria Maddalena e del SS. Crocifisso nella Chiesa Propositura di S. Andrea

di Monte Carlo, ho referito in questo giorno al Clarissimo Magistrato Supremo ( salvo però e riservato il regio assenso da impetrarsi a tenore degli ordini veglianti ) essersi devoluto a detto Benefizio, e riconsolidato col diretto l'utile dominio e possesso di due pezzi di Terra posti in luogo detto in Canneto, della misura in tutto di quartieri cinque, che per Istrumento rogato da Ser Lodovico Orlandi il dì 2. Giugno 1520. dal Rettore del suddetto Benefizio furono concessi a livello per l'annuo canone di staja 8. grano buono e colmo, e col patto della caducità in caso di mora biennale, a Silvestro Biannoci di Monte Carlo ricevente e conducente per se, e suoi figli e descendenti per linea masculina legittimi e naturali fino in quarta generazione, doversi perciò immettere, ora per quando sarà stato impetrato il suddetto regio assenso, il predetto Sig. Abate Mansi ne' NN. che sopra nel vero reale ed attual possesso dei suddetti quartieri cinque di Terra posti in detto luogo di Canneto, remossi dal possesso di detti beni Gio. Domenico e Giuseppe del fu Niccolò Biannoci, e qualunque altro illegittimo detentore ed occupatore dei medesimi, per dover però quelli riconcedere servat. servand. a livello a persone laiche secondo le veglianti Leggi, ed inoltre doversi condannare i suddetti Gio. Domenico e Giuseppe di Niccolò Bianucci, tanto in proprio, quanto come figli ed eredi della Cammilla Bianucci loro madre pendente lite defunta, a pagare a detto Signor Mansi nei predetti NN. i canoni decorsi e non pagati dall'anno 1778. o altro più vero tempo, fino al giorno della morte di detta Cammilla, ed a restituire i frutti percetti e che si sarebbero potuti percipere dai suddetti quartieri cinque di terra in luogo detto Canneto dal giorno della morte della predetta Cammilla fino all'attual dimissione, il tutto secondo la liquidazione da farsi; Revocando così una precedente Sentenza proferita dal Sig. Potestà di Monte Carlo il dì 31. Marzo 1781. che aveva assoluti i suddetti madre e figli Biannoci dalle cose contro di essi pretese e domandate dal prefato Signor Abate Mansi nei NN. che sopra.

Ho creduto di dover così rispondere, non solamente per difetto di pagamento dell'annuo canone livellario, giacchè il Sig. Mansi Attore in una sua scrittura esibita in atti sotto dì 21. Settembre 1781.

contestò ai rei convenuti non essergli stato pagato detto canone dall'
Agosto dell'anno 1778. in poi, senza che a ciò contradicessero i me-
desimi rei convenuti, donde ne resultava la mora più che biennale, 1
capace di far luogo alla caducità e devoluzione dei beni livellarj.

Ma principalmente per la terminazione della quarta generazione,
ed anzi per l'estinzione della descendenza contemplata nel suddetto
istrumento di livellaria concessione de' 2. Giugno 1520., poichè oltre 2
ad essere di ragione presumibile la terminazione delle quattro gene-
razioni contemplate in detto istrumento nel lungo lasso di 260. anni
e più, quando a tre generazioni i Dottori e Tribunali regolarmente 3
assegnano la durazione di 100. anni, come avvertì riportate altre con-
cordanti decisioni *il già Sig. Aud. Meoli nella Fesulana Laudemio-
rum 5. Septem.* 1769. *impress. in Thesaur. Ombros. tom.* 8. *decis.*
38. *num.* 42.

Era inoltre giustificato in fatto, che da Silvestro Vianucci, o
Bianucci (il quale per l'istrumento de' 2. Giugno 1520. condusse il
sopra enunciato livello, ed altronde costava essere stato Figlio di un
Antonio) ne nacque Domenico, che da questo Domenico nacque al-
tro Silvestro, che da questo finalmente ebbe soltanto la Cammilla, che
si congiunse in Matrimonio con altro Bianucci denominato Niccolò,
dal quale matrimonio nacquero Gio. Domenico e Giuseppe Bianucci rei
convenuti, onde oltre a doversi dir estinta la descendenza di Silvestro
Bianucci contemplata nell'investitura del 1520. dovevano anche dirsi
terminate ed evacuate le quattro generazioni, alle quali fu ristretta l'
investitura suddetta, in qualunque forma si calcolassero queste quattro
generazioni, cioè tanto comprendendo, quanto non comprendendo in 4
esse la persona di Silvestro primo Acquirente, secondo la questione di cui
la *R. Rom. in rec. dec.* 355. *par.* 11. *per tot. et d.* 195. *par.* 14. *pari-
ter per tot.* e tanto includendo, quanto non includendo nella vocazione
dei *descendenti per linea masculina* la suddetta Cammilla, secondo l' 5
altra questione, di cui la *Pisana Devolutionis Bonor.* 9. *Iulii* 1751.
*cor. D. meo Aud. Ulivelli impress. in Thesaur. Ombros. tom.* 2. *dec.*
43. *n.* 4. *et segg.*

Nè poteva far ostacolo il vedersi nella Fede del Matrimonio
contratto fra dette Cammilla e Niccolò Bianucci, che fra essi vegliava

il vincolo di *consanguinità in quarto grado*, da cui ottennero di essere dispensati; Sì perchè questo vincolo di *consanguinità*, che poteva essere tanto *Agnatizio*, quanto *Cognatizio*, non era una sicura riprova, che detto Niccolò marito della Cammilla discendesse *per linea masculina* da Silvestro Bianucci, che condusse nel 1520. il livello in questione, quando specialmente formava una contraria presunzione il vedersi, non in detto Niccolò, ma in Domenico padre della Cammilla cantante detto livello, tanto ai libri dell'estimo, quanto a quelli del Benefizio padrone diretto; Sì perchè supponendo ancora gratuitamente, che discendesse per linea masculina da quel Silvestro Bianucci primo conduttore il suddetto Niccolò marito della Cammilla, che la stessa fede di Matrimonio indicava esser figlio di Giuseppe di altro Niccolò Bianucci, mancava in ogni caso la prova, che il medesimo Niccolò marito della Cammilla fosse rispetto a detto Silvestro primo conduttore soltanto nella terza generazione, e che perciò Gio. Domenico e Giuseppe figli dello stesso Niccolò fossero nella quarta generazione, prova, che sarebbe stata tanto più necessaria in quanto che il lasso di 260. anni e più induceva, come ho di sopra avvertito, la presunzione, che le quattro generazioni contemplate nell'investitura del 1520. fossero ormai terminate.

Neppure giovava l'opporre, che non costasse dell'attuale possesso dei suddetti beni livellarj presso la Cammilla di Domenico Bianucci, e presso Giov. Domenico e Giuseppe Bianucci di lei figli. Poichè quando ai libri del Benefizio si trovava cantare in faccia di Domenico Bianucci padre della Cammilla la posta dell'annuo livello di staia 8. grano, ed ai libri dell'estimo si trovava cantare in faccia dello stesso Domenico, infra gli altri beni posti in luogo detto *in Canneto*, un effetto precisamente descritto come livellario del Benefizio o Cappella di S. Maria Maddalena, dal che restava escluso il possibile, che il primo acquirente si fosse valso della facoltà di alienare detti fondi livellarj, che forse gli competesse per ragione di potersi dire oneroso il livello, e l'altro possibile, che alcuno degli enfiteuti avesse dedotto all'esercizio il patto dell'affrancazione espressamente stipulato nell'investitura del 1520. nulla affatto poteva concludere, che dopo la morte del medesimo Domenico i detti beni livellari non si provassero pas-

sati nella Cammilla sua figlia, e dipoi in Gio. Domenico e Giuseppe
Bianucci di lei Figliuoli, e che anzi ne' 14. Gennaio 1782. si vedesse
fatta ai libri dell' estimo la voltura del sopra enunciato effetto livel-
lario, cantato fino a quel tempo in Domenico, in faccia di un altro Bia-
nucci, perchè oltre ad esser totalmente inattendibile questa moderna vol-
tura, come fatta *pendente lite*, era stringente e fatale la replica, che 7
resultando dai medes. libri dell' estimo essere stata la Cammilla erede di
Domenico suo padre, e Gio. Domenico, e Gius. Bianucci essere eredi di
detta Cammilla, sì l' una che gli altri avevano l' obbligo d' indicare e re-
stituire al Benefizio padrone diretto i fondi ad esso devoluti per linea
finita, e che la confusione o alienazione, che avessero fatta di detti
fondi gli enfiteuti o i loro eredi non poteva pregiudicare al padron
diretto, a cui sempre erano dovuti per la terminazione dell' investitu-
ra *cinque Quartieri* di Terra posti in luogo detto *Canneto*, secondo
ciò, che avvertì la *Pisana Devolutionis Super Identitate Bonorum*
9. *Iulii* 1751. *impress. in Thesaur. Ombros. tom.* 2. *dec.* 44. *num.*
3. *et segg.*

E così l' una e l' altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Potestà*

# DECISIONE CLXXIV.

## MARCIANEN. PECUNIARIA.

7. *Aug.* 1782.

### ARGOMENTO.

Non può imputarsi in diminuzione di debito una partita, della quale non apparisca l' esistenza, e non si verifichi l' abbnonamento asserto promesso dal creditore.

## *SOMMARIO.*

1. *È nulla qualunque pretesa, a cui resista il proprio fatto, e la propria confessione, di cui non può darsi prova maggiore.*
2. *È inattendibile il testimone, che depone* ex auditu *da altra persona.*
3. *E lo è pure, se depone cose inverosimili.*
4. *Può dedursi una sufficiente prova anche dal deposto di testimonj singolari, quando la loro singolarità sia non ostativa, ma semplicemente amminicolativa.*
5. *Non può concludersi una prova piena e perfetta mediante la cumulazione di amminicoli e presunzioni, o sia di prove imperfette, ciascuna delle quali sia in se stessa viziosa, perchè soggetta a delle eccezioni.*
6. *Non sono ammissibili i testimonj, quando oltre ad essere indotti* in limine expeditionis causae *osta la loro irrilevanza.*

Per sentenza del Sig. Potestà di Marciano de'3. Marzo 1781. fu dichiarato costare del credito del Sig. Giuseppe Ghizzi contro Domenico Salvadori nella somma di scudi 152. 4. 15. —, e doversi abbuonare al Salvadori, ed imputare in detto suo debito, diverse partite, che dal Sig. Ghizzi si ammettevano, senza che però venissero abbuonate in detta sentenza allo stesso Salvadori altre partite impugnate dal Sig. Ghizzi, ed in specie una di scudi 75., che pretendeva il Salvadori di aver pagati in più tempi al già Sig. Leonardo Ghizzi padre del prefato Sig. Giuseppe.

In conseguenza dell'appello interposto da questa sentenza per parte del Salvadori emanò ne'26. Gennajo 1782. altra sentenza del Magistrato de' pupilli a relazione di uno dei Sigg. Auditori di questa Ruota, che confermò la precedente quanto alla dichiarazione del credito del Sig. Ghizzi nella somma di scudi 152. 4. 15. —, quanto alle deduzioni ordinate farsi da questa somma a favore del Salvadori, e quanto ad alcune delle partite in detta prima sentenza dichiarate non abbuonabili, ma nel tempo stesso dichiarò doversi abbuonare al

Salvadori ed imputare in diminuzione di detto suo debito anche la sopra enunciata controversa partita di scudi 75.

Avendo intentato il Sig. Ghizzi il rimedio della restituzione in integrum contro questa seconda Sentenza, ed essendo caduta in me la commissione di conoscere della giustizia o ingiustizia della medesima in quella parte, in cui dichiarando abbuonabile al Salvadori in diminuzione del suo debito la suddetta partita di scudi 75. venne ad esser difforme dalla prima sentenza del Sig. Potestà di Marciano, dopo un serio e maturo esame ho referito in questo giorno, previa la reiezione dei testimoni indotti per parte del Salvadori sotto dì 20. del prossimo passato Luglio, e sotto dì 2. del corrente Agosto, non doversi abbuonare al Salvadori in diminuzione del suo debito l'enunciata partita di scudi 75., e doversi perciò revocare in questa parte la suddetta seconda sentenza.

Venendo ad esporre i fondamenti del mio giudicato, premetto, che in tre diversi tempi, e in tre diversi Chirografi, il primo del dì 13. Settembre 1759. posto in essere mentre viveva il già Sig. Leonardo Ghizzi, il secondo del dì 30. Maggio 1760., ed il terzo del dì 7. Giugno 1761. ambedue posteriori alla morte di detto Sig. Leonardo, si dichiarò Domenico Salvadori debitore dello stesso Sig. Leonardo Ghizzi, e respettivamente dei di lui eredi della somma di scudi 152. 4. 15. —

Gli scudi 75. che in diminuzione di questa somma pretendeva il Salvadori gli si dovessero abbuonare oltre le altre partite abbuonategli per le due conformi sentenze, asseriva di avergli pagati in diversi tempi al fu Sig. Leonardo Ghizzi avanti che fosse posto in essere il primo degli enunciati Chirografi.

A questa pretensione adunque del Salvadori, il quale in sostanza sosteneva di essere stato debitore del Sig. Ghizzi nel giorno della confezione del primo Chirografo, non di scudi 152. 4. 15. —, di quanto si dichiarò e riconobbe allora debitore, ma di scudi 75. meno, resisteva il proprio fatto e la propria confessione, di cui non 1
può darsi prova maggiore: *Leg.* 1. *Cod. de confess. Leg. cum precum. cod. de liberal. caus. cap. per tuas de probat. Mans. consult.* 2. *num.* 2. *tom.* 1. *Constant. Vot. decisiv.* 66. *tom.* 1. *num.* 4. *et Vot.*

314. *num.* 17. *tom.* 2. *et* 452. *num.* 25. *Cravett. cons.* 175. *num.* 1. *Rot. Rom. coram Falconer. de reb. credit. decision.* 11. *num.* 2. *et de Fideiussor. decision.* 1. *num.* 16. *et in recent. decis.* 49. *num.* 4. *part.* 7.

E per quanto tentasse il Salvadori di superare quest' ostacolo della propria confessione allegando, che intanto si riconoscesse egli debitore del già Sig. Leonardo Ghizzi della somma di scudi 152. 4. 15. —, in quanto che contemporaneamente il medesimo Sig. Ghizzi gli confessasse di dovergli abbuonare, e gli promettesse di abbuonargli in diminuzione di detta somma gli scudi 75., non giungeva però lo stesso Salvadori a concludere la necessaria prova di quest'asserta confessione e promessa del Sig. Ghizzi, che voleva desumere dal detto di alcuni testimoni.

In fatti allegava il Salvadori per tal effetto il deposto del Sig. Canonico Angiolo Tiezzi, che asseriva di essere stato presente alla suddetta pretesa confessione e promessa fatta dal Sig. Ghizzi nel 1759., il deposto del Sig. Baldassarre Giunti, che diceva di aver sentito parlare di detta asserta confessione e promessa del Sig. Ghizzi da Antonio Giunti suo padre citato per conteste dal suddetto Sig. Canonico Tiezzi, un attestato di Giuseppe Quinti, che similmente diceva averne sentito parlare a detto Antonio Giunti, ed altro attestato di Donato Bracciali, che asseriva averlo incumbenzato il fu Sig. Leonardo Ghizzi d'insinuare al Salvadori di soscriver l'obbligazione già distesa degli scudi 152. 4. 15. —, e di assicurare il medesimo Salvadori, che dopo soscritta detta obbligazione gli avrebbe bonificati gli scudi 75.

Ma oltre che alcuni di questi testimoni, cioè il Giunti ed il
2 Quinti, erano inattendibili, perchè deponevano *ex auditu* da altra persona, secondo ciò, che avvertono per il testo *in Leg. Testium cod. de Testibus Surd. cons.* 94. *num.* 76. *Mascard. de probat. conclus.* 711. *num.* 57. *Costantin. vot. decisiv.* 354. *num.* 2. *Rot. Rom. coram Emerix. Iun. decis.* 987. *num.* 4. *et coram Bichio decis.* 500. *num.* 8. *et in Recent. decis.* 521. *num.* 4. *part.* 1. *et decision.* 173. *num.* 2. *part.* 2. *et coram Molin. decis.* 890. *num.* 14. *tom.* 3. *part.* 2. *et coram Ansald. decis.* 651. *num.* 11. *tom.* 6.

Principalmente era osservabile, che quanto deponevano tutti i suddetti testimoni era sommamente *inverisimile*, e che di più tutti i suddetti testimoni, come non contesti di luogo e di tempo, erano *singolari*, conforme di fatto ammesse anche il Giudice della passata Istanza nel suo motivo.

In fatti se non voleva dirsi inverisimile, che il Salvadori, benchè non debitore di tanta somma, pure si riconoscesse debitore del Sig. Ghizzi di scudi 152. 4. 15. — col primo Chirografo del 1759., che si supponeva già disteso o fatto distendere dal Sig. Ghizzi prima che il Salvadori proponesse la difficoltà di doverglisi abbuonare gli scudi 75., attesa la qual circostanza si diceva non inverisimile, che il Salvadori, approvando detto Chirografo, si riconoscesse debitore della suddetta somma di scudi 152. 4. 15. —, e riposasse sulla asserta promessa fattagli dal Sig. Ghizzi di abbuonargli in diminuzione di tal somma gli scudi 75., era però sommamente inverisimile ed affatto incredibile, che il Salvadori sapendo dovergli abbuonare gli scudi 75., e non vedendosegli abbuonati non ostante la precedente asserta promessa di detto Sig. Ghizzi, tornasse a dichiararsi debitore dell'intera somma di scudi 152. 4. 15. — anche con l'espressa renunzia all'*eccezione del non seguito conteggio*, *o errore di calcolo*, nel secondo Chirografo, che stipulò con gli eredi di detto Sig. Ghizzi nel 1760., nel quale fece con essi il conteggio del suo dare e avere, e ottenne dai medesimi una composizione del suo debito, e tornasse di nuovo a ratificare il proprio debito nell'istessa somma di scudi 152. 4. 15. — nel terzo Chirografo dell'anno 1761. mediante il quale ottenne dai suddetti Sigg. eredi Ghizzi una composizione più mite della precedente.

Or se generalmente parlando non costituiscono una concludente prova, e perciò non si attendono i testimoni, che depongono cose *inveri-* 3
*simili*, come in specie stabiliscono *Ias. in Leg. si extraneus n.* 8. *ff. de condict. caus. dat. Menoch. de Arbitr. cas.* 174. *num.* 59. *Mascard. de Probat. conclus.* 1364. *num.* 13. *et conclus.* 1369. *num.* 1. *Peregrin. cons.* 92. *num.* 22. *et seqq. lib.* 1. *Gratian. disceptat. forens.* 562. *num.* 11. *Noquerol. alligat.* 32. *num.* 67. *Calderon. resol. Forens.* 85. *num.* 10. *tom.* 1. *Constantin. vot. decis.* 273. *num.* 5. *et*

6. *Rot. Rom. cor. Seraphin. decis.* 1129. *num.* 1. *et* 2. *cor. Ludovi. decis.* 510. *num.* 4. *et post. de Luc. de Donat. decis.* 17. *num.* 9.

Molto meno potevano attendersi per desumerne una concludente prova dell' asserta confessione e promessa del fu Sig. Leonado Ghizzi, stante la massima inverisimiglianza di questa confessione e promessa, quei testimoni, sul detto dei quali nel concreto del caso voleva fondarsi il Salvadori, attesa la loro *singolarità;* poichè per quanto sia vero in astratto ciò, che in replica a questa eccezione dedusse il Giudice della passata Istanza nel suo motivo, vale a dire, che può dedursi una sufficiente prova anche dal deposto di testimoni singolari,
4 quando la loro singolarità sia non *ostativa*, ma come nel caso nostro semplicemente *amminicolativa*, siccome però questo non procede se non in forza della regola di potersi unire più presunzioni o prove imperfette (quali in sostanza sono i deposti di testimoni non contesti ma singolari) per dedurre da questo cumulo di prove imperfette una sufficiente prova, così resta affatto inefficace la prova, che voglia desumersi dai deposti di testimoni singolari, benchè di singolarità soltanto amminicolativa, sempre che contro di essi militi qualche presunzione o congettura, e quella inspecie che nasce dall' inverisimiglianza, do-
5 vendo aver luogo in tal caso l'opposta regola di non potersi concludere una prova piena e perfetta mediante la cumulazione di amminicoli e presunzioni, o sia di prove imperfette, ciascuna delle quali sia in se stessa viziosa, perchè soggetta a dell'eccezioni: *Leg. spadonem* §. *qui jure ff. de excus. tut. Gloss. in Leg. fin. vers. indiciis cod. Famil. hercis. Bald. in Leg. si quis ex Argentariis* §. 1. *num.* 2. *et seqq. ff. de Eden. Gabriel. de Probat. conclus.* 1. *num.* 33. *Mascard. de Probat. conclus.* 1229. *num.* 36. *et num.* 38. *Pac. Iord. Lucubr. tom.* 3. *lib.* 14. *tit.* 17. *num.* 11. *Sabell. in summ.* §. *Probatio num.* 3. *vers. quod probationes et vers. idem est in coniecturis Rot. Rom. coram. Mantic. decis.* 307. *num.* 11. *coram Carill. decis.* 136. *num.* 14. *penes Paul. Zacch. quaest. medic. Legal. tom.* 2. *decis.* 81. *et in recent. decis.* 519. *num.* 7. *part.* 2.

Nè giovava il replicare, che anche nell' atto della stipulazione del secondo Chirografo del 1760. promettessero gli eredi del Sig. Ghizzi al Salvadori di abbuonargli, in diminuzione della somma

di scudi 152. 4. 15. — espressa in detto Chirografo, gli scudi 75.. vedendosi ciò asserito da Domenico Salvi in un suo attestato, essendo facile a persuadersi che questo fidefaciente non costituiva il minimo grado di prova.

Sì perchè non era giudicialmente esaminato; sì perchè nel suo stragiudiciale attestato disse essere stato presente a quanto egli asseriva il Sig. Domenico Tavanti, quando all'incontro il medesimo Sig. Tavanti (che soscrisse per il Salvadori il terzo Chirografo del 1761.) in un suo attestato prodotto in questa Istanza non fece parola della supposta promessa degli eredi Ghizzi rispetto agli scudi 75., ma anzi asserì essere stato il Salvadori pienamente persuaso, che ascendesse il suo debito a scudi 152. 4. 15. — onde il suddetto Salvi veniva almeno ad essere un testimone unico; sì perchè esaminati giudicialmente in questa Istanza sotto gl'interrogatorj dati per parte del Salvadori, tanto il Sacerdote Sig. Don Guglielmo Meoni, che soscrisse per il Salvadori il Chirografo del 1760., quanto il Sig. Canonico Gio. Battista Paglicci, ed il Sig. Filippo Maria Salvemini intervenuti come testimoni alla stipulazione dello stesso Chirografo, tutti concordemente deposero essersi mostrato il Salvadori quieto, contento, e pienamente persuaso, che il suo debito si residuasse allora nella somma espressa in quel Chirografo, essendo particolarmente osservabile, che il suddetto Prete Meoni depose ancora di essersi trovato presente al conteggio fatto fra gli eredi Ghizzi, e il Salvadori prima della stipulazione di detto Chirografo, e che neppure nell'atto di farsi tal conteggio sentì proporre dal Salvadori l'eccezione, che gli si dovesse abbuonare gli scudi 75.

In queste circostanze adunque, non solamente ho creduto, che non fosse da abbuonarsi al Salvadori la controversa partita di scudi 75., ma ho creduto altresì, che dovessero rigettarsi i testimoni nuovamente indotti per parte del Salvadori sotto dì 20. Luglio prossimo passato, e sotto dì 2. del corrente Agosto, perchè oltre l'eccezzione, 6
che contro i medesimi militava di essere stati indotti *in limine expeditionis causae*, principalmente ostava all'ammissione di questi testimoni la loro irrilevanza.

Di fatto era irrilevante un certo Francesco Giorgi, il quale atte-

stava della supposta promessa fatta dal fu Sig. Leonardo Ghizzi di abbuonare al Salvadori gli scudi 75., nell'atto della stipulazione del primo Chirografo del 1759., contro questo fidefaciente, ugualmente che contro gli altri di sopra enunciati, militando l'eccezione di esser anch'egli singolare, perchè quantunque nel suo attestato citasse per conteste il Sig. Canonico Tiezzi, non fu però respettivamente citato per conteste da detto Sig. Canonico nel suo deposto, e l'altra eccezione ancora di esser sommamente inverisimile, attesi i posteriori Chirografi del medesimo Salvadori, la detta asserta promessa del Sig. Ghizzi.

Molto più irrilevanti erano due altri fidefacienti, che asserivano vegliare fra il Sig. Domenico Tavanti e il Salvadori delle inimicizie, perchè posta anche da parte l'asserzione del Sig. Tavanti, quanto alla promessa di abbuonare al Salvadori gli scudi 75., asserta fatta anche dagli eredi del fu Sig. Leonardo Ghizzi in occasione della stipulazione del Chirografo del 1760., o di quello del 1761., rimaneva unico testimone il Giorgi, e questo, anche stragiudicialmente non esaminato, e rispetto all'assersi dimostrato il Salvadori pienamente persuaso di rimaner debitore a detti eredi Ghizzi dell'intera somma di scudi 152. 4. 15. — se ne aveva una più che sufficiente prova dal concorde giudicial deposto del Prete Meoni, del Sig. Canonico Paglicci, e del Sig. Filippo Salvemini.

E finalmente non erano meno irrilevanti altri tre testimoni, che asserivano detto Prete Meoni esser presentemente *melenso*, perchè quest'asserzione di sole tre persone volgari restava smentita, e dal fatto di essere detto Prete Meoni attualmente curato di Anime, e molto più dal di lui giudiciale esame, nel quale saviamente e categoricamente rispose ai molti Interrogatorj datigli per parte del Salvadori in numero di 31.

Parimente ho creduto, che dovesse disprezzarsi un'asserta dichiarazione dello stesso prete Meoni de' 27. Luglio prossimo passato, e prodotta anch'essa il dì 2. corrente Agosto del seguente tenore „ ivi „
„ essendo stato pregato dal Sig. Giuseppe Ghizzi a sottoscrivere un
„ attestato di un'Obbligazione fatta e scritta per Domenico Salvadori ec.
„ e come si vede in atti, e come che atteso l'esame che io ebbi,

„ ratificai che vi fosse presente detto Salvadori, e siccome detto Do-
„ menico Salvadori venne da me se lo avessi conosciuto per quanto
„ mi pare non mi ricordo che il suddetto Domenico vi fosse, e ben-
„ chè in detto esame abbia detto, che fosse presente mi pare di ri-
„ cordarmi come sopra, ed in fede „ dalla qual ridicola dichiarazione si pretendeva di dedurre una conferma della *melensaggine* di detto Prete, ed anche una ritrattazione del di lui esame.

Poichè più di questa asserta dichiarazione del Prete Meoni, mi son parsi valutabili i sopra esposti fatti, i quali escludendo la di lui pretesa *melensaggine*, non solamente portavano a dover attendere il Giudicial esame di questo Sacerdote, ma di più inducevano un veemente sospetto di falsità rispetto alla suddetta dichiarazione, in piè della quale si vedeva apposta una firma col nome del prete Guglielmo Meoni, ma senza che questa firma fosse recognita, nè da un pubblico Notaro, nè da verun testimone.

E così l'una e l'altra parte virilmente informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Podestà*

# DECISIONE CLXXV.

## FLORENTINA LIQUIDATIONIS.

9. *Aug.* 1782.

### ARGOMENTO.

Deve assolversi il debitore dalla maggior somma, che il creditore pretenderebbe di esigere, quando più circostanze persnadono, che fu erronea la partita del credito registrato a carico di esso debitore.

## SOMMARIO.

1. *Quando manca la prova per parte di colui, che asserisce di avere restituito, il giudice deve contro di esso rispondere.*
2. *Quantunque il debitore ritenga presso di se il quadernuccio del credito, ove è registrata una partita erronea, non può per questo inferirsene, ch' ei l' abbia approvata, quando apparisce aver egli più e più volte, prima della introdotta lite, contestata al creditore l' erroneità di detta partita.*
3. *La contradizione del rispondente alle posizioni amminicola il deposto del testimone, e lo rende maggiormente attendibile.*
4. *È idoneo a testificare in giudizio chi presta il suo servizio sì all' uno, che all' altro litigante.*
5. *Non può aver luogo frutto o interesse ogni qual volta è illiquido il credito.*

Fra il Sig. Angiolo Vannini sensale di grani in Firenze, e Silvestro Pasquini del Contado di Arezzo essendo passati degl' interessi, per causa di grani consegnati o mandati in diversi tempi dal Pasquini al Vannini, e respettivamente di danari dal Vannini sborsati al Pasquini, e di spese fatte dallo stesso Vannini per la custodia e smercio dei suddetti grani del Pasquini, sotto dì 26. Agosto 1780. introdusse il Pasquini nel Tribunale della soppressa Camera del Commercio un Giudizio contro il Vannini mediante una domanda, nella quale, dopo aver narrato essere a sua notizia, che il Vannini andasse spacciando di esser suo creditore della somma e quantità di sc. 100., fece istanza assegnarsi al medesimo Vannini un breve e competente termine ad aver giustificato ogni e qualunque credito pretendesse di avere contro lo stesso Pasquini, altrimenti imporsegli un perpetuo silenzio.

Replicò il Vannini, che per ragione dei suddetti interessi passati fra lui ed il Pasquini doveva procedersi fra di essi ad un conteggio, previa la produzione da farsi dal medesimo Pasquini del libro o quadernuccio da lui tenuto per il registro di detti interessi fra di loro passati, ed il Pasquini depositò in appresso nel Tribunale della Ca-

mera del Commercio detto quadernuccio, conforme in sequela delle istanze del Pasquini depositò dipoi il Vannini anche il quadernuccio da lui respettivamente tenuto per il registro dei suddetti interessi.

Essendosi quindi proceduto fra le suddette parti a un general conteggio o sia liquidazione del loro respettivo dare e avere, due furono le questioni agitate fra le parti per stabilire il resultato di detta liquidazione o conteggio. Poichè in primo luogo avendo il Vannini appuntato sotto dì 12. Maggio 1780. tanto nel proprio quadernuccio, quanto in quello del Pasquini, che non sapeva nè leggere nè scrivere, un pagamento da lui fatto al Pasquini di scudi 186., sosteneva il Pasquini, che questo pagamento e quanto al tempo e quanto alla somma fosse erroneo, e dovesse dirsi fatto il dì 13. Maggio 1780. nella sola somma di scudi 86. Ed in secondo luogo pretese il Vannini d' avere restituite al Pasquini staja 120. grano, restituzione, che dal Pasquini veniva impugnata.

Sotto dì 15. Febbraio 1782. emanò sentenza del Sig. Aud. del Tribunale di Mercanzia surrogato al soppresso Tribunale della Camera del Commercio, che decise ambedue le suddette controversie a favore di ciò, che sosteneva il Pasquini, e successivamente approvando una dimostrazione del perito calculatore eletto per istruzione dell' animo suo, nella quale veniva indebitato il Pasquini a favore del Vannini per pagamenti e spese della somma di scudi 886. 1. 5. 4., e respettivamente indebitato il Vannini a favore del Pasquini della valuta di staja 1462. grano da questo a quello consegnate per smerciarsi dal dì 29. Aprile 1780. a tutto il dì 21. Agosto dello stesso anno, condannò il Vannini a render conto al Pasquini di detto grano dentro il tempo e termine di un mese, e detto termine spirato a pagargli l' importare di detto grano secondo il maggior prezzo del medesimo corso in detto tempo in questa Città in conformità della liquidazione da farsi, e condannò ancora il Vannini nelle spese del Giudizio.

Appellò il Vannini da questa sentenza, e successivamente per modo di adesione appellò da essa anche il Pasquini, pretendendo di essere stato dalla medesima aggravato per causa di non essere stato condannato il Vannini a corrispondergli il frutto o interesse del credito, che a suo favore doveva resultare, fatta in conformità della sud-

detta sentenza, e della enunciata dimostrazione a quella annessa l' opportuna liquidazione.

Caduta nel nostro Turno Rotale in grado di appello la Commissione della causa, dopo il conveniente esame abbiamo oggi referito detta antecedente sentenza doversi in tutte le sue parti confermare, con la condanna inoltre del Vannini nelle spese anche di questo secondo Giudizio, perchè abbiamo creduto ancor noi, conforme credè il Giudice di prima istanza, che dovesse dichiararsi coerentemente a ciò, che si sosteneva per parte del Pasquini, rispetto alle sopra enunciate due partite, ed abbiamo viceversa creduto, che potesse e dovesse assolversi il Vannini dal frutto o interesse per parte dello stesso Pasquini pretesi e domandati.

Sulla pretesa restituzione delle staja 120. grano, che fu una della due partite già controverse e decise in favore del Pasquini in prima istanza, non fu molto insistito per parte del Vannini in questa seconda istanza, e con ragione, perchè mancava in atti la prova di questa asserta restituzione, il che bastava per rispondere contro il Vannini, che l'allegava, secondo la volgata regola, di cui il Testo in *Leg. qui accusare cod. de eden. Leg. Mascard. de probat. concl.*
1 36. *n.* 1. *Mans. cons.* 258. *n.* 1. *tom.* 3. *Costan. vot. dec.* 85. *n.* 1. *tom.* 1. *Rot. Rom. in rec. dec.* 186. *n.* 8. *part.* 10. *et cor. Ansald. dec.* 210. *n.* 12. *et dec.* 265. *n.* 9. e molto più perchè essendo stato supposto dal Vannini, che il grano da lui restituito al Pasquini l' avesse questo dipoi venduto ai Sigg. Ferdinando Lampredi e Vincenzio Piazzini, dal giudiciale esame del Lampredi e del Piazzini, il secondo dei quali in specie chiaramente depose di non aver mai comprato grano dal Pasquini, pareva che restasse positivamente amentita l'asserzione del Vannini.

Sull'altra partita poi, che il Vannini pretendeva ascendere a scudi 186. da lui sborsati al Pasquini ne' 12. Maggio 1780., ed il Pasquini sosteneva dover consistere in soli scudi 86. a lui sborsati dal Vannini ne' 13. dello stesso mese, per quanto sia stato virilmente preteso anche in questa seconda istanza per parte del Vannini, che non sussistesse l'errore del giorno e della somma allegato rispetto a detto pagamento dal Pasquini, noi però siamo rimasti per-

suasi, che giustamente si allegasse dal Pasquini l'uno e l'altro errore.

In fatti quanto al giorno di detto pagamento, benchè in questa seconda Istanza si concludesse dal Vannini la prova, che il Pasquini si trovava realmente in Firenze, non solamente il dì 13. Maggio, come portavano le prove, che si enuncieranno in appresso, ma anche il dì 12. di detto mese, non poteva però il Vannini impugnare, che detto pagamento fosse seguito il dì 13 dello stesso mese, quando così aveva giudicialmente deposto un certo Giuseppe Lagardelli trovatosi presente a detto pagamento, e quando di più il medesimo Vannini alla *posizione* 8. datagli dal Pasquini così concepita „ *come tutte le suddette cose* ( fra le quali secondo il tenore delle antecedenti posizioni era appunto il pagamento fatto dal Vannini al Pasquini di scudi 186. a senso del primo, e di scudi 86. a senso del secondo ) „ *seguirono precisamente sotto dì* 13. *Maggio* 1780. „ aveva risposto „ *Credo delle cose che sopra* „.

E conseguentemente era una mera vanità l'avanzare, come fu avanzato per parte del Vannini, che egli potesse pretender debitore il Pasquini e degli scudi 86., che questo confessava di aver ricevuti dal Vannini il dì 13. Maggio 1780, e degli scudi 186. scritturati in data del giorno antecedente, e che fosse una largità e correntezza dello stesso Vannini l'aver limitata la sua pretensione a soli scudi 186.

Quanto poi alla somma di detto pagamento, siccome era giustificato in fatto, che il Pasquini, avendo avuta commissione nei primi di Maggio del 1780. dal Sig. Gio. Batista Cinci di Anghiari affittuario di Sua Eminenza il Sig. Cardinal Delci di rimettere a Roma a Sua Eminenza per mezzo della Banca Fenzi lire 1464. 4. —, che vale a dire scudi 209. circa, non trovandosi allorchè era in Firenze ne' 12. e 13. di detto mese tutta questa somma, ricorse al Vannini pregandolo a porlo in grado di fare tal rimessa, che il Vannini non potendo somministrargli quanto gli abbisognava ricorse nel dì 13. Maggio prima inutilmente a un certo Bartolommeo Maestrini, e poi al Sig. Aurelio Orsi, il quale sborsò al Pasquini scudi 100., e ne riportò sotto detto giorno la ricevuta firmata in nome del Pasquini, per non saper egli scrivere, dallo stesso Vannini; e che sotto il me-

desimo giorno fu di fatto pagata alla Banca Fenzi in nome del suddetto Cinci per rimettersi a Roma la sopra enunciata somma di lire 1464. 4. —

Siccome il sopra menzionato testimone Lagardelli trovatosi presente al pagamento fatto dal Vannini al Pasquini giudicialmente depose essere stato detto pagamento di soli scudi 86., in specie nella risposta all'*interrogatorio* 7. „ ivi „ Conforme di sopra gli ho det- „ to, dopo che il Pasquini ebbe avanti i cento scudi dall'Orsi, *il* „ *Vannini gli diede al detto Pasquini prima ottanta scudi in* „ *tanti Francesconi, e poi altri sei scudi in tante crazie ll nel* „ *Magazzino di Valdracca due ore circa dopo il mezzogiorno* „.

Siccome altresì costava dal giudicial esame del Sig. Aurelio Orsi, e di Bartolommeo Maestrini, e dalle risposte ancora del medesimo Vannini alle posizioni dategli dal Pasquini, che lo stesso Pasquini e direttamente, e per mezzo di altre persone, nominatamente per mezzo del suddetto Sig. Orsi e di detto Maestrini, replicatamente si dolse col Vannini dell'errore occorso nel registrarsi dallo stesso Vannini la somma di detto pagamento.

A fronte di tutte queste circostanze è a noi sembrato di poter concludere, che dovesse dirsi bastantemente giustificato l'errore allegato circa alla somma di detto pagamento dal Pasquini; sì perchè in sostanza il detto del testimone Lagardelli, che deponeva essere stati pagati dal Vannini al Pasquini, non scudi 186., ma scudi 86. restava amminicolato, non solo dalla corrispondenza della somma registrata dal Vannini con quella, che confessava il Pasquini di aver ricevuta, in parte direttamente dallo stesso Vannini, ed in parte con la di lui mediazione dal Sig. Orsi, ma ancora dalla circostanza di essere abbisognata al Pasquini nel dì 13. Maggio 1780. per rimettere a Roma, non la somma di scudi 286. quanti a senso del Vannini ne avrebbe e da lui e dal Sig. Orsi ritirati lo stesso Pasquini in quel giorno, ma la semplice somma di scudi 209. circa, poco superiore agli scudi 186., che ammetteva il Pasquini di aver in detto giorno ricevuti parte dal Sig. Orsi, e parte dal Vannini, senza che al Pasquini, oltre la detta somma da rimettersi a Roma, occorressero in quel giorno altre rilevanti somme: onde subentrava la regola, che

anche il testimone unico, qual'era nel caso nostro il Lagardelli, sempre che sia amminicolato, fa piena prova: *Bartol. in leg.* 1. §. *Idem Cornelio ff. de quaest. Paolut. dissert. legal.* 36. *num.* 94. *Art.* 1. *Costant. vot. decisiv.* 127. *num.* 4. *Rot. Rom. cor. Emerix. Iun. decis.* 870. *num.* 7. *et in recent. dec.* 251. *num.* 1. *et dec.* 664. *num.* 3. *part.* 1. *et cor. Molin. dec.* 1038. *num.* 107. *et dec.* 1101. *num.* 6. *tom.* 4. *et coram Ansald. dec.* 569. *num.* 14.

Sì perchè dall'avere il Pasquini ritenuto presso di se il quader-
nuccio, in cui il Vannini aveva registrata la controversa partita nella
somma di scudi 186., non era luogo ad inferirne, che avesse il Pa-
squini approvata e trovata giusta la scritturazione di detta partita in 2
quella somma, ogniqualvolta esso positivamente ne contestò e ne fe-
ce contestare più e più volte prima dell'introduzione della lite l'er-
roneità al Vannini, che l'aveva scritturata, come in vista dei depo-
sti del Sig. Orsi e del Maestrini, e molto più delle risposte dello
stesso Vannini alle posizioni dategli dal Pasquini, era assolutamente
innegabile.

Tanto più poi dovevamo determinarci a credere, che di fatto la somma di scudi 186. comprendesse anche gli scudi 100., che con la mediazione del Vannini ricevè il Pasquini ne' 13. Maggio 1780. dal Sig. Aurelio Orsi, e perciò consistesse in soli scudi 86. lo sborso fatto in detto giorno al Pasquini dal Vannini, in quanto che rispondendo lo stesso Vannini alle posizioni dategli dal Pasquini, dopo aver detto nelle risposte alla 1. e alla 2. posizione, che *gli aveva dati scudi* 186., alla 3. posizione, nella quale si narravano dal Pasquini le premure inutilmente fatte dal Vannini per trovarli almeno 180. scudi da Bartolommeo Maestrini, rispose „ *Credo, ma* „ *poi trovai la somma, che gli diedi come sopra in altro luogo* „.

Poichè quantunque poi il medesimo Vannini alla 4. posizione, nella quale si narrava dal Pasquini lo sborso fattogli dal Sig. Aurelio Orsi con la mediazione di detto Vannini delli scudi 100. rispondesse „ *Credo, ma questi scudi cento dell'Orsi non entrano ne'* „ *suddetti scudi centottantasei, che gli diedi io* „ non dandosi però verun fumo, ed anzi neppure allegandosi dal Vannini, che a costituire la somma passata ne' 13. Maggio 1780. nelle mani del Pasquini

concorressero somministrazioni fatte da *altre* persone, oltre quella delli scudi 100. fatta dal Sig. Aurelio Orsi, o doveva dirsi positivamente confessato dal Vannini con la risposta alla 3. posizione, in cui disse di aver *trovati in altro luogo* gli scudi 186. passati in detto giorno nelle mani del Pasquini, che in questa somma si comprendevano gli scudi 100. *trovati dal Sig. Aurelio Orsi*, donde ne sarebbe resultata contro lo stesso Vannini una prova superlativa, secondo ciò, che comunemente fermano *Mascard. de probat. Conclus.* 1228. *num.* 15. *Paolut. dissertat. jur. legal.* 50. *num.* 185. *tom.* 1. *Constantin. vot. decisiv.* 66. *num.* 4. *tom.* 1. *et vot.* 314. *num.* 17. *tom.* 2. *Rot. Rom. coram. Cavaler. decis.* 22. *num.* 3. *et decis.* 249. *num.* 3. *et coram Molin. dec.* 164. *num.* 5. *tom.* 1. *et coram. Crescent. dec.* 39. *num.* 28. *tom.* 7. *et dec.* 422. *num.* 10. *tom.* 4. o se non altro la contradizione, che involveva questa risposta del Vannini alla 3. posizione con l'altra successivamente data alla 4. posizione, induceva contro il Vannini una proposizione capace di amminicolar sempre più il deposto del sopraddetto testimone Lagardelli, e conseguente-
3 mente di renderlo maggiormente attendibile, secondo le autorità già allegate nel §. *A fronte di tutte queste circostanze ec.*

Qual testimone malamente si opponeva per parte del Vannini, che non meritasse la minima considerazione, atteso il prestar esso l'opera sua al Pasquini nel carattere di scaricatore di grani e grasce, eccezione, che si pretendeva di fondare sul deposto del medesimo Lagardelli. Mentre avendo asserito questo testimone nel suo deposto „ *Non avere alcuna parentela colle parti, nè alcun altro in-* „ *teresse con quelle, a riserva del lavoro* „ venne in sostanza a deporre, che prestava l'opera sua tanto al Pasquini quanto al Vannini, e che in conseguenza aveva con l'uno e con l'altro una egual relazione, onde non poteva dirsi sospetto di parzialità ed affezione più per l'una, che per l'altra parte, ed era perciò idoneo a testificare nel pre-
4 sente giudizio, secondo ciò, che avvertono il *Bartol. in Leg. Qui testamento* §. *Quaecumque num.* 8. *ff. de testib. Gabr. de testib. concl.* 13. *num.* 15. *et concl.* 15. *num.* 5. *Mascard. de Probat. lib.* 1. *concl.* 26. *n.* 4. *vers. Verumtamen advertas etc. et concl.* 68. *n.* 7. *concl.* 408. *n.* 21. *Rot. Rom. cor. Cels. dec.* 352. *num.* 7. *et in*

*Recent. part.* 10. *dec.* 75. *num.* 8. *et part.* 14. *dec.* 144. *num.* 2. *et part.* 16. *dec.* 269. *num.* 3.

Finalmente il frutto o interesse preteso e domandato dal Pasquini, ( che in due soli anni decorsi dalle diverse consegne di grani da esso fatte sarebbe ammontato a piccola somma, ed attesi i danari pagati, e le spese fatte dal Vannini in diversi tempi, gli uni e le altre contrapponibili al suo dare, non si sarebbe potuto calculare senza un dispendio non indifferente, e forse superiore all'importare dello stesso frutto ) abbiamo creduto, che non potesse aver 5
luogo, attesa l'illiquidità del credito dello stesso Pasquini, secondo la regola, di cui il testo nella *Leg. qui solidum in princ. ff. de Leg.* 1. *Bald. in leg. acceptam Cod. de Usur. Cost. de retrotract. cap.* 8. *cas.* 9. *num.* 2. *Herring. de fideiuss. cap.* 24. *num.* 142. *Leotard. de usur. quaest.* 84. *num.* 3. *Polit. de divers. contract. dissert.* 5. *num.* 35.

Qual illiquidità, se non si poteva ripetere dal doversi procedere all'appurazione dei conti fra il Pasquini ed il Vannini previa la valutazione dei grani da quello a questo consegnati, e dello smercio dei quali doveva il Vannini render conto, derivando ciò da colpa o negligenza dello stesso Vannini, che aveva tralasciato di tenere in buona forma, e secondo gli ordini veglianti rispetto ai sensali, il registro delle vendite di detti grani, come si andava rilevando per parte del Pasquini, poteva però e doveva ripetersi dall'essere stato soggetto a controversia se fosse di soli scudi 86., ovvero di scudi 186., il pagamento fatto dal Vannini al Pasquini ne' 13. Maggio 1780., di cui si è fin qui ragionato, non risolvendosi la qual controversia in favore del Pasquini, a poco o nulla si sarebbe ridotto il di lui credito.

E così l'una e l'altra parte informando è stato risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, Podestà, e Relatore.*
*Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.*
*Guido Arrighi Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CLXXVI.

## FLORENTINA PECUNIARIA.

9. *Augusti* 1782.

## ARGOMENTO.

Si dichiarano esistenti dei crediti, e dei debiti respettivamente fra più fratelli.

## SOMMARIO.

1. *È stile dei Tribunali di assegnare a chi vien dichiarato debitore un discreto termine a pagare.*
2. *Lo che tanto più deve aver luogo in una sentenza proferita fra due fratelli, in cui deve il giudice usare di un prudente arbitrio.*

Caduta nel nostro primo Turno Rotale la cognizione in terza istanza della controversia vertente fra i Sigg. Marchese Balì Orazio Roberto e Marchese Orazio Zanobi fratelli Pucci circa alla risoluzione dell' affitto della Fattoria di Montagnana, controversia difformemente decisa in due antecedenti giudicati, emanò di consenso delle parti sotto dì 4. Aprile 1782. un Benigno Sovrano Rescritto, che ci autorizzò a conoscere e referire al Supremo Magistrato in una o più volte anche sopra tutte le altre controversie non decise dai precedenti Giudicati, ed interessanti tanto i prenominati Sigg. Fratelli Pucci, quanto ancora il Sig. Marchese Cav. Cerbone terzo Fratello.

II. In questo giorno, non solamente abbiamo referito dopo la dovuta discussione sopra l'articolo della risoluzione dell'affitto nel modo espresso nella contemporanea nostra decisione *Florentina Resolutionis affictus*, ma siamo stati ancora in grado di referire sopra più e diversi Crediti vicendevolmente dedotti dal Sig. Marchese Ora-

zio Roberto contro il Sig. Marchese Orazio Zanobi, e dal Sig. Marchese Orazio Zanobi contro il Sig. Marchese Orazio Roberto, sospesa per il tempo e termine di giorni quaranta ogni esecuzione per il reliquato di detti respettivi crediti, e riservata ad altro tempo la decisione di altre delle suddette controversie, per la retta risoluzione di alcune delle quali abbiamo intanto ordinato procedersi all'elezione di un perito calculatore per istruzione dell'animo nostro.

III. A favore del Sig. Marchese Orazio Roberto abbiamo dichiarati abbonabili diversi Crediti, che non computate alcune piccole partite non liquidate, e salva l'imputazione da farsi di alcuni pagamenti fatti dal Sig. Marchese Orazio in conto di certo cambio, che forma uno di detti crediti, ascendono a scudi 1014. 5. 7. 4, perchè sulla massima parte di detti crediti non cadeva difficoltà, come resultava da un *fatto concordato* dei Procuratori delle respettive parti esibito in atti sotto di 22. Luglio 1782.

IV. La sola fra le partite da noi dichiarate abbonabili a favore di detto Sig. Marchese Orazio Roberto, che si controvertesse per parte del Sig. Marchese Orazio Zanobi, era quella di scudi 114. 1. 3. 11. importare dell'imposizione caduta sulla Fattoria di Montagnana per causa della nuova Strada Pistojese, e pagata dal medesimo Sig. Marchese Orazio Roberto per tutto il tempo che possedè quella Fattoria, qual gravezza sebbene si ammettesse che non poteva essere stata detratta nel fissare l'Anno 1766. l'annua rendita, e conseguentemente l'annuo canone della Fattoria suddetta, per essere stata ordinata da S. A. R. solamente con Motuproprio de' 4. Agosto 1767. reso pubblico con Notificazione de' 28. dello stesso mese, si pretendeva ciò non ostante che dovesse rimanere a carico del Sig. Marchese Orazio Roberto affittuario, come un onere non perpetuo, ma almeno nel suo principio temporale, perchè imposto per due anni, e successivamente rinnovato per tutto il tempo che durò l'affitto di biennio in biennio.

V. Noi però abbiamo creduto, che anche questa gravezza dovesse andare a carico del Sig. Marchese Orazio Zanobi, nell'istessa guisa che non si controverteva dover andare a carico del medesimo il pagato annualmente dal Sig. Marchese Orazio Roberto per la decima della suddetta Fattoria oltre la somma di scudi 29. 6. 13. — calco-

lata nell'Istrumento de' 16. Gennajo 1767., ed altresì il pagato da detto Sig. Marchese Orazio Roberto per la Tassa di Redenzione caduta sopra la stessa Fattoria in conseguenza dei nuovi Regolamenti Comunitativi posteriori alla stipulazione dell'affitto; sì perchè è regola, che qualunque gravezza venga nuovamente imposta sopra i Beni locati per un canone equivalente ai Frutti vada a carico del locatore, conforme osservai nella *Praten. solutionis decimae* 27. *Julii* 1780. *impress. in Thesaur. Ombros. tom.* 8. *decis.* 46. *num.* 1. *et seqq.* sì perchè nel suddetto Istrumento de' 16. Gennajo 1767. all'*articolo secondo* non solamente si vedevano espressamente enumerati gli aggravj di decima, e di Livelli accollati al Sig. Marchese Orazio Roberto Affittuario, e questi si vedevano precisamente calcolati in scudi 95. 3. —, ma di più si vedeva letteralmente pattuito, che dovesse proporzionatamente diminuirsi l'annua prestazione pagabile dal Sig. Marchese Orazio Roberto al Sig. Marchese Orazio Zanobi, tanto seguendo l'evizione rispetto ai beni di detta Fattoria, quanto seguendo l'evizione nella *rendita* di essa, e qualunque *gravezza* successivamente imposta sulla detta Fattoria veniva in sostanza ad operare il medesimo effetto che l'evizione nella di lei *rendita.*

VI. All'opposto non abbiamo creduta abbonabile a favore del Sig. Marchese Orazio Roberto una partita non liquida, ma verisimilmente di tenuissimo oggetto, consistente nella da lui pretesa refezione di spese e danni derivanti da un' Inibitoria già trasmessagli ad istanza del Sig. Marchese Orazio Zanobi per trattenere la separazione, che il medesimo Sig. Marchese Orazio Roberto si accingeva a fare dei Bestiami, che poteva rimuovere dalla Fattoria di Montagnana da quelli, che doveva egli rilasciare per servizio e corredo di detta Fattoria nell' occasione di doverla restituire al Sig. Marchese Orazio Zanobi, Inibitoria revocata con decreto del Magistrato Supremo de' 13. Marzo 1781., senza che in quel decreto venisse condannato il Sig. Marchese Orazio Zanobi alla detta refezione di spese e danni a favore del Sig. Marchese Orazio Roberto.

VII. E ciò perchè quanto era coerente all'equità e alla ragionevolezza il revocare, come fu revocata detta Inibitoria sul riflesso, che non conveniva impedire al Sig. Marchese Orazio Roberto il far quell'

uso che a lui più piacesse di quei Bestiami, che non doveva lasciare per servizio della suddetta Fattoria, e sul riflesso altresì, che qualunque pregiudizio fosse mai per risentire il Sig. Marchese Orazio Zanobi dalla separazione che venisse fatta di detti Bestiami senza l'intervento suo, o di persona da lui destinata, sarebbe stato idoneo il Sig. Marchese Orazio Roberto e resarcirlo, altrettanto era impossibile l'immaginare nell'operato del Sig. Marchese Orazio Zanobi quell'inescusabile temerità, che suol punirsi con la condanna nelle spese, secondo i noti testi in *Leg. eum quem temere ff. de Judic. et in §. 1. Inst. tit. de poen. temer. litigant.* quando in sostanza non poteva negarsi, che sarebbe stato assai più regolare, che il Sig. Marchese Orazio Roberto procedesse a detta separazione, non privatamente, ed a suo talento, ma di concerto con persona da destinarsi dal Sig. Marchese Orazio Zanobi, il quale aveva un interesse che fosse fatta congruamente.

VIII. Ed a favore del Sig. Marchese Orazio Zanobi abbiamo dichiarati abbonabili nel calcolo da farsi oltre i frutti percetti dal Sig. Marchese Orazio Roberto dalla Fattoria di Montagnana superiormente alle prestazioni da lui pagate per la stessa Fattoria al Sig. Marchese Orazio Zanobi dal dì 18. Luglio 1780. fino a tutto il mese di Marzo 1781., dei quali frutti si è parlato nella contemporanea nostra decisione *Florentina resolutionis affictus*, ed oltre i pagamenti già fatti dal medesimo Sig. Marchese Orazio Zanobi in conto di un cambio, che formava uno dei crediti del Sig. Marchese Orazio Roberto, due altri crediti ascendenti a scudi 396. = 2. 4. perchè neppure su questi cadeva difficoltà, come appariva dal sopra enunciato *fatto concordato* esibito in atti sotto dì 22. Luglio 1782.

IX. Abbiamo poi sospesa per giorni quaranta ogni esecuzione rispetto al reliquato di questi respettivi Crediti, quantunque a tal sospensione acerrimamente si opponesse per mezzo del suo difensore il Sig. Marchese Orazio Roberto augurandosi, che il reliquato di detti crediti nel conteggio da farsi avesse a resultare a suo favore, e ciò non unicamente in vista della pretensione dedotta dal Sig. Marchese Orazio Zanobi, e da noi lasciata indecisa, di doversi i crediti del Sig. Marchese Orazio Roberto compensare con i frutti da esso percetti con buona fede, cioè dal dì 1. Aprile 1776. fino al dì 18. Lu-

glio 1780., dalla Fattoria di Montagnana superiormente alle mensuali prestazioni pagate per detta Fattoria, mentre anzi, per quanto abbiamo assegnato l'istesso termine di giorni quaranta al Sig. Marchese Orazio Zanobi per ottenere la dichiarazione rispetto a questa da lui pretesa compensazione, abbiamo però espressamente soggiunto, che debba cessare ogni sospensione di esecuzione rispetto al reliquato dei suddetti respettivi crediti spirato il termine di giorni quaranta, non ostante che in questo non abbia il Sig. Marchese Orazio Zanobi ottenuta la dichiarazione circa la compensazione da lui pretesa, ma principalmente in vista di due altri a nostro credere fortissimi riflessi.

X. Primo, perchè è di stile nei Tribunali, coerente non solo all'equità, ma ancora alla disposizione di ragione, come apparisce dalla *Leg.* 31. *ibiqu. Gloss. ff. de re judicat. dalla L.* 105. *ff. de*
1 *solut. e dalla L.* 9. *ibiqu. Gloss. Cod. de execut. rei judicat.* di assegnare a chi vien dichiarato debitore un discreto termine a pagare, stile, che tanto più doveva da noi seguitarsi in una sentenza proferita
2 fra due *fratelli* in quanto che, come avvertono la *d. Gloss. in Leg.* 9. *Cod. de execut. rei judicat.* deve in ciò il Giudice usare di un prudente arbitrio „ *pro causae qualitate et quantitate* VEL PERSONA- „ RUM OBSEQUIO. „

XI. Secondo perchè l'apparente mole dei crediti del Sig. Marchese Orazio Roberto, ( oltre ad esser soggetta a svanire affatto, il che dipende dalla questione lasciata da noi per ora indecisa, se detti crediti siano o in tutto o in parte compensabili con i frutti percetti dal Sig. Marchese Orazio Roberto dalla Fattoria di Montagnana con buona fede, ma senza titolo, compensazione, che rispetto ad alcuni di detti crediti pareva che venisse proposta con fondamenti assai plausibili ) è sicuramente soggetta a cospicue deduzioni, dovendosi indubitatamente contrapporre ai crediti del Sig. Marchese Orazio Roberto i certi e positivi crediti del Sig. Marchese Orazio Zanobi enunciati di sopra nel §. VIII. ed inoltre ciò che dal dì 1. Maggio 1782. in poi è decorso e va giornalmente decorrendo a favore dello stesso Signor Marchese Orazio Zanobi per ragione dell'annua prestazione di conguaglio dovutagli dal Sig. Marchese Orazio Roberto in ordine a

un Lodo di divise de' 19. Settembre 1766. per essere stata calcolata questa prestazione solamente fino a tutto Aprile 1782. nel *fatto concordato* rammentato di sopra in detto §. VIII., e se non altro non può giungersi a fissare ed appurare il preciso reliquato dei crediti del Sig. Marchese Orazio Roberto senza un preventivo calcolo, la formazione del quale richiederà certamente un tempo notabile, e non minore del breve spazio di giorni quaranta da noi assegnato.

XII. E questo è ciò, che dimostra quanto fuor di proposito si sia lagnato il Sig. Marchese Orazio Roberto della suddetta sospensione di giorni quaranta, allegando in specie in un ricorso umiliato al Real Trono, che fra i suoi crediti vi è quello dell'importare della *gabella* da esso pagata per render esigibile il credito cambiario di sopra rammentato; essendo indubitato, che questo asserto suo credito di *gabella* assolutamente non sussiste, ma è estinto in forza della contrapposizione, che deve farsi dei crediti del Signor Marchese Orazio Zanobi, e nominatamente delle due partite ascendenti, come si è detto di sopra, a scudi 396. — 2. 4., perchè essendosi da noi dichiarate contrapponibili queste due partite ( così essendo di ragione, ed ammettendolo perciò senza controversia i difensori di ambe le parti ) prima per la concorrente quantità a due partite di Crediti del Sig. Marchese Orazio Roberto ascendenti in tutto a scudi 150. 6. 6. 8., e poi al credito di sorte, frutti, e spese di detto cambio, fra le quali spese cade appunto la Gabella, ognun vede, che dal residuo dei crediti del Sig. Marchese Orazio Zanobi, che rimane, sbattuta la somma di scudi 150. 6. 6. 8. importare di detti primi due crediti del Sig. Marchese Orazio Roberto, resta sicuramente ed esuberantemente assorbito l'importare delle suddette spese, nelle quali deve di Ragione farsi prima l'imputazione, poi nei Frutti, ed in ultimo nella sorte di detto cambio.

Finalmente in conformità delle istanze del Sig. Marchese Orazio Zanobi abbiamo ordinato procedersi all'elezione di un perito calculatore per Istruzione dell'animo nostro, benchè a questa elezione pure si opponesse per mezzo del suo difensore il Sig. Marchese Orazio Roberto, avendo riconosciuto assolutamente necessario un tal perito al solo riflettere, che una delle controversie lasciate per ora da Noi in-

decise consiste nel pretendersi erronee dal Sig. Marchese Orazio Zanobi le operazioni numeriche servite di base alle divise seguite fra esso e i suoi Sigg. Fratelli nel 1766., e perciò meritevoli di esser corrette le suddette divise.

E così l'una e l'altra parte virilmente informando è stato risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota Potestà, e Rel.*
*Cosimo Ulivelli Auditore di Ruota.*
*Guido Arrighi Auditore di Ruota.*

## DECISIONE CLXXVII.

FLORENTINA SEU CERTALDEN. REIVINDICATIONIS.

20. *Aug.* 1782.

### ARGOMENTO.

Non può denegarsi la reivindicazione di un fondo a chi ne prova concludentemente il dominio, nulla pregiudicando all'identità del fondo medesimo un'erronea enunciativa emessa nella domanda.

### *SOMMARIO.*

1. *Il dominio è uno degli estremi da provarsi nel giudizio di reivindicazione; formandone un altro il possesso della cosa presso il reo convenuto.*
2. *Nei Supremi Tribunali, non curata l' inettitudine del libello, deve attendersi quel diritto, che per le cose anche stragiudicialmente dedotte si riconosce competere in realtà all' attore.*
3. *Subitochè l'enunciativa si riduce ad una semplice dimostrazione falsa ed erronea, è incapace di viziare ed alterare il sostanziale oggetto della domanda.*
4. *I frutti percetti si debbono restituire dal reo convenuto dal dì della fatta domanda di reivindicazione, e dimostrazione di dominio.*

5. *Quando alcuno comincia a godere indebitamente dei frutti, ch' ei deve restituire, deve essere liberato dal pagamento delle gravezze.*

Ho creduto, che ai RR. PP. Agostiniani del convento di S. Spirito di questa Città di Firenze si competesse contro il Rev. Sig. Gaetano Taddei il rimedio della reivindicazione da essi intentato rispetto ad un pezzo di Terra di stiora cinque a seme posto nel Comune di Certaldo, e nel popolo di S. Martino a Majano, o sia di S. Lucia alla Botra, in luogo detto Fossato delle Palaje ovvero Montelari, di che nella Fede di Decima prodotta per parte di detti PP. fino sotto di 31. Gennaio 1781. e nell' istrumento della compra, che ne fecero gli stessi padri da un certo Viviano di Francesco di Viviano Pettinagnolo per i rogiti di Ser Paolo Paolini li 25. Genn. 1588. enunciato nella stessa Fede di Decima, e da detti PP. similmente prodotto; e perciò ho referito, previa la revoca della sentenza del Sig. Vicario di Certaldo de' 15. Settembre 1781., nella quale venne dalla suddetta reivindicazione assoluto il Sig. Taddei, doversi reintegrare, et quatenus immettere gli antedetti PP. di S. Spirito nel possesso del suddetto pezzo di Terra, con separare a favor loro la sopra indicata quantità di stiora cinque a seme da un tenimento di Terra lavorativa, spogliata, e ciglionata di maggior estensione, attualmente goduto dal Sig. Taddei, e descritto nella relazione dei Periti Sig. Francesco Magnelli e Lorenzo Rigatti de' 29. Maggio 1782.

Mi son mosso a così rispondere, perchè il dominio del convento di S. Spirito rispetto al suddetto pezzo di Terra, che è uno de- 1
gli estremi da provarsi nei giudizj di reivindicazione, come con i concordanti avverte la *Rot. Rom. apud Costant. vot. decis.* 106. *n.* 13. non si impugnava dal Sig. Taddei, e rimaneva anche giustificato dall' enunciato istrumento di compra de' 25. Gennaio 1588. ed il possesso attuale di detto pezzo di Terra presso il Sig. Taddei, che è l' altro estremo da provarsi in simili giudizj; come con altri soggiunge la *Rot. Rom. apud Costantin. vot.* 196. *n.* 14. non poteva più controvertersi, come era stato precedentemente controverso dal medesimo Sig. Taddei, e di fatto da lui più non si controverteva: dopo che i

prenominati due periti giudicialmente eletti dalle parti avevano concordemente riconosciuto e referito possedersi realmente dal prefato Sig. Taddei il detto pezzo di Terra, compreso nel tenimento di maggior estensione di sopra indicato.

Senza che fosse luogo a pretendere, conforme si pretendeva per parte del Sig. Taddei, che avendo i PP. di S. Spirito nella loro principal domanda agitato per la reivindicazione di un fondo già goduto dal medesimo Sig. Taddei, e modernamente da lui venduto al Sig. Giuseppe Frassineti di Montespertoli, ed essendo stato ultimamente riconosciuto da detti Periti, che nella vendita modernamente fatta dal Sig. Taddei al Sig. Frassineti di certo podere denominato Monte Brincioli realmente non fu compreso verun effetto spettante ai PP. di S. Spirito, perciò dovesse assolversi il Sig. Taddei dalle cose contro di lui pretese e domandate dai suddetti PP. nel giudizio presente, per quanto avessero poi i medesimi PP. l'indubitato diritto di agire in altro congruo giudizio per la reivindicazione dell'effetto ad essi spettante in forza del precitato istrumento de' 25. Gennaio 1588.

Poichè oltre potersi replicare, che specialmente nei Supremi Tri-
2 bunali, non curata l'inettitudine del Libello, deve attendersi quel diritto, che per le cose anche stragiudicialmente dedotte si riconosce competere in realtà all'attore, come magistralmente ferma la *dec.* 22. *del tom. 7. del Tesor. Ombros. al n.* 26. *e segg.*

Era specialmente osservabile in fatto, che la principal domanda dei PP. di S. Spirito fu realmente e sostanzialmente diretta al pezzo di Terra, che il loro Convento già acquistò per il citato istrumento de' 25. Gennaio 1588. onde per quanto in detta domanda enunciassero i PP. lo stesso pezzo di Terra come compreso nella vendita modernamente fatta dal Sig. Taddei al Sig. Frassineti, circostanza che i periti hanno riconosciuto non verificarsi rispetto a detto pezzo di Terra, non può per questo dirsi domandato dai PP. un fondo diverso da quello, che acquistarono mediante il suddetto istrumento, e che è stato riconosciuto godersi senza alcun titolo dal Sig. Taddei, mentre la suddetta enunciativa di essere stato compreso detto pezzo di Terra nella vendita del podere di Monte Brincioli fatta dal Signore Taddei al Sig. Fràssineti, si riduceva ad una semplice dimostrazio-

ne falsa ed erronea, incapace di viziare, ed alterare il sostanziale oggetto della domanda, secondo la nota regola, di cui i Testi in *Leg.* 3
*Demonstratio* 17. *et in L. Falsa demonstratio* 33. *ff. de Condit. et demonstr. Mans. cons.* 681. *n.* 16. *et cons.* 682. *n.* 9. *et segg. Rot. Rom. in rec. dec.* 320. *num.* 8. *part.* 10. *dec.* 1. *n.* 6. *part.* 17. *et dec.* 368. *num.* 14. *part.* 18. *tom.* 1. *et coram Falconer. de Fideicomm. dec.* 35. *num.* 15.

Ho inoltre creduto, che dovesse condannarsi il Signor Taddei a restituire ai PP. di S. Spirito i frutti percetti del suddetto pezzo di Terra dal dì 31. Genn. 1781. giorno della produzione fatta da detti PP. della Fede di decima contenente l'enunciativa dell'Istrumento di detto pezzo di Terra de' 25. Gennaio 1588., e ciò coerentemente al notorio stile dei Tribunali, di cui specialmente attestano gli allegati e seguitati dalla *dec.* 40. *del tom.* 5. *del Tesor. Ombr. al num.* 1. 4
*e segg.*

E quanto alle gravezze della decima e di altri dazj, cadute sopra il suddetto pezzo di Terra anteriormente al suddetto dì 31. Gennaio 1781. delle quali chiedevano i PP. di S. Spirito il rimborso dal Sig. Taddei, ho creduto doversi condannare il medesimo Sig. Taddei a rimborsarne i detti PP. per quel tempo, che verrà dichiarato altra volta, perchè era giustificato, che queste gravezze costantemente, e così anche prima del suddetto dì 31. Gennaio 1781. erano state pagate dai PP. di S. Spirito, ed era all'opposto coerente alla giustizia, che come oneri cadenti su i frutti dell'effetto si soffrissero dal Sig. Taddei 5
per tutto il tempo, che godè detti frutti senza obbligo di restituirgli, ma non era per ora ugualmente chiaro, quando si fosse cominciato dal Sig. Taddei o dai di lui autori l'indebito godimento di detto effetto e suoi frutti, per quanto non mancassero in genere dei riscontri, che ne avessero goduto per lungo tempo.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, e Podestà.*

# DECISIONE CLXXVIII.

## FLORENTINA SEU RASSINATEN. PRAETENSAE IMMISSIONIS.

23. *Aug.* 1782.

## ARGOMENTO.

Oltre che l'immissione deve concedersi prima sui beni del debitore, che su quelli dei terzi possessori, la medesima non può ottenersi quando il credito è illiquido, o quando chi la domanda sopra altri beni non giustifica di aver estinto il suo credito coi frutti percetti dal fondo, in cui fu immesso antecedentemente.

## *SOMMARIO.*

1. *Quando il credito non è certo, e liquido, non può concedersi l'immissione in forza dell'interdetto Salviano.*
2. *Subitochè non si rende conto delle pigioni da chi otttenne l'immissione in possesso sopra un fondo urbano, si deve con esse supporre estinto il suo credito, o almeno deve considerarsi renduto illiquido.*
3. *Quando il creditore Salvianista si vuol difendere in possesso, ogni qualvolta abbia data la notula giurata dei frutti percetti, rifonde in chi lo pretende sodisfatto, e vorrebbe perciò levarlo di possesso, il peso di provar concludentemente, che abbia percetta, o potesse percipere una maggiore quantità di frutti.*
4. *Il creditor Salvianista, che domanda l'immissione in altri beni, deve provare concludentemente di non esser stato sodisfatto con i frutti del fondo, in cui già ottenne l'immissione, qual prova non resta giustificata con la semplice notula giurata dei frutti percetti.*

Fino sotto dì 23. Luglio 1678. per istrumento rogato da Ser Domenico Fanghi il già Sig. Pievano Orazio del Signore come possessore di beni provenienti dal già Sig. Francesco Poltri colla mallevadoria e solidale obbligazione del fu Sig. Gio. Batista del Signore suo fratello si obbligò di pagare dopo il lasso di anni dieci alla già Marchesa Maria Gerini vedova Ximenes d'Aragona la somma di scudi 195. residuo di una maggior somma, della quale per istrumento rogato da Ser Raffaello Vergelli il dì 5. Ottobre 1671. si era dichiarato debitore alla medesima Sig. Marchesa il prenominato Sig. Poltri.

Ne' 24. Febbrajo 1691. lo stesso Pievano Orazio del Signore per i rogiti di Ser Angiolo Durazzi vendè al Prete Piero Campani un pezzo di terra di staia 3. in luogo detto il *Tonicato* per prezzo di scudi 117. 2. 15. — parte del qual prezzo in somma di scudi 100. fu pagata a Filippo Romanzini Procuratore speciale dei Sigg. Marchesi Prior Ferdinando e Antonio Ximenes d'Aragona figli ed eredi della predetta Sig. Marchesa previa la cessione delle ragioni, e la promessa della restituzione a favore di detto Prete Campani e suoi ec. per ogni caso di evizione o molestia del suddetto pezzo di terra detto il *Tonicato*.

Per sentenza del Magistrato Supremo de' 19. Giugno 1761. fu evitto al Prete Giuseppe Campani erede del suddetto Prete Piero l'effetto del *Tonicato*, e furono condannati i Sigg. Marchesi Prior Ferdinando e Giuseppe Ximenes a restituire a detto Prete Campani in ordine alla promessa di sopra enunciata i suddetti scudi 100. —

Successivamente per altra sentenza de' 25. Settembre dello stesso anno 1761. fu concessa a detti Sigg. Marchesi Ximenes l'immissione in un pezzo di terra di staia 7. denominato il *Giardinaccio*, stato già in bonis del prenominato Gio. Battista del Signore, ed attualmente posseduto dalla Sig. Agnese Bagnai, per quello ritenere fintanto che con i frutti del medesimo o col ritratto da farsene mediante la legittima subasta non avessero conseguita la loro piena rilevazione mediante la sodisfazione della suddetta somma di scudi 100. e spese ec., qual immissione evitò la Sig. Agnese Bagnai mediante il pagamento che fece nell'Anno 1763. ai Sigg. Marchesi Ximenes in conto della

rilevazione ad essi dovuta, e con riportarne l'opportuna cessione di ragioni, della somma di scudi 42. quanto fu allora stimato il suddetto effetto del *Giardinaccio* da due Periti eletti dai medesimi Sigg. Marchesi Ximenes e da detta Sig. Bagnai.

In consegnenza di tutto ciò tanto i predetti Sigg. Marchesi Ximenes, quanto la Sig. Agnese Bagnai comparvero unitamente avanti il Magistrato Supremo con loro scrittura di domanda de' 12. Gennaio 1768. e per ottenere i primi il compimento della loro rilevazione rispetto alla somma restituita al Campani e spese, e la seconda la rilevazione della somma pagata a detti Sigg. Marchesi Ximenes e spese, chiesero l'immissione in alcuni effetti stati già in bonis del fu Gio. Battista del Signore stato Mallevadore nel precitato istrumento de' 23. Luglio 1678., e presentemente esistenti presso terzi possessori, cioè in tre pezzi di terra attualmente posseduti dai Sigg. Prete Ugolino e Dottore Giuseppe Marcucci, in una casa posta nel Borgo di Rassina attualmente posseduta dalla Sig. Ermellina Eschini vedova di Ser Francesco del Signore, ed in un pezzo di terra di mezzo stioro posto in luogo detto *al Canto*, attualmente posseduto dal Sig. Michel'Angiolo di Gregorio Poltri.

Successivamente furono ammessi a causa anche i Sigg. Pier Lorenzo e Giuseppe del Signore, i quali come eredi mediati di Piero del Signore stato mallevadore a un censo imposto dal predetto Gio. Battista del Signore a favore della Pieve di Poppi per istrumento rogato da Ser Francesco Barboni il dì 11. Febbraio 1692., ed in consegnenza di aver dovuto pagare i figli ed eredi di detto Piero nell'anno 1728. la sorte di detto censo in sorte di scudi 36. ed i frutti in somma di scudi 16. — 18. —, si unirono a domandare l'immissione nei suddetti beni provenienti dal prenominato Gio. Batista del Signore, ed attualmente posseduti dai Sig. Marcucci, dalla Sig. Eschini vedova del Signore, e dal Sig. Poltri.

Dopo un lungo Giudizio ne' 28. Gennaio 1780. emanò sentenza del Magistrato Supremo, che accordò la domandata immissione in detti beni, in primo luogo ai Sigg. Marchesi Ximenes, in secondo luogo ai predetti eredi del Signore, ed in terzo luogo al Sig. Bagnai, ed in esecuzione di questa sentenza il Sig. Celio Bagnai erede del

Sig. Gio. Battista pendente lite defunto rivestito anche delle ragioni dei Sig. Marchesi Ximenes non solamente ottenne, che venisse subastata per gli atti del Tribunale di Rassina la casa posseduta dalla Sig. Eschini vedova, della quale fece poi egli medesimo l'acquisto all'asta pubblica per il prezzo di scudi 277. 1. —, che si ritenne per i proprj crediti, ma procedè ancora a fare diversi atti nel medesimo Tribunale di Rassina contro l'effetto del *Canto* posseduto dal Sig. Poltri, rispetto al quale emanò in specie sotto dì 10. Maggio 1781. un Decreto del Sig. Potestà di Rassina, da cui credutosi aggravato il Sig. Poltri ne interpose l'appello al Magistrato Supremo, dove successivamente intentò anche la restituzione in integrum dalla precitata sentenza de' 28. Gennajo 1780.

Per Benigno Rescritto de' 31. Gennaio 1782. furono riunite ambedue queste Cause di appello e di restituzione in integrum, e cadutane in me la Cognizione, dopo il conveniente esame ho referito, previa la revoca della suddetta sentenza del Magistrato Supremo de' 28. Gennaio 1780., i predetti Sigg. Ximenes, del Signore, e Bagnai per le cose fin quì dedotte non aver potuto nè poter procedere per la sodisfazione dei loro pretesi crediti contro il prenominato Sig. Poltri, ed il medesimo essersi perciò dovuto e doversi assolvere dalle cose contro di lui pretese e domandate per parte di detti Sigg. Ximenes, del Signore, e Bagnai, ed in conseguenza di ciò doversi anche revocare l'enunciato Decreto proferito dal Sig. Potestà di Rassina il dì 10. Maggio 1781.

Ho creduto di dover così rispondere, perchè per una parte non si controverteva, che per la sodisfazione dei crediti dei Sigg. Marchesi Ximenes e del Sig. Bagnai dovessero escutersi, prima dell'effetto del *Canto* posseduto dal Sig. Poltri, la casa posseduta dalla Sig. Eschini vedova del Signore, ed i beni posseduti dai Sigg. Marcucci, e dall' altra parte era certo, che il valore di questa casa e beni assorbiva, anzi superava l'importare di detti crediti, onde mancava ai Sigg. Marchesi Ximenes e Bagnai, per ottenere la domandata immissione nel suddetto effetto del *Canto*, il necessario estremo del credito certo e liquido, senza del quale non può accordarsi l'immissione in forza 1
dell'interdetto Salviano, concordemente stabiliscono gli allegati, e se-

gnitati dalla *Rot. Rom. post. Pacific. de Salvian. Interd. decis.* 203. *num.* 1. *et seqq. et in recent. decis.* 743. *num.* 9. *part.* 3. *et decis.* 243. *num.* 4. *et* 15. *part.* 11. *et coram Falconer. de Salvian. interd. decis.* 2. *num.* 1.

In fatti i crediti, che allegar potevano i Sigg. Marchesi Ximenes e il Sig. Bagnai per ottenere la domandata immissione nel suddetto effetto del *Canto* consistevano negli scudi 100. restituiti dai Sigg. Maschesi Ximenes al Prete Campani, ai quali si aggiungevano scudi 40. importare dei frutti decorsi sopra la somma di scudi 42. che pagò a detti Sigg. Marchesi Ximenes in conto della suddetta somma di scudi 100. la già Sig. Agnese Bagnai, e le spese non liquidate dei Giudizj del 1761.

Era dunque facile a comprendersi, che tutti questi crediti rimanevano assorbiti dall'importare della suddetta casa posta in Rassina già posseduta dalla Sig. Eschini vedova del Signore, che acquistò il Sig. Bagnai per scudi 277. 1. —, anche detraendo dal valore di questa casa scudi 20. importare dei miglioramenti, che prima della di lei subasta diceva avervi fatti il Sig. Bagnai a proprie spese, e molto più aggiungendo al valore di detta casa il prezzo dei beni posseduti dai Sigg. Marcucci, da escutersi, come ho avvertito di sopra, prima dell'effetto del *Canto* posseduto dal Sig. Poltri, quali beni si vedevano recentemente stimati scudi 65.

S'impugnava questo calcolo per parte del Sig. Bagnai pretendendosi, che ai divisati crediti dei Sigg. Prete Pier Lorenzo e Giuseppe del Signore derivante dal sopra enunciato censo creato negli 11. Febbraio 1692. e dimesso dai loro Autori nel 1728., dai frutti sopra il medesimo decorsi alla ragione di lire 17. 13. 4. l'anno dal 1729. fino al presente, e dalle spese già sofferte per causa di detto censo dai medesimi del Signore.

Ma non pareva, che dovesse porsi in calcolo questo credito dal Sig. Bagnai all'effetto di ottenere la domandata immissione nell'effetto del *Canto*, perchè gli autori dei suddetti del Signore fino dell'anno 1729. avevano conseguita la sodisfazione di detto loro credito da un effetto posseduto dalla Sig. Agnese Bagnai, e questa per conseguire la sua rilevazione aveva ottenuta nello stesso anno 1729.

l'immissione nella più volte enunciata casa posta in Rassina per la porzione, che si possedeva dal Sig. Francesco e Pier Giovanni fratelli del Signore, onde doveva dirsi estinto, o almeno reso illiquido detto credito per le pigioni di detta porzione di casa dal 1729. fino al presente, delle quali dalla detta Sig. Bagnai e dal di lei moderno erede non si rendeva conto, come in similissimi termini rispon- 2
dono le decisioni allegate di sopra nel §. *Ho creduta ec.*

Senza che giovasse il replicare, come si replicava per parte del Sig. Bagnai, che prima dell'anno 1774. (dal qual tempo in poi egli confessava di aver percette da detta porzione di casa le pigioni alla ragione di scudi 5. l'anno) nessuna pigione si fosse ricavata, nè si potesse ricavare da detta porzione di casa, come inabitabile, a motivo di essere occupato il piano intermedio di detta casa dalla Sig. Eschini vedova del Signore, ed a motivo ancora di esser detta porzione di casa bisognosa di risarcimenti fatti poi dal medesimo Sig. Bagnai, in conseguenza dei quali diceva averla potuta appigionare nel 1774.

Poichè il Sig. Bagnai allegava la non percezione delle pigioni di detta porzione di casa dal 1729. fino al 1774., non come reo convenuto, ed all'effetto di difendersi in quel possesso, che già ne ottenne per la sodisfazione dei suoi crediti la di lui autrice, ma come attore all'effetto di ottenere per i medesimi crediti l'immissione in altri beni. Ella è poi notoria la diversità, che passa fra un caso e l'altro, mentre laddove nel primo caso più benignamente si procede col Salvianista, il quale, data che abbia la notula giurata dei frutti percetti, rifonde in chi lo pretende sodisfatto, e vorrebbe per- 3
ciò levarlo di possesso, il peso di provar concludentemente, che abbia percetta o potesse percipere una maggior quantità di frutti, viceversa nel secondo caso è a carico del Salvianista la concludente prova di non esser sodisfatto con i frutti del fondo in cui già ot- 4
tenne l'immissione, qual prova non resta in tal caso sufficientemente conclusa dalla semplice sua notula giurata, che di più nel caso nostro mancava, come ottimamente distinguono il *Molin. de Pignor. et Hypothec. lib. 5. tit. 2. qu. 78. num. 45. et seqq. Constantin. ad statut. Urb. Annot. 58. num. 16. et seqq. Rot. Rom. post. Eumd.*

*dec.* 185. *num.* 2. *et* 3. *et coram Falconer. de Salvian. Interd. dec.* 1. *num.* 6. *et dec.* 4. *num.* 2.

Nel concreto del caso non si concludeva dal Sig. Bagnai questa prova, ed inoltre lungi dal concorrere amminicoli, o congetture, onde poterne inferire, che detta porzione di casa fosse realmente per gli obiettati motivi inabitabile, e conseguentemente impossibile ad appigionarsi, compariva anzi insussistente il primo motivo, quando detta porzione di casa si vedeva di fatto appigionata nel 1774., e così in un tempo in cui tuttavia ne possedeva ed abitava il piano intermedio la Sig. Eschini vedova del Signore, che solamente ne venne spogliata dal Sig. Bagnai in sequela della Sentenza de' 28. Gennaio 1780.; quanto fosse debole il secondo motivo lo dimostrava il vedere, che il Sig. Bagnai prima del 1774. non allegava di avere spesa in risarcire detta porzione di casa se non la tenue somma di scudi 20., risarcimento, per la di cui mancanza non pareva, che detta porzione di casa dovesse dirsi assolutamente inabitabile, ma solo al più poteva dirsi capace di appigionarsi per un' annua somma qualche poco minore di quella, che ne ricavò il Sig. Bagnai dopo avervi fatto il suddetto tenue risarcimento; e tanto l' uno, che l' altro motivo sempre più si riconosceva inallegabile osservando, che nel 1729. non solamente abitavano di fatto in detta porzione di casa Ser Francesco e Pier Giovanni del Signore, ma di più i medesimi, intimati per parte della Sig. Agnese Bagnai a rilasciarla vacua e spedita, fecero istanza di poter continuare ad abitarla per alcuni mesi, offerendosi di pagarne alla stessa Sig. Bagnai le *pigioni*, come appariva da una scrittura esibita per parte dei suddetti del Signore nel Tribunale del Potestà di Castel Focognano il dì 2. Gennaio 1729. ab Incarn.

Non competendo pertanto per le cose fin qui dedotte ai Signori Marchesi Ximenes, del Signore, e Bagnai l' immissione nell' effetto del *Canto* posseduto dal Sig. Poltri, non solo doveva revocarsi la Sentenza del Magistrato Supremo de' 28. Gennaio 1780. nella parte, in cui accordò in detto effetto del *Canto* l' immissione ai prenominati attori, ma doveva ancora per necessaria conseguenza revocarsi il Decreto del Sig. Potestà di Rassina de' 10. Maggio 1782. come

emanato in esecuzione di detta Sentenza, senza che fosse necessario assumer l'esame delle altre ragioni, per le quali reclamava contro questo Decreto il Sig. Poltri.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Potestà.*

# DECISIONE CLXXIX.

## FLORENTINA SOCIETATIS SUPER PARTITIONE DAMNORUM.

24. *Augusti* 1782.

## ARGOMENTO.

La divisione dei danni deve soffrirsi a metà dal socio d'industria, e dal socio capitalista, quando esiste il patto di siffatta divisione.

## *SOMMARIO.*

1. *Se nella società uno abbia posto soltanto il capitale, altro abbia impiegata unicamente l'opera, la perdita o diminuzione del capitale deve interamente andare a carico del socio capitalista, senza che debba parteciparne il socio d'opera.* 2.
3. *Non può lo scrivente pretendere, che in parte sia attesa a suo favore la propria scrittura, e in parte non venga attesa.*
4. *Quando fra due socj, uno dei quali ponga nella società il capitale, l'altro l'opera, si pattuisca, che debba esser comune tanto il lucro, che il danno, questo patto si sostiene, e deve onninamente eseguirsi.*
5. *Il socio capitalista è tenuto alla refusione di tutti i frutti, spese, e danni derivati da un credito cambiario, che il socio d'industria ha dovuto creare per la insufficienza dei capitali somministrati dal primo.*

Dopo esser vegliata in Firenze per poco tempo una ragione mercantile sotto i nomi di Vincenzio Tosi e Compagni, il Sig. Dottor Giuseppe Gori unico capitalista di detta ragione credè di suo interesse il farne al Sig. Vincenzio Tosi, che ne era il Complimentario e Cassiere, la disdetta, e quindi occorse procedere fra i suddetti Signori Gori e Tosi a una liquidazione di conti, sulla quale insorsero fra di essi alcune controversie, che vennero compromesse in un arbitro concordemente eletto da dette parti, e sotto dì 11. Novembre 1780. emanò il lodo di detto arbitro, nel quale risolute le insorte controversie vennero liquidati fra le medesime parti i conti di dare e avere.

Contro questo lodo intentò il Sig. Tosi avanti il Magistrato de' Pupilli il rimedio della reduzione ad arbitrium boni viri, e ne' 20. Febbraio 1782. il suddetto Magistrato a relazione di uno dei Sigg. Auditori di questa Ruota proferì Sentenza, che moderò il precedente lodo in alcuni capi, e specialmente in quanto dichiarò, che qualora dopo sodisfatti tutti i creditori della ragione, con gli assegnamenti della medesima rimasti in essere non potesse interamente restituirsi al Sig. Dott. Gori il suo capitale di lire 1971. 13. 4. sicchè vi fosse qualche scapito e danno, dovesse questo soffrirsi dal solo Signor Dott. Gori, e portarsi in diminuzione di detto suo credito di capitali; nè dovesse esser tenuto il Sig. Tosi a contribuire a tale scapito e danno, quale viceversa nel precedente lodo era stato dichiarato doversi soffrire per metà dal Sig. Dott. Gori, e per metà dal Sig. Tosi.

Credendosi aggravato il Sig. Dott. Gori in questa parte da detta Sentenza, ne interpose il rimedio della restituzione in integrum, ed essendo caduta in me la nuova commissione della causa dopo il conveniente esame sono stato di sentimento, che il suddetto scapito o danno debba soffrirlo per metà il Sig. Dott. Gori, e per metà il Sig. Tosi, con dichiarazione però, che il medesimo Sig. Dott. Gori sia tenuto a rifondere del proprio, e rilevare indenne la suddetta ragione da ogni danno, spesa, e pregiudizio, che la stessa ragione si trovi aver sofferto in conseguenza di scudi 600. somministrati a

cambio dalla Sig. Margherita Gori vedova Gambassini, e del giudizio ed atti dalla medesima fatti contro la detta ragione per esser pagata e sodisfatta di detto suo credito cambiario, ed in tal guisa è stata oggi a mia relazione corretta e moderata dal Magistrato de' Pupilli la riferita antecedente Sentenza.

Son venuto in questo sentimento, perchè quantunque regolarmente parlando sia vero, che trattandosi di società, nella quale uno abbia posto soltanto il capitale, altro abbia impiegata unicamente l' opera, la perdita o diminuzione del capitale debba interamente an-
dare a carico del socio capitalista, senza che debba parteciparne il 1
socio d' opera, come fra gli altri avvertono l' *Harprect. in Inst. lib.* 3. *tit.* 26. §. 1. 2. *et* 3. *num.* 20. *et segg. Leotard. de Usur. qu.* 31. *num.* 30. *et num.* 36. *et segg.* questa regola però non aveva luogo nel concreto del caso per due particolari circostanze.

Primo, perchè la ragione, sopra di cui è fondata la suddetta regola, consistente nel riflesso di mantener fra i socj l' uguaglianza, la quale richiede, che come non soffre il socio capitalista la perdita dell' opera, che non ha impiegata, così debba egli soffrire tutto il danno avvenuto nel Capitale, e che di questo danno non ne partecipi il socio d' opera, il quale risente un danno equivalente, avendo
perduta, cioè impiegata senza nessun profitto la propria opera, che 2
altrove avrebbe potuta impiegare utilmente, come ottimamente spiegano l' *Harprect. loc. cit. sub num.* 21. *et sub num.* 24. *Leotard. loc. cit. num.* 40. *et num.* 47. *in fin.* questa ragione, dissi, era facile a comprendere che non si adattava al caso nostro, in cui il Sig. Tosi aveva conseguita dalla società per causa dell' opera da esso impiegata la mercede o provisione di scudi sei il mese.

Secondo, perchè la società era stata espressamente contratta fra il Sig. Dott. Gori e il Sig. Tosi con i *fondi* del Sig. Dott. Gori „ *per doversi repartire a capo d' anno gli utili o scapiti a metà* „ *fra detto Sig. Dott. Gori e Vincenzio Tosi* „ come in difetto del-
la scritta sociale costava dall' intitolazione apposta a tutti i libri so- 3
ciali dal medesimo Sig. Tosi, intitolazione, che se era stata attesa in favore dello stesso Sig. Tosi scrivente, per dichiarare obbligato il Sig. Dott. Gori a porre nella società tutti i *fondi* o siano *capitali*,

ugualmente, ed anzi con più ragione, doveva attendersi contro il medesimo Sig. Tosi scrivente. Egli è poi indubitato, che quando fra due soci, uno dei quali ponga nella società il *capitale*, l'altro l'*opera*,
4 si pattuisca, che debba esser comune tanto il *lucro*, che il *danno*, questo patto si sostiene, e deve onninamente eseguirsi, come in specie rispondono il *Voet. in Pandect. lib.* 17. *tit.* 2. *sub num.* 8. *vers.* „ Cui consequens est, ut pactum sustineri debeat, quo id agitur, „ ut unus duas lucri partes ferat, damni unam; ut alter conferat „ operam, alter pecuniam, lucrum commune sit; *vel ut unus conferat* „ *operam, alter pecuniam,* LUCRUM ET DAMNUM COMMUNE SIT, *atque* „ *ita periculum sortis per unum collatae ad eum quoque spectet qui* „ *operas confert* „. *Mantic. de tacit. et Ambig. Convent. lib.* 6. *tit.* 5. *num.* 19. *Trombett. de Societ. cap.* 9. *num.* 21. *de Hevia de commerc. Terrestr. lib.* 1. *cap.* 3. *num.* 13. „ ivi „ Quando in societate „ unus sociorum pecuniam confert, alter industriam et operam, si „ unum aut alterum perierit, huiusmodi damnum cum sociis minime communicatur, verum specialiter imputatur illi qui perdidit, „ *nisi consuetudo sit ut inter eos damnum communicetur*, AUT PA„ CTUM EXPRESSUM „.

Quanto però era giusto in vista delle divisate due circostanze il dichiarare, che dovesse soffrirsi per metà dal Sig. Dott. Gori, e per metà dal Sig. Vincenzio Tosi, lo scapito o danno occorso nella società fra essi vegliata, altrettanto era giusto l'eccettuare da questa general dichiarazione il danno, spesa, e pregiudizio, che detta società abbia sofferto per causa del suddetto credito cambiario della Sig. Margherita Gori vedova Gambassini, perchè essendo stato deciso tanto nel lodo del dì 11. Novembre 1780., quanto nella Sentenza de' 20. Febbraio 1782. e così per due conformi giudicati, esser tenuto il Sig. Dott. Gori a porre nella società tutti i fondi o capitali, l'essersi dovuto creare il suddetto cambio conveniva attribuirlo a un' omissione del Sig. Dott. Gori, cioè al non aver egli posti in società, a forma dell'obbligazione assuntasi, tutti i fondi e capitali necessarj, e quindi era inevitabile, che non solamente soffrisse egli in proprio, come per detti due Giudicati fu condannato a soffrire, i frutti di detto cambio, e le funzioni, atti, e spese cagionate dai sequestri fatti

per causa dello stesso cambio dalla suddetta Sig. Gori ne' Gambassini, ma che soffrisse altresì in proprio qualunque altro danno, spesa, e pregiudizio derivato dà detto cambio, ed in specie la spesa e pregiudizio provenienote dall' essersi dovute subastare per la sodisfazione di detto credito cambiario alcune merci della ragione, giacchè rispetto a tutti questi danni militava contro il Sig. Dott. Gori la regola, che chi ha dato causa al danno deve resarcirlo: *Leg. In his* 5
*rebus* 67. *ff. solut. matrimon. Leg. nam Servius* §. *fin. ff. de negot. gest. Constantin. vot. dec.* 413. *num.* 43. *Casareg. de commerc. disc.* 23. *num.* 14. *Rot. Rom. coram Ansald. decis.* 482. *num.* 5. *tom.* 5. *et dec.* 878. *num.* 16. *tom.* 7.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Potestà.*

# DECISIONE CLXXX.

## FLORENTINA SEU PRATEN. NULLITATIS EXECUTIONIS.

7. *Sept.* 1782.

## ARGOMENTO.

Non può procedersi alla esecuzione personale, quando il debitore al momento della reale ha dato un idoneo mallevadore, non quando è stato trovato qualunque impedimento, o insufficienza di beni, come dispone la Legge dei 17. Gennaio 1780.

## *SOMMARIO.*

1. *A forma delle Leggi de'* 12. *Novem.* 1777. *e* 17. *Gennaio* 1778. *il debitore non può esser sottoposto all' esecuzione personale per debiti civili superiori alla somma di lire trenta, se prima non sia stata intentata e trovata inutile l' esecuzione reale.*

2. *Queste Leggi si riferiscono alle sole esecuzioni, che vogliano commettersi contro i sudditi o domiciliati nel Granducato.*
3. *Qualunque impedimento o insufficienza di beni, secondo la Legge de' 17. Gennaio 1778., che si trovi nella esecuzione reale, autorizza a procedere con la personale, senza che prima si debbano intieramente escutere i beni.*
4. *Quantunque nell' atto della esecuzione non sia stato opposto il decreto d' inibitoria, non può il creditore rimproverarsi di non avere consumata la esecuzione mediante la vendita, quando era certo, che a tale consumazione sarebbe stato opposto il decreto medesimo.*
5. *Quando il debitore, o con la mallevadoria, o col pegno, o in altra forma ha assicurato il creditore, e si è liberato dalla sofferta, o dalla imminente esecuzione, non può il creditore, fuori del caso, che si trovi insufficiente l' assicurazione già prestata, devenire ad altra esecuzione.*
6. *Il giovedì del carnevale, che con gli altri sei giorni susseguenti è feriato secondo la Legge de' 30. Dicembre 1771., non lo è, che per i Tribunali di Firenze, e non già per quelli dell' altre Città e luoghi del Granducato, i quali si regolano rapporto alle ferie secondo la Legge de' 23. Ottobre 1789.*
7. *Chi diede causa ad una nuova esecuzione personale, comunque nulla, deve rigettarsi dal pretendere i danni, spese, ed ingiurie.*
8. *Quando ambedue le parti si sono cagionate reciprocamente del danno, le colpe si compensano fra loro l' una con l' altra.*
9. *Non è allegabile nè dolo nè colpa quando concorre una giusta credulità o ignoranza sulla intelligenza di una Legge particolare recentemente emanata.*
10. *Non è proponibile l' obbligo della refezione dei danni se non si verifica il dolo, o la colpa.*

Per sentenza del Signor Aud. e Giudice della soppressa Camera del Commercio de' 21. Luglio 1780. fu dichiarata nulla e perciò revocata l'esecuzione personale commessa sotto dì 27. Aprile 1778. nella Città

di Prato contro il Sig. Lorenzo Nanni ad istanza dei Sigg. Pietro Baldini e Compagni per la somma di scudi 25. parte del credito, che in maggior somma tengono i medesimi Sigg. Baldini contro detto Signor Nanni, a favore del quale furono anche condannati detti Sigg. Baldini alla refezione delle spese, danni, e ingiuria.

Questa sentenza, della di cui ginstizia o ingiustizia toccò a me il conoscere, ho in questo giorno referito al Magistrato de' Pupilli surogato per i nuovi Sovrani Regolamenti in luogo della soppressa Camera del Commercio doversi confermare quanto alla revoca di detta esecuzione, che io pure ho creduto essere stata ed esser nulla e perciò meritevole di esser revocata, e respettivamente doversi riformare quanto alle refezione delle spese, danni, e ingiurie, dalla quale ho creduto, che i predetti Sigg. Baldini meritassero di esser assoluti.

Per due ragioni si pretendeva per parte del Sig. Nanni, che fosse nulla la suddetta esecuzione personale contro di lui commessa ne' 27. Aprile 1778. primo perchè lungi dall'essersi proceduto a questa personale esecuzione dopo intentata e trovata inutile l'esecuzione reale, nel qual solo caso è permesso dai Sovrani Motupropri de' 12. Novem. 1777. e de' 17. Gennaio 1778. di procedere all'esecuzioni personali per debiti civili, che oltrepassino la somma di lire trenta, fosse anzi gravato ad istanza dei medesimi Sigg. Baldini per lo stesso credito il Sig. Nanni il dì 27. Genn. 1768. per mezzo degli esecutori del Tribunale di Prato *in tanti mobili e masserizie di casa appresso Antonio Benini per rimettere*, onde con questa precedente esecuzione reale dovesse dirsi assicurata ai Sigg. Baldini la sodisfazione del loro credito: Secondo, perchè molto più dovesse dirsi assicurata ai Sigg. Baldini la sodisfazione del loro credito atteso l'idoneo mallevadore, che diede il Sig. Nanni ne' 25. Febbrajo 1775. per liberarsi da altra personale esecuzione contro di lui commessa similmente nella Città di Prato, ad istanza dei medesimi Sigg. Baldini, e per lo stesso credito sotto dì 23. di detto mese di Febbrajo.

Di qneste due ragioni per quanto non giungesse a persuadermi la prima, mi comparve però conveniente ed insuperabile la seconda, e perciò dichiarai nulla la controversa esecuzione, confermando in questa parte l'antecedente sentenza.

Non giunse a persuadermi la prima ragione, non solamente per-
chè i provvedimenti presi in limitazione e modificazione dell' uso ed
esercizio dell' esecuzioni personali per debiti civili con gli enunciati So-
2 vrani Motupropri de' 12. Novembre 1777. e de' 17. Gennajo 1778. si
riferiscono alle sole esecuzioni, che vogliano commettersi contro *i sud-
diti* o *domiciliati nel Granducato*, nè si estendono all' esecuzioni, che
occorra commettere contro i *Forestieri*, come letteralmente dichiara
in specie il primo di detti Motupropri, ed il Sig. Lorenzo Nanni ben-
chè nato in Prato, pure era luogo a dubitare, come si pretendeva per
parte dei Sigg. Baldini, che agli effetti civili avesse perduta la qualità
di Pratese e di Toscano, costando da una Fede del Magistrato Comu-
nitativo di quella Città essersi già da qualche tempo trasferito il Sig.
Nanni ad abitare in Città di Castello, che vale a dire nello Stato
Pontificio, senza che avesse più Casa aperta in Prato, nè fosse ivi
descritto alla Tassa di Macine.

Ma principalmente perchè il secondo dei suddetti Motupropri
espressamente dichiara quant' appresso „ *per qualunque impedimento*
3 „ *o insufficienza di beni, che si trovi nell' esecuzione reale possa*
„ *procedersi alla personale senza la necessità di procedersi prima*
„ *all' intiera esecuzione dei beni* „: E nel caso nostro l' impedimento
alla consumazione dell' esecuzione reale commessa ne' 27. Genn. 1778.
ad istanza dei Signori Baldini sopra i mobili e Masserizie, che di
asserta pertinenza del Sig. Nanni esistevano in Prato, nasceva dai de-
creti di inibitorie, che per l' assicurazione delle loro doti avevano
ottenuti dal Magistrato Supremo fino de' 5. Luglio 1774. e prima della
suddetta esecuzione avevano fatti riportare nelle filze di lettere e de-
creti del Tribunale del Sig. Vicario di Prato la madre, e la cognata
di detto Sig. Nanni.

Sembrando, che non giovasse la replica data per parte del Sig. Nanni, cioè, che non essendo stati opposti questi decreti d' inibitorie ai Sigg. Baldini nell' atto dell' esecuzione, fosse in facoltà dei Signori Baldini il consumarla mediante la vendita dei mobili e masserizie, sulle quali essa fu fatta, e che di più non fosse certo se l' importare delle suddette doti assorbisse la valuta dei mobili e masserizie, sulle quali detta esecuzione fu commessa, onde convenisse certificarlo mediante la consumazione dell' esecuzione.

Poichè ogniqualvolta i suddetti decreti d' inibitorie erano stati ottenuti, ed esistevano nel Tribunale di Prato, ognuno doveva prevedere, che qnantunque non opposti nell' atto dell' esecuzione, sarebbero stati però opposti allorchè si fosse voluto procedere a consumare l' esecuzione suddetta, e conseguentemente non pareva, che potessero addebitarsi i Sigg. Baldini di non aver praticata la diligenza di procedere alla consumazione di detta esecuzione, quando questa diligenza prudentemente dovevano credere, che sarebbe rimasta inutile e di niun profitto, secondo la regola, di cui fra gli altri il *Cravet. cons.* 83. *n.* 4
5. *Rocc. Episcop. disputat. select. cap.* 129. *num.* 17. *Rot. Roman. in rec. dec.* 362. *num.* 14. *part.* 10. *et coram Molines. decis.* 729. *num.* 35.

Tanto più che il citato Sovrano Motuproprio permette di devenire all' esecuzione personale nel caso di *qualunque* impedimento che s' incontri nell' esecuzione reale, e stante l' universalità ed ampiezza di tal espressione sembra in sostanza, che accordi l' esercizio della personale esecuzione, sempre che s' incontri nell' esercizio dell' esecuzione reale un impedimento, qualunque ne sia la natura e la forza.

Il pretender poi che non ostanti i decreti d' inibitorie, emanati per l' assicurazione delle suddette doti, ed esistenti nel Tribunale di Prato, dovesse procedersi dai Sigg. Baldini alla consumazione della predetta esecuzione reale per certificare se la valuta dei mobili e masserizie, sulle quali cadde l' esecuzione, fosse assorbita dall' importare di dette doti, o sivvero lo superasse in guisa, che potessero da detti mobili e masserizie conseguire la loro sodisfazione anche i Sigg. Baldini, aveva contro di se la chiara lettera del citato Sovrano Motuproprio, che nel caso d' incontrarsi qualunque impedimento nell' esecuzione reale positivamente dispensa dal procedere all' *intiera esecuzione dei beni* prima di procedere all' esecuzione personale.

All' opposto mi è comparsa convincente ed insuperabile la seconda ragione, per cui il Sig. Nanni pretendeva nulla l' esecuzione personale contro di lui commessa per il sopra enunciato credito dei Sigg. Baldini il dì 27. Aprile 1778. ragione fondata nell' essersi proceduto ne' 23. Febbraio 1775. per lo stesso credito ad altra personale esecuzione contro il Sig. Nanni, dalla quale egli si liberò con dare

un idoneo mallevadore; essendo proposizione non controversa, che
quando il debitore, o con la mallevadoria, o col pegno, o in altra
5 forma, ha assicurato il creditore, e si è liberato dalla sofferta o dalla
imminente esecuzione, non può il creditore, fuori del caso che si
trovi insufficiente l'assicurazione già prestata, devenire ad altra esecu-
zione, come con altri stabilisce il *Casareg. de Commerc. discors.* 207.
*num.* 17. *et* 25.

Senza che giovasse il replicare, conforme si replicava per parte dei Sigg. Baldini, che detta esecuzione personale commessa contro il Sig. Nanni in Prato il dì 23. Febbraio 1775. e la susseguente mallevadoria non fossero di ostacolo nel concreto del caso alla legittimità e validità della posterior esecuzione personale de' 27. Aprile 1778. stante l'aver opposta il Sig. Nanni nel mese di Marzo 1775. la nullità della personale esecuzione contro di lui commessa il dì 23. dell' antecedente Febbrajo, nel qual giorno cadeva l'ultimo Giovedì del Carnevale comunemente denominato il *Berlingaccio* asserto *feriato*, nullità, che avrebbe resa inefficace anche la mallevadoria prestata in conseguenza di detta esecuzione.

Poichè il giorno di *Berlingaccio*, per quanto sia *feriato* insie-
me con i sei giorni susseguenti nei Tribunali di Firenze in vigore
della Riforma della Curia Fiorentina de' 30. Dicembre 1771., assolu-
tamente non è *Feriato* nei Tribunali delle altre Città, e Luoghi del
Granducato, ove conviene attendere, non la suddetta particolar Rifor-
ma della Curia Fiorentina, ma bensì la Legge Generale sopra le *Fe-*
6 *rie* emanate in Toscana il dì 23. Ottobre 1749., nella quale fra i
giorni *feriati* non si enumera il *Berlingaccio*, onde era patente l'in-
sussistenza dell'eccezione di nullità già opposta dal Signor Nanni, e
conseguentemente anche la mallevadoria prestata dal Sig. Nanni per
liberarsene, non poteva controvertersi per la Regola già avvertita nel
§. *All'opposto ec.* la nullità dell'altra posteriore esecuzione de' 27.
Aprile 1778.

Ma non ostante che fosse nulla, e dovesse revocarsi per la preesistenza di detta esecuzione de' 23. Febbrajo 1775. l'esecuzione personale commessa per il sopra enunciato credito dei Sigg. Baldini contro il Sig. Nanni ne' 27. Aprile 1778., dovevano assolversi, conforme

recedendo in questa parte dall'antecedente giudicato ho assoluti i Signori Baldini dalla refezione pretesa e domandata dal Sig. Nanni delle spese, danni, e ingiurie.

Sì perchè in sostanza il medesimo Sig. Nanni fu quello che diede causa alla susseguente esecuzione de' 27. Aprile 1778. con opporre la nullità dell'antecedente esecuzione de' 23. Febbrajo 1775., onde subentrava la Regola, di cui i Testi in *cap. Damnum de Regul. Iur. in* 6. *et in Leg. Quod quis ff. de regul. Iur.* „ ivi „ Quod „ quis sua culpa damnum sentit, non intelligitur damnum sentire „
*Constant. vot. decisiv.* 422. *num.* 34. *Rot. Rom. cor. Molines* 7
*decis.* 825. *num.* 10. *et cor. Falconer. de Pact. decis.* 2. *num.* 3. *et de Reb. Credit. decis.* 13. *num.* 17.

Sì perchè anche ammettendo una colpa nei Sigg. Baldini in quanto si acquietarono all'eccezione di nullità opposta dal Sig. Nanni contro la suddetta esecuzione de' 23. Febbrajo 1775. quando di tal eccezione potevano facilmente dimostrare l'insussistenza con la chiara Lettera della Legge de' 23. Ottobre 1749. era sempre innegabile la colpa del Sig. Nanni in quanto oppose contro detta eccezione di nullità, e con-
seguentemente si faceva luogo a compensare l'una con l'altra colpa: 8
*Leg. si ambo ff. de Compensat. Gratian. disceptat.* 246. *num.* 16. *et* 17. *Mans. Consult.* 98. *num.* 6. *tom.* 10. *Polit. de Fideicommiss. dissert.* 95. *num.* 58. *et de dot. qu.* 23. *num.* 6.

Anzi quand'ancora non ostante il già detto di sopra si fosse potuta desumere la nullità dell'esecuzione personale de' 27. Aprile 1778. dalla prima ragione allegata per parte del Signor Nanni, cioè dal non essersi prima proceduto dai Sigg. Baldini alla consumazione dell' esecuzion reale, le difficoltà, che militavano contro detta prima ragione, cioè sull'intelligenza di una Legge particolare recentemente emanata, sarebbero state almeno bastanti a costituire i Sigg. Baldini in una giusta e ragionevole credulità o ignoranza, concorrendo la quale siccome
non è allegabile nè dolo nè colpa: *Rot. Rom. coram Molines de-* 9
*cision.* 607. *num.* 24. *et coram Falconer. de Jurepatron. decis.* 40. *sub num.* 31. così neppure è proponibile l'obbligo della refezione dei danni, che non ha luogo se non si verifichi o il dolo, o

10 la colpa: *Rot. Rom. in Recentior. decis.* 332. *num.* 2: *part.* 17. *et cor. Molin. dec.* 339. *num.* 1.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

## DECISIONE CLXXXI.

### PISCIEN. SEU UZZANEN. DISDICTAE.

11. *Septembr.* 1782.

### ARGOMENTO.

È nulla la disdetta trasmessa fuori del tempo indicato dalla Legge.

### *SOMMARIO.*

1. *La legittimità o illegittimità della disdetta deve decidersi a norma delle Leggi del luogo, nel cui territorio è situata la maggior parte del fondo disdetto, e specialmente la casa colonica.*
2. *Non ha bisogno di esser giudicialmente esaminato chi fa un certificato non come privata persona, ma come residente in una Magistratura.*
3. *Qualunque fede stragiudiciale fa prova sempre che sia amminicolata.*
4. *L'osservanza è atta ad interpretare la disposizione delle Leggi.*
5. *L'osservanza, ed il quasi possesso non si pongono in essere medianti atti, che non hanno avuto la loro efficacia.*
6. *È attendibile, in preferenza d'ogn'altro, quel luogo, che ha per linea divisoria precisamente la strada indicata, e distinta in lettera dalla legge.*

Sotto dì 12. Dicembre 1780. ad istanza dei Sigg. Jacopo e Fratelli Vettori, come affittuarj di diversi beni spettanti nelle Comunità di Pescia e di Uzzano alla Commenda dell'Ordine Gerosolimitano denominata di S. Jacopo in Campo Corbolini, fu disdetta a Simone Tintori per gli atti del Tribunale del Sig. Vicario Regio di Pescia la Colonia del podere detto la Casa nuova uno dei compresi in detto affitto, essendo stato intimato detto Tintori a rilasciare ai debiti tempi libere, vacue e spedite le terre con casa componenti il detto podere, di cui era egli lavoratore.

Si oppose il Tintori a tale intimazione e disdetta, e contestatosi sulla conferma o revoca di essa un giudizio nel Tribunale di Pescia, venne confermata da quel Sig. Vicario con sua sentenza de' 23. Marzo 1781. ma interposto per parte del Tintori contro questa sentenza il rimedio dell'appello avanti il Magistrato de' Pupilli, e diretta a me secondo il Turno Rotale la Commissione della causa, dopo il conveniente esame ho in questo giorno referito, previa la revoca dell'antecedente sentenza, la sopra enunciata disdetta non essere stata data nei debiti e legittimi tempi, e perciò doversi condannare i Sigg. Vettori a restituire ai Tintori l'importare delle Raccolte del suddetto podere da esso non percette per causa di detta intempestiva ed illegittima disdetta secondo la liquidazione da farsene come di ragione.

Non si controverteva per parte dei Sigg. Vettori, che sebbene situate parte nel Comune di Pescia, e parte nel Comune di Uzzano le terre componenti il suddetto podere della Casa nuova, pur non ostante per decidere della legittimità, o illegittimità della disdetta in questione dovesse attendersi lo statuto di Uzzano, nel di cui territorio è posta la parte maggiore di detto podere, e specialmente la casa colonica del medesimo.

Ciò presupposto, siccome lo statuto del Comune di Uzzano dispone come appresso: „ ivi „ Deliberarono che per l'avvenire si levino e renunzino tutte le terre esistenti in detto Comune o suo „ Territorio lavorative *dalla Strada in giù* ogni anno *del mese di* ,, *Maggio*: „ e siccome altresì la strada, per cui dal Borgo a Buggiano si va nei Territorj di Pescia e di Uzzano in un certo punto,

e precisamente presso una Chiesa denominata S. Lucia, si dirama in due strade, una superiore, che passando sotto il Castello di Uzzano conduce a Pescia, altra inferiore, che passando sotto la Città di Pescia prosegue fino a Lucca, fra la quali due Strade esiste il podere della Casa nuova, che in somma viene ad esser situato inferiormente alla prima di dette due Strade, e superiormente alla seconda; perciò tutto il momento della Causa consisteva in determinare, se la Strada contemplata dallo statuto di Uzzano, allorchè ordina farsi nel mese di Maggio le disdette delle Terre lavorative *dalla Strada in giù* dovesse dirsi la Strada superiore, che dalla Chiesa di S. Lucia conduce a Pescia, come si pretendeva per parte del Tintori, o sivvero l'altra inferiore, che passando sotto la Città di Pescia prosegue versu Lucca, come si asseriva dai Sigg. Vettori.

Nel conflitto delle prove tentate da ambe le parti per sostenere il loro assunto, io ho creduto, che delle suddette due strade, la superiore, cioè quella, che dalla Chiesa di S. Lucia conduce a Pescia, dovesse dirsi la Strada contemplata per l'effetto delle disdette dallo statuto di Uzzano, e perciò fosse intempestiva ed illegittima la disdetta data al Tintori, non nel Maggio, ma nel Dicembre, e ciò per le seguenti ragioni.

In primo luogo perchè così precisamente attestarono in un certificato de' 20. Settembre 1781. prodotto in questa seconda istanza il Gonfaloniere, tre Priori, ed il Provveditore di strade della Comunità d'Uzzano, quali Fidefacienti non pareva che dovessero dirsi inattendibili, come si pretendevano per parte dei Sigg. Vettori a motivo di
2 non essere stati giudicialmente esaminati, quando oltre ad aver fatto il loro certificato, non come private persone, ma come residenti nella Magistratura Comunitativa, era di più il loro detto amminicolato dalla circostanze, che passo ad esporre, essendo notorio che qualunque fede stragiudiciale si attende sempre che sia amminicolata: *Constantin.*
3 *Vot. decis.* 373. *num.* 17. *tom.* 2. *de Luc. de Judic. disc.* 32. *num.* 4. *Rot. Roman. coram Falconer. de Miscellan. decis.* 50. *num.* 9 *et coram Ansald. decis.* 611. *num.* 39. *et coram Merlin. decis.* 714. *num.* 18. *et in Recent. decis.* 175. *num.* 2. *part.* 3. *et dec.* 260. *num.* 4. *part.* 5. *tom.* 1.

In fatti era in secondo luogo osservabile, che la differenza dei tempi delle disdette voluta dallo statuto di Uzzano quanto alle terre dalla strada in su, e alle terre dalla strada in giù, a senso delle parti doveva attribuirsi all'aver voluto quegli statuenti per l'effetto delle disdette distinguere ( come letteralmente distinsero gli statuenti della vicina Città di Pescia ) le terre della parte superiore da quelle della parte inferiore, o sia i beni di *poggio* dai beni di *piano*.

Or siccome in altro certificato degli attuali Gonfaloniere e Priori della Comunità d'Uzzano de'27. Agosto 1782. rispetto alla strada, che direttamente conduce da Pescia al Borgo a Buggiano per quanto non si attesti precisamente esser quella contemplata dallo statuto di Uzzano per l'effetto delle disdette, si attesta però esser quella „ *che* „ *divide la parte inferiore dalla superiore di detta Comunità* „ e l'istesso deposero nel loro giudicial esame, e precisamente nelle risposte all'*Interrogat.* 5. Giuseppe Bellucci e Giuseppe Bambi testimoni indotti dal Tintori nella prima istanza; e Domenico Cecchi, Gio. Domenico Peghi, e Gio. Lorenzo Giusti altri testimoni indotti in detta prima istanza dai Sigg. Vettori rispondendo nel loro giudicial esame all'*Interrogat.* 6. deposero, che la suddetta strada „ *dalla* „ *Chiesa di S. Lucia in sù esiste alle falde* o *ai piedi del Pog-* „ *gio d'Uzzano, che a mano destra vi resta il Poggio*, *e a sini-* „ *stra il piano;* „ Perciò anche questo attestato, e questi deposti formavano un riscontro di esser la strada, che conduce dalla Chiesa di Santa Lucia a Pescia, quella contemplata dallo statuto di Uzzano in rapporto al tempo delle disdette.

Ed in terzo luogo formava similmente di ciò un riscontro il vedere, che verso la fine del mese di Maggio fu disdetta nell'anno 1780. a Gio. Battista Ercoli la Colonia di un podere dal Sig. Gio. Michele Barli, e nell'anno 1781. a Michele e Giovanni Bellomini la colonia di altro podere dal Sig. Cav. Raffaello Angiolo Bertini; poichè esistendo appunto anche questi due poderi fra le suddette due strade ugualmente che il podere della Commenda di S. Jacopo in Campo Corbolini già lavorato dal Tintori, come specialmente rispetto al secondo si ammetteva anche per parte dei Sigg. Vettori, e rispetto al primo pareva che dovesse giustamente presumersi sempre che costava

esistere realmente fra dette due strade un podere del Sig. Gio. Mi-
chele Barli, e per parte dei Sigg. Vettori non si provava esser di-
verso da questo podere, di cui fu da detto Sig. Barli disdetta la Co-
4 lonia all' Ercoli verso la fine di Maggio 1780., veniva quindi posta
in essere un' osservanza atta ad interpetrare la disposizione dello sta-
tuto d' Uzzano: *Leg. si de interpetratione ff. de Legib. cap. Cum
dilectus de consuetud. Rot. Rom. in Recent. decis.* 218. *num.* 20.
*part.* 18. *tom.* 1. *et coram Emerix Jun. decis.* 212. *num.* 2. *et
decis.* 483. *num.* 6. *et decis.* 1126. *num.* 6. *et coram Falcon.
de Dot. decis.* 17. *num.* 7. *et de Iurepatron. decis.* 21. *n.* 10.

Nè faceva ostacolo quanto si rilevava per parte dei Sigg. Vettori,
cioè che eglino stessi disdicessero al medesimo Tintori la Colonia del
podere della Casanuova, nell' anno 1775. nel mese di Dicembre, e
nell' anno 1776. nel mese di Novembre, quasi potesse quindi inferirsi
un' osservanza e un quasi possesso di disdire la colonia di detto po-
dere nel Novembre o nel Dicembre, e non nel Maggio. Imperocchè
oltre ad essere in ogni caso conflittata questa asserta osservanza dall'
altra, che nasceva dalle sopra enunciate disdette fatte rispetto ai poderi
del Sig. Barli e del Sig. Cav. Bertini nel mese di Maggio, e che avendo
l' appoggio di tutti gli altri già divisati riscontri sembrava la più at-
tendibile, il fatto stesso di aver continuato il Tintori nella Colonia
del podere della Casanuova fino alla controversa disdetta fattagli nel
5 Dicembre del 1780. dimostrava, che le suddette antecedenti disdette
del 1775. e del 1776. erano rimaste ineffettuate, e come tali non
erano capaci di porre in essere la pretesa osservanza, ed il supposto
quasi possesso, secondo ciò, che in simili termini stabiliscono il *Vi-
vian. de Iurepatron. part.* 2. *Lib.* 5. *cap.* 4. *num.* 36. *Fagn.
de Iurepatron. part.* 2. *Can.* 26. *Cas.* 1. *num.* 6. *Rot. Roman.
in Recentior. dec.* 71. *num.* 18. *part.* 7.

E neppure faceva ostacolo, che lo statuto di Pescia Comunità
confinante a quella di Uzzano espressamente assegni non la strada che
dalla Chiesa di S. Lucia conduce a Pescia, ma l' altra inferiore, per
linea divisoria del *poggio* dal *piano* per l' effetto delle disdette, sopra
di che molto s' insisteva per parte dei Sigg. Vettori. Poichè non pa-
reva che fosse luogo a desumere l' interpetrazione dello statuto d' Uz-

zano da ciò che dispone lo statuto di Pescia, quando tutti i già divisati riscontri concorrevano a far credere, che lo statuto di Uzzano, a differenza di quello di Pescia, contemplasse come linea divisoria della parte superiore dalla inferiore del suo territorio la strada, che dalla Chiesa di Santa Lucia conduce a Pescia, e molto più quando fra il territorio di Pescia, e il territorio d'Uzzano, e conseguentemente fra gli statuti dell'una e dell'altra Comunità, si scorgeva una manifesta diversità di ragione, riflettendo, che rispetto al territorio Pesciatino era di positiva necessità l'assegnare per linea divisoria della parte superiore dalla inferiore una strada diversa da quella, che da S. Lucia conduce a Pescia, la quale non oltrepassando detta città, ed intersecando il di lei territorio, non in tutta la sua estensione, ma per pochi passi, non poteva costituire la detta linea divisoria, necessità, che non si verificava rispetto al territorio d'Uzzano intersecato tutto da detta strada, onde si faceva luogo alla Regola, di cui il Testo nella *Leg. Papianus ff. de Minor. Mans. Consult.* 50. *num.* 21. *Consult.* 205. *num.* 36. *et Consult.* 503. *n.* 14. *Gratian. Discept. For. cap.* 859. *num.* 20. *Rot. Rom. cor. Emerix. Jun. decis.* 368. *sub num.* 5.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CLXXXII.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. *Settembre* 1782.

## ARGOMENTO.

Il Sovrano può concedere la facoltà di legittimare i figli nati da donna libera, e da uomo unito in matrimonio, con modificazioni tali però, che stiano a non ledere la legittima dovuta sui beni del legittimante a'di lui figli legittimi.

## *SOMMARIO.*

1. *Agli effetti civili, e nominatamente all' effetto della successione, si reputano figli legittimi quelli soltanto procreati da legittimo matrimonio.*
2. *Tanto i figli legittimi, che quelli nati* ex damnato coitu *secondo le leggi di natura sono ugualmente figli di chi gli procreò.*
3. *Le leggi positive negano ai figli nati* ex damnato coitu *qualunque diritto di successione sui beni paterni.*
4. *Ai figli naturali le leggi positive accordano solamente due once della eredità paterna in mancanza di figli legittimi.*
5. *L' equità ha suggerito, che tanto ai figli naturali, quanto a quelli nati* ex damnato coitu *siano accordati gli alimenti sul patrimonio di chi li procreò.*
6. *Il Sovrano può concedere la facoltà di legittimare anche i figli nati* extra matrimonium, *ovvero* ex damnato coitu.
7. *Secondo lo statuto Pisano la legittima dei figli consiste nella virile computata anche la persona del padre.*
8. *Sui beni, ne' quali ai figli legittimi, essendo quattro, è dovuto per gius comune il triente a titolo di legittima, il padre legittimante non può, salvo il detto triente, lasciare a ciascuno dei*

*figli legittimati maggior porzione di quella, che lasci a ciascheduno dei suoi figli legittimi.*

9. *Il padre può disporre del quinto de' suoi beni a favore dei figli legittimati, salvi i quattro quinti, che secondo lo statuto Pisano competono per legittima ai suoi quattro figli nati da legittimo matrimonio.*

Quanto è vero, che agli effetti Civili, e nominatamente all' effetto della successione, reputar si debbono figli legittimi quelli sol- 1
tanto procreati da legittimo matrimonio, non già quelli procreati fuori del matrimonio, ovvero ex damnato coitu, altrettanto è indubitato, che questa differenza non proviene già dalle leggi di natura, secondo le quali sì gli uni, che gli altri sono ugualmente figli di chi gli pro- 2
creò, ma deriva unicamente dal disposto delle Leggi positive, che ai nati ex damnato coitu negano qualunque diritto di successione nei beni paterni, come prescrivono l' *Auth. ex complexu cod. de incest.* 3
*nupt. e l' auth. Licet in fin. cod. de natural. liber.* ed ai naturali accordano solamente due once della paterna eredità in mancanza di figli legittimi, come stabiliscono la detta *Aut. Licet cod. de Natu-* 4
*ral. liber. ed il §. discretis Auth. quib. mod. natural. effic. sui.*

In veduta di questo incontrastabil principio, sulla di cui scorta anche ai naturali ex damnato coitu, benchè per le dette Leggi positive incapaci di successione, tuttavolta secondo l' equità comunemente ricevuta nei Tribunali è di stile che si accordino dal patrimonio di chi gli procreò gli alimenti, come fra gli altri avvertono il *Mart.* 5
*de success. legal. part.* 1. *qu.* 16. *art.* 1. *sub num* 3. *Surd. de aliment. tit.* 1. *qu.* 10. *num.* 5. 6. *et* 7. *Barry de Success. lib.* 18. *tit.* 1. *sub num.* 17. *in fin.* non è da revocarsi in dubbio, che il sommo imperante, in cui risiede la potestà di derogare alle Leggi positive, possa con la sovrana sua autorità render legittimi anche i figli nati extra matrimonium ovvero ex damnato coitu, ed abilitargli a quei 6
diritti, dei quali per Legge positiva sarebbero privi.

E quindi crede la Ruota, conforme ha creduto anche l' Archivio di palazzo, che S. A. R. specialmente attese le particolari circostanze rilevate nell' informazione di detto Archivio, possa usare della sua

solita Real Clemenza con accordare al supplicante Alessandro di Prato la domandata legittimazione di Adriano, Antonio, ed Alessandro, figli dal medesimo supplicante procreati mediante il commercio avuto con donna libera in tempo, che era congiunto in matrimonio con altra donna, ad oggetto che a questi figli possa il supplicante validamente lasciare qualche cosa più dei semplici alimenti.

È bensì vero, che stante il concorso di altri quattro figli dell' oratore da legittimo matrimonio posteriormente procreati, col minor pregiudizio di questi converrà, che sia accordata la domandata legittimazione dei suddetti tre figli illegittimi, e perciò sarà della Sovrana Clemenza di S. A. R. il legittimargli con un'espressa modificazione, rispetto alla quale il sentimento della Ruota qualche poco discorda da quello dell'Archivio di Palazzo.

Propone il detto Archivio, che la grazia della legittimazione dei tre figli illegittimi del supplicante venga modificata con la condizione, che non sia lecito al medesimo supplicante lasciare ai figli legittimati maggior porzione della sua eredità di quella, che lasci ai figli nati di legittimo matrimonio.

Ma quanto ai beni, che il supplicante lasciasse alla sua morte nel territorio soggetto allo statuto Pisano (cosa non difficile a succe-
7 dere trattandosi di persona, che abita nella vicinanza di Pisa) siccome secondo quello statuto la legittima dei figli consiste nella virile computata anche la persona del padre, onde *quattro quinti* di tali beni sarebbero dovuti ai quattro figli legittimi dell'oratore per ragione di legittima, e solo l'altro *quinto* rimarrebbe alla libera disposizione del padre, così riflette la Ruota che la proposta modificazione lederebbe la legittima dei figli nati di legittimo matrimonio, nella quale è troppo giusto, che non restino essi pregiudicati, avendo già acquistato alla medesima un diritto.

Quanto poi agli altri beni dell'oratore non soggetti allo statuto Pisano, e rispetto ai quali la legittima di detti quattro figli legittimi, da calcolarsi secondo il gius comune, consista nel solo triente, o sia in quattro once, la suddetta modificazione proposta dall'Archivio di palazzo porterebbe alla conseguenza, che disponendo il padre di tali beni ugualmente a favore di ciascheduno dei figli tanto legittimati,

che legittimi, sarebbe appareute, ma non reale fra gli uni e gli altri l'uguaglianza, mentre i legittini verrebbero in sostanza ad essere di peggior condizione dei legittimati, in quanto dovrebbero accumnlare e lasciare nell'asse ereditario per repartirsi ugualmente fra tutti, oltre le otto once, delle quali il padre pnò liberamente disporre, anche le quattro once formanti la loro legittima, sopra la quale hanno essi un diritto particolare, e non comune ai legittimati.

Crede adunque la Ruota, che la grazia della legittimazione dei
tre figli illegittimi dell'oratore convenga piuttosto modificarla con la
condizione, che quanto ai beni, rispetto ai quali la legittima dei
quattro figli legittimi sia il triente, salva e preservata questa a favore
di detti figli legittimi, del residno di tali beni non sia lecito all'ora-
tore lasciarne a ciascheduno dei figli legittimati maggior porzione di 8
quella che lasci a ciascheduno dei qnattro figli legittimi, come in un
caso simile rispose il *de Luc. de Testament. disc.* 74. e che quanto
ai beni, rispetto ai quali per disposizione dello statuto Pisano la le-
gittima dei qnattro figli legittimi consiste in quattro quinti, debba
questa similmente rimaner salva ed intatta ai suddetti figli legittimi,
e del residuo di tali beni (consistente nel solo quinto, e perciò di
un oggetto assai tenne) abbia l'oratore facoltà di disporne interamente 9
a favore dei legittimati.

Che è quanto ec.

*Guido Arrighi Potestà*
*Cosimo Ulivelli*
*Pier Filippo de Morelli*
*Giuseppe Vernaccini*
*Giuseppe Vinci*
*Gio. Benedetto Brichieri Colombi.*

# DECISIONE CLXXXIII.

## PISTORIEN. PRAETENSAE REDUCTIONIS PRAETII.

17. *Sept.* 1782.

### ARGOMENTO.

Non può domandarsi la riduzione del prezzo, ogniqualvolta cade a terra la pretesa omissione del defalco delle gravezze, delle quali d'altronde non può addursene l'ignoranza, e ogniqualvolta, supposto ancora, che alcuna di esse non fosse stata dibattuta, è stato il compratore abbastanza compensato nel prezzo, e nell'accresciute rendite del fondo.

### *SOMMARIO.*

1. *Non possono da alcuno ignorarsi i pesi reali, e indotti dalla Legge.*
2. *Al compratore non compete per causa delle gravezze, e pesi reali indotti dalla Legge l'azione* quanti minoris.
3. *Il perito deve dibattere nelle stime dei beni stabili, per l'effetto della compra e vendita di essi, gli oneri, a cui sono sottoposti.*
4. *Non può il compratore pretendere la riduzione del prezzo stante la gravezza sopravvenuta dopo la fatta stima, quando n'è rimasto abbastanza compensato dalla minor somma, con la quale, al disotto d'assai a quella delle stime, ha acquistato il fondo, e quando l'importare della rendita, e consequentemente il di lui prezzo e valore, si è fatto maggiore in forza delle emanate Leggi.*

I Sig. Giuseppe, Vincenzio, e David fratelli, e figli del fu Domenico Tanini per istrumento rogato da Ser Angiolo Fattorini il dì 11. Dicembre 1779. comprarono dal patrimonio di Antonio Beneforti sottoposto al

concorso dei creditori un podere posto nel Popolo di Montemurlo, Vicariato di Prato, e distretto Fiorentino, in luogo detto Ortaccini, stato ad essi liberato all' asta pubblica del Sig. Vicario Regio di Pistoia per il prezzo di scudi 440. 1. —, che fu pagato con cessione di ragioni e promessa della restituzione per ogni caso di evizione o molestia a diversi creditori di detto patrimonio Beneforti, ed in specie per la somma di lire 1900. ai Sigg. Cavalieri Baccio e fratelli Tonti.

Sotto dì 5. Gennajo 1781. comparvero detti Sigg. fratelli Tanini avanti il Sig. Vicario Regio di Pistoja, e supponendo non depurato il suddetto prezzo di scudi 440. 1. — dalle annue gravezze della decima e della tassa di redenzione cadenti sopra detto podere, fecero istanza, che detto prezzo venisse ridotto, e venissero eglino respettivamente reintegrati per tanta somma quanta costituisse un fondo corrispondente all' enunciate gravezze, la prima delle quali dissero ascendere a lire 17. 16. 8. l'anno, la seconda a circa lire 16. l'anno, e per tal reintegrazione diressero dipoi precisamente le loro istanze contro la somma, che dal prezzo di detto podere avevano ritirata i Sigg. Tonti.

Il Sig. Vicario Regio di Pistoja con sua sentenza del dì 8. Maggio 1781. assolvè il suddetto patrimonio Beneforti, e i creditori del medesimo dalla suddetta pretensione dei fratelli Tanini, qual sentenza fu posteriormente revocata da altra proferita in grado di appello dai Sigg. Collegi della Comunità Civica di Pistoja il dì 19. Settembre 1781., con la quale furono condannati i Sigg. Tonti a ridepositare sopra il Monte Pio di Pistoja la somma da essi già riscossa dal prezzo del suddetto podere, all' effetto che da questa somma potessero i Sigg. Tanini esser reintegrati dell' importare delle suddette due gravezze.

Da questa seconda sentenza si appellarono i Sigg. Tanini al Clarissimo Magistrato Supremo di Firenze, e diretta a me secondo il Turno Rotale la commissione della causa, dopo il conveniente esame, benchè in contumacia dei Sigg. Tanini, non ho esitato di referire oggi a detto Supremo Magistrato, doversi revocare detta sentenza proferita in seconda Istanza dai Sigg. Collegi della Comunità Civica di Pistoja, e respettivamente doversi confermare l'altra proferita in

prima Istanza dal Sig. Vicario Regio di quella Città, essendomi comparsa la pretensione dei Sigg. Tanini assolutamente insussistente.

In fatti, oltre che trattandosi di vendita fatta all'asta pubblica, anche quando fosse stato vero, che il prezzo, per cui acquistarono i Sigg. Tanini il suddetto podere, non fosse depurato dalle Gravezze della decima e della tassa di redenzione, non sarebbe stato permesso ai medesimi Sigg. Tanini di tener ferma la liberazione a favor loro seguita del suddetto podere, e di pretendere, che ne fosse ridotto a loro vantaggio il prezzo, ma si sarebbe fatto luogo a ridurre alla giustizia la stima di detto podere, e ad esporlo nuovamente all'Incanto sopra la stima così ridotta, come io stesso già osservai in una *Plebis sancti Stephani Praetensae reductionis Praetii de'* 19. *Febbraio* 1782. §. *si trattava in primo luogo ec. e segg.* in una *Pisana rescissionis contractus de'* 3. *Maggio* 1782. §. *secondo perchè ec.*

Era inoltre meramente gratuita l'asserzione dei Sigg. Tanini, che
il prezzo di scudi 440 1. —, per cui essi comprarono il podere
degli Ortaccini non fosse depurato dalle suddette gravezze della de-
cima e della tassa di redenzione; si perchè doveva assolutamente cre-
dersi, che i Sigg. Tanini allorchè nell'anno 1779. offersero per l'acquisto
di detto podere la divisata somma di scudi 440. 1. — facessero tale
offerta avute in considerazione e dibattute le suddette gravezze, che
1 come pesi reali e indotti dalla Legge non potevano nè dai Sigg. Ta-
nini nè da altri ignorarsi, ragione, per cui è comunemente fermato non
competere al compratore, per causa di simili gravezze e pesi reali
2 indotti dalle Leggi, l'azione *quanti minoris*, come inspecie latamente
avvertì con molti concordanti la *Florentina decimarum et relevatio-
nis de'* 22. *Maggio* 1776. *avanti i Sigg. Aud. Agnini, e Avvocato
Marchi* §. *non sussisteva ec. pag.* 24. *e la confermatoria de'* 31.
*Maggio* 1775. *avanti i Sigg. Aud. Morelli, Brogiani Relat., e
Buratti* §. *a così decidere ec. pag.* 2. *e* §. *non rilevava ec. e segg.
pag.* 9.

Sì perchè il suddetto podere degli Ortaccini fino sotto dì 10. Maggio 1760. da un perito concordemente eletto dal Procuratore del patrimonio di Antonio Beneforti e dal procuratore alla massa dei creditori di detto patrimonio si vedeva stimato *a spese e gabella del*

*compratore*, che vale a dire all' effetto della *compra*, la somma di scudi 500., donde ne derivavano due conseguenze.

La prima, che la gravezza della decima, a cui fin d'allora era certamente soggetto il podere degli Ortaccini posto nel *distretto Fiorentino*, dovesse dirsi considerata e dibattuta dal perito, e stante la sopra indicata ragione di non potersi ignorare da chi che sia simili oneri, e stante l'esser di giustizia e di stile, che simili oneri si considerino e si dibattino dai periti nelle stime, che essi fanno dei beni stabili per 3
l'effetto della *compra* e *vendita* dei medesimi, come fu da me ponderato nella precitata *Plebis Sancti Stephani praetensae reductionis Praetii de'* 19. *Febbrajo* 1782. §. *in fatti ec. e seqq.*

La seconda, che per quanto non potesse dirsi ugualmente considerata e dibattuta nella suddetta stima del 1760. la gravezza della tassa di redenzione, allora non cadente sopra detto podere, ma imposta dagli ordini e regolamenti Comunitativi posteriormente emanati da S. A. R., questa sopravvenuta gravezza doveva però dirsi esuberantemente compensata, sempre che il suddetto podere, esposto all' incanto sopra la divisata stima fatta nel 1760. in somma di scudi 550. 1. —, fu liberato nel 1779. ai Sigg. Tanini per soli scudi 440. 1. —, e così con uno sbasso di scudi 110. o sia di 20. per cento sopra la detta stima, sbasso tanto più sufficiente a compensare la sopravvenuta gravezza della tassa di redenzione consistente in circa lire 16 l'anno, in quanto che nel 1779., stante la provida Legge Frumentaria promulgata da S. A. R. ne' 18. Settembre 1766., l'importare della rendita, e consegnentemente anche il valore e prezzo di detto podere, doveva sicuramente essere assai maggio- 4
re di quello aveva dovuto valutarsi e fu valutato nel 1760., come insegna la comune esperienza, e fu recentemente avvertito dalla *Rota nostra nella Florentina Resolutionis affictus de'* 9. *Agosto* 1782. *avanti i Sigg. Audit. Ulivelli, e Arrighi e me Relat. infrascritto* §. 15., di modo che circa l'ingiustizia della vendita di detto podere regolato nel 1779. sopra la stima fattane nel 1760. il dubbio si sarebbe potuto promuovere contro i Sigg. Tanini compratori, piuttosto che in loro favore.

E così informando unicamente i Sigg. Tonti ho creduto, che fosse di giustizia il rispondere.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CLXXXIV.

## BOVIANEN. BINAE VENDITIONIS SUPER PRÆLATIONE.

17. *Septembr.* 1782.

## ARGOMENTO.

Provata l'anteriorità della compra e vendita, il primo acquirente deve ottenere il possesso del fondo prelativamente al secondo, rilasciandosi a questo dal Giudice le ragioni tali quali da esperimentarsi contro il venditore nel suo congruo giudizio.

## *SOMMARIO.*

1. *La clausula del costituto importa tradizione.*
2. *Presuppone la conclusione e perfezione della compra e vendita un' apoca, nella quale si fissa il modo del pagamento.*
3. *Non ha bisogno della tradizione chi già ha per altro titolo la detenzione della cosa comprata.*
4. *La mancanza della voltura, e dell' Addecimazione non fa sì, che debba dirsi mancante nel compratore il dominio della cosa acquistata, ma solamente opera, che questa rimanga affetta alle obbligazioni posteriormente contratte dal venditore, e così anche alla refezione dei danni, a cui è tenuto il venditore medesimo, che si obbligò dopo la fatta vendita.*
5. *Il sospetto dell' antidata, che nasce dalle scritture private non munite della firma di tre testimonj, si può rimuovere con mezzi equipollenti.*
6. *Non è sospetta di antidata una privata scrittura, nella quale si trovino firmati due testimonj, ed altra persona per quello de' contraenti, che si dichiarò illitterato, subitochè è adempito al voto della Legge, che richiede la firma di tre persone diverse da quel-*

*le dei contraenti medesimi, e subitochè tutte depongono giudicialmente dell' epoca, in cui detta scrittura fu stipulata.*

7. *Il testimone vario ed incostante non merita fede.*

8. *L' onestà e la probità dichiarata dal concorde deposto di due testimonj esclude il sospetto d' antidata dall' apoca posta in essere da quello, che di siffatto carattere, e costumi si dice fornito.*

9. *Il testimone dubitativo nel suo detto non è attendibile.*

10. *Il testimone fa contro l' inducente piena prova.*

Piero e Bartolommeo Giuntoli avendo comprate da Domenico Perondi per istrumento rogato da Ser Giuseppe Fratini il dì 11. Gennaio 1781. le ragioni livellarie di un podere posto nel Comune di Buggiano in luogo denominato Fosso alla Torre, o sia Borghino di diretto dominio della Venerabil Compagnia della Madonna del Rosario del Ponte Buggianese, qual podere era stato già dato in affitto dal suddetto Perondi ad Angiolo Sorini, trasmessero per gli atti del Sig. Potestà di Buggiano l'opportuna intimazione al medesimo Sorini ad oggetto di esser da lui riconosciuti per nuovi padroni di detto podere.

A questa intimazione contradisse Angiolo Sorini opponendo esser egli compratore anteriore delle ragioni livellarie del suddetto podere, e fondando la sua eccezione in un' apoca, che appariva celebrata fra esso e il prenominato Domenico Perondi fino sotto dì 16. Novembre 1780., in esecuzione della quale si vedeva poi stipulato fra i medesimi Sorini e Perondi un istrumento di compra e vendita di dette ragioni livellarie per i rogiti di Ser Giuseppe Beni sotto dì 25. Gennaio 1781.

Pretesero i Giuntoli, che prelativamente alla vendita allegata dal Sorini dovesse attendersi la vendita ad essi fatta dal Perondi per l' istrumento degli 11. Gennaio 1781., e così dichiarò con Sentenza de' 10. Luglio 1781. il Sig. Potestà di Buggiano, ma successivamente in grado d' appello fu revocata quella Sentenza da altra, che a relazione di uno dei Sigg. Auditori di questa Ruota proferì il Magistrato Supremo il dì 5. Febbraio 1782, per la quale venne dichiarato prelativamente alla suddetta vendita fatta dal Perondi ai Giuntoli do-

versi attendere l'altra fatta dal medesimo Perondi al Sorini; e questa seconda Sentenza, non ostante la restituzione in integrum contro di essa domandata dai Giuntoli, oggi ho referito a detto Supremo Magistrato doversi confermare.

Ho così risposto, perchè quantunque per più ragioni si pretendesse per parte dei Giuntoli incapace di esser preferita alla compra e vendita stipulata fra essi e il Perondi per l'istrumento degli 11. Gennaio 1781. la compra e vendita allegata dal Sorini; dicendosi in primo luogo, che dall'apoca, sopra di cui il Sorini si fondava, non resultasse già un contratto di compra e vendita *concluso* e *perfezionato*, ma bensì una semplice *promessa* di vendere e respettivamente comprare; soggiungendosi in secondo luogo, che non potesse allegare il Sorini la *tradizione* del podere, e viceversa potessero al-
1 legarla i Giuntoli, perchè importata dalla clausula del costituto contenuta nell'istrumento degli 11. Gennaio 1781. onde fossero assistiti i Giuntoli dal disposto della celebre *Leg. Quoties Cod. de rei vindicat.* passandosi in terzo luogo ad asserire, che ostasse al Sorini il non aver fatta del controverso podere prima del dì 11. Gennaio 1781. la *voltura* ai libri dell'estimo, conforme prescrive la Legge del dì 4. Maggio 1694., in quarto luogo poi e principalmente impugnandosi l'*anteriorità* dell'apoca, sulla quale si fondava il Sorini, come soscritta da due soli testimoni, e perciò mancante dei requisiti voluti dalla celebre *Leg. scripturas Cod. Qui pot. in pign. hab.* queste ragioni però erano tutte insussistenti.

In fatti, portando detta apoca il pagamento fatto dal Sorini al Perondi di lire 84. a conto della cessione del suddetto podere ivi esattamente descritto e confinato, e la convenzione, che il medesimo Sorini pagasse al predetto Perondi per resto e saldo del valore di
2 detto podere scudi 83. ognun vede, che la stessa apoca positivamente presupponeva l'antecedente conclusione e perfezione del contratto di compra e vendita, di cui si verificavano i sostanziali requisiti, cioè la cosa certa, il prezzo certo, ed il consenso: *Voet. in Pandect. lib.* 18. *tit.* 1. *sub num.* 1. *Mozz. de contract. in tractat. de Empt. et Vendit. tit. de substantialib. num.* 1. *et segg. Rot. Rom. in Recentior. dec.* 37. *num.* 1. *et* 2. *part.* 4. *tom.* 2.

Invano si asseriva, che al Sorini non fosse stata fatta dal Perondi la *tradizione* del controverso podere, quando in luogo della *tradizione* stava l'attual *detenzione*, che il Sorini come affittuario già aveva di detto podere al tempo della vendita, così che per 3
acquistarne l'util dominio vendutogli dal Perondi non aveva bisogno di nuova *tradizione*, secondo i testi letterali *in leg. sive autem* 11. §. *Si quis* 1. *ff. de publician. in rem act. in leg. Qua ratione* 9. §. *Interdum ff. de acquir. rer domin. et in* §. *Interdum* 43. *alias* 44. *Inst. tit. de rer. divis. et acquir. ipsar. domin.* referiti e seguitati nella *Pistorien. Retractus del dì* 24. *Marzo* 1778. *avanti i Sigg. Aud. Morelli e Luci e me infrascritti* §. 35. e 36. e nella *Florentina Fideicommissi de Bagnano del dì* 7. *Marzo* 1780. *avanti il Sig. Aud. Arrighi e me infrascritto* §. *Ovvia essendo ec. pag.* 9.

E dal non aver fatta il Sorini ai libri dell'estimo la voltura del podere non ne derivava già, che il Sorini dovesse dirsi mancante del 4
dominio di detto podere, ma solamente poteva derivarne, che questo, non ostante la vendita fattane al Sorini, rimanesse affetto alle obbligazioni, che posteriormente avesse contratte il Perondi, in faccia del quale appariva sempre descritto a detti libri, e così anche alla refezione dei danni e interessi, a cui venne il Perondi ad obbligarsi rispetto ai Giuntoli mediante la posterior vendita ad essi fatta il dì 11. Gennaio 1781. (sopra di che riservai ai medesimi Giuntoli le loro ragioni tali quali da sperimentarsi in altro più congruo giudizio) questa essendo l'interpetrazione, che ormai ha ricevuta nei nostri Tribunali l'obiettata Legge de' 4. Maggio 1694. riguardante le volture da farsi ai libri degli estimi, ed altra simile dell'anno 1635. riguardante le volture da farsi ai libri delle decime, come in specie apparisce dalla *Florentina fideicommissi* 9. *Septembr.* 1695. *coram Audit. Bellutio lib. motiv.* 135. *a* 125. *dalla Florentina domus* 26. *Ianua.* 1748. *cor. Audit. Marco Philippo Bonfini dalla Liburn. Domus* 13. *Iun.* 1660. *cor. D. Audit. Agnini e dalla S. Petri in Balneo praetensae relevationis* 25. *Maii* 1782. *coram me* §. *Era poi ec. et segg. pag.* 10. *et* 11.

Che poi l'apoca, sulla quale si fondava il Sorini, e che aveva la data del *dì* 16. *Novembre* 1780., fosse realmente anteriore all'instru-

mento del dì 11. Gennaio 1781., e che in somma detta apoca, benchè munita di due soli testimoni, non potesse dirsi soggetta al sospetto dell'antidata, che nei privati Chirografi non muniti di tre testimoni regolarmente presume la *leg. scripturas Cod. Qui pot. in pign. hab.* mi è parso assolutamente innegabile, quando in detta apoca, oltre le due persone firmate come testimoni, vi era anche firmata altra terza persoma in nome del Perondi, che non sapeva scrivere, e quando nel giudicial esame, che queste tre persone subirono sotto gl'interrogatorj dati per parte dei Giuntoli, una di esse costantemente e precisamente depose essere stata posta in essere la detta apoca *il* 16. *Novembre* 1780., e le altre due, per quanto non giungessero a deporre colla stessa precisione circa al giorno della confezione di detta apoca, dicendo di non avere del giorno preciso una positiva memoria, una di esse però depose essere stata fatta *poco dopo l'Ognissanti*, e l'altra depose essere stata stipulata *nel Novembre del* 1780., onde il deposto di questi tre testimoni era in sostanza concorde all'effetto di rimuovere il sospetto, che la suddetta apoca fosse stata posta in essere con antidata posteriormente al dì 11. Gennaio 1781. come per parte dei Giuntoli si andava immaginando.

Imperocchè non essendo di forma precisa, per l'effetto di escludere dai privati Chirografi il sospetto dell'antidata, il modo prescritto dalla citata *Leg. Scripturas etc.* cioè l'intervento e firma di tre testimoni, ma potendosi rimovere il divisato sospetto anche con altri mezzi equipollenti, come concordemente stabiliscono con molti
5 concordanti il *Sabelli in summ. lit. S.* §. 8. *num.* 26. *Rot. Rom. in Recent. dec.* 276. *num.* 4. *et* 5. *part.* 17. *et coram Ansald. dec.* 24. *num.* 6. *et coram Falconer. de fid. instrum. dec.* 4. *num.* 3. *Rot. nostr. coram Magon. dec.* 122. *num.* 10. *et.* 11.

Quindi era luogo a concludere, che conforme secondo il disposto nella detta *Leg. scripturas etc.* resta escluso dai privati Chirografi il sospetto dell'antidata per la firma, che a tali Chirografi abbiano apposta tre testimoni, che vale a dire tre persone diverse dai contraenti, e perciò non interessate, ugualmente debba dirsi
6 escluso detto sospetto quanto a quel Chirografo, in cui oltre due

persone firmate come testimoni, altra terza si vegga soscritta per uno dei contraenti, essendo sempre vero anche in questo caso, che tre persone diverse dai contraenti, e consegnentemente non interessate, hanno firmato il Chirografo, come in fatti individualmente rispoudono il *Tusch. lit. S. conclus.* 79. *num.* 18. *Gait. de credit. cap.* 2. *tit.* 8. *num.* 3102. *et plurib. segg.*

Nulla ostando, che tal proposizione non fosse seguitata dalla *Rot. nostr. cor. Accaris. dec.* 9. Poichè, oltre ad esser quella decisione contumaciale, nel caso di essa mancava il concorde giudicial deposto dei due testimoni e del terzo, che soscrisse per uno dei contraenti, ed anzi questo terzo unicamente esaminato aveva deposto non ricordarsi, nè del tempo della confezione dell' apoca, nè dei testimoni a quella intervenuti, come nella medesima decisione fu espressamente rilevato.

Ed inutilmente si pretendeva per parte dei Giuntoli, che quanto deposero nel loro giudicial esame i due testimoni firmati in piè dell' apoca de' 16. Novembre 1780. e la terza persona, che la soscrisse per il Perondi fosse inattendibile, e stante una dichiarazione fatta da certo Giuseppe Galligani in tempo di sua gravissima infermità, nella quale attestò essere stata realmente fatta la suddetta apoca non nel dì 16. Novembre 1780., ma verso la metà del susseguente Gennaio, e precisamente dopo la stipulazione dell' istrumento della vendita fatta dal Perondi ai Giuntoli, e stante il supporsi provato mediante il giudicial deposto del Sig. Dott. Antonio Sorini, e del Prete Sig. Lorenzo Giuntoli, testimoni capitolati dai Ginntoli, che la predetta apoca verso la metà del Gennaio del 1781. fosse firmata da un solo testimone.

Mentre nessun capitale poteva farsi della suddetta dichiarazione del Galligani a fronte di una contraria posterior dichiarazione dal medesimo fatta dopo essersi ristabilito in salute, applicandosi la regola, che il testimone vario ed incostante non merita verruna fede: 7
*L.* 2. *et L.* 16. *ff. de testib. Polit. de Iudic. dissert.* 8. *num.* 17. *et de success. dissert.* 16. *num.* 21. *et* 24. *Rot. Rom. cer. Molines dec.* 426. *num.* 13. *et dec.* 558. *num.* 11. *et cor. Falconer. de Benefic. dec.* 7. *num.* 17.

Dal deposto poi del Sig. Dott. Sorini e del Prete Giuntoli realmente non rimaneva provato, che la controversa apoca verso la metà

del Gennaio del 1781. fosse firmata da un solo testimone; giacchè
oltre ad esser osservabile, che ambidue questi testimoni indotti dai
Giuntoli nelle risposte all' interrogatorio 11. concordemente asserirono
essere Angiolo Sorini *uomo onesto e dabbene*, il che molto conferi-
8 va ad escludere dall' apoca stipulata fra lui e il Perondi il sospetto
dell' antidata; il Sig. Dott. Sorini *dubitativamente* depose del tempo,
in cui gli fu mostrata da Angiolo Sorini la detta apoca, e per quan-
to asserisse di avere allora rilevata rispetto alla medesima qualche
eccezione, *dubitativamente* pure depose, che questa eccezione gli
*sembrava* essersi sostanziata nell' esser munita la suddetta apoca di
9 un solo testimone, onde come *dubitativo* nel suo detto non era at-
tendibile: *Farinacc. de testibus quaest.* 68. *num.* 25. *Conciol. allega-
tion.* 93. *num.* 11. *et olleg.* 95. *num.* 12. *Polit. de success. d. dissert.*
16. *num.* 20. *Rot. Rom. cor. Molines dec.* 414. *num.* 9. *et* 10. *et co-
ram Falconer. de servit. dec.* 10. *num.* 8.

Ed il Prete Giuntoli lungi dal deporre coerentemente a ciò,
che contenevano i capitoli, depose anzi sopra il capitolo 4. e sopra
l' interogatorio 8., che la suddetta apoca, quale non si ricordava se
fosse firmata *da uno o più testimoni*, gli fu mostrata da Angiolo So-
rini, *non verso la metà del Gennaio* 1781., ma per quanto gli pare-
va *verso il termine di Dicembre* 1780., che vale a dire sempre avanti
il dì 11. Gennaio 1781., e nella risposta all' interrogatorio 14. chiara-
mente depose „ ivi „ Certo, che mediante il più volte nominato foglio
„ Angiolo Sorini comprò il podere luogo detto la Fossa alla Torre o
„ sia Borghino da Domenico Perondi *prima che detto Perondi pro-*
„ *cedesse alla vendita per contratto pubblico a Bartolommeo Giun-*
10 „ *toli* „; Onde tanto meno potevano i Giuntoli controvertere l' *an-
teriorità* dell' apoca, sulla quale si fondava il Sorini, quando di que-
sta *anteriorità* deponeva il suddetto Prete Giuntoli, che contro gl' in-
ducenti faceva piena prova: *Leg. si quis in testibus Cod. de testibus
Gratian. discept. forens.* 950. *num.* 38. *Rot. Rom. in Recentior. dec.*
146. *num.* 7. *et dec.* 475. *num.* 5. *Part.* 4. *tom.* 1. *et coram Ansald.
dec.* 522. *num.* 13. *et opud Paulut. post dissert.* 54. *dec.* 2. *n.* 19.

E così l' una e l' altra parte virilmente informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CLXXXV.

## FLORENTINA LIQUIDATIONIS.

25. *Sep.* 1782.

## ARGOMENTO.

Il Pupillo fatto maggiore ha diritto di domandare dal Tutore o da chi lo rappresenta l'utile di una lavorazione continuata, determinabile dal giudice, il quale deve fare le detrazioni convenienti, e non deve estendere il rendimento di conti di detto utile oltre il giorno della morte del Tutore.

## SOMMARIO.

1. *La media proporzionale è la sola misura, che nel calcolare un utile qualunque deve prendere il giudice, quando i testimonj sono diversi nel determinarlo.*
2. *Il giudice in caso di ambiguità, e dubbiezza deve far uso del suo prudente arbitrio.*
3. *Quando il testimone depone dell' utile nascente da una lavorazione* al netto di tutte le spese ed aggravi *fa presumere, che abbia dibattuta qualunque spesa, specialmente se unisca in se il carattere di perito dell' arte.*
4. *Il patrimonio pupillare è tenuto a dibattere dall' utile ricevuto da una lavorazione il frutto del capitale, che il tutore, o come proprio, o come procuratosi da altri, ha impiegato per continuare detta lavorazione.*
5. *Il rendimento di conti da farsi da chi rappresenta il tutore non deve oltrepassare il giorno della morte di questo.*
6. *L' amministrazione della tutela è un obbligo personale, e quindi non transitorio agli eredi del tutore.*

Finì di vivere nell' anno 1759. il Sig. Giuseppe Conti, e lasciò Tutore dei proprj figli pupilli, insieme con la Sig. Caterina Galli sua

Consorte, il Sig. Iacopo Antonio Morandini, il quale accettò ed esercitò per più anni detta tutela. Ed essendo morto detto Sig. Morandini senza aver reso conto della sua amministrazione tutelare, comparve ne' 18. Agosto 1779. a domandare tal rendimento di conti, contro il figlio ed erede pupillo dello stesso Sig. Morandini e suoi Tutori, avanti il Magistrato de' Pupilli, il Sig. Gaetano Conti figlio del predetto Sig. Giuseppe.

Sotto dì 23. Settembre 1780. emanò sentenza di detto Magistrato de' Pupilli a relazione di uno de' suoi Sigg. residenti legali, nella quale vennero condannati i suddetti tutori del figlio ed erede del già Sig. Iacopo Antonio Morandini a render conto a detto Sig. Gaetano Conti di tutto ciò, che il prefato Sig. Morandini ricevè in amministrazione alla morte del fu Sig. Giuseppe Conti seguita nell'anno 1759. secondo l'inventario allora fatto, ed inoltre vennero anche condannati detti tutori del pupillo Morandini „ *a render conto del prodotto del lavorio* „ *seguito di due macine per separare l'oro e l'argento dall'anno* „ *suddetto fino al presente per il corso continuato di detto tempo a* „ *forma delle giustificazioni esibite in atti da detto Sig. Conti ec.*, „ *con più della quantità del mercurio ritrovato alla morte di Giu-* „ *seppe Conti, secondo le giustificazioni esibite in atti, e di che in* „ *inventario, il tutto secondo la liquidazione da farsi prout de iure* „

Essendosi introdotto il concorso dei creditori del defunto Signor Iacopo Antonio Morandini, crederono questi creditori del loro interesse l'intentare, conforme intentarono ne' 28. Luglio 1781. contro detta sentenza il rimedio della restituzione in integrum, e caduta nel nostro primo Turno Rotale la nuova cognizione della causa tutte le premure per parte di detti creditori Morandini furono dirette ad ottenere, che a nostra relazione fosse moderata, riformata, e corretta la suddetta sentenza in quella parte. in cui rispetto alle due macine, che lasciò il fu Gius. Conti per separare dalle spazzature degli orefici l'oro e l'argento, condannò l'eredità Morandini a rendere conto del prodotto del lavorio di dette macine *a forma delle giustificazioni esibite in atti dal Sig. Gaetano Conti* e per il corso *continuato* del tempo decorso dalla morte del fu Giuseppe Conti seguita nel 1759. fino al giorno di detta sentenza emanata nel 1780. e così per il corso di anni 21.

Poichè sebbene dalle giustificazioni esibite dal Sig. Conti nella prima istanza, cioè dai testimoni da esso indotti apparisca consistere in *un paolo il giorno* il prodotto di ciascheduna macine, che s'impieghi nel suddetto lavorìo, pretendevano però i creditori Morandini di provare in questa seconda istanza, che dovesse liquidarsi in somma assai minore di un paolo il giorno il prodotto di ciascheduna di dette macine, e sostenevano inoltre gli stessi creditori Morandini, che non fosse luogo ad increditare il Sig. Conti del giornaliero prodotto di dette due macine per il *continuato* corso di anni 21. ma se ne dovesse increditare per un tempo assai minore, stante il non aver lavorato, nè potuto lavorare le dette macine in tutti i giorni dell'anno, stante l'essersi dovuti impiegare e consumare in altri usi i capitali lasciati dal fu Giuseppe Conti alla sua morte, e necessarj per continuare tal lavorìo, e stante il doversi dir cessato con la morte del Sig. Iacopo Antonio Morandini l'obbligo di amministrare ed esercitare detto Traffico.

Preso adunque in considerazione tutto ciò, che rispetto alla liquidazione dell'utile prodotto dal lavorio delle suddette due macine si deduceva dall'una e dall'altra parte abbiamo concordemente referito, riformando e correggendo in questo capo l'antecedente sentenza, il detto utile doversi calcolare e valutare al netto di qualunque aggravio e spesa, anche di quella, che fosse potuta occorrere al Sig. Morandini per tenere un ministro, che accudisse a detto lavorìo, alla ragione di *soldi* 11. *e danari* 8. o siano *crazie sette* per ciascheduna macina, e doversi considerare, che abbiano lavorato le dette macine una per l'altra solamente *sette mesi dell'anno*, con dichiarazione, che se nel rendimento di conti da farsi in esecuzione della precedente sentenza costerà esser rimasti legittimamente consunti i capitali lasciati da Giuseppe Conti alla sua morte, e necessarj per proseguire il detto lavorìo, dal tempo di tal consunzione in poi l'utile di dette macine deva regolarsi e considerarsi all'istesso ragguaglio, che sopra, ma defalcato però ed abbuonato a favore del patrimonio del Sig. Morandini Tutore il frutto alla ragione di quattro per cento dei capitali, che essi ci avesse impiegati o dovuti impiegare del proprio, e con dichiarazione altresì, che il patrimonio di detto Sig. Morandini non debba essere

tenuto a render conto di detto utile se non fino al giorno, che seguì la morte dello stesso Sig. Morandini, e che venne perciò a cessare in esso la tutela dei figli di Giuseppe Conti, e da quel giorno in poi debba il di lui patrimonio esser solamente tenuto a restituire e consegnare l'importare e valore di tutti gli attrezzi, masserizie, e robe che dal rendimento di conti resulterà esser rimaste presso il medesimo Sig. Morandini, o esserne il medesimo debitore.

Abbiamo creduto di dover fissare in sette crazie il giorno l'utile
1 al netto di ciascheduna di dette macine; non solamente perchè nel conflitto dei testimoni hinc inde indotti, alcuni dei quali deponevano ascendere il giornaliero prodotto di ciascheduna di tali macine ad *un paolo*, altri deponevano ascendere solamente a *sei crazie*, ed altri a *sette crazie* pareva, che dovesse prendersi la strada media, usando di quell'arbitrio a cui in caso di ambiguità e dubbiezza accordano anzi vogliono le leggi che dai giudici si ricorra, come, allegati i concordanti,
2 fu avvertito nella *Pisana Rescissionis Contractus del dì* 3. *Maggio* 1782. *avanti di me Rel. infrascritto* §. *qual canone ec.*

Ma specialmente perchè deponendo uno dei testimoni indotti per parte dei creditori Morandini, cioè il Sig. Luigi Pieri nelle risposte agl' *Interrogatorj* 13. *e segg.* ascendere il prodotto di ciascheduna di tali macine a due scudi il mese o sia 24. scudi l'anno, qual somma, anche detraendo dai 365. giorni dell'anno le sole feste d'intero precetto, che nel corso di 52. settimane annualmente ricorrono in num. di 60. in 70. corrisponde a più di sei crazie, e quasi precisamente a sette crazie il giorno, non potevano perciò pretendere i creditori Morandini, che venisse fissato il giornaliero prodotto di ciascheduna di tali macine in sole sei crazie, ostando loro il deposto di questo testimone, che come da essi indotto faceva contro i medesimi piena prova, secondo la regola, di cui gli allegati e seguitati nella *Bovianen. Binae Venditionis super praelatione de'* 17. *Settembre* 1782. *avanti di me infrascritto Relatore* §. *Ultimo.*

Nè ci è parso, che il giornaliero prodotto di ciascheduna delle macine lasciate dal fu Giuseppe Conti dovesse stabilirsi per il tempo dell' amministrazione tutelare del Sig. Iacopo Antonio Morandini in somma minore di crazie sette sul riflesso motivato per parte dei creditori Mo-

randini, dai quali si rilevava, che al Sig. Morandini, attese le altre occupazioni, che aveva in proprio, ed atteso l'avergli espressamente data lo stesso Conti nel suo testamento la facoltà di prendere occorrendo un aiuto per accudire al lavorìo di dette macine, dovesse credersi occorsa per la prosecuzione di questo lavorìo la spesa di detto aiuto o ministro, non occorsa in vita di Giuseppe Conti, il quale da se medesimo accudiva a detto lavorìo.

Poichè prescindendo dal vedere se simil lavorìo richiedesse veramente l'assistenza di un ministro, la spesa di tale assistenza, appunto
supponendola necessaria, doveva credersi considerata e dibattuta da quei
testimoni, che asserivano ascendere il giornaliero prodotto di simil lavorìo a sei o sette crazie o un paolo per ciaschedima macina al *netto di
tutte le spese ed aggravj*; tanto più che quei testimoni erano anche periti nell'arte, e come tali era troppo inverisimile, che non considerassero 3
e non dibattessero la detta spesa qualora fosse necessaria, secondo ciò, che
io stesso Relatore infrascritto avvertii nella *Pistorien. praet. Reductionis
Praetii de' 17. Settem. 1782. §. la prima ec.*

In somma supponendo necessaria per detto lavorìo l'assistenza di un ministro, la giusta conseguenza di questo supposto non era già che dovesse dirsi ricavato da ciascheduna di dette macine un utile minore di sette crazie il giorno in tempo dell'amministrazione tutelare del Sig. Morandini, a motivo, che esso doveva e poteva valersi di un tal ministro, ma bensì, che vivente il fu Giuseppe Conti, a riflesso che egli non si valeva di verun ministro, ma accudiva da se medesimo a detto lavorìo, dovesse dirsi prodotto da ciascheduna di dette macine un utile maggiore di sette crazie il giorno.

Quanto poi al tempo, per cui dovesse dirsi esercitato detto lavorìo, siccome a fronte di alcuni testimoni, che deponevano aver lavorato le due macine del Conti *continuamente*, il che, detratte dal corso dell'anno le 60. in 70. feste, che ricorrono d'intero Precetto, ed altri giorni, nei quali o per devozione o per piacere gli artefici regolarmente si astengono dal lavorare, si sarebbe dovuto intendere di circa nove mesi dell'anno, deponevano altri, che il lavorio di dette macine non fu *continuato*, ma per causa di mancanza di lavoro fu *interrotto*, e ciò veniva confermato dalle prove, che si ave-

vano in processo di aver varie volte lavorato alle macine di altre persone, che fanno un simil traffico, i due uomini, dei quali si prevaleva per lavorare alle suddette due macine prima il Conti, e poi il tutore dei di lui figli, e fra i testimoni, che asserivano essere stato *interrotto* e non *continuato* il lavorìo delle due macine del Conti, alcuno, ed in specie un certo Vincenzio Massini, asseriva essere state inoperative le dette macine ragguagliatamente circa *quattro mesi dell' anno;* che vale a dire aver lavorato circa *otto mesi*, ed alcuno, nominatamente un certo Angiolo Chiesi, asseriva aver lavorato dette macine ragguagliatamente circa *sei mesi dell' anno*, perciò procedendo con quell' arbitrio, a cui conforme si è osservato di sopra nel §. *abbiamo creduto ec.* possono e devono nel dubbio ricorrere i Giudici, abbiamo dichiarato doversi considerare, che abbiano lavorato le suddette due macine l' una per l' altra *sette mesi dell' anno.*

Ci è parso poi giusto di aggiungere la dichiarazione, che qualora dal rendimento di conti da farsi in esecuzione della precedente sentenza dell' amministrazione tutelare tenuta dal fu Sig. Iacopo Antonio Morandini del patrimonio dei figli pupilli del fu Giuseppe Conti resulti essere stati leggittimamente consunti i capitali lasciati da detto Conti alla sua morte, e necessarj per la prosecuzione del più volte enunciato lavorìo, dal giorno di tal consunzione in poi l' util di detto lavorìo deva regolarsi e considerarsi all' istesso ragguaglio che sopra, ma defalcato però ed abbuonato a favore del patrimonio del Sig. Morandini tutore il frutto alla ragione di quattro per cento l' anno dei capitali, che esso ci avesse impiegati del proprio, perchè per una parte conveniva provvedere al caso, che si giustificasse detta consunzione, essendo questo caso non inverisimile, ma anzi assai probabile, mentre il Conti, come appariva dall' inventario fatto subito dopo la di lui morte, lasciò un patrimonio ben limitato, col quale il tutore dovè supplire al mantenimento della famiglia del defunto, all' educazione di due figli maschi e di una femmina, che esso lasciò, ed alla collocazione della femmina nel secòlo, e di uno dei maschi nel chiostro; e dall' altra parte la volgata giustissima regola che „ *nemo locupletari debet cum alterius iactura* „ di cui fra gli altri il *Barbos. Axiom.* 139. *num.* 1. *Rot. Rom. coram Melines decis.*

*num.* 2. *et decis.* 683. *num.* 7. assolutamente richiedeva, che se il sud-
detto lavorìo fu continuato con gli attrezzi e con le ricorrenze del 4
Conti, ma con capitali proprj del tutore o da lui procurati altronde
che dal patrimonio pupillare, dall'utile prodotto di detto lavorìo di-
battesse lo stesso patrimonio pupillare il frutto dei capitali non suoi,
cioè quel tanto, che il medesimo patrimonio pupillare sarebbe stato
nella necessità di ricavar di meno da detto lavorìo proseguendolo do-
po la consunzione dei proprj assegnamenti, per ragione del frutto o
interesse, che avrebbe dovuto soffrire prendendo a cambio i capitali
necessarj per tal prosecuzione.

Ed ugualmente abbiamo trovata giusta l'altra dichiarazione, che
fermo stante nell'eredità del Sig. Iacopo Antonio Morandini l'obbli-
go di restituire e consegnare l'importare di tutti gli attrezzi, masse-
rizie, e robe attenenti al patrimonio Conti, di cui il medesimo Sig.
Morandini fosse rimasto debitore, il rendimento di conti da farsi da
chi rappresenta la stessa eredità Morandini dell'utile del lavorìo delle
due macine spettanti a detto patrimonio Conti non debba oltrepassare
il giorno della morte del predetto Sig. Morandini, perchè l'obbligo
che egli aveva di amministrare il patrimonio del pupillo, e conse-
quentemente anche di proseguire di suddetto lavorìo, essendo un'ob- 5
bligo meramente personale di detto Sig. Morandini per ragione del
carattere di tutore, che in lui risedeva, non potè certamente trapas- 6
sare nella di lui eredità, secondo la volgata regola, di cui i testi nella
*L. Haeres in omne et ibi Gloss. in Verb. in omne ius ff. de acquir.
haeredit.* e *nella L.* 1. §. *Permittitur ff. de aqu. quotid. et estiv. Vers.*
„ Ius quod datur personis, cum personis amittit., neque ad haeredem,
„ vel qualemcumque successorem transit. „

E così l'una e l'altra parte informando è stato risoluto.

*Guido Arrighi Auditore di Ruota e Potestà.*
*Cosimo Ulivelli Auditore di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relatore.*

# DECISIONE CLXXXVI.

## PISANA DOTIS.

27. *Sept.* 1782.

## ARGOMENTO.

Il fratello ha diritto, che dalla porzione toccata nelle divise all'altro fratello sia dedotta tanta rata di beni corrispondente alla metà della dote, che esso unitamente al padre comune ricevè dalla propria moglie.

## *SOMMARIO.*

1. *La sentenza emanata in contradittorio del donante non è nulla attesa la mancanza di citazione in giudizio del donatario.*
2. *Non ha luogo la compensazione fra un debito certo e liquido, e crediti torbidi ed illiquidi.*
3. *Il fratello, che unitamente al padre si obbliga alla restituzione della dote costituita dalla moglie dell'altro fratello, quando non apparisce averne egli riscossa alcuna porzione, non può tenersi che in conto di semplice fidejussore.*
4. *Il fratello è tenuto principalmente, e non fidejussoriamente alla restituzione della dote costituita dalla moglie del suo fratello, quando essa sia stata pagata per l'intiero nelle mani del loro, padre comune.*
5. *Quando il padre e il figlio confessano di aver insieme ricevuta la dote della moglie del figlio, si presume quella interamente pervenuta nelle mani del padre, sempre che il figlio non sia emancipato, e non sostenga separatamente ed indipendentemente dal padre gli oneri matrimoniali.*
6. *La emancipazione e indipendenza del figlio non si deduce dalla circostanza, che egli dimori in paese diverso da quello del pa-*

*dre, quando amendue sono costretti a farlo per i loro respettivi interessi.*

7. *Esclude la pretesa emancipazione e indipendenza del figlio la circostanza di aver insieme col padre ricevuto il pagamento della dote della propria moglie.*

8. *In mancanza della prova diretta, le congetture servono a provare il pagamento di qualunque credito* 9.

10. *Il pagamento della dote, per l'effetto della restituzione, si ha per esatto contro chi poteva facilmente esigerlo, e conseguentemente anche contro i di lui eredi.*

11. *Il disposto nella Legge* si extraneus *ff.* de jur. dot. *procede unicamente in quanto al marito, e non in quanto al di lui padre, in cui stava di esiger il residuo dotale, avendo già ritirata una parte di dote.*

12. *Non procede ugualmente quando, attesa la facile e comoda esazione della dote dall' idoneo e facoltoso patrimonio del suocero, non poteva giammai farsi luogo alla di lui personale esecuzione.*

13. *Indistintamente, e senza curare se sia solvente o insolvente il patrimonio del promissore della dote, deve questa aversi per esatta in pregiudizio di chi poteva facilmente esigerla.*

In un giudizio compromissario agitato in Pisa infra il Sig. Dott. Anton Gaetano Marchetti da una, ed il Rev. Sig. Abate Gio. Giuseppe Marchetti di lui fratello dall' altra parte, nel quale unitamente con detto Sig. Abate Gio. Giuseppe comparve anche il Sig. Dott. Giuseppe Bonciani come di lui donatario, emanò ne' 15. Giugno 1778. Sentenza o sia lodo dei Sigg. Avv. e Giudici Compromissarj Lorenzo Tosi e Cesare Alberigo Borghi, in cui fra le altre cose fu dichiarato coerentemente alle istanze del suddetto Signor Dott. Anton Gaetano, dalla tangente dei beni precedentemente assegnata dai periti divisori al Sig. Abate Gio. Giuseppe doversi scorporare dai medesimi periti nella forma migliore e più comoda tanta rata di beni liberi o livellari di mani morte, che al netto de' canoni e delle gravezze venisse

a formare la somma equivalente all'importare della metà della dote della Sig. Maria Elisabetta Eleonora Pardini moglie del suddetto Signor Dott. Anton Gaetano, e ciò in forza delle obbligazioni contratte rispetto a detta dote nell'apoca di sponsali del dì 11. Ottobre 1736. dal fu Sig. Mattia Marchetti comun padre dei prenominati Sigg. Fratelli Marchetti, e da ambidue i medesimi Fratelli.

Contro questa sentenza o sia lodo intentò il Sig. Dott. Giuseppe Bonciani nel suddetto carattere di donatario del Sig. Abate Gio. Giuseppe Marchetti l'appello, o sia il rimedio della reduzione ad *arbitrium boni viri*, avanti il Clarissimo Magistrato Supremo, ed essendo caduta in me la commissione della causa, che per esser morto pendente lite il predetto Sig. Dott. Anton Gaetano Marchetti venne riassunta dal Sig. Dott. Francesco ed altri Marchetti figli ed eredi del defunto, più eccezioni contro la suddetta dichiarazione furono dedotte avanti di me per parte del Sig. Dott. Bonciani.

Fu preteso in primo luogo, che dovesse dirsi nullo il lodo degli arbitri, supponendolo emanato senza citazione di detto Sig. Dott. Bonciani, e supponendo, che esso dopo la donazione fattagli dal Signor Abate Gio. Giuseppe Marchetti potesse unicamente essere il legittimo contradittore del Sig. Dott. Anton Gaetano.

Fu opposto in secondo luogo, che anche sussistendo nella porzione dei beni paterni toccati in parte al Sig. Abate Gio. Giuseppe il debito della metà della suddetta dote, fosse soggetto questo debito a delle imputazioni e compensazioni.

Ed in terzo luogo fu sostenuto, che realmente non sussistesse questo debito, perchè non costasse dell'effettivo pagamento di detta dote al già Sig. Mattia padre comune dei predetti Sig. Fratelli Marchetti nè al Sig. Abate Gio. Giuseppe, onde tanto il Sig. Mattia quanto il Sig. Abate Gio. Giuseppe, che nell'apoca di sponsali del dì 11. Ottobre 1736. si obbligarono alla restituzione della dote della moglie del Signor Dott. Anton Gaetano, dovessero intendersi obbligati soltanto *fidejussorio nomine*, ed il principal debitore della medesima dovesse reputarsi il Sig. Dott. Anton Gaetano.

Di queste tre eccezioni in principio dedotte con ragione vennero

in progresso di causa abbandonate per parte del Sig. Bonciani le prime due, che facilmente si riconoscevano insussistenti.

In fatti, oltre che non sarebbe stata proponibile la prima eccezione anche quando il giudizio fosse stato realmente agitato in contraddittorio del solo Sig. Abate Gio. Giuseppe Marchetti senza citazione del Sig. Dott. Bonciani di lui donatario, per le ragioni addotte in similissimi termini nella *Pisana Fideicommissorum de Campiglia de' 22. Giugno 1773. avanti gli già Auditori Salvetti e Rossi e Avv. Quintilio Pellegrini Relatore Sez. 1.* dileguava totalmente la suddetta eccezione il fatto, costando dagli atti, che nel suddetto giudizio fu positivamente citato anche il Sig. Dott. Bonciani, ed egli pure in detto giudizio comparve unitamente al Sig. Abate Gio. Giuseppe Marchetti, come ho già avvertito in principio. 1

Ed alla seconda eccezione ostava la fatal circostanza di non esser liquidi, anzi neppur provati in genere, i crediti, dei quali pretendeva il Sig. Bonciani l'imputazione e compensazione col debito della suddetta metà di dote, essendo notorio, che non ha luogo la compensazione fra un debito certo e liquido, e crediti torbidi ed illiquidi, come dopo il testo in *Leg. final. Cod. de Compensat.* concordemente stabiliscono il *Bersan. de compensat. cap. 2. qu. 3. n. 1. Rot. Rom. in Recent. dec. 658. num. 7. et 8. part. 19. tom. 2. et coram Falconer. de censib. decis. 1. num. 2. et de Societat. dec. 9. num. 5. et 6.* 2

Ridotto pertanto, come doveva ridursi, tutto il momento della presente causa a vedere se sussistesse la terza eccezione, che contro la suddetta dichiarazione contenuta nel lodo dei giudici compromissarj fu dedotta, e mai abbandonata per parte del Sig. Dott. Bonciani, dopo un serio e maturo esame ho creduto, che neppur questa sussistesse, e perciò ho referito al Supremo Magistrato doversi confermare il lodo predetto, salva una dichiarazione da me fatta in correzione dell' errore di calculo occorso nello stesso lodo nel determinare la somma corrispondente alla metà della dote della moglie del Sig. Dott. Anton Gaetano Marchetti, e salvo un riservo fatto a favore del Sig. Dott. Bonciani, di cui parlerò in appresso.

E per vero dire, sebbene non apparisse pagata porzione alcuna

di detta dote al Sig. Abate Gio. Giuseppe, onde quanto alla di lui propria persona non potesse reputarsi se non un'obbligazione sempli-
3 cemente *fidejussoria* quella, che per la restituzione di detta dote si assunse il medesimo Sig. Abate Gio. Giuseppe nella precitata apoca di sponsali del dì 11. Ottobre 1736., doveva però considerarsi lo stesso Sig. Abate Gio. Giuseppe *principalmente*, e non *fidejussoria-*
4 *mente* soltanto, obbligato alla restituzione della metà di detta dote nel carattere di erede per metà del fu Sig. Mattia suo padre, al quale la dote suddeta o fu effettivamente pagata, o doveva pagarsi per l'intero.

Che detta dote costituita in tutto e per tutto nella somma di scudi 1350. dovesse dirsi effettivamente pagata al già Sig. Mattia Marchetti per la rata di scudi 600. pareva, che potesse poco plausibilmente controvertersi, ogni qualvolta di detta rata di scudi 600. se ne vedeva fatta in piè della stessa apoca di sponsali la ricevuta e dal Sig. Dott. Anton Gaetano, e dal Signor Mattia di lui padre per mezzo di suo special procuratore, avendo l'uno e l'altro confessato di aver *insieme* ricevuta detta somma di scudi 600.

Poichè quando il padre e il figlio confessano di aver *insieme* rice-
5 vuta la dote della moglie del figlio, si presume questa interamente pervenuta in mano del padre, sempre che il figlio non sia emancipato e non sostenga separatamente ed indipendentemente dal padre gli oneri matrimoniali, come fra gli altri rispondono il *Merlin. de Pignor. et Hypothec. lib.* 3. *qu.* 49. *num.* 47. *de Luc. de dot. disc.* 162. *num.* 25.

E nel caso nostro non costava, che il Sig. Dott. Anton Gaetano Marchetti fosse emancipato, e sostenesse indipendentemente dal padre gli oneri matrimoniali, non essendo luogo ad argumentarlo, come si pretendeva per parte del Sig. Dott. Bonciani dall'abitare detto Signor Dott. Anton Gaetano in Pisa, e così separatamente dal padre, che vi-
6 veva in Lorenzana, perchè potendo ciò referirsi ad un'altra ragione, qual'era quella di dover il figlio dimorare in Pisa per esercitare con credito e con profitto la professione medica, e di dover il padre trattenersi in Lorenzana per attendere alla maggior parte del patrimonio ivi esistente, non poteva servir di concludente prova della pretesa emancipazione e indipendenza: *Leg. Neque Natales cod. de probat.*

*Barbos. Axiom.* 191. *num.* 2. *Rot. Rom. coram Falconer. de Iurepatron. dec.* 19. *Sub num.* 12. *et de Legat. dec.* 3. *n.* 6.

Anzi non mancavano dei riscontri capaci di far presumere, che realmente il Sig. Anton Gaetano allorchè contrasse matrimonio non 7
fosse emancipato e indipendente dal padre, perchè oltre al farlo appunto presumere il vedersi pagata al padre insieme ed al figlio la dote della moglie del figlio, come riflette la *Rot. Rom. in Recent. decis.* 130. *part.* 16. *num.* 18. fra gli stessi testimoni indotti dal Sig. Dott. Bonciani per provare la supposta emancipazione del Signor Dott. Anton Gaetano Marchetti non mancava chi deponeva di credere, che se l'intendessero il padre e il figlio quanto agl'interessi domestici, che il padre passasse al figlio delle grasce, e che il figlio amministrasse gl'interessi domestici esistenti in Pisa.

Quanto poi all'altra porzione di dote consistente in scudi 750. che doveva pagarsi secondo l'apoca di sponsali a scudi 100. l'anno, e che doveva pagarsi a chi ricevè nell'atto della celebrazione di detta apoca l'altra rata di scudi 100., cioè al padre insieme ed al figlio, che vale a dire per le fin qui esposte ragioni interamente al padre, essendosi il procuratore del padre e il figlio nelle loro respettive confessioni e soscrizioni apposte in piè di detta apoca obbligati alla restituzione, tanto degli scudi 600., quanto di ogni *altra somma* da pagarsi, ho creduto, che il pagamento dovesse dirsi seguito in vista delle congetture e presunzioni, che a tal effetto si rilevavano, essendo 8
notorio, che anche per mezzo di queste si prova il pagamento di qualunque debito, nominatamente ancora della dote, come con molti concordanti stabiliscono il *de Luc. de dot. disc.* 164. *num.* 1. *Rot. Rom. in Recent. decis.* 86. *part.* 11. *a num.* 6. *ad num.* 11. *dec.* 214. *n.* 11. *et dec.* 408. *n.* 4. *part.* 14.

E per verità, quando nell'atto della celebrazione dell'apoca di sponsali si vedeva pagata una parte notabile di detta dote, il che faceva credere non incomodo per il promittente il pagamento dell'altra parte; quando nella stessa apoca si vedeva convenuto il pagamento della residual porzione a scudi cento l'anno, convenzione, che doveva presumersi effettuata; quando era ormai trascorso dalla promessa di detto residuo un lunghissimo tempo, dentro il quale era inverisi-

9 mile, che di tal residuo non si procurasse l'esazione; e quando fi-
nalmente era facile l'esigerlo stante la notoria idoneità del Sig. Par-
dini promittente; pareva, che potesse concludersi essere stato real-
mente esatto, come in fatti in vista di simili circostanze rispondono
gli allegati nell'antecedente §. *Quanto poi ec.*

Ma quando ancora non ostanti tutte queste presunzioni e conget-
ture si fosse potuto considerar per dubbioso ed incerto il pagamento
di questo residuo di dote, contro il già Sig. Mattia Marchetti, che
lo poteva facilmente esigere, e conseguentemente anche contro i di
lui eredi, poteva e doveva per l'effetto della restituzione aversi per
10 esatto, e solamente era luogo a riservare, conforme a maggior cau-
tela ho riservato, al Sig. Dott. Bonciani rappresentante uno di detti
eredi del Sig. Mattia Marchetti, il regresso contro gli eredi del pro-
missore di detta dote per la supposta ineffettuazione dell'intero pa-
gamento della medesima, giacchè per quanto secondo il testo nella
11 celebre *Leg. Si extraneus ff. de jur. dot.* non sia regolarmente im-
putabile il non aver esatta la dote dal *suocero*, questo però in pri-
mo luogo procede, come porta la lettera di detto testo, quanto al
*marito*, per ragione della riverenza, che deve avere per il suocero,
ma non poteva procedere nel caso nostro, in cui il residuo dotale do-
veva esigerlo, conforme per il già detto di sopra ritirò già l'altra
parte della dote, il *padre* del marito, ed in secondo luogo procede
12 quando la dote non si sarebbe potuta esigere senza convenire il suo-
cero personalmente, non già quando per essere il suocero idoneo e
facoltoso, come nel caso nostro, l'esazione della dote era facile e co-
modamente eseguibile, senza necessità di procedere ad un'esecuzione
personale, come inerendo similmente alla lettera di detto testo, e se-
guitando il *Boss. de dot. cap.* 19. *sub num.* 56. ottimamente spie-
ga il *de Luc. de dot. disc.* 71. *sub num.* 5. *et disc.* 192. *sub
num.* 9.

Nè era da opporsi, che stante l'idoneità dei Sigg. Pardini eredi
del promissore, contro di questi dovessero procedere i figli del Si-
gnor Dott. Anton Gaetano Marchetti, piuttosto che il Sig. Dott. Bon-
ciani. Poichè prescindendo dall'osservare, che secondo il sentimento
13 del *de Luc. de dot. d. Disc.* 71. *sub num.* 8. *vers. Verum. etc.*

indistintamente, e senza curare se sia solvente o insolvente il patrimonio del promissore della dote, deve questa aversi per esatta in
pregiudizio di chi poteva facilmente esigerla, meritava nel concreto 13
del caso una particolar considerazione il concorso delle già divisate presunzioni e congetture, in vista delle quali o doveva dirsi effettuato per parte dei Sigg. Pardini il pagamento del residuo della dote di cui si trattava, o almeno ne era assai più probabile l'effettuazione, che l'ineffettuazione.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CLXXXVII.

## FLORIANEN. REDDITIONIS RATIONIS.

2. *Octobris* 1782.

## ARGOMENTO.

Il mallevadore dell'amministratore non può agire contro il di lui erede beneficiato, che ha già dimostrato con legittimo rendimento di conti aver esaurita l'eredità in sodisfazione di crediti anteriori, e poziori.

## *SOMMARIO.*

1. *Quando l'amministratore non ha reso conto della sua amministrazione, il di lui erede beneficiato non è tenuto se non dentro le forze della sua eredità.*
2. *Le spese di funerale, di adizione di eredità con benefizio di Legge, ed Inventario, quelle derivanti da pubbliche gravezze, e da lite sono cause tutte privilegiate.*
3. *Provato il pagamento della maggior somma di dote, si presume pagata anche la minore, quando è decorso un lungo tempo dal dì*

*della promessa di essa, e frattanto il marito ha sostenuti gli oneri matrimoniali.*

4. *Non può dubitarsi, che il marito sia stato diligente ad esigere la dote, quando è chiaro, ch'ei domandò ed ottenne per sentenza l' immissione in possesso su i beni dei còstituenti la medesima* per residuo di essa.
5. *Si conclude la prova del pagamento della dote anche col complesso delle congetture.*
6. *Non la confessione semplice del marito mancante di amminicoli, ma il complesso delle congetture e presunzioni sul pagamento della dote provano in pregiudizio dei terzi.*
7. *L'Amministratore deve render conto a spese del patrimonio amministrato.*

Fino dell'anno 1760., pendendo un giudizio di concorso dei creditori del Sig. Angiolo Domenico Donnini di Fojano, fu eletto economo del di lui patrimonio, e continovò poi per più anni in tal economia il Sig. Angiolo Mazzarelli, per la di cui buona e fedele amministrazione stette mallevadore il Sig. Giuseppe Sonnati.

Mancati che furono tanto il Donnini quanto il Mazzarelli, comparve nel Tribunale del Sig. Potestà di Fojano il Sig. Anton Francesco Capei, e come uno dei creditori del suddetto Signor Angiolo Domenico Donnini, ottenne, che con decreto di quel Signor Potestà de'27. Febbrajo 1779. venisse assegnato al predetto Sig. Giuseppe Sonnati il termine di mesi tre a render conto dell'amministrazione come sopra tenuta dal Mazzarelli.

Non essendo stato fatto dal Sig. Sonnati dentro il termine assegnatogli il suddetto rendimento di conti, per altro decreto proferito similmente dal Sig. Potestà di Fojano il dì 8. Agosto 1780. venne condannato il medesimo Sig. Sonnati a pagare al Sig. Capei in conto dei di lui crediti la somma e quantità di scudi 167. 5. 5. — in quanto fu liquidato con lo stesso decreto l'importare dei mobili già spettanti al prefato Donnini, e dei frutti, che dai di lui beni stabili doveva aver percetti l'economo Mazzarelli in tempo della sua ammi-

nistrazione, e venne anche condannato il Sig. Sonnati a favore del Sig. Capei nelle spese del Giudizio.

Premuroso il Sig. Sonnati di conseguire la sua rilevazione, non solamente intimò con sue scritture, de' 20. Novembre 1778. e de' 5. Marzo 1779. le molestie inferitegli dal Sig. Capei alla Sig. Eleonora Zabarelli vedova ed erede di detto Signor Angiolo Mazzarelli, chiamando la medesima Signora Eleonora a sua difesa, ma di più con altra scrittura de' 3. Luglio 1780. agitò contro certe terre con casa, state già in bonis dello stesso Sig. Angiolo Mazzarelli, e dalla predetta Sig. Eleonora di lui erede vendute con la mallevadoria e solidale obbligazione del Sig. Andrea Zabarelli di lei nipote per Istrumento de' 3. Ottobre 1776. rogato da Ser Anton Vincenzio Granati al Sig. Can. Antonio Giglioni, il quale con sua scrittura del dì 5. Luglio 1780. intimò le molestie inferitegli sopra dette terre e casa dal Sig. Sonnati, tanto alla suddetta Signora Eleonora Zabarelli venditrice, quanto al Signor Andrea Zabarelli stato mallevadore a detta vendita, e dall'una e dall'altro fece istanza di esser rilevato.

Avendo opposto la Sig. Eleonora Zabarelli di esser erede del defunto suo marito con benefizio di Legge e d'Inventario, e di aver consunto tutto il di lui patrimonio nella dimissione di altri creditori del defunto anteriori al Sig. Sonnati, sotto di 9. Marzo 1781. il Signor Potestà di Fojano proferì sentenza, con la quale dichiarò il Signor Sonnati, all'effetto di esser rilevato indenne dalle molestie sofferte per parte del Sig. Capei, doversi immettere nel possesso delle suddette terre con casa possedute dal Sig. Can. Giglioni, ed al medesimo vendute dalla Sig. Eleonora Zabarelli vedova Mazzarelli nel solo caso, che dentro il termine di tre mesi, pendente il quale fu sospesa l'esecuzione della sentenza, la stessa Sig. Eleonora come erede beneficiata del defunto suo marito non rendesse legittimo conto della di lui eredità, e non provasse consunto il di lui patrimonio nella dimissione di altri creditori, nel qual caso di rendimento di conti, e della prova suddetta, dichiarò viceversa non esser luogo alla predetta immissione a favore del Sig. Sonnati.

E quanto alla rilevazione domandata dal Sig. Can. Giglioni ottenne esso favorevol dichiarazione, tanto contro la Sig. Eleonora Za-

barelli vedova Mazzarelli venditrice delle suddette terre con casa, e ciò per la stessa sentenza del Sig. Potestà di Fojano de' 9. Marzo 1781., quanto contro il Signor Andrea Zabarelli stato mallevadore a detta vendita, e ciò per altra sentenza, che in aumento e dichiarazione di quella de' 9. Marzo proferì il medesimo Sig. Potestà il dì 20. dello stesso mese ed anno.

Non avendo la detta Sig. Eleonora reso conto dentro il termine come sopra assegnatogli della eredità del marito, il Sig. Sonnati ne' 17. Luglio 1781. andò al possesso delle suddette terre e casa, ed il Sig. Canonico Giglioni, ad effetto di evitarne l'effettivo spoglio, devenne a stipulare col Sig. Sonnati ne' 6. Settembre 1781. per i rogiti di Ser Francesco Paffetti un istrumento, mediante il quale, previa la cessione delle ragioni, e la promessa della restituzione nel caso, che venisse molestato lo stesso Sig. Canonico Giglioni da creditori anteriori, e non gli venisse fatto buono, ma si riconoscesse per mal fatto l'infrascritto pagamento, pagò al Sig. Sonnati non solamente la somma di scudi 167. 5. 5. =, che il medesimo Sig. Sonnati in ordine al decreto del dì 8. Agosto 1780. doveva pagare al Sig. Capei, ma ancora scudi 31. 6. 15. 4. importare di spese fatte tanto dal medesimo Sig. Sonnati, quanto dal Sig. Capei, a cui secondo il suddetto decreto doveva rifarle il Sig. Sonnati, l'une e l'altre amichevolmente liquidate, e così in tutto la somma di scudi 199. 5. — 4.

La Sig. Zabarelli vedova Mazzarelli, ed il Sig. Andrea Zabarelli di lei nipote, che per Benigno Rescritto di S. A. R. del dì 11. Agosto 1781. ottennero di esser rimessi in buon giorno ad appellare dalla sentenza de' 9. Marzo 1781., ferma però stante l'esecuzione, che già aveva avuta la medesima sentenza mediante il possesso preso dal Sig. Sonnati ne' 17. Luglio 1781. delle terre e casa, di che in detta sentenza, interposero di fatto dalla medesima l'appello avanti il Magistrato de' Pupilli, da cui essendo stata a me diretta secondo il Turno Rotale la commissione, dovei conoscere tanto della causa principale promossa dal Sig. Sonnati contro il Sig. Canonico Giglioni, ed interessante la Signora Zabarelli vedova Mazzarelli, quanto della causa di rilevazione intentata dal Signor Canonico Giglioni contro i Signori Zia e Nipote Zabarelli, giacchè per quanto l'appello l'avessero

letteralmente interposto i Sigg. Zabarelli dalla sentenza de' 9. Marzo 1781., che decidendo la causa principale decise anche della rilevazione solamente contro la Sig. Eleonora Zabarelli vedova Mazzarelli venditrice delle terre e casa possedute dal Sig. Canonico Giglioni, e molestate dal Sig. Sonnati, implicitamente però e virtualmente doveva intendersi interposto, conforme si vedeva realmente inteso dalle parti nel progresso degli atti, anche dalla sentenza de' 20. Marzo 1781., che decise della rilevazione contro il Sig. Andrea Zabarelli mallevadore a detta vendita, mentre essendo questa emanata in dichiarazione, o per meglio dire in conseguenza della precedente de' 9. Marzo, non poteva sussistere, qualora fosse stata quella revocata.

Assunto pertanto sì dell'una, che dell'altra causa l'opportuno esame, rispetto alla causa principale, promossa dal Sig. Sonnati contro il Sig. Canonico Giglioni, ed interessante la Sig. Eleonora Zabarelli vedova Mazzarelli ho referito, dalla stessa Eleonora erede beneficiata del defunto Sig. Angiolo Mazzarelli suo marito rendersi conto della di lui eredità, e provarsi la legittima consunzione degli assegnamenti della medesima, e perciò non competersi al Sig. Sonnati il pagamento del di lui credito contro i beni posseduti dal Sig. Canonico Giglioni, nè contro altri assegnamenti dell'eredità predetta, e conseguentemente, previa la revoca in questa parte della sentenza del Sig. Potestà di Fojano de' 9. Marzo 1781., doversi assolvere, tanto detta Sig. Eleonora Zabarelli, quanto il Sig. Canonico Giglioni, dalle cose per parte del Sig. Sonnati pretese a domandate, e doversi condannare il medesimo Sig. Sonnati a rimettere e restituire nel modo espresso nella mia relazione la somma di scudi 199. 5. — 4. come sopra ritirata, con l'assoluzione di ambe le parti dalle spese quanto a questo capo.

Rispetto poi all'altra causa di rilevazione intentata dal Signor Can. Giglioni contro la detta Sig. Eleonora Zabarelli Vedova Mazzarelli, e contro il Sig. Andrea Zabarelli di lei nipote, siccome ho creduto, che competesse a detto Sig. Can. la domandata rilevazione, così ho referito doversi confermare in questa parte ambedue le sentenze proferite dal Sig. Potestà di Fojano il dì 9. e il dì 20. Marzo 1781. con la condanna

quanto a questo capo dei suddetti Sigg. zia e nipote Zabarelli nelle spese anche del presente giudizio.

Riserbandomi di esporre quanto alla causa di rilevazione i motivi del mio giudicato in altra separata decisione, e restringendomi in questa a proporre i fondamenti, che mi hanno mosso a rispondere per la revoca della suddetta sentenza de' 9. Marzo 1781. nella parte concernente la causa principale, premetto esser indubitato, e non controverso fra le parti, che per non aver fatto il Signor Angiolo il rendimento di conti del patrimonio del Signor Angiolo Donnini, di cui fu Economo ed
1 Amministratore, non poteva esser tenuta la Sig. Eleonora Zabarelli Vedova ed erede beneficiata di detto Sig. Angiolo Mazzarelli, se non dentro le forze della di lui eredità, secondo la notissima regola, di cui il testo nella *Leg. final.* §. *Et si praefatam cod. de iur. delib. Conciol. de haered. solv. deb. defunct. artic.* 1. *num.* 305. *Rot. Roman. in recen. decis.* 2. *num.* 3. *et num.* 19. *par.* 6. *et decis.* 407. *num.* 1. *et segg. par.* 12.

Ciò premesso, tutto il momento della presente causa consisteva in vedere se detta Sig. Eleonora mediante un legittimo rendimento di conti dell' Eredità del defunto marito giustificasse esser rimasta detta Eredità assorbita e consunta da crediti anteriori o poziori a quello, per cui agitava il Sig. Sonnati, e questo è ciò, che io ho creduto bastantemente giustificato per mezzo del rendimento di conti della eredità suddetta, che secondo una dimostrazione da me approvata, e fatta parte integrale della mia relazione, venne a fare in questa istanza la predetta Signora Eleonora.

Imperocchè da detta dimostrazione resultava, tutti gli assegnamenti formanti lo stato attivo di detta eredità, e dei quali la suddetta Sig. Eleonora erede beneficiata doveva render conto compreso anche il prezzo delle terre con casa da essa come sopra vendute al Sig. Can. Giglioli, ascendere alla somma di scudi 433. 5. 17. 4., e viceversa ammontare a scudi 626. 4. 14. 4. lo stato passivo di detta eredità consistente nell' importare della dote della stessa Sig. Eleonora costituita nella somma di scudi 500. fino dell' anno 1724. e così molto prima, che il Sig. Angiolo Mazzarelli assumesse l' amministrazione del patrimonio Donnini, titolo, per cui agitava il Sig. Sonnati, ed in altri

debiti della medesima eredità, dimessi dalla suddetta erede beneficiata, in parte creati anch'essi avanti che il Signor Mazzarelli assumesse l'amministrazione del patrimonio Donnini, ed in parte poziori, se non anteriori, al credito del Sig. Sonnati, perchè derivanti da spese di 2
funerale di detto Sig. Mazzarelli, e di adizione della di lui eredità con benefizio di legge e d'inventario, da pubbliche gravezze, e da spese di lite, cause tutte privilegiate, e conseguentemente la suddetta erede, anzi che debitrice dell'eredità, esser creditrice della medesima per la somma di scudi 192. 5. 17. — a cui pareva anche, che dovesse aggiungersi l'importare delle spese del presente giudizio di rendimento di conti della suddetta eredità.

Nè giovava l'opporre, conforme per parte del Sig. Sonnati si opponeva, che nello stato attivo della suddetta eredità dovesse aggiungersi il ritratto di certe stanze contigue alla casa di abitazione del fu Sig. Angiolo Mazzarelli, descritte nell'inventario della di lui eredità, e supposte vendute dalla detta Sig Eleonora di lei erede, e che all'incontro dovesse porsi nello stato passivo il credito dotale della stessa Sig. Eleonora, non nell'intera somma di scudi 500., quanta fu la dote costituitagli nei capitoli matrimoniali de' 14. Aprile 1724., ma nella sola somma di scudi 350., che unicamente costava da un'apoca de' 31. Ottobre 1724. essere stata effettivamente pagata in conto di detta dote al predetto Sig. Angiolo Mazzarelli.

Poichè le suddette stanze, quali si asseriva, ma non si provava che fossero state vendute dalla Sig. Eleonora, era difficile il persuadersi, che valessero tanto da assorbire il suddetto notabile sbilancio di scudi 192. 5. 17. — specialmente aumentato dalle spese del presente giudizio di rendimento di conti, ed inoltre poteva anche dubitarsi, che il valore di dette stanze rimanesse conteggiato nella somma di scudi 150. nella quale per sentenza del Magistrato Supremo de' 24. Settembre 1773. furono liquidati per staglio e stralcio i miglioramenti e bonificamenti fatti dagli autori del Signor Angiolo Mazzarelli nella casa di sua abitazione, che per la morte di detto Sig. Angiolo fu dichiarata devoluta per ragione di fidecommisso al Sig. Giuseppe Mazzarelli, qual somma di scudi 150. non era stata messa nello stato attivo della suddetta dimostrazione.

Quanto poi alla dote della Signora Eleonora pareva, che non
potesse controvertersi essere stata la medesima pagata al già Signor
Angiolo Mazzarelli nell'intera somma di scudi 500. quando dall'apoca
de' 31. Ottobre 1724. ne appariva pagata prima ancora della celebra-
zione del Matrimonio fra i suddetti coniugi una porzione così nota-
3 bile, come era quella di scudi 350., il che rendeva assai verisimile
il pagamento anche dell'altra minor porzione, quando un lunghissimo
tempo era ormai decorso dalla promessa di detta dote, e per tutto
quel tempo aveva sostenuti il Sig. Mazzarelli i pesi matrimoniali, cir-
costanze, a fronte delle quali era affatto inverisimile, che il medesimo
Sig. Mazzarelli fosse così trascurato da non esigerla interamente; e
quando di più costava avere il medesimo Sig. Mazzarelli domandata
ed ottenuta per sentenza del Magistrato Supremo del dì 1. Ottobre
1737. l'immissione in certi beni posseduti dai fratelli della di lui
moglie per sodisfarsi di *scudi cento residuo della dote promessagli*,
4 e dei frutti di tal residuo, ed aver dipoi per Chirografo de' 25. Ott.
1737. costituito Procuratore a prender possesso di detti beni, donde
appariva, che egli ebbe tutta la premura, ed insieme tutto il comodo
di conseguire il totale di detta dote.

Concludendosi anche mediante il complesso delle congetture e
5 presunzioni la prova del pagamento della dote, come io stesso recen-
temente risposi in una *Pisana Dotis de' 27. Settembre 1782. quanto
poi all' altra porzione di dote ec.*

E reputandosi sufficiente a concludere una tal prova il complesso
delle congetture e presunzioni ( a differenza della semplice confessione
del marito non amminicolata ) anche in pregiudizio dei terzi, come
6 con i concordanti avverte la *Rot. Roman. in Recentior. part. 9.
tom. 2. decis. 403. num. 5. et 6. et part. 14. dec. 214. num.
11. et dec. 408. num. 4.*

Ho assoluto finalmente quanto a questa causa le parti dalle spese,
nè ho creduto di dover esaudire l'istanza, che si faceva per parte del-
la Sig. Zabarelli Vedova Mazzarelli, che venisse condannato nelle spese
il Sig. Sonnati, perchè l'eredità del Sig. Angiolo Mazzarelli, di cui
la Sig. Eleonora rendeva conto, doveva in ogni caso addebitarsi delle
spese del presente giudizio di rendimento di conti, per la nota regola,

che l'amministratore deve render conto a spese del patrimonio amministrato, non già in proprio il Sig. Sonnati interessato in detta eredità, sempre che non potevano dirsi temerarie, come di fatto in sostanza 7
non erano l'eccezzioni per parte di esso opposte contro il rendimento di conti, che faceva la suddetta Sig. Eleonora.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

## DECISIONE CLXXXVIII.

### FLORIANEN. RELEVATIONIS.

2. *Octobris* 1782.

### ARGOMENTO.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### *SOMMARIO.*

1. *Il venditore, e per la natura del contratto, e per disposizione di ragione, è tenuto a rilevare il compratore in caso di evizione.*
2. *Nell' azione d' evizione deve comprendersi anche la refezione delle spese, le quali non cessano di esser dovute ancorchè l' evizione medesima non abbia avuto luogo.*

Per istrumento rogato da Ser Anton Vincenzio Granati il dì 3. Ottobre 1776. la Sig. Eleonora Zabarelli vedova ed erede del già Sig. Angiolo Mazzarelli vendè al Sig. Canonico Antonio Giglioni certe terre con casa poste in luogo denominato la Badia state già in bonis di detto Sig. Angiolo Mazzarelli, e questa vendita, alla quale per maggior cautela e sicurezza del Sig. Canonico Giglioni compra-

tore stette mallevadore il Sig. Andrea Zabarelli nipote di detta Sig. Eleonora Venditrice, fu fatta con l'espressa ed amplissima promessa dell'evizione.

Siccome il Sig. Angiolo Mazzarelli, a cui già appartenevano dette terre con casa, aveva assunta fino dell'anno 1760. e ritenuta per più anni in qualità di economo l'amministrazione del patrimonio del Sig. Angiolo Domenico Donnini soggetto al concorso dei creditori, e per la di lui buona e fedele amministrazione era stato mallevadore il Sig. Giuseppe Sonnati, perciò dopo la morte di detto Signor Mazzarelli il Sig. Anton Francesco Capei uno dei creditori del suddetto patrimonio Donnini agitò contro detto Sig. Sonnati, e previa l'assegnazione di un termine ad aver reso conto dell'amministrazione del patrimonio Donnini tenuta dal Sig. Mazzarelli, ed a cui esso stette mallevadore, non essendo stato fatto dentro il termine assegnato tal rendimento di conti, ottenne, che per Decreto del Sig. Potestà di Fojano del dì 8. Agosto 1780. venisse condannato il medesimo Sig. Sonnati a pagarli in conto dei di lui crediti la somma di scudi 167. 5. 5. —, in quanto fu liquidato con lo stesso decreto l'importare dei mobili già spettanti al predetto Donnini, e dei frutti, che dai di lui beni stabili doveva aver percetti l'economo Mazzarelli in tempo della sua amministrazione, in conseguenza di che il suddetto Sig. Sonnati ritorse le molestie, come sopra inferitegli dal Sig. Capei, tanto contro la Sig. Eleonora Zabarelli vedova ed erede del Sig. Angiolo Mazzarelli, per cui egli era stato mallevadore, quanto contro il Sig. Canonico Antonio Giglioni possessore delle suddette terre con casa state già in bonis di detto Sig. Mazzarelli, e quindi il Sig. Canonico Giglioni dimandò di esser rilevato, e dalla detta Sig. Eleonora Zabarelli vedova Mazzarelli, e dal Sig. Andrea Zabarelli di lei nipote, dalle molestie inferitegli dal Signor Sonnati.

Qual fosse in prima Istanza la risoluzione del Sig. Potestà di Fojano, e quale respettivamente sia stata in grado di appello la risoluzione del Magistrato de' Pupilli a mia relazione nella causa promossa dal Sig. Sonnati contro la Sig. Eleonora Zabarelli vedova ed erede del Sig. Angiolo Mazzarelli, e contro il Sig. Canonico Antonio

Giglioni, apparisce dalla contemporanea mia decisione *Florianen. Redditionis Rationis.*

Quanto poi alla causa di rilevazione intentata dal Sig. Canonico Giglioni contro i Sigg. Zia e Nipote Zabarelli, il Signor Potestà di Fojano con sua Sentenza de' 9. Marzo 1781. dichiarò competersi al Sig. Canonico Giglioni la domandata rilevazione contro la Sig. Eleonora Zabarelli vedova Mazzarelli, e con altra Sentenza de' 20. Marzo suddetto dichiarò competersegli anche contro il Sig. Andrea Zabarelli, ed io, a cui in grado di appello fu commessa dal Magistrato de' Pupilli questa causa di rilevazione, unitamente all' altra, di cui ho parlato nell' enunciata contemporanea decisione, ho referito dette due sentenze proferite dal Sig. Potestà di Fojano sotto di 9. e 20. Marzo 1781. nella parte concernente la rilevazione domandata dal Sig. Canonico Giglioni contro i Sigg. Zia e Nipote Zabarelli doversi confermare.

Poichè erano giustissime in questa parte dette sentenze, quando rispetto alla Sig. Eleonora Zabarelli vedova Mazzarelli, che aveva vendute le suddette terre con casa al Sig. Canonico Giglioni, oltre a leggersi nell' istrumento di vendita l' espressa sua promessa della *restituzione del prezzo, danni, e spese in qualunque caso di molestia o evizione*, per natura stessa del contratto di compra e vendita, e per disposizione di ragione, era essa sicuramente tenuta a rilevare il compratore in caso di evizione: *Leg. non dubitat. ibiqu. Bald. in princ. Cod. de Evict. Leg. ex empto ff. de act. empt. Leg. in vendendo in princ. ff. de contrahend. Empt. Surd. dec.* 208. *num.* 11. *Rot. Rom. in Recent. dec.* 480. *sub num.* 1. *part.* 3.

E quando rispetto al Sig. Andrea Zabarelli era letterale nel medesimo istrumento di vendita la *mallevadoria* e *solidale obbligazione* da lui prestata per maggior cautela e sicurezza di detto Sig. Canonico Giglioni, e la dichiarazione di volere *in caso di qualunque pregiudizio esser tenuto del proprio.*

Nè poteva far difficoltà la circostanza di essere stato assoluto il Sig. Canonico Giglioni in questa seconda Istanza per le ragioni da me esposte nella contemporanea decisione *Florianen. redditionis rationis* dalle cose contro di lui pretese e domandate dal Sig. Son-

nati; perchè nell'azione dell'evizione competente al medesimo Signor Canonico Giglioni doveva comprendersi anche la refezione delle *spese*, dalle quali non andava egli esente per quanto nel merito della cau-
2 sa contro di esso intentata dal Sig. Sonnati rimanesse non succumbente ma vittorioso, e ciò tanto in forza del patto espressamente stipulato nell'istrumento di compra e vendita, e di sopra riferito, quanto per disposizione di ragione, come fra gli altri avverte la *Rot. Roman. in Recent. dec.* 383. *num.* 10. *et* 11. *part.* 17.

E per questo stesso motivo ho anche condannati i Sigg. Zia e Nipote Zabarelli a favore del Sig. Canonico Giglioni nelle spese tanto del presente, che del passato giudizio da lui sostenuti per ottenere dai medesimi Sigg. Zabarelli la rilevazione, che per patto espresso e per disposizione di ragione gli era dovuta.

E così sentite ambe le parti ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CLXXXIX.

## FLORENTINA PECUNIARIA.

2. *Octobris* 1782.

## ARGOMENTO.

Il Giudice, nel quale è rimesso l'arbitrio di stagliare e stralciare, deve far uso di tal facoltà decretando una final transazione fra le parti, quando i loro diritti sono dubbj, ed ambigui.

## *SOMMARIO.*

1. *La causa di transigere nasce dalla dubbiezza, e ambiguità dei respettivi diritti.*
2. *La reciproca remissione delle parti forma il sostanzial requisito della transazione.*

Ne' 18. Settembre 1772. seguì fra Pier Antonio Farulli e Giuseppe Focardi un conteggio o saldo, ed in tal occasione resultò il Farulli e si confessò debitore del Focardi di scudi 168.

Quattro giorni dopo, cioè ne' 22. Settembre 1772. per pubblico istrumento rogato da Ser Enrico Palmieri vendè il Farulli un podere posto in luogo detto Tassinaja al Sig. Cav. Niccolò Inghirami, e per esso a Federigo Piccardi di lui Agente, per il prezzo di scudi 900., e benchè da detto istrumento apparisse interamente sborsato e numerato il suddetto prezzo al Farulli venditore, costava però altronde, che la maggior parte di detto prezzo di ordine del medesimo Farulli fu passato dal Piccardi nelle mani del suddetto Giuseppe Focardi per sodisfarsi del di lui credito e per dimettere altri creditori del venditore Farulli.

Dopo alcuni anni il Farulli richiamò giudicialmente il Focardi a render conto di quanto era pervenuto in sue mani per causa della suddetta vendita, e sebbene il Focardi negasse da principio di aver ricevuta veruna parte del prezzo di detto podere, e quindi confessando di averla ricevuta pretendesse di averla tutta erogata in pagar debiti del Farulli, ciò non ostante per due conformi Sentenze proferite dal Magistrato de' Pupilli, la prima a relazione di uno dei suoi Sigg. Residenti Legali sotto dì 29. Settembre 1779., la seconda a relazione di uno dei Sigg. Auditori di questa Ruota sotto dì 21. Febbrajo 1781. fu dichiarato rimanere il Focardi debitore del Farulli per conto di detto prezzo della somma di scudi 150., e fu anche condannato lo stesso Focardi nelle spese di ambidue i giudizj, e nella seconda di dette Sentenze fu inoltre condannato il medesimo Focardi al pagamento dei frutti di detta somma.

Da queste due Sentenze domandò il Focardi la revisione, e prima della risoluzione delle preci da lui umiliate a S. A. R. per tal effetto, esibì il Farulli in atti la dichiarazione di esser pronto a correggere un errore di scudi 12. occorso a danno del Focardi nelle predette Sentenze, e si protestò, che intendeva di non poterle eseguire se non per la somma ridotta e minorata mediante l'enunciata correzione.

Ottenne quindi il Focardi per benigno Rescritto de' 2. Marzo 1782. la domandata revisione, e caduta in me secondo il Turno Rotale la commissione della causa, pendente l'esame di essa si determinarono concordemente ambe le parti di conferirmi la facoltà di deciderla anche per via d'arbitrio, staglio, e stralcio.

Il momento della causa, e conseguentemente la conferma o revoca di dette precedenti Sentenze, dipendeva almeno nella massima parte dal determinare se i pagamenti fatti dal Focardi di certi debiti del Farulli fossero anteriori al conteggio e saldo fra di loro seguito ne' 18. Settem. 1772., onde dovessero dirsi già abbuonati al Focardi in occasione di quel conteggio, e saldo, o sivvero fossero al medesimo posteriori, così che come non abbuonati altra volta dovessero abbuonarsi al Focardi presentemente, e su quest'anteriorità o respettiva posteriorità mancavano le prove chiare ed univoche, deducendosi soltanto dall'una e dall' altra parte respettivamente delle congetture, che lasciavano l'affare in stato di ambiguità e dubbiezza.

Era inoltre da osservarsi, che laddove per le precedenti Sentenze non ostante la sopra enunciata correzione, veniva ad esser condannato il Focardi a favore del Farulli, calcolato il capitale, frutti, e spese, quasi in scudi dugento, viceversa non solo poteva notabilmente diminuirsi il debito del Focardi moderandosi e riformandosi in parte dette Sentenze, ma poteva anche svanire affatto il suddetto debito, e divenire anzi il Focardi creditore di qualche piccola somma revocandosi dette Sentenze interamente.

In queste circostanze adunque valendomi dell'arbitrio accordatomi dalle parti ho creduto di dover condannare il Focardi a pagare al Farulli per staglio, stralcio, e final transazione di tutto ciò, che potesse il medesimo Farulli pretendere per le cause e dependenze, delle quali in dette Sentenze, e tanto per il capitale del suo preteso credito, quanto per frutti e spese, in tutto e per tutto scudi cento.

Poichè la suddetta ambiguità e dubbiezza somministrava una
1 giustissima causa di transigere, secondo la notissima regola, di cui fra gli altri l'*Urceol. de transact. qu.* 2. *num.* 20. *et num.* 25. *et seqq. et qu.* 8. *num.* 17.

Ed arbitrando e stralciando nella divisata forma veniva a verificarsi la reciproca remissione delle parti, sostanzial requisito della transazione, come con i concordanti stabilisce il medesimo *Urceol. de transact. d. qu.* 2. *num.* 21. *et d. qu.* 8. *num.* 18. *et* 19. 2

E così sentita l'una e l'altra parte ho referito, ed il Magistrato de' Pupilli a mia relazione ha pronunziato e sentenziato.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CXC.

## PISANA DIVISIONIS.

8. *Ian.* 1782.

## ARGOMENTO.

Il creditore, prima di procedere alla esecuzione reale, ha diritto di domandare la divisione dei beni posseduti dal debitore in comune con altri, acciocchè questa seguita possa agitare sulla porzione, che toccherà al debitore medesimo.

## *SOMMARIO.*

1. *Il creditore è un procurator legale del suo debitore all'effetto di poter esercitare per la sodisfazione del suo credito tutte le azioni al suo debitore competenti.*
2. *Non può dirsi giusta e legittima la stima e divisione dei beni operata dietro le sole misure enunciate ai libri dell'estimo.*
3. *In questo caso è d'uopo eleggere un periziore, che proceda alla nuova misurazione, stima e divisione dei beni, a tutte spese del reclamante.*

Andando creditore Ranieri Bonsignori di Santi dell'Uomo d'Arme della somma di lire 4800. 7. 5., tale dichiarato per decreto dei Sigg.

Consoli del Mare di Pisa, tentò di conseguire la sodisfazione del suo credito dai mobili del debitore, ed avendo trovati in questa parte degl'impedimenti derivanti da inibitorie spedite sopra detti mobili per sicurezza dei crediti dotali di certe donne, rivolse le sue mire contro ai beni stabili di detto suo debitore, e sopra questi domandò avanti il Sig. Aud. Vicario di Pisa ne' 23. Novembre 1780. che venisse ordinato procedersi per detto suo credito all'esecuzione Reale.

E siccome i suddetti beni stabili appartenenti a detto Santi dell' Uomo d' Arme si possedevano dal medesimo in comune con Gio. Matteo e Giuseppe dell' Uomo d' Arme di lui nipoti ex fratre, perciò essendo d' interesse del Bonsignori, che si dividesse detto comun Patrimonio, e si separasse la porzione di Santi suo debitore, per poter contro quella dirigere l' esecuzione, procedè in appresso a nominare per tal divisione il suo perito nella persona di Niccolajo del Torto, in sequela di che il suddetto Sig. Aud. Vicario di Pisa con suo decreto de' 6. Febbrajo 1781. assegnò ai predetti dell' Uomo d' Arme il tempo e termine di giorni tre ad aver nominato il perito per la loro parte, e per il caso, che dentro detto termine non fosse da essi fatta tal nomina elesse ex officio Gio. Domenico Riccetti, acciò unitamente al prefato Niccolajo del Torto procedesse alla divisione e stima dei suddetti beni.

Stante la contumacia dei dell' Uomo d' Arme in nominare dentro il termine ad essi assegnato il loro perito, ebbe effetto l'elezione ex officio del Riccetti, onde tanto esso, che il del Torto, previe le istruzioni dategli ne' 13. Febbrajo 1781., devennero alla stima e divisione dei suddetti beni posseduti in comune da Santi dell' Uomo d' Arme e da Gio. Matteo e Giuseppe di lui nipoti, e conforme resulta dalla loro relazione del dì 1. Marzo 1781. ne formarono due parti, composte tanto l' una che l' altra di più e diversi capi di beni, e quasi perfettamente uguali, mentre la prima fu da essi stimata, al netto di certi canoni livellari dei quali era gravata, sc. 2639. 4. 10. —, e la seconda fu da essi stimata, al netto similmente dei canoni livellari dei quali era gravata, scudi 2640. 4. 6. —

Contro questa divisione opposero il zio e nipoti dell' Uomo d' Arme più eccezioni, ma ciò non ostante il Sig. Aud. Vicario

di Pisa ne' 14. Marzo 1781. proferì decreto del seguente tenore „ ivi „ delib. e delib. dichiarò e decretò, non ostanti l'eccezioni „ addotte da Santi e nipoti dell' Uomo d' Arme, doversi, e potersi „ approvare, conforme col presente decreto approvò ed approva, la „ divisione e stima di che in atti, ed inoltre assegna a Gio. Matteo „ e Giuseppe dell' Uomo d' Arme il tempo e termine di giorni cinque „ ad avere scelta una delle due parti state fatte da detti periti, al- „ trimenti detto termine spirato sarà proceduto a quelle dichiarazioni, „ che di ragione ec. „

Essendosi appellati da questo decreto al Clarissimo Magistrato Supremo il zio e nipoti dell' Uomo d' Arme, ed essendo caduta in me secondo il turno Rotale la commissione della causa, furono da principio riproposte avanti di me per parte degli appellanti tutte quelle medesime eccezioni, che erano state gia dedotte avanti il Sig. Aud. di Pisa; consistente la prima in pretender nulla la divisione approvata nel Decreto, che si rivedeva, come fatta non da due periti eletti uno per parte dai nipoti dell' Uomo d' Arme, il comun patrimonio dei quali si trattava di dividere, ma da due periti eletti uno per parte ed in nome dei dell' Uomo d' Arme dal Giudice, ed altro dal Bonsignori, che vale a dire da una terza persona non avente in detto patrimonio verun condominio; fondata la seconda in certi asserti crediti dotali della Rosa Tassi moglie di Gio. Matteo dell' Uomo d'Arme, e della Elisabetta Nencioni moglie di Gio. Ranieri Tassi, ai quali crediti dotali si supponeva obbligato anche Santi dell' Uomo d' Arme; e dedotta la terza dall' esser proceduti i suddetti periti alla stima e divisione dei beni componenti detto comune patrimonio senza farne la misurazione, ma con essersi semplicemente referiti alla misura enunciata nei libri dell' estimo.

Di queste tre eccezioni non meritavano certamente di esser proposte le prime due, perchè quanto alla prima era ovvia la replica, che il Bonsignori, come creditore di Santi dell' Uomo d' Arme, aveva tutto il diritto di eleggere un perito, che separasse i beni spettanti a detto Santi da quelli dei di lui nipoti, per la trita regola, che il creditore è un Procurator legale del suo debitore all' effetto di poter esercitare per la sodisfazione del suo credito tutte le azioni al suo

debitore competenti: *Leg. si creditor ff. de distract. pignor. Leg. si*
1 *pignori* 30. *in fin. ff. famil. herciscund. Salgad. Labyrint. credit. part.* 4. *cap.* 1. *num.* 25. *de Luc. de Dot. disc.* 85. *num.* 5. *Rot. Roman. coram Falconer. de Censib. decis.* 14. *num.* 16.

E quanto alla seconda delle divisate eccezioni era stringente la replica, che mancava negli atti qualunque prova degli asserti crediti dotali delle suddette donne, della supposta obbligazione a favor di esse del predetto Santi dell' Uomo d' Arme, e della insufficienza dei principali debitori delle doti delle medesime donne, senza le quali prove non potevano i detti asserti crediti dotali formare contro il Bonsignori creditore di detto Santi dell' Uomo d' Arme il minimo ostacolo.

In fatti dopo essere stati da me comunicati ad ambe le parti, in sequela dell' Istanza fattane per parte degli appellanti, i dubbj in scritto, cessarono i loro difensori d' insistere nell' enunciate due eccezioni, e fondarono tutta la loro difesa nella terza eccezione dedotta dall' esser proceduti i già menzionati periti alla stima e divisione dei beni componenti il comun patrimonio del zio e nipoti dell' Uomo d' Arme senza farne la misurazione, ma con una semplice relazione alla misura enunciata nei libri dell' estimo, in conseguenza di ciò sostenendo detti difensori degli Appellanti, che dovesse nuovamente procedersi per mezzo di un periziore alla misurazione, stima, e divisione di detto comun patrimonio.

Dopo il dovuto esame ho referito al Supremo Magistrato doversi procedere a tutte spese di Santi dell' Uomo d' Arme, e dentro il termine di giorni quindici, all' elezione del periziore domandato dagli appellanti, il quale previe le istruzioni da darsegli dalle parti misuri, stimi e divida in due porzioni uguali i beni tenuti in comune dai predetti zio, e nipoti dell' Uomo d' Arme, con l' assegnazione a detti nipoti, fatta che sia detta misurazione, stima, e divisione, del tempo e termine di giorni cinque ad avere scelta una delle due parti che verranno fatte da detto periziore; con dichiarazione, che spirato questo termine, e non fatta dai suddetti nipoti dell' Uomo d' Arme tale scelta, sia in facoltà del Bonsignori come creditore di Santi dell' Uomo dell' Arme di scegliere la parte di detto Santi, per conseguire dalla

medesima Servat. Servand. la sodisfazione del suo credito, e delle spese tanto del passato, che del presente Giudizio; e con dichiarazione altresì, che debbano star ferme la stima e divisione già fatte dei suddetti beni da due periti eletti dal Sig. Aud. Vicario di Pisa, all'effetto che siano tenuti i predetti nipoti dell'Uomo d'Arme a scegliere dentro il termine di cinque giorni una delle due parti fatte da detti periti, e in difetto sia respettivamente in facoltà di detto Bonsignori di scegliere la parte del suddetto Santi, per conseguire da quella la sodisfazione del suo credito e delle spese come sopra, qualora dentro l'altro termine di sopra assegnato di giorni quindici non abbiano i predetti dell'Uomo d'Arme fatte le loro incumbenze, e non siano concorsi all'elezione del suddetto periziore; ed in tal forma ho referito doversi in parte confermare, ed in parte respettivamente revocare e riformare la sentenza o decreto del Sig. Aud. Vicario di Pisa de' 14. Marzo 1781. da cui per parte del zio e nipoti dell'Arme era stato appellato.

Ho così referito, perchè compariva giusta e legale, a differenza delle prime due, la terza eccezione, essendo certo in fatto, che i periti Riccetti, e del Torto non misurarono i beni, alla stima e divisione dei quali procederono, ma semplicemente si riportarono alla misura indicata rispetto a detti beni nei libri dell'estimo di Pisa, conforme chiaramente resultava dalla loro Relazione, e questa circostanza di fatto portando alla conseguenza di ragione, che non potesse con sicurezza canonizzarsi per giusta la stima e divisione fatta da detti 2
periti sul fondamento della misura indicata in detti libri dell'estimo, che vale a dire appoggiata a un dato, che i Dottori e Tribunali comunemente reputano fallace, come tralasciate le autorità generali parlando precisamente dei libri dell'estimo di Pisa osserva la *Rot. Rom. in recentior. decis.* 510. *part.* 14. *num.* 39.

Il pregiudizio adunque, che soffrir potevano i dell'Uomo d'Arme da una stima e divisione dei loro beni fondata in un dato fallace e non sicuro, conveniva ripararlo con dar luogo alla domandata elezione del periziore, il quale, previe le opportune istruzioni, procedesse nuovamente alla misurazione, stima, e divisione dei suddetti beni.

Ma viceversa era giusto il coartare i medesimi dell'Uomo d'Ar- 3

me, conforme gli ho coartati, a devenire all'elezione di detto periziore dentro un discreto termine, acciò non fosse in loro facoltà il prolungar di soverchio al Bonsignori la sodisfazione del proprio credito, ed era altresì ragionevole il dichiarare, conforme ho dichiarato, che le spese dell'elezione del periziore, e della nuova misurazione, stima, e divisione da farsi dal medesimo, siccome pure le spese tanto del presente, che del passato Giudizio, dovesse intieramente soffrirle Santi dell'Uomo d'Arme, mentre egli mediante la sua mora, cioè col non aver sodisfatto con la dovuta puntualità il Bonsignori suo creditore, è stato quello che ha dato causa a tutte queste spese.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE. CXCI.

## BARGEN. ACCONCII SEU CORREDI.

29. *Ian.* 1782.

## ARGOMENTO.

Non può dubitarsi della consegna del corredo eseguita dalla casa paterna, quando questa è comoda, quando la ripetizione di esso corredo si fa dopo un lungo tempo di matrimonio, e dopo la morte del dotante, che già riportò l'amplissima quietanza circa al pagamento della dote.

## *SOMMARIO.*

1. *Il pagamento di qualunque debito, nominatamente anche della dote e corredo, in difetto di prove dirette, resta pienamente giustificato dal complesso delle congetture, e presunzioni.*
2. *La contumacia della parte opera l'effetto, che questa si repu-*

*ta aver confessato la firma per vera, o almeno dimostra, che essa diffidava di poterne impugnare la verità.*

3. *Il corredo è una parte, o almeno un' appendice ed un accessorio della dote.*

Per mezzo d'apoca antennziale del dì 8. Ottobre 1754. furono contratti gli sponsali fra il Sig. Dott. Anton Filippo Bertacchi di Barga e la Sig. Anna Figlia del già Sig. Dott. Cristofano Verzani similmente di Barga, e pubblico Professore di Medicina nell' Università di Pisa; e in detta apoca, oltre ad essere stata costituita dal Sig. Dott. Verzani alla suddetta sua figlia la dote nella somma di scudi 1500. moneta di Lucca da pagarsi per la rata di scudi 1000. avanti la dazione dell' anello, e per il rimanente nel termine di tre anni, fu anche promesso dal medesimo Sig. Verzani di assegnare alla figlia sposa un *corredo decente e corrispondente in tutto e per tutto al costume delle principali Famiglie di Barga.*

Fu quindi effettuato nello stesso anno 1754. il Matrimonio del Sig. Dott. Anton Filippo Bertacchi con la Sig. Anna Verzani, e il Sig. Dott. Cristofano di lei Padre non solamente fu puntuale nel pagamento degli scudi 1000., che effettuò, come aveva promesso, avanti la dazione dell' anello, ma più ancora fu puntuale nel pagamento degli altri scudi 500., quale eseguì per mezzo di pubblico istrumento rogato da Ser Giuseppe Alessandro Carlini sotto de' 19. Agosto 1755. e così prima ancora che spirasse la convenuta dilazione di anni tre, avendo riportata nell' istesso istrumento dal Sig. Bertacchi un' amplissima fine, e quietanza.

Dopo il corso d' interi ventiquattro anni, e quando già da molto tempo era passato all' altra vita il suddetto Sig. Dott. Cristofano Verzani, il prefato Sig. Dottore Anton Filippo Bertacchi nel carattere di legittimo amministratore della Sig. Anna Verzani sua consorte esibì sotto dì 9. Dicembre 1778. negli atti del Sig. Vicario Regio di Barga una scrittura di domanda, nella quale supponendo non effettuata la consegna del corredo convenuto nella sopra enunciata apoca antenuziale, fece istanza, che venisse questo tassato, e che fosse quindi con-

dannato alla consegna del medesimo il Sig. Alessandro Verzani figlio ed erede del predetto Sig. Dott. Cristofano.

Essendosi opposto a tal domanda il Sig. Verzani, venne a contestarsi fra le parti un formal giudizio avanti detto Sig. Vicario di Barga, il quale con sentenza proferita secondo il voto o sia relazione di un giudice consultore di questa curia li 26. Aprile 1781. dichiarò creditore il Sig. Bertacchi del corredo convenuto nell'apoca antenuziale del dì 8. Ottobre 1754., e condannò al pagamento di esso il Sig. Verzani, ed inoltre ordinò doversi tassare detto corredo secondo il quantitativo della dote convenuta nell'enunciata apoca, ed avuto riguardo alla qualità delle respettive persone contraenti, e doversi in conto del medesimo imputare la valuta della roba, che la predetta Sig. Anna Verzani ricevè dalla casa Paterna nell'atto del suo Maritaggio secondo la liquidazione da farsene.

Si appellò da questa sentenza il Sig. Verzani al Clarissimo Magistrato Supremo, e caduta in me la commissione della causa dopo il conveniente esame ho referito doversi revocare la suddetta sentenza del Sig. Vicario di Barga, e previa tal revocazione doversi assolvere il Sig. Alessandro Verzani dalle cose contro di lui pretese e domandate dal Sig. Dott. Anton Filippo Bertacchi come legittimo amministratore della Sig. Anna sua consorte.

Ha servito di base a questa mia risoluzione la regola presso i Dottori e Tribunali concordemente ricevuta, che il pagamento di qualunque debito, nominatamente anche della *Dote* e *Corredo*, in difetto di
1 prove dirette resta pienamente giustificato dal complesso delle congetture e presunzioni, come in specie stabiliscono il de *Luc. de Dot. dec.* 68. *n.* 1. 2. *et* 3. *et n.* 6. *disc.* 68. *n.* 5. *disc.* 69. *num.* 2. *et disc.* 164. *n.* 1. *et* 2. *Surd. dec.* 105. *num.* 10. *et segg. Rot. Rom. in recen. dec.* 41. *num.* 8. 9 *et* 10. *et dec.* 86. *num.* 11. *par.* 17. *et coram Falconer. de dot. decis.* 18. *num.* 17. *et de Salvian. Interdict. decis.* 17. *num.* 10.

Poichè nel concreto del caso, oltre che non mancava una prova diretta della consegna fatta alla Sig. Anna Verzani Consorte del Sig. Bertacchi dalla casa paterna di più e diverse robe a titolo di *corredo* resultando tal prova da una nota, che aveva la seguente intitolazione

„ *Indice di tutto il corredo, che ho avuto dalla casa* „ che aveva la data del dì 8. Dicembre 1754., e che si vedeva firmata dalla medesima Sig. Anna nei seguenti termini „ *Io sopraddetta Anna Verzani* „ *mano propria ho ricevuto quanto sopra* „ qual firma troppo serotinamente si opponeva in questo secondo giudizio, che non fosse recognita, dopo che nel giudizio precedente tanto la Sig. Anna, quanto il Sig. Bertacchi suo marito, citati a riconoscere e respettivamente a far riconoscere la suddetta firma, si erano resi contumaci, e con questa loro contumacia erano venuti a confessare la firma medesima per vera, o almeno a dimostrare, che diffidavano di poterne impugnare la verità, secondo ciò, che avvertono la *Gloss. in Can. Honoratus in Verb. Conscius distinct.* 74. *De Luc. de Iudic. disc.* 10. *sub num.* 16. *Rot. Rom. in rec. decis.* 313. *num.* 9. *par.* 18. *tom.* 1. *et coram Falc. de Rescript. decis.* 17. *num.* 2. *et coram Rezzonic. decis.* 178. *num.* 5. 2

Restava inoltre dilegnata l'eccezione, che principalmente si opponeva contro detta nota, di non contener cioè tutto quel quantitativo di corredo, che nell'apoca del dì 8. Ottobre 1754. fu convenuto, dal complesso delle seguenti congetture e presunzioni, a fronte delle quali siccome era difficile a persuadersi, che non fosse presentemente effettuata la consegna del corredo convenuto in detta apoca, così era luogo a concludere che, o fosse realmente corrispondente al costume delle principali Famiglie di Barga il corredo descritto nella suddetta nota, o che oltre le robe in detta nota enunciate altre pure o antecedentemente o posteriormente venissero consegnate a titolo di corredo alla consorte del Signor Bertacchi dalla di lei casa paterna.

E per vero dire pareva, che non potesse dubitarsi del già seguito totale adempimento di quanto aveva promesso anche rispetto al corredo nell'Apoca antenuziale del dì 8. Ottobre 1754. il Sig. Dott. Cristofano Verzani; quando la giudicial domanda di detto corredo si vedeva fatta dai Sigg. Coniugi Bertacchi tanti anni dopo la stipulazione di detta apoca, e dopo la celebrazione del matrimonio, e quel che è più notabile dopo già seguita la morte di detto Sig. Dottor Cristofano, che doveva essere la persona più informata del

vero stato di questo affare; quando si trattava in sostanza di quegli ornamenti, dei quali suol'essere a cuore dei genitori di provveder le figlie appena giungono all'età nubile, e che sogliono le medesime portare dalla casa paterna a quella del marito contemporaneamente al matrimonio; quando non solamente era notorio, che il già Sig. Dottore Cristofano Verzani, come provvisto di un patrimonio assai comodo, e di non indifferenti lucri personali, era in grado di puntualmente sodisfare alla promessa di detto corredo, ma di più costava, conforme ho accennato di sopra, avere il medesimo sodisfatto con una esattezza e puntualità maggiore anche di quella che richiedesse il convenuto nell'apoca antenuziale il debito della dote da lui promessa in contanti nella somma di scudi 1500., e quando la consegna di un decente corredo alla Sig. Anna Verzani ne'Bertacchi si vedeva asserita da due testimoni, cioè dalla Sig. Anna Caterina Giannetti, sotto la di cui custodia stette la suddetta Sig. Anna per qualche tempo fino al giorno del suo matrimonio, e dal Sig. Proposto Gio. Michele Guidi stato mediatore del matrimonio contratto fra la medesima Sig. Anna ed il Sig. Dott. Bertacchi, il detto dei quali due testimoni, se non poneva in essere una perfetta prova, perchè non fu giudicialmente esaminata la Sig. Giannetti, e perchè attesa questa circostanza il Sig. Proposto Guidi veniva ad essere un testimone singolare, induceva almeno una fortissima presunzione.

Di fatto in veduta di simili congetture e presunzioni insieme unite fermano doversi dir giustificato, anche in mancanza di prove dirette, il pagamento della *dote*, o del *corredo* gli allegati di sopra nel §. *ha servito di base ec.*

E tanto meno ho creduto, che se ne potesse dubitare nel caso nostro, in quanto che alle fin quì divisate presunzioni due altre se ne aggiungevano assai forti ed urgenti. Nasceva la prima dall'avere la Sig. Anna Verzani ne'Bertacchi nel precedente Giudizio costantemente ricusato di rispondere alle posizioni, che ad essa diede il Sig. Alessandro Verzani con l'intento di provare anche per mezzo della di lei giurata confessione la consegna del convenuto corredo. E resultava la seconda dall'aver fatta il Sig. Dott. Anton Filippo Bertacchi al fu Sig. Dott. Cristofano Verzani nell'istrumento de' 19. Agosto

1755. in occasione di ricevere il pagamento degli scudi 500. residuo della dote la generale amplissima fine e quietanza già ponderata di sopra nel §. *fu quindi effettuato ec.*

Mentre la contumacia della Sig. Anna in rispondere alle posizioni dategli dal Sig. Verzani faceva luogo al riflesso già proposto di sopra nel §. *poichè nel concreto del caso ec.* E la suddetta amplissima fine e quietanza, senza la minima eccettuazione o riservo quanto al *corredo*, era troppo inverisimile, che volesse farla il Sig. Dott. Bertacchi al Sig. Dott. Verzani in occasione di ricevere da lui il residuo della *dote*, se il medesimo Sig. Dott. Verzani fosse stato tuttavia debitore o in tutto o in parte del *corredo*, che ognun sa essere una parte, o almeno un' appendice ed un accessorio della *dote*, come fra gli altri osservano il *Gabr. cons.* 153. *num.* 3. *et seq. lib.* 2. *Altograd. cons.* 20. *num.* 21. *et seqq. Boss. de dot. cap.* 15. *num.* 3
110. *de Luc. de Dot. disc.* 50. *num.* 4. *Mans. consult.* 33. *num.* 19. *tom.* 11. *et consult.* 50. *num.* 34. *d. tom.* 11. *Gratian. discept.* 498. *num.* 58. *Carol. Ant. de Luc. ad Eumd. cap.* 932. *num.* 9. *Marescott. Var. Resol. lib.* 2. *cap.* 69. *num.* 15. *Menoch. de Praesumpt. lib.* 4. *Praesumpt.* 189. *num.* 140. *Thesaur. decis. Pedem.* 195. *num.* 5. *Surd. decis.* 192. *num.* 3. *et* 4. *Rot. Rom. in Recent. decis.* 311. *sub num.* 9. *part.* 10. *decis.* 41. *num.* 20. *part.* 11. *decis.* 595. *num.* 15. *part.* 19. *tom.* 2. *Rot. Lucen. apud Palm. nepot. decis.* 358. *num.* 8.

Nè per elidere la prova della seguita consegna del corredo resultante da tutte queste urgentissime congetture giovava al Sig. Bertacchi il ricorrere al deposto di alcuni testimoni da esso indotti, perchè il Sig. Proposto Gio. Michele Guidi uno di questi testimoni in vece, che favorisse col suo deposto l' intenzione del Sig. Bertacchi attore, favoriva anzi, come ho già osservato di sopra, l' eccezione del Sig. Verzani reo convenuto, e gli altri testimoni domestici e familiari dei Sigg. Coniugi Bertacchi non d' altro deponevano, se non delle doglianze di detti Sigg. Coniugi di non aver ricevuto dal defunto Sig. Dott. Cristofano Verzani il convenuto corredo, onde nulla più era attendibile il loro deposto di quello fosse attendibile la preten-

sione promossa dai medesimi Sig. coniugi Bertacchi, *ex auditu* dai quali in sostanza deponevano detti testimoni.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Potestà.*

# DECISIONE CXCII.

## PISCIEN. REDDITIONIS RATIONIS.

6. *Februarii* 1782.

### ARGOMENTO.

Non può negarsi essere stato eseguito il rendimento di conti di un' eredità beneficiata, quando da una Sentenza graduatoria apparisce, che l'erede fu graduato con gli altri creditori contro detta eredità, e quando appariscono irrilevanti tutte le eccezioni, che vengono affacciate o per denegare il fatto rendimento di conti, o per asserirlo erroneo.

### *SOMMARIO.*

1. *Le Sentenze fanno stato non solo in ciò, che esplicitamente e letteralmente dichiarano, ma anche in ciò, che è un necessario antecedente, o una necessaria conseguenza delle dichiarazioni in esse contenute.*
2. *Qualunque dichiarazione emessa* super statu rei *affligge il creditore della eredità beneficiata, quando essa dichiarazione ebbe luogo nei legittimi contradittorj di creditori particolari, e del procuratore alla massa dei creditori.*
3. *Non vizia l'inventario l'omessa descrizione dei beni stabili, come non soggetti ad occultazione.*
4. *Si presume non esistere le carte ed altri generi omessi in un inventario fatto con le debite solennità, quando specialmente vi si vede asserito* non essere stato ritrovato altro da descriversi.

Per Sentenza proferita dal Magistrato de' Pupilli il dì 18. Marzo 1780. fu dichiarato, fra le altre cose, i Signori Eduardo e fratelli Baldaccini come eredi beneficiati del fu Gio. Batista Baldaccini esser tenuti ed obbligati a rilevare il Sig. Avvocato Pompeo Baldasseroni da tutto ciò, che il medesimo avesse sofferto per causa e dependenza di certa molestia al medesimo inferita dalla Venerabil Compagnia della Misericordia di Pescia, e a detta rilevazione fu dichiarato esser tenuti i suddetti Sigg. fratelli Baldaccini solamente con i beni ereditarj del prefato Gio. Batista, e dentro le forze della di lui eredità, fatto che ne fosse dai medesimi dentro il tempo e termine di due mesi il rendimento di conti, e viceversa esser tenuti anche con i beni proprj nel caso di non farsi da essi tal rendimento di conti.

In sequela di questa Sentenza comparvero i Sigg. fratelli Baldaccini con loro scrittura d'istanza e produzione de' 13. Aprile 1780. avanti lo stesso Magistrato dei Pupilli, ed attesi gli atti seguiti dopo la morte di Gio. Batista Baldaccini, e specialmente l'inventario da essi fatto dell'eredità del defunto, il giudizio di concorso dei di lui creditori da essi introdotto, la cessione da essi fatta in posse curiae dei beni ereditarj di detto Gio. Batista, e la Sentenza graduatoria emanata in quel giudizio, per la quale furono anch'essi graduati fra i creditori del defunto, fecero istanza dichiararsi avere i medesimi reso legittimo conto dell'eredità del suddetto Gio. Batista da loro adita con benefizio di Legge e d'inventario, e di esser perciò assoluti dalle cose contro di essi come eredi beneficiati di detto Gio. Batista Baldaccini pretese e domandate dal predetto Sig. Avvocato Baldasseroni, nominatamente dalla rilevazione di che nella sopra enunciata Sentenza.

Questa domanda dei Sigg. Baldaccini, che non fu esaudita in prima Istanza dal Magistrato dei Pupilli, miglior sorte ha incontrata in seconda Istanza presso di noi, poichè, previa la revoca della precedente Sentenza emanata contro i Signori Baldaccini, abbiamo oggi referito, i medesimi come eredi beneficiati del fu Gio. Batista Baldaccini aver reso legittimo conto della di lui eredità, e perciò essersi dovuti e doversi assolvere dalle cose contro di essi

come eredi del predetto Gio. Batista pretese e domandate dal Sig. Avv. Baldasseroni; avendo soltanto creduto di riservarci, conforme ci siamo riservati, di referire altra volta ciò, che sia di ragione sulle cose dal medesimo Sig. Baldasseroni con sua scrittura de' 29. Gennaio 1782. pretese e domandate contro i predetti Sigg. fratelli Baldaccini come asserti possessori di beni provenienti dal suddetto Gio. Batista Baldaccini supposti affetti ed ipotecati a detto Signor Baldasseroni.

Che fosse stato reso dai Sigg. fratelli Baldaccini legittimo conto dell'eredità di Gio. Batista Baldaccini, e nulla i medesimi ritenessero di detta eredità, e conseguentemente dovessero assolversi dalla rilevazione, che da essi nel carattere di eredi beneficiati di detto Gio. Batista pretendeva il Sig. Baldasseroni, è a noi sembrato, che non potesse controvertersi a fronte della sopra ennunciata Sentenza graduatoria dei creditori di detto Gio. Batista Baldaccini, proferita dal Sig. Vicario di Pescia il dì 20. Agosto 1772., e passata in cosa giudicata, e di due altre conformi Sentenze proferite a favore di detti Sigg. eredi Baldaccini e contro i Padri Bernabiti di Pescia, la prima dallo stesso Sig. Vicario di detta Città il dì 24. Settembre 1776., la seconda dal Magistrato Supremo a relazione del già Sig. Aud. Bizzarrini il dì 20. Giugno 1777.

Poichè nella Sentenza graduatoria de' 20. Agosto 1772., oltre ad essere stati ammessi i Sigg. Eduardo e fratelli Baldaccini, come eredi beneficiati del fu Gio. Batista Baldaccini, al benefizio della cessione de' beni di detta eredità *in posse curiae*, e del concorso e convocazione universale dei creditori della medesima, furono anche graduati i *suddetti* Sigg. fratelli Baldaccini fra i creditori della suddetta eredità, componenti *diciassette* gradi nel *quinto*, e nel *sesto* luogo.

E nell'altre due conformi Sentenze de' 24. Settembre 1776., e de' 20. Giugno 1777. vennero condannati i PP. Bernabiti a rimettere ai medesimi Sigg. Baldaccini certa somma, che avevano ritirata dal patrimonio Baldaccini i suddetti PP. per ragione di un credito a favor loro dichiarato nella sopra enunciata Sentenza de' 20. Agosto 1772., ed in essa graduato nel *settimo* luogo.

Or siccome non era luogo a graduare i Sigg. fratelli Baldaccini antecedentemente a tanti altri creditori del fu Gio. Batista Baldaccini, e a porgli conseguentemente in grado di conseguire dagli assegnamenti ereditarj del defunto ceduti *in posse Curiae* la sodisfazione dei proprj crediti prelativamente, e forse in esclusione di tanti altri creditori del defunto medesimo, e molto meno era luogo ad accordare a detti Sigg. fratelli Baldaccini l'avocazione di ciò, che avevano esatto dai suddetti assegnamenti ereditarj del defunto Gio. Batista i PP. Bernabiti di lui creditori graduati nel settimo luogo, se non fosse stato fatto dai Sigg. fratelli Baldaccini il legittimo rendimento di conti, per mezzo del quale fosse venuta ad escludersi la possibilità di essersi detti Sigg. fratelli Baldaccini sodisfatti dei proprj crediti con assegnamenti della detta eredità, che presso di loro esistessero; così le suddette Sentenze portavano implicitamente, ma necessariamente la dichiarazione di essere stato fatto dai Sigg. fratelli Baldaccini questo rendimento di conti, ed anche sopra di ciò facevano stato, conforme sempre lo fanno le Sentenze, non solamente in ciò, che esplicitamente e letteralmente dichiarano, ma anche in ciò, che è un *necessario antecedente*, o una *necessaria conseguenza*, delle dichiarazioni in esse contenute: *Leg. Pomponius §. sed etsi his* 1
*qui in fin. ff. de Procur. Leg. si inter me et te ff. de except. rei judic. Cravett. cons.* 79. *num.* 4. *Surd. cons.* 467. *num.* 11. *Gratian. disceptat. forens. cap.* 485. *num.* 20. *et cap.* 834. *num.* 28. *et* 29. *Castill. de Coniect. et interpetr. ultim. volunt. lib.* 5. *cap.* 104. *num.* 24. *Afflict. dec.* 157. *num.* 1. *eosq. Rovit. dec.* 60. *num.* 2. *et seqq. Rot. Ianuen. dec.* 103. *num.* 2. *Rot. Rom. coram. Ansald. dec.* 34. *num.* 11. *tom.* 1. *coram Falconer. tit. de solut. et liberat. dec.* 26. *num.* 6. *et dec.* 349. *num.* 14. *part.* 12. *Recent. Rot. Florentina coram Magon. dec.* 3. *num.* 19. *et seqq.*

Non era poi da controvertersi, che la dichiarazione di aver fatto i Sigg. Baldaccini detto rendimento di conti implicitamente, ma necessariamente contenuta in dette Sentenze affliggesse anche il Sig. Baldasseroni uno dei creditori dell'eredità del defunto Gio. Battista, sempre che tal dichiarazione doveva in sostanza dirsi emanata *super statu rei*, e con *legittimi contraditttori*, quali furono nel giudizio di gra-

duatoria, non solo alcuni creditori particolari, ma principalmente il Procuratore alla massa dei creditori, e nell'altro giudizio i PP. Ber-
2 nabiti, creditori anch'essi di detta eredità come lo è il Sig. Baldasseroni, secondo il noto principio, di cui il testo nella *Leg. Ingannum ff. de stat. homin. e nella Leg. Divi* §. 1. *ff. de liber. caus. Covarruv. Pract. quaest. cap.* 13. *sub num.* 5. *et seqq. de Luc. de haered. disc.* 25. *num.* 2. *et* 3. *Rot. Rom. coram Ludovis. dec.* 486. *num.* 9. *et coram. Molin. dec.* 461. *num.* 11. *tom.* 2.

E tanto più abbiamo creduto, che ai Sigg. Baldaccini per difendersi dalla pretensione del Sig. Baldasseroni servissero di scudo le suddette sentenze, in quanto che neppure poteva dubitarsi, che nei giudizj nei quali esse emanarono si fosse mancato per parte dei contradittori dei Sig. Baldaccini di fare una viril difesa.

In fatti, oltre che non pareva proponibile un tal dubbio, quando i Visis della Sentenza Graduatoria, dimostrando esser vegliato circa due anni il giudizio, che la precedè, ed essere stato in esso complicato un voluminosissimo Processo, davano perciò a conoscere, che fu agitato quel giudizio con tutto l'impegno, quando di più con Decreto del Sig. Vicario di Pescia del dì 11. Agosto 1770. emanato ad istanza di uno dei creditori dell'eredità di Gio. Batista Baldaccini era stato assegnato ai suddetti Sigg. Baldaccini il termine di giorni 20. ad averne reso conto, e quando finalmente nell'altro giudizio posteriormente intentato dai Sigg. Baldaccini contro i PP. Bernabiti si vedeva precisamente dedotta da detti Padri in due scritture di atti l'eccezione di non avere i Sig. Baldaccini fatto detto rendimento di conti; era anche facile il discoprire l'inconcludenza dei fondamenti per i quali pretendeva il Sig. Baldasseroni, che i Sigg. Baldaccini non rendessero, ed anzi neppur fossero in grado di rendere legittimo conto dell'eredità suddetta.

E per verità, in quanto si diceva per parte del Sig. Baldasseroni difettoso l'inventario fatto dai Ministri del Tribunale di Pescia ad istanza dei Sigg. Baldaccini tre giorni dopo la morte di Gio. Batista, e così dentro il termine prescritto dallo statuto di Pescia, perchè non conteuente veruna descrizione di *beni stabili*, che per altro costava essere stati nel Patrimonio del defunto, e mancante

della descrizione di *grasce*, *contanti*, e *fogli*, che era verisimile esistessero nel di lui patrimonio; era ovvia la replica, che non vizia l'inventario l'omessa descrizione dei *beni stabili*, come non soggetti ad occultazione, secondo ciò, che fermano gli allegati, e seguitati dalla *Rot. nostr. coram de Comitib. dec. Florent.* 51. *num.* 3
49. e rispetto alle *grasce*, *contanti*, e *fogli* era stringente la risposta, che non provandosene, conforme non se ne provava, l'esistenza nel tempo della morte di Gio. Batista, doveva star ferma la presunzione della non esistenza di tali generi, resultante dal non vedersi descritti in un inventario fatto con le dovute solennità, ed in fine del quale si vedeva asserito *non essere stato ritrovato altro da descriversi*, oltre le cose in esso descritte, come con molti concordanti stabilisce 4
la *Rot. Rom. coram Falconer. de inventar. dec.* 18. *num.* 29.

In quanto si supponeva per parte del Sig. Baldasseroni, riandando i beni stabili già cantanti all'estimo di Pescia in faccia di Gio. Batista Baldaccini, che dai di lui eredi non ne venisse dato interamente il dovuto discarico, svaniva facilissimamente un tal supposto riflettendo, che la massima parte di detti beni passarono nei Sigg. Baldaccini stati poi eredi di detto Gio. Batista, non per questo titolo di eredi di esso, ma in vigore di vendita fattane dallo stesso Gio. Batista per istrumento de' 14. Dicembre 1740., e così circa 28. anni prima della di lui morte seguita il dì 20. Agosto 1768.. e che il piccolo residuo di detti beni descritti all'estimo, unitamente ad una casa, e ad una cantina ivi non descritte, che formarono il totale degli stabili lasciati da detto Gio. Batista al tempo della sua morte, caddero insieme con i mobili descritti nell'inventario nel giudizio di concorso a comodo dei creditori.

In quanto si soggiungeva, che i Sigg. Baldaccini non davano discarico dei frutti degli stabili ereditarj fino dal dì della morte di Gio. Batista loro autore, serviva di bastante replica un Decreto del Sig. Vicario di Pescia de' 20. Febbraio 1771. nel quale, coerentemente all'istanza fatta dal Sig. Cav. Sermolli uno dei creditori del defunto Gio. Batista per interesse proprio, e per quello ancora degli altri creditori, fu ordinato all'economo dell'eredità e patrimonio del defunto, che non solamente si facesse consegnare dalla vedova del defunto

medesimo i *mobili* ritrovati nella di lui eredità, ma che inoltre esigesse dalla stessa vedova le *pigioni* della casa mortuaria del defunto, e dal pigionale della cantina, e dal lavoratore delle terre rimaste in detta eredità esigesse le *pigioni*, e respettivamente i *frutti*, e ciò tanto per l' avvenire, quanto per il passato fino dal dì della morte del suddetto Gio. Batista; questo Decreto, e l'istanza in sequela di cui esso emanò portando alla necessità di confessare, che i *frutti* dei beni ereditarj di Gio. Batista Baldaccini non furono dopo la di lui morte percetti in verun tempo dai suoi eredi beneficiati, conforme neppure furono mai presso di loro i *mobili* descritti nell' inventario, rispetto ai quali si leggeva in fatti in piè dello stesso inventario la seguente protesta di detti eredi „ ivi „ Presente a tutto l'atto del medesimo inventario il Sig. Luigi „ Baldaccini, *e protestante per se e per i suoi fratelli, che sic-* „ *come la roba sopra descritta non gli viene per anche conse-* „ *gnata, così non intendono di doverne render conto a favore* „ *dei creditori quatenus ec.*, se non quando passerà nelle di loro „ mani, e non altrimenti, nè in altro modo ec., *rimanendo il tutto* „ *assieme con tutte le chiavi della casa, e dell' altre stanze* „ *appresso la Sig. Maria Francesca vedova suddetta* „

E finalmente in quanto si pretendeva per parte del Sig. Baldasseroni, che i Sigg. Baldaccini per un istrumento del dì 7. Aprile 1774. avessero venduti al Sig. Andrea Fantozzi dei beni ereditarj del fu Gio. Batista Baldaccini, onde dovesse dirsi, o difettosa, o di pura apparenza, la cessione di detti beni ereditarj *in posse Curiae* fatta dai medesimi Sigg. Baldaccini precedentemente, era facile a comprendersi, che per parte del Sig. Baldasseroni si procedeva in ciò con manifesto equivoco, mentre per quanto fosse vero, che i beni caduti in detta vendita fatta dai Sigg. Baldaccini al Fantozzi per l' enunciato istrumento de' 7. Aprile 1774. provenissero da Gio. Batista Baldaccini, era però ugualmente indubitato, che i moderni Sigg. Baldaccini gli possedevano, non come ritrovati nella di lui eredità al tempo della sua morte, ma come precedentemente in loro pervenuti, e nominatamente come formanti una parte dei beni compresi nella sopra enunciata compra de' 14. Dicembre 1740., ciò specialmente rilevandosi dal medesimo istrumento de' 7. Aprile 1774. Poichè nar-

randosi in esso, che nel possesso *degl' infrascritti beni e casa* ( che vale a dire dei beni appunto venduti mediante il suddetto istrumento al Fantozzi ) era stato immesso il capitolo dei SS. Stefano e Nicolao di Pescia per un suo credito con Sentenza del Magistrato Supremo *del dì* 14. *Agosto* 1767., e che i Sigg. Baldaccini dentro il termine ad essi assegnato per redimere il pegno avevano di fatto redenti i detti beni con dimettere il suddetto capitolo per mezzo d' istrumento *del dì* 14. *Aprile* 1768., veniva perciò ad esser chiaro, che questi beni da loro si possedevano avanti la morte di Gio. Batista Baldaccini seguita solo *il dì* 20. *Agosto* 1768., e conseguentemente con un titolo diverso da quello di *eredi* di detto Gio. Batista.

Sentendo forse i difensori del Sig. Baldasseroni la forza delle finquì esposte ragioni, ricorsero a pretendere, che i Sigg. Baldaccini fossero tenuti alla domandata rilevazione, se non come eredi benefiziati del Sig. Gio. Batista Baldaccini, almeno come possessori di beni provenienti dal medesimo Gio. Batista a detta rilevazione affetti ed ipotecati.

Ma su questa subalterna pretensione dedotta in atti con scrittura de' 29. Gennaio 1782. abbiamo creduto di riservarci di referire altra volta ciò, che sia di ragione, perchè meritando essa anche a senso di chi la deduceva un serio e profondo esame, non doveva trattenerci dal referire sopra la prima e principal pretensione, di cui fin quì abbiamo ragionato, e della di cui insussistenza per gli addotti fondamenti eramo pienamente persuasi.

E così l' una e l' altra parte informando è stato risoluto.

*Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.*
*Guido Arrighi Aud. di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relatore.*

# DECISIONE CXCIII.

## PLEBIS SANCTI STEPHANI PRAETENSAE REDUCTIONIS PRAETII.

19. *Feb.* 1782.

### ARGOMENTO.

Non può ridursi il prezzo della cosa comprata all'incanto, quando tutto persuade che i periti non omessero di calcolare nelle stime, e detrarre le gravezze: quando poi, posto ancora che vi fosse tale omissione, resulti, che il compratore ebbe la scienza, o almeno la credulità, che dette gravezze non furono dai periti calcolate, e detratte.

### *SOMMARIO.*

1. *Non costituisce il frutto di un fondo, e il vero valore e la giusta e retta stima di esso se non ciò, che rimane dedotti gli oneri.*
2. *Non si può supporre, che il perito abbia per un lungo lasso di tempo celato al compratore di aver valutato il fondo non già secondo il costume e il dovere, ma senza detrarre le gravezze ed i pesi.*
3. *Nessuno può allegare la ignoranza delle gravezze, essendo queste un peso ordinario dei fondi.*
4. *Il perito, a cui manca il quantitativo del dazio manifestatogli dalla parte, può procurarsene la scienza consultando i libri Comunitativi.*
5. *Il giudice deve ridurre, e diminuire il prezzo della cosa comprata proporzionatamente agli oneri sopra di essa cadenti, quando dal compratore è stato acquistato per un prezzo non determinato dalla di lui volontà, ma dalla stima dei periti, che non calcolarono, e non detrassero gli oneri suddetti.*
6. *In ordine alla Legge de' 7. Marzo 1773. non possono alienarsi*

*i beni ecclesiastici, se non conosciuta dal Magistrato Supremo la necessità, o utilità, o convenienza dell' alienazione.*

7. *Non può ridursi il prezzo del fondo comprato, quando non è stato interposto appello dal Decreto, che sanzionò le eseguite stime, come quelle, che dimostravano la utilità e convenienza della vendita.*

8. *Non può moderarsi il prezzo di un fondo venduto all' incanto, previe le stime, quando evvi pericolo, che il prezzo ridotto possa divenire inferiore a quello, che altri licitatori non dubitarono d' offerire, e che solamente furono vinti da quello, che poi pretende siffatta moderazione.*

9. *Quando nelle stime, dietro le quali è stato eseguito l' incanto, apparisce non essere state calcolate le gravezze, e detratte, non si modera il prezzo, ma si deve ordinare un nuovo incanto sulle stime al netto delle divisate gravezze.*

10. *L' azione redibitoria*, o quanti minoris *non può intentarsi, nè può per mezzo di questa ottenersi la riduzione o diminuzione di prezzo, ogniqualvolta il compratore ha avuto la scienza, o almeno la credulità degli oneri posanti sul fondo acquistato.*

11. *Non può dirsi ingannato, e non può perciò intentare contro il venditore l' azione dell' evizione chi ha scientemente comprata la cosa altrui o ad altri obbligata.*

12. *Il rimedio* della l. 2. c. de rescinden. vend. *non può esercitarsi da chi avendo ultroneamente comprato, o respettivamente venduto qualche cosa per un prezzo enormemente maggiore, o viceversa enormemente minore del giusto, con precisa scienza del vero e giusto prezzo di essa, non dà luogo a potersi dire ingannato.*

Con decreto del Clarissimo Magistrato Supremo del dì 17. Giugno 1777. venne dichiarato esser lecito e permesso al Sig. Paolo Beccamorti, non tanto come patrono della cappella sotto il titolo delle Anime del Purgatorio esistente nella Pieve della Terra di S. Stefano quanto ancora come padre e legittimo amministratore del Sig. Francesco Beccamorti di lui figlio attual rettore di detta Cappella, di vendere per mezzo dell' incanto del Tribunale del Sig. Vicario della

Pieve S. Stefano al maggiore e migliore offerente sopra le stime fatte dai periti Francesco Maria Salvetti e Gaetano Valleri sotto di 30. Maggio 1777. diversi appezzamenti di terra spettanti a detta Cappella, e descritti nell'enunciate stime, per rinvestirsene il prezzo in altrettanti beni canti e sicuri, e più comodi alla stessa Cappella, e con altre condizioni espresse in detto Decreto, ed in questi termini fu dichiarato nel Decreto medesimo ridondare in utilità e convenienza della suddetta Cappella e suoi pro tempore rettori l'alienazione di detti beni.

In sequela di un tal Decreto seguirono nel Tribunale della Pieve S. Stefano varj incanti dei beni predetti, e laddove le stime fattene dai suddetti periti non ammontavano se non a scudi 1245., la moltiplicità degli oblatori ed il calore dell'asta fecero sì, che nel dì 24. Settembre 1780. rimanessero liberati al Sig. Dott. Vincenzio *Cambi* per il prezzo di scudi 1705. — 1., e così per scudi 460. — 1. superiormente alle stime, liberazione, che fu successivamente approvata dal Magistrato Supremo con Decreto de' 17. Novembre 1780., nel quale fu anche data facoltà al Sig. Vicario della Pieve S. Stefano di procedere a stipulare l'istrumento di compra e vendita stato poi effettivamente stipulato per i rogiti di S. Angiolo Franceschi il dì 16. Dicembre 1780. infra il Sig. Paolo Beccamorti come venditore ne' MM. e NN. che sopra, ed il predetto Sig. Vicario come compratore in nome del Sig. Dott. Cambi, il quale benchè replicatamente citato si rese contumace di devenire alla celebrazione di detto istrumento.

Comparve quindi il Sig. Dott. Cambi con scrittura de' 22. Dicembre 1780. avanti il Magistrato Supremo domandando contro il Sig. Beccamorti nei suddetti NN. che venissero moderate e ridotte diverse delle condizioni di detta compra, altre simili domande aggiunse in una successiva scrittura del dì 8. Marzo 1781., e finalmente con altra scrittura de' 24. Aprile 1781. fece anche istanza, che si riducesse e moderasse il prezzo, per cui furono ad esso liberati i suddetti beni, con detrarne la rata equivalente al fondo capace di un' annua rendita corrispondente all'importare dei dazj e gravezze cadenti sopra i beni medesimi, come non detratta dai periti nelle sopra enunciate stime.

Il Supremo Magistrato con sentenza proferita a relazione di uno dei

suoi Sigg. Aud. il dì 21. Sett. 1781. dichiarò, fra le altre cose, doversi ridurre e moderare il suddetto prezzo con fare dal medesimo la detrazione pretesa e domandata dal Sig. Dott. Cambi per l'importare dei dazj e gravezze cadenti sopra i beni comprati, come non fatta dai periti nell'atto di stimargli. Ma questa dichiarazione, dalla quale interpose il Sig. Beccamorti ne' NN. il rimedio della restituzione in integrum, con sentenza di questo giorno è stata revocata, avendo io referito dopo il conveniente esame allo stesso Magistrato Supremo non essere stato nè esser luogo a fare per causa di detti dazj e gravezze veruna detrazione dal prezzo, per il quale furono liberati i suddetti beni al Sig. Dott. Cambi, e dalla detrazione dal medesimo pretesa e domandata per l'enunciata causa essersi dovuto e doversi assolvere il Sig. Beccamorti nei MM. e NN. che sopra.

Ho così referito, perchè dipendendo la giusta risoluzione della presente causa da due inspezioni, una di fatto, altra di ragione, dal vedere, cioè, se i periti nello stimare i suddetti beni avessero realmente tralasciato di detrarre il fondo corrispondente ai dazj e gravezze cadenti sopra i medesimi, e dal determinare se, supposta nei periti tale omissione, portasse questa alla conseguenza di doversi oggi ridurre in proporzione di detti dazj e gravezze il prezzo, per cui i suddetti beni rimasero liberati al Sig. Dott. Cambi, come per parte di esso si pretendeva, ho primieramente dubitato, che non costasse in fatto della supposta omissione dei periti, ed ho poi costantemente creduto, che la medesima (posto che di fatto si verificasse) nelle circostanze del caso non portasse di ragione alla conseguenza della riduzione pretesa dal Sig. Dott. Cambi.

Quanto alla supposta omissione dei periti, sebbene Angiolo Aldini e Gregorio Ricci, che furono quelli, dei quali si valsero per fare le stime dei beni in questione i periti Francesco Maria Salvetti e Gaetano Valeri in un loro attestato de' 30. Dicembre 1780., da essi anche giudicialmente recognito sotto dì 21. Giugno 1781. dichiarassero di *non aver avuto in considerazione nè detratto da dette stime* COME È DI STILE *l'aggravio del dazio, che posa sopra gli effetti e beni già detti*, e di *averlo lasciato da defalcarsi dai compratori dei medesimi*, assegnandone per ragione, che di detto dazio non fu ad essi

dato alcun calcolo; questa dichiarazione però, posteriore di più di tre anni e mezzo alle stime, era luogo a dubitare, che fosse fatta a comodo del Sig. Dott. Cambi, piuttosto che per dar luogo alla verità, avendo la resistenza della massima inverisimiglianza.

In fatti, la commissione data a detti periti, ed in esecuzione della quale si espressero i medesimi in principio della loro relazione di esser proceduti a stimare i beni, dei quali si tratta, era di *fare la giusta e retta stima* dei suddetti beni, e di *rilevarne il vero intrinseco valore alla ragione del fruttato.* Per eseguire tal commissione ognun vede, che dovevano i periti considerare e detrarre le gravezze cadenti sopra detti beni, non costituendo il *frutto* di un fondo, e il *vero valore* e la *giusta e retta stima* di esso, se non ciò, che rimane dedotti gli
1 *oneri*, come è notorio, e comunemente stabiliscono secondo il testo in *Leg. fructus* 7. *ff. sol. Matr. et in Leg. si a patre* §. *fin. ff. de petit. haered. Tiraquell. de retract. Lign.* §. 14. *Gloss.* 1. *num.* 1. *et* 2. *Pacion. de Locat. et Conduct. cap.* 5. *num.* 9. *Rot. Roman. coram Ansald. decis.* 88. *n.* 5. *et decis.* 97. *n.* 1. *tom.* 1. *et decis.* 132. *num.* 5. *tom.* 2. *et coram Ludovis. decis.* 273. *num.* 3. *et coram Falconer. tit. de Pens. decis.* 2. *num.* 9. e gli stessi periti Aldini e Ricci non ignorarono, che questo fosse il loro dovere, avendo confessato nel loro attestato, che *era di stile* il considerare e detrarre dalle stime che fecero l'aggravio del dazio.

Or come può mai credersi, che detti periti, nel fare le stime delle quali erano stati incaricati, lasciassero di considerare e detrarre il suddetto aggravio, e deviassero in somma da quel *dovere* e da quello *stile*, che doveva servir loro di norma, e che ad essi era pur troppo noto? E quando di fatto fosse stato vero, che avessero deviato da questo *dovere* e da questo *stile*, come può mai immaginarsi, che col non esprimere, conforme non espressero, nella loro relazione, che le stime da essi fatte erano *al lordo* e non *al netto* di detto aggravio, volessero lasciar le parti nell'inganno, che la detrazione di detto aggravio coerentemente al *dovere* e allo *stile* fosse stata fatta, e che in
2 tale inganno volessero tener le parti per tre anni e mezzo e più, quanto tempo decorse fra le stime di detti periti, e l'attestato, che da essi procurò il Sig. Dott. Cambi? sarebbe stata questa un'oscitanza

troppo crassa e supina, la quale non deve certamente presumersi: *l.* 2. *et Leg. regula in princip.* §. *Sed et Imperatores ff. de iur. et fact. ignor. Leg. si non transactionis et Leg. cum quis cod. eod. tit. Piton. de controv. Patron. Alleg.* 81. *num.* 9. *Constantin. vot. decisiv.* 130. *num.* 18. *tom.* 1. *Rot. Rom. coram Ansald. decis.* 113. *num.* 6. *et decis.* 134. *num.* 4. *et in recent. decis.* 342. *num.* 2. *et* 3. *part.* 2. *et decis.* 146. *num.* 17. *part.* 10.

Nulla rilevando, che ai suddetti periti non fosse dato, come asserirono nel loro attestato, verun calcolo del dazio cadente sopra i beni, che erano incaricati di stimare. Poichè dovendo esser noto in genere ai periti, che detti beni erano soggetti al dazio, essendo questo un peso ordinario, di cui nessuno può allegare l'ignoranza, secondo le cose magistralmente fermate nella *Florentina decimarum et relevationis de'* 22. *Maggio* 1766. *avanti gl' Illustrissimi Sigg. Aud. Francesco Antonio Agnini e Avvocato Pier Antonio Marchi, e nella confermatoria del dì* 31. *Maggio* 1775. *avanti il secondo turno di questa Ruota*, il preciso quantitativo di detto dazio, se non fu indicato 3
ai periti dal Sig. Beccamorti, potevano essi facilmente saperlo consultando, come suol praticarsi in simili casi dai periti stimatori, i libri della Cancelleria Comunitativa, e quando fosse loro piaciuto di omettere tal diligenza, e fossero perciò rimasti all'oscuro della precisa quantità del dazio non indicatagli, come essi dicono, dal Sig. Beccamorti, non per questo sarebbero stati impossibilitati di esprimere, che la *stima* da loro assegnata a detti beni doveva depurarsi dal *dazio*, e che rimaneva questo da detrarsi. 4

Tutti questi riflessi rendendo sommamente inverisimile l'asserta omissione dei periti, rendevano altresì sospetta, e perciò poco attendibile la dichiarazione da essi fatta tanto tempo dopo le stime. Ma quand'ancora fosse stato certo, come per altro a me non pareva, il fatto di non essere stato calcolato e detratto nelle stime dei beni in questione il fondo corrispondente all'importare delle gravezze, alle quali sono i medesimi soggetti, da questo fatto non se ne sarebbe potuto di ragione inferire, che si dovesse oggi fare la suddetta detrazione dal prezzo, per cui furono liberati detti beni al Sig. Dottore Cambi.

Poichè quanto è ginsto parlando in astratto, che dal Giudice si riduca, e si diminuisca il prezzo della cosa comprata proporzionatamente agli oneri sopra di essa cadenti, anche nel caso che questi fossero o dovessero esser noti al compratore, sempre che egli, benchè avesse la scienza o non potesse allegar l'ignoranza di tali oneri, abbia però comprato, non per un prezzo certo e determinato dalla di lui volontà, ma secondo le stime dei periti, ed in queste stime non siano stati calcolati e detratti i suddetti oneri, per la ragione, che in questi termini, se non ha potuto il compratore ignorare gli oneri, ha potuto per altro ignorare, che non siano stati considerati e detratti dai periti nelle stime, ed anzi ha potuto e dovuto opinare, che i periti stimatori coerentemente al dovere e alla giustizia gli abbiano considerati e detratti, il che basta per poter dire, che il compratore si è
5 ingannato, e merita perciò di esser soccorso, come avverte il *Michalor. de Fratrib. part.* 1. *cap.* 38. *num.* 49. *et seqq.* Altrettanto era ingiusto l'accordare al Sig. Dott. Cambi la domandata reduzione e diminuzione di prezzo nel concreto del caso, in cui tre particolari circostanze a tal domanda positivamente resistevano.

Si trattava in primo luogo di beni, che come spettanti ad una Cappella o sia benefizio Ecclesiastico non potevano in ordine al
6 Sovrano Motuproprio de' 7. Marzo 1773. alienarsi, se non conosciuta dal Magistrato Supremo la *necessità*, o *utilità*, o *convenienza* dell'alienazione, e detto Snpremo Magistrato col suo Decreto de' 17. Giugno 1777. aveva permesso di vendere tali beni al pubblico incanto per le *stime* fattene il dì 30. Maggio 1777., con rilasciargli al maggiore e migliore offerente sopra le dette *stime*, ed in questi termini, e con queste condizioni aveva dichiarato costare dell'*utilità* e *convenienza* dell'alienazione di detti beni.

A potersi adunqne presentemente moderare e ridnrre dal Supremo Magistrato il prezzo fissato nelle suddette stime ostava il precedente Decreto dello stesso Magistrato, che precisamente per quelle *stime* aveva permessa e dichiarata *utile* e *conveniente* la vendita di detti
7 beni all'incanto, giacchè sarebbe stata patentemente nulla qualunque dichiarazione e sentenza contraria a detto Decreto, da cui non era stato interposto verun rimedio, e che perciò aveva fatto passaggio in cosa giudicata: *cap. cum inter de rejudicat. Leg. final. cod. de Fid. istrument.*

*in fin. et Leg.* 1. *cod. quando provocare non est necesse Caren. Resolut.* 13. *num.* 1. *Ramon. cons.* 55. *in obs. num.* 57. *et seqq. Fontanell. decis.* 175. *num.* 6. *Rot. Rom. coram Molin. decis.* 1008. *num.* 4. *et decis.* 1193. *num.* 8. *et coram Emerix. decis.* 1227. *n.* 5. *et coram Ansald. decis.* 204. *num.* 19.

Era in secondo luogo da considerarsi, che al Sig. Dott. Cambi furono liberati i suddetti beni in concorso di altri licitatori, fra i quali Bartolommeo Ortolani giunse ad offerire *scudi* 1327. — 6., ed il Sig. Alfier Lorenzo Zabagli principal competitore del Sig. Dott. Cambi giunse fino all'offerta di *scudi* 1705. superata dal Sig. Cambi solamente per *un soldo*. Detraendosi dalla somma in ultimo luogo offerta dal Sig. Cambi, e per la quale furono a lui liberati i beni, il fondo corrispondente all'importare dei dazi e gravezze, questa offerta del Sig. Cambi poteva darsi, che venisse a rendersi inferiore a quella dell'Ortolani, e indubitatamente poi veniva a rendersi inferiore a quella del Sig. Zabagli, ed all'incontro era possibile, non costando di una contraria volontà del Sig. Zabagli, e dell'Ortolani, che questi per affezione, o per comodo, o per qualche altra giusta ragione, non difficultassero di comprare detti beni per le somme da essi respettivamente offerte sopra le stime, non ostante che in queste fosse stato omesso di detrarre le gravezze.

In veduta pertanto di queste due circostanze pareva, che non fosse luogo ad accordare al Sig. Dott. Cambi la domandata reduzione e moderazione del prezzo, per cui furono al medesimo liberati i suddetti beni al pubblico incanto, ma posto che nelle stime già fattene, 8
e sopra le quali fu già ordinato ed eseguito l'incanto, non fosse stato realmente detratto il fondo corrispondente alle gravezze, mi sembrava che potesse esser unicamente luogo (previ gli opportuni rimedj contro il Decreto de' 17. Giugno 1777.) ad ordinare con altro Decreto moderatorio di quello un nuovo incanto di detti beni sopra le stime, che resultassero, considerato e detratto il suddetto fondo corrispondente alle gravezze; questo essendo il solo sistema capace di assicurare la giustizia della vendita, e nel tempo istesso di salvare l'interesse della 9
Cappella venditrice, e degli altri, che al pari del Sig. Cambi si erano offerti in compratori.

Ma quella, che toglieva ogni dubbio, e precludeva per fino l'adito

all'indicato sistema, era la terza circostanza, che per quanto non fosse provata nell'antecedente giudizio, era però pienamente giustificata nel presente, cioè la *scienza*, o sia *credulità*, in cui certamente fu il Signor Dottore Cambi prima della licitazione, che i periti nello stimare i beni in questione non avessero considerate, nè detratte le gravezze.

Resultava questa *scienza* o *credulità* del Sig. Dott. Cambi da una Lettera, che egli medesimo scrisse al Sig. Paolo Beccamorti il dì 15. Dicembre 1778. nei seguenti termini „ ivi „ Ho voluto vedere per mia regola il dazio che paga la sua Cappella del Purgatorio, ed ho trovato ascendere quest'anno, che è un poco più basso d'anno circa in otto scudi, onde considerando questo et altro, che sarà anche di dieci, canone molto gravoso, sempre più mi pare, che offerendogli io in compra di tutti i beni di detta Cappella, *stimati scudi mille-dugento-quaranta circa*, scudi mille cento, con pagare il tre per cento, mi pare, dissi, che io le offerissi una cosa più, che giusta, e che ella gli vendesse molto cari, specialmente tutti in un corpo, senza aver a stare a gingillare con contratti e cautele di sicurtà o di altro, *perchè detraendo da detta stima il detto dazio di scudi otto, sarebbero circa a scudi trecento* e pagandogliene io scudi mille cento, mi pare, che glie ne pagassi di sopramano, ma non ostante quando ella voglia aderire alla mia offerta fattali, io non mi ritiro, basta che ella mi renda risposta per oggi a otto, dentro al qual tempo intendo di essere in parola, prima che io dica in alcuni effetti di questa Comunità. Ci pensi dunque bene, e mi risponda, e badi di non avere a pentirsi di non avermeli dati. „

Or se il Sig. Dott. Cambi fino del dì 15. Dicembre 1778. oltre ad aver saputo, conforme non poteva ignorare, che i beni in questione erano soggetti al dazio, seppe ancora, o credè, non essere stato questo dibattuto dalla stima precedentemente fatta di detti beni, ed ascendente a scudi 1240. circa, o sia a scudi 1245., e seppe altresì, o credè, che avendosi in considerazione il dazio venivano a comprarsi detti beni a caro prezzo acquistandogli per scudi 1100., e non ostante questa scienza o credulità giunse nei successivi incanti ad of-

ferirsi in compratore di detti beni per il prezzo di sc. 1705. — 1.,
in questi termini non era assolutamente in grado il Sig. Dott. Cambi
di allegare il minimo inganno o errore, che meritasse di esser soc-
corso, e perciò non poteva intentare l'azione redibitoria, o *quanti
minoris*, nè ottenere per mezzo di questa la reduzione o diminuzione
di detto prezzo, come concordemente rispondono il *Voet. in Pan-
dect. lib.* 21. *tit.* 1. *num.* 9. *Donell. in Comment. ad tit. Di-
gest. de Aedilit. Edit. cap.* 4. *num.* 6. *Edit. Lucen. tom.* 10.
*Col.* 1312. *et seq. Odd. Cons.* 4. *num.* 1. *lib.* 1. *Cepoll. de
Servitut. Rustic. Praed. cap.* 1. *num.* 17. *Michalor. de Fratrib.
part.* 1. *cap.* 38. *num.* 48. *de Luc. de Empt. et Vendit. Di-* 10
*scors.* 10. *n.* 6. *Gomez. Var. Resol. tom.* 2. *cap.* 2. *sub n.* 48.
*versic. Quod tamen intellige etc. Hermosill. ad Lopez. tit.* 5. *Leg.* 66.
*Gloss.* 1. *num.* 1. *et* 2. *pag. mihi* 862.

Nell'istessa guisa, che non può dirsi ingannato, e non può per-
ciò intentare contro il venditore l'azione dell'evizione chi abbia *scien-* 11
*temente* comprata la cosa altrui o ad altri obbligata, come inerendo
al testo letterale nella *Leg. si fundum sciens* 27. *cod. de Eviction.*
comunemente stabiliscono il *Covarrur. var. Resol. lib.* 3. *cap.* 17.
*num.* 2. §. *Ad eam quaestionem Gomez Resol. tit. de Empt. cap.* 2.
*num.* 42. *Bruneman. in d. Leg. si fundum in princ. Mangil.
de Eviction. quaest.* 23. *num.* 39. *De Luc de Empt. et Vendit.
disc.* 10. *num.* 6. *Surd. decis.* 208. *num.* 1. *Rot. Rom. coram Lu-
dovis. decis.* 90. *num.* 9. *coram Ansald. dec.* 465. *num.* 9. *tom.* 5.
*et in Recent. dec.* 136. *num.* 7. *part.* 12. *Rot. nostra coram de
Comitib. dec.* 20. *num.* 25. e fu latamente fermato nella *Floren-
tina Praetensae Evictionis* 30. *Julii* 1779. *avanti l'Illustrissimo
Sig. Aud. Vinci, e nella confermatoria de'* 14. *Marzo* 1780. *avanti
di me.*

E nell'istessa guisa, che per la ragione di non potersi dire in-
gannato chi abbia ultroneamente comprato, o respettivamente venduto
qualche cosa per un prezzo enormamente maggiore, o viceversa enor-
memente minore del giusto, con precisa *scienza* del vero e giusto 12
prezzo di essa, non esser proponibile in questi termini il rimedio della
*Leg.* 2. *cod. de rescind. vendit.* fermano fra gli altri il *Brune-*

*mann. in d. Leg. 2. vers. sed si Venditor sciverit. etc. Voet. in Pandec. lib. 18. tit. 5. num. 17. Vinn. select. Jur. quaestion. lib. 1. cap. 56. per tot. Jas. Cons. 76. sub num. 4. lib. 1. Gratian. Disceptat. Forens. cap. 461. num. 28. Regnudell. Bass. Biblioth. Iur. Canon. Civil. Pract. in Verb. Laesio §. 3. n. 2. et seqq. Polit. dissert. select. tit. de Donat. dissert. 3. n. 59. Constantin. vot. dec. 119. num. 8. et 9. Rot. Roman. in Recent. decis. 532. num. 17. part. 5. tom. 2.*

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

## DECISIONE CXCIV.

FLORENTINA DIVISIONIS.

8. *Mart.* 1782.

### ARGOMENTO.

Quando la divisione di un fondo sottoposto a fidecommisso debba farsi *in capita*, e non *in stirpes.*

### *SOMMARIO.*

1. *Allorchè il testatore non ha prescritto il modo e l'ordine, col quale succedere al fidecommisso, subentrano le regole della successione intestata.*
2. *Il benefizio della rappresentazione fra i trasversali non si estende ai figli di cugino, ma è ristretto ai figli di fratello, ossiano nipoti* ex fratre.
3. *Se manca il concorso del patruo, i figli di più fratelli predefunti non succedono* in stirpes, *ma* in capita.

4. *Fra i discendenti la rappresentazione ha luogo all' infinito.*
5. *Questa regola ha luogo, o quando il fidecommittente ha ordinato attendersi la prossimità del gravante, non del gravato, o quando si tratta di concorso di persone esistenti in linee diverse, cioè, distinte dal fidecommittente fino a principio, non già nei casi contrarj.*

Essendo morto nel dì 16. Luglio 1780. senza lasciar prole Antonio del fu Gabbriello Pierozzi uno dei chiamati al fidecommisso indotto dal già Paolo di Jacopo Pierozzi nel suo testamento de' 30. Giugno 1615. rogato da Ser Ugolino Guerrini, i Sigg. Proposto Antonio, Stefano, e Francesco del già Luigi Pierozzi, e Giuseppe e Andrea del fu Francesco Pierozzi, tutti figli di due Cugini del defunto Antonio, vollero procedere alla divisione di un podere posto nella Pieve di San Lazzero denominato Spadacorta soggetto all' enunciato fidecommisso, che da lungo tempo godevano per l'intero, parte in piena proprietà, parte con titolo di affitto, i suddetti Proposto Antonio e fratelli Pierozzi.

In tal occasione fu disputato se la porzione di detto podere già spettante al defunto Antonio, e per la di lui morte senza prole devoluta ai suoi nipoti ex fratre, cioè ai figli di Luigi, ed ai figli di Francesco Pierozzi, dovesse fra questi dividersi *in stirpes*, con assegnarsene una metà ai figli di Luigi, ed altra metà ai figli di Francesco, o piuttosto dovesse dividersi *in capita*, con assegnarsene ai *tre* figli di Luigi *tre quinti*, ed ai *due* figli di Francesco gli altri *due quinti*, avendo insistito nella divisione *in stirpes* i figli di Francesco, e nella divisione *in capita* i figli di Luigi.

E fu disputato ancora quale fosse la porzione di detto podere già appartenente al defunto Antonio, e quali respettivamente fossero le porzioni, che vivente lo stesso Antonio spettavano ai figli di Luigi, ed ai figli di Francesco; mentre laddove per parte dei Sigg. Proposto Antonio, Stefano, e Francesco del fu Luigi Pierozzi si pretendeva, che anche prima della morte di detto Antonio ad essi ne spettassero *tre quarte parti*, e che l'altra *quarta parte* spettasse per *metà* a detto Antonio, e per *metà* a Giuseppe e Andrea del

già Francesco Pierozzi, viceversa per parte di qnesti si sosteneva, che prima della morte di Antonio solamente *due terzi*, o siano *quattro sesti*, ne appartenessero ai figli di Luigi, che altro *sesto* appartenesse allo stesso Antonio, ed altro *sesto* ai figli di Francesco.

Sì l'una, che l'altra disputa venne risoluta dal Clariss. Magistrato Supremo a forma delle istanze dei figli di Francesco Pierozzi, poichè con sentenza dal dì 1. Giugno 1781. pronunziò per la successione e divisione *in stirpes*, avendo dichiarato la porzione del suddetto podere già spettante al defunto Antonio essersi devoluta per *una metà* ai detti figli di Francesco, e per *altra metà* ai figli di Luigi; e con altra successiva sentenza emanata in esecuzione della precedente sotto dì 17. Agosto 1781. dichiarò, previa certa separazione da farsi dal totale di detto podere a favore dei figli di Luigi per ragione di un acquisto fatto da un loro autore, di ogni restante dello stesso podere doversene presentemente assegnare tre quarte parti ai medesimi figli di Luigi, e l'altra quarta parte ai figli di Francesco, con che venne a dichiarare, che vivente Antonio ne spettava a lui un *sesto*, ai figli di Francesco altro *sesto*, ed ai figli di Luigi gli altri quattro *sesti*, giacchè formavano appunto *un quarto* e respettivamente *tre quarti* le porzioni di *quattro sesti*, e respettivamente di *un sesto* aumentate ciascheduna della *metà* del *sesto* devoluto per la morte di detto Antonio.

Da ambedue le suddette sentenze interposero il rimedio della restituzione in integrnm sotto dì 24. Agosto 1781. i Sigg. Proposto Antonio, Stefano, e Francesco del già Luigi Pierozzi, i quali non solamente riproposero avanti di me l'enunciate due dispute, ma altra pure ne promossero con scrittura de' 21. Febbrajo 1782. chiedendo, che venisse loro accordato di poter inoltre ritenere tanta rata di detto podere, quanta ascendesse all'importare di scudi 32. e mezzo.

Presa da me in esame questa triplice controversia ho creduto, che dovesse dividersi *in capita* e non *in stirpes* fra i sudd. figli di Luigi ed i figli di Francesco Pierozzi la porzione del controverso podere già spettante al defunto Antonio, e che vivente lo stesso Antonio *quattro sesti* di detto podere spettassero ai figli di Luigi, *un sesto* ai figli di Francesco, ed altro *sesto* al medesimo Antonio defunto, e perciò ho refe-

rito, ferma stante la separazione ordinata nella citata sentenza de' 17. Agosto 1781. a comodo dei figli di Luigi per ragione dell' acquisto fatto dal loro autore, ogni restante di detto podere doversi ora assegnare per *quattro sesti* e *tre quinte parti* di altro *sesto* ai detti figli di Luigi Pierozzi, e per un *sesto* e *due quinte parti* di altro *sesto* ai figli di Francesco, e quanto alle cose pretese e domandate per parte dei suddetti figli di Luigi nella sopra enunciata scrittura de' 21. Febbrajo 1782. ho referito doversi da quelle assolvere i predetti figli di Francesco.

Il fidecommisso indotto da Paolo di Jacopo Pierozzi nel sopra enunciato suo testamento si desumeva a senso di ambe le parti dall' avere il testatore instituiti eredi i due proprj figli Jacopo e Piero, e quindi soggiunto „ *Proibendo il detto testatore alli detti eredi e* „ *loro descendenti e successori de' beni di detto testatore, e cia-* „ *scun di loro in perpetuo, la vendizione, alienazione, donazio-* „ *ne, e a lungo tempo locazione e concessione di tutti gli be-* „ *ni, o parte di essi, mobili, immobili, ragioni, azioni di detto* „ *testatore, che si troveranno alla morte naturale di detto te-* „ *statore, e questo perchè gli beni di detto testatore, che si* „ *troveranno alla morte naturale di esso testatore, rimanghino* „ *nei suoi figliuoli e descendenti loro in perpetuo.* „

In questi termini non potendo dirsi particolarmente prescritto, e determinato dal testatore il modo e l'ordine, con cui dovessero succedere al suo fidecomisso i discendenti dei proprj figli, era perciò indubitato, che nella successione fidecommissaria di detti descendenti ulteriori chiamati doveva attendersi la prossimità dell' ultimo gravato, ed osservarsi quell'istesso modo ed ordine, che avrebbe avuto luogo rispetto alla successione intestata di detto ultimo gravato, secondo la 1
regola, che non ammette controversia specialmente nei nostri tribunali, come apparisce dalla *Florentina fideicommissi de Medicis* 11. *Septembris* 1711. *coram Bonfini impress. in Ejus Tractat. de Jur. fidcicomm. disputat.* 5. 6. *et* 7. *et repetit. apud Palm. decis.* 451. *n.* 6. *et per tot. e dalla Pisana divisionis et fideicommissi* 9. *August.* 1771. *coram Meoli in princip.*

Or siccome i figli di Luigi ed i figli di Francesco avrebbero dovuto concorrere *in capita* e non *in stirpes* all'intestata successione del defunto Antonio, non potendo giovare ai figli di Francesco, per concorrere a tal successione con i figli di Luigi *in stirpes*, il benefizio della rappresentazione del defunto loro padre, benefizio, che fra i trasversali non si estende ai figli di cugino, quali sono rispetto al defunto Antonio i suddetti Pierozzi attualmente superstiti, ma è ristretto
2 ai figli di Fratello, o siano nipoti *ex fratre*, come concordemente stabiliscono il *Mantic. de coniect. ultim. volunt. lib.* 8. *tit.* 9. *num.* 3. *et* 4. *Mart. de success. Legal. part.* 1. *quaest.* 23. *art.* 1. *per tot. et part.* 3. *qu.* 1. *art.* 2. *num.* 32. *et seq. Rot. Rom. in recent. decis.* 48. *num.* 16. *et seq. part.* 6. *Rot. nostr. in Volaterrana seu Serrazzanen. validitatis testamenti* 10. *Septembris* 1781. *coram DD. Aud. Ulivelli et Arrighi et me Relat.* §. 55. ed anche rispetto ai figli di fratello o nipote *ex fratre* non ha luogo, se non verificandosi il concorso col patruo, cessando il
3 quale i figli di più fratelli predefunti non succedono perciò *in stirpes*, ma *in capita*, secondo l'opinione dell'*Azzone*, che, rigettata l'altra dell'*Accursio*, è in oggi comunemente ricevuta presso i Dottori e Tribunali, come fra gli altri avvertono il *Voet. in Pandect. lib.* 38. *tit.* 17. §. 16. *Fachin. Controv. Iur. lib.* 6. *cap.* 3. *per tot. De Luc. de success. ab intest. Disc.* 8. *n.* 10. *et in summ. num.* 13. *Thesaur. dec.* 162. *per tot. Rot. Rom. in recent. dec.* 180. *n.* 11. *et* 12. *et dec.* 278. *n.* 9. *et seqq. part.* 6.

Così *in capita* e non *in stirpes* dovevano pure concorrere i *tre* figli di Luigi e i *due* figli di Francesco alla porzione del podere fidecommissario ad essi devoluta per la morte di detto Antonio cugino dei predefunti loro respettivi genitori, come in precisi termini di successione fidecommissaria, argumentando dalle regole dell'intestata successione, concludono la *Rot. Roman. in Recent. dec.* 281. *n.* 10. *et seqq. part.* 13. *Rot. Senen. coram de Comitib. decis.* 26. *num.* 33. *et* 34.

Nè diversamente doveva rispondersi nel concreto del caso a riflesso di trattarsi di descendenti dal fidecommittente, fra i quali si

opponeva per parte dei figli di Francesco aver luogo la rappresentazione in infinito, allegandosi a tal effetto specialmente il *Torr. de* 4
*Majorat. tom.* 2. *quaest.* 64. ed il *Samminiat. Controv.* 63.

Poichè la regola di aver luogo la rappresentazione fra descendenti in infinito sarebbe stata proponibile, o quando si fosse dovuta attendere nella successione al fidecommisso, di cui si trattava, la prossimità del *gravante*, non del *gravato*, perchè così avesse espressamente ordinato il fidecommittente, o quando fossimo stati nel caso di concorso di persone esistenti in *linee diverse*, cioè distinte dal fidecommittente fino in principio, onde si fosse dovuta tener ferma, fra le diverse e distinte linee rappresentanti i diversi stipiti dal fidecommittente designati, quella parità, che volle lo stesso fidecommittente fra gli stipiti in principio costituiti, che sono i termini dei casi, nei quali scrissero il *Torre*, ed il *Samminiato*.

Ma non era assolutamente proponibile l'obiettata regola nel con- 5
creto del caso nostro, in cui, stante il non avere il fidecommittente diversamente ordinato, doveva certamente attendersi nella successione al di lui fidecommisso, secondo il principio già premesso nel §. *in questi termini ec.* la prossimità del *gravato*, e il modo e l'ordine di ragione stabilito nella di lui successione intestata, ed in cui si trattava non di concorso di persone esistenti in diverse linee rappresentanti diversi stipiti dal fidecommittente designati in principio, ma di concorso di persone esistenti in una medesima linea derivante dal solo Piero figlio di Paolo fidecommittente, come al preciso effetto di determinare se la successione fidecommissaria debba aver luogo in *stirpes*, o sivvero *in capita*, ottimamente distinguono la *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 783. *a num.* 3. *ad* 9. *tom.* 7. *e la Rot. nostr. in d. Pisana Divisionis et Fideicommissi* 9. *August.* 1771. *coram DD. Auditorib. etc. Agnini*, *Bizzarrini*, *et Meoli Relatore per tot.*

Che poi la porzione del podere fidecommissario di Spadacorta già spettante al defunto Antonio Pierozzi, e devoluta in conseguenza della di lui morte, per *tre quinti* ai *tre* figli di Luigi, e per *due quinti* ai *due* figli di Francesco, consistesse in un *sesto* di detto podere, e che vivente lo stesso Antonio appartenessero ai figli di Luigi *quattro*

*sesti* del medesimo podere, ed altro *sesto* spettasse ai figli di Francesco, mi è parso incontrastabile per le seguenti ragioni.

Piero Pierozzi, uno dei figli, ed eredi del fidecommittente Paolo, avendo lasciati superstiti quattro figli, cioè Andrea, Orazio, Paolo, e Gabbriello, nel suo Testamento rogato da Ser Michele Soldani il dì 25. Agosto 1683. gl'instituì tutti eredi universali, ma oltre a diversi prelegati, che fece in detto Testamento a favore di alcuni di detti suoi figli, lasciò inoltre a Andrea e Gabbriello un podere denominato Barocci metà per ciascheduno, e ad Orazio e Paolo similmente metà per ciascheduno il podere posto nel popolo della Pieve di S. Lazzero Potesteria di Certaldo, che è quello appunto denominato Spadacorta.

Essendo morto senza prole ne' 5. Genn. 1712. ab Incarn. Paolo, a cui spettava la metà di detto podere di Spadacorta, questa metà venne a devolversi per *un terzo*, che era *un sesto* del totale, ad Orazio allora superstite perchè morto soltanto ne' 27. Dicembre 1729., che fu il padre di Luigi, per altro *terzo*, o sia *sesto* del totale, a due figli di Andrea già predefunto fino de' 20. Maggio 1705. uno dei quali si chiamava Pier Domenico, l'altro era Francesco, e per altro *terzo*, o sia *sesto* del totale, a Gabbriello Padre di Antonio ultimamente defunto, giacchè verificandosi allora il concorso dei nipoti ex fratre, e dei fratelli, la successione in detta metà di podere ad essi devoluta per la morte di Paolo, secondo la distinzione accennata di sopra nel §. *Or siccome ec.*, doveva aver luogo *in stirpes*, e non *in capita*.

Il *terzo* di detta metà, o sia *sesto* del totale del suddetto podere devoluto per la morte di Paolo ai due figli di Andrea stante l'esser mancato senza Prole Pier Domenico uno di detti figli si consolidò interamente nell'altro figlio Francesco, e questa era la porzione, che anche prima della morte di Antonio spettava in detto podere ai due figli di detto Francesco ora viventi. L'altro *terzo* di detta metà, o sia *sesto* del totale, devoluto per la morte di Paolo ad Orazio, venne a formare, con l'altra *metà*, o siano *tre sesti*, del suddetto Podere, che già spettavano allo stesso Orazio, *quattro sesti*, e in questi consisteva la porzione appartenente anche prima della morte di Antonio ai tre figli ora viventi di Luigi unico figliuolo di detto Ora-

zio. E l'altro *terzo* di detta metà, o sia *sesto* del totale, devoluto per la morte di Paolo a Gabbriello, venne a formare la porzione spettante ad Antonio di lui unico figlio ultimamente defunto.

Non si negava per parte dei figli di Luigi, che *de Iure* dovesse dividersi nella suddetta forma fra i tre Colonnelli di Andrea, Gabbriello e Orazio la metà del podere di Spadacorta già spettante a Paolo, ma si diceva, che di fatto fosse stata essa diversamente repartita fra detti tre Colonnelli, e che ne fosse stata assegnata una *metà*, o sia una *quarta* parte del totale del podere, ad Orazio, e l'altra *metà*, o sia *quarta* parte del totale, fosse stata suddivisa fra Gabbriello ed i figli di Andrea, pretendendosi di desumerlo da un Chirografo di conteggio e saldo seguito fra Luigi di Orazio, da una, e Pier Domenico di Andrea e Antonio di Gabbriello dall'altra parte sotto di 26. Gennaio 1769.

Ma oltre che i libri della decima portavano esser passata in detti tre Colonnelli ugualmente, che vale a dire distribuita in tre parti uguali, per la morte di Paolo, la metà di podere ad esso spettante, ed oltre che dallo stesso obiettato Chirografo de' 26. Gennajo 1769. rimaneva sempre più confermato, che in ciascheduno di detti tre Colonnelli passò realmente una *terza parte* dell'eredità di Paolo, vedendosi in quello abbuonata a detto Luigi la somma di scudi 23. per la seguente causa „ ivi „ ad esso dovuti da detto Antonio Pierozzi come figlio et erede del suddetto Gabbriello per la *terza parte* di „ un credito da questi dovuto al fu Paolo Pierozzi, e da esso Paolo „ in detto Sig. Luigi come erede mediato del medesimo colato e „ passato. „

Osservavo inoltre esser fallacissimo ed affatto inconcludente l'argumento, che in contrario voleva dedursi da detto Chirografo, cioè dal vedersi ivi calcolato ed abbuonato a favore di Pier Domenico e di Antonio Pierozzi per il corso di anni cinquantacinque un annuo canone in somma di lire 25. 3. 4. ad essi dovuto, al netto dell'annua decima, e della spesa di un annuo Uffizio da Luigi Pierozzi, per l'affitto della parte e porzione del podere di Spadacorta spettante a detto Pier Domenico, e a detto Antonio, fatto, che si andava combinando con i libri della decima, dai quali appariva la metà di detto

podere già spettante a Paolo essere stata dal medesimo affittata fino dall'anno 1690. ad Orazio padre del suddetto Luigi per l'annuo canone di scudi 8., o siano lire 56. di cui si considerava formare circa la metà, valutata la spesa della decima e dell'Uffizio, la suddetta somma di lire 25. 3. 4.

Poichè in detto Chirografo de' 26. Gennaio 1769. si vedeva chiaramente espresso essere stata *ridotta d'accordo* all'enunciata somma di lire 25. 3. 4. la rata di detto canone dovuta da Luigi a Pier Domenico ed Antonio „ ivi „ Il qual canone annuo di detto affitto net- „ to dalle preaccennate spese e *ridotto d'accordo* alla predetta somma „ di lire 25. 3. 4. spetta per egual porzione e metà a detto Pier „ Domenico e al predetto Antonio Pierozzi, è stato dalle suddette „ parti *concordemente liquidato* nella predetta somma di scudi 183. „ 3. 4., che abbuonatasi come sopra da detto Sig. Luigi Pierozzi ai „ predetti Pier Domenico e Antonio Pierozzi è l'importare di anni „ cinquantacinque già maturati e decorsi a tutto Ottobre prossimo „ scorso 1768. „ onde non poteva dirsi, che le parti nel calcolare in quel Chirografo la detta rata di canone avessero riguardo al totale del canone, che per l'intera metà del podere era stato stabilito nell'anno 1690. in lire 56. —

Finalmente ho creduto, che non potesse accordarsi ai Figli di Luigi Pierozzi la retenzione, che per modo d'antiparte domandarono con la scrittura de' 21. Febbraio 1782. di tanta rata del podere di Spadacorta, che importasse scudi 32. e mezzo, perchè quantunque pretendessero di fondare questa loro domanda nel sopra enunciato testamento di Piero di Paolo Pierozzi, nel quale lasciò il testatore per legato a Orazio, e Paolo suoi figli scudi 100. per ciascheduno da pagarsi da Andrea e Gabbriello, altri suoi figli, e nel precitato Chirografo de' 26. Gennaio 1769. in cui venne per ben due volte dichiarato, rimaner Antonio debitore di Luigi per fondo di detto legato della somma di scudi 32. e mezzo, e non restar compreso questo debito nel saldo fatto per mezzo di detto Chirografo, era però fatale l'eccezzione, che si dava ai figli di Luigi, e che per parte dei medesimi non si controverteva in fatto, di essere eglino stessi gli eredi testamentarj di Antonio, giacchè o venivano ad essere eglino stessi in

questo carattere di eredi di Antonio i debitori di detta somma a loro medesimi nella diversa rappresentanza di eredi di Luigi loro padre, o forse anche dovevano dirsi confuse le azioni, se essi erano eredi liberi di detto Antonio, secondo la regola, di cui il testo in *L. debitori 7. cod. de Pact. Barbos. in Leg. quae dotis. 34. in princip. ff. solut. Matrim. Merlin. de Pignor. lib. 5. quaest. 14. n. 7. Rota Rom. cor. Peutinger. dec. 479. n. 7. et coram Ansuld. dec. 49. n. 11. tom. 1.*

Nè giovava l'opporre, che gli scudi 100. fossero stati lasciati da Piero a due dei suoi Figli da pagargli dagli altri due per *conguaglio* dell'inegual reparto, che fra i medesimi avesse fatto nel suo Testamento dei Beni Fidecommissarj, congnaglio dovuto ai chiamati al Fidecommisso, e conseguentemente anche ai Figli di Luigi per diritto di propria vocazione, e independentemente dalla qualità ereditaria di alcuno dei precedenti chiamati. Poichè questo titolo di *conguaglio* non si vedeva spiegato nel Testamento di Piero in ordine al Legato suddetto di scudi 100., e non vedendosi dal Testatore espresso non era certamente luogo ad immaginarlo.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Potestà.*

# DECISIONE CXCV.

## MONTIS POLITIANI PECUNIARIA.

19. *Martii* 1782.

## ARGOMENTO.

Non importa verificar l'anteriorità e poziorità del creditore, allorchè questi in modo cauto e sicuro promette di restituire la parte del prezzo ricevuto in sodisfazione del suo credito nel caso di evizione e molestia a danno del compratore, o quando apparisca un creditore anteriore e poziore, essendo che allora il denaro si reputi sempre

estante, dovendosi però riservare al creditore medesimo in siffatti casi il diritto di ritornare nelle sue azioni, e di poter agire contro gli altri beni del comun debitore.

## *SOMMARIO.*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Per istrumento rogato da Ser Rinaldo Tanganelli il dì 16. Gennaio 1781. il Sig. Avv. Francesco Colombi di Monte Pulciano vendè al Sig. Giuseppe Conti un podere posto in luogo detto la Maestà del Ponte per il prezzo di scudi 1725., così stimato da due Periti, e in detto istrumento fu stipulato fra gli altri il seguente patto „ ivi „ E „ perchè il predetto Sig. Avv. Colombi si è determinato ad eseguire „ una tal vendita per il fine ed effetto di dimettere più e diversi „ suoi creditori, perciò dà e concede facoltà a detto Sig. Giuseppe „ Conti di depositare il suddetto intiero prezzo nel Sacro Monte di „ Pieta di Montepulciano, per doversi poi ritirare dai creditori di „ detto Sig. Avv. Colombi, e dall'istesso respettivamente per ogni re- „ siduo, *prout de jure etc.*

Cinque giorni dopo la stipulazione di detto istrumento fece il Sig. Conti il convenuto deposito dell'intero prezzo di detto podere, e quindi volendo provvedere al suo interesse comparve avanti il Sig. Vicario di Montepulciano, facendo istanza, che non solamente venisse notificato il suddetto deposito ai creditori del Sig. Avv. Colombi, ma che inoltre venissero fatte diverse dichiarazioni, nominatamente rispetto all'anteriorità e poziorità di detti creditori, e rispetto alle cautele, che dovesse dai medesimi riportare lo stesso Sig. Conti.

Avendo proferiti quel Sig. Vicario diversi Decreti, quali credè il Sig. Conti non coerenti alla giustizia, e pregiudiciali al suo interesse, interpose dai medesimi l'appello al Clarissimo Magistrato Supremo, da cui venne al nostro primo Turno Rotale la cognizione di questa causa.

Assuntane da noi la cognizione, quantunque non siamo stati oggi in grado di risolvere varie controversie riguardanti l'interesse del

Sig. Avv. Colombi, e della maggior parte dei di lui creditori, specialmente atteso l'essere stati sì l'uno, che gli altri fino ad ora contumaci, benchè citati, il primo in persona del Curiale, che avanti di noi si dichiarò suo Procuratore, ed i secondi in partibus, abbiamo però referito ( riservandoci di decidere altra volta le suddette controversie ) esser lecito e permesso ai PP. di S. Agostino di Roma, come creditori del suddetto Sig. Avv. Colombi, di ritirare dal suddetto deposito fatto dal Sig. Conti la somma di scudi 185. bajocchi 13., e danari 3. moneta Romana importare del loro credito, e inoltre le spese fatte e da farsi dai medesimi PP. per l'esazione di detto loro credito; con la condizione, che nell'atto del ritiro non solamente venghino cedute da detti Padri in buona e valida forma le loro ragioni al Sig. Conti, ma inoltre sia fatta dai Padri Agostiniani di S. Spirito di questa Città di Firenze una cauta e sicura promessa di restituire quanto ritireranno i suddetti PP. Agostiniani di Roma da detto deposito, in qualunque caso di evizione o molestia, che soffrisse il Sig. Conti sopra il suddetto podere da lui comprato, ed in qualunque caso di sopravvenienza di altri creditori del Sig. Avv. Colombi anteriori, o poziori a detti PP. Agostiniani di Roma, e di concorrere con gli eguali; e con la dichiarazione, che soffrendo gli stessi PP. in qualunque tempo, o in tutto, o in parte, l'avocazione di ciò, che essi ora ritireranno, s'intendano ritornati alle loro primiere ragioni, e sia ai medesimi lecito il conseguire la sodisfazione del loro credito da altri beni tutt'ora posseduti dal Sig. Avv. Colombi loro debitore.

Abbiamo così referito, perchè era certo e liquido il credito di detti PP. Agostiniani di Roma, resultando esso da un cumulo di pigioni ai medesimi dovute dal Sig. Avv. Colombi, come stato conduttore per qualche tempo di un appartamento di casa posta in Roma, e spettante a detti Padri, in vigore di una scritta di locazione del dì 10. Dicembre 1777., e perchè per parte dei medesimi Padri fu volontariamente offerta, non solo la cessione delle loro ragioni a favore del Sig. Conti, ma anche una promessa cauta e sicura dei PP. di S. Spirito di questa Città di restituire l'esatto in qualunque caso di evizione o molestia, o di sopravvenienza di creditori anteriori

o poziori, e di concorrere con gli eguali, qual volontaria offerta toglieva rispetto a detti PP. le dispute, che sulle cautele potessero farsi fra il Sig. Conti ed altri creditori del Sig. Avv. Colombi.

In queste circostanze essendo troppo giusto il non ritardare ulteriormente a detti PP. la sodisfazione del loro credito, quantunque non costasse dell'anteriorità o poziorità di essi a qualunque altro creditore di detto Sig. Avv. Colombi, giacchè dispensava dall'esame di tale anteriorità o poziorità la promessa cauta e sicura della restituzione, volontariamente offerta dagli stessi PP., operando questa l'effetto, che il danaro da ritirarsi da detti PP. debba sempre reputarsi estante a comodo di altri creditori del Sig. Avv. Colombi, che giustifichino di esser anteriori o poziori a detti PP., secondo ciò, che comunemente stabiliscono *Fontanell. de pact. nupt. claus.* 5. *Gloss.* 8. *part.* 7. *n.* 35. *Merlin. de Pignorib. et hypothec. lib.* 4. *tit.* 1. *quaest.* 34. *n.* 4. *de Luc. de debit. et credit. disc.* 53. *num.* 9. *Costantin. Vot. decisiv.* 124. *num* 4. *et vot.* 136. *num.* 2. *et vot.* 387. *num.* 1. *Rot. Roman. coram Ansald. dec.* 187. *num.* 1. *et dec.* 282. *num.* 2.

Ed essendo altresì giusta, nelle divisate circostanze di non esser accertate l'anteriorità e poziorità di detti Padri, la dichiarazione, che soffrendo essi l'avocazione o totale o parziale di quanto ora ritireranno, s'intendino ritornati alle loro primiere ragioni, e sia ai medesimi lecito e permesso di conseguire la sodisfazione del loro credito dagl'altri beni tutt'ora posseduti dal Sig. Avv. Colombi, perchè attesa l'indubitata esistenza di altri creditori di detto Sig. Avv., e l'attuale incertezza dell'anteriorità o poziorità dei suddetti PP. Agostiniani, doveva reputarsi non impossibile, ma facilmente contingibile il caso di soffrirsi dai medesimi PP. detta avocazione, e a questo caso conveniva perciò provvedere.

E così, informando i PP. Agostiniani ed il Sig. Conti, e citati inutilmente, tanto il Sig. Avv. Colombi, quanto gli altri di lui creditori, è stato risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, Potestà, e Relatore.*
*Cosimo Ulivelli Auditore di Ruota.*
*Guido Arrighi Auditore di Ruota.*

# DECISIONE CXCVI.

## MARRADIEN. MURI.

19. *Martii* 1782.

## ARGOMENTO.

Il muro inalzato ad evidente vantaggio delle case contigue non può pretendersi demolito dal possessore di una di esse, specialmente se sia stato rialzato a quell'altezza, che aveva avuta, o che gli era stata destinata.

## *SOMMARIO.*

1. *Il giudice deve procurare la conservazione anzichè la demolizione di un edifizio già costrutto.*
2. *Nel dubbio deve confermarsi la sentenza emanata nel giudizio antecedente.*

Fino sotto dì 22. Novembre 1772. ad istanza del Sig. Orlando Antonio Pescetti fu trasmessa per gli Atti del Sig. Vicario di Marradi un'Intimazione al Sig. Gio. Battista ed altri Solaini ad essersi dichiarato se volesse contribuire alla metà delle spese occorrenti per rifare un muro divisorio esistente fra due case di detti Sigg. Pescetti e Solaini. E successivamente con Scrittura de' 23. Dicembre 1771. procedè il Sig. Pescetti a nominare un Perito, ed a far istanza, che altro ne eleggessero i Sigg. Solaini, per l'effetto di riconoscersi da tali Periti se detto muro fosse comune fra dette Parti, di qual altezza e grossezza dovesse per la loro reciproca sicurezza rifarsi, e quale fosse la spesa occorrente per questa restaurazione.

Contradissero a tali Atti i Sigg. Solaini, opponendo specialmente, che detto muro ad essi unicamente spettasse, e niun diritto sopra il medesimo competesse al Sig. Pescetti; e ne' 14. Settembre 1772. emanò Sentenza del Sig. Vicario di Marradi a relazione di un Giudice Consultore di questa Curia Fiorentina, che dichiarò essere in tutto e per

tutto di libero ed assoluto dominio e pertinenza dei Sigg. Solaini il muro preteso dal Sig. Pescetti comune, e perciò le cose pretese, e domandate per parte del Sig. Pescetti contro i Sigg. Solaini nella surriferita intimazione de' 22. Novembre 1771., e nella successiva scrittura de' 23. Dicembre dello stesso Anno, non essersi potute nè potersi di ragione pretendere o domandare, nè respettivamente concedere, ma da quelle essersi dovuti, e doversi assolvere, conforme assolvè, i medesimi Sigg. Solaini.

Essendosi appellato il Sig. Pescetti al Clarissimo Magistrato Supremo, questo con Sentenza proferita a relazione di uno dei Sigg. Auditori di questa Ruota ne' 22. Febbrajo 1774. revocò detta antecedente sentenza, e dichiarò essersi dovuto, e doversi resarcire, restaurare, e rifare il suddetto muro, e doversi ciò eseguire provvisionalmente a spese comuni fra dette Parti, salve le ragioni tali quali all'una e all'altra Parte sopra la qualità, natura, e pertinenza di detto muro da sperimentarsi in altro separato Giudizio, senza ritardo però dell'esecuzione di tal sentenza.

Interposero contro di questa i Sigg. Solaini il rimedio della restituzione in integrum, ma per il corso di più Anni non furono solleciti di proseguirlo, siccome neppure si curarono le parti di riassumere l'altro Giudizio riguardante la qualità, natura, e pertinenza del controverso muro, onde il Sig. Gregorio Pescetti figlio del predetto Sig. Orlando pendente Lite defunto, che avendo incominciata la restaurazione del muro aveva ricevuta ad istanza del Sig. Pescetti dal Sig. Vicario di Marradi un'Inibitoria, ad effetto che venisse ulteriormente ritardata la restaurazione del controverso muro, comparve il dì 12. Agosto 1780. avanti il medesimo Sig. Vicario di Marradi, e fece istanza accordarsegli la licenza di poter alzare detto muro fino all'altezza del muro contigno, esibendosi pronto a prestare in Atti (conforme di fatto il medesimo giorno prestò per mezzo di Mallevadore approvato per buono et idoneo) un'obbligazione in forma di demolire il di più, quando fosse così giudicato da competente Giudice. E quel Sig. Vicario, non ostante la contradizione del Sig. Don Lorenzo Solaini, quale specialmente opponeva non doversi rifare detto muro se non all'altezza di tre braccia circa, quale diceva essere stata

l'altezza del muro vecchio, nello stesso dì 12. Agosto 1780. pronunziò e provisionalmente decretò, ferma stante la sicurtà del Mallevadore de demoliendo quatenus ec., offerta e stipulata per gli Atti di sua Corte per parte et ad istanza del Sig. Gregorio Pescetti, essere stato ed esser luogo a proseguire il destinato interdettogli muro.

Essendo stato eseguito questo Decreto del Sig. Pescetti mediante l'effettiva ricostruzione di detto muro fino all'altezza di braccia 6. Fiorentine esibì il Sig. Solaini sotto dì 25. Agosto 1780. negli Atti del Magistrato Supremo una Scrittura di Domanda, nella quale dichiarandosi di volere sperimentare i riservi contenuti nella sopra enunciata sentenza de' 22. Febbrajo 1774., fece istanza, previa la conferma dell'antecedente sentenza de' 14. Settembre 1772., dichiararsi appartenere a Lui solo ad esclusione di ogni altro il controverso muro, e per tal ragione condannarsi il Sig. Pescetti a demolire il sopraedificato al medesimo. E con sentenza proferita da detto Supremo Magistrato a relazione di altro dei Sigg. Auditori di questa Ruota il dì 28. Agosto 1781. fu bensì esaudita la prima parte dell'istanza del Sig. Solaini, essendo stato dichiarato di pertinenza di esso il suddetto muro, ed essendo stata così confermata la detta sentenza de' 14. Settembre 1772., ma fu viceversa rigettata la seconda parte dell'istanza del medesimo Sig. Solaini, essendo stato dichiarato, atteso l'evidente vantaggio resultante ad ambidue i Sigg. Solaini e Pescetti per le contigue loro case, non esser luogo alla domandata demolizione di detto muro, ma doversi quello lasciare nello stato attuale senza fare rinnovazione alcuna.

Credendosi il Sig. Solaini aggravato dalla dichiarazione fatta in questa sentenza di non esser luogo alla di lui pretesa e domandata demolizione del muro in questione, intentò Esso il rimedio della restituzione in integrum; ma caduta in me secondo il Turno Rotale la commissione della causa, dopo il conveniente esame ho in questo giorno referito al Supremo Magistrato la detta sentenza de' 28. Agosto 1781. doversi confermare.

Ho creduto di dover rispondere in tal guisa, perchè resisteva al Sig. Solaini, che domandava detta demolizione, e respettivamente assisteva al Sig. Pescetti, che alla medesima ostava, la nota regola equitativa di dover il Giudice procurar piuttosto la conservazione, che

ordinare la demolizione di un Edifizio già costrutto, come con i Concordanti avvertono il *De Luc. de Servit. in Summ.* §. 2. *num.* 52. *Paulut. Dissert.* 22. *Art.* 1. *num.* 31. *et* 32. *Sperell. dec.* 55. *num.* 29. *Rot. Rom. coram Ratt. dec.* 65. *num.* 21. *et dec.* 95. *num.* 13.

Qual regola non poteva dirsi estranea dal caso nòstro, conforme si pretendeva per parte del Sig. Solaini, atteso l'essere stato costruito il controverso muro dal Sig. Pescetti previa la cauzione da Esso offerta e prestata ne' 12. Agosto 1780. di demolirlo qualora venisse così dichiarato da competente Giudice, ed atteso l'essere stato poi deciso con la sentenza de' 28. Agosto 1781., conforme in questa parte all'altra de' 14. Settembre 1772., essere il detto muro d'intera pertinenza del Sig. Solaini.

Poichè essendosi obbligato il Sig. Pescetti di demolire il muro, non nel caso che questo venisse giudicato spettare privativamente al Sig. Solaini, ma nel caso che venisse deciso doversi detto muro demolire, ognun vede, che per essere stato semplicemente dichiarato appartenere il muro al Sig. Solaini non poteva dirsi verificata la condizione, sotto la quale si obbligò il Sig. Pescetti a demolirlo, potendo dirsi verificata tal condizione solamente allorquando fosse stato dichiarato doversi detto muro demolire, qual dichiarazione secondo la premessa regola non doveva aver luogo se non quando fosse stato indubitato, che detto muro, benchè spettante al Sig. Solaini, non avesse avuto il Sig. Pescetti veruna plausibil ragione di sostenere che potesse ricostruirsi tale quale Egli lo ricostruì.

Due ragioni pertanto ho creduto, che assistessero al Sig. Pescetti per poter ciò sostenere, la prima delle quali era quella letteralmente espressa nell'antecedente sentenza, cioè l'evidente vantaggio risultante ad ambidue i Possessori delle case contigue al controverso muro, vantaggio consistente nella reciproca maggior sicurezza, oggetto giustamente contemplato dal Sig. Pescetti nella surriferita sua istanza de' 23. Settembre 1771., essendo facile a comprendersi, che è più sicuro riparo un muro di braccia sei, di quello sia un semplice muro di poco più di braccia tre, alla qual altezza avrebbe voluto limitare il Sig. Solaini il controverso muro ricostruito dal Sig. Pescetti dell'altezza di braccia sei, e dovendosi anzi confessare, che appena merita

il nome di riparo un muro tale quale lo avrebbe voluto il Sig. Solaini, alto cioè poco più di un uomo.

Nè era da valutarsi quanto si opponeva per parte del Sig. Solaini, cioè, che detto muro nell'altezza di braccia sei oscurasse la di lui casa; mentre resultando dalla Relazione del Perito Ingegnere eletto per istruzione dell'animo del Giudice della precedente istanza, che da detto muro *resta in qualche parte pregiudicato il lume alla sola Cantina, ed alla Scala che scende in essa, e non vengono tolti i lumi alla casa del Sig. Solaini in verun'altra parte*, questa tenue diminuzione di lumi rispetto alla cantina, ed alla scala, che ad essa conduce, specialmente trattandosi, come si esprime detto Perito, di lumi *di tergo*, e di certe parti della Casa, che regolarmente sogliono esser oscure nè hanno bisogno di gran lume, non pareva un pregiudizio capace di contrapporsi al notabile ed evidente vantaggio della reciproca maggior sicurezza dei possessori delle due case contigue.

La seconda ragione poi, che assisteva al Sig. Pescetti per sostenere, che il controverso muro dovesse ricostruirsi tale quale Egli lo ricostruì, risultava dal considerare, che per quanto il Sig. Solaini pretendesse essere stata l'antica altezza del controverso muro di poco più di braccia tre, e per questo motivo insistesse nella demolizione del sopraedificato oltre detta altezza, ed il prenominato Perito nella citata sua relazione asserisse ( non si sa come avendo Egli visitato il muro nuovo, e non il vecchio ) essere stato il vecchio muro di braccia tre e due terzi, da due accessi però fatti nella prima istanza costava, che avanti la riedificazione del muro in questione in altro muro contiguo, ed alla di cui altezza ha rialzato il Sig. Pescetti, il suddetto muro in questione, *esistevano alcuni sassi in fuori, indicanti esser rovinato detto muro, oppure volerlo tirare avanti.*

Parendo, che non potesse il Sig. Solaini impedire, che un muro divisorio fosse rialzato a quell'altezza, che aveva avuta, o gli era stata destinata in addietro, questo solo bastava per dover rispondere contro la demolizione da lui domandata, e per tener ferma nel concreto del caso la regola accennata di sopra nel §. *Ho creduto di dover così rispondere ec.*

Tanto più che anche nel dubbio, non provandosi cioè chiara-

mente dal Sig. Solaini la lesione, e l'aggravio, doveva confermarsi nel presente Giudizio di restituzione in integrum la senteuza ema-
2 nata nel Giudizio precedente in favore del Sig. Pescetti, secondo l'altra regola, di cui la *Rot. nostr. coram Accaris. dec.* 26. *num.* 8. *et coram Urceol. dec.* 36. *num.* 2. *et coram De Comitib. dec.* 97. *n.* 37. *et in Florentina Majoratus de Pazzis* 27. *Junii* 1752. *coram Montordi* §. 10.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Podestà.*

# DECISIONE CXCVII.

## SANCTI PETRI IN BALNEO PRAETENSAE RELEVATIONIS.

25. *Maii* 1782.

### ARGOMENTO.

Non può domandarsi la rilevazione contro quei beni, che furono donati con vincolo fidecommissario, e a motivo di debiti contratti dal donante dopo tal donazione, nè contro quelli, che, il medesimo essendosi riservato per testare, si sono uniti a detta donazione, stante la dichiarazione di esso donante, che in caso di sua morte intestata dovessero comprendersi nella donazione medesima.

### *SOMMARIO.*

1. *La donazione posta in essere dal debitore censista dopo la creazione del censo non toglie i beni donati dal vincolo assecurativo del censo medesimo, e dalla rilevazione, che debba prestarsi nei casi di ragione.*
2. *I beni donati, e così usciti dal patrimonio del donante, non pos-*

*sono rimanere affetti, ed obbligati ai debiti, che lo stesso donante contragga dopo la donazione.*

3. *Dai debiti ed obbligazioni di alcuno non possono rimanere affetti i beni, che da lui si posseggono con vincolo, e gravame di fidecommisso, e con espressa proibizione di alienarli.*

4. *Alla censura della Legge de' 5. Gennajo 1561. precettiva del registro delle donazioni di qualunque sorte sono soltanto soggette le vere e proprie donazioni, vale a dire, le semplici, pure, gratuite, e liberali, non già le correspettive, o fatte, come dicesi,* ob causam.

5. *Le donazioni induttive di fidecommisso, e quelle in specie, che son dirette alla conservazione dell' agnazione, diconsi* ob causam, *e perciò non soggette alle solennità, che le Leggi o comuni, o particolari esigono nelle donazioni.*

6. *Nelle donazioni pure e semplici, e non in quelle fatte* ob causam, *ha facilmente luogo la presunzione, o sospetto, che siano state poste in essere* simulatamente, *e con* frode.

7. *La ragione comunque generale nella Legge espressa dee ridursi alla specie precisa proposte in avanti nella Legge medesima.*

8. *La costante interpretazione data ad una Legge opera l' effetto, che si abbia per letterale l' osservanza, che la Legge medesima ha ricevuta.*

9. *I successivi chiamati al fidecommisso hanno il benefizio della restituzione in intiero dalle omissioni operate dai precedenti possessori di esso.*

10. *Il donante, che si riserva l' usufrutto dei beni donati, ha diritto di tenere fino alla sua morte descritti ai pubblici catasti in faccia propria i beni donati.*

11. *Le Leggi del 1635. e del 1694. non esigono, che il proprietario, nel fare la voltura all' estimo in faccia propria dei beni acquistati, enuncj anche i vincoli, a cui fossero i medesimi sottoposti.*

12. *Quindi è, che l' omissione di tal enunciazione non rimuove dai beni il vincolo fidecommissario, e solamente il proprietario avrà affetti i beni medesimi dalle obbligazioni, ed ipoteche contratte dopo la fatta voltura.*

13. *Il donante, che ordina, che nel caso di mancanza di testamento circa quelle cose, che si riservò per testare, s'intendano* anco *queste comprese* in detta *donazione, intende e vuole, purificata tal circostanza, che quelle cadano nel vincolo fidecommissario, a cui fu sottoposta la originaria donazione.*

14. *Non rimangono soggette alle obbligazioni contratte dal donante dopo la donazione quelle cose, che ei si riservò per testare, e che in caso di sua morte intestata ordinò doversi comprendere in detta donazione.*

15. *Altro è il caso, che il donante si sia riservati alcuni beni per* testare, *altro è il caso, che se gli sia riservati per* testare, e disporre, *o per* disporre *soltanto, giacchè nel primo il riservo è esercibile unicamente per atto di ultima volontà, e negli altri due per atti sì di ultima volontà, che fra i vivi.*

16. *Quando non è stato dichiarato nella donazione, che non testando il donante s'intendano compresi nella donazione anche i beni riservati per testare, non può negarsi, che restino essi affetti ed obbligati ai debiti contratti dal donante dopo la donazione, formando il di lui patrimonio capace di passare anche nel suo erede intestato.*

17. *Il donante, che ha dichiarato nella donazione doversi in questa comprendere i beni riservati* non disponendo, *ovvero* non testando, e non disponendo, *sottopone validamente i beni medesimi ai debiti ed obbligazioni contratte da esso dopo la donazione.*

18. *La Rota Romana ha più volte protestato non dover fare stato ciò, che nelle sue decisioni sia stato avanzato dagli estensori oltre il bisogno della causa*, e ad ornatum.

In conseguenza di aver preteso i PP. Minimi di Cesena, con le ragioni di un censo a favor loro imposto per istrumento de' 28. Agosto 1722. dal già Prete Piero Babbini, con la Mallevadoria solidale del fu Capitano Gio. Domenico Babbini, di avocare per la sodisfazione del loro credito le somme, che avevano esatte dal patrimonio di detto Capitano Gio. Domenico sottoposto a un giudizio di concorso, i Signori

Jacopo e fratelli Bardeschi, e la Sig. Maria Daria Bardeschi negli Angeloni per ragione d'un loro credito cambiario creato ne' 26. Settembre 1729., e così posteriore a quello di detti Padri Minimi, domandarono i suddetti Sigg. Fratelli Bardeschi e la prefata Signora Bardeschi negli Angeloni di esser rilevati dal Sig. Carlo Alessandro Babbini come possessore di beni provenienti dall'antedetto Prete Piero Babbini impositore del suddetto censo.

Oppose detto Sig. Carlo Alessandro Babbini, che i beni del Prete Piero Babbini non erano affetti alla domandata rilevazione, perchè in lui pervenuti in forza di fidecommisso, che in due istrumenti di donazione fra i vivi, uno de' 28. Ottobre 1705. altro de' 5. Marzo 1716., e perciò anteriori ambedue alla creazione del suddetto censo, aveva indotto lo stesso Prete Piero Babbini, a favore prima del prenominato Capitano Gio. Domenico suo fratello, e dipoi del maggior di età fra i di lui *successori in infinito*, *e descendenti in linea masculina*, e di altri successivi chiamati.

Ma per parte di chi aveva domandata la suddetta rilevazione fu preteso, che non fossero alla medesima di ostacolo le riferite due donazioni, specialmente perchè le medesime quanto all'interesse dei terzi dovessero reputarsi per non fatte essendo stato omesso quel pubblico registro, che rispetto alle donazioni esige la Legge Toscana de' 5. Gennajo 1551. ed essendo stata anche omessa la voltura dei beni donati ai pubblici Libri dell'Estimo, voluta da due Leggi del 1635., e del 1694. coerenti ad altra più antica Legge delle Decime del 1532., e perchè in ogni caso dovesse dirsi affetto ed obbligato per il censo, posteriormente imposto dal donante, e così anche per la rilevazione presentemente domandata per causa di detto censo, ciò che nelle stesse donazioni si riservò il donante per testare, nominatamente certe terre denominate di *Campodonico*, e tanta rata dei beni donati, che insieme con dette terre arrivasse alla somma di scudi 200.

Agitatasi tanto la causa di pretesa avocazione intentata dai PP. Minimi di Cesena contro i Sigg. Fratelli Bardeschi, e la Sig. Bardeschi negli Angeloni, quanto l'altra causa di pretesa rilevazione, da questi intentata contro il Signor Babbini avanti il Magistrato dei Pupilli, questo con sentenza proferita a relazione d'uno dei suoi Signori

Residenti Legali il dì 19. Agosto 1780. dichiarò esser luogo all'Avocazione domandata dai suddetti PP. Minimi, e dichiarò dovuta ai Sigg. Fratelli Bardeschi, ed alla Sig. Bardeschi negli Angeloni la domandata rilevazione solamente dalle terre di *Campodonico*, e da tant' altra rata dei beni provenienti dal Prete Piero Babbini, quanta ascendesse al valore di scudi 200. somma da detto Prete Piero riservata per testare nell'enunciate due donazioni.

Domandarono contro tal sentenza la restituzione in integrum tanto il Sig. Babbini, quanto i Sigg. Fratelli Bardeschi, e la Signora Bardeschi negli Angeloni, e caduta in me la nuova cognizione di questa doppia causa, dopo un serio, e maturo esame ho in questo giorno riferito doversi detta sentenza confermare in quella parte, in cui accordò ai PP. Minimi di Cesena la domandata *Avocazione*, e viceversa doversi la medesima riformare e revocare nell'altra parte concernente la *Rilevazione* pretesa dai Sigg. Fratelli Bardeschi, e dalla Signora Bardeschi negli Angeloni, alla quale ho creduto non esser obbligato il Sig. Babbini, non solo con i beni compresi nelle due donazioni del fu Prete Piero Babbini, ma neppure con le terre di *Campodonico*, e con tanta rata di altri dei beni donati, che insieme con dette terre ascenda al valore di sc. 200. somma riservata dal donante per testare.

Rendendo ragione della prima parte del mio giudicato nella separata contemporanea decisione *Caesenaten. seu S. Petri in Balneo Avocationis Pecuniae*, mi rimane da esporre in questa soltanto i motivi della seconda parte del mio Giudicato riguardante la rilevazione pretesa dai Sigg. Fratelli Bardeschi, e dalla Sig. Bardeschi negli Angeloni contro il Sig. Carlo Alessandro Babbini, come possessore dei beni provenienti dal fu Prete Piero Babbini Impositore di quel censo, con le di cui ragioni la detta rilevazione si domandava.

Se la creazione di questo censo fosse stata anteriore alle due donazioni fatte da detto Prete Piero Babbini per i sopra enunciati Istrumenti de' 28. Ottobre 1705., e de' 5. Maggio 1716. sarebbero stati indubitatamente affetti, ed obbligati per detto censo, e conseguentemente per la domandata rilevazione i beni compresi in dette
1 donazioni, secondo ciò, che inerendo ai testi nella *Leg. Mulier bona*

*ff. de Iur. Dot.* e nella *Leg. Qui ex Donatione ff. de Donat.* magistralmente fermò la *Florent. Donationis super liquidatione Bonorum* 26. *Iun.* 1773. *coram D. Audit. Vinci* §. 22. *et seqq.*

E similmente sarebbero stati sicuramente affetti, ed obbligati per detto Censo, e conseguentemente per la domandata rilevazione, i beni compresi in dette donazioni, benchè anteriori, e non posteriori alla creazione del censo, se tali donazioni liberamente, e senza alcun vincolo di fidecommisso fossero state fatte a favore del Capitano Gio. Domenico Babbini, che a detto censo fu mallevadore solidale.

Ma siccome l'ennunciate due donazioni furono poste in essere dal Prete Piero Babbini anteriormente al censo da lui creato solo ne' 28. Agosto 1722., e nelle stesse donazioni fu indotto il vincolo di fidecommisso a favore dei descendenti per linea Masculina del Capitano Gio. Domenico primo donatario, con l'espressa strettissima proibizione dell'alienazione, perciò non poteva assolutamente ripetersi il diritto di agere per causa di detto censo contro i beni donati dalla circostanza di essere stato il donante l'impositore del censo suddetto per l'invincibil ragione, che i beni donati, e così usciti dal dominio del donante, non possono rimaner affetti, ed obbligati ai debiti, che lo stesso donante contragga dopo la donazione, come concordemente fermano secondo il *Test. in Leg. Aeris alieni Cod. de donat. et in L.* 1. *Cod. de Iur. Fisc. lib.* 10. *Cost. Remed. Subsid.* 108. *n.* 2
6. *Andreol. contr.* 240. *sub num.* 64. *Conciol. de haered. artic.* 4. *num.* 29. *Constantin. Vot. dec.* 184. *num.* 6. *Rot. Roman. coram Duran. decis.* 348. *num.* 1. *et seqq.*, *et in recent. part.* 12. *decis.* 421. *num.* 13. *et coram Falconer. de Senat. Cons. Vell. dec.* 1. *num.* 3.

E neppure si poteva ripetere il suddetto diritto dall'altra circostanza di essere stato mallevadore solidale a detto censo il donatario, per la viva ragione, che dai debiti, ed obbligazioni da questo contratte non potevano rimanere affetti i beni, che egli possedeva con vincolo, e gravame di fidecommisso, e con espressa proibizione di 3
alienarli, conforme senza contradittore stabiliscono *Mascard. de probat. Conclus.* 1242. *sub num.* 108. *Fusar. de Substit. quest.* 703.

*num.* 8., *Rot. Rom. cor. Burat. dec.* 223. *n.* 7. *et in recent. dec.* 253. *n.* 1. *part.* 9. *et dec.* 78. *n.* 73. *pag.* 10.

Non s'impugnavano, conforme non potevano impugnarsi, questi indubitati, ed incontrastabili principj per parte dei Sigg. Fratelli Bardeschi, e della Sig. Bardeschi negli Angeloni, ma solamente, come ho accennato in principio, si pretendeva, che le suddette donazioni quanto all'interesse dei terzi dovessero reputarsi per non fatte, attesa la mancanza del registro voluto dalla sopra enunciata Legge de' 5. Gennajo 1551., e l'omissione della voltura dei beni donati ai pubblici libri dell'estimo ordinata dalle altre sopra indicate Leggi del 1635., e del 1694., e che in ogni caso per la somma di scudi 200., comprese in questa le terre di *Campodonico*, contenessero dette donazioni un riservo capace di cadere sotto le obbligazioni posteriormente contratte dal donante. Ma tutte queste pretensioni avanti di me dottamente discusse dai respettivi difensori delle parti le ho credute insussistenti.

Poichè rispetto alla prima, per quanto la citata Legge de' 5. Genn. 1551. ordini, che *tutte le donazioni di qualunque sorte*, dentro certi tempi ivi prescritti, e nominatamente dentro tre mesi, se siano fatte, come le nostre, fuori di Firenze, ma nel Dominio Fiorentino, si registrino in un libro da tenersi nella gabella de' contratti di Firenze, e passi a comandare, che non essendo registrate dentro i suddetti tempi „ *le non pregiudichino ad alcuna terza persona, anzi quanto al pregiudizio di detti terzi le s'abbino al tutto per non fatte, e si reputino al tutto finte e simulate etc. stando però ferme dette donazioni, e ogni loro effetto infra gli donatori, e gli donatarj.* „

Convien per altro avvertire, che secondo la costante consuetudine di giudicare dei nostri Tribunali alla censura di detta Legge devono intendersi soggette soltanto le vere e proprie donazioni, quelle cioè, che siano semplici, pure, gratuite, e liberali, non già le correspettive, o
4 fatte, come dicono i nostri, *ob causam*, così essendo stato più volte deciso, ed in specie dalla *Rot. nostr. lib. motiv.* 55. *a c.* 85. *lib. motiv.* 65. *a c.* 420. *lib. motiv.* 71. *a c.* 555. *et lib. motiv.* 85. *a c.* 329. *in Florentin. Annuae Praestationis* 23. *Septemb.* 1754. *coram Bizzarrini impress. in Thesaur. Ombros. tom.* 5. *dec.* 51. *num.* 11., *et*

*in Florentina Reductionis Pacti de quota litis et donationis* 13. *Septembris* 1774. *coram Mansilli pag.* 8. *et* 9. §. *Ne giovò etc. et seqq.*

Donde ne deriva, che neppure potessero dirsi soggette alla censura della riferita Legge le due donazioni fatte dal Prete Piero Babbini ne' 28. Ottobre 1705., e ne' 5. Marzo 1716., mentre in esse fu indotto un vincolo di fideconmisso con ordine di majorasco, o primogenitura, e questo fu anche positivamente animato dalla causa, ed oggetto di conservare l'*Agnazione*, come specialmente dimostra l'avere il donante ordinato, che non potesse succedere nei beni donati se non chi fosse *in stato secolare, ed in grado di pigliar moglie, per conservare la famiglia e descendenza de' Babbini*, e l'aver inoltre ingiunto il precetto *di doversi far chiamare con l'unico cognome de' Babbini* ai congiunti per mezzo di femmine, che sussidiaramente sostituì, in conseguenza di che le suddette donazioni non potevano assolutamente annoverarsi fra le pure, e semplici, ma dovevano reputarsi, ed erano in realtà donazioni *ob causam*, come parlando di simili donazioni induttive di fidecommisso, e di quelle in specie, che siano dirette alla conservazione dell'Agnazione, che queste siano *ob causam*, e non siano perciò soggette alle solennità, che le Leggi, o comuni, o particolari esigono nelle donazioni, precisamente rispondono il *De Luc. de Donat. disc.* 60. *num.* 42., *Urcel. consul. forens. cap.* 49. *num.* 32. *Calvin. de Aequitat. cap.* 105. 5
*n.* 31. *et seq., Conciol. Alleg.* 39. *n.* 31. *et sequen. et Alleg.* 44. *n.* 61. *Torr. de Majorat. cap.* 34. *n.* 145., *Bonfin. de Iur. fidecommiss. disput.* 107. *num.* 36. *Costant. Vot. decisiv.* 167. *num.* 59., *Rot. Lucen. apud Mass. ad Chartar. dec.* 57. *num.* 8., *Rot. Rom. in Recent. dec.* 241. *num.* 7. *part.* 13., e la sopra allegata *Florentina Reductionis Pacti de quota Litis et Donationis* 13. *Septemb.* 1774. *coram Mansilli* §. *Sul piede di questa giustissima distinzione ec. pag.* 9.

Nulla ostando, che la ragione espressa nel proemio della Legge de' 5. Gennajo 1551., e concepita nei seguenti termini „ *Volendo* „ *ovviare a molte fraudi, che tutto dì si commettono col tenere* „ *occulte le donazioni fatte, e che si fanno per chi cura d' in-*

„ *gannare il prossimo* „ possa apparentemente sembrar comune tanto alle donazioni pure e semplici, che alle donazioni correspettive *et ob causam*, giacchè il tenere occulte, e il non render pubbliche sì l'una, che l'altre donazioni ugualmente pregindica a chi posteriormente contratti col donante.

Imperocchè fra le donazioni pure, e semplici, che è quanto dire vere, e proprie, e le donazioni correspettive *et ob causam*, vi è la sostanzialissima differenza, che nelle prime, non già nelle seconde, ha facilmente luogo la presunzione, o sospetto, che siano state poste in
6 essere *simulatamente*, e con *frode* secondo ciò, che avvertono *Honded. cons.* 26. *num.* 46. *Amat. Resol.* 58. *num.* 14. *Altograd. Controv.* 96. *num.* 162. *et seqq.* con gli altri riportati nella *Florentina nullitatis donationis dell' Anno* 1709. *avanti l' Aud. Ciampelli* §. *Prima conjectura etc.* Ed i soli atti, nei quali potesse cadere la presunzione o sospetto di *simulazione*, o di *frode* devono dirsi presi di mira dal Legislatore, quando si espresse in principio della Legge di voler ovviare alle donazioni *fatte, e che si fanno per chi cura d'ingannare il prossimo;* quando comandò in detta Legge, che le donazioni, non essendone fatto il voluto registro, si reputassero *finte*, e *simulate*, che vale a dire elevò in tal caso al grado di presunzione *juris et de jure* quella presunzione, o sospetto di simulazione, a cui esse facilmente soggiacciono, e quando finalmente si limitò a comandare, che venissero registrate, e che dovessero aversi per non fatte in pregiudizio dei terzi le sole *donazioni* soggette alla divisata presunzione, e soggettò non già le altre disposizioni, l'occultazione delle quali poteva ugualmente dar occasione d'inganno, e conseguentemente di pregiudizio ai terzi, che posteriormente contrattassero.

E nell'istessa guisa appunto, che non ostante l'ampiezza della ragione proemiale della nostra Legge, comune tanto alle donazioni, che alle altre disposizioni, niuno ha mai preteso, nè giammai pretenderebbe, che dovessero dirsi soggette alla censura di detta Legge altre disposizioni fuori che le donazioni, alle quali particolarmente, e letteralmente è ristretto il disposto della Legge per il notissimo principio, di cui fra gli altri il *Cagnol. in Leg.* 1. *num.* 63. *Cod. qui admitt. ad bon. possess. Cravet. Cons.* 171. *num.* 13.

*Natt. cons.* 546. *num.* 12. *Mans. Consult.* 286. *num.* 10. *Versic.* „ Unde communis et vulgata promanavit regula, quod ratio etiam „ generalis in Lege expressa ad speciem praecisam in eadem Lege ante 7
„ propositam reducatur, et iuxta eam limitetur „ *Samminiat. Controv.* 114. *num.* 67. *Surd. dec.* 132. *num.* 15.

Nell' istessa guisa neppure è luogo a pretender comprese nella censura di detta Legge per l'ampiezza della ragione proemiale le donazioni correspettive, ovvero *ob causam*, quando attesa la costante interpetrazione, che la medesima Legge ha ormai ricevuta, deve con- 8
siderarsi come letteralmente ristretto alle sole vere, e proprie donazioni, e non esteso alle donazioni correspettive, ovvero *ob causam*, il di lei disposto, secondo ciò, che avvertono il *Decian. cons.* 124. *sub num.* 21. *Ruin. cons.* 104. *num.* 3. *lib.* 5., *Caldas de Iur. Emphyt. lib.* 1. *quaest.* 9. *num.* 15., *Rot. Rom. cor. Ludovis. dec.* 184. *sub num.* 8. *et dec.* 574. *num.* 3. *part.* 1. *divers. et dec.* 608. *num.* 6. *part.* 2. *Recent. Rot. nostra in Thesaur. Ombros. tom.* 3. *dec.* 2. *num.* 15. *et seqq.*

Si aggiungeva per parte del Sig. Babbini, che quando ancora per falsa ipotesi si fosse voluto ammettere, che cadessero sotto la censura della Legge de' 5. Gennaio 1451. prescrivente il registro delle donazioni quelle fatte dal Prete Piero Babbini con i più volte enunciati due istrumenti del 1705. e del 1716., pur non ostante contro l' omissione di tal registro si sarebbe competuta ai successivi chiamati al fidecommisso indotto in quelle donazioni la restituzione in integrum, allegandosi in tal proposito una decisione della *Rota nostra nella* 9
*Florentina donationis Seminarii Faesulani dell' anno* 1693. *avanti l' Audit. Pacioni* riferita dal *Bonfin. de Iur. Fideicomm. disput.* 94. *num.* 24. e dalla *Pisana Primogeniturae de Scorzis de'* 26. *Agosto* 1766. *avanti i Signori Auditori Agnini, e Baldigiani, e Pro-Vicario de' Ricci art.* 3. §. 85.

Ma essendo rimasto pienamente persuaso, che non cadessero sotto la censura di detta Legge le donazioni, delle quali si trattava, perchè come inducenti un vincolo di Fidecommisso diretto alla conservazione dell' agnazione dovessero dirsi donazioni *ob causam*, alle quali è stato ormai costantemente interpetrato che non s' estenda il

disposto di detta Legge, ho perciò creduto superfluo d'inoltrarmi nell' esame della competenza del rimedio della restituzione in integrum proposto per sussidiaria, e subalterna difesa del Sig. Babbini.

Era poi totalmente inutile il ricorso alle Leggi del 1635., e del 1694., che coerentemente ad altra più antica emanata in materia di decime nel 1532. prescrivono un termine a fare le volture agli estimi de' beni, che alcuno acquisti, e dichiarano, che non fatte dentro quel termine tali volture, restino i beni soggetti a tutte le obbligazioni, ed ipoteche contratte dall'antico padrone, in faccia del quale non ostante la seguita alienazione tutt'ora veglino, poichè non poteva dirsi contravvenuto dai Sigg. Babbini al disposto di queste Leggi, e quand' ancora fosse stato alle medesime contravvenuto, non ne sarebbe resultata veruna conseguenza pregiudiciale ai chiamati al fidecommisso indotto dal Prete Piero Babbini nelle più volte enunciate donazioni.

Non poteva dirsi contravvenuto a dette Leggi, perchè in quanto
una parte dei beni del Prete Piero Babbini donante rimase accesa
all'estimo in faccia sua fin che egli visse, era ovvia la replica, che
essendosene il medesimo Prete Piero riservato nelle donazioni l'usu-
frutto sua vita durante, avea diritto di tenergli fino alla sua morte
10 descritti ai pubblici catasti in faccia propria, come fu avvertito nella
*Florentina Domus* 26. *Ianuar.* 1748. *coram Aud. Marco Philippo
Bonfini* §. 30. In quanto all'altra parte dei beni di detto Prete Piero an-
che in vita di esso si vedeva voltata in faccia del Capitano Gio. Do-
menico donatario, senza enunciare il vincolo di fidecommisso sopra
quei beni indotto dal donante, era ugualmente ovvia la replica, che
11 per una parte il suddetto Capitano Gio. Domenico, come proprieta-
rio, e domino, aveva un giusto titolo di voltarsegli in faccia pro-
pria, e dall'altra parte non aveva obbligo alcuno di enunciare i vin-
coli, ai quali fossero i medesimi beni sottoposti, non venendo ciò
ingiunto dalle citate Leggi, conforme dottamente avvertì *l'Illustris-
simo Sig. Auditore Agnini nella Liburnen. Domus de'* 13. *Giu-
gno* 1760. §. *Imperocchè sebbene ec.* Dopo la morte poi del do-
nante rispetto a quella parte di beni, che era rimasta in faccia sua,
e dopo la morte del donatario rispetto all'altra parte, che viceversa
egli si era già voltata in conto proprio, molto meno era allegabile

la contravvenzione, perchè sì dell'una, che dell'altra parte ne fece in detti respettivi tempi la voltura in conto proprio, allegando precisamente le due donazioni del Prete Piero Babbini, il Dottor Antonio figlio maggiore del donatario.

Non sarebbe poi derivata veruna conseguenza pregiudiciale ai chiamati al fidecommisso indotto dal Prete Piero Babbini nelle sue due donazioni dall'asserta contravvenzione alle citate Leggi, perchè queste ordinano bensì, che i beni restino soggetti alle ipoteche ed obbligazioni, che contragga quello, in di cui conto sono descritti nei pubblici catasti, benchè non ne sia il vero padrone, in conseguenza di che nel caso nostro avrebbe potuto al più sostenersi, che una parte dei beni del Prete Piero Babbini, come cantante all'estimo in faccia del Capitano Gio. Domenico senza la dichiarazione di esser vincolata al fidecommisso indotto dal suddetto Prete Piero, dovesse rimaner soggetta alle ipoteche, ed obbligazioni, che contrasse il medesimo Capitano Gio. Domenico, ma non giungono le dette Leggi a rimuovere dai beni i vincoli già sopra di essi imposti dai veri padroni, quale sarebbe stato nel caso nostro il fidecommisso indotto dal Prete Piero Babbini, al che perciò non deve estendersi la censura di tali Leggi correttorie del Gius Comune, e meritevoli della 12
più stretta intelligenza, come individualmente rispose la *Rot. nostr. nella Florent. Immissionis* 9. *Septemb.* 1695. *coram Bellutio in specie nel* §. *Ultra quod etc.* Decisione stata dipoi costantemente seguitata nei nostri Tribunali, nominatamente nella citata *Liburnen. Domus de'* 13. *Giugno* 1760. *avanti l'Illustriss. Sigg. Auditore Agnini.*

Finalmente passando a parlare dell'ultima pretensione suscitata contra il medesimo Sig. Babbini dai Signori fratelli Bardeschi e dalla Signora Bardeschi negli Angeloni, cioè che con le ragioni del censo passivamente creato dal Prete Piero Babbini donante ne' 28. Agosto 1722. potessero i medesimi Sigg. Bardeschi, e la Sig. Bardeschi negli Angeloni agere contro le terre denominate di *Campodonico*, e contro tant'altra rata dei beni donati, che insieme con le dette terre giungesse al valore di sc. 200. e ciò in forza del riservo fatto dallo stesso

donante in ambedue le suddette donazioni, giova quì riportare il tenore del riservo contenuto sì nell'una, che nell'altra donazione.

Nella prima de' 28. Ottobre 1706., dopo aver il donante distintamente enumerati, e descritti diversi stabili, che intendeva comprendere nella donazione, soggiunse „ *Ed in somma tutto quello e „ quanto il medesimo Sig. Donatore si ritrova di stabile, eccettuate le terre di Campodonico, quali si riserva* PER POTER TESTARE *credendole ascendere al valore di scudi 200., ed in caso „ non ascendessero a tal somma si riserva facoltà di poter scorporare dove più li piacesse, e paresse fino a scudi 200. suddetti, ed in caso, che il Sig. Donatore* NON TESTASSE, *intende e „ vuole, che anco dette terre* S'ABBINO PER COMPRESE NELLA DETTA „ DONAZIONE, „

E nella seconda de' 5. Marzo 1716. dopo la distinta enumerazione di altri stabili, che come forse da lui acquistati dopo la precedente donazione dichiarò di voler ugualmente donare al Capitano Gio. Domenico suo fratello con lo stesso vincolo di fidecommisso già in quella indotto, finalmente si espresse „ *Tutto renunzia, e nulla „ cosa riserva, e* DA POTER TESTARE *lascia beni, censi bestiami, „ che non sono compresi in detto fidecommisso, che ascenderà a „ scudi 200. e più, e de' detti* NON TESTANDO *detto donatore liberamente lascia al Sig. Gio. Domenico detto, e la donazione „ dell'anno 1705. in tutto e per tutto con il presente atto conferma, e ratifica, e per confermata sempre aver vuole.* „

Si diceva dunque per parte dei Signori fratelli Bardeschi, e della Signora Bardeschi negli Angeloni, che nel patrimonio del Prete Piero Babbini, quantunque morto senza far testamento, ed a benefizio dei di lui creditori, dovesse dirsi rimasto ciò, che nell'una, e nell'altra donazione si riservò; ed all'incontro ciò si negava per parte del Sig. Babbini sul fondamento, che anche le cose riservate dovessero dirsi comprese nelle donazioni, essendosi verificata per la morte del donante *ab intestato* la condizione, in evento della quale volle lo stesso donante, che anche le cose riservate appartenessero in forza delle sue donazioni al donatario.

Questa difesa proposta per parte del Sig. Babbini non avrebbe al medesimo giovato quanto ai censi, e bestiami non compresi nella prima donazione, ed espressamente riservati *per testare* nella seconda, con la dichiarazione che *non testandone* il donante gli lasciava *liberamente* al donatario, giacchè questi sarebbeso stati affetti, ed obbligati al censo di cui si trattava se non come patrimonio del Prete Piero Babbini, da cui detto censo fu creato, almeno come patrimonio del Capitano Gio. Domenico Babbini donatario stato mallevadore a detto censo, a cui dichiarò il donante di lasciargli *liberamente* non ne testando, e di fatto non si proponeva tal difesa rispetto ai suddetti censi, e bestiami, quali anzi si supponevano gia caduti (eccettuati i bestiami, che erano istrumenti dei fondi donati e soggetti a fidecommiso) nel concorso dei creditori di detto Capitano Gio. Domenico a benefizio degli stessi creditori.

Ma quanto alle terre di *Campodonico*, e al di più da scorporarsi dai beni donati, quando dette terre non giungessero alla valuta di scudi 200. nel che si sostanziava il riservo della prima donazione, la proposta difesa era giovevole al Sig. Babbini, ed a me è comparsa giusta, e ben fondata.

Si vedeva fatto tal riservo *per poter testare*, e con la dichiarazione, che in caso il donante *non testasse*, anco le dette terre *si avessero per comprese nella detta donazione*. In primo luogo adunque, siccome precedentemente il Prete Piero Babbini si era espresso di donare i beni ivi descritti al Capitano Gio. Domenico suo fratello *con gl' infrascritti modi, e condizioni*, che vale a dire col vincolo di *fidecommisso* latamente spiegato nella parte inferiore dello stesso istrumento, così avendo poi il donante dichiarato, che non testando *anco* le terre di Campodonico si avessero per comprese nella *detta donazione*, non era luogo a dubitare, e malamente perciò s' impugnava per parte dei Signori Bardeschi e della Signora Angeloni, che anche le terre di Campodonico dovessero intendersi donate al Capitano Gio. Domenico, non liberamente, ma con lo stesso vincolo di *fidecommisso*, con cui gli erano stati donati gli altri beni, togliendo ogni dubbio, non tanto la dizione *anco*, colla quale spiegò il donante, che non testando intendeva di parificare agli altri beni, già

descritti, e sottoposti a fidecommisso, le dette terre di Campodonico, come ponderando la forza di tal dizione rispondono *Natt. cons.* 476. *num.* 8. *Mascard. de probat. conclus.* 1271. *n.* 33., *Mans. consult.* 268. *sub num.* 28. *Beniell. cons.* 29. *num.* 24., *Barbos. dict.* 112. *n.* 3. 4. *et* 5. *Menoch. de praesumpt. lib.* 4. *praesumpt.* 180. *n.* 52.,
13 *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 332. *n.* 20. *t.* 4. *Rot. Senen. cor. Mart. Med. dec.* 16. *num.* 26. quanto ancora l'altra dizione *detta*, la quale faceva sì che rispetto alla donazione, in cui volle il dispoonente, che si avessero per comprese nel caso di non fatto testamento anco le terre di Campodooico, dovessero intendersi ripetute tutte le qualità già espresse rispetto alla precedente donazione, e così anche il vincolo di fidecommisso bastantemente già espresso per mezzo di quelle parole „ *con gli infrascritti modi e condizioni* „ come precisamente parlando della dizione relativa *detta* concordemente stabiliscono dopo il *Test. in Leg. a Filio §. Testator ff. de alim. et cib. leg. Honded. cons.* 60. *num.* 55. *Surd cons.* 230. *num.* 23. *Barbos. dict.* 87. *a num.* 1. *ad num.* 5. *Fusar. de substit. quaest.* 241. *num.* 71. *Paulut. dissert.* 108. *num.* 7. *tom.* 3. *Rot. Roman. coram Seraphin. dec.* 584. *num.* 8. *et cor. Buratt. dec.* 742. *num.* 8. *Rot. nostr. apud de Comitib. ad mater. fideicom. tom.* 1. *dec.* 82. *num.* 3.

Ed in secondo luogo, stante l'esser morto il Donante senza far testamento, non potevano considerarsi affette, ed obbligate ai debiti contratti dal donante dopo la donazione, e così neppure al censo, di cui si trattava, le suddette terre di Campodonico, come quelle, che essendo state riservate dal donante semplicemente *per poter testare*, e con l'espressa dichiarazione, che *non testando* si avessero ancor esse per comprese nella detta donazione, dovevano considerarsi per donate al pari degli altri beni al Capitaoo Gio. Domenico Babbini con vincolo di fidecommisso, quando mancava l'atto del *testamento*, per mezzo del quale unicamente si riservò il Prete Piero Babbini il diritto, e la facoltà di disporre di dette terre, diritto, e facoltà, che perciò non era esercibile per mezzo di un atto fra i vivi, e nominatamente per mezzo dell'ipoteca, e quando dalla confezione, o
14 respettiva omissione del testameoto fece lo stesso Prete Piero Babbioi

unicamente dipendere la comprensione, o respettivamente la non comprensione di dette terre nella detta donazione, e nel fidecommisso in essa indotto, come dopo il *Castill. Quotid. controv. lib.* 4. *cap.* 61. *num.* 12., *Salgad. Labyrint. credit. part.* 2. *cap.* 18. *num.* 24. ed altri concordanti si vede fermato nella *Florentina Locorum Montium* 2. *Mart.* 1738. *ab Incarnat. coram Senat. Quaratesi fere per tot., et in specie* §. *In hypothesi etc. p.* 4. *e nella Flor. Domus* 26. *Ianuar.* 1748. *ab Incar. cor. Aud. Marco Philippo Bonfini* §. 42. *et plur. seqq.*

Senza che facessero ostacolo diverse autorità, decisioni, e rejudicate, che si allegavano per parte dei Signori fratelli Bardeschi, e della Signora Bardeschi negli Angeloni, poichè prescindendo dall' unica decisione di uno dei Signori Auditori del Magistrato Supremo in *Florentina donationis super reservatis de'* 18. *Maggio* 1781. emanata in una causa, che poi non ebbe ulterior progresso per essere stata transatta, tutte le altre facilmente si comprendeva essere affatto estranee dalla presente causa distingnendosi opportunamente più casi.

E primieramente altra cosa è che il donante si sia riservati alcuni beni *per testare*, come nel caso nostro, altra cosa è che se gli sia riservati *per testare, e disporre*, qual era il caso della *Florentina Donationis super liquidatione Bonorum* 26. *Iulii* 1773. *cor. D meo Aud. Vinci* §. 19 ovvero, che se gli sia riservati *per disporre*, qual era il caso della *Pontremulen. Annuae Praestationis* 15
2. *Ottobre* 1770. *coram D. meo Aud. Ulivelli* §. *La prima eccezione ec. et seqq.* in questi due ultimi casi, a differenza del primo, essendo vero, che il riservo è esercibile per qualunque atto, o disposizione, e tanto per ultima volontà, quanto fra i vivi, come fu fermato in ambidue le suddette decisioni.

Parimente altro è che il donante, dopo essersi riservati alcuni beni per il preciso, e limitato oggetto *di testare*, passi poi a dichiarare, che in caso di *non testare* s'intendino anche quelli donati, qual è il caso nostro, altro è che il donante dopo il suddetto riservo di alcuni beni *per testare*, non sia passato a dichiarare che s' intendino anche quelli donati *non testando*, oppure abbia dichiarato, che s' intendino anche quelli donati *non disponendo*, ovvero *non te-*

*stando*, *e non disponendo*; mentre nel primo di qnesti due nltimi casi, quando cioè non è stato nella donazione dichiarato, che non testando il donante s'intendino compresi nella donazione anche i beni riservati per non testare, non può negarsi, che restino essi affetti ed obbligati ai debiti contratti dal donante dopo la donazione, formando il di lui patrimonio capace di passare anche nel di lui erede ab intestato, come fra gli altri ottimamente distinguono la *Rot. Rom. cor.*
16 *Ansald. dec.* 457. *num.* 23. *et* 24. *Rot. nostra in Florentina primogeniturae della Rena* 4. *Maii* 1725. §. *Secundo vero etc. et seqq. pag.* 10. *et* 11.

E nel secondo caso similmente procede, che i beni riservati per testare restino affetti ed obbligati ai debiti contratti dal donante dopo la donazione, atteso che la comprensione in questa dei beni riservati non dipende solamente dalla *non confezione del testamento*, ma dalla *non disposizione*, e così, secondo la distinzione di sopra accen-
17 nata, dalla mancanza di qualunque atto, e disposizione, tanto per ultima volontà, che fra i vivi, mancanza che non si verifica stante la generale ipoteca ed obbligazione dei beni dal donante posteriormente contratta, come con i concordanti avverte la *Rot. Rom. coram Ratt. dec.* 57. *num.* 8.

Premessa la distinzione di questi casi, si riconoscevano estranee dal nostro tema la *dec.* 101. *cor. Benincasa*, la *dec.* 33. *tom.* 6. *in Nuperr.* e la detta *dec.* 57. *coram Ratto.* Poichè dalla fattispecie di ciascheduna di queste decisioni si rileva, che nella prima si trattava di facoltà, che si era riservata il donante, non semplicemente di *testare*, ma bensì „ *disponendi de bonis donatis*, *modis*, *formis*, „ *et conditionibus sibi bene visis* „ nella seconda si trattava di fidecommisso indotto con facoltà a uno dei primi chiamati di disporre concepita nei seguenti termini „ *in qualunque modo anco per atti* „ *tra i vivi esso ne disponga* „ e nella terza benchè si trattasse di donazione fatta col riservo di scudi mille „ *ad effectum testandi* „ mancava però la dichiarazione, che *non testando* anche la somma riservata s'intendesse compresa nella donazione. Onde non erano attendibili certe proposizioni avanzate in queste tre decisioni fuori dei termini dei casi, che formavano il soggetto delle respettive cause agi-

tate avanti la *Rota Romana*, essendosi la medesima più volte protestata, che non deve fare stato ciò, che nelle sue decisioni sia stato avanzato dagli estensori oltre il bisogno della causa, e *ad ornatum*, come in specie può vedersi nella *dec.* 299. *in fin. cor. Seraphin.* 18
*dec.* 480. *num.* 31. *cor. Bich.*, *et in Recen. dec.* 17. *num.* 9. *part.* 7. *dec.* 45. *num.* 29. *et* 30. *p.* 8. *dec.* 407. *n.* 42. *p.* 9. *dec.* 311. *num.* 4. *et* 5. *p.* 16. *dec.* 66. *num.* 16. *p.* 18. *dec.* 218. *num.* 25. *et* 27. *et dec.* 528. *num.* 8. *p.* 19.

Estranee similmente comparivano le Autorità del *Tusch. concl.* 651. *num.* 13. *del Costa de Remed. Subsid. Rem.* 108. *num.* 11. *del Conciol. de Haered. art.* 4. *num.* 54., perchè queste fermano semplicemente, che rimangano affetti alle obbligazioni ed Ipotecche contratte dal donante dopo la donazione i beni da esso riservati *per testare*, senza scendere ad esaminare il caso, che lo stesso donante sia passato a dichiarare, che *non testando* anche detti beni riservati si abbino per compresi nella donazione.

Ed ugualmente estranee si riconoscevano l' Autorità del *Costantin. vot. decisiv.* 184. *num.* 7. e la Sentenza proferita dal Magistrato Supremo a relazione dei tre suoi Sigg. Aud. in una causa *Creditori Delci*, *e Delci* il dì 22. Settembre 1778. mentre il *Costantino* rispose doversi dire affetta ai debiti contratti dal donante dopo la donazione la somma in essa riservata *per testare*, ma figurando il caso, che il donante si fosse riservata detta somma con la dichiarazione, che „ *si non disponeret censeretur compraehensa in Do-* „ *natione* „ e la Sentenza in causa *Creditori Delci*, *e Delci* decise lo stesso quanto ad una somma, che il donante si era riservata per poter testare, ma con la dichiarazione, che „ *non ne testando*, *o non ne disponendo*, *resti in tal caso detta somma compresa nella donazione.* „

Avendo dunque trovate insussistenti tutte le ragioni, per le quali contro il Sig. Carlo Alessandro Babbini domandavano i Sigg. fratelli Bardeschi, e la Sig. Bardeschi negl' Angeloni la loro Rilevazione dalle molestie ad essi inferite dai Padri Minimi di Cesena per causa del censo creato a favore di detti Padri ne' 28. Agosto 1722. dal Prete Piero Babbini con la mallevadoria del Cap. Gio. Domenico

Babbini di lui Fratello, ho creduto, che dovesse totalmente assolversi il predetto Sig. Carlo Alessandro Babbini dalla domandata rilevazione.
E così l'una e l'altra parte virilmente informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Potestà.*

# DECISIONE CXCVIII.

## FLORENTINA FIDEICOMMISSI.

7. *Iun.* 1782.

### ARGOMENTO.

Si esclude dal fidecommisso chi non essendo che puro maschio discendente di femmina ha contro di se la provata volontà del disponente, che non ha chiamato, che i soli discendenti maschj di maschio.

### *SOMMARIO.*

1. *Basta al possessore e reo convenuto di poter opporre a chi agiti contro i beni soggetti a un fidecommisso la fatale eccezione*, substitutio de te non loquitur.
2. *La regola Fulgosiana cade di fronte ai riscontri diretti a rilevare, che il testatore non chiamò, che i discendenti maschj di maschio.*
3. *Quando nel primo ordine di sostituzione il testatore ha chiamato i soli discendenti maschj di maschio, si presume, che anche negli altri ordini di sostituzione abbia voluto nei sostituiti lo stesso carattere.*
4. *Le parole usate dal testatore nel primo ordine di sostituzione, e ripetute nel secondo non possono avere un diverso significato.*
5. *Non può argomentarsi, che il testatore non abbia voluto preferire ad un estraneo persone attenenti ad esso per sangue, per trarne*

*una conseguenza favorevole a chi parimente essendo estraneo pretenderebbe di esser preferito nella successione a persone congiunte al testatore medesimo.*

6. *La questione della vocazione anche dei discendenti maschj di femmina può farsi nel progresso della collettiva, e non già nel di lei principio ed ingresso, quando è indubitato, che i soli maschj, immediatamente nati da quelli chiamati nella collettiva antecedente, sono stati invitati.*

Essendo mancato senza lasciar figli il Sig. Giuseppe del già Francesco Carpanti, nel quale in ordine al testamento del fu prete Michele Pucci rog. da Ser Evangelista Ulimento Miccinesi il dì 13. Dicembre 1696. si era interamente consolidato il fidecommisso, a cui lo stesso Prete Pucci nell'enunciato suo testamento aveva in primo luogo invitati con l'espressa reciproca lineare sostituzione il maggior nato fra i descendenti maschi di Maschio di tre sue sorelle, cioè della Caterina maritata ad Alessandro Ferri, dell'Angiola maritata a Giovanni Lombardini, e della Cammilla maritata a Giuseppe Carpanti Seniore Ava Paterna del suddetto Giuseppe Carpanti Iuniore ultimamente defunto, insorse il Sig. Vincislao Ramponi discendente per mezzo di due altre femmine dalla prefata Caterina Pucci ne' Ferri, e come tale pretese di essere sostituto, e chiamato a detto fidecommisso, e domandò avanti il Clarissimo Magistrato Supremo l'immissione nei beni a quello soggetti, e detenuti dalle sorelle del defunto Giuseppe Carpanti.

Da dette sorelle Carpanti, e dopo la morte di esse seguita pendente la lite del Sig. Cosimo Cenni figlio, ed erede di una di loro, due eccezzioni vennero specialmente opposte contro il Sig. Ramponi, cioè la non vocazione di esso al suddetto fidecommisso, ed in oltre la precedente vocazione di dette sorelle Carpanti, nell'ultima delle quali sarebbe spirato il vincolo del fidecommisso, e maiorasco per il passaggio dei quattro gradi prescritti dalla Cesarea Legge sopra i fidecommissi, e primogeniture de' 22. Giugno 1747.

Con sentenza proferita dal Magistrato Supremo ne' 5. Gennaio 1776. fu dichiarato la vocazione a detto fidecommisso essersi aperta,

e purificata a favore della maggiornata fra dette sorelle Carpanti, escluso il Sig. Ramponi, il quale avendo reclamato da questa Sentenza, altra ne riportò dallo stesso Magistrato a relazione del secondo turno di questa Rota sotto il dì 5. Marzo 1782., con la quale fu revocata la precedente, e fu dichiarato essersi aperta, e purificata la vocazione al fidecommisso suddetto a favore del medesimo Sig. Ramponi.

Da quest'ultima sentenza reclamò viceversa il Sig. Cosimo Cenni, e caduta nel nostro primo turno Rotale la nuova cognizione della causa sono state avanti di noi riproposte contro la domanda del Sig. Ramponi le divisate due eccezioni, delle quali solamente la seconda riguardante la pretesa vocazione delle sorelle Carpanti si vedeva esaminata, e rigettata nel motivo della precedente sentenza, senza che apparisse ivi discussa la prima concernente il preteso difetto di vocazione del Sig. Ramponi, supponendosi anzi in detto motivo, che non fosse stata controversa fra le parti tal vocazione, sebbene la medesima si vedesse specialmente, e positivamente impugnata negli atti fino sotto dì 31. Maggio 1775.

Assuntosi per tanto da noi sì dell'una che dell'altra eccezione il dovuto esame, inclinavamo a credere, che non costasse della vocazione all'enunciato fidecommisso delle suddette sorelle Carpanti, perchè quantunque si pretendesse di desumerla da quella parte del testamento del Prete Michele Pucci, in cui dopo la vocazione dei descendenti maschi di maschio delle proprie sorelle all'ultimo di quelli sostituì „ tutte quelle femmine sempre maggiori di età, che saranno „ vive, discendenti dalle suddette famiglie, cioè nate di detta già „ Sig. Caterina, Angiola, e Cammilla sorelle, e figliole del detto q. „ Sig. Santi Pucci, e sorelle carnali di detto Sig. testatore, maritate „ come sopra alli detti Sigg. Alessandro Ferri, Giovanni Lombardini, „ e Giuseppe Carpanti, nipoti *ex sororibus* di detto Sig. testatore „ erano però assai stringenti i riflessi proposti dai dottissimi Giudici della precedente Istanza nel loro motivo, e per i quali si mossero a dichiarare, che questa sede di vocazione dovesse intendersi ristretta alle sole *figlie* immediate, e di primo grado delle suddette sorelle del fidecommittente, e perciò non comprendesse le suddette sorelle

Carpanti ree convenute, che non erano figlie ma *nipoti ex filio* della Cammilla Pucci una di dette tre sorelle del fidecommittente Pucci.

Ma non abbiamo avuto bisogno di determinarci su questo punto della vocazione, o non vocazione delle suddette sorelle Carpanti ree convenute, quando siamo rimasti pienamente persuasi, che non costasse della vocazione a detto fidecommisso del Sig. Vincislao Ramponi, nelle quali circostanze doveva rigettarsi, conforme per questa ragione abbiamo referito doversi rigettare la di lui domanda, bastando al possessore, e reo convenuto di potere opporre a chi agiti contro i beni soggetti a un fidecommisso la fatale eccezzione „ *Substitutio de te non loquitur* „ come fra gli altri avvertono *Honded. cons.* 60. *num.* 12. *lib.* 1. 1
*Cyriac. controv.* 281. *n.* 41. *Peregrin. de fideicom. art.* 11. *n.* 37. *Rodulphin. alleg.* 113. *n.* 26. *Andreol. controv.* 344. *n.* 4. *Rot. Rom. cor. Burat. decis.* 272. *num.* 1. *et cor. Ansald. decis.* 371. *num.* 1. *Rot. Lucen. cor. Magon. decis.* 82. *num.* 11. *et* 12. *Rot. Florent. cor. Eod. decis.* 134. *num.* 1. *et.* 2.

La vocazione del Sig. Ramponi discendente da una delle tre sorelle del fidecommittente, vale a dire dalla Caterina Pucci maritata ad Alessando Ferri per mezzo di due altre femmine, cioè della medesima Caterina Polverosi sua madre, e della Maria Angiola Ferri sua ava materna, si pretendeva, che resultasse da quella parte del testamento, in cui il fidecommittente Pucci, dopo la riferita vocazione delle femmine, che fossero nate dalle suddette sue tre sorelle, provvedendo al caso, che tali femmine non fossero vive, soggiunse „ e non „ essendo vive alcuna di esse, al detto „ *Fidecommisso invitò, e sostitui tutti li maggiornati maschi descendenti e derivanti dalle suddette figliole femmine, che saranno nati dalle medesime ciascheduno prorata, dimodo, e maniera tale che mancati tempo per tempo li maggiornati maschi descendenti, e derivanti da dette femmine, sempre il detto fidecommisso vada negl' altri maggiornati maschi di dette linee e descendenze, che non saranno estinte, e che non si estingueranno, e morti tutti li maggiornati maschi descendenti dalle suddette linee, e descendenze femmine derivanti, e descendenti dalle suddette femmine nipoti ex sororibus di detto Sig. Testatore, dimodo, e maniera tale che non vi sia di dette*

*linee, e descendenze più maggiornati maschi, nell'ultimo maggiornato di quelle si purifichi il detto fidecommisso, eccetto però che la suddetta casa posseduta come sopra da detto Sig. Testatore posta in detta via degl' Avelli ec.* „ Ma due erano le ragioni, che a nostro credere ostavano a poter dir compreso in questa sede di sostituzione il Sig. Vincislao Ramponi discendente da una figlia di una delle tre sorelle del fidecommittente per mezzo di altra Femmina.

Poichè in primo luogo, per quanto si vedessero invitati in questa parte della disposizione testamentaria del fidecommittente „ *tutti i mag-* „ *giornati maschi descendenti e derivanti dalle dette figliole fem-* „ *mine* „ delle di lui sorelle non era però adattabile al caso nostro il celebre *cons.* 85. *del Fulgosio* ormai ricevuto per regola, per sostener chiamati con tali espressoni i maschi derivanti da dette figliole delle sorelle del testatore tanto per mezzo di maschi, che per mezzo di femmine, ma doveva dirsi ristretta tal vocazione ai soli maschi, che per mezzo di altri maschi derivassero dalle suddette figliole delle sorelle del testatore, concorrendo dei riscontri atti a persuadere, che così intendesse, e volesse il fidecommittente, nel qual caso non vi è dubbio, che cessa la detta regola, come cento volte ha risposto la *Rota nostra*, ed in specie nella *Florentina Primogeniturae Orlandinis* 11. *Augusti* 1725. *cor. Piccinini* §. *Etenim pag.* 4. nella *Florentina fideicommissi de' Martellinis* 17. *Septembr.* 1745. *cor. Uguccioni n.* 15. *e nella Pisana devolutionis bonorum* 9. *Julii* 1751. *cor. d. meo Audit. Ulivelli impress. in Thesaur. Ombros.*
2 *tom.* 2. *decis.* 43. *num.* 16.

In fatti non solamente era molto valutabile la circostanza di avere il testatore richiesta la qualità di *maschi di maschio* rispetto ai chiamati nel primo ordine di sostituzione, cioè rispetto ai descendenti delle proprie sorelle, potendosi quindi giustamente inferire, che volesse la stessa qualità anche rispetto ai descendenti delle figlie di dette sue sorelle invitati nel terzo ordine di sostituzione, i quali altrimenti
3 sarebbero stati di miglior condizione delle persone prima chiamate, e più diletti, come osservano gli allegati, e seguitati dalla *Rota nostra nella d. Florentina primogeniturae de Orlandinis* 11. *Augusti* 1725. *cor. Piccinini* §. *Quoties vero ec. pag.* 21.

Ma specialmente poi era stringente l'altra circostanza, che nel
primo ordine di sostituzioni, in cni era certa la volontà del fidecom-
mittente di limitare la vocazione ai soli descendenti *maschi di ma-
schio* delle proprie sorelle, resultante, e dall'avere ivi fatta alcune
volte menzione delle *descendenze masculine*, e dall'avere espressa-
mente posti iu condizione i soli maschi di maschio nell'nltima parte
defettiva di detto ordine di sostituzioni, più volte il fidecommittente
usò per esprimere quei *maschi di maschio* lo stesso vocabolo „ *mag-*
„ *giornati maschi descendenti* „ del qnale poi si valse nel terzo
ordine di sostituzione rispetto ai descendenti dalle figlie di dette sue
sorelle, in questi termini facendosi luogo alla sicurissima regola di
dovere interpetrare il vocabolo ambiguo nsato in una parte della di-
sposizione nel medesimo senso in cui costa essere stato nsato in altra
parte della disposizione, come dopo i notissimi testi *in L. qui filiabus*
*et in L. si servus plurium* §. *ultim ff. de legat.* 1. con moltissimi 4
concordanti fu risposto nella detta *Florentina primogeniturae de*
*Orlandinis* 11. *Augusti* 1725. *cor. Piccinini* §. *huc usque etc.*
*pag.* 14., e nella detta *Florent. Fideicommissi de Martellinis* 17.
*Septembris* 1745. *cor. Uguccioni num.* 68.

Nè era valutabile per un riscontro della vocazione dei maschi descendenti anche per mezzo femminino delle figlie delle sorelle del testatore l'aver in esso in ultimo luogo sostituito in uno dei fondi costituenti il di lui patrimonio, cioè nella casa di *via degl'Avelli*, il capo maestro, o sia muratore *pro tempore* del Monastero di S. Appollonia di questa Città, quasi fosse inverisimile, come si asseriva per parte del Sig. Ramponi, che volesse il testatore contro le regole della ben ordinata carità preferire un estraneo a persone attenenti col testatore medesimo una congiunzione di sangue.

Poichè siccome erano persone ugualmente congiunte di sangue
al testatore le sorelle Carpanti, ed i maschi descendenti dalle mede-
sime, e pure ciò non ostante sosteneva il Sig. Ramponi, ed era nella
precisa necessità di sostenere, non essere chiamate dette sorelle
Carpanti nella seconda sede di sostituzione, e conseguentemente nep- 5
pure esser chiamati i maschi descendenti da dette sorelle nella terza
sede, essendo questa letteralmente ristretta ai maschi descendenti, e

derivanti dalle femmine nella seconda sede invitate, di modo che non poteva il Sig. Ramponi non ammettere, che dovesse farsi luogo alla successione dell' estraneo, a preferenza, ed in esclusione di dette sorelle Carpanti, e dei loro descendenti, benchè persone al testatore congiunte, così non poteva il Sig. Ramponi per interpetrare la volontà del fidecommittente ricorrere alle regole della bene ordinata carità, quando queste dovevano certamente dirsi trascurate dal fidecommittente anche in quel sistema, con cui procedeva, e doveva necessariamente procedere lo stesso Sig. Ramponi.

In secondo luogo, e principalmente era da osservarsi, che quando ancora la terza sede di sostituzione potesse intendersi comprensiva dei maschi, tanto per mezzo mascolino, che per mezzo femminino, derivanti dalle figlie delle sorelle del fidecommittente Pucci, non poteva però il Sig. Ramponi impugnare, che questa terza sede di sostituzione fosse diretta ad una collettiva, o descendenza di maschi, la quale avesse almeno il suo principio nelle persone dei maschi immediatamente nati dalle suddette figlie delle sorelle del fidecommittente.

Imperocchè avendo il testatore invitati in questa terza sede „ *i maggiornati maschi, descendenti e derivanti dalle dette figliole femmine, che saranno nati dalle medesime* „ ogni qualvolta sosteneva, ed era nella necessità di sostenere il Sig. Ramponi, che fossero chiamate le sole figlie immediate, e di primo grado delle sorelle del testatore nella seconda sede, e che in conseguenza in detta seconda sede esprimessero *l' immediata natività* dalle sorelle del fidecommittente quelle parole „ *cioè nate di detta già Sig. Caterina, Angiola, e Cammilla ec.*, non poteva il medesimo Sig. Ramponi pretendere, che avessero un diverso significato, e non stassero ugualmente ad esprimere *l' immediata natività* dalle figlie di dette sorelle del fidecommittente le similissime parole, *che saranno nati dalle medesime* „ usate nella terza sede, secondo il principio stabilito nelle decisioni allegate disopra nel §. *Ma specialmente poi ec.* „ alle quali possono aggiungersi la *Pistorien. Iurispatronatus* 23. *Iunii* 1700. *cor. Bizzarrini §. prima igitur ec. et pluribus seqq. la Florentina praetensae Primogeniturae* 5. *April.* 1740. *cor. Marii §. masculinam*

*lineam ec., et pluribus seqq. e la Florentina fideicommissi de Generottis* 12. *Septembris* 1741. *cor Mormorai* §. *testatorem ec. pag.* 32. *et seqq.*

Non essendo adunque il Sig. Vincislao Ramponi figlio immediato di veruna delle figlie delle sorelle del fidecommittente invitate nella seconda sede, nè derivando egli da un maschio, che fosse figlio immediato di alcuna di dette femmine nella seconda sede invitate, ma essendo nipote *ex filia* di una di dette femmine, questo solo bastava per dichiarare il Sig. Ramponi destituto di vocazione, e questo in fatti è stato il principal fondamento, per cui abbiamo referito, che della di lui vocazione non costasse, giacchè la questione se nella terza collettiva dovessero dirsi invitati i soli maschi di maschio, o sivvero anche i maschi di femmina ci pareva al più proponibile nel *progresso* di detta terza collettiva, non già quanto all'*ingresso, e principio*, che a nostro credere doveva indubitatamente stabilirsi nei maschi *immediatamente nati* dalle femmine componenti la seconda collettiva, non già in maschi, che da quelle femmine derivassero per mezzo di altre 6
femmine, come in simili termini rispose la *Rot. Rom. cor. Herrera decis.* 10. *num.* 8. *in fin. Rot. nostra in dicta Florentina fideicommissi de Generottis* 12. *Septembris* 1741. *cor. Mormorai* §. *Ineo stetit. ec. pluribus seq. pag.* 6. *et* §. *absque eo et seqq. p.* 18. *et in Seravitien. Praetensae Primogeniturae* 30. *Septembris* 1766. *cor. de Riccis* §. 30.

E così ambe le parti virilmente informando è stato risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota Potestà e Relatore.*
*Cosimo Ulivelli Auditore di Ruota.*
*Guido Arrighi Auditor di Ruota.*

# DECISIONE CXCIX.

## CUCILIANEN. FRUSTULI TERRAE.

25. *Junii* 1782.

## ARGOMENTO.

Non può dubitarsi, che venduto un fondo con tutte le sue appartenenze non sia stato compreso un piccolo pezzo di terreno formante una specie d'area avanti il medesimo, e che si trovi circoscritto nel confine indicato.

## *SOMMARIO.*

1. *L'eccettuazione non è adattabile se non a quelle specie, che caderebbero sotto la regola.*
2. *Non merita il nome di via pubblica quella, che da ambe le parti non ha la riuscita in un luogo pubblico.*
3. *Le parole di qualunque disposizione s' intendon sempre usate nel significato più proprio e più potente.*
4. *L'indicazione dei confini, come che dimostrativa della certezza del fondo, è uno dei requisiti essenziali nelle compre e vendite di beni stabili.*
5. *L'indicazione della via tendente a dimostrare la certezza del fondo si presume, che sia sempre quella, che direttamente conduce alla strada pubblica, a preferenza di quella, che vi possa condurre indirettamente.*
6. *Non può pregiudicare un'enunciativa usata in diverse circostanze, e con diverse persone in un istrumento.*
7. *Non è da maravigliarsi, che in un Istrumento, in cui era superflua l'indicazione dei confini, si procedesse ad indicargli con poca accuratezza, ed erroneamente.*

Essendosi accinto il Sig. Tenente Agostino Rossi a circondare con muro un piccolo pezzo di terra montuosa, ed inculta posto in Comune di Cucigliana in luogo detto al Poggio della misura di circa una quarta parte di stioro, si opposero alla costruzione di detto muro, mediante un'inibitoria fatta trasmettere per mezzo del Tribunale dell'Ufizio dei Fossi di Pisa, i Sigg. Simone, e Fratelli Acconci, sostenendo, che ad essi, non già al Sig. Rossi, spettasse detto terreno, ed avendo replicato il Sig. Rossi, che viceversa a lui appartenesse, non ai Sigg. Acconci, venne così a contestarsi fra dette Parti sulla pertinenza, e dominio di quel terreno un formal giudizio, successivamente agitato in tre Istanze.

Nella prima riportarono i Sigg. Fratelli Acconci sotto dì 8. Marzo 1780. sentenza favorevole dal Sig. Auditore di detto Ufizio de' Fossi, quale poi in grado di restituzione in integrum fu revocata da altra sentenza, che in seconda istanza proferì a favore del Sig. Tenente Rossi il medesimo Auditore dell'Ufizio de' Fossi ne' 21. Marzo 1781. a relazione di un Giudice concordato dalle dette Parti.

Nel conflitto di questi due difformi giudicati, essendo io stato concordato in terza istanza dalle suddette Parti per conoscere, e referire quale dei due dovesse confermarsi, dopo il più serio, e maturo esame della Causa, dalle Parti collitiganti, e loro respettivi difensori trattata con tutto l'impegno, e dopo anche il formale accesso al luogo della controversia, ho in questo giorno referito al Sig. Auditore dell'Ufizio de' Fossi per la conferma del primo, e respettivamente per la revoca del secondo di detti due precedenti giudicati.

Ho fondata la mia risoluzione in un Istrumento rogato da Ser Ranieri Navacchi li 26. Agosto 1728. mediante il quale i già Sigg. Rinaldo, e Giov. Batista Rossi autori dei moderni Sigg. Rossi venderono al fu Giov. Batista Acconci autore respettivamente dei moderni Sigg. Acconci per il prezzo di scudi quaranta „ *Una casetta da fondamenti a tetto a due solai*, *con tutte le sue servitù*, *ed* APPARTENENZE *posta in Comune di Cucigliaua luogo detto al Poggio*, *alla quale confina a primo* VIA CHE CONDUCE ALLA VIA VICARESE, 2. 3. *detto compratore*, 4. *Stradello*, *vel si qui etc.* „

Essendo parso, che per due ragioni giustamente sostenessero i Sigg. Acconci esser rimasto compreso nella compra, e respettiva vendita stipulata per mezzo di detto Istrumento il controverso pezzetto di terra prossimo alla casetta, che di detta compra formò il principal soggetto: primo, per essere stata venduta in quell'Istrumento la detta casetta *con tutte le sue appartenenze*: secondo, per essere stata assegnata nell'Istrumento medesimo per primo confine del fondo, che cadeva in contrattazione, la *via*, *che conduce a via vicarese.*

Per comprendere quanto giustamente si sostenesse per parte dei Sigg. Acconci, che essendo stata venduta, e respettivamente comprata nell'enunciato Istrumento la detta casetta *con tutte le sue appartenenze*, s'intendesse dalle parti contraenti d'includere nella vendita, e respettiva compra anche il terreno in questione, bastava osservare, che questo terreno, tolto il muro col quale si era modernamente accinto a circondarlo, e serrarlo il Sig. Tenente Rossi, non altro in sostanza formava, se non un'area contigua a detta casetta, la quale perciò con tutta ragione poteva dirsi un'*appartenenza* della casetta medesima.

Non sussistendo quanto si pretendeva per parte dei Sigg. Rossi, cioè, che fra la casetta, ed il terreno in questione vi fosse una *via* intermedia, che *segregasse* il terreno dalla casetta, ed impedisse perciò di poter reputare *appartenenza* della casetta il terreno, a ciò ostando quello stesso Istrumento de' 28. Dicembre 1667. rogato da Ser Antonio Ventura Venturelli, per mezzo del quale sostenevano i medesimi Sigg. Rossi avere i loro autori comprato da certi Comparini il suddetto controverso terreno, nel quale allora esisteva un fornello, o edifizio per cuocere in esso la mortella, mentre in quell'Istrumento del 1667. nell'indicarsi il *terzo* confine del fondo, che si contrattava, che a senso dei medesimi Sigg. Rossi era appunto in quella parte, che riguardava la suddetta casetta, allora similmente spettante ai suddetti Comparini, non si assegnò già per confine semplicemente, ed assolutamente la *via*, e neppure i *beni dei Comparini*, *via mediante*, ma bensì *via*, *e beni di detti Comparini* „ quale indicazione di confine portando, che per una parte del *terzo* lato

del fondo allora contrattato confinavano al medesimo *i beni dei Comparini*, e per altra parte dello stesso *terzo* lato una *via*, mirabilmente dimostrava, che per quanto portava l'estensione della casetta dei Comparini, non vi era fra essa, e il terreno allora contrattato una *via*, e che questa solamente serviva di confine a detto terreno nel *terzo lato* in quella parte, in cui la fronte dello stesso terreno eccedeva la fronte della prefata casetta.

Senza che fosse luogo ad opporre il tenore di un posteriore Istrumento de' 4. Luglio 1690., in cui i Comparini vendendo la detta casetta a Lorenzo Catola si espressero di fare tal vendita „ *eccettuato un fornello*, *che è mediante* „ quasi potesse quindi inferirsi, che realmente fosse segregato per mezzo di una *via* dalla suddetta casetta il terreno, in cui esisteva detto fornello.

Poichè doveva riflettersi, che i Comparini, i quali erano anticamente i padroni, e del terreno con fornello venduto nel 1667. ai Sigg. Rossi, e della casetta venduta nel 1690. al Catola, e di altra casa con orto contigua al terreno, e casetta predetta dalla parte settentrionale, avanti di vendere nel 1690. la casetta al Catola, non solamente avevano venduto nel 1667. il terreno con fornello ai Sigg. Rossi, ma avevano anche venduta nel 1668. la casa con orto ai Sigg. Acconci, in conseguenza di che sopra il suddetto terreno nella parte più prossima alla casetta era venuta a costituirsi *jure servitutis* una via, o sia un diritto di transito, a favore dei Sigg. Acconci, al semplice oggetto, che avesse il necessario accesso la casa con orto ad essi venduta dai Comparini, ed in questo senso nell'Istrumento del 1690. poteva dirsi, come fu detto, che il fornello era *via mediante*.

Di fatto tanto era lontano, che da detto Istrumento dei 4. Luglio 1690. potesse dedursi un argomento atto ad escludere, che fosse reputato per un'*appartenenza* della suddetta casetta il terreno, in cui esisteva il fornello, che anzi siccome in detto Istrumento si dichiararono i Comparini di vendere al Catola la casetta „ *con tutte le sue servitù*, *e appartenenze* „ ed immediatamente soggiunsero „ *eccettuato il fornello*, *che è via mediante* „ quindi appunto ne resultava il più forte riscontro di essere stato realmente conside-

rato il fornello per una delle *appartenenze* della casetta, poichè
altrimenti sarebbe stato affatto inutile, ed incongruo, che i venditori della casetta, e sue *appartenenze* eccettuassero il *fornello*,
come fecero verisimilmente ad oggetto di non esser tenuti all' evi-
1 zione a favore del Catola stante la vendita precedentemente fatta
del fornello ai Sigg. Rossi, non essendo adattabile l' *eccettuazione*,
se non a quelle specie, che caderebbero sotto la *regola*, come
concordemente stabiliscono *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 7. *tit.* 16.
*n.* 11. *Polit. de renunciat. diss.* 8. *n.* 17. *Rot. Rom. cor. Emerix dec.*
1341. *n.* 7. *cor. Molines decis.* 676. *n.* 21. *dec.* 710. *n.* 9 *et* 11. *part.*
3. *tom.* 1. *et in rec. dec.* 391. *n.* 14. *part.* 1.

Quando adunque appariva essere un' *appartenenza* della suddetta casetta il controverso terreno sopra di cui anticamente esisteva il predetto fornello, e quando i Sigg. Rossi, dopo aver comprato dai Comparini nel 1667. il terreno sopra il quale esisteva il fornello, e dopo aver successivamente per Istrumento de' 24. Marzo 1700. comprata dal Catola la detta casetta, che nel 1690. avevano venduta al Catola i Comparini, venderono nel 1728. a Gio. Batista Acconci la detta casetta, *con tutte le sue appartenenze*, pareva, che giustamente sostenessero i Sigg. Acconci aver comprato il loro Autore dai Sigg. Rossi nel 1728. insieme colla casetta anche il suddetto terreno.

Tantopiù, che nel 1728. stante l'essersi già riunito nei Sigg. Rossi fino del 1700. il dominio, e della casetta, e del terreno, cessava qualunque dubbio di segregazione dell' uno dall'altra, che fosse potuto nascere dalla vendita precedentemente fatta dai Comparini del terreno, e della casetta a diverse persone, in diversi tempi, e per separati Istrumenti, e stante il riunirsi in detto anno 1728. il dominio della casetta, e del terreno nei medesimi Sigg. Acconci, che fino del 1668. avevano acquistata anche l'altra contigua casa con orto, di cui ho parlato di sopra, veniva anche a togliersi quella via, o transito, che per l'accesso a detta casa con orto aveva dovuto formarsi sopra detto terreno nella parte più prossima alla casetta *jure servitutis*, allorchè i Comparini antichi padroni della casa con orto, della casetta, e del terreno contiguo, procederono a fare di questi

fondi le distinte, e separate alienazioni di sopra enunciate, e che similmente poteva somministrare un dubbio di segregazione del terreno dalla casetta.

Ma prescindendo ancora da questo primo fondamento, dedotto dall' essere stata vendnta dai Sigg. Rossi all'Autore dei moderni Sigg. Acconci per l'Istrumento de' 26. Agosto 1728. la più volte enunciata casetta *con tutte le sue appartenenze*, principalmente induceva a credere, che giustamente sostenessero i Sigg. Acconci di essere eglino i padroni del controverso terreno, come compreso nella vendita, e respettiva compra stipulata per mezzo di detto Istrnmento, l'altra circostanza di essere stato assegnato per primo confine della detta casetta, al loro Autore vendnta dai Sigg. Rossi con quell' istrumento, *la via che conduce alla via vicarese.*

Imperocchè sarebbe stato un controvertere l'evidenza del fatto, resultante in specie dall' oculare inspezione l'impugnare, che non si adattasse il nome di *via*, *che conduce alla via vicarese* a quella strada, che servendo di confine dalla parte di Levante al terreno in questione veniva perciò ad includere detto terreno nella confinazione fatta nell'Istrnmento del 1728. della casetta con sue appartenenze, situata a Ponente del terreno suddetto, quando questa appunto è la strada, che proseguendo per pochi passi il suo corso dopo la confinazione di detto terreno va direttamente a sboccare nella via vicarese.

In fatti non si controverteva per parte dei Sigg. Rossi, che potesse adattarsi a tale strada il nome di *via*, *che conduce alla via vicarese*, ma solamente si pretendeva, che non fosse stata contemplata sotto questo nome la detta strada nel disegnare il primo confine del fondo venduto dai Sigg. Rossi a Gio. Batista Acconci nell'Istrnmento del 1728., ma bensì l'altra via intermedia fra la casetta, ed il controverso terreno, e perchè a questa ugualmente convenisse il nome *di via*, *che conduce alla via vicarese*, e perchè non con questo nome, ma con l'altro *di via*, *che va in monte*, si vedesse denominata in altri Istrumenti precedenti a quello del 1728. la suddetta strada, che serve di confine al terreno in questione dalla parte di levante, difesa, che per quanto a prima vista comparisse ingegnosa, seriamente però esaminata si riconosceva irrilevante.

E primieramente non giovava il dire, che il nome di *via*, *che conduce alla via vicarese*, ugualmente, che alla strada inserviente di confine dalla parte di levante al controverso terreno, convenisse ancora all'altra, che per parte dei Sigg. Rossi si asseriva esistere fra detto terreno, e la casetta venduta per il citato Istrumento del 1728. sì perchè questa asserta via, per le ragioni già di sopra esposte, e principalmente come mancante del sostanziale, e necessario requisito di aver da ambe le parti la riuscita in un luogo pubblico, non ave-
2 va certamente il carattere, e perciò non meritava il nome di via vera, e propria, cioè pubblica come l'altra, secondo ciò, che avvertono *Rimin. iun. cons.* 382. *n.* 8. *Bursatt. cons.* 409. *n.* 1. *Antonell. de loc. legal. lib.* 2. *cap.* 23. *n.* 7. *De Luc. de regal. disc.* 136. *n.* 4. *et de servit. disc.* 69. *n.* 7. *Rocc. disp. select. cap.* 162. *n.* 22. *et n.* 25. *Sabell. in summ.* §. *via n.* 2. *Surd. dec.* 42. *n.* 3. *Rot. Januen. apud Balducc. tit. de praelation. dec.* 5. *n.* 33. *Rot. Rom. coram Cavaler. dec.* 632. *n.* 5. *et in rec. dec.* 287. *n.* 6. *part.* 9. *Rot. nostr. in Pistor. Retractus de Gaelottis, et Hyppolitis* 23. *Jul.* 1688. *impress. apud Sabell. inter alleg. tom.* 2. *cap.* 3. *n.* 5. E per quanto in qualche maniera conducesse anche essa alla via vicarese, non vi conduceva però direttamente come l'altra, ma indirettamente, per mezzo cioè di due altre strade. Onde
3 subentrava la regola, per cui vien prescritto, che le parole di qualunque disposizione s'intendino sempre usate nel significato più proprio, e più potente: *Leg.* 1. §. *is qui navem ff. de exercit. act. Leg. non aliter ff. de Leg.* 3. *Mans. consult.* 100. *n.* 39. *et consult.* 122. *n.* 32. *Cravett. cons.* 149. *n.* 7. *Rot. Rom. cor. Falconer. de pens. eccles. dec.* 3. *n.* 17. *in rec. dec.* 352. *n.* 1. *part.* 1. *et dec.* 311. *n.* 3. *part.* 1.

Sì perchè nella compra, e vendita dei beni stabili tendendo a dimostrare la certezza del fondo, che vale a dire a porre in essere
4 uno dei sostanziali requisiti del contratto, l'indicazione dei confini, come giustamente riflettono fra gli altri il *Ruin. cons.* 92. *n.* 12. *tom.* 4. *Surd. cons.* 13. *n.* 9. *Mangil. de evict. quaest.* 101. *num.* 22. *Paulut. diss.* 59. *n.* 2. et io stesso avvertii *nella Pisan. seu Cucilianen. Finium Regundorum de'* 16. *Giugno* 1780. *or sicco-*

*me etc. pag.* 4. quanto perciò era congruo, e ragionevole, che sotto nome di via, che conduce alla *via vicariese*, si designasse per confine del fondo caduto in contrattazione nel 1728., che è quanto dire per certificare detto fondo, quella strada, che direttamente, ed immediatamente conduce a detta via vicarese, che essendo certa in se stessa veniva altresì a rendere certo il soggetto del contratto, altrettanto sarebbe stato incongruo il designare per confine di detto fondo qualunque altra strada, che alla via vicarese conducesse indirettamente, e per mezzo di altre strade, giacchè potendo, e dovendo esser molte le strade capaci di condurre indirettamente, e per uno, o più mezzi, alla via vicarese, la designazione di un tal confine, in vece della necessaria certezza, opererebbe incertezza, e confusione, come è facile a comprendersi.

Neppure giovava il ricorrere agl'altri istrumenti antecedenti a quello del 1728. nei quali la strada confinante dalla parte di Levante al controverso terreno si vedeva denominata, non *via che conduce alla via vicariese*, ma bensì *via che va in monte*, ed il soggiungere, conforme si soggiungeva per parte dei Sigg. Rossi, che la denominazione delle strade, più che dalla proprietà, e verità, dovesse desumersi dall'uso del popolo.

Poichè oltre ad essere osservabile, che nessuno dei due periti ingegneri, che nelle due precedenti Istanze dopo l'oculare ispezione del luogo della controversia ne formarono secondo le regole dell'arte, e con tutta l'esattezza la pianta, giunse a notare col nome di *via che conduce alla via vicariese* quella intermedia fra il controverso terreno, e la casetta, e che si voleva con tal nome caratterizzare dai Sigg. Rossi, ma la denominarono semplicemente *via*, segno evidentissimo, che detti periti, prese le dovute informazioni delle quali erano commissionati, non giunsero a rintracciare, che il popolo avesse in uso di attribuire neppure a quella via intermedia fra la casetta, e il terreno il nome di *via che conduce alla via vicariese;* conveniva inoltre riflettere, che trattandosi nel caso nostro di un nome non insignificante, o capriccioso, ma spiegante l'*oggetto*, e la *direzione* della strada assegnata per primo confine al fondo caduto in contrattazione nel 1728, tostochè questo nome si riconosceva ocularmente convenire alla strada con

cui dalla parte di levante confinava il terreno controverso, questa strada si doveva dire assegnata per primo confine di detto fondo, senza curare, che altre volte fosse stata denominata diversamente. Tanto più che il diverso nome altre volte ad essa attribuito di *via che va in monte* non era inconciliabile con quello di *via che conduce alla via vicariese*, avendo appunto la stessa strada il doppio oggetto di condurre ed *in monte*, ed *alla via vicariese*, secondo i due diversi, ed opposti punti della di lei direzione, onde è che di fatto, tanto uno dei suddetti due periti nella sua pianta, quanto quello della presente istanza nella sua Relazione, non dubitarono di attribuire a detta strada sì l'uno, che l'altro nome.

Ed inutilmente si replicava per parte dei Sigg. Rossi, che laddove nell'istrumento de' 28. Dicembre 1667, per cui venderono i Comparini ai Sigg. Rossi il terreno contenente il fornello, e nell'altro de' 4. Luglio 1690. per cui i Comparini venderono al Catola la casetta, fu enunciato per primo confine la *via che va in monte*, con essere stato espressamente eccettuato nel secondo di detti istrumenti, come più non esistente in dominio dei Comparini, il suddetto *fornello*, che sarebbe rimasto compreso, ed incluso nella confinazione, viceversa nel posteriore istrumento de' 24. Marzo 1700., per cui il Catola vendè ai Sigg. Rossi la casetta, fu enunciato per primo confine la *via che conduce alla via vicariese*, confine, che non poteva adattarsi se non a quella via, o transito, che era intermedio fra la casetta, e il terreno oggi controverso, semprechè questo terreno già contenente il fornello non poteva cadere in quella contrattazione, come già venduto dai Comparini, non al Catola, ma ai Signori Rossi, e semprechè detto terreno, o fornello non si vedeva espressamente eccettuato in detta contrattazione del 1700, come lo fu in quella precedente del 1690.

Imperocchè quando per il già detto di sopra il nome di *via che conduce alla via vicariese* veramente, e propriamente conveniva alla strada, a cui da levante confina il terreno in questione, e quando di più mancava nel 1728. qualunque ragione, che impedisse allora di comprenderlo nella vendita fatta a Giov. Batista Acconci dai Sigg. Rossi aventi allora di detto terreno ugualmente che della casetta il

dominio, ciò serviva ai moderni Signori Acconci per poter giustamente
sostenere, che detto terreno insieme colla casetta fosse allora venduto
al loro autore, nè poteva ai medesimi pregiudicare un'enunciativa 6
usata in diverse circostanze, e fra diverse persone nell'istrumento
del 1700, secondo la nota regola, di cui i testi in *Leg.* 2. *totoque tit.*
*Cod. res inter alios acta in Leg. si decreta Cod. de transact. et*
*in L. cum aquiliana ff. eod. Gratian. discept. forens. cap.* 49. *n.* 2.
*Mans. cons.* 376. *n.* 4. *Rot. Roman. dec.* 380. *n.* 26. *par.* 5. *recent. et*
*cor. Molines dec.* 506. *num.* 9. *dec.* 1122. *num.* 32. *et dec.* 1186.
*num.* 3.

Tanto più che in detto istrumento del 1700 mancava nei contraenti la necessità di essere solleciti dell'esatta, e precisa indicazione dei confini della casetta, ed in specie del primo confine, dal lato cioè riguardante il terreno oggi controverso, quando nel medesimo istrumento espressamente si dichiarò il Catola di vendere ai Sigg. Rossi ciò che lo stesso Catola aveva comprato dai Comparini per l'istrumento dei 4. Luglio 1690, stante la quale relazione a detto istrumento del 1690. contenente l'esplicita eccettuazione del fornello, non poteva questo giammai pretendersi compreso nella compra, e respettiva vendita del 1700, onde non era da maravigliarsi, che in
un istrumento, in cui era superflua l'indicazione dei confini, si proce- 7
desse ad indicargli con poca accuratezza, ed erroneamente.

Siccome pure inutilmente si soggiungeva, che dal prezzo di scudi 40. per cui seguì la vendita, e respettiva compra fra i Sigg. Rossi, e Giov. Batista Acconci nel 1700. dovesse inferirsi non essere caduto in detta contrattazione il controverso terreno, ma soltanto la casetta. Mentre per quanto apparisse venduta dai Catola nel 1690. la sola casetta per sc. 35, ed il fornello con corte si vedesse venduto dai Comparini ai Sigg. Rossi nel 1667. scudi venti; e la sola casetta apparisse poi venduta dal Catola ai Sigg. Rossi nel 1700. per sc. 37, non si provava però, che nel 1728. tuttora sussistesse il fornello, di cui presentemente non appariscono neppure le vestigie, e tolto il quale il terreno, sopra di cui già esisteva, non essendo che un piccolissimo pezzetto di terra sassosa, ed inculto di circa una quarta parte di stioro, non meritava se non pochissima valutazione. Nulla rilevando

che la stima della casetta insieme, e del terreno si facesse ascendere da uno dei periti delle precedenti istanze a scudi 60; perchè ciò non provava il valore nel 1728, dal qual tempo al presente ognun sa esser notabilmente aumentato il prezzo degli stabili.

Finalmente quando ancora a fronte del fin quì detto si fosse voluto supporre, che rimanesse in qualche modo dubbiosa, circa la comprensione, o non comprensione del controverso terreno, l'intelligenza del più volte enunciato istrumento de' 26. Agosto 1728, anche in questa ipotesi si sarebbe dovuto rispondere in favore dei Sigg. Acconci compratori, e contro i Sigg. Rossi venditori, come letteralmente dispongono i testi nella *Leg. veteribus* 39. *ff. de pact.* „ ivi „ Veteribus „ placuit pactionem obscuram, vel ambiguam venditori, et ei qui „ locavit nocere, in quorum fuit potestate legem apertius conscribere „ nella *Leg. Labeo* 21. *ff. de contrahend. empt. e nella Leg. in contrahenda* 33. *ff. de regul. iur.* e gli altri concordanti riferiti, e seguitati dal *Mantic. de tacit. et ambig. convent. lib.* 4. *tit.* 27. *n.* 9. *Paulut. dissert.* 59. *n.* 26. *Rot. Rom. in recent. dec.* 345. *n.* 6. *par.* 3. *et dec.* 432. *n.* 25. *par.* 9. *t.* 2.

E così l'una e l'altra parte virilmente informando ho creduto di dover rispondere.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Potestà.*

# DECISIONE CC.

## FLORENTINA RESOLUTIONIS AFFICTUS.

9. *Augusti* 1782.

### ARGOMENTO.

Stipulata la risoluzione dell'affitto nel caso di sopravvenienza di figli nel locatore, non può dirsi, purificata la condizione, e non risoluto l'affitto, essersi fatto luogo alla tacita rilocazione annale, quando si provi una ragionevole credulità, ed errore nel locatore medesimo, che si opponga alla presunzione del di lui tacito consenso. La risoluzione non rimonta al tempo della nascita del figlio, ma a quello, che è stato stabilito nell'affitto come principio e fine di esso, cioè, al termine dell'anno, trattandosi di affitto non producente un frutto eguale ogni mese.

### *SOMMARIO.*

1. *Per determinare qual sia stato il contratto stipulato fra le parti debbono attendersene, non curata la denominazione, i sostanziali requisiti.*
2. *I requisiti della locazione e conduzione consistono nella traslazione del godimento, e della perczione dei frutti e rendite di una cosa certa per una correspetiva certa annua mercede.*
3. *Quando il contratto combina in tutte le convenzioni fissate ne' capitoli precedenti, non può dirsi aver variato titolo, quantunque in effetto a quello siasi dato un nome diverso dall' altro stabilito ne' capitoli medesimi.*
4. *Nel tacito consenso delle respettive parti si fonda il nuovo contratto della tacita rilocazione annuale, che si dice posto inessere ogni qualvolta continuano nel godimento del fondo, e respettivamente nella percezione del canone.*
5. *Il nuovo contratto di tacita rilocazione annuale non può dirsi*

*posto in essere quando alcuna delle parti o per errore, o per ignoranza, o per qualunque altra ragione non era in grado di consentire.*

6. *Non si presume, che alcuno abbia acconsentito tacitamente alla rilocazione quando, rescindendo il contratto di affitto, avrebbe potuto risentirne un vantaggio.*
7. *Chi ricorre alle preci fa presumere, che egli ignorasse la giustizia, per cui gli si debbe ciò, che con le suppliche impetrava.*
8. *Quando la buona fede percuote l'affitto, da cui nasce il diritto alla percezione dei frutti, basta perchè questi debbano dirsi accessorj, e conseguentemente immuni dalla restituzione in forza della buona fede.*

Nei capitoli preliminari, che fissarono, e soscrissero ne' 15. Marzo 1766. in occasione di devenire alla divisione del comune patrimonio i Sigg. Marchese Balì Orazio Roberto, Marchese Orazio Zanobi, e e Cav. Cerbone fratelli Pucci, fu pattuito, che dovesse assegnarsi in porzione al Signor Marchese Orazio Zanobi specialmente la Fattoria di Montagnana in Val di Pesa per l'annua rendita, al netto di spese e aggravj, di sc. 821. 6. — 4. resultante da un diciottennio precedente, ma nel medesimo tempo fu convenuto, che questa Fattoria restasse in affitto perpetuo, durante la vita di detto Sig. Marchese Orazio Zanobi, al Sig. Marchese Balì Orazio Roberto e suoi ec. per l'annuo canone, al netto di spese ed aggravj come sopra, nella suddetta precisa somma di scudi 821. 6. — 4. per dover principiare tal affitto il dì pr. Aprile di detto anno 1766, e per doversi pagare la corrispondente rata di detto annuo canone ogni mese anticipatamente.

II. Successivamente sotto dì 19. Settembre 1766. dal già Signor Auditore Paolo Filippo Baldigiani arbitro, e Giudice compromissario eletto da detti Signori fratelli Pucci fu proferito fra di essi il lodo di divise, nel quale venne di fatto assegnata al Sig. Marchese Orazio Zanobi per sua porzione, insieme con alcuni luoghi di monte, la suddetta Fattoria di Montagnana per la sopra enunciata annua rendita di scudi 821. 6. — 4.

III. E finalmente sotto dì 16. Gennaio 1767. fra i suddetti Si-

gnori Marchese Orazio Zanobi, e Marchese Balì Orazio Roberto fratelli Pucci si procedè alla stipulazione di un pubblico istrumento, nel quale il Sig. Marchese Orazio Zanobi si espresse di donare fra i vivi al Sig. Marchese Orazio Roberto per se e suoi ec. la prenominata Fattoria di Montagnana, col patto, che dovesse dal donatario pagarsi al donante finchè egli vivesse la sopra enunciata annua somma di sc. 821. 6. — 4. ogni mese anticipatamente la rata, col patto inoltre, che detta donazione dovesse intendersi aver avuto il suo principio ed effetto fino dal dì primo Aprile 1766, e perciò fino da quel giorno dovesse intendersi aver cominciato a decorrere la suddetta annua prestazione pagabile nella corrispondente rata ogni mese anticipatamente, e con altro patto concepito come appresso „ ivi „ Quinto, che nel caso „ che detto Signor Marchese Orazio Zanobi Pucci prendesse moglie, et „ avesse figlioli, in detto caso di sopravvenienza di figlioli s'intenda re- „ soluta la suddetta donazione, et il predetto Sig. Marchese Balì Orazio „ Roberto donatario e suoi ec. debba in tal caso restituire i beni donati „ in quell'istesso grado, che gli riceve di presente, e piuttosto meglio- „ rati, che deteriorati, e respettivamente cessato l'obbligo a detto Sig. „ Marchese Balì Orazio Roberto Pucci del pagamento della suddetta „ annua prestazione di scudi 821. 6. — 4. perchè così per patto. „

IV. Quantunque il predetto Sig. Marchese Orazio Zanobi congiuntosi di poi in matrimonio con la Sig. Settimia di Poggio Baldovinetti, da questo matrimonio avesse il primo figlio il dì 4. Settembre 1775, ciò non ostante lasciò il Sig. Marchese Orazio Roberto nel possesso e godimento della detta Fattoria di Montagnana, e respettivamente continuò a ritirare dal medesimo ogni mese anticipatamente la rata della suddetta annua prestazione fino al dì 18. Luglio 1780. nel qual giorno comparve avanti il Clarissimo Magistrato Supremo, e fra le altre cose domandò, che previa l'elezione degli arbitri venisse dichiarata resoluta per la sopravvenienza di detto suo figlio la donazione, di che nell'istrumento de' 16. Gennaio 1767, e conseguentemente obbligato il Sig. Marchese Orazio Roberto a rilasciargli la suddetta Fattoria, ed a rendergli conto dei frutti dalla medesima percetti dal tempo della resoluzione di detta Donazione, salva l'imputazione delle annue prestazioni pagate.

V. Eletti successivamente gli arbitri, non negò avanti di essi il Sig.

Marchese Orazio Roberto di dover restituire al Signor Marchese Orazio Zanobi, salva la refezione dei miglioramenti, la Fattoria di Montagnana, qual restituzione si dichiarò pronto a fare alla terminazione dell'annata, che in una scrittura de' 23. Agosto 1780. suppose andasse a scadere nel dì 16. Genn. 1781. ed in altra scrittura de' 12. Dicembre 1780, correggendo la precedente, dichiarò scadere il dì 1. Aprile 1781. giorno in cui di fatto successivamente restituì la Fattoria, ma virilmente sostenne, che il contratto stipulato in ordine a detta Fattoria per l'istanza de' 16. Gennaio 1767. dovesse dirsi risoluto, non fino dal giorno della nascita del primo figlio del Sig. Marchese Orazio Zanobi, ma solamente nell'ultimo giorno di Marzo 1781, e che perciò non fosse tenuto il medesimo Sig. Marchese Orazio Roberto a render conto alcuno dei fruttipercetti dalla suddetta Fattoria in qualunque tempo anteriore al dì 31. Marzo 1781.

VI. Questa eccezione dedotta dal Sig. Marchese Orazio Roberto fu almeno in gran parte rigettata nel lodo, che dopo una lunga, e matura discussione proferirono concordemente i Signori arbitri ne' 20. Luglio 1781. e respettivamente fu in tutto e per tutto canonizzata, ed ammessa nella sentenza, che in grado di reduzione ad arbitrium boni viri proferì il Magistrato Supremo a relazione di due dei Sigg. Auditori del Secondo turno di questa Ruota in contumacia del Sig. Marchese Orazio Zanobi il dì 26. Febbraio 1782.

VII. Nel conflitto di questi due difformi Giudicati fu riproposta avanti di noi la suddetta controversia, ed inoltre per benigno Sovrano rescritto de' 4. Aprile 1782. fummo anche incaricati di conoscere di tutte le altre controversie vertenti fra dette parti, benchè non decise, o riservate nei precedenti giudicati, e di referire sopra tutte in una o più volte ciò che fosse di giustizia.

VIII. Per ciò, che riguarda adunque la controversia difformemente risoluta nei due precedenti Giudizj dopo il conveniente esame delle ragioni, che dall'una, e dall'altra parte dottamente si proponevano, abbiamo concordemente referito al Supremo Magistrato, e questo a nostra relazione ha dichiarato, e sentenziato, attesa la sopravvenienza al Sig. Marchese Orazio Zanobi Pucci del primo figlio, verificatasi il dì 4. Settembre 1775. essersi dovuto e doversi avere per risoluto fino dal dì primo Aprile 1776. il contratto, di che nell'istrumento

stipulato fra detto Sig. Marchese Orazio Zanobi, ed il Sig. Marchese Balì Orazio Roberto Pucci di lui fratello, il dì 16. Gennaio 1767, e perciò essersi dovuto, e doversi condannare il suddetto Sig. Marchese Orazio Roberto a render conto del cumulo dei frutti percetti dalla Fattoria di Montagnana superiormente all'importare delle mensuali prestazioni da esso pagate in correspettività del godimento di detta Fattoria al predetto Sig. Marchese Orazio Zanobi, dal detto dì primo Aprile 1776. a tutto il dì 31. Marzo 1781. giorno dell'effettivo rilascio, per doversi detto cumulo di frutti compensare col credito dei miglioramenti fatti in detta Fattoria dal prefato Sig. Marchese Orazio Zanobi per la rata da dichiararsi altra volta a nostra relazione, come pure con quelli, e quella rata di altri crediti dello stesso Sig. Marchese Orazio Roberto da dichiararsi similmente a nostra relazione altra volta, e quanto al cumulo dei frutti percetti da detta Fattoria superiormente alle suddette mensuali prestazioni dal dì 18. Luglio 1780, giorno della mossa lite, fino a detto dì 31. Marzo 1781. per doversene inoltre restituire al predetto Sig. Marchese Orazio Zanobi ogni avanzo, che sia per resultare fatte le compensazioni da dichiararsi altra volta, come sopra, il tutto secondo la liquidazione da farsene; in tal forma avendo noi creduto, che dovesse revocarsi la Sentenza de' 26. Febbraio 1782, e respettivamente riformarsi il lodo de' 20. Luglio 1781.

IX. Abbiamo così risposto, perchè quantunque siamo rimasti persuasi, che il contratto stipulato fra i suddetti Sigg. Fratelli Pucci per l'istrumento de' 16. Gennajo 1767., benchè denominato *donazione*, fosse in realtà un vero, e proprio *affitto*, o sia *locazione e conduzione*, come per parte del Sig. Marchese Orazio Roberto si sosteneva, non abbiamo però potuto convenire nella conseguenza, che da questo principio per parte del medesimo Sig. Marchese Orazio Roberto si voleva dedurre.

X. Doveva giudicarsi un vero, e proprio *affitto*, o sia *locazione e conduzione*, il contratto stipulato per l'istrumenro de' 16. Gennajo 1767. sì perchè è regola elementare, che per determinare qual sia stato il contratto stipulato fra le parti devono attendersene, non curata la denominazione, i sostanziali requisiti: *Mantic. de tacit. et am-*

*big. lib.* 2. *tit.* 2. *n.* 13. *De Luc. de donat. disc.* 24. *n.* 11. *Mans. consult.* 241. *n.* 14. *tom.* 3. *Rot. Roman. cor. Dunozett. dec.* 223. *n.* 10. *cum seqq. et post Salgad. in labyr. cred. dec.* 27. *num.* 4. *et in rec. dec.* 166. *n. fin. part.* 9. *Rot. nostr. penes Balducc. dec.* 44. *num.* 16. *et in Florianen. Donationis de'* 13. *Settembre* 1715. *avanti Urbani* §. *eiusdem ponderis.* E nel contratto stipulato per l' istrumento de' 16. Gennaio 1767. come quello, per cui venne a trasferirsi dal Sig. Marchese Orazio Zanobi nel Sig. Marchese Orazio Roberto per la correspettiva annua mercede di scudi 821. 6. — 4. il godimento e la percezione dei frutti e rendite della Fattoria di Montagnana fino a tanto che la detta Fattoria soggetta a fidecommisso restitutorio rimaner poteva nel dominio resolubile del Sig. Marchese Orazio Zanobi, e così durante soltanto la di lui vita, o respettivamente fino a tanto che al medesimo Sig. Marchese Orazio Zanobi non sopravvenisse un figlio, indubitatamente si verificarono i sostanziali requisiti del contratto di *locazione, o conduzione*, consistenti appunto
2 nella traslazione del godimento, e della percezione dei frutti e rendite di una cosa certa per una correspettiva certa annua mercede, secondo le volgate leggi riportate e seguitate dal *Carocc. de locat. et conduct. tom.* 4. *rubr.* 1. *part.* 2. *quaest.* 17. *num.* 2. *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 16. *num.* 8. *Surd. cons.* 400. *n.* 9. *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 5. *tit.* 1. *n.* 5. *et tit.* 2. *num.* 1. *Costantin. vot. dec.* 52. *num.* 6. *tom.* 1. *De Luc. de locat. et conduct. disc.* 15. *sub num.* 3. *Rot. Rom. in rec. dec.* 200. *n.* 12. *part.* 6.

XI. Sì perchè ogniqualvolta nei precedenti capitoli de' 16. Marzo 1776. era stato convenuto fra il Sig. Marchese Orazio Zanobi, ed il Sig. Marchese Orazio Roberto l'*affitto* della Fattoria di Montagnana, a vita del Sig. Marchese Orazio Zanobi locatore, da principiare il dì 1. Aprile 1766. per l'annua correspettiva prestazione o sia canone di scudi 821. 6. — 4. da pagarsene ogni mese la rata anticipatamente, il susseguente contratto stipulato per l'istrumento de' 16. Gennaio 1767. fra le medesime persone, sopra la stessa Fattoria di Montagnana e con i medesimi patti, tanto rispetto al principio del contratto, quanto rispetto alla somma dell'annua correspettiva prestazione, ed al modo e tempo di pagarla, e perciò sostanzialmente conforme ai prece-

denti capitoli, doveva reputarsi per una esecuzione di quanto in essi era stato convenuto, e referirsi al titolo, che nei medesimi avevano già le parti espressamente contemplato e voluto, per la nota regola, di cui il Testo *in Leg.* 3. §. *verum ff. de manumiss. Leg. qui in aliena* §. *si qui putabat. ff. de acquirend. haered. Leg. pignori* §. 3
*fin. ff. de usucapion. Menoch. de praesumpt. lib.* 2. *praesump.* 74. *num.* 3. *et lib.* 3. *praes.* 49. *n.* 4. *Mascard. de probat. concl.* 619. *num.* 2. *et concl.* 1239. *n.* 8. *Bonfin. de fideicommiss. tit.* 3. *disp.* 103. *num.* 42. *Mans. consult.* 771. *n.* 29. *Surd. dec.* 325. *num.* 7. *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 100. *num.* 56. *et cor. Peuting. decis.* 197. *n.* 9. *et cor. Ratto dec.* 303. *n.* 7. *et in rec. dec.* 615. *num.* 2. *part.* 2.

XII. All'opposto non sussisteva la conseguenza, che dal doversi dire stipulato per l'istrumento de' 16. Gennaio 1767. un contratto d'affitto voleva dedurre il Sig. Marchese Orazio Roberto, il quale ammettendo, e non potendo non ammettere, stante la chiara lettera dell'*articolo quinto* di detto istrumento riportato di sopra nel §. III., che detto contratto d'affitto per la sopravvenienza di un figlio al Signor Marchese Orazio Zanobi locatore verificatasi nel dì 4. Settem. 1775. fosse venuto ad avere il suo termine, pretendeva ciò non ostante, che a norma di quanto dispone il Testo nella *Leg. item. quaeritur.* 14. §. *qui impleto ff. locat. et conduct.* per il tacito consenso delle parti si fossero posti in essere altrettanti *nuovi contratti*, o siano *tacite rilocazioni annuali*, quanti erano stati gli anni decorsi posteriormente a quello, in cui nacque al Sig. Marchese Orazio Zanobi il suddetto figlio, onde concorresse nel medesimo Sig. Marchese Orazio Roberto il titolo, e carattere di conduttore della Fattoria di Montagnana, e il diritto di perciperne i frutti in correspettività del canone per tutti quegli anni, e così anche fino al dì pr. Aprile 1781. termine dell'annata, nel corso della quale il Sig. Marchese Orazio Zanobi con l'introduzione della lite aveva spiegato di non voler più proseguire le suddette tacite annali rilocazioni.

XIII. Poichè essendo impossibile, che si ponga in essere un contratto bilaterale, qual'è la locazione e conduzione, senza il mutuo consenso delle parti, ed in questo mutuo benchè tacito consenso

delle parti, essendo appunto fondato il nuovo contratto di tacita ri-
4 locazione annale, che secondo il disposto dell' obiettata *Leg. item quaeritur* si dice posta in essere fra le parti, semprechè esse continuano nel godimento del fondo, e respettivamente nella percezione del canone; non può assolutamente dirsi posto in essere questo nuovo contratto di tacita rilocazione annale, quando alcuna delle parti o per errore, o per ignoranza, o per qualunque altra ragione, non fosse in grado di consentire: *Leg. qui ad certum* 15. *ff. locat. et conduct.*
5 bene avvertono *il Pacion. de locat. et conduct. cap.* 64. *num.* 66. *et seqq.* con gli altri allegati, e seguitati nella *Pisana praetensi Affictus* 11. *Augusti* 1731. *coram Audit. Martio Venturini* §. *constito enim etc. et seqq. pag.* 17. 18. *et* 19. e *nella Volaterrana Locationis quoad praetensam allodialitatem* 20. *Iunii* 1775. *cor. DD. Audit. Luci*, *et Vinci*, *et Canc. Munsilli Relat.* §. *e che perciò etc. et seqq. pag.* 10. *et* 11.

XIV. E nel caso nostro concorrevano più circostanze, in vista delle quali doveva concludersi, che il Sig. Marchese Orazio Zanobi per più anni, e quasi fino all' introduzione della presente lite non ebbe a memoria il patto stipulato nell' istrumento de' 16. Genn. 1767. circa la cessazione del contratto, nel caso che gli sopravvenisse alcun figlio, ma visse nell'errore, che non ostante la sopravvenienza dei figli il primiero contratto d' affitto dovesse continuare, e che atteso questo errore non fu in grado di consentire negli asserti nuovi contratti di rilocazioni annali, su i quali fondava la propria difesa il Sig. Orazio Roberto.

XV. In fatti il primo fortissimo riscontro di quest' errore del Sig. Marchese Orazio Zanobi resultava dal considerare per una parte, che l' annua rendita della Fattoria di Montagnana fissata nei Capitoli del dì 15. Marzo 1766., nel Lodo de' 19. Settembre di detto anno, e nell' istrumento de' 16. Gennaio 1767. su i dati di un anteriore diciottennio in scudi 821. 6. — 4. e servita di norma per stabilire in questa somma il canone da pagarsi per l' affitto di detta Fattoria dal Sig. Marchese Orazio Roberto al Sig. Marchese Orazio Zanobi, nell' anno 1775. in cui sopravvenne al Sig. Marchese Orazio Zanobi il primo figlio doveva esser notabilmente aumentata in conseguenza della provida legge frumentaria promulgata da S. A. R. ne' 18. Settembre 1767. dalla quale

ognun sa quanto vantaggio abbiano risentito i Possidenti, e dal reflettere per l'altra parte quanto fosse inverisimile, che il Sig. Marchese Orazio Zanobi, avendo presente, che per la nascita del figlio era venuto a ces- 6
sare il detto affitto, e che in conseguenza poteva egli profittare dell'aumento di rendita di detta Fattoria, ciò non ostante volesse, mediante le asserte rilocazioni annuali, renunziare a questo profitto e lucro non disprezzabile: *Leg. si domus ff. de serv. urb. praed. Tiraquell. in L. si unquam in praef. n.* 118. *cod. de revocand. donat. Menoch. de praesum. lib.* 6. *praes.* 41. *n.* 2. *Natt. cons.* 78. *n.* 4. *Mascard. de probat. conclus.* 1178. *n.* 2. *Rot. Roman. in recent. dec.* 232. *n.* 12. *et decis.* 383. *num.* 3. *part.* 2. *et dec.* 342. *num.* 8. *part.* 5. *tom.* 1.

XVI. Formavano il secondo fortissimo riscontro del suddetto errore del Sig. Marchese Orazio Zanobi le *preghiere*, che egli porse nell'anno 1780. poco avanti l'introduzione della lite al Sig. Marchese Orazio Roberto affinchè *per equità* s'inducesse ad aumentargli l'annua prestazione dell'affitto della Fattoria di Montagnana, delle quali preghiere costava specialmente da alcuni viglietti passati in detto tempo fra gli stessi Sigg. Fratelli Pucci, essendo facile a persuadersi, che il Sig. Marchese Orazio Zanobi non sarebbe ricorso all'equità del Fratello, nè avrebbe usate verso di lui le preghiere, se avesse saputo, che per *giustizia* gli si competeva di ritornare al possesso e godimento di detta Fattoria, secondo la regola, di cui i Testi nella *Leg. Imperatores ff. de privileg. credit. e nella Leg. unic. cod. de Thesaur. Polit. dissert. selec. tom.* 5. *tit. de success. dissert.* 13. *num.* 56. *Gob. consult. decis.* 110. *tit.* 1. *n.* 43. *Volaterranea Beneficii* 9. *Iulii* 1777. *coram Me* §. 21.

XVII. Rendeva sempre più verisimile il suddetto errore la circostanza di non essere stato apposto il patto della terminazione dell'affitto della Fattoria di Montagnana in caso di sopravvivenza di figli al Sig. Marchese Orazio Zanobi nei Capitoli preliminari de' 15. Marzo 1766. circostanza, in vista della quale lungi dall'essere improbabile era anzi sommamente verisimile, che non fosse sollecito il Sig. Marchese Orazio Zanobi d'investigare, che cosa precisamente contenesse l'istrumento de' 16. Gennaio 1767. che sapeva essere stato stipulato in esecuzione dei suddetti precedenti Capitoli.

XVIII. Confermava il suddetto errore del Sig. Marchese Orazio Zanobi il deposto del Sig. Carlo Bellucci di lui Scrivano, in quanto asserì, che il medesimo Sig. Marchese prima che gli venisse comunicata dal Sig. Marchese Orazio Roberto la copia dell'istrumento de' 16. Gennaio 1767. richiestagli dallo stesso Sig. Marchese Orazio Zanobi con viglietto de' 26. Giugno 1780. non aveva presso di se detto istrumento, e rimase sorpreso allorchè alla lettura della copia comunicatagli dal Fratello si accorse del patto contenuto nel *Capitolo 5.* di detto istrumento, di cui prima non aveva memoria, qual deposto, benchè di Testimone unico, e soggetto all' esecuzione di essere scrivano del Sig. Marchese Orazio Zanobi, pure come amminicolato dalle altre circostanze di sopra esposte meritava tutta la considerazione: *Bartol. in Leg.* 1. *§. idem Cornelio num.* 2. *ff. de quaest. Farinacc. cons.* 28. *num.* 28. *Altograd. cons.* 10. *n.* 103. *lib.* 1. *Add. ad Buratt. decis.* 117. *lit. B. Rot. Roman. cor. Mantic. decis.* 266. *num.* 2. *et cor. Seraphin. dec.* 676. *num.* 2. *et dec.* 1163. *et in rec. dec.* 364. *num.* 5. *part.* 14. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. tom.* 6. *dec.* 29. *num.* 1.

XIX. E finalmente in conferma del suddetto errore del Sig. March. Orazio Zanobi era anche sommamente valutabile il vedersi, che dopo comunicata allo stesso Sig. March. Orazio Zanobi dal Sig. March. Orazio Roberto suo fratello la suddetta copia dell' istrumento de' 16. Genn. 1767., il che secondo un viglietto di detto Sig. March. Orazio Roberto de' 28. Giugno 1780. responsivo a quello sopra enunciato del Sig. Marchese Orazio Zanobi de' 26. dello stesso mese non seguì se non dopo il suddetto di 28. Giugno immediatamente, e con quella prontezza, che era compatibile col doverne prima fare al fratello quella stragiudiciale richiesta, che si conveniva, e col dover poi ricorrere al Curiale per la stesura della giudicial domanda, introdusse il medesimo Sig. Marchese Orazio Zanobi contro il fratello la presente lite, chiedendo, che gli rilasciasse in conseguenza del suddetto patto la Fattoria di Montagnana, riscontro anche questo assai forte, che il suo precedente silenzio era realmente derivato da quell' errore, di cui fin qui abbiamo parlato, non già dalla volontà, che avesse di rinnovare col fratello di anno in anno l' affitto di detta Fattoria.

Sig. Marchese Orazio Roberto, primo, che fossero equivoci i due riscontri in primo, e secondo luogo di sopra ponderati, perchè il contegno tenuto dal Sig. Marchese Orazio Zanobi dopo la nascita del suo primo figlio, senza necessità di attribuirlo al suddetto errore, potesse congruamente referirsi o all'aver egli appreso per incerto e dubbioso l'aumento della rendita della Fattoria di Montagnana, o all'aver considerato, che per ricuperarla sarebbe stato necessario per la refezione dei miglioramenti, e per la ricompra di alcuni bestiami, e utensili della Fattoria, che già gli erano stati pagati dal Sig. Marchese Orazio Roberto in principio dell'affitto, una somma ragguardevole, che forse non era in comodo di sborsare: secondo, che non potesse presumersi l'oblivione nel Sig. Marchese Orazio Zànobi, trattandosi di un fatto proprio, e specialmente dentro il decennio, che non era trascorso dal dì della stipulazione dell'istrumento de' 16. Genn. 1767., allorchè nacque al medesimo Sig. Marchese Orazio Zanobi il primo figlio: terzo, che l'oblivione di un patto contenuto in qualche contratto non sia di ragione allegabile per evitare le conseguenze del contratto medesimo.

XXI. Poichè dell'aumento della rendita della Fattoria di Montagnana derivato dalla sopra enunciata provvida Legge frumentaria doveva esserne accertato il Sig. Marchese Orazio Zanobi, non solo dalla comune esperienza, ma molto più dall'esperienza propria, giacchè si trovava a comprare a contanti le grasce necessarie per il mantenimento proprio e della famiglia per un prezzo assai superiore a quello, per cui le vedeva prezzate in quelle dimostrazioni, che nell'anno 1766. servirono di base a fissare in scudi 821. 6. — 4. l'annua rendita della Fattoria di Montagnana, e conseguentemente l'annuo canone, per cui prese allora in affitto detta Fattoria il Sig. Marchese Orazio Roberto; e la somma, che il Sig. Marchese Orazio Zanobi doveva sborsare, volendo dopo la nascita del primo figlio rientrare al possesso della Fattoria, oltre che non era così cospicua come si decantava, non ammontando che a poche centinaia di scudi, era in grado il medesimo Sig. Marchese Orazio Zanobi di pagarla senza verun incomodo dopo la nascita di detto suo primo figlio, mentre appunto nell'anno antecedente in occasione del matrimonio contratto

con la Sig. Settimia di Poggio Baldovinetti aveva esatta in contanti la rispettabil dote di scudi 12200. oltrediché il fatto posteriore dello stesso Sig. Marchese Orazio Zanobi, il quale nell'anno 1780., veduta che ebbe la copia dell'istrumento de' 16. Gennaio 1767. comunicagli dal fratello, non esitò un momento a richiedere la Fattoria, bastantemente dimostrava non essersi in addietro trattenuto dal richiederla nè per il timore di non risentir profitto, nè per lo sborso a cui andava a sottoporsi.

XXII. La presunzione poi, che parlando generalmente ed in astratto si dice ostare all'oblivione di un fatto proprio, e specialmente dentro uno spazio di tempo non molto lungo, non era allegabile nel concreto del caso, in cui tutti i divisati riscontri concorrevano a dimostrare essersi realmente verificata nel Sig. Marchese Orazio Zanobi dopo la nascita del suo primo figlio l'oblivione del patto, di cui si tratta; essendo regola indubitata, che qualunque presunzione cessa, non solo a fronte della contraria evidenza del fatto, ma a fronte ancora di altre contrarie presunzioni più forti o in maggior numero: *Dec. cons.* 470. *num.* 10. *Surd. cons.* 439. *num.* 28. *Rot. Rom. in rec. dec.* 507. *sub num.* 12. *part.* 2. *et cor. Ludovis. dec.* 247. *num.* 1. *et seqq. et cor. Molines dec.* 656. *num.* 8.

XXIII. E tanto meno pareva, che dovesse contro il Sig. Marchese Orazio Zanobi opporre questa presunzione il Sig. Marchese Orazio Roberto, in quanto che anche dalla di lui memoria sfuggirono alcuni dei patti contenuti nel più volte enunciato istrumento de' 16. Gennaio 1767. mentre alla giudicial domanda del fratello de' 18. Luglio 1780. replicò ne' 23. Agosto 1780. esser pronto a fargli la domandata restituzione della Fattoria di Montagnana „ *nel dì* 16. „ *Gennaio prossimo avvenire in cui termina l'annata* „ e così fece vedere, che non si rammentava essere stato stabilito nel suddetto istrumento per principio delle annate dell'affitto il dì 1. Aprile, e di più in sequela delle preghiere antecedentemente portegli dal Marchese Orazio Zanobi per ottenere a titolo equitativo un aumento dell'annua prestazione dovutagli per la suddetta Fattoria, richiese al medesimo Sig. Marchese Orazio Zanobi di fare circa al domandato equitativo aumento le sue proposizioni, in vece di porgli in vista, che non es-

sendo contento dell'annua prestazione pagatagli in passato poteva ritornare al possesso della Fattoria, segno evidentissimo, che di ciò neppure il Sig. Marchese Orazio Roberto se ne rammentava, perchè rammentandosene era troppo naturale e verisimile, che con nobile e fraterna ingenuità lo avrebbe contestato al Sig. Marchese Orazio Zanobi, specialmente quando le di lui preghiere gli dovevano far comprendere, che esso era in errore.

XXIV. Finalmente più di tutte le altre era insussistente la terza eccezione, poichè è verissima *in iure* la proposizione, che non può allegarsi l'oblivione di un patto contenuto in qualche contratto per evitare l'osservanza del contratto medesimo, e questa proposizione portava nel caso nostro a concludere, che per quanto il Sig. Marchese Orazio Zanobi, e verisimilmente anche il Signor Marchese Orazio Roberto, si fossero dimenticati del patto della cessazione dell'affitto in caso di sopravvenienza di figli al locatore, tuttavolta questo patto, come già una volta stipulato fra le parti, doveva attendersi, e conseguentemente doveva aversi per cessato l'affitto, verificata la nascita del primo figlio del locatore.

XXV. Ma non era in verun conto adattabile l'obiettata proposizione in quanto, attesa appunto la cessazione dell'affitto già una volta espressamente pattuita dalle parti, e successivamente verificata, per poter sostenere, che continuasse nella persona del Sig. March. Orazio Roberto il carattere e titolo d'affittuario anche per gli anni posteriori alla nascita del Sig. Marchese Orazio Zanobi conveniva ricorrere, come di fatto si ricorreva, alle tacite rilocazioni annali, che vale a dire, *non all'osservanza e continuazione del primitivo contratto già sicuramente terminato*, ma a tanti altri diversi *contratti nuovi e indipendenti dal primo*, da porsi unicamente in essere mediante un *nuovo consenso* delle parti, come concordemente stabiliscono gli allegati, e seguitati dalla *Volaterrana Locationis quoad praetensam Allodialitatem* 20. *Iunii* 1775. *cor. DD. Aud. Luci et Vinci, et Canc. Mansill. Relat.* §. *e siccome ec. pag.* 9. *et* 10. *e dalla Florentina disdictae* 20. *Maii* 1780. *coram DD. Audd. Ulivelli, et Arrighi, et me infrascripto Relat.* §. 9. quali nuovi contratti di rilocazioni annali tanto sarebbe stato assurdo il dirgli posti

in essere a fronte dell'erronea credulità, in cui furono, o ambedue le parti, o almeno il Sig. Marchese Orazio Zanobi, che non fosse terminato, ma tutt'ora durasse il primitivo contratto d'affitto, quanto è indubitato il principio, sul quale si fondano i testi e le autorità già allegate di sopra nel §. XIII. cioè, che non può immaginarsi nuovo contratto bilaterale senza il mutuo consenso di ambe le parti, e che questo consenso non può dirsi concorso, posta in alcuna delle parti un'erronea credulità.

XXVI. In vista di tutto il fin quì esposto abbiamo creduto, che per la sopravvenienza del primo figlio al Sig. Marchese Orazio Zanobi, e per non essere allegabili nel concreto del caso le tacite rilocazioni annuali, venisse a cessare nel Sig. Marchese Orazio Roberto il titolo d'affittuario, o conduttore della Fattoria di Montagnana, non può nel giorno della nascita di detto primo figlio del Sig. Marchese Orazio Zanobi seguita il dì 4. Settembre 1775., ma bensì nel successivo dì primo Aprile 1776., epoca già fissata dai contraenti per principio e fine delle annate dell'affitto, perchè avendo le parti convenuto rispetto all'affitto di beni non producenti un frutto uguale ogni mese il pagamento dell'annuo canone in rate mensuali; ci è parso più coerente alla loro verisimile volontà il credere, che intendessero di pattuire la cessazione dell'affitto per il caso di sopravvenienza di figli al locatore a annata compita, e non già in tronco, atteso il pregiudizio, che in questo secondo sistema avrebbe risentito il locatore se il suddetto caso si fosse verificato dopo percette dal conduttore tutte le raccolte, e restando ancora a decorrere alcuni mesi dell'annata, e respettivamente avrebbe sofferto il conduttore se il suddetto caso si fosse verificato dopo decorse e pagate da lui alcune mensualità, e prima che egli cominciasse a percipere dai beni affittati verun frutto dell'annata.

XXVII. Parimente abbiamo creduto, che non ostante l'essere cessato fino dal dì primo Aprile 1776. rispetto al Sig. Marchese Orazio Roberto il titolo di affittuario della Fattoria di Montagnana, dovesse nulladimeno soltanto dal dì 18. Luglio 1780., giorno dell'introduzione della lite, il medesimo condannarsi a restituire al Signor Marchese Orazio Zanobi i frutti percetti da detta Fattoria superiormente all'im-

portare delle mensuali prestazioni da esso pagate per la Fattoria stessa al prefato Sig. Marchese Orazio Zanobi, salva unicamente, e riservata rispetto ai frutti percetti anteriormente, e fino dal suddetto dì primo Aprile 1776. la pretensione dedotta dal Sig. Marchese Orazio Zanobi di doversi i medesimi imputare nei miglioramenti, ed altri crediti spettanti al Sig. Marchese Orazio Roberto, perchè fino all' introduzione della presente lite doveva dirsi concorsa nello stesso Sig. Marchese Orazio Roberto la buona fede, o per avere erroneamente opinato anch' esso, come opinò il Sig. Marchese Orazio Zanobi, che continuasse anche dopo la sopravvenienza del primo figlio di questo il primitivo affitto, o per aver almeno creduto, che il Sig. Marchese Orazio Zanobi non ostante la terminazione di detto primitivo affitto intendesse col suo silenzio di porre in essere le asserte tacite rilocazioni annali.

XXVIII. E questo stato di buona fede doveva scusare il medesimo Sig. Marchese Orazio Roberto dalla restituzione dei frutti percetti in tale stato, non sussistendo quanto si opponeva per parte del Signor Orazio Zanobi, cioè che stante il non poter cader dubbio, nè buona fede sul *dominio* e sulla *sostanza* dei beni componenti la Fattoria di Montagnana, i *frutti* formassero *sorte principale*, onde non ostante la buona fede dovessero restituirsi, mentre il dubbio e la buona fede poteva percuotere, e percuoteva di fatto il titolo dell' opinato *affitto*, da cui nasce il diritto alla percezione dei *frutti*, il che bastava perchè questi dovessero dirsi *accessorj*, e conseguentemente immuni dalla restituzione in forza della buona fede, conforme rispondono il *De Luc. de alienat. et contract. prohib. disc.* 12. *num.* 19. *et seqq.* ed in specie *sub num* 21. *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 98. *n.* 10. *et* 11. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombr. tom.* 5. *dec.* 40. *n.* 42. *et in Licinianen. praetensae restitutionis fructuum* 1. *Maii* 1781. *cor. Me* §. *ultim.*

E così l' una, e l' altra parte vigorosamente informando è stato risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, Potestà, e Relatore.*
*Cosimo Ulivelli Auditore di Ruota.*
*Guido Arrighi Auditore di Ruota.*

# DECISIONE CCI.

## FLORENTINA TRANSACTIONIS.

20. *Septemb.* 1782.

## ARGOMENTO.

Non può dubitarsi della utilità della transazione, quando è posta in essere da chi avendo promosse in giudizio delle pretensioni alla successione di un fidecommisso ha gia avuto una sentenza contraria, la quale è assai potente per far nascere il dubbio, e l'incertezza dell' evento della causa.

## *SOMMARIO.*

1. *Per giudicare della utilità, o lesione di un contratto deve aversi in vista tutto il complesso dei patti in esso apposti, quali fanno parte del contratto medesimo.*
2. *Giusta ed utile si reputa comunemente la transazione, quando cade sopra beni o diritti soggetti a una* lite, *che o attualmente vegli, o possa probabilmente temersi, sostanzinndosi l' utilità nel recesso della lite.*
3. *Per giustificare la transazione non è necessario indagare la giustizia, o ingiustizia della lite o attuale, o temuta, bastando soltanto, che non sia apertamente calunniosa.*
4. *Nel dubbio dee prendersi qualunque più favorevole interpretazione per la transazione, tanto che sia già stata stipulata, quanto nel caso, che debba stipularsi.*
5. *Non può dubitarsi della utilità della transazione per quello fra i transigenti, che è rimasto vulnerato da una sentenza ne' suoi reclamati diritti.*
6. *Per conoscere della giustizia o ingiustizia della progettata transazione debbono i giudici prender un sommario, e superficiale esame del merito della causa.*

7. *In dubbio nel giudizio di restituzione in intiera dee confermarsi la sentenza antecedente.*
8. *Non sola seconda le regole del gius camune, ma in vista ancara delle leggi veglianti in materia di fidecammissi nel Granducato deve in dubbio rispondersi in esclusione del vincolo e gravame di fidecammisso, ed in favare della libertà di beni.*
9. *Nel dubbio dee starsi all' osservanza, specialmente se trattisi di dichiarare, anzi che fidecommissarj, liberi i beni, di cui è questione.*
10. *Non può giudicarsi della giustizia o ingiustizia del prezza di una transazione se non avuto riguarda, e cansideraziane al dubbio evento della lite, unitamente a tutte le spese occorse ed accarrende nella medesima.*
11. *È quasi impossibile il caratterizzare per ingiuste e lesive le transazioni, stante la somma difficaltà nel dare una giusta valutazione all' incertezza dell' esito della lite.*
12. *Chiunque transige, ottenenda di liberarsi mediante la transazione dall' incerto evento, e dal dispendio della lite, bastantemente e sommamente lucra, quantunque poco sia ciò che dall' altra transigente conseguisce.*
13. *Altra norma non può prendersi per valutare il giusto prezzo di una transaziane, se non quella di esaminare per qual prezza si sarebbero patute vendere dal transigente le sue litigiose ragioni.*

Dopo che la Sig. Isabella Gaetani vedova Ramirez di Montalvo una delle quattro Figlie del già Sig. Senator Francesco Gaetani aveva procurata ed ottenuta per Sentenza del Clarissimo Magistrato Supremo de' 17. Febbraio 1764. la dichiarazione della nullità del testamento paterno, e di essersi perciò deferita a lei, ed alle altre tre sue Sigg. Sorelle l'eredità paterna ab intestato, e senz'alcun vincolo di fidecommisso, ed era inoltre proceduta a distrarre come liberi i beni, che tanto direttamente, quanto indirettamente per la susseguita mancanza di una delle di lei Sigg. Sorelle erano in essa pervenuti dalla paterna eredità, comparve sotto di 2. Marzo 1781. avanti detto Magistrato

Supremo, e supponendo di esser chiamata a certi fidecommissi indotti dal già Sig. Carlo di Giulio Gaetani nel di lui testamento de' 6. Novem. 1683. rogato da Ser Francesco M. Poggiali, e dai già Sigg Mario, e Piero Gaetani nei loro respettivi testamenti de' 27. Giugno 1692., e 23. Agosto 1695. rogati ambidue da M. Luigi Del Medico, con tal carattere domandò di esser immessa in possesso di alcuni dei beni lasciati alla sua morte dal predetto Sig. Senator Francesco Gaetani attualmente posseduti dal Sig. Marchese Ferdinando Barbolani de' Conti Da Montauto come erede della già Sig. Elisabetta Gaetani di lui consorte, ed una delle quattro Figlie ed Eredi del prenominato Sig. Senatore mancata senza prole.

Pretese detta Sig. Isabella di desumere la propria vocazione a detti fidecommissi da quella parte del testamento del prenominato Sig. Carlo di Giulio Gaetani, in cui dopo aver istituiti suoi eredi universali i Sigg. Luigi, Piero, e Mario fratelli e figli del già Sig. Francesco Gaetani suoi consanguinei, e dopo aver indotto un perpetuo universal fidecommisso a favore dei loro figli e descendenti maschi da maschio con la reciproca sostituzione da persona a persona, e da linea a linea, passò a ordinare un' ulterior sostituzione nei seguenti termini „ ivi „ Et all'ultimo delli detti suoi Sigg. Eredi istituiti, sostituiti, „ e chiamati, che morrà in qualunque tempo senza lasciar di se figlioli „ o descendenti maschi come sopra, sostituì volgarmente, e per fidecommisso quello o quelli, che detto ultimo istituirà suo erede o eredi „ universali, purchè siano di famiglia nobile fiorentina, et a questo „ e questi il Sig. Testatore sostituì per fidecommisso, et in ogni „ miglior modo ec. li di loro figliuoli maschi e descendenti maschi „ da maschio legittimi e naturali a principio di lor concezione, per „ ordine successivo in infinito, active, et passive, in stirpes, et non „ in capita, con reciproca sostituzione come sopra di persona in persona, et anco di linea in linea in ogni etc. „ giacchè gli altri due Fidecommittenti, cioè i suddetti Sigg. Mario, e Piero Gaetani nei loro respettivi testamenti altro non fecero che soggettare ciascheduno di loro a perpetuo particolar fidecommisso, a cui invitarono gl'istessi già chiamati al fidecommisso indotto da detto Sig. Carlo nel precitato suo testamento con le medesime sostituzioni e dichiarazioni in quello con-

tenute, tanti de'loro effetti stabili liberi, canti, e sicuri, il Sig. Mario per la somma di scudi 3500., ed il Sig Piero per la somma di scudi 6500.

Si oppose il Sig. Marchese da Montauto alla suddetta domanda della Sig. Isabella sostenendo, che essa, come *femmina*, e come quella che non poteva dirsi *istituita erede* dal già Sig. Senator Gaetani suo padre stante la dichiarata nullità del di lui testamento, non potesse pretendere di esser invitata nella riferita sostituzione diretta a „ *quello* „ *o quelli che detto ultimo istituirà suo erede o eredi universali* „ ed agitatasi la Causa fra dette Parti col massimo impegno, il Supremo Magistrato a relazione di due dei suoi Sigg. Auditori, dissenziente il terzo, ne' 28. Settembre 1781. proferì Sentenza, che assolvè il Sig Marchese Da Montauto dalle cose contro di lei pretese e domandate da detta Sig. Isabella.

Interpose questa contro tal Sentenza il solito rimedio della restituzione in integrum, in conseguenza di che fu commessa dal Magistrato Supremo al nostro primo Turno Rotale la nuova cognizione della Causa. Ma prima che da Noi se ne assumesse l'esame, s'interposero alcune Persone per condurre le Parti ad un'amichevole Transazione, quale restò fra di esse verbalmente conclusa, essendo venuto il Sig. Marchese Da Montauto nella determinazione di pagare alla Sig. Isabella sua cognata per una sola volta la somma di scudi milletrecento in contanti, con la condizione, che essa renunziasse legittimamente alla Causa, e che la detta Transazione per sua maggior fermezza venisse convalidata con l'approvazione di S. A. R.

Premurosa la stessa Sig. Isabella dell'effettuazione di questo accomodamento porse preci alla R. A. S. supplicandola, che sentiti noi attuali Giudici della Causa si degnasse approvare la suddetta convenuta Transazione, e ne' 18. Luglio 1782. emanò il seguente Benigno Rescritto „ *Il Magistrato Supremo, sentito chi occorre, e previe quelle cautele* „ *che saranno stimate necessarie, faccia sopra la domandata ap-* „ *provazione quelle dichiarazioni che saranno di ragione col Voto* „ *degli Auditori di Ruota del primo Turno.* „

Assuntosi pertanto da Noi quell'esame che ci veniva ingiunto dal riportato Sovrano Rescritto, sentito chi compariva tanto per l'una, che

per l'altra Parte, e vedute le ragioni dottamente e copiosamente dedotte hinc inde negli Scritti dei respettivi Difensori, dopo le dovute considerazioni abbiamo oggi concordemente referito al Supremo Magistrato esser costato e costare dell'utilità della suddetta Transazione, da celebrarsi però fra le suddette Parti a forma di una minuta da noi soscritta, ed annessa alla nostra Relazione, e perciò potersi dalla prefata Sig. Isabella procedere alla celebrazione del contratto di detta Transazione a forma di detta minuta, previa a maggior cautela l'accettazione del nostro Giudicato, e approvazione di detta minuta da farsi da essa Sig. Isabella con legittimo Monduaklo.

Abbiamo creduta cautela necessaria il prescrivere la minuta della Transazione da celebrarsi, perchè non si sarebbe potuta con sicurezza dichiarare utile la Transazione, per cui il Sig. Marchese da Montauto pagar doveva scudi 1300. alla Sig. Isabella sua cognata, e questa respettivamente receder doveva dalla sopra enunciata lite, se si fossero lasciate le parti nella libertà di rivestire questa Transazione con quei patti, che più a loro piacessero, ovvio e indubitato essendo il principio,
1 che per giudicare dell'utilità, o lesione di un contratto deve aversi in vista tutto il complesso dei patti in esso apposti, quali fanno parte del contratto medesimo: *Leg. fundi partem ff. de contrahend. empt. Pacion. de locat. et conduct. cap.* 14. §. 10. *n.* 26. *Polit. de locat. disser.* 7. *num.* 9. *e* 10. *Urceol. de transact. qu.* 60. *n.* 26. *et qu.* 94. *sub num.* 30. *Rot. Rom. in rec. dec.* 34. *num.* 9. *par.* 2. *et cor. Molines dec.* 465. *n.* 4. *etc. dec.* 711. *n.* 19.

Ed abbiamo altresì creduto, che non fosse da omettersi l'altra cautela di doversi procedere dalla Sig. Isabella alla stipulazione del contratto di transazione, previa l'accettazione del nostro giudicato, e l'approvazione della minuta da noi prescritta, da farsi dalla medesima Sig. Isabella con legittimo mondualdo, perchè quantunque dall'aver essa firmata di proprio pugno la supplica, con cui implorava da S. A. R. l'approvazione della convenuta transazione bastantemente resultasse la di lei volontà di transigere nella forma espressa in detta supplica, pure trattandosi di Donna richiedeva lo *Statuto Fiorentino lib.* 2. *rubr.* 112. che con la divisata solennità spiegasse ella la volontà di stipulare detto contratto.

Che poi dovesse dirsi utile per la Sig. Isabella la sudd. transazione, e conseguentemente potesse alla medesima permettersi di stipularla, non abbiamo saputo dubitarne; perchè se giusta ed utile vien comunemente reputata la transazione, sempre che essa cada sopra beni o diritti soggetti a una *lite*, che o attualmente vegli, o possa probabilmente 2
temersi, sostanziandosi l'utilità nel recesso della lite, come fra gli altri senza contraddittore stabiliscono il *Fabr. in rational. ad Leg. in summa* §. 1. *ff. de condit. indeb. Redenasc. cons.* 48. *n.* 17. *et plur. seqq. lib.* 1. *Surd. cons.* 451. *n.* 27. *et seqq. lib.* 3. *Cyriac. controv. for.* 3. *n.* 35. *et seqq. Urceol. de transact. qu.* 2. *n.* 26. *et seqq. et qu.* 43. *num.* 29. *et seqq. Rot. Rom. post eumd. decis.* 36. *num.* 1. *et* 2. *dec.* 56. *num.* 10. *et seqq. et dec.* 82. *per tot. et post Salgad. in Labyr. credit. dec.* 25. *num.* 3. *et dec.* 40. *num.* 8. *cor. Merlin. dec.* 163. *n.* 4. *et seqq. et cor. Cavaler. dec.* 407. *num.* 5. *et* 7. *et cor. Coccin. dec.* 2302. *num.* 1. *et cor. Otthobon. dec.* 24. *num.* 13. *et seqq. et in rec. dec.* 86. *num.* 20. *et seqq. par.* 6. *et dec.* 107. *num.* 3. *et seqq. par.* 15. *et cor. Falconer. de pact. et transact dec.* 6. *num.* 8. *e* 9. *et dec.* 7. *n.* 12. *Rot. Senen. cor. De Comit. dec.* 45. *n.* 1. *et seqq.*

Se della *lite* o attuale, o temuta, all'effetto di sostenere e giustificare la transazione, non è neppur necessario indagarne la giustizia o ingiustizia, bastando soltanto che non sia apertamente calunniosa, come fra gli altri proseguono in specie il *Redenasc. d. cons.* 48. *n.*
29. *et seqq. Surd. d. cons.* 461. *num.* 51. *et seqq. Cyriac. d.* 3
*contr.* 3. *n.* 39. *e* 38. *Urceol. de transact. d. qu.* 2. *n.* 37. *et seqq. et d. qu.* 43. *n.* 32. 33. *e* 34. *Rot. Rom. post Salgad. in Labyr. credit. d. dec.* 25. *n.* 3. *et d. dec.* 40. *num.* 8. *et cor. Merlin. d. dec.* 163. *n.* 8. *et cor. Falconer. de pact. et transact. d. dec.* 7. *n.* 10.

E se anche nel dubbio qualunque più favorevole interpetrazione deve prendersi per la transazione, che resecando le liti è un contratto
sommamente vantaggioso alla società, e perciò privilegiatissimo; e ciò 4
tanto nel caso che si tratti di transazione già stipulata, come giustamente riflettono il *Surd. d. cons.* 451. *n.* 19. *Cyriac. d. controv.* 3. *n.* 43. *Paul. Rub. in disc. ant. decis. par.* 7. *rec. n.* 125. *e* 131. *Urceol. de transact. d. qu.* 2. *n.* 39. *et seqq. Rot. Rom. in rec. d.*

*dec.* 89. *num.* 4. *p.* 6. *et cor. Falconer. de pact. et transact. d.*
*decis.* 6. *num.* 15. quanto nel caso che si tratti di transazione da
stipularsi, quale per il suddetto lodevole oggetto di resecare le liti
deve dai Giudici col loro consiglio e cooperazione secondarsi, conforme
ai medesimi generalmente insinuano il *Testo in L. si usufructus*
16. §. *sed si inter, ed ivi la Gloss. in verb. componere ff. de usufruct.*
*Redenasc. d. cons.* 48. *n.* 29. *Gallerat. de renunciat. centur.* 1.
*renunciat.* 18. *sub n.* 8. *Paul. Rub. in d. disc. ante decis. par.* 7.
*rec. Urceol. de transact. qu.* 64. *num.* 3. e rispetto ai Giudici del
Granducato si compiacque ordinare S. A. R. per mezzo della sua
Real Consulta nella Circolare de' 5. Giugno 1779. al §. 4.

A più forte ragione conveniva rispondere per la giustizia ed
utilità della transazione progettata fra la Sig. Isabella Gaetani vedova
Ramirez di Montalvo, ed il Sig. Marchese Ferdinando da Montauto,
quando sulla successione nei menzionati Fidecommissi indotti dal Sig.
Carlo, e dai Sigg. Mario, e Piero Gaetani, pretesa dalla stessa Sig.
Isabella, e formante il soggetto della transazione, non solo vegliava di
fatto una *lite* risultante dall'eccezioni acerrimamente opposte alla
pretensione di detta Sig. Isabella per parte del Sig. Marchese da Mon-
tauto, ma di più detta pretesa successione era già vulnerata da una
Sentenza, che essendo assistita dalla presunzione della giustizia, come
con i concordanti avvertono *l' Adden. ad Ludovis. dec.* 189. *sub n.*
7. *vers. praesumptio etc. Rot. Rom. in rec. dec.* 50. *num.* 6. *e* 7.
*par.* 9. *et dec.* 307. *num.* 11. *par.* 18. *et in Anconitana Succes-*
5 *sionis super alimentis, et sumptibus litis* 27. *Februarii* 1722. §.
*verum domini etc. et. seqq.* faceva in conseguenza presumere insussistente
la pretensione dalla Sig. Isabella promossa, e sulla quale essa era per
transigere.

Tanto più che preso da noi del merito della causa agitata fra le
suddette Parti quel sommario, e superficiale esame, che secondo la
regola fermata dalla *Rot. Rom. in rec. dec.* 325. *n.* 5. *part.* 14. *et*
6 *post Urceol. de transact. dec.* 56. *n.* 13. conveniva prenderne per
giudicare della giustizia o ingiustizia della progettata transazione, ci
è sembrato, che non dovesse semplicemente caratterizzarsi per eventuale
ed incerto l'esito del giudizio intentato dalla Sig. Isabella, quanto ba-

stava per dichiarar giusta, prudente, ed utile la transazione, ma che dovesse positivamente reputarsi più probabile per la stessa Sig. Isabella il soccombere che l'ottenere in tal giudizio.

In fatti oltre che formavano un forte ostacolo alla di lei pretensione le gravi difficoltà dottamente rilevate nell'elaborato motivo dei due Giudici, a relazione dei quali già emanò la suddetta Sentenza ad essa contraria, intitolato *Florentin. Fidecomm. de Gaetanis* 28. *Septembr.* 1781. a cui su tal proposito ci rimettiamo, era principalmente osservabile, che la Sig. Isabella per più ragioni si trovava nella dura circostanza di dover necessariamente rimaner succumbente anche quando si fosse voluto concedere, che combinati i fondamenti esposti in detto motivo con quanto era stato dedotto negli scritti dei di lei Difensori l'affare si riducesse a *dubbiezza.*

E primieramente stante appunto l'esser già emanata contro di lei una *Sentenza*, questa in *dubbio* doveva confermarsi nel Giudizio di Restituzione in integrum, come cento volte è stato fermato nei nostri Tribunali, ed in specie dalla *Rot. nost. cor. Accaris. dec.* 25. *n.* 8. 7
*et cor. Urceol. dec.* 36. *n.* 2. *et in Florentin. Maiorat. de Pazzis* 27. *Jun.* 1752. *cor. Montordi* §. 10. *et in Florentin. Praetens. Fideicomm.* 28. *Septembr.* 1770. *cor. D. Aud. Vinci et fin.*

Inoltre era essa in tal giudizio l'*Attrice*, e nel *dubbio* ognun sa che deve giudicarsi in favore del *Reo convenuto*, e *Possessore*, e respettivamente contro l'*Attore*, come dopo i notissimi Testi in *Leg. favorabiliores ff. de reg. iur. in Leg.* 1. *et Leg. actor. Cod. de probat. in cap. inter dilectos in fin. de fid. instrum. et in cap. cum sunt partium de regul. iur. in* 6. concordemente stabiliscono il *Barbos. axiom.* 204. *n.* 1. *Rocc. disp. select. cap.* 42. *n.* 15. *Posth. de manutent. observ.* 1. *n.* 20. *et seq. De Luc. de benefic. disc.* 15. *num.* 8. *Ansald. in addit. ad dec.* 36. *n.* 25. *et in addit. ad dec.* 94. *n.* 50. *Rot. Rom. cor. eod. dec.* 270. *n.* 7. *et n.* 10. *et cor. Emerix. iun. dec.* 24. *n.* 6. *et cor. Falconer. de miscell. dec.* 48. *n.* 7.

Di più pretendeva essa soggetti a vincolo di *fidecommisso* i beni, contro i quali agitava, e non v'è chi ignori, che nel *dubbio* deve rispondersi in esclusione del vincolo e gravame di *fidecommisso*, ed in favore della *libertà dei beni*, non solo secondo le regole di ragion

8 comune, conforme avvertono il *Polit. de fideicomm. qu.* 13. *n.* 42. *De Comitib. in addit. ad dec.* 46. *de fideic. n.* 4. *Rot. Lucen. ap. Palm. dec.* 374. *n.* 9. *Rot. Rom. cor. Falconer. de fideic. dec.* 13. *sub n.* 1. *vers. et efficacia etc. et dec.* 40. *num.* 4. *et in Romana, seu Urbevetana Successionis super bono iure* 16. *Iun.* 1732. *cor. Nunez* §. *irrito etc. et in Roman. Immission.* 30. *Iun.* 1747. *cor. Bussio* §. 11. *et in confirmator.* 20. *Mart.* 1748. *cor. eod* §. 2. *Rot. nostr. cor. Urceol. dec.* 19. *sub n.* 14. *et cor. De Comitib. dec. flor.* 17. *n.* 2. *et dec.* 31. *n.* 76. *e* 77. ma molto più in vista delle Leggi veglianti in materia di fidecommissi nel Granducato, come più volte è stato fermato nei nostri Tribunali, e nominatamente nella *Pisana Fideic.* 28. *August.* 1753. *cor. Montordi* §. 8. *nella Pistorien. Fideic.* 29. *Mart.* 1795. *cor. Meoli impr. in Thesaur. Ombros. tom.* 1. *dec.* 39. *in princ. nella Florent. Libertatis Bonorum.* 11. *Septembr.* 1767. *cor. Montordi impr. in d. Thesaur. Ombros. tom.* 2. *decis.* 54. *n.* 9. *e* 10. *e nella Florent. Praetensi Fideic. de Altovitis* 4. *April.* 1780. *cor. D. Aud. Raffaelli* §. 5.

E finalmente sosteneva essa nel carattere di *Attrice* il suddetto vincolo di *fidecommisso* a fronte della contraria *osservanza* resultante in specie dal proprio fatto, cioè dall'aver essa alienati come liberi i Beni aventi la medesima provenienza di quelli, che come soggetti a fidecommisso ora domandava, ed è notoria la regola, che nel *dubbio* deve attendersi l'*osservanza*, come, tralasciate le autorità generali, parlando precisamente della materia fidecommissaria rispondono la *Rot. Lucen. apud Palm. dec.* 404. *num.* 51. *Rot. nostr. apud eumd. Palm. dec.* 429. *n.* 81. *et in Florent. Fideic. de Machiavellis* 20. *Iunii* 1730. *cor. Audit. Martio Venturini artic.* 4. *per tot. et in Pisana*
9 *Fideic. de Titiis* 31. *August.* 1773. *cor. D. Aud. Vinci* §. 46. *et* §. 50. *in fin. et in confirmat. diei* 18. *Martii* 1774. *cor. Aud. Brogiani* §. *quand'anche etc. pag.* 16. *et seq.*

Nè era luogo a dubitare della giustizia, ed utilità della progettata transazione a riflesso che la somma di scudi 1300. da pagarsi dal Sig. Marchese Da Montauto alla Sig. Isabella, ed in correspettività della quale doveva essa renunziare alla Causa, potesse forse reputarsi troppo tenue a fronte dell'importare dei Beni, dei quali pretendeva la Sig. Isabella di spogliare il Sig. Marchese Da Montauto.

Poichè non avendo noi omesso di prendere una certa cognizione del quantitativo di questi Beni, si è riconosciuto poter essi ascendere al valore di scudi circa 15000. resultando dalle fedi di decima dei Beni del Sig. Carlo Gaetani, e dai respettivi Testamenti dei Sigg. Mario, e Pietro Gaetani, e da un Lodo di Divise emanato ne' 29. Settembre 1759. tra le quattro figlie, ed eredi del Sig. Senator Francesco Gaetani, che il totale dei Beni soggetti ai Fidecommissi dei suddetti Sigg. Carlo, Mario, e Piero Gaetani poteva sostanziarsi in scudi circa 40000. e costando dagli atti, che di questo totale ne toccò alla Sig. Elisabetta una di dette quattro figlie, ed eredi del Sig. Senator Gaetani e respettiva Moglie, ed Autrice del Sig. Marchese Ferdinando Da Montauto un quarto, e che dipoi pervenne nella stessa Sig. Elisabetta per la testamentaria Disposizione della Sig. Vittoria Gaetani ne' Borgherini altra figlia del predetto Sig. Senatore la metà di un altro quarto.

Riflettendo pertanto, che non solo era incerto e dubbioso l'esito della Causa, in cui domandava la Sig. Isabella tali Beni, ma che anzi in vista di tutte le difficoltà già ponderate di sopra compariva piuttosto remota, anzi che probabile, la speranza di ottenergli; considerando inoltre, che per giungere a conseguirgli doveva la Sig. Isabella, stante la Sentenza contro di lei già emanata, soffrire il notabil dispendio almeno di due altri impegnosi Giudizj, e forse anche di tre o quattro, se la varietà dei sentimenti dei Giudici avesse dato luogo a tentar Revisioni, come non era impossibile; e ponderando finalmente, che il Sig. Marchese Da Montauto sui beni domandati dalla Sig. Isabella pretendeva competersegli in ogni caso più e diverse detrazioni dipendenti da costituzioni, e restituzioni di doti, e da altre cause; pretensione, che poneva la Sig. Isabella nella necessità di sostenere ( ottenuto che avesse nel merito principale ) un'altra dispendiosa Causa di liquidazione e separazione; e la poneva anche in grado di temere, che si riducesse a molto meno di scudi 15000. il capitale, che ella fosse per ottenere; a fronte di tutti questi riflessi conveniva concludere, che non era tenue il prezzo di scudi 1300. per cui doveva la Sig. Isabella transigere, e recedere dalla Lite intentata contro il Signor Marchese Da Montauto.

Mentre se è vera, com'è verissima, la regola, che non può giudicarsi della giustizia o inginstizia del prezzo di una transazione se non „ *attento dubio litis eventu*, *eoque inspecto et considerato*, *una*
10 „ *cum omnibus litis expensis factis*, *et faciendis* „ come si esprime l'*Urceol. de transact. q.* 94. *n.* 17. con cui concorda la *Rot. Rom. post eumd. dec.* 82. *n.* 7. *et in rec. dec.* 269. *n.* 25. *par.* 11.

In conseguenza di questa regola o deve reputarsi sommamente difficile e quasi impossibile il caratterizzare per ingiuste e lesive le transazioni, stante la somma difficoltà. che s'incontra nel dare una giusta
11 valutazione all'incertezza dell'esito delle Liti, come in specie avvertono il *Gayll. libr.* 2. *observ.* 70. *n.* 13. *et seq. Hodiern. controv. for. cap.* 37. *num.* 9. *Rot. Rom. cor. Seraphin. dec.* 638. *sub n.* 9. *et in rec. dec.* 715. *n.* 3. ond'è, che di fatto la *Rota Romana* non ha dubitato di fermare, che chiunque transige, ottenendo di liberarsi mediante la
12 transazione dall'incerto evento, e dal dispendio della Lite, bastantemente e sommamente lucra, benchè *poco* sia ciò, che dall'altro transigente conseguisce, come può vedersi nella *dec.* 56. *post Urceol. de transact. n.* 12. *e nella dec.* 82. *post eumd. num.* 9.

O altra norma non può prendersi per valutare il giusto prezzo di una transazione, se non quella di esaminare per qual prezzo si
13 sarebbero potute vender dal transigente le sue litigiose ragioni, come in fatti viene insinuato dal *Cagnol. in Leg.* 2. *n.* 78. *vers. in primis autem Cod. de rescind. vendit. Cyriac. controv.* 128. *sub n.* 97. *Larrea dec. Granaten.* 68. *num.* 13. *et seq. Rot. Rom. cor. Cels. dec.* 391. *n.* 6. *et cor. Molines decis.* 711. *n.* 18. prezzo, che rispetto alle ragioni e pretensioni della Sig. Isabella, nel caso che avesse voluto venderle, era ben difficile il persuadersi, che attesi tutti i già proposti riflessi potesse esser maggiore di scudi 1300.

E così sentita l'una, e l'altra Parte è stato risoluto.

*Guido Arrighi Aud. di Ruota e Potestà.*
*Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Rel.*

# DECISIONE CCII.

## BLENTINEN. MELIORAMENTORUM

26. *Jan.* 1782.

## ARGOMENTO.

La Perizia serve mirabilmente a concluder la prova dei miglioramenti tanto in genere, che in specie. Se sia stato convenuto, che in qualunque caso di devoluzione i miglioramenti, tuttochè immodici, si devolvano al padron diretto unitamente al fondo enfiteutico: quelli, che dovean farsi in ordine al Contratto, durante l'investitura non passano nell'erede del migliorante, ma nel chiamato successivamente. Degli altri miglioramenti poi unicamente dipendenti dall'arbitrio del migliorante deve rifarsi soltanto il valore all'erede in ragione però del pericolo della devoluzione, lo che come si stimi latamente viene discusso in questa decisione.

## *SOMMARIO.*

1. *I miglioramenti si provano mediante il giudizio dei periti, al quale devesi onninamente deferire.*
2. *I miglioramenti fatti dall'enfiteuta secondo la Legge d'investitura si acquistano al domino diretto, e agli altri compresi nella medesima investitura, non già all'erede del migliorante.*
3. *All'erede del migliorante compete per i miglioramenti non dipendenti da qualche patto, ma solo arbitrarj, il pagamento del valore di essi, e in di lui vece la percezione del frutto recompensativo, o la ritenzione.*
4. *Al contrario poi quando nell'Istrumento leggesi il patto della devoluzione del fondo enfiteutico insieme con tutti i miglioramenti anche eccessivi, stante che su cotali miglioramenti l'enfiteuta, e l'avente causa da questo ha solo un dominio risolubile, e ristretto unicamente al caso della devoluzione.*

5. *Perlochè nel pagare la stima di miglioramenti siffatti si deve riguardare al pericolo della devoluzione al padrone diretto.*
6. *Questo pericolo si valuta la terza parte del valor vero dei miglioramenti, quando è del tutto incerto ed eventuale: altrimenti poi quando è certo, e probabile.*
7. *Perocchè allora l'erede del migliorante ha solo il diritto di percipere i frutti sopra questi miglioramenti dal dì della morte di esso migliorante fino alla devoluzione.*
8. *I frutti percetti s'imputano in diminuzione del credito.*
9. *Il pagamento dei frutti per il credito dei miglioramenti può farsi dall'enfiteuta o in danaro, o col permettere all'erede del migliorante l'uso dei miglioramenti.*
10. *Le parti si assolvono dalle spese tostochè si tratti di articoli dubbj, e siavi varietà di sentenze.*
11. *La rilevazione non si nega a chi la domanda contro i contumaci aventi un eguale interesse a comparire in giudizio.*

Per mezzo di Pubblico Istrumento rogato da Ser Alessandro Salvetti il dì 16. Marzo 1704. i deputati all'Amministrazione degli effetti, e rendite spettanti all'Altare della SS.^ma^ Vergine Assunta posto nella Chiesa Pievania di Bientina concessero a livello a Pasquino, e Giovanni del quondam Pietro Cappellini stipulanti, e conducenti per loro, e loro terza generazione masculina, cioè per i figli, nipoti, e pronipoti maschi, e non più oltre, una casa composta di sette stanze, con un poco di terra annessa esistente nel Comune di Bientina in luogo detto S. Rocco, qual casa fu dichiarato in detto Istrumento, che stava per rovinare, e fu nel medesimo Istrumento pattuito, che dovessero i conduttori prontamente ridurla in buono stato in conformità di certa relazione di periti ivi enunciata, essendo stato inoltre convenuto, che detta casa dovesse ricadere, e ritornare a detto Altare padrone diretto *con tutti i miglioramenti ancorchè grandi, ed eccessivi*, tanto nel caso di caducità per l'insolvenza del Canone, quanto *in ogni altro caso di caducità etiam di linea finita.*

Da Pasquino uno dei conduttori nacque Valentino Cappellini,

questo successivamente ebbe per figli Gio. Batista, Giuseppe, e Francesco Nerestano, nei quali tuttora sussiste la seconda generazione masculina di detto Pasquino. All' incontro la linea, e descendenza masculina dell'altro conduttore Giovanni si estinse pochi anni sono alla morte di Giuseppe suo figlio, che lasciò soltanto una figlia femmina per nome Valentina.

Seguita che fu la morte di detto Giuseppe *ab intestato*, i maschi dell' altra linea lasciarono godere per un discreto tempo alla Valentina figlia del defunto due stanze della suddetta casa livellaria, ma successivamente nel Gennajo 1779. Gio. Batista Cappellini per gli atti del Sig. Vicario di Vico Pisano fece intimare alla suddetta Valentina, che rilasciasse vacue, e libere, e spedite le dette due stanze, e questa intimazione contraddetta per parte della Valentina fu confermata da detto Sig. Vicario di Vico Pisano con sua Sentenza de' 29. Aprile 1779.

Si appellò da questa Sentenza al Magistrato dei Pupilli la Valentina Cappellini, ed avendo essa fondata tutta la sua difesa nei miglioramenti, ed accrescimenti, che asseriva essere stati fatti nella suddetta casa livellaria dai di lei Autori, per la prova, e liquidazione di detti miglioramenti procurò, che si devenisse all' esame di alcuni testimonj da essa indotti, e a certa perizia da lei domandata; il che eseguito, il suddetto Magistrato dei Pupilli con Sentenza proferita a relazione di uno dei Sigg. Auditori di questa Ruota de' 21. Luglio 1781. revocando la precedente Sentenza del Sig. Vicario di Vico Pisano, dichiarò doversi reintegrare la Valentina Cappellini al possesso delle sopra enunciate due stanze per ritenersi dalla medesima fino alla divisione da farsi in due porzioni di ugual valore di quattro stanze, che i periti riferirono essere state aggiunte di nuovo alla casa livellaria, da assegnarsi una di dette porzioni agl'eredi del defunto Giuseppe Cappellini, e l'altra a Gio. Battista Cappellini, condannò inoltre il medesimo Gio. Battista a pagare alla Valentina Cappellini, come rappresentante l'eredità del defunto Giuseppe suo padre, la metà di scudi 109. 5. 10. — importare dei miglioramenti, che oltre al suddetto accrescimento di stanze referirono i periti essere stati fatti nelle sette antiche stanze della suddetta casa

livellaria, previa però l'idonea cauzione da prestarsi da detta Valentina a favore del suddetto Gio. Battista di rilevarlo indenne da qualunque molestia, che per causa di detti miglioramenti potesse essergli inferita per parte di chi pretendesse o pretender potesse di avere sopra l'eredità di Giuseppe Cappellini uguali o migliori ragioni; condannò altresì il medesimo Gio. Battista Cappellini a pagare alla suddetta Valentina l'importare delle pigioni di dette due stanze dal giorno, in cui egli ne prese possesso; e finalmente condannò ancora lo stesso Gio. Batista Cappellini nelle spese, tanto di quel Giudizio, che dell'antecedente.

Contro questa Sentenza intentò Gio. Batista Cappellini il rimedio della restituzione in *integrum*, ed essendo caduta in me secondo il Turno Ruotale la nuova commissione della Causa, dopo il conveniente esame ho creduto doversi detta Sentenza riformare, correggere, e moderare nel modo e forma, che passo ad esporre.

Due ispezioni cadevano in questa Causa, una di fatto, e l'altra di ragione. In primo luogo era da vedersi se costasse dei miglioramenti, che la Valentina Cappellini asseriva essere stati fatti nella casa livellaria, di cui si trattava, dopo la concessione de' 16. Marzo 1704. e qual fosse l'importare di tali miglioramenti, ed in secondo luogo, posta la prova, e la liquidazione di detti miglioramenti, conveniva determinare qual diritto in conseguenza dei medesimi si competesse alla Valentina Cappellini.

La prova, e la liquidazione dei suddetti miglioramenti ho creduto, che bastantemente resultasse dalla relazione dei periti, ai quali deve il Giudice in tal materia deferire: *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 3. §. 5. *n.* 2. *et n.* 62. *Rot. Rom. in recent. dec.* 612. *n.* 2. *part.* 19. *tom.* 2. *Rot. Senen. coram de Comitib. dec.* 2. *n.* 19. *Rot. nostr. in Pisana melioramentorum, et fructuum* 29. *Sept.* 1758. *coram Bizzarrini* §. 19.

Poichè (lasciati da parte quei miglioramenti, che riferiscono i suddetti periti essere stati fatti in detta casa livellaria modernamente da Gio. Batista, e fratelli Cappellini, su i quali miglioramenti nessun diritto poteva allegarsi, nè di fatto si allegava per parte della Valentina Cappellini) dicono i suddetti periti nell'art. 4. della loro rela-

zione, che nelle sette stanze già componenti la casa al tempo della concessione del 1704., ed allora minaccianti rovina, vi appariscono fatti i dovuti risarcimenti, e che questi ascendono alla stima, e valore di scudi 109. 5. 10. — e soggiungono nell'art. 4., che si veggono aggiunte in detta casa alle sette stanze antiche altre quattro, quali giudicano ascendere al valore di scudi 114. 2. —

Scendendo poi ad esaminare quali diritti si competessero alla Valentina Cappellini in conseguenza di queste due diverse specie di miglioramenti, in ordine alla prima specie consistente nell'essere state resarcite le sette antiche stanze della casa livellaria nessun diritto ho creduto, che potesse quindi resultare a favore di detta Valentina, perchè essendo stato fatto tal resarcimento in esecuzione del patto speciale stipulato nell'Istrumento di livellaria concessione de' 16. Marzo 1704. di dover ridurre in buon grado la casa in conformità di una relazione di periti in detto Istrumento enunciata, subentrava la regola concordemente ricevuta dai dottori, e Tribunali, che i miglioramenti fatti dall'enfiteuta in conseguenza di un patto certo, e speciale stipulato col padron diretto nell'investitura, il quale venne in sostanza a formare una parte di canone, o di laudemio, si acquistano al medesimo padron diretto, ed ai successivi chiamati, e compresi nella livellaria concessione, senza che verun diritto possa sopra tali miglioramenti allegarsi dall'erede di chi gli ha fatti, come distinguendo fra questi miglioramenti fatti dall'enfiteuta per patto, e Legge d'investitura, e gli altri da essi fatti ultroneamente avverte 2
con i concordanti il *Bonfin de jur. fideicomm. disput.* 166. *num.* 7. *et* 8. *et disput.* 169. *n.* 20. 21. *et* 22.

Rispetto alla seconda specie di miglioramenti consistente nella aggiunta fatta alla casa livellaria di quattro stanze, e liquidata dai periti nella somma di scudi 114. 2. 10. — ho viceversa creduto, che si competesse alla Valentina Cappellini un qualche diritto, e questo proporzionato alla metà dell'importare di tali miglioramenti, giacchè due essendo stati i fratelli conduttori di detta casa, cioè Pasquino, e Giovanni Cappellini, ciascheduno di essi, e conseguentemente anche l'autore della Valentina, non provandosi il contrario,

doveva presumersi, che fosse ugualmente concorso a fare detti miglioramenti.

Ho creduto bensì, che il diritto della Valentina Cappellini non fosse tale da dovere la medesima conseguire in pieno, ed assoluto dominio la metà di dette quattro stanze, come per parte di essa si pretendeva, e sembra le venisse accordato nella precedente Sentenza, perchè anche quando fosse mancato nell'Istrumento della livellaria concessione il patto, che vi si leggeva della devoluzione del fondo al padron diretto *con tutti i miglioramenti ancorchè grandi, ed eccessivi* in qualunque caso di caducità *etiam di linea finita*, delle conseguenze del qual patto ragionerò in appresso, la Valentina Cap-
3 pellini erede di uno dei miglioranti non avrebbe avuto diritto di pretendere, se non la metà della *valuta* di detti miglioramenti, e fino al pagamento della metà di detta valuta, o il *frutto recompesativo*, come fu fermato nella *Pisana melioramentorum, et fructuum* 29. *Sept.* 1758. *cor. Bizzarrini* §. 52., ossivvero la *retenzione*, come fu deciso dal *Bonfin. de jur. fideicom. disput.* 169. *n.* 22.

Ma concorrendo nel caso nostro il riferito patto stipulato nell' Istrumento della livellaria concessione, di doversi devolvere al padrone diretto il fondo *con tutti i miglioramenti ancorchè grandi, ed eccessivi* in qualunque caso di caducità *etiam di linea finita*, e dovendo aver questo patto tutta la sua efficacia a favore della Causa Pia padrona diretta, trattandosi di miglioramenti fatti già avanti la Legge Granducale di Amortizzazione de' 2. Marzo 1769. neppure poteva la Valentina erede di uno dei miglioranti conseguire la *metà* della *valuta* di detti miglioramenti.

Poichè secondo l'opinione oramai ricevuta nei nostri Tribunali i miglioramenti fatti dall'enfiteuta, non per patto e Legge di investitura, ma ultroneamente restano, è vero, nel dominio e patrimonio dell' enfiteuta ed appartengono ai di lui eredi, e creditori, ma non perpetua-
4 mente ed irrevocabilmente, bensì resolubilmente fino a tanto, cioè, che non si verifica il caso contemplato della devoluzione, come ottimamente spiegano *il già Senat. Quaratesi nella Florentina Hypothec. e super melioramentis* 7. *Sept.* 1731. *ed il già Audit. Ant. Francesco Bonfini in una Liburnen. Melioramentorum impressa in eius tract.*

*de iur. fideicomm. disputat.* 166. *et in una Florentina melioramentorum impressa in eod. tract. disp.* 169.

E quindi ne deriva, che il successore nel livello, nel pagare il valore di tali miglioramenti agli eredi, o creditori dell'enfitenta migliorante, abbia diritto di valutare e calculare in diminuzione di detto valore il pericolo della devoluzione di detti miglioramenti al 5
padron diretto, che può seguire in forza del suddetto patto, pericolo, in veduta del quale il *Bonfini* nei casi da esso esaminati, e decisi nelle citate *disput.* 166. *et* 169. credè, che dovesse detrarsi dalla stima, e valore dei miglioramenti *una terza parte.*

Questo sistema non mi è parso adattabile al caso nostro perchè se il pericolo della devoluzione dei miglioramenti al padron diretto fu creduto giusto di valutarlo *la terza parte* del valore dei miglioramenti, quando tal pericolo era assai remoto, ed anzi totalmente incerto, ed eventuale, come in fatti lo era tanto nei termini della causa esaminata, e decisa dal *Bonfini* nella *disp.* 166. nella quale, conforme si rileva dal *num.* 18. formava il soggetto della controversia un'investitura contenente il patto della devoluzione dei miglioramenti nel solo caso di *caducità colposa*, quanto nei termini dell'altra causa discussa, e risoluta dal medesimo *Bonfin. nella disput.* 169. 6
in cui cadeva in esame un'investitura, che quantunque contenesse il patto della devoluzione dei miglioramenti, e nel caso di *caducità colposa*, e nel caso di *linea finita*, come si rileva dal *n.* 4. comprendeva però *la linea masculina in perpetuo* del primo conduttore, come si narra *in principio di detta disp.* 169. non poteva essere ugualmente giusta, ma sarebbe stata troppo tenue la medesima valutazione rispetto al pericolo della devoluzione dei miglioramenti, di cui si trat- 7
tava nel caso presente, essendo assolutamente certo, e molto prossimo tal pericolo, quando nell'istrumento de' 16. Marzo 1704. si vedeva espressamente pattuita la devoluzione dei miglioramenti, tanto nel caso di *caducità colposa*, quanto nel caso di *linea finita*, e quando conteneva detto istrumento una livellaria concessione ristretta a sole *tre generazioni masculine* dei conduttori, delle quali tre generazioni vegliava presentemente *la seconda.*

In queste circostanze adunque ho creduto, che il migliore e più

giusto sistema fosse quello di accordare alla Valentina Cappellini, e
suoi eredi il frutto recompensativo sopra la somma di sc. 57. 1. 5. —
metà dell'importare dei suddetti miglioramenti dal dì della morte
del di lei padre fino a che durerà in ordine all'istrumento de' 16.
Marzo 1704. l'investitura livellaria della casa migliorata, da pagarsi
questo frutto recompensativo a detta Valentina di Gio. Batista Cap-
8 pellini, e dagli altri successivi compresi in detta investitura alla ra-
gione del tre per cento l'anno, conforme a questa ragione fu tassato
il frutto recompensativo dei miglioramenti nella *Pisana meliora-
mentorum, et fructuum* 29. *Sept.* 1758. *cor. Bizzarrini* §. 54. *et
seq.* e così ho referito al Magistrato dei Pupilli.

Ho bensì dichiarato, che nel suddetto frutto recompensativo do-
vuto alla Valentina Cappellini dal dì della morte del di lei padre fino
al presente debbano imputarsi le pigioni corrispondenti a tutto quel
tempo, che essa ha abitate dopo la morte del padre le sopra enun-
ciate due stanze, perchè non facendosi tale imputazione sarebbe ve-
nuta la suddetta Valentina a godere per quel tempo duplicamente il
frutto recompensativo di detti miglioramenti, il che non era coerente
alla giustizia; ho altresì per un minore aggravio di Gio. Batista Cap-
pellini data ad esso l'ozione o di pagare a detta Valentina in con-
tanti il detto frutto recompensativo da decorrere in avvenire, o di
rilasciare alla medesima l'abitazione, e godimento delle suddette due
stanze, per stare a calculo delle pigioni ad esse corrispondenti col
9 suddetto frutto recompensativo, con avere assegnato al medesimo Gio.
Batista il tempo e termine di giorni 15. ad essersi dichiarato circa tale
ozione, qual termine spirato, e detta dichiarazione non fatta, ho re-
ferito doversi detta Valentina reintegrare al godimento di due stanze
per stare a calculo delle pigioni come sopra, e finalmente attesa la
varietà delle Sentenze emanate fra le suddette parti in tre giudizi,
10 e molto più in vista delle questioni, che involveva la presente causa,
ho creduto di dovere assolvere ambe le parti dalle spese tanto del
presente, che dei passati giudizj.

Siccome poi Gio. Batista Cappellini aveva intimato il giudizio
contro di lui intentato dalla Valentina Cappellini, tanto a Giuseppe,
e Francesco Nerestano Cappellini di lui fratelli, quanto al padron

diretto, ed aveva domandato e contro gli uni, e contro l'altro la rilevazione; così contro i di lui fratelli contumaci ho accordata a detto Gio. Batista la domandata rilevazione, avendo condannato ciascheduno di essi, conforme chiaramente richiedeva la giustizia, a rifondere al medesimo Gio. Batista la terza parte di ciò, che esso dovrà pagare in ordine alle dichiarazioni, che sopra, alla Valentina Cappellini, e la terza parte ancora delle spese fatte dallo stesso Gio. Batista nel corso dei giudizj agitati fra lui, e la suddetta Valentina: e viceversa quanto alla rilevazione domandata da detto Gio. Batista 11
contro il padron diretto, che similmente è stato contumace, richiedendo tal domanda un maggior esame, ho riservate al medesimo Gio. Batista le ragioni tali quali potessero competersegli.

E così in contradittorio di Gio. Batista, e della Valentina Cappellini, ed in contumacia delle altre parti è stato risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE. CCIII.

## CORTONEN. TESTAMENTI.

28. *Ian.* 1782.

## ARGOMENTO.

In Toscana vige la consuetudine, che il testamento fatto, per la mancanza del notaro, e dei necessarj testimonj, alla presenza del Parroco e di due, o tre testimoni, si abbia per valido, e legittimo, e in questa decisione si dimostra pienamente l'equità di consuetudine siffatta.

Nè può di vero rimproverarsi la frode a un tal testamento quando in mezzo alla prudenza, che accompagna le disposizioni in esso contenute, fu ricercato un Notaro, che di quello si rogasse, e i testimonj depongono della sincerità dell'atto.

## *SOMMARIO.*

1. *I testamenti fatti alla presenza del Parroco, e di due o tre testimoni, si hanno in Toscana per validi.*
2. *La consuetudine si prova pienamente con la giudiciale osservanza.*
3. *La conclusione, di che al n. 1. si estende anche quando non trattisi del favore della causa pia, e la disposizione onori un trasversale, o un estraneo.*
4. *È sempre attendibile la consuetudine tostochè da essa dipende moltissimo la validità degl' istrumenti, e lei mediante si evitano le liti, e le contese.*
5. *La scienza e l' approvazione del sovrano si presume rapporto a quelle cose, che furono lungamente osservate, e decise dai giudici eletti da quello.*
6. *Si dice aver il principe approvata la consuetudine contraria alle leggi emanate da esso, quando, avendone notizia, si compiaccia di tollerarla.*
7. *I rescritti del principe emanati in certi casi, e fra certe persone, non possono allegarsi in altri casi, e fra persone diverse.*
8. *Nulla fa il testatore, che non osserva le solennità prescritte dalla legge.*
9. *Le leggi non si intendono comprensive di quel caso, in cui sia impossibile l' osservarle, e si riduce a necessità la loro inosservanza.*
10. *Le solennità estrinseche dei testamenti sono dirette ad ovviare le frodi, e a far sì, che chiara divenga la volontà del Testatore.*
11. *La costituzione Pontificia nel* cap. cum esses etc. *non ha forza di legge fuori del territorio del Pontefice.*
12. *L' impossibilità della confezione del testamento avanti un Notaro si dice provata, ove costi essersi allora il testatore trovato nell' estremità della vita, nè esservi stato un Notaro nel luogo dove il testatore medesimo si ritrovava.*
13. *La presunzione milita per la sincerità dell' atto.*

14. *Si presume, che il testatore abbia voluta la sua disposizione uniforme con lo statuto del domicilio.*
15. *La sincerità del testamento si desume dalla circostanza, che nel giorno medesimo, in cui fu posto in essere, si cercò un Notaro, che lo riducesse in pubblico istrumento.*
16. *Non sono attendibili quei testimoni, che ritrattarono i loro attestati.*
17. *Il testimone fa piena prova contro l'inducente, nè può da questo impugnarsi il detto di quello.*
18. *Resiste alla falsità, e alla frode l'onestà di quello, che si pretende aver fatto uso della frode.*

Non ostanti l'eccezioni virilmente opposte per parte di Gio Domenico Antonio, e Andrea Fratelli Laurenzi contro il testamento fatto da Lorenzo Laurenzi loro nipote ex fratre nella villa d'Acquaviva Vicariato di Cortona in luogo detto Truppiano il dì 30. Agosto 1777. e ricevuto scritto, e firmato in presenza di tre testimoni dal Sacerdote Don Giuseppe Valli Paroco di S Pietro a Dame, ho creduto valido, ed eseguibile a tutti gli effetti di ragione detto testamento, quale lo dichiarò con sua sentenza de' 25. Agosto 1780. l'Illustriss. Sig. Conservatore delle Leggi, e L. T. Fiscale, e perciò in grado di restituzione in integrum ho referito la detta sentenza doversi confermare.

L'asserta invalidità, ed ineseguibilità di quel testamento pretendeva il dotto, ed il diligente difensore degli Zii del defunto Lorenzo Laurenzi di desumerla in primo luogo, e principalmente dall'essere intervenuti alla celebrazione del medesimo soli tre testimoni, e dall'averlo ricevuto il Paroco, quando generalmente parlando sette testimoni si ricercano per la legittima confezione dei testimoni dalle leggi Romane, e dal Formulario Fiorentino, come fu avvertito nella *Volaterran. seu Serrazzanen. validitatis testamenti de'* 10. *Settemb.* 1781. *av. gl' Illustriss. Sigg. Ulivelli, e Arrighi, e me infrascritto Relat.* §. 17. e non meno di cinque testimoni esige nei testamenti dei rustici in campagna le *Leg. ec. ab antiquis* 31. *cod. de testam., et quemadm. testam. ordin.* ed in tutti indistintamente i testamenti *lo statuto di Cortona nella Rubr.* 46. *de testam. et aliis ult. volunt. etc.* e quando

le nostre patrie leggi, ed in specie quelle promulgate dalla gloriosa memoria del Granduca Cosimo I. il dì 30. Genn. 1561., e dal dì 14. Dicembre 1569. ai soli Notai Fiorentini matricolati per tali permettono il rogare contratti, o testamenti.

Ed in secondo luogo, e per modo di subalterna difesa supponeva infetto di frode, e di circonvenzione, e dolosamente architettato a danno degli Zii del defunto Lorenzo Laurenzi il suddetto testamento, in cui si vedevano onorati di un semplice legato di Sc. 50. da repartirsi fra di loro i predetti di lui Zii, si vedeva lasciato il pieno usufrutto dell'eredità di detto Lorenzo alla Maria Antonia sua madre durante la di lei vita, e quindi si vedevano istituite eredi universali l'Appollonia, ed Elisabetta sorella dell'istesso Lorenzo, e per questo secondo fondamento, anche prescindendo dal primo, pretendeva invalido, ed ineseguibile il testamento, di cui si trattava.

Ma questi due fondamenti seriamente esaminati mi sono comparsi ambedue insussistenti per le ragioni, che ne' seguenti due Articoli passo distintamente ad esporre.

## ARTICOLO I.

Al primo fondamento dedotto dalla mancanza delle solennità ricercate nella confezione dei testamenti dalle leggi veglianti nel Granducato, e specialmente nel luogo, in cui fu celebrato quello, che cadeva in esame, ho creduto, che formasse un insuperabile ostacolo la consuetudine vegliante in Toscana di reputare e dichiarar validi, ed eseguibili anche quei testamenti, che stante l'impossibilità di trovare
1 un pubblico Notajo, ed il numero dei testimoni regolarmente richiesto dalle leggi siano ricevuti alla presenza di un minor numero di testimoni, e nominatamente di soli due o tre, dal Paroco, consuetudine, che quantunque da chi sosteneva l'invalidità del controverso testamento si impugnasse in fatto, ed in oltre si pretendesse di ragione inattendibile, o almeno inapplicabile al concreto del caso, l'ho trovata però assolutamente innegabile in fatto, attendibilissima di ragione, e certamente applicabile al caso controverso.

Che tal consuetudine di fatto esistesse, e dovesse di ragione at-

tendersi lo faceva bastantemeate presumere il vedere, che tauto nella celebre causa concernente il testamento di Simone Albani di Serrazzano, e di che nella precitata *Volaterrana*, *seu Serrazzanen. Validitatis testamenti de'* 10. *Settembre* quanto nella più celebre *causa Liburnen. validitatis testamenti* riguardante l'ultima disposizione del fu Sig. Pietro Sardi di Livorno enunciata nel motivo di detta *Volaterrana*, *seu Serrazzanen.* §. 5. non era stata detta consuetudine impugnata nè in fatto, nè in iure, ma era stata positivamente sopposta, ed ammessa.

Non contentandomi però di questa sola presunzione attese le virili opposizioni, che contro l'esistenza, ed attendibilità di detta consuetudine si facevano nella presente causa per parte degli Zii del defonto Lorenzo Laurenzi, volli accuratamente esaminare se costasse di tal consuetudine, e se la medesima fosse attendibile.

Della di lei esistenza ne rimasi pienamente convinto non solo in sequela delle informagioni prese dai Ministri del Pubblico Generale Archivio Fiorentino, ma in conseguenza ancora dell'esatta rimazione, che feci io stesso di alcune delle filze di detto Archivio, nelle quali ritrovai conservarsi non già in piccol numero, ma in grandissima copia di simili testamenti ricevuti dal Paroco, in presenza di soli due, tre, o quattro testimoni, dichiarati validi, ed eseguibili a tutti gli ef- 2
fetti di ragione per le respettive sentenze emanate dopo la giudiciale verificazione dell'impossibilità di avere un pubblico Notaio, ed il necessario numero dei testimoni, e della sincerità dell'atto, e previa la citazione degl'interessati certi personalmente, e degl'interessati incerti per mezzo di editti; Essendo incontrovertibile, che da ciò resulta una concludentissima prova delle veglianti consuetudini di reputar validi, e legittimi tali testamenti. *Bartol. in Leg. semper in stipulationibus in fin. ff. de regul. iuris Angel. in Leg. vetustissimam cod. de iur. dom. Crass. cons.* 134. *n.* 9. *Mascard. de probat. concl.* 245. *num.* 1. *Fulgin. de iur. emphit. tit. de renovat. qu.* 16. *n.* 8. *Sammin. cont.* 144. *num.* 17. *tom.* 2. *Surd. dec.* 265. *num.* 60. *Constantin. vot. dec.* 377. *num.* 2. *Rot. Rom. dec.* 32. *n.* 15 *par.* 7. *rec. Rot. nostr. in Thes. Ombr. dec.* 21. *num.* 2. *tom.* 6. *et decis.* 7. *num.* 4. *et* 5. *tom.* 8.

Tanto più che mediante la suddetta rimazione riconobbi ancora, che i ~~testimoni~~ ricevuti dal Paroco avanti due, tre, o quattro testimoni, e di-
3 chiarati validi per le enunciate sentenze contenevano nella medesima parte disposizioni profane, ed a favore di trasversali, o di estranei, onde non era neppure proponibile il dubbio, che le dichiarazioni della loro validità fossero fondate o nel privilegio, che hanno le disposizioni inter liberos in ordine alle leggi enunciate, e seguitate dal primo turno di questa Ruota Relatore me infrascritto nella *Florentina validitatis dispositionis Maternae inter liberos de' 24. Settembre* 1779. o nel privilegio, che il difensore degli Zii del defunto Laurenzi pretendeva di attribuire alle disposizioni ordinate a favore della causa Pia, privilegio per altro, che formò tutto il soggetto della controversia nella suddetta celebre causa *Liburnen. validitatis testamenti* ultimata come è notorio per mezzo di transazione.

Che poi la divisata consuetudine incontrovertibile in fatto fosse anche attendibile di ragione restai ugualmente persuaso riflettendo in pri-
4 mo luogo, che dichiarandosi essa di ragione inattendibile ridonderebbe ciò in grave danno della civil società, e della pubblica quiete, mentre verrebbe a farsi una strage dei tanti testamenti fin qui reputati validi, e insorgerebbero infinite vessazioni contro coloro, che hanno fino ad ora godute, e tuttavia godono pacificamente l'eredità ad esse deferite in forza di tali testamenti sotto il manto della pubblica autorità del Tribunale destinato dal Principe a conoscere, e decidere della loro validità, o invalidità, come nei simili ssimi termini di testamenti rogati in Roma contro l'espressa disposizione delle Pontificie costituzioni, ma coerentemente alla consuetudine invalsa in quella Città dai semplici Giovani costituiti dai Notari giustamente avvertì la *Ruota Rom. in rec. dec.* 729. *part.* 18. *tom.* 2. *num.* 15. *et seqq. et decis.* 95. *part.* 19. *num.* 8. *et seqq. et ad ornat. De Luc. de Testament. decis.* 6. *ad num.* 29. *a num.* 33.

Sempre più me ne accertai considerando in secondo luogo, che
5 la scienza, ed approvazione del Sovrano, la quale regolarmente può, e deve presumersi rispetto a ciò, che per lunghissimo tempo è stato osservato, e comunemente giudicato dai di lui Giudici e Magistrati, come già osservano i Giudici della causa *Liburnen. validita-*

*tis testament. nel* §. 22. *della loro relazione*, rispetto alla nostra consuetudine era anche positivamente giustificata mediante il seguente fatto dedotto per parte degli zii del defunto Laurenzi, ma che contro di essi mirabilmente si ritorceva.

*Dalla filza VII. delle risoluzioni della Cengregazione Giurisdizionale* esistente nell' Archivio della Segreteria del Regio Diritto, che il difensore dei suddetti zii del defunto Laurenzi procurò ed ottenne mi fosse comunicata, apparisce, che circa l'anno 1706. diverse istanze, e pretensioni promosse il Vescovo di Soana, e specialmente chiese, che venisse dichiarato dal Sovrano allora Regnante potersi dai Parochi di quella sua Diocesi, attesa la mancanza dei Notari, legittimamente ricevere i testamenti ed altre disposizioni d'ultima volontà, ed apparisce altresì, che essendo stati in tale occasione interpellati i Ministri del Pubblico Generale Archivio Fiorentino, questi riferirono, che le ultime volontà ricevute dai Parrochi in mancanza di Notari era solito l'Archivio previe le opportune verificazioni di ammetterle per valide, e legittime.

Or siccome dalle filze di detto generale Archivio Fiorentino si rileva, che anche posteriormente a detto anno 1706. e fino al giorno presente ha il medesimo Archivio costantemente continuato ad ammettere per validi, e legittimi i testamenti ricevuti in mancanza di Notari dai Parrochi e di più in diversi Sinodi Diocesani celebrati in Toscana dopo il suddetto anno 1706. e nominatamente in due celebrati da due dotti, e celebri Prelati, cioè in quello di Monsignor Gherardesca Arcivescovo di Firenze dell'anno 1710. ed in quello di Monsignor Frosini Arcivescovo di Pisa dell' anno 1717. l'uno e l'altro resi Pubblici per mezzo delle stampe, e conseguentemente non ignoti al Governo, si vede perfino inserita la formula dei testamenti da servirsi dai Parrochi in difetto di Notari, come si legge nel primo alla pag. 303. e nel secondo alla pag. 273. si fa quindi luogo a concludere, che dal Sovrano benchè indubitatamente informato nell'anno 1706. della nostra consnetudine non emanasse nè allora, nè poi ordine alcuno, che la riprovasse, o abolisse, e tal consuetudine conviene perciò dirla munita almeno dall'anno 1706. in poi della Sovrana approvazione, quale si dice concorrere, sempre 6

che il Sovrano avendo notizia della consuetudine contraria alle proprie Leggi si compiace di tollerarla, come giustamente riflettono fra gl'altri *il Paris. cons.* 105. *num.* 8. *lib.* 4. *Surd. cons.* 58. *n.* 12. *lib.* 1. *Gratian. discept. for. cap.* 965. *n.* 7. *Mans. consult.* 6. *n.* 19. *Rot. Rom. ad ornat. de Luc. lib.* 6. *de testam. dec.* 6. *sub n.* 32.

Non potendosi inferire, che il Sovrano intendesse o volesse abolire nel 1706. la suddetta consuetudine, dalla resoluzione, che allora gli piacque di prendere rispetto ai Parrochi della Diocesi di Soana, dai quali accordò che potessero validamente riceversi soltanto le disposizioni profane, come il difensore degli zii del defunto Laurenzi ingegnosamente opponeva.

Mentre in primo luogo i Sovrani Rescritti emanati in casi par-
7 ticolari, e fra certe persone non possono proporsi nè allegarsi fra diverse persone, e per la decisione di altri casi quantunque simili, vietandolo espressamente in Toscana una Legge de' 29. Luglio 1561. riferita, e seguitata dalla *Rot. nostr. apud. Mans. cons.* 352. *num.* 18. rispetto ai Parrochi della Diocesi di Soana la suddetta risoluzione diversa da ciò, che portava la consuetudine vegliante nel generale Archivio Fiorentino nel tempo medesimo, che col non essere stato sollecito di riprovare tal consuetudine dedotta allora a sua notizia venne in sostanza ad approvarla, fa d'uopo perciò attribuire la divisata risoluzione a qualche particolar riflesso, che la rendesse conciliabile con detta consuetudine non abolita ma preservata, e fosse, o all'essere allora creduto, che quanto allo stato Senese, in cui esiste la Diocesi di Soana, non costasse della divisata consuetudine, quale in fatti non poteva rimaner provata dall'informazione dei Ministri dell'Archivio Fiorentino, in cui si conservano gl'istrumenti e testamenti celebrati nello stato Fiorentino, non nel Senese, o all'essere stata creduta diretta l'istanza del Vescovo di Soana, come infatti sembra che lo fosse, ad ottenere per i Parrochi della sua Diocesi non la semplice facoltà di ricevere i testamenti nel caso, che positivamente si verificasse l'impossibilità di testare avanti il Notaro, che sono i termini della nostra consuetudine, ma un'assoluta, ed illimitata facoltà di riceversi fondata nella presunta mancanza di Notari esistenti in scarso numero in quella Diocesi.

E finalmente tanto più credei, che dovesse attendersi tal consuetudine, in quanto che mi parve assistita dalla massima equità, e ragionevolazza. Mentre ogni qual volta in tutti i ben regolati Governi è ricevuto, che agl' uomini debba competere l' arbitrio di disporre delle loro sostanze per dopo la morte, sarebbe ben dura, ed infelice la condizione di chi trovandosi non in popolate città, o terre, ma in disabitate campagne, dovesse vedersi preclusa la strada di esercitare un tale arbitrio per questo solo, che nelle campagne, nelle quali si trova vicino a morire, non può avere un Notaro, nè quel numero di testimonj, che le Leggi ricercano.

Stà bene, che essendo le Leggi civili la sorgente di detto arbitrio, non debba lusingarsi di usarlo validamente, ed efficacemente chi 8
non lo faccia con l' intervento di quelle solennità, che dette Leggi prescrivono, conforme fu avvertito nella precitata *Volaterrana seu Serrazzanen. validitatis testamenti* 10. *Sett.* 1781. *cor. me in princ.* ma l' omissione di tali solennità quanto è giustamente imputabile a chi sia nella possibilità di praticarle, altrettanto sarebbe un tratto di inumanità il volerla imputare a chi è nella positiva impotenza di adempirle, come in fatti ella è regola elementare, che *si* 9
*pater in sin. cum leg. seqq. ff. de adopt. leg. Gallus* §. *si eius* le Leggi non s' intendono comprensive di quel caso, in cui sia impossibile l' osservarle, e si riduca a necessità la loro inosservanza: *Leg. ff. de liber et posthum. Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 14. *tit.* 8. *num.* 4. *Rot. cor. Ansald. dec.* 164. *num.* 18.

Posta adunque questa impotenza richiede l' equità, che si soccorra a chi in esso si trova con deviare dal rigore delle Leggi, e con permetterli di spiegare validamente la sua volontà avanti il Paroco reperibile in tutti i luoghi di questi felicissimi stati, e avanti quel numero di testimoni, che gli è possibile di rintracciare. Tantopiù, che le solennità estrinseche volute dalle Leggi nella confezione dei testamenti sono bensì richieste pro forma, ma per altro ad og- 10
getto, che sia chiaramente provata, ed assicurata dalle frodi la volontà di chi muore, come fu avvertito con la scorta di molte autorità, e decisioni nella più volte citata *Volaterrana, seu Serrazzanen. validit. testamenti* 10. *Sett.* 1781. *coram me.* §. 72. *et seq.* onde non è incongruo, ma sommamente ragionevole, che quando per l'

impotenza di adempire la forma prescritta dalle Leggi, che richiedono l'intervento di sette ovvero cinque testimoni, ed il Rogito del Notaro, non è allegabile il disprezzo delle stesse Leggi, siasi accordato di poter validamente testare in altra forma ugualmente atta ad accertare la volontà del moriente, cioè in presenza di due, tre, o quattro testimoni, e mediante il rogito del Paroco, persona niente meno rispettabile di quello sia un Notaro.

A fronte di tutto ciò era inutile l'opporre, conforme si opponeva per parte degli zii del defunto Lorenzo Laurenzi, che dichiarandosi validi i testamenti fatti in Toscana avanti il Parroco, e
11 due, o tre testimoni, venisse ad ammettersi, come avente forza di Legge nel Granducato, la disposizione del *Pontefice Alessandro terzo* nel *cap. Cum esses* 10. *de test.* che ordina l'esecuzione di simili testamenti, quando è indubitato, che detta Pontificia costituzione non può aver forza in altri stati fuori, che in quelli del Pontefice.

Poichè la validità di tali testamenti, nè nella causa *Volaterrana, seu Serrazzanen.* altre volte enunciata, nè nella causa presente, nè in verun altro caso si è mai inteso di fondarla nella disposizione di detto *cap. Cum esses de testament.* ma unicamente nella consuetudine vegliante in questo Granducato, che, come ognun sa, è una Legge non scritta di ugual forza che la scritta. E tanto è vero ciò, che laddove in detto *cap. cum esses* si dichiarano validi i testamenti fatti avanti il Parroco, e due, o tre testimoni, assolutamente, e indistintamente viceversa in Toscana i testamenti così celebrati non si hanno per validi, se non nel solo caso, che si verifichi l'impotenza di testare coll'intervento del pieno numero di testimoni dalle nostre patrie Leggi prescritto, e mediante il Rogito del Notaro, che esse richiedono.

Scendendo poi ad esaminare se realmente si verificasse nel defunto Lorenzo Laurenzi l'impotenza di testare mediante il Rogito di un pubblico Notaro, e coll'intervento di cinque testimoni, d'onde dipendeva il determinare se si applicasse al caso nostro la suddetta consuetudine, trovai esser giustificato negl'atti, specialmente per mezzo del giudiciale esame del Paroco e dei tre testimoni stati presenti alla confezione del testamento di detto Laurenzi, che in distanza di poche miglia da Acquaviva, o sia dal Popolo di S. Pietro a Dame,

e da Truppiano, luogo in cui morì il suddetto Laurenzi, non si trovano Notari; che la città di Cortona, e la Terra di Castiglion Fiorentino, ove non mancano Notari sono distanti da detto luogo, la prima circa dodici miglia, e la seconda miglia dieci, che nel dì 30. Agosto 1777. in cui fu fatto da detto Laurenzi alla presenza del Parroco e dei suddetti tre testimoni il controverso testamento era il medesimo Laurenzi in gravissimo pericolo di vita, onde non dovere attendere, che potesse venire da luoghi lontani 10. o 12. miglia un Notaro, come infatti dimostrò l'evento, essendo egli morto nello stesso giorno poche ore dopo fatto il testamento, e che il suddetto Laurenzi stette poco tempo aggravato dal male, in modo da far temere di sua vicina morte, onde fu in lui inaspettata la necessità di testare, conforme è anche verisimile, perchè quantunque fosse egli incomodato per il corso di dieci, o undici giorni dal male di pondi, doveva però la sua fresca età di sedici anni lusingare, che avesse a superarlo, nel complesso delle quali circostanze doveva certamente dirsi verificata in detto Laurenzi l'impossibilità di testare con l'intervento di un Notaro, come in simili termini rispose il nostro primo turno Rotale Relatore me infrascritto nella più volte allegata *Volaterrana, seu Serrazzanen. validitatis testamenti de' 10. Sett. 1781. dal §. 20. fino al 23.*

Tanto più che da un attestato del Sig. Vincenzio Luzzi Notaro abitante in Cortona costava inoltre non essersi neppur mancato alla diligenza di mandare a chiamare a Cortona nel medesimo dì 30. Agosto 1777. detto Notaro acciò si trasferisse nella Villa d'Acquaviva alla casa dell'infermo Laurenzi per rogarsi del di lui testamento, ove per diversi motivi enunciati nel suo attestato non potè trasferirsi in quello stesso giorno, ma promise portarsi il giorno seguente, il che poi non effettuò, non essendo stato mandato a prendere il giorno appresso per la sopravvenuta morte di detto Laurenzi, dalla quale circostanza rimaneva sempre più accertata l'impossibilità, in cui fu il Laurenzi di testare con l'intervento, e rogito di un Notaro.

Ugualmente credei verificata nel Laurenzi l'impossibilità di avere per testimoni al suo testamento più di quelle tre persone, che vi intervennero, mentre non solo era giustificato negl'atti, che furono ri-

cercate altre persone del vicinato, ma non poterono aversi per essere alle respettive loro faccende, cosa pur troppo verisimile, se si rifletta, che Truppiano secondo le resultanze degli atti consiste in sole sette case, e circa trentacinque sole anime, e che nel mese d'Agosto alle ore sei della mattina, che fu il tempo della confezione del testamento, non doveva starsene oziosa nelle proprie case la gente della campagna dimorante in quel luogo, ma costava inoltre, che un certo Carlo Lignani, il quale era in paese, ed avrebbe potuto servire di quarto testimone fu pregato, ma ricusò d'esserlo.

Senza che fosse luogo ad opporre, che un certo Simone Calabrese, conforme egli medesimo attestò, si trovasse all'ora della confezione di detto testamento nella sua casa esistente in Truppiano, e non fosse ricercato di esser testimone. Poichè lo stesso Simone in una successiva dichiarazione del suo attestato spiegò, che sebbene fosse egli nella propria casa, vi erano però delle ragioni per crederlo da quella lontano, e che da questa credulità derivò, che non fosse fatta di lui ricerca.

## ARTICOLO II.

Se per il fin quì detto mi comparve insussistente la prima delle eccezioni opposte al testamento di Lorenzo Laurenzi, quella cioè dedotta dalla mancanza delle solennità, niente più plausibile trovai la seconda eccezione fondata nella supposta frode, e circonvenzione, di cui detto testamento si pretendeva infetto, avendo anzi creduto, che della sincerità dell'atto evidentissimamente costasse.

Infatti oltre che non mancava quella fortissima presunzione di
13 sincerità, che secondo le cose fermate nella *Volaterrana seu Serrazzanen. validitatis testamenti* 10. *Sett.* 1781. *cor. me.* §. 60. suol dedursi dalla prudenza, ragionevolezza, e verisimiglianza del disposto, mentre nel controverso testamento del Laurenzi si vedeva ordinata in suffragio dell'anima del testatore la celebrazione di alcune Messe, si trovavano onorati di un legato di scudi 50. i di lui zii, e finalmente era portata l'eredità del testatore, quanto all'usufrutto nella di lui madre, e quanto alla proprietà nelle di lui so-

relle, quali femmine per quanto non fossero le legittime eredi del
Laurenzi in concorso dei di lui zii paterni rispetto ai beni, che egli
lasciava nel territorio di Città di Castello in ordine allo statuto di
quella Città riferito *dal Card. de Luc. de Stat. succes. partic.* 56.
erano però prelativamente ai suddetti zii paterni del Laurenzi le di
lui eredi legittime in ordine allo statuto di Cortona, a cui erano soggetti
alcuni beni del Laurenzi esistenti nel Territorio Cortonese, ed al
quale, come statuto vegliante nel luogo del suo domicilio, è onnina- 14
mente presumibile, che volesse uniformarsi nella sua testamentaria di-
sposizione lo stesso Laurenzi, disponendo detto statuto di Cortona
nel *lib.* 2. *rubr.* 47. *de succes. ab intest.* quanto appresso „ Si vero
„ decesserit quis relicta matre, vel sorore ipsius defuncti utrinque
„ coniuncta, vel consanguinea tantum superstitibus filiis patre, avo,
„ vel proavo, per lineam paternam, vel alio ascendente per dictam
„ lineam, vel fratre praedictis, tunc dicto casu soror et sorores prae-
„ dictae succedant una cum matre in duabus tertiis partibus, et ma-
„ ter in tertia parte. „

Ed oltre che in esclusione dell' asserta frode e circonvenzione,
e respettivamente in conferma della sincerità dell' atto era anche som-
mamente valutabile la circostanza esposta di sopra nel §. *Tanto più
ec.* di essersi cioè nel giorno medesimo, in cui ricevè il testamento
del Laurenzi il Parroco, ricercato un Notaro di Cortona affinchè si
trasferisse a Truppiano per rogarlo, circostanza anche essa giustamente 15
valutata in detta *Volaterrana seu Serrazzanen. validitatis testamenti*
10. *Sept.* 1781. *cor. me* §. 62.

Toglieva oltre a ciò ogni difficoltà il disposto dei tre testimoni
enunciati per tali nel controverso testamento dal Paroco, i quali esa-
minati d' ordine del Sig. Conservatore delle Leggi nel Dicembre 1777.
e di nuovo più lungamente esaminati sotto gli interrogatorj esibiti
per parte degli zii del defunto Laurenzi nel Febbraio 1779. sì nell'
uno, che nell' altro esame furono pienamente concordi in deporre,
che detto Laurenzi allorchè fu fatto il controverso testamento era in
perfettissima cognizione, che egli di sua propria bocca manifestò e
spiegò al Paroco la propria volontà, e che quando il Parroco dopo
distesa la disposizione la lesse presenti i testimoni al Laurenzi,

egli l' approvò in tutto, e per tutto, e dichiarò, che ne voleva la spiegazione, e furono anche concordi in referire la disposizione di detto Laurenzi in quella forma appunto, che si leggeva nel testamento scritto dal Paroco.

A fronte dei quali fatti esclusivi dell' asserta frode, e circonvenzione, non mi parvero valutabili le prove cimentate per parte degli zii del defunto Laurenzi, e tendenti a concludere, che uno dei testimoni intervenuti al controverso testamento denominato Giuseppe di Pasquino fosse sordo, e che quando fu scritto e letto dal Paroco detto testamento il Laurenzi fosse già morto.

Sì perchè tali prove erano per la massima parte fondate in fide-
16 facienti, che avevano poi ritrattati i loro attestati, e conseguentemente erano inattendibili: *Cyriac. controver.* 487. *num.* 1. *et seq. Constant. vot. dec.* 84. *num.* 4. *Rot. Rom. dec.* 137. *num.* 12. *et dec.* 276. *num.* 33. *par.* 4. *tom.* 2. *et dec.* 340. *num.* 1. *p.* 17. *rec.*

Sì perchè l' asserzione, che Pasquino di Giuseppe fosse sordo restava smentita non solo dalla risposta, che nel giudiciale esame diedero all' *interrog.* 37. gl' altri due testimoni, insieme con lui intervenuti alla confezione del testamento, ma ancora dall' evidenza del fatto, cioè dall' avere date il medesimo Pasquino di Giuseppe le opportune, e categoriche risposte tanto nel primo esame, che subì nel Dicembre 1777. quanto nel secondo del Febbraio 1779. in cui subì più di quaranta interrogatorj.

Sì finalmente perchè in quanto voleva dedursi la prova, che fosse già morto il Laurenzi prima della confezione del controverso testamento, e dall' aver ricusato di esser testimone a detto testamento il sopra menzionato Carlo Lignani, e dal giudicial deposto di un certo Domenico Del Lepre unico fidefaciente esaminato sotto gl' interrogatorj esibiti per parte delle eredi scritte nel predetto testamento Laurenzi, il quale depose essersi trovato presente alla di lui morte, era ovvia rispetto a Carlo Lignani la replica, che il di lui rifiuto non costava esser derivato dall' avere egli conosciuto, che non fosse più il Laurenzi in grado di testare, onde poteva attribuirsi a qualunque altro motivo, e rispetto a Domenico Del Lepre era similmente ovvia la risposta, che egli nel suo giudiciale esame non giunse a deporre, che

seguisse la morte del Laurenzi prima, che fosse scritto il controverso testamento, e neppure indicò l'ora, in cui vidde morire detto Laurenzi, per lo che il di lui deposto non poteva mai dirsi, che stasse in contradizione con le altre resultanze degl'atti, le quali portavano esser morto il Laurenzi il dì 30. Agosto 1777. dopo che nello stesso giorno qualche ora innanzi aveva fatto con perfetta cognizione, e con piena volontà il suo testamento ricevuto dal Parroco.

Anzi dallo stesso deposto di Domenico Del Lepre era luogo a
desumere un altro riscontro della sincerità del controverso testamento
in aggiunta a quelli già ponderati di sopra, mentre deponendo nella
risposta all'*interrog.* 26. nei seguenti termini „ Sì signore, che co-
„ nosco il M. R. Sig. Giuseppe Valli Parroco di S. Pietro a Dame,
„ che è quel Curato, che gli ho detto di sopra, e per quanto sò, e
„ per quello che conosco universalmente viene reputato per un Sa-
„ cerdote di ottimi costumi, ed incapace di recare pregiudizio ad al-
„ cuno „ l'onoratezza di detto Parroco, che essendo autenticata dal 17
deposto di un testimone indotto dagli zii del defunto Laurenzi, non
poteva dai medesimi impugnarsi secondo la regola, di cui gli allegati,
e seguitati nella *Volaterrana, seu Sarrazzanen. validitatis testa-
menti* 10. *Sept.* 1781. *cor me* §. 47. *in fin.* resisteva a poter credere
ordita dal suddetto Parroco quella detestabile frode, e circonvenzione, 18
che si andava decantando per ciò che avvertono *Costantin. vot. dec.*
466. *num.* 122. *Rot Rom. post. Merlin. de pignor. dec.* 17. *num.* 8.
*et* 9. *et cor. Seraph. dec.* 879. *n.* 7. *et cor. Falconer. tit. de Senat.
cons. Velleian. dec.* 5. *num.* 12. *et* 13.

E così ambe le parti col massimo impegno informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CCIV.

## FLORENTINA SEU CLUSENTINA RETENTIONIS.

6. *Febr.* 1782.

### ARGOMENTO.

Al Compratore si dà il subingresso nei diritti del creditore dimesso col prezzo della cosa comprata, purchè costi di due requisiti, che cioè il compratore abbia convenuto col venditore di erogare il prezzo nella dimissione di quel creditore, e che in essa sia stato effettivamente erogato: il qual patto, comunque non espresso nell'istrumento, si presume in esso sottinteso, o verbalmente stipulato fra i contraenti in forza di alcune circostanze, delle quali si ragiona nella presente Decisione.

### *SOMMARIO.*

1. *Il subingresso all'effetto di difendersi perchè abbia luogo basta che il danaro sia stato consegnato al debitore per dimettere il creditore, e che il creditore veramente sia stato con quello dimesso: nè il patto di subingredere è necessario quando non si tratta di subingresso* ad effectum agendi.
2. *Quali sieno le congetture comprovanti la dimissione del creditore del venditore fatta col prezzo della cosa comprata.*
3. *Per provare la qualità del fatto si ammettono congetture più leggiere, che per provarne la sostanza.*
4. *Si presume numerato il danaro col patto di dimetter con esso il creditore, se subito, o non molto dopo la fatta numerazione fu il creditore effettivamente dimesso. num. 5.*
6. *La qual presunzione ha luogo, quando si tratta di denaro ricevuto dal debitore a titolo lucrativo, altrimenti poi se trattisi di danaro da esso ricevuto a titolo correspettivo.*
7. *È opinione più ricevuta, che il subingresso nei diritti del cre-*

*ditore ha luogo, non solo a favore di chi paga il danaro per la dimissione di quello, ma anche a favore del mutuante, e comprante col patto che in quella venga erogato il danaro.*

8. *La volontà sebbene non espressa si pone in chiaro mediante un cumulo di congetture.*
9. *Per subingredere basta, che in qualche modo costi della volontà, e dell' animo di chi paga, che, cioè, volle, ed ebbe animo di subingredere.*
10. *Il procuratore speciale, che nel contrarre non espresse il nome del mandante, acquista per se, non per questo, seppure non ceda al mandante i diritti, che egli ha acquistato.*

La Sig. Diamante Frilli ne' Maccioni prestò con le dovute solennità la di lei mallevadoria, e solidale obbligazione a favore del Sig. Benedetto Tavanti in occasione, che il medesimo per privato Chirografo de' 17. Aprile 1765. attivamente creò col Sig. Pompilio Maccioni marito di detta Sig. Diamante un cambio nella somma di scudi 558. o in altra più vera somma equivalente a quella, che lo stesso Sig. Tavanti si accollò di pagare, con riportarne l'opportuna Cessione di ragioni, conforme poi pagò per istrumento rogato il 30. Aprile 1765. da Messer Angelo Maria Pratesi agli Eredi del fu Sig. Dott. Antonio Ulivieri per sorte, frutti, e spese di altro Cambio passivamente creato da detto Sig. Pompilio Maccioni con i suddetti Eredi Ulivieri per privata scritta de' 22. Luglio 1761. per il qual Cambio aveva sofferto il prefato Sig. Maccioni per parte di detti Sigg. Eredi Ulivieri delle esecuzioni.

Introdotto qualche Anno dopo avanti il Magistrato dei Pupilli il Giudizio di concorso dei creditori di detto Sig. Pompilio Maccioni nella Sentenza graduatoria de' 2. Settembre 1771. fu graduato nel decimo ottavo luogo il Sig. Tavanti, il quale perciò vedendo l'impossibilità di ottenere il pagamento del suo credito dai Beni del Sig. Maccioni caduti nel concorso, agitò in forza della suddetta Mallevadoria contro la Sig. Diamante Frilli ne' Maccioni, e per due conformi Sentenze, che una del Sig. Vicario di Castiglion Fiorentino del dì 9. Febbrajo 1779. altra confermatoria del Magistrato dei Pupilli de' 29.

Settembre 1779. ottenne per la sodisfazione del suo credito la immissione in certi Beni denominati del Toppo posseduti da detta Sig. Diamante come a lei assegnati per le sue Doti.

Desiderando detta Sig. Diamante di conseguire la sua rilevazione, agitò per tale effetto contro il Sig. Lodovico Micheli come possessore di alcuni Beni posti in Casentino, al medesimo venduti dal Sig. Maccioni di lei marito, e per esso dal Sig. Santi Cammilli di lui Agente, e Procuratore, per privato Chirografo de' 17. Settembre 1765. e per pubblico istrumento rogato da Ser Silvestro Del Campo il dì 11. Ottobre 1776. per il prezzo in tutto di scudi 3045., ma questi Beni quantunque indubitatamente affetti, ed ipotecati, ed ai Sigg. Eredi Ulivieri, ed al Sig. Tavanti, e conseguentemente alla Sig. Frilli ne' Maccioni, che agitava con le ragioni degli uni, e dell' altro, pretese il Sig. Micheli di potersi ritenere, o difendere almeno in parte dalla domandata rilevazione con ragioni anteriori, o poziori a quelle, delle quali appariva rivestita la suddetta Sig. Frilli ne' Maccioni.

Contestatosi adunque sopra di ciò fra il Sig. Micheli, e la Sig. Frilli ne' Maccioni un formal Giudizio avanti il Magistrato de' Pupilli, ne emanò sotto dì 27. Settembre 1780. una Sentenza, per la quale fu condannato il Sig. Micheli a pagare, o depositare a favore della Sig. Frilli ne' Maccioni la somma di scudi 85. 2. 14. 8. residuo del prezzo di detti beni da esso ancora non pagato, ed altra somma di scudi 30. porzione di detto prezzo, che fu creduto essere stata mal pagata dal medesimo Sig. Micheli ad Alessandro Del Vivo Procuratore del Sig. Maccioni, fu viceversa assoluto lo stesso Sig. Micheli, e fu dichiarato competersegli la retenzione dei beni predetti per la rata corrispondente a scudi 200. parte di prezzo degli stessi beni erogata nel pagamento di decime, dazj, e spese, e finalmente fu riservata la decisione di altre controversie riguardanti la ulterior rilevazione pretesa dalla Sig. Frilli ne' Maccioni, e la respettiva ulterior retenzione opposta dal Sig. Micheli.

Una di tali controversie rimaste allora indecise cadeva sopra una rata del prezzo dei suddetti beni, che la somma di scudi 1180. pagò il Sig. Micheli al Sig. Santi Cammilli Procuratore del Sig. Maccioni venditore nell' atto della celebrazione del suddetto chirografo de' 17. Settem.

1765. meotre anche per questa rata di prezzo sosteneva il Sig. Micheli, che se gli competesse la retenzione dei beoi comprati, impugnandola viceversa la Sig. Frilli oe' Maccioni; E questa controversia è stata quella che abbiamo noi dovuto decidere, stante che avendo la Sig. Frilli ne' Maccioni sperimentato il riservo di che in detta sentenza de' 27. Settem. 1780. ed esseodo quiodi emanata oe' 29. Settem. 1781. altra sentenza del Magistrato de' Pupilli, che per l' importare di detti scudi 1180. assolvè il Signor Micheli dalle cose contro di esso domandate per parte di detto Sig. Frilli ne' Maccioni, e così venne a dichiarare competersi allo stesso Signor Micheli per l' importare di detta somma l' allegata retenzione dei beni da lui, come sopra, comprati, da quest' ultima sentenza inteotò la Signora Frilli ne' Maccioni il rimedio della restituzione in integrum, e cadde nel primo Turno Rotale la commissiooe di conoscere della giustizia, o ingiostizia della detta sentenza.

Dopo un serio e maturo esame delle ragioni virilmente proposte dai dotti difensori dell' una e dell' altra parte abbiamo creduto, che per l' importare di detti scudi 1180. si competesse al Sig. Micheli l' allegata retenzione dei beni, contro dei quali agitava per la sua rilevazione la Sig. Frilli ne' Maccioni, e perciò abbiamo oggi referito per la conferma della suddetta sentenza, che per l' importare della enunciata somma assolvè il Sig. Micheli dalle cose contro di lui per parte della Frilli ne' Maccioni pretese e domandate.

Le ragioni, che allegava il Sig. Micheli per ritenere e difendere dalla rilevazione pretesa dalla Sig. Frilli ne' Maccioni i controversi beni per l' importare di d. sc. 1180. eraoo quelle di due crediti cambiarj, uno in sorte di Sc. 600. altro io sorte di Sc. 400. ed ambidue fruttiferi alla ragione di sei per cento l' anno, che contro il Sig. Pompilio Maccioni teneva già il Sig. Tenente Ugolino Corsi di Anghiari creati per due scritte del dì primo Febbrajo 1754. e del dì 22. Loglio dello stesso anno, e che furono dimessi dal Sig. Cammilli con riportarne la cessione *per chi spetta* il dì 19. Settembre 1765. vale a dire due giorni dopo allo sborso, che fece a detto Sig. Cammilli il Sig. Micheli dei suddetti scodi 1180.

Noo controvertendosi, nè potendosi realmente cootrovertere, che gli enunciati due crediti cambiarj del Signor Corsi fossero anteriori a

quelli dei Sigg. Eredi Ulivieri, e del Sig. Tavanti, tutto il momento della causa consisteva in determinare, se il Sig. Micheli, il quale comprò dal Sig. Maccioni, e per esso dal Sig. Cammilli i suddetti beni, dovesse, dirsi subentrato nelle ragioni del Sig. Corsi all' effetto di poter ritenere, e difendere i beni medesimi a fronte delle molestie di altri creditori del Sig. Maccioni posteriori al Signor Corsi.

E siccome questo subingresso si verifica a favore del compratore *ad effectum se tuendi*, concorrendo due estremi o requisiti, quando, cioè, egli pattuisca, che si eroghi nella dimissione di un qualche creditore del venditore il prezzo della cosa che compra, e quando di poi segua di fatto l'erogazione di detto prezzo in quella causa contemplata, senza che sia necessario per tale effetto, come è per po-
1 ter subentrare nelle ragioni del creditor dimesso *ad effectum agendi*, il terzo degl' estremi, o requisiti voluti dalla *Glossa in Leg. Aristo ff. quae res pignor. ec.* vale a dire il patto di riportare la cessione delle di lui ragioni, o di subentrare nelle medesime, conforme fra gli altri distinguono *il de Pont. cons.* 87. *num.* 4. *et seqq. et num.* 14. *lib.* 1. *Carleval. de iudic. tit.* 3. *disput.* 35. *sub num.* 13. *et num.* 18. *De Luc. de emp. et vendit. disc.* 21. *num.* 10. *vers. alter casus est etc. et de cred. et de deb. dis.* 1. *num.* 4. *et* 5. *et dis.* 32. *num.* 18. *Adden. ad Buratt. dec.* 420. *num.* 8. *et seqq. Rot. nostr. in Thesau. Ombros. tom.* 3. *dec.* 33. *num.* 22. *et* 23. Così la resoluzione della controversia dipendeva dal vedere se costasse nel caso nostro del computativo concorso dei divisati due estremi o requisiti.

È a noi sembrato, che sufficientemente costasse del secondo, cioè dell' erogazione degli scudi 1180. pagati dal Sig. Micheli al Cammilli Procuratore del Sig. Maccioni il dì 17. Settembre 1765. nell' estinzione di sorte e frutti di due crediti cambiarj, che in ordine all' enunciate scritte del dì 1. Febbrajo, e del dì 12. Luglio 1754. teneva col Sig. Maccioni il Sig. Corsi: Sì perchè così si vedeva dichiarato dal Cammilli nell' istrumento di compra e vendita stipulato col Sig. Micheli il dì 11. Ottobre 1766. sì perchè questa dichiarazione restava inoltre amminicolata da due fortissime circostanze, cioè, dalla brevità del tempo decorso fra il ritiro fatto dal Cammilli di detti scudi 1180. nel dì 17. Settembre 1765. e l'estinzione dei suddetti crediti cam-

biarj del Sig. Corsi fatta dal medesimo Cammilli il dì 19. dello stesso mese, e dalla qualità del Sig. Maccioni debitore di detti cambi, e che essendo aggravato di molti debiti, per dimettere i quali non solo fece la suddetta vendita ai Sig. Micheli, conforme altra ne aveva già fatta un anno avanti al Sig. Marchese Tanucci, ma altresì pochi anni dopo fu in necessità d'introdurre il giudizio di concorso dei suoi crediti, non era perciò verisimile, che avesse altronde la rispettabile somma erogata nell'estinzione di detti crediti cambiarj dal Sig. Corsi, circostanze, che anche da per loro sole si reputano sufficienti a porre in essere la prova presuntiva del secondo dei due sopra enunciati estremi, come con altri concordanti rispondono il *Molin. Pignattell. controvers. forens. lib.* 1. *cap.* 26. *num.* 9. *de Luc. de credit. et deb. d. disc.* 1. *num.* 13. *Costant. ad statut. Urb. annot.* 32. *art.* 2. *n.* 213. *de Franch. dec.* 97. *n.* 5. 2

Nulla ostando, che il Sig. Corsi nelle ricevute di saldo della sorte e frutti dalle due scritte cambiarie non enunciasse la precisa somma pagatagli per tal'effetto, quasi potesse perciò dubitarsi, che non venisse erogata in detto saldo l'intera somma di scudi 1180. poco prima pagata dal Sig. Micheli al Cammilli. Poichè avendo dichiarato il Cammilli nell'istrumento degli 11. Ottobre 1766. di avere precisamente erogati nell'estinzione della sorte, e frutti di dette due scritte cambiarie scudi 1180. non poteva presumersi falsa questa dichiarazione circa alla quantità della somma erogata in detta causa, quando rispetto alla sostanza dell'erogazione in genere la stessa dichiarazione doveva dirsi vera, perchè amminicolata dalle già riferite circostanze; Essendo specialmente notorio, che per giustificare le qualità del fatto sono bastanti prove più leggiere di quelle che si ricercano per giustificare la sostanza del fatto: *cap. per tuas de probat. Leg. solent ff. de aliment. et cib. legat. Jas. in repetit. Leg. ad monendi num.* 203. *ff. de iure iurand. Surd. cons.* 94. *num.* 28. *De Luc. de credit. et debit. disc.* 80. *sub n.* 14. *Costantin. vot. decisiv.* 199. *num.* 104. *Rot. Roman. cor. Ludovis. dec.* 324. *n.* 4. *decis.* 87. *n.* 13. *part.* 6. *et dec.* 82. *num.* 21. *par.* 10. *recent.* 3

Tanto più che non era impossibile, ma sommamente verisimile, che il credito del Signor Corsi per dependenza di dette due scritte

cambiarie nel dì 19. Settembre 1765. giorno dell' estinzione ascendesse alla divisata somma di scudi 1180. quando in conto di dette due scritte, che contenevano due cambj del capitale in tutto di scudi 1000. ed alla ragione di sei per cento l'anno, dovevano aver prodotto nel corso di più che undici anni un cumulo di frutti non minore di sc. 660. non costava, che il Sig. Corsi avesse esatti se non sc. 200. in occasione della sopraenunciata vendita, che per istrumento de' 22. Febbraio 1764. rogato da Messer Pietro Maria Maccioni fece il Sig. Pompilio Maccioni al Signor Marchese Tanucci per prezzo di scudi 4855. 5. 9. 2. e quando di più appariva dal medesimo istrumento, che i suddetti scudi 200. gli furono pagati il dì 22. Febbraio 1764. *per conto dei frutti di detta scritta*, espressione indicante, che non ostante tal pagamento rimase in quel giorno sempre vivo, oltre l'intero debito dei capitali, anche un residuo di debito di frutti, al qual residuo era da aggiungersi nel giorno dell' estinzione seguita il dì 19. Settembre 1765. il frutto di quasi 19. mesi decorso posteriormente al suddetto dì 22. Febbraio 1764.

Quanto poi al primo degli estremi accennati di sopra nel §. *e siccome questo subingresso ec.* sul quale principalmente verteva la disputa, giacchè il secondo, del quale fin quì si è parlato, pochissima e quasi nessuna difficoltà incontrava anche presso i difensori della Signora Frilli ne' Maccioni, pretendevano essi, che mancasse nel concreto del caso detto primo estremo, fondandosi nella lettera del chirografo stipulato fra il Cammilli come procuratore del Sig. Maccioni, ed il Sig. Micheli nei 17. Settembre 1765. il quale portava, che il Sig. Micheli in conto del prezzo dei controversi beni, dei quali ottenne allora il possesso, col riservo di stipulare successivamente l'opportuno istrumento di compra, e vendita, pagò a detto Cammilli scudi 1180. senza che si vedesse in quel chirografo pattuita dal Sig. Micheli l'erogazione di detta somma nell' estinzione dei suddetti crediti, che contro il Sig. Maccioni teneva il Sig. Corsi.

All' incontro sostenevano i difensori del Sig. Micheli, che l'erogazione di scudi 1180. in detta causa benchè letteralmente non espressa nell' enunciato chirografo de' 17. Settembre 1765. dovesse nondimeno dirsi contemplata e convenuta fra il Signor Micheli ed il Cammilli, e ciò
4 per due fondamenti. Primo in forza del disposto nella *Leg. si ventri* 8. §. *eorum ff. de privileg. credit.* „ *ivi* „ Eorum ratio creditorum

„ prior est, quorum pecunia ad creditores privilegiatos pervenit. Perve-„ nisse autem quemadmodum accipimus, utrum statim profecta est „ ab inferioribus ad privilegiatos? An vero et si per debitoris personam „ hoc est, si ei ante numerata sit, et sic debitoris facta creditori privi-„ legiato numerata est? *quod quidem potest denique dici, si modo non* „ *post aliquod intervallum id factum sit* „ Secondo, atteso il comples-so di varie circostanze, dalle quali dicevano bastantemente resultare, che si volesse, e si convenisse fra le parti quella erogazione, di cui non fece-ro parola in detto chirografo.

In questo conflitto abbiamo creduto di dover rispondere, conforme abbiamo risposto, coerentemente a ciò che si sosteneva per parte del Sig. Micheli, perchè quantunque dubitassimo dell'applicabilità dell'allegato testo nella *Leg. si ventri ec.* siamo però rimasti persuasi, che il comples-so delle circostanze militanti nel concreto del caso portasse realmente a dover concludere, che fra il Sig. Micheli, ed il Cammilli fosse convenuta l'erogazione dei suddetti scudi 1180. nell'estinzione dei più volte enun-ciati crediti cambiarj, che teneva contro il Signor Maccioni il Signor Corsi.

Dubitavamo dell'applicabilità dell'allegato testo nella *Leg. Si ventri* 8. §. *eorum ff. de privileg. credit.* mentre laddove i difen-sori del Sig. Micheli facevano osservare esser comune opinione dei Dottori, fondata nella disposizione di quel testo, che il danaro ero-gato dal debitore in dimettere un suo creditore *contemporaneamente, o poco dopo* la numerazione fattane allo stesso debitore da un terzo, debba credersi dato da questo terzo col patto di doversi erogare in quella causa, e ciò per via di presunzione *juris* indotta dal suddetto *Testo*, come oltre la *Glossa*, l'*Azone*, il *Ripa*, e il *Gotofredo* 5
nelle respettive note al *Testo* medesimo, avvertono ancora il *Surd. con.* 444. *n.* 10. *lib.* 3. *Fenut. de moment. temp. cap.* 27. *num.* 2. *Vela diss.* 38. *n.* 51. *Arias de Mesa var. resol. lib.* 1. *cap.* 13. *n.* 3. *et* 4.

Viceversa replicavano i difensori del Sig. Frilli ne'Maccioni, la disposizione di detto *Testo*, e la presunzione da esso indotta aver luogo soltanto nel caso, che il danaro sia stato dato dal terzo gra-tuitamente, non già quando si tratti di danaro dato dal terzo per

6 un titolo correspettivo e produttivo di frutto, nominatamente per ragione di censo, o di cambio, o, come nel caso nostro, per ragione di prezzo di beni comprati, secondo l'interpetrazione, che al suddetto Testo si vede data dal *Carleval de indict. tit.* 3. *disp.* 28. *sub n.* 30. *et diss.* 35. *n.* 13. e dalla *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. tom.* 3. *decis.* 33. *sub n.* 32.

E questa interpetrazione del Testo nella *Leg. si ventri etc.* a cui si ricorreva per parte della Sig. Frilli ne'Maccioni, non compariva a noi irragionevole; non già perchè credessimo, come taluno dei Dottori ha opinato, che sia incompatibile, ed inconciliabile il pagare il denaro per un titolo non gratuito, ma correspettivo, e l'acquistare col medesimo pagamento le ragioni di un creditore di colui, al quale per detto titolo correspettivo gli paga il danaro, essendo rigettata questa opinione, e più comunemente ricevuto, che abbia luogo il subingresso nelle ragioni del creditore da dimettersi, tanto a favore di chi somministra al debitore per tal dimissioue il denaro gratuitamente, quanto a favore di chi creando col debitore un censo o un cambio, o comprando da esso dei beni, pattuisce, che il danaro,
7 quale egli sborsa al medesimo debitore per alcuno di questi titoli correspettivi, venga erogato nella dimissione del di lui creditore, come in specie avvertono l'*Amat. resol.* 3. *n.* 73. *vers. Contrarium etc. Urceol. consult. Forens. cap.* 5. *addit.* 2. *n.* 17. *Carol. Aut. etc. de Luc. ad Franch. dec.* 97. *n.* 1. *Rot. Rom. cor Caprar. decis.* 613. *n.* 1. *et in confirmat. dec.* 634. *in princip.*

Ma perchè quanto è plausibile, che, qualora dello sborso fatto dal terzo non apparisce alcun titolo, si argumenti questo dal fatto posteriore, e conseguentemente debba credersi sborsato dal terzo il danaro col fine, ed oggetto della dimissione di quel creditore, che quasi subito si vede dimesso, e per l'effetto di subentrare nelle di lui ragioni, altrettanto sembra, che dal solo fatto posteriore non possa bastantemente argumentarsi alla causa, e titolo del precedente sborso, quando questo sia stato espressamente fatto dal terzo col diverso titolo di censo, o di cambio, o di prezzo di beni comprati, e quando prescindendo dal fatto posteriore, niun'altro riscontro si abbia, che unitamente alla Causa espressa venisse contemplata anche la non espressa.

Lasciato adunque da parte il fondamento, che in favore del Sig. Micheli voleva dedursi dal Testo nella *Leg. si ventri etc.*, il quale come soggetto alle fin quì esposte difficoltà non giungeva a persuaderci, abbiamo prese in considerazione tutte le circostanze del caso, che formavano l'altro fondamento dedotto in favore dello stesso Sig. Micheli, ed in vista del complesso di queste circostanze siamo rimasti persuasi, che dovessero realmente credersi pagati dal Sig. Micheli al Cammilli gli scudi 1180. più volte enunciati, ad oggetto che con quelli venissero dimessi i crediti, che contro il Sig Maccioni teneva il Sig. Corsi, e con l'intenzione di subentrare nelle ragioni di quel creditore, giacchè è regola generale, che la volontà degli uomini, benchè esplicitamente, e letteralmente non spiegata, bastantemente si desume dal complesso di circostanze atte a farla congetturare e presumere, come concordemente rispondono *L. licet Imperator* 57. *ff. de legat.* 10. *Jas. in d. Leg. Imperator Gratian. disceptat. forens. cap.* 164. *n.* 33. *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 6. *tit.* 2. *n.* 4. *Polit. de Miscell. dissertat.* 18. *n.* 22. *Rot. Rom. cor Peuting. dec.* 178. *n.* 8. 8

E precisamente non esigono i Dottori, e i Tribunali, che in una certa e determinata forma sia spiegata la volontà di subentrare, mediante il pagamento, nelle altrui ragioni, ma si contentano, che di tal volontà ne costi *in qualche modo*, conforme in specie ammette la *Rot. nostr. in Thesaur. Select. dec. tom.* 3. *dec.* 33. *num.* 26. 9
„ ivi „ Et praeterea ad effectum subingrediendi necessario requiritur „ ut *aliquo modo* constet de voluntate, et animo solventis, quod „ voluerit, et animum applicaverit subingressioni. „

E per vero dire era osservabile in primo luogo, che nell'anno antecedente allo sborso fatto dal Sig. Micheli al Procuratore del Sig. Maccioni degli scudi 1180. per parte di prezzo di beni, che comprava, aveva fatta il medesimo Sig. Maccioni l'altra già enunciata vendita al Sig. Marchese Tanucci per il prezzo di scudi 4855. 5. 9. 2. nell'Istrumento della qual vendita non solamente era stato esposto, che detto Sig. Maccioni si trovava *aggravato di debiti*, ma di più era stato convenuto per cautela, e sicurezza del compratore, che egli dovesse pagare detto prezzo ai *creditori* del Sig. Maccioni, e ripor-

tare dai medesimi la *cessione delle loro ragioni*, conforme fu in gran parte eseguito nell'atto della stipulazione del medesimo Istrumento.

Poichè essendo inverisimile nel Sig. Michele l'ignoranza di un Istrumento, che doveva esser pur troppo noto nel Casentino, contenendo una vendita sì rispettabile, ed in cui avevano avuta parte tante persone, era perciò incredibile, che non volesse il Sig. Micheli cautelarsi comprando da persona aggravata di debiti, e da cui altri aveva poco prima comprato con la cautela di pagare il prezzo ai *creditori* del venditore, e di riportare da essi la *cessione delle ragioni*.

Era considerabile in secondo luogo, che nel mandato di procura conferito dal Sig. Maccioni al Cammilli il dì 13. Agosto 1765. in forza del quale procedè lo stesso Cammilli a vendere al Sig. Micheli i controversi beni, mandato, che verisimilmente doveva essere stato sollecito di vedere il medesimo Sig. Micheli per accertarsi di contrattare legittimamente con detto Cammilli, e di pagare ad esso legittimamente la non indifferente somma di scudi 1180. era stato espressamente autorizzato il Cammilli dal Sig. Maccioni, non a promettere in nome di esso l'evizione, ma a *prestare altresì qualunque altra cautela a talento, modo, e forma del compratore, o compratori, ed a senso del savio, o savj dei medesimi.*

Mentre siccome quest'ampia facoltà data dal Sig. Maccioni al procuratore di prestare a favore del compratore *qualunque cautela*, faceva bastantemente comprendere il timore, in cui era lo stesso Sig. Maccioni di non trovare chi volesse comprare con la sua semplice promessa dell'evizione, e senza altre *cautele*, e formava perciò una tacita, ma significante confessione del Sig. Maccioni di reputar egli medesimo insufficiente cautela la propria promessa. Così ognun vede quanto in vista di ciò dovesse esser sempre più sollecito il Sig. Micheli di cautelarsi in quella forma, in cui suole comunemente cautelarsi chiunque compra da persone aggravate di debiti, ed in cui si era cautelato chi poco prima aveva comprato dal medesimo Sig. Maccioni.

Meritava in terzo luogo un particolar riflesso, che il medesimo Sig. Micheli quando poi stipulò il dì 11. Ottobre 1766. il formale istru-

mento di compra e vendita, in conto della quale aveva pagati ne' 17. Settembre 1765. gli scudi 1180. porzione del prezzo convenuto, ed aveva similmente già pagati, come si narra nel medesimo istrumento, gli altri scudi 200. serviti per pagar le decime, dazj, e spese, e rammentati di sopra nel §. *contestatosi adunque ec.* rispetto al residuo di detto prezzo consistente in scudi 1665. espressamente convenne di pagarlo ai *creditori* del Sig. Maccioni, o di depositarlo nella cassa del Regio Spedale di S. Maria Nuova di Firenze „ *con patto e condizione, che i creditori, che ritireranno tutti, o parte dei medesimi danari, devino cedere in valida forma le loro ragioni a d. Sig. Micheli e suoi, per poterne di quelle detto Sig. Micheli fare quel capitale, che più e meglio fosse di ragione, e suo vantaggio* „

Essendo impercettibile, come il Sig. Micheli, il quale fu ben sollecito di procurare le opportune cautele rispetto a questa parte di prezzo dei beni comprati, non avesse voluto esserne sollecito quanto all'altra parte da lui sborsata ne' 17. Settembre 1765., che come poco inferiore, e perciò rispettabile anch'essa esigeva certamente un' ugual premura.

Meritava pure in quarto luogo una particolar considerazione il fatto, di cui si è parlato di sopra, il vedere, cioè, che gli scudi 1180. due giorni dopo lo sborso fattone dal Sig. Micheli al Cammilli in Casentino, furono dal medesimo Cammilli pagati in Anghiari al Sig. Corsi in estinzione dei crediti, che teneva col Sig. Maccioni.

Imperocchè quella presunzione di un' antecedente convenzione, che dalla brevità del tempo fra il ritiro del danaro e il pagamento di esso al creditore desumono dopo il testo nella *Leg. si ventri* 8. *ff. de privileg. credit.* gli allegati di sopra nel §. *dubitavano ec.* per quanto abbiamo noi dubitato, che nel concreto del caso non fosse da *per se sola* bastante a concludere una piena, e perfetta prova dell' antecedente convenzione di doversi dimettere con detti scudi 1180. il Sig. Corsi, l'abbiamo però creduta capace di concorrere a formare una tal prova nell'unione e complesso di altre congetture, secondo il notisimo principio, che nelle materie congetturali concordemente ammettono la *Leg. rationes cod. de probat. Ancharan. cons.* 276. *n.* 4. *Gabriel. conclus.* 1. *n.* 1. *de probat. Gratian. disceptat. forens. cap.*

183. *n.* 19. *Rot. Rom. cor. Ludovis. dec.* 245. *n.* 2. *et in recent. dec.* 134. *n.* 3. *part.* 3. *et dec.* 103. *n.* 5. *part.* 5.

Ed in quinto luogo era sommamente notabile, che il Cammilli procedè all'estinzione delle più volte enunciate scritte cambiarie del Sig. Corsi, senza spiegare il carattere di Procuratore del Sig. Maccioni, che ne era il debitore, e con riportare dal medesimo Sig. Corsi la *cessione* di dette scritte *per chi si aspettasse*, ciò resultando dalla ricevuta di saldo fatta in piè della medesima dallo stesso Sig. Corsi nei seguenti termini „ *Io Tenente Ugolino Corsi ho ricevuto per* „ *mano del Sig. Cammilli la sorte e frutto della presente scritta,* „ *LA QUALE INTENDO CEDERE A CHI SI ASPETTA ec.* „ e di poi lo stesso „ Cammilli nell'istrumento del dì 11. Ottobre 1766. *cedè a favore* „ *del Sig. Micheli e suoi tante delle ragioni, che si competevano* „ *a detto Sig. Corsi.*

Essendo facile a persuadersi, che non avrebbe tenuto il Cammilli questo contegno, se gli scudi 1180. fossero stati sborsati dal Sig. Micheli al medesimo Cammilli procuratore del Maccioni liberamente, e senza la verbal convenzione di doversi con quelli dimettere il Sig. Corsi all'effetto, che nelle di lui ragioni subentrasse lo stesso Sig. Micheli, giacchè in tal caso il Cammilli, volendosi servire per la dimissione del Sig. Corsi del suddetto denaro già divenuto proprio del Sig. Maccioni, in nome di questo, e come suo Procuratore avrebbe dovuto effettuare il pagamento a detto Sig. Corsi, ed avrebbe dovuto dal medesimo riportare, non già la cessione delle scritte cambiarie, ma bensì la ricevuta di saldo, fine, e quietanza a favore del Sig. Maccioni suo principale, e molto meno avrebbe dovuto poi trapassare nel Sig. Micheli la *cessione* riportata dal Signor Corsi *per chi si aspetta.*

Senza che giovasse l'opporre, come si opponeva per parte della Sig. Frilli ne' Maccioni, che posta la suddetta verbal convenzione fra il Sig. Micheli, e il Cammilli avrebbe questo dovuto in esecuzione di tal convenzione riportare dal Sig. Corsi la cessione delle di lui ragioni a favore di detto Sig. Micheli, e sarebbe stato quindi superfluo, che di queste ragioni ne facesse poi allo stesso Signor Micheli una cessione il Cammilli, onde avendo poi il Cammilli cedute al mede-

simo Signor Micheli le ragioni del Signor Corsi nell' atto della stipulazione dell'istrumento del dì 11. Ottobre 1766. venisse con ciò a dimostrare, che non aveva inteso di riportare per il Sig. Micheli la *cessione* fatta dal Sig. Corsi *a chi si aspetta*, e quindi potesse piuttosto desumersi un riscontro esclusivo della suddetta verbal convenzione fra il Sig. Micheli, e il Cammilli, e dovesse reputarsi *estintiva* ed equivalente ad una semplice *quietanza* fatta al debitore la cessione che riportò il Cammilli dal Corsi.

Poichè siccome o non era certa, o poteva essere almeno ignota al Cammilli l'inutilità di una nuova *cessione* da farsi da esso al Sig. Micheli non ostante l'intenzione, che avesse avuta di riportare a favore dello stesso Micheli in esecuzione del di lui ordine, e mandato la *cessione* dal Sig. Corsi *per chi si aspetta*, non mancando chi abbia creduto, che le ragioni acquistate dal procuratore speciale, il quale nell'acquisto non abbia spiegato il nome del mandante, non si acquistano al mandante medesimo senza una nuova *cessione* da farsegli dal 10
Procuratore, conforme può vedersi presso *Anton. Fabr. in L. 1. ff. de exercitor. act.* §. 17. *et* 18. *Ger. Spin. cons.* 85. *n.* 15. *Altimar. de nullit. contract. rub.* 1. *part.* 2. *qu.* 15. *num.* 443. *Casareg. de Commerc. disc.* 76. *num.* 1. *et* 2. Così la successiva *cessione* fatta al Sig. Micheli dal Cammilli delle ragioni, delle quali questo aveva riportata dal Corsi la cessione *per chi si aspetta*, non poteva formare un argumento esclusivo della precedente volontà del Cammilli di riportare dal Corsi detta cessione a favore del Micheli, e conseguentemente neppure esclusivo del precedente ordine e mandato del Signor Micheli, che il danaro da esso sborsato dovesse pagarsi al Corsi per subentrare nelle di lui ragioni.

Tanto più, che non poteva mai dirsi, che si risolvesse in una semplice *quietanza*, e fosse puramente *estintiva* quella *cessione*, che riportò dal Corsi il Cammilli, ciò avendo luogo, come è notorio, nel solo caso, che paghi il proprio debito e riporti dal creditore la cessione lo stesso *debitore*, il che non si verificò nel caso nostro, non avendo pagato il Cammilli al Corsi in nome del *Maccioni debitore*, ed avendo inoltre riportate dal Corsi le scritte intatte, quali pure le consegnò dipoi al Micheli, onde conveniva positivamente credere, che

intendesse il Cammilli di riportare dal Corsi, non una cessione *estintiva*, ed *inutile*, al qual'oggetto avrebbe dovuto effettuare il pagamento in nome del Maccioni debitore del Corsi, e se non lacerate, almeno intaccate le scritte, senza farsele restituire dal creditore, conforme al solito stile, ma bensì una cessione *traslativa* ed *efficace*, qual non potendo verificarsi a favore del Cammilli, che pagava con un danaro mai stato suo, ma proveniente dal Micheli, e divenuto proprio del Maccioni, in di cui nome egli lo aveva ricevuto, non poteva certamente verificarsi, se non a favore del Sig. Micheli, che aveva sborsato al Sig. Maccioni, e per esso al Cammilli il danaro erogato in tal pagamento, e aveva potuto apporre a detto danaro la legge di dover essere pagato dal Sig. Corsi per l'acquisto delle di lui ragioni, legge, che tutte le fin qui divisate congetture portavano nel loro complesso a concludere essere stata realmente apposta a detto danaro dal Signor Micheli.

E così ambe le parti virilmente informando è stato risoluto.

*Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.*
*Guido Arrighi Aud. di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relatore*

# DECISIONE CCV.

## FLORENTINA PLEBANIÆ SANCTI PETRI IN BOSSOLO SUPER INSTITUTIONE.

1. *Iun.* 1782.

## ARGOMENTO.

Nel giuspratronato la presentazione spetta a colui, che è nel quasi possesso di presentare, seppure *incontinenti* ed evidentemente non si dimostri il contrario, o mediante un istrumento chiaro, o per la confessione della parte, o per mezzo di una rejudicata; nè il quasi possesso può dirsi esser rimasto torbido in forza delle liti suscitate nell' ultima presentazione, tostochè fu deciso in favore di chi allegava il quasi possesso di presentare.

Il lodo, che dichiara la pertinenza del giuspatronato in favore dei discendenti di qualche famiglia, non giova ai discendenti di femmina, quando in forza di una contraria lunghissima osservanza è manifesto non aver i cognati giammai presentato, nè somministra ad essi discendenti di femmina un titolo chiaro per assorbire il quasi possesso, in cui si trovano quelli, che presentarono in ultimo luogo.

Contro una diversa opinione si dimostra ad evidenza, che la presentazione nel Giuspatronato non vien ritardata a motivo della lite mossa contro quelli, che sono nel quasi possesso di presentare, comunque il giudizio sia stato introdotto prima della vacanza del benefizio.

## *SOMMARIO.*

1. *Il diritto di presentare nel benefizio spetta a quello, che si trova nel quasi possesso, purchè incontinenti, e ad evidenza non si dimostri la mancanza del diritto medesimo.*
2. *Mentre che è torbido il petitorio sulla pertinenza del giuspatronato si preferisce l'istituzione di quello, che già presentò in avanti con efficacia.*

3. *Nella torbidezza dell' ultimo stato si ricorre alle presentazioni anteriori.*
4. *Nel giuspatronato l' ultimo stato acquista forza e chiarezza in favore di quello, che nell' ultima presentazione a malgrado delle altrui opposizioni ottenne vittoria.*
5. *La Sentenza, sebbene da essa sia stato interposto appello, ha in se la presunzione di validità, e di giustizia.*
6. *La parola* discendenti *è capace di comprender tanto i soli agnati, quanto anche i cognati.*
7. *L' osservanza in materia di giuspatronato si attende moltissimo.*
8. *Il giuspatronato gentilizio o misto nell' ultimo dei chiamati diventa ereditario.*
9. *Quando il giudizio petitorio fu introdotto prima della vacanza nel giuspatronato, l' istituzione si sospende fino all' esito del giudizio. Dichiara* num. 10.
11. *Pendente il giudizio petitorio sopra la pertinenza del giuspatronato si può frattanto, attesa la seguita vacanza, procedere all' istituzione da quello, che è nel quasi possesso.*
12. *E in caso di succumbenza colui, che presentò, non è tenuto a restituire al vincitore il diritto di presentare, escluso quello, che fu già presentato.*
13. *L' istituzione del presentato da quello, che si ritrova nel quasi possesso, resta impedita dalla Sentenza passata in cosa giudicata.*
14. *Ciò che non opera la Sentenza molto meno può operarlo la domanda giudiciale.*
15. *Le Leggi non debbono in guisa interpretarsi che possano facilmente eludersi.*
16. *Il giudizio petitorio già introdotto al tempo della vacanza nel giuspatronato impedisce l' istituzione, quando nessuno dei collitiganti si ritrova nel quasi possesso; altrimenti poi se alcuno sia fornito del quasi possesso. num.* 18. *e* 23.
17. *Non si presume che a chi ha il quasi possesso abbia il Pontefice voluto pregiudicare, ancorchè questi abbia di fatto conferito il benefizio.*

19. *Le autorità, che parlano incidentemente, e fuori della necessità della causa, non debbono attendersi.*
20. *I testi nel* cap. Consultationibus de iurepatron. e cap. cum querelam de elect. et elect. potest. *concedenti la prelazione di presentare nel giuspatronato a chi ne ha il quasi possesso* pendente lite, *procedono quando la lite è fra due, che pretendono la pertinenza del giuspatronato.*
21. *Altrimenti poi se la lite sia fra l'asserto patrono, e l'ordinario, che pretende la libertà.*
22. *La lite sopra la pertinenza del giuspatronato impedisce la presentazione, quando il quasi possesso è torbido e incerto.*
24. *Non dee permettersi, che il Gregge rimanga privo del suo Pastore.*

Per la risegna liberamente fatta in questa Curia Arcivescovile Fiorentina il dì 28. Luglio 1781. dal Nobile Sacerdote Sig. Raimondo Luigi Vecchietti, poco prima trasferito al Governo dell'insigne Collegiata e Prioral Chiesa di S. Lorenzo di Firenze, venne a vacare la ragguardevole Chiesa Pievania di S. *Piero in Bossolo* anticamente denominata *in Pixide*, alla quale il predetto Sig. Vecchietti fino dall' anno 1769. era stato presentato dal già Sig. Conte Francesco Guicciardini, ed aveva ottenuta l'instituzione in contradittorio Giudizio di altro presentato dal Sig. Cav. Bonaccorso Uguccioni per Sentenza di questa stessa Curia Arcivescovile de' 4. Luglio di detto anno, passata per l'acquiescenza dell'altro collitigante in cosa giudicata.

In conseguenza di tal vacanza, i Tutori dei Sigg. Conti Francesco, e Mattia fratelli, e figli del Sig. Conte Lorenzo Guicciardini, nipoti *ex filio* del prenominato già Sig. Conte Francesco, che nell' ultimo antecedente stato aveva presentato il suddetto Sig. Prior Vecchietti, presentarono a detta Chiesa Pievania di S. Piero in Bossolo lo stesso dì 28. Luglio 1781. in primo luogo il Nobile Sacerdote Sig. Gio. Vincenzio Fabbroni, ed in secondo luogo cumulativamente, ed in subalterna condizione, altro soggetto.

Ma siccome l'enunciata Sentenza de' 4. Luglio 1769. nel tempo medesimo, che in contradittorio, ed in esclusione del presentato dal

Sig. Cav. Ugnccioni aveva dichiarato doversi istituire alla suddetta Chiesa il presentato dal Sig. Conte Guicciardini, aveva espressamente riservate a detto Sig. Cav. Uguccioni le ragioni tali quali potessero competersegli circa al preteso diritto patronale da sperimentarsi nel suo congruo giudizio petitorio, così il medesimo Sig. Cav. Uguccioni, non solamente introdusse poco avanti la risegna del Sig. Prior Vecchietti nella Curia Arcivescovile Fiorentina il giudizio petitorio, nel quale pretese, che a se, non ai Sigg. Conti Guicciardini, appartenesse il patronato di detta Chiesa, ma di più, eseguita che fu la detta risegna, tornò ad esercitar anche in questa vacanza il suo preteso diritto patronale, presentando per mezzo di Procuratore a detta Chiesa Pievania di S. Piero in Bossolo sotto dì 30. Luglio 1781. in primo luogo il Reverendo Sacerdote Sig. Giacinto Pescetti, e cumulativamente, ed in subalterna condizione, altri due soggetti.

Stante questa doppia presentazione venne a contestarsi fra il Sig. Fabbroni primo presentato dai Tutori dei Sigg. Conti Guicciardini, ed il Sig. Pescetti primo presentato dal Sig. Cav. Uguccioni, il giudizio possessorio sopra l'istituzione alla vacante Chiesa di S. Piero in Bossolo, e dopo più, e diversi atti ordinatorj fatti in questa causa dalle parti Collitiganti, prima che da noi se ne assumesse l'opportuna cognizione emanò nell'altro giudizio petitorio sotto il dì 1. Marzo 1782., benchè dissenziente uno degli Assessori, Sentenza favorevole ai Sigg. Conti Guicciardini, dalla quale interpose il Sig. Cav. Uguccioni l'ordinario rimedio dell'Appello.

In tali circostanze essendosi avanti di noi virilmente agitata dai dotti difensori dei respettivi collitiganti la causa riguardante il Giudizio possessorio, o sia l'instituzione alla vacante Chiesa Pievania di S. Pietro in Bossolo, dopo il conveniente esame siamo stati tutti concordi in dichiarare, doversi istituire a detta vacante Chiesa il Sig. Gio. Vincenzio Fabbroni presentato dai Tutori dei predetti Sigg. Conti Guicciardini, e non esser luogo a sospendere il presente giudizio possessorio concernente l'instituzione fino all'esito dell'altro giudizio petitorio, in cui si disputava della pertinenza del patronato, come principalmente si pretendeva per parte del Sig. Giacinto Pescetti presentato dal Sig. Cav. Uguccioni.

Abbiamo fondata la nostra risoluzione nella regola in materie beneficiarie non controversa, di doversi concedere irretrattabilmente l'instituzione alla vacante Chiesa, o Benefizio al presentato da chi sia nel quasi posseso di presentare, e nominatamente da chi efficacemente presentò nell' ultimo antecedente stato, non curata la disputa, che possa promuoversi, o che di fatto sia stata attualmente promossa contro chi si trova nel quasi possesso di presentare, da altri che pretenda essere il vero patrono, sempre che il diritto allegato da questo contradittore non resulti evidentemente, e come dicono nostri *in continenti*, o da un istromento chiaro, o dalla confessione dell' altra parte, che è nel quasi possesso, o dalla cosa giudicata, e sia in somma soggetto a difficoltà meritevoli di una seria e matura discussione, regola 1
stabilita dai celebri testi in *cap. consultationibus de iurepatron. et in cap. Querelam. de election. et elect. potestat.* e comunemente ricevuta dai Dottori, e Tribunali, in specie dal *Lotter. de re beneficiar. lib.* 1. *qu.* 34. *num.* 2. *et seqq. Garzia de benefic. part.* 5. *cap.* 5. *num.* 1. *et seqq. Tondut. ques. et resolut. beneficiar. part.* 2. *cap.* 4. §. 9. *num.* 7. *et seq. Fargn. de iurepatron. in comment. ad canon.* 26. *part.* 2. *Piton. de controv. patron. alleg.* 100. *n.* 243. *et seq. et n.* 261. *et* 162. *dalla Rot. Rom. cor. Cels. dec.* 245. *num.* 1. *et per tot. cor. Molines dec.* 418. *num.* 3. *et num. final. et dec.* 826. *num.* 1. *et seq. et num.* 22. *cor. Ansald. dec.* 410. *num.* 1. *et seq. et dec.* 571. *num.* 1. *et per tot. cor. Falconer. de iurepatron. dec.* 34. *num.* 4. 5. *et* 6. *et in Astoricien. Parochialis* 8. *Iunii* 1716. *cor. Foscaro et in confirmator. diei* 7. *Decemb.* 1716. *cor. eod. impress. apud Fargn. de iurepatron. loc. super cit. n.* 33. *et segg. et in* 40. *et seq. in Tuden. Iuris Parochialis de Calvos* 2. *Iulii* 1725. *cor Gentili* §. *Frustra ec. in Aurien. Parochialis de Fea super institutione* 26. *April.* 1728. *cor. Corio* §. *pro enim etc. in confirmator. diei* 17. *Iunii* 1729. *cor. De Valentibus* §. *Iterum namque etc. et in lucem Parochialium super institutione* 3. *Februarii* 1730. *cor. Crescentio* §. *sic enim suadebat etc. et segg.* e dalla *Rot. nostr. in Petrasancten. iurispatronatus* 1751. *cor Bonfini Pellegrini et Brogiani Relatore impres. in Thesaur. Ombros. tom.* 2. *dec.* 43. *n.* 37. *et in Florentina Beneficii* 13. *Augusti* 1755. *cor. Bonfini Finetti e Meoli Relat. per tot.*

Della qual regola ci è parso, che inutilmente tentassero i difensori del Sig. Pescetti di evitarne la forza, opponendo conforme opponevano: *primo*, che di fatto non si verificasse nei Sigg. Conti Guicciardini, i Tutori dei quali presentarono in questa vacanza il Sig. Fabbroni, il *quasi possesso* di presentare nè nell' ultimo, nè in altri antecedenti stati: *secondo*, che nel caso nostro il *petitorio*, o sia il titolo della pertinenza del patronato, quanto al Sig. Cav. Uguccioni, da cui era presentato il Sig. Pescetti, dovesse dirsi bastantemente *chiaro*, e capace di vincere ed assorbire il possessorio: *terzo*, che in ogni caso essendo stato già introdotto, prima che vacasse per la risegna del Sig. Priore Vecchietti la Chiesa di S. Piero in Bossolo, dal Sig. Cav. Uguccioni contro i Sigg. Conti Guicciardini il giudizio petitorio, questa circostanza obbligasse a *sospendere* la risoluzione del Giudizio possessorio, e conseguentemente l' istituzione a detta vacante Chiesa fino all' esito del suddetto giudizio petitorio.

Poichè in quanto si impugnava ai moderni Sigg. Conti Guicciardini il *quasi* possesso di presentare, perchè non fossero eglino in grado di allegare altra presentazione fatta da loro medesimi, era ovvia e stringente la replica, che avendo sicuramente presentato, e nell' ultimo, e in altri antecedenti stati gli autori di detti moderni Signori Conti Guicciardini, giovava ai medesimi il *quasi* possesso dei loro autori, il quale sebbene non passi nei successori aventi le medesime qualità quanto al fatto materiale, passa però in essi quanto agli effetti di ragione, e nominatamente per l' effetto, che stante la torbidità del petitorio, o sia della pertinenza del patronato, meriti di essere instituito il presentato dai successori di quelli, che altre volte efficace-
2 cemente presentarono, come concordemente rispondono il *Fargn. de iurepatron. par.* 2. *con.* 26. *cas.* 2. *n.* 3. *Rot. R. apud eumd. Fargn. loc. cit. n.* 12. *et n.* 20. *et cor. Molines d.* 826. *n.* 2. *dec.* 850. *n.* 9. *et dec.* 902. *n.* 1. *et cor Ansald. dec.* 284. *n.* 5. *et cor. Falconer. de iurepatronat. dec.* 1. *num.* 5. *et dec.* 28. *num.* 8. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. tom.* 2. *dec.* 45. *num.* 4. *et* 5.

In quanto poi si asseriva, che nei Sigg. Conti Guicciardini non si verificasse almeno un *quasi* possesso chiaro, univoco, ed immune da qualunque torbidità, quale è necessario acciò abbia luogo la re-

gola già avvertita di sopra nel §. 6. stante che nell'ultima prece-
dente vacanza dell'anno 1769. comparve a presentare in competenza
del già Sig. Conte Francesco Guicciardini anche il Sig. Cav. Buonac-
corso Uguccioni, due risposte ugualmente concludenti dimostravano
l'insussistenza di tal eccezione.

Mentre in primo luogo, quando ancora per falsa ipotesi si fosse
potuto reputar torbido, ed equivoco attesa la contradizione del pre-
sentato dal Sig. Cav. Uguccioni l'ultimo stato del 1769. avrebbero
dileguato ogni dubbio, e sarebbero stati valevoli a stabilire con la
massima certezza il *quasi* possesso dei Sigg. Conti Guicciardini altri
stati antecedenti, nei quali pacificamente e senza la minima contra-
dizione degli autori del Sig. Cav. Uguccioni si trovavano instituiti
alla Chiesa di S. Piero in Bossolo i presentati dalla famiglia Guic-
ciardini, ed ai quali nell'ipotesi appunto della torbidità dell'ultimo
stato sarebbe convenuto rimontare, conforme stabiliscono la *Rot.* 3
*Rom. cor Ansald. dec.* 173. *num.* 26. *et dec.* 471. *num.* 27. *et* 53.
*et cor. Falconer. de Iurepatron. dec.* 4. *num.* 20. *et cor. Crisp.*
*dec.* 431. *num.* 5. *Rot. nostr. in Miniaten. iurispatr.* 18. *Augusti*
1717. *cor Neri Badia* §. *status vero etc. et in Florentina iuris-
patronatus* 30. *Ianuarii* 1737. *cor. Martini pag.* 5. *vers. Ac si
talis non sit Statutus etc.*

In secondo luogo poi non era neppur vero, che detto ultimo stato
del 1769. attesa la presentazione del Sig. Cav. Uguccioni potesse dir-
si torbido ed equivoco, mentre anzi essendo rimasto succumbente per
sentenza passata in cosa giudicata il presentato da detto Signor Cav.
che si oppose allora all'instituzione del presentato dal Sig. Conte Guic-
ciardini, quindi appunto venne a prendere maggior forza, e maggior 4
chiarezza detto ultimo stato, come in queste circostanze giustamente
osservano il *Franc. var. resolut. cap.* 34. *sub num.* 12. *De Luc. de
benefic. dis.* 29. *num.* 25. *Fargn. de Iurepatron. par.* 2. *can.* 26. *cas.*
1. *num.* 26. *ibique Rot. Roman. num.* 36. *et num.* 42. *eod. Rot. Rom.
cor. Molines dec.* 826. *num.* 3. *et coram Ansald. dec.* 173. *num.* 19.
*et dec.* 410. *num.* 19. ove molte altre decisioni concordanti.

Alla pretesa *chiarezza* del titolo del Sig. Cav. Uguccioni, che for-
mava, come di sopra si è avvertito, altra dell'eccezioni dedotte dal

presentato da detto Signor Cav. contro il presentato dai Sigg. Conti Guicciardini, sarebbe stato più che sufficiente l'opporre, che nel giudizio petitorio era emanata sentenza favorevole ai Sigg. Conti Guicciardini, e respettivamente contraria a detto Sig. Cav. Uguccioni, perchè se a mente delle autorità e decisioni allegate nel §. VI. solamente la cosa giudicata favorevole nel petitorio al Sig. Cav. Uguccioni avrebbe potuto vincere, ed assolvere il quasi possesso, da cui sono assistiti i Signori Conti Guicciardini, così che non sarebbe stata per tale effetto bastante neppure una *sentenza* emanata nel petitorio in favore del Sig. Cavaliere Uguccioni, quando questa per l'appello interposto dalla parte succumbente non avesse fatto passaggio in cosa giudicata, molto meno poteva lo stesso Sig. Cav. Uguccioni allegare un titolo chiaro, e capace di vincere e suffocare il *quasi* possesso dei Sigg. Conti Guicciardini, ogni qual volta al suo preteso titolo ostava una *sentenza* proferita nel giudizio petitorio, che quantunque da lui appellata era assi-
5 stita dalla presunzione della giustizia, secondo ciò, che avvertono per i *Testi in Leg. Haerenius §. Caia ff. de evict. in Leg. si instituta ff. de inoffic. testam. et in cap. In praesentia de renunt. Surd. de alim. tit.* 1. *qu.* 120. *n.* 11. *Mans. cons.* 38. *num.* 48. *tom.* 1. *et consult.* 360. *num.* 23. *tom.* 4. *Gabbriell. de sentent. concl.* 6 *num.* 24. *Menoch. de praesum. lib.* 2. *prae.* 67. *n.* 37. *et num.* 45. *Rot. Roman. coram Buratt. dec.* 707. *num.* 3. *cor. Ludovis. decis.* 125. *num.* 7. *cor. Molin. dec.* 729. *n.* 32. *et post. Dyn. respon. seu resol. civil. et crimin. dec.* 5. *num.* 7. *et segg.*

Ma oltre a ciò, per poco che si gustassero i fondamenti del titolo patronale preteso dal Sig. Cav. Uguccioni, e respettivamente del titolo, che in fomento del proprio quasi possesso allegavano i Sigg. Conti Guicciardini, si scorgeva essere realmente assai torbido il supposto diritto patronale del Signor Cav. Uguccioni, e certamente tale da non potersi nel presente giudizio opporre il quasi possesso dei Sigg. Conti Guicciardini, che compariva anche assistito da un titolo bastantemente colorato.

Il chiaro titolo del Sig. Cav. Uguccioni, in mancanza dell'istrumento di fondazione e dotazione della Chiesa di S. Piero in Bossolo, si pretendeva di desumerlo da un antico lodo proferito da tre arbitri

in un giudizio compromissario fra Roberto Cavalcanti Pievano della Chiesa di San Piero in Bossolo da una, e Ser Francesco di Ser Cetto, e Ghino del già Manente dei Buondelmonti dall'altra parte il dì 14. Marzo 1735. in cui fra le altre cose si vedeva dichiarato quanto appresso „ ivi „ Christi nomine repetito arbitramentalem viam eligentes quia nobis constat ex deductis coram nobis, et quia notorium est, quod praedicti de dicta Domo Manentis de Buondelmontibus fuerunt semper per tempus, cuius initio, aut contraria hominum memoria non existit, Patroni, Protectores, et Defensores dictae Plebis, et in possessione, vel quasi praesentandi, eligendi, seu nominandi Plebanum uti Patroni dictae Plebis, laudamus, arbitramentamur, et declaramus, dictos Ghinum, Nofrium, et Banchellum, et alios de dicta Domo Domini Manentis de Buondelmontibus ex latere dicti Domini Manentis dumtaxat, et eorum descendentes esse veros Patronos, et in possessione vel quasi iuris Patronatus, et praesentandi, eligendi, seu nominandi Plaebanum dictae Plebis, dum vacat, et alia faciendi, quae ad Patronos Ecclesiarum expectant. „

Poichè non controvertendosi nel Sig. Cav. Uguccioni la qualità di *discendente* benchè per mezzo di femmina da quel Manente Buondelmonti, i di cui *descendenti* dichiarò il riferito lodo essere i veri Patroni della Chiesa di S. Piero in Bossolo, si supponeva assistito il predetto Sig. Cav. dalla lettera di detto lodo, e quindi si riferiva, che almeno in difetto della linea mascolina di detto Manente, estinta nel secolo passato per la morte di Ippolito Buondelmonti, dovesse sicuramente dirsi passato nello stesso Sig. Cav. Uguccioni il Patronato, e il diritto di presentare a detta Chiesa, e che ad esso, come chiamato *iure proprio* a questo Patronato, non avesse potuto pregiudicare la donazione, che del Patronato della suddetta Chiesa di S. Piero in Bossolo fece il predetto Sig. Ipolito Buondelmonti in evento, che fosse mancato, come di poi mancò, senza figli e descendenti maschi, e femmine, per istrumento rogato da Ser Alessandro del Medico il dì 5. Giugno 1627. al già Sig. Angiolo di Girolamo Guicciardini, e suoi figli, e descendenti Maschi per retta linea masculina, e mancata questa ai Sigg. Lorenzo, e Cav. Francesco Maria Guicciardini Fratelli di detto Angiolo, e loro figli e descendenti maschi come sopra con ordine di

secondo-genitura, qual donazione, fatta col riserva dell' approvazione del superiore ecclesiastico, che poi sopravvenne, come osservò decidendo già altra disputa insorta sopra questa stessa Chiesa di S. Piero in Bossolo la *Rot. Rom. cor. Priol. dec.* 318. *num.* 3. era il titolo, che si allegava in fomento del quasi possesso dei moderni Signori Conti Guicciardini.

Ma siccome il vocabolo *descendenti* usato in detto antico lodo del 1435. e sul quale si faceva tutta la forza per stabilire il preteso diritto patronale del Sig. Cav. Uguccioni, non poteva realmente dirsi così chiaro, ed univoco, come si andava immaginando, essendo suscet-
6 tibile, e d' una più limitata, e d' una più ampia intelligenza, e potendo essere stato usato in d. lodo tanto per indicare i soli descendenti *Agnati* di Manente Buondelmonti, e quanto per comprendere insieme con questi anche i descendenti Cognati di detto Manente, secondo ciò, che avvertono le molte decisioni riferite, e seguitate nella *Pisana Devolutionis Bonorum* 8. *Iulii* 1751. *cor. DD. Audit. Mormorai Seniore, Bizzarrini, ed Ulivelli Relatore impressa in Thesaur. Ombros. tom.* 2. *dec.* 43. *n.* 15.

E lungi dal potersi dir favorevole ai discendenti da detto Manente Buondelmonti per mezzo *cognatizio*, ai medesimi anzi era positivamente contraria l' *osservanza*, giacchè oltre a non vedersi mai comparsi a presentare alla Chiesa di San Piero in Bossolo, anche dopo estinta per la morte del Sig. Ipolito Buondelmonti la linea Masculina del suddetto Manente, nè i Sigg. Uguccioni, nè altri descendenti per mezzo di femmina del suddetto Manente, che pur esistevano, fuori che nell' ultimo stato del 1769. in cui comparve a presentare il Sig. Cav. Uguccioni, ma fu rigettato per sentenza il di lui presentato; Era principalmente notabile, che il Patronato della Chiesa di S. Piero in Bossolo si vedeva dichiarato appartenere a *Ghino*, *Onofrio*, *e Banchello*, ed altri della Casa Buondelmonti *de latere Manentis*, già nominati nel predetto lodo del 1435. *et eorum descendentibus ex linea masculina dumtaxat* in una Bolla del Pontefice Eugenio IV. data in Firenze il dì 29. Marzo 1436. nella quale fu commesso al Canonico Dino De' Pecori, di confermare, previe le opportune informagioni, il suddetto lodo, nel decreto, che in esecuzione di detta Bol-

la Pontificia proferì il dì 23. Aprile 1436. Io stesso Canonico
Dino De' Pecori in una sentenza, e motivo del dì 14. Aprile
1608. dell'Avvocato Giovanni Mazzei, nei *Visis* di altra sentenza
proferita il dì 23. Settembre 1708. dal Canonico Orazio Quaratesi, e
nel motivo di altra confermatoria sentenza del dì 12. Giugno 1610.
proferita dal Proposto Raffaello Medici a relazione dell' Aud. Domenico
Gualandi: Ed era anche degno di considerazione, che in una celebre
causa già agitata sopra la nostra Chiesa di S. Piero in Bossolo
nella *Rot. Rom.* negl'anni 1671. 1672. e 1673. come apparisce dalle
tre *decisioni avanti il Priolo la* 318. *la* 337. *e la* 405. per quanto
al presentato da Girolamo Guicciardini, che fondava il suo diritto
nella sopra enunciata donazione d'Ipolito Buondelmonti, ed in favore
di cui fu deciso, si facessero contradittori il presentato da Roberto
Buondelmonti pretendendo esteso il Patronato di detta Chiesa a tutta
la famiglia Buondelmonti, ed il provvisto dall'ordinario pretendendo
essere la detta Chiesa di libera collazione, o esserne almeno terminato
per l'estinzione della linea di Manente Buondelmonti il Patronato, non
osarono però di farsi contradittori i descendenti da Manente Buondelmonti
per mezzo femminino.

Perciò, prescindendo dal vedere se nel concreto del caso questa
osservanza fosse tale da accertare l'intelligenza del vocabolo descendenti
usato nel lodo del 1435., e da render chiara, e indubitata
la pertinenza del patronato della Chiesa di S. Piero in Bossolo
ai soli discendenti *Agnati* di Manente Buondelmonti, effetto, che
regolarmente suole operare l'osservanza in qualunque materia, nomi- 7
natamente in quella di Patronato, conforme avvertono il *Vivian. de
Jurepatronatus lib.* 4. *cap.* 9. *n.* 28. *Tondut. qu. et resol. benefic.
part.* 3. *cap.* 144. *n.* 17. *Piton. de controv. Patron allegat.* 100.
*n.* 205. *Rot. Rom. cor. Merlin. dec.* 450. *n.* 12. *et cor. Cels. dec.*
102. *n.* 7. *et cor. Falconer. de Jurepatron. dec.* 21. *n.* 10. e parlando
precisamente del Patronato, di cui si tratta la *Rot. Rom. cor.
Priol. dec.* 337. *n.* 11. *et seqq.* onde dovesse dirsi incontrastabile
la validità, e l'efficacia della donazione, che del Patronato della
Chiesa di S. Piero in Bossolo fece a favore dei Sigg. Guicciardini
il già Sig. Ipolito Buondelmonti, come quello, in cui per essere 8

l'ultimo della linea masculina di Manente, detto Patronato stato fino
8 a quel tempo gentilizio, o misto sarebbe divenuto ereditario, secondo il noto *Cons.* 81. *dell' Ancarano* comunemente seguitato *dal Lotter. de re benefic. lib.* 2. *qu.* 11. *n.* 11. *Fargn. de Jurepatron. part.* 2. *can.* 1. *et* 2. *cas.* 16. *n.* 1. *Piton. de controv. Patron. alleg.* 14. *n.* 3. *Rot. Rom. cor. Seraphin. dec.* 364. *n.* 2. *et seq. et dec.* 378. *n.* 1. *et per tot. et in recent. dec.* 166. *n.* 16. *et seq. qu. par.* 6. *et cor Kaunitz* 140. *n.* 12., e negli individuali termini del Patronato della nostra Chiesa di S. Piero in Bossolo dalla *Rot. Rom. cor. Priol. dec.* 318. *n.* 1. *et* 2. *et dec.* 337. *n.* 18.

Prescindendo, dissi, da questa inspezione, che non era del presente giudizio, a fronte di una così lunga, e costante osservanza posteriore al lodo del 1435. dnveva almeno cnncludersi, esser detto lodo incapace di costituire a favore dei descendenti per *femmina* da Manente Buondelmonti, e conseguentemente anche a favore del Sig. Cav. Uguccioni, quel titolo *chiaro*, che per parte del suo presentato si supponeva, e che secondo la regola già premessa nel §. 5. sarebbe stato assolutamente necessario per vincere ed assorbire il *quasi possesso*, in cui si trovavano i Sigg. Conti Guicciardini, ed essere anzi questo qnasi possesso bastantemente colorato, e perciò molto più manutenibile.

Finalmente non era più sussistente delle altre fin qui esaminate, e dimostrate inconcludenti la terza eccezione dedotta contro il presentato dai tutori dei Siggnori Conti Guicciardini per parte del presentato dal Sig. Cav. Uguccioni, e nella quale principalmente, ed in modo speciale si insisteva, consistente in pretendere, che la regola da noi accennata nel § 6. è fondata nel disposto del *cap. consultationibus de Jurepatron.* e del *cap. quaerelam de elect.*, *et elect. potest.* non avesse luogo nel concreto del caso nostro, in cui attesa la circostanza di essere stato già introdotto dal Sig. Cav. Uguccioni contro i Sigg. Guicciardiui il Giudizio petitorio sopra la pertinenza del patronato della Chiesa di S. Piero in Bossolo prima, che ne accadesse per la risegna del Sig. Priore Vecchietti la vacanza, si diceva non potersi dall'ordinario concedere l'*Instituzione* a veruno dei presentati dai collitiganti, ma doversi quella sospendere fino

all'esito di detto Giudizio petitorio, allegandosi a tal'effetto il *cap. ex literis 7., et ibiq. glos. in figurat. cas. de Jurepatron.*, e diverse 9
autorità e decisioni, delle quali si parlerà più opportunamente in appresso.

Poichè quanto dispone il citato *cap. ex literis de Jurepatron.* 10
ed ivi accenna la *Glossa*, può aver luogo, allorchè nessuna delle parti, fra le quali al tempo della vacanza del benefizio penda indecisa la disputa sulla pertinenza del patronato, sia in grado di allegare un *chiaro*, *e pacifico quasi possesso* di presentare una delle parti, che fra loro litigano sulla pertinenza patronale, nel qual caso, non ostante la pendenza della lite riguardante il petitorio, ed introdotta prima della vacanza del benefizio, doversi concedere al presentato da chi è assistito da detto *quasi possesso* l'instituzione, e non potersi questa ritardare fino all'esito del Giudizio petitorio, lo persuade la ragione, e lo conferma l'autorità dei dottori, e Tribunali.

Lo persuade la ragione, in primo luogo, perchè se in qualunque materia richiede la giustizia, che mentre pende indecisa fra le parti la disputa riguardante il titolo, o sia il petitorio, debba mantenersi nel diritto della percezione del frutto la parte, che si trova in possesso, l'istessa giustizia deve esigere, che mentre si disputa
del titolo patronale nel giudizio petitorio, quello, che si trova nel 11
quasi possesso del patronato controverso sia mantenuto nel diritto di percipere il frutto, che consiste appunto nel presentare efficacemente al vacante benefizio, nulla ostando, che questo frutto una volta percetto non possa più restituirsi, onde convenga piuttosto tenerne sospesa la percezione, perchè si tratta di un frutto, che non è bursale, e non rende locupleziore chi lo ha percetto, ma è semplicemente onorifico, e industriale, e perciò può, e deve dal possessore di buona fede percipersi senz'obbligo di restituirlo in caso di succumbenza, come dopo il Testo *in cap. 1. ut lite pend. nihil innov.*
e dopo il *Gutierez pract. quaest. lib. 5. qu. 42.*, ed altri concor- 12
danti, ottimamente al nostro proposito rispondono il *Gonzalez in comment. ad cap. querelam de elect. et elect. potest. n. 14. per tot. Piton. de controv. patron. alleg. 3. n. 18.*

In secondo luogo, perchè se dovesse dirsi impedito di ottenere l'instituzione il presentato da chi è nel *quasi possesso* del patronato, per questo solo, che contro chi lo presentò fosse stata da altri intentata avanti la vacanza del beneficio una lite sopra la pertinenza del patronato, quando secondo la regola stabilita dai Testi nel *Cap.*
13 *Consultationibus de Jurepatron.*, e nel *Cap. quaerelam de elect. et elect. potest.* è da noi già avvertita nel §. 6. una delle circostanze capaci di impedire l'instituzione del presentato da chi si trova nel *quasi possesso* di presentare è la cosa giudicata, e conseguentemente non può dirsi bastante per tale effetto neppure una Sentenza, che non abbia fatto passaggio in cosa giudicata, o si verrebbe ad ammettere l'assurdo, che una semplice *giudicial* domanda, la quale è assai meno d'una *Sentenza*, potesse operare ciò, che la stessa *Sen-*
14 *tenza* non opera, contro il notissimo principio, di cui *Everard. in Topic. in loc. a major. pag. mihi.* 147. *n.* 1. *Barbos. loc.* 67. *n.* 1. *et* 2. *Surd. de aliment. tit.* 9. *qu.* 1. *n.* 11. *Gonzalez ad regul.* 8. *Cancell. gloss.* 9. §. 2. *n.* 24. *Rot. Rom. cor. Molines dec.* 607. *n.* 8. *et dec.* 692. *n.* 8., o non volendo ammettere questo intollerabile assurdo, si verrebbe a distruggere la suddetta regola ormai costantemente ricevuta nel Foro.

In terzo luogo, perchè se quanto dispongono i Testi nel *Cap. Consultationibus de Jurepatron.* e nel *Cap. quaerelam de elect. et elect. potest.* non dovesse realmente aver luogo, come si pretendeva per parte del Sig. Pescetti, sempre che al tempo della vacanza del benefizio si trovasse esser vegliante una lite già precedentemente introdotta sopra la pertinenza del patronato, contro chi è assistito dal *quasi possesso* di presentare, potrebbe con somma facilità rendersi inutile questo *quasi possesso*, ed escludersi il disposto di dette canoniche sanzioni, con introdursi una lite sopra il titolo e diritto patronale contro chi è nel *quasi possesso* del patronato, quando si vedesse imminente, o per una grave infermità, o per la cadente età del be-
15 neficiato, o per qualche altra causa, la vacanza del benefizio, quando all'opposto è divulgato, che non può nè deve darsi alle Leggi quell'intelligenza, che le renda facili ad eludersi, come avvertono *Pufendorf de offic. hom. et civ. lib.* 1. *cap.* 17. §. 10. *Cravett. de*

*antiquit. temp. part.* 4. *n.* 52. *Mantic. de tacit. et ambig. convent. lib.* 11. *tit.* 10. *sub n.* 8. *Rot. Rom. in recent. dec.* 132. *part.* 14. *n.* 15. *et dec.* 152. *part.* 16. *n.* 10. *Rot. nostr. apud Palm. nep. alleg.* 348. *n.* 31.

Ciò che persuade la ragione, lo conferma l'autorità, mentre distinguendo appunto il caso, che nessuna delle parti, fra le quali al tempo della vacanza del benefizio già si disputava del patronato, si trovi assistita dal *chiaro*, *e pacifico possesso* di presentare, ed il caso, che in questo *quasi possesso* si trovi alcuna delle parti collitiganti, che solamente nel primo caso sia luogo a sospendere fino all'esito del giudizio petitorio l'instituzione, ma non già nel secondo, e che in questo non possa per la pendenza del giudizio petitorio ritardarsi l'instituzione al presentato da chi è assistito da detto *quasi*
*possesso*, lo dichiara magistralmente il *Gonzalez in comment. ad* 16
*cap. quaerelam de elect. et elect. potest. n.* 14. *per tot.* ove così appunto concilia il disposto di detto *cap. quaerelam*, e dell'altro concordante *in cap. consultationibus de Jurepatron.* col disposto *del cap. ex literis de Jurepatron.* passando in fino a concludere „ ivi „ „ Nec tunc obstat Textus *in dicto cap. ex literis* cui omissis traditis a Berorio respondendum est in specie illius Textus *praesen-* „ *tationem non fuisse factam a possessore Jurispatronatus*, sed „ ab eo, qui intendebat jus praesentandi sibi competere, ut colligi- „ tur *ex vers. vel antequam etc.* et ideo post litem motam institu- „ tionem fieri non debere, *nec electum nullam possessionem* eligentis defendi valere „ il che ripete lo stesso *Gonzalez in not. ad cap. cum venissent de in integr. restit. n.* 6.

Con questa stessa distinzione procedono fra gli altri l' *Engel jur. Canonic. lib.* 3. *tit.* 38. *sub n.* 14. „ *vers.* „ *et hoc quidem etc. Piton. discept. Ecclesiastic.* 28. *n.* 12. *et* 13. *de controv. patron. alleg.* 3. *n.* 19. *Fargn. de Jurepatron. can.* 22. 23. *et* 24. *cas.* 4. *per tot. et in specie n.* 3. *Rot. Rom. Falconer. de Jurepatr. dec.* 28. *n.* 2. *et n.* 15. *et* 16. *et in Nuperrim. tom.* 8. *dec.* 117. *n.* 12. *et seq. et in Aurien. Parochialis de Fea super institutione* 26. *Aprile* 1728. *cor Corio et in confirmator. diei* 17. *Junii* 1729. *cor. de Valent.* §. *Nec ullam malae fidei notam etc.*

Coerentemente a questa medesima distinzione è stato più volte fermato, che sebbene verificandosi la vacanza del benefizio pendente rispetto al patronato di esso la lite, sia solito il Pontefice di assumersene la collazione o provvista, concedendo per quella volta a chi più gli piaccia la grazia derogatoria del gius patronato *in totum*, questo però non procede, quando la lite verta semplicemente sopra il titolo, e pertinenza patronale, ed una della parti colliriganti sia assistita dal *chiaro, e pacifico quasi possesso di presentare*, a cui il Pontefice non suole pregiudicare, ed ancorchè di fatto conferisca il benefizio, non si presume, che abbia voluto pregiudicare, come con i concordanti osserva la *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 410. *n.*
17 50. *et in Salernitana Jurispatronatus* 13. *Januarii* 1716. *cor. Crisp. impress. apud Fargn. de Jurepatron. part.* 2. *con.* 26. *cas.* 2. *n.* 19. „ *ivi* „ Provisionem siquidem Apostolicam Nicolao praedicto nullatenus favere posse constitit, agitur quippe de Jurepatronatu laicorum, super cuius pertinentia licet iudicialis penderet contentio *aderant tamen patroni in quasi possessione praesentandi constituti*, „ quive Aloysium nominaverant, quod utque per Nicolaum Papae „ fuit reticitum, et ad effectum validitatis gratiae necessario exprimi „ tenebatur, ex eo quod non aliter Sedes Apostolica similes gratias „ derogatorias Jurispatronatus in totum attenta lite solet elargiri, „ quam in casu *quo nullus ex patronis in quasi possessione praesentandi existat, nec praesentasse reperiatur*, tunc enim periculo „ diuturnae vacationis Papa occurrens, nemini iniuriam inferens in „ beneficii provisione, ex Pastoralis Officii sollicitudine manus apponere assolet Rot. etc. e converso autem *quando patronos in quasi* „ *possessione praesentandi adesse comperitur, atque in effectu praesentasse constet*, nulla tunc urget ratio, ut ad Papam recurratur „ *cum ob pendentiam litis in petitorio, patroni de jure impediti* „ *non dicantur, possessionem continuando, interim praesentare*, „ *ita quod praesentatus institutionem ab ordinario omnino debeat* „ *promereri*, ut inhis terminis explicant Lancellott. etc. „

E quella stessa distinzione fu altra volta seguitata nei nostri Tribunali in una Causa, nella quale si disputava dell'instituzione alla vacante Chiesa dei *Santi Martino, e Giusto* a Quona, che per Sen-

tenza proferita secondo il voto dei già *Sigg. Auditori Francesco Rossi, e Cancellier Pietro Mansilli, e di me estensore infrascritto, Assessori in detta Causa, il dì* 9. *Luglio* 1771. fu dichiarato doversi al presentato dal Sig. Prior Ricasoli esistente nel *quasi possesso* di presentare, non ostante che per parte del collitigante presentato dal Sig. Canonico Zanchini si opponesse fra le altre eccezioni la
pendenza fra la famiglia Ricasoli, e la famiglia Zanchini del giudi- 18
zio petitorio sopra la pertinenza del patronato, dedotte dal vedere, che la *pertinenza dei patronati* era stata espressamente *riservata per decidersi altra volta*, tanto in un lodo proferito fra dette famiglie nel 1738. quanto in una successiva Sentenza fra le medesime emanata nel 1762.

Nè a questa giustissima, e riceveutissima distinzione contradicevano l'Autorità, e Decisioni allegate per parte del Sig. Pescetti. Poichè alcune accennando soltanto incidentemente, e fuori della necessità della Causa, la proposizione avanzata dai difensori di detto Sig. Pescetti, quali erano in specie *la dec.* 197. *part.* 5. *tom.* 1. *recent.* e la *Lucen. Parochialium super institutione* 9. *Maii* 1732. *cor.*
*Nunez*; non meritavano per questa ragione di essere attese, secondo 19
ciò, che avverte la *Rot. Rom. cor. Dunozett. jun. dec.* 498. *n.* 28. *et seq. et in recent. dec.* 66. *n.* 16. *part.* 18. *et dec.* 218. *n.* 26. *et seq. part.* 19. *et coram Molines dec.* 661. *n.* 47. *et dec.* 771. *num.* 19.

Altre parlavano di lite, che nel tempo della vacanza del benefizio verteva, non fra due, che ne pretendessero il patronato, che
sono i termini del caso nostro uniformi a quelli dei Testi *in cap.* 20
*consultationibus de Jurepatron. et in cap. quaerelam de elect. et elect. potest.*, ma bensì fra l'asserto patrono, e l'ordinario collatore, che ne pretendeva la libertà, fra le quali poteva annoverarsi la stessa
*dec.* 197. *part.* 5. *tom.* 1. *rec.*, come apparisce dal principio di 21
quella *decisione*, termini assai diversi dai nostri, essendo stato alcune volte dubitato se contro l'ordinario collatore, o sia contro la libertà del benefizio, sia valutabile il semplice quasi possesso di presentare resultante in specie dal solo ultimo stato, che si alleghi dal-

l'asserto patrono, come accenna con altri la *Rot. Rom. cor Ansald. dec.* 410. *n.* 45. *et* 46.

Altre percuotevano casi nei quali, o non era allegabile a favore di chi aveva presentato il *quasi possesso*, o questo ancora, ugualmente che il titolo, e la pertinenza del patronato, era *in lite*, e questi specialmente erano i termini, non solo della citata *dec.* 197. *part.* 5. *n.* 1. *Rec.* come si rileva dal *n.* 40. *per più seqq.* ma ancora della *dec.* 80., e della *dec.* 89. *cor. Kaunitz* emanate ambedue nella
22 stessa Causa *Faventina Beneficii*, come chiaramente si esprime la prima di dette decisioni *al n.* 3. „ ivi „ Ex quibus oritur, nullum „ ex patronis habuisse pro se statum pacificum, *tam in petitorio*, „ *quam in possessorio*, esseque adhuc turbidum ac incertum *quis sit* „ *verus patronus*, *ac legitimus possessor.* „

Ed altre finalmente contro ciò, che sostenevano i difensori del Sig. Pescetti, mirabilmente si ritorcevano, ammettendo anch'esse la distinzione, che sopra abbiamo accennata, quali erano in specie il *Piton. de controv. patron. alleg.* 16. *n.* 4. „ ivi „ Altera ratio est,
23 „ quia ubi pendet lis super pertinentia inter patronos, licet doctores sint discordes an lite pendente praesentare valeant, ubi excepto „ casu quo aliquis reperiatur in quasi possessione praesentandi ante „ motam litem, qua stante continuare potest in praesentando, ut apud „ Lancellott. etc. „ Extra hunc casum alii substinent patronos praesentare posse non obstante litis pendentia etc. Alii vero tenent negativam sententiam etc. „ e la *Regien. beneficiorum* 23. *Jan.* 1726. *cor. Cincio* §. *sed quatenus etc. vers.* „ quia non obstante pendentia „ litis inter patronos in petitorio „ si aliquis ex eis reperiatur in quasi „ possessione nominandi, valide praesentat, eiusque praesentatio debetur institutio „ ideoque cessat ratio evitandi diutinam beneficii „ vacationem, ob quam conceditur gratia derogatoria Jurispatronatus „ in totum ex motivo pendentiae litis. „

Non sussistendo adunque veruna dell'eccezioni proposte per parte del presentato dal Sig. Cav. Ugguccioni, doveva tenersi ferma a favor del presentato dai Tutori dei Sigg. Conti Guicciardini la regola già premessa nel §. VI. tanto più, che si trattava, non di un semplice benefizio, ma di una Chiesa avente annessa la *Cura del-*

*l'anime*, nei quali termini tanto maggiormente devono i Giudici avere a cuore di seguitare la divisata regola, e di concedere l'instituzione al presentato da chi è nel quasi possesso di presentare, riservato al suo congruo Giudizio petitorio le questioni riguardanti la pertinenza, e il titolo del patronato, in quanto che alle ragioni generalmente militanti in favore del possessore si aggiunge ancora il parti- 24
colare importantissimo riflesso di non permettere, che resti il gregge lungamente privo del proprio pastore, come più volte ha saggiamente ponderato la *Rota Romana*, e nominatamente nella *dec.* 410. *cor. Ansald. n.* 8. *in Astoricen. Parochialis* 8. *Julii* 1716. *cor. Foscaro impress. apud Fargn. de Jurepatron. par.* 2. *can.* 26. *cas.* 1. *n.* 35. *et in confirmator. diei* 7. *Decembre* 1716. *cor. eod. Foscaro impress. pariter apud Fargn. loc. cit. sub num.* 47.

E così l'una, e l'altra parte virilmente informando è stato risoluto etc.

*Antonio Arcivescovo di Firenze.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, e Potestà Assessore, ed Estensore.*
*Giuseppe Vinci Aud. di Ruota, ed Assessore.*

# DECISIONE CCVI.

## FLORENTINA PECUNIARIA ET COMPENSATIONIS.

10. *Ian.* 1783.

## ARGOMENTO.

Il possessore di buona fede è tenuto a compensar con i frutti percetti i proprj crediti derivanti da miglioramenti, e da spese occorse per pagamento di gravezze, come lo è ugualmente tenuto il possessore di mala fede.

## *SOMMARIO.*

1. *Il frutto dei miglioramenti non può esser soggetto a restituzione nè a compensazione, spettando il medesimo al migliorante.*
2. *Il possessore è tenuto a restituire i frutti subitochè è posto nella mala fede in forza dell'altrui domanda giudiciale.*
3. *Il possessore, che è tenuto a restituire i frutti, gli può compensare con qualunque credito, anche con quello dei miglioramenti.*
4. *Nessuno è tenuto a restituire i frutti percetti in buona fede.*
5. *Il possessore di buona fede deve compensare i frutti percetti con i miglioramenti.*
6. *Sono compensabili con i miglioramenti i frutti soltanto percetti, o dopo la sopravenienza della mala fede, che il possessore è assolutamente tenuto a restituire, o con semplice buona fede dopo la resoluzione del titolo, dalla restituzione dei quali è il possessore dispensato per mera equità.*
7. *In forza della correlazione e correspettività, che hanno fra loro il miglioramento, e il deterioramento, non può caratterizzarsi per miglioramento se non ciò, che rimane dedotto il deterioramento, e viceversa.*

8. *Le spese fatte per utile e vantaggio altrui senza suo mandato non possono ripetersi, che con l'azione* utile negociorum gestorum *ovvero* de in rem verso, *che è meramente equitativa.*

9. *Il possessor di buona fede di un'eredità deve compensare con i frutti dalla medesima percetti con buona fede non tanto i miglioramenti fatti nei beni ereditarj, quanto ancora l'importare dei debiti ereditarj da esso pagati.*

10. *Le rate delle gravezze corrispondenti al tempo, in cui è venuto in alcuno a cessare il titolo di conduttore, si debbon detrarre dai frutti percetti dal fondo, e così deve soffrirle il conduttore medesimo.*

11. *Le spese fatte per causa di un'eredità dal possessore di essa in un tempo, in cui non aveva titolo di ritenerla, debbono compensarsi con i frutti percetti da detta eredità.*

12. *Il possessore di buona fede deve compensare con i frutti percetti i miglioramenti formanti un credito meramente equitativo, ma non già gli altri crediti fondati nel rigore di ragione.*

13. *Per sostenere una transazione basta una tal qual dubbiezza di articolo, ed il timore di una lite o pretensione anche non totalmente ben fondata.*

14. *Finchè non sono stati fatti gli opportuni conteggi e le necessarie liquidazioni fra le parti, onde resulti qual di loro rimanga debitrice, o creditrice, è conveniente sospendere l'esecuzione, acciocchè non si cada nell'assurdo di concederla per crediti illiquidi.*

In esecuzione del benigno Sovrano Rescritto emanato il dì 4. Aprile 1782., per cui venne ingiunto al Magistrato Supremo di fare secondo il voto del nostro primo turno Rotale in una o più volte quelle dichiarazioni, che fossero di giustizia sopra tutte le controversie vertenti tanto in prima, quanto in ulteriore Istanza fra i Sigg. Marchesi Balì Orazio Roberto, Orazio Zanobi, e Cavalier Cerbone fratelli Pucci, alcune di tali controversie, riservate le altre, restarono decise da detto Supremo Magistrato a nostra relazione in contradittorio del Sig. Mar-

chese Balì Orazio Roberto e del Sig. Marchese Orazio Zanobi con sentenza del dì 9. Agosto 1782.

II. E specialmente furono con detta sentenza dichiarati diversi crediti del Sig. Marchese Orazio Roberto contro il Sig. Marchese Orazio Zanobi, e respettivamente del Sig. Marchese Orazio Zanobi contro il Sig. Marchese Orazio Roberto, fu altresì dichiarato risoluto fino del dì 1. Aprile 1776. l'affitto goduto dal Sig. Marchese Orazio Roberto della Fattoria di Montagnana di pertinenza del Sig. Marchese Orazio Zanobi, ed in conseguenza di ciò fu condannato il predetto Sig. Marchese Orazio Roberto a render conto del cumulo dei frutti percetti da detta Fattoria superiormente all'importare delle mensuali prestazioni da esso pagate in correspettività del godimento della medesima al suddetto Signor Marchese Orazio Zanobi da detto dì 1. Aprile 1776. a tutto il dì 31. Marzo 1781. giorno dell'effettivo rilascio, per doversi detto cumulo di frutti percetti da detta fattoria superiormente all'importare dell'enunciate mensuali prestazioni dal dì 1. Aprile 1776. a tutto il dì 31. Marzo 1781. compensare col credito dei miglioramenti fatti nella stessa fattoria dal suddetto Sig. Marchese Orazio Roberto, e con gli altri di lui crediti secondo la dichiarazione da farsi rispetto a tal compensazione altra volta, e quanto al cumulo dei frutti percetti da detta Fattoria superiormente alle predette mensuali prestazioni dal dì 18. Luglio 1780. giorno della mossa lite fino a detto dì 31. Marzo 1781. per doversi inoltre restituire al prefato Sig. Marchese Orazio Zanobi ogni avanzo, che fosse per resultare dopo la suddetta compensazione da dichiararsi altra volta.

III. Fu quindi sollecito il Sig. Marchese Orazio Zanobi di sperimentare in parte i riservi contenuti in detta sentenza, avendo fatta istanza, che con i frutti percetti dal Sig. Marchese Orazio Roberto dalla Fattoria di Montagnana superiormente a dette mensuali prestazioni dal dì 1. Aprile 1776. fino al dì 31. Marzo 1781. venissero generalmente, ed indistintamente dichiarati compensabili non solo tutti i miglioramenti fatti in detta Fattoria dallo stesso Sig. Marchese Orazio Roberto, e questi prima di compensarli con i deterioramenti ritrovati nella stessa Fattoria, ma ancora tutti gli altri crediti del medesimo

Sig. Marchese Orazio Roberto già dichiarati in detta antecedente sentenza de' 9. Agosto 1782., e che a favore del medesimo Sig. Marchese Orazio Zanobi venissero dichiarate altre due partite di credito contro il Signor Marchese Orazio Roberto, oltre quelle già abbuonate allo stesso Sig. Marchese Orazio Zanobi nella suddetta precedente sentenza.

IV. Dopo un serio e maturo esame di ambedue queste Istanze, da noi preso in contumacia del Sig. Marchese Orazio Roberto più volte inutilmente citato, abbiamo oggi referito al Supremo Magistrato, non solo doversi pienamente esaudire l'Istanza del Signor Marchese Orazio Zanobi riguardante le due partite di credito da esso dedotte contro il Sig. Marchese Orazio Roberto, ma doversi ancora esaudire, per altro con le infrascritte limitazioni e modificazioni, e non in tutta la sua estensione, l'altra Istanza riguardante la compensazione dei frutti come sopra percetti dal Sig. Marchese Orazio Roberto dalla suddetta Fattoria con i Miglioramenti e con gli altri sopra enunciati crediti dello stesso Sig. Marchese Orazio Roberto.

V. Non poteva ammettere la minima difficoltà l'abbuonamento dimandato dal Sig. Marchese Orazio Zanobi delle due partite di credito da esso dedotte contro il Sig. Marchese Orazio Roberto, delle quali una consisteva nella rata decorsa dal dì 1. Maggio 1782. a tutto il mese di Dicem. prossimo passato della prestazione dovuta dal Sig. Marchese Orazio Roberto al Sig. Marchese Orazio Zanobi per conguaglio di divise, e l'altra consisteva nel terzo di quella maggior decima annua, che annualmente soffriva la fattoria di Montagnana superiormente alla somma di scudi 29. 6. 13. 4, in cui fu supposta tale annua gravezza rispetto a detta Fattoria allorchè questa nelle divise seguite fra i Sigg. Fratelli Pucci fu assegnata per una certa annua rendita al Sig. Marchese Orazio Zanobi.

VI. Poichè l'abbuonamento della prima partita non solamente aveva l'appoggio della letteral dichiarazione del lodo di divise emanato fra i Sigg. Fratelli Pucci il dì 19. Settembre 1766. in cui venne espressamente condannato il Sig. Marchese Orazio Roberto a pagare al Sig. Marchese Orazio Zanobi per conguaglio l'annua prestazione di scudi 281. 5. 19. 8, ma era anche coerente alle cose già dichia-

rate nella precedente sentenza de' 9. Agosto 1782. in cui inerendosi a un fatto concordato fra le parti, e conseguentemente di consenso delle parti medesime, fu abbuonata al Sig. Marchese Orazio Zanobi detta prestazione di conguaglio a tutto il dì 31. Aprile 1782.

VII. E l'abbuonamento della seconda partita domandato contro il Signor Marchese Orazio Roberto dal Sig. Marchese Orazio Zanobi dal dì 1. Aprile 1781. giorno in cui gli fu rilasciata dal Sig. Marchese Orazio Roberto in conseguenza della già seguita risoluzione dell'affitto la Fattoria di Montagnana, fino a che dal medesimo Sig. Marchese Orazio Roberto non venga assegnato a detto Sig. Marchese Orazio Zanobi un fondo per conguaglio del terzo di detta maggior decima era fondato nella convincentissima ragione, che l'importare di detta maggior decima, diminuendo il patrimonio caduto in divisione fra i tre Sigg. Fratelli Pucci, veniva altresì a diminuire *pro rata* le porzioni di detto patrimonio spettanti a ciascheduno dei tre condividenti; ed inoltre anche questo abbuonamento era coerente a quanto fu già dichiarato nella precedente sentenza de' 9. Agosto 1782. in cui stante appunto l'errore già occorso nella valutazione di detta gravezza ottenne respettivamente il Sig. Marchese Orazio Roberto di essere increditato contro il Sig. Marchese Orazio Zanobi della terza parte di ciò, che realmente importò detta gravezza superiormente alla somma già valutata, per tutto il tempo, che lo stesso Sig. Marchese Orazio Roberto possedè la suddetta Fattoria di Montagnana.

VIII. In quanto poi domandava il Sig. Marchese Orazio Zanobi, che con i frutti percetti dal Sig. Marchese Orazio Roberto dalla Fattoria di Montagnana dal dì 1. Aprile 1776. giorno della risoluzione dell'affitto di detta Fattoria fino a tutto il dì 31. Marzo 1781. giorno dell'effettivo rilascio della medesima superiormente alle mensuali prestazioni in quel tempo pagate dallo stesso Sig. Marchese Orazio Roberto per il godimento della suddetta Fattoria, si dichiarassero generalmente ed indistintamente compensabili, non solo tutti i miglioramenti fatti nella stessa Fattoria da detto Sig. Marchese Orazio Roberto, e questi prima di compensargli con i deterioramenti ritrovati in detta Fattoria, ma ancora tutti gli altri crediti del medesimo Sig. Marchese Orazio Roberto già dichiarati nella antecedente sentenza de' 9. Agosto

1782., lo spirito di giustizia e d'imparzialità, che non ostante la contumacia del Sig. Marchese Orazio Roberto doveva essere ed è stato di fatto la guida del nostro giudicato, ci ha condotti nel sentimento di esaudire in alcune parti tal domanda, e di non esaudirla respettivamente in altre parti.

IX. Che con i frutti percetti dal Sig. Marchese Orazio Roberto dalla Fattoria di Montagnana dal dì 1. Aprile 1776. fino a tutto il dì 31. Marzo 1781. superiormente alle mensuali prestazioni da lui pagate per il godimento della medesima al Sig. Marchese Orazio Zanobi, e secondo lo stato antico della stessa Fattoria, cioè detratto tempo per tempo a favore di detto Signor Marchese Orazio Roberto l'importare del frutto dei miglioramenti al netto dei deterioramenti della Fattoria suddetta, qual frutto dei miglioramenti non poteva esser soggetto a restituzione nè a compensazione, spettando al Signor 1
Marchese Orazio Roberto migliorante, secondo il principio, di cui gli allegati e segnitati dalla *Rot. nostr. nella Pisana melioramentorum et fructuum de'* 29. *Settembre* 1758. *avanti l' Aud. Bizzarrini* §. 52. dovessero compensarsi tutti i miglioramenti fatti dallo stesso Sig. Marchese Orazio Roberto in detta Fattoria di Montagnana, non abbiamo esitato di dichiararlo; e per render ragione del nostro giudicato in questa parte, fa d'uopo distinguere i frutti come sopra percetti da detto Sig. Marchese Orazio Roberto dalla suddetta fattoria dopo il dì 18. Luglio 1780. da quelli, che esso aveva percetti dalla medesima Fattoria prima di quel giorno.

X. I frutti percetti dal Sig. Marchese Orazio Roberto dalla Fattoria di Montagnana dopo il dì 18. Luglio 1780., giorno in cui il Sig. Marchese Orazio Zanobi con dedurre in Giudizio, sul fondamento della sopravvenienza dei proprj figli, la risoluzione e cessazione dell' affitto di detta Fattoria, in ordine al patto chiaro e letterale contenuto nell'istrumento già stipulato col Sig. Marchese Orazio Roberto il dì 16. Gennajo 1767. pose in mala fede lo stesso Sig. Marchese Orazio Roberto, il quale in fatti replicando alla giudicial domanda del fratello, non impugnò, ma positivamente accordò essersi fatto luogo in ordine a detto patto alla domandata risoluzione del suddetto affitto, siccome erano indubitatamente soggetti alla restituzione, conforme fu anche

espressamente dichiarato nell'antecedente sentenza de' 9. Agosto 1782.,
2 obbligando a tal restituzione la mala fede del possessore, secondo ciò,
che concordemente rispondono fra gli altri il *Gall. de Fructib. disputat.* 12. *artic.* 2. *per tot. Rot. Roman. coram Merlin. dec.* 663. *num.* 24. formavano perciò un credito a favore del Sig. Marchese Orazio Zanobi contro il Sig. Marchese Orazio Roberto, sicuramente compensabile con qualunque credito, che respettivamente avesse il Sig. Marchese Orazio Roberto contro il Sig. Marchese Orazio Zanobi, e così
3 non solo con quelli già dichiarati a favore di detto Sig. Marchese Orazio Roberto nell'antecedente sentenza de' 9. Agosto 1782, previe però le imputazioni e contrapposizioni in essa già ordinate, ma anche con quello derivante dai suddetti miglioramenti, per la volgata regola, di cui generalmente i testi in *Leg.* 4. *et L. si ambo ff. de compensat. et in Leg. si constat cod. eod. Guttierez de compensat. lib.* 1. *qu.* 16. *num.* 14. *Paulut. dissertat.* 36. *art.* 3. *num.* 1. *et* 2. *Rot. Rom. decis.* 415. *num.* 7. *part.* 19. *recent. et coram Falconer. de solut. decis.* 27. *num.* 1. e precisamente nella soggetta materia l'*Angel. de Impens. et Meliorat. dotal. art.* 12. *num.* 16. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. tom.* 1. *decis.* 31. *num.* 10.

XI. Ed i frutti percetti dal Sig. Marchese Orazio Roberto dalla suddetta Fattoria dal dì 1. Aprile 1776. giorno della risoluzione dell'affitto fino a detto dì 18. Luglio 1780. giorno dell'introduzione della
4 lite, per quanto non fossero soggetti a restituzione, come percetti da detto Sig. Mrchese Orazio Roberto in stato di buona fede, secondo l'altra notissima regola, di cui con moltissimi concordanti il *Gall. de Fructib. disputat.* 12. *artic.* 1. *per tot. et in specie num.* 8. *et plurib. seqq. Rot. Roman. coram Ansald. decis.* 306. *num.* 1. *et seq.* dovevano però compensarsi con i miglioramenti fatti in detta Fattoria dallo stesso Sig. Marchese Orazio Roberto: essendo comunemente stabilito,
5 che il possessore di buona fede compensi i frutti percetti con i miglioramenti, ad effetto che non si verifichi in esso il concorso di una doppia equità, che si risolve, come dicono i nostri, in iniquità, giacchè per mera equità vien esentato il possessore di buona fede dalla restituzione dei frutti percetti, che per rigor di ragione essendo una sequela del dominio apparterrebbero al vero padrone, e similmente

per una mera equità si accorda al migliorante la ripetizione dell'importare dei miglioramenti fatti nel fondo altrui, che per rigor di ragione appena fatti cedono al suolo, ed assumono la natura stessa del fondo, come inerendo ai testi letterali nella *Leg. sumptus* 49. *ff. de rei vindic.* e nella *Leg. Emptor* 65. *ff. eod.* concordemente rispondono il *Gall. de fructib. disput.* 13. *num.* 10. *et seqq. Guttierez. de compensat. lib.* 4. *qu.* 23. *num.* 12. 15. *et seqq. et fere per tot. Peregrin. de Fideicomm. artic.* 50. *num.* 64. *et seqq. Gob. consult. decisiv.* 98. *num.* 27. *et seqq. Mart. Medic. decis.* 99. *a num.* 15. *usque ad fin. et in specie num.* 23. *et seqq. de Comitib. in addit. ad decis.* 3. *de Fideicommiss. num.* 46. *Rot. nostra apud Eumd. decis.* 40. *num.* 13. *et seqq.*

XII. Nè abbiamo creduto di dover distinguere i miglioramenti fatti dal Sig. Marchese Orazio Roberto in detta Fattoria dopo la risoluzione dell'affitto da quelli fatti anteriormente, distinzione, di cui forse dubitarono gli arbitri eletti in prima Istanza dalle parti, come si rileva dal loro lodode' 20. Lug. 1781., ma tutti indistintamente i miglioramenti fatti in detta fattoria dal Sig. Marchese Orazio Roberto in qualunque tempo gli abbiamo creduti compensabili con i frutti da esso percetti dalla medesima Fattoria, non solo dopo la mossa lite, ma anche dal dì 1. Aprile 1776. fino al dì 18. Luglio 1780., e così durante la sua buona fede, perchè in materia di compensazione dei frutti percetti con i miglioramenti la distinzione del tempo giustamente si fa dai dottori e Tribunali quanto ai frutti percetti, reputandosi comunemente compensabile con i miglioramenti i frutti soltanto percetti, o dopo la sopravvenienza della mala fede, che il possessore è assolutamente tenuto a restituire, o con semplice buona fede dopo la 6
resoluzione del titolo, dalla restituzione dei quali è il possessore dispensato per mera equità, non già quelli percetti in tempo, che il possessore assistito da un vero e giusto titolo quantunque resolubile aveva tutto il diritto di far suoi i frutti, distinzione accennata dall' *Angel. de Impens. et Meliorat. dotal. art.* 12. *num.* 4. *et seqq. iunct. num.* 15. *et seq. Peregrin. de fideicom. art.* 50. *num.* 65. *Gall. de fructib. disput.* 13. *ex num.* 13. *ad num.* 31. *Rot. nostr. in Florentin. fructuum* 23. *Ianuar.* 1682. *cor. Aud. Aenea Cavalcanti* §. *Idque*

*manifeste comprobat.* ma non può procedersi, nè di fatto si vede, che siasi giammai proceduto nella soggetta materia con questa distinzione di tempo rispetto ai miglioramenti, militando ugualmente rispetto a tutti, in qualunque tempo siano fatti, per dichiarargli compensabili con i frutti percetti, o con mala fede, o con semplice buona fede destituta di un vero titolo, le ragioni già ponderate di sopra nel §. 10. e nel §. 11.

XIII. All'opposto non abbiamo creduto, che detti miglioramenti fatti dal Sig. Marchese Orazio Roberto nella Fattoria di Montagnana dovessero compensarsi con i frutti da esso percetti da detta fattoria dopo la resoluzione dell'affitto, prima che con i deterioramenti ritrovati nella stessa Fattoria, come si sosteneva per parte del Signor Marchese Orazio Zanobi, ma abbiamo dichiarato doversi prima detrarre l'importare dei deterioramenti dall'importare dei miglioramenti, e solo quanto al residuo di questi (superiori secondo la relazione dei periti ai deterioramenti) dover aver luogo la compensazione con detti
7 frutti percetti, fondati nella natural correlazione e correspettività, che hanno fra loro il miglioramento e il deterioramento, in forza della quale non può caratterizzarsi per miglioramento, se non ciò, che rimane dedotto il deterioramento, nè respettivamente per deterioramento, se non ciò, che rimane dedotto il miglioramento, come fra gli altri chiaramente si esprimono il *Guzman. de Evict. tit. de Meliorat. qu.* 20. *num.* 53. *Angel. de Impens. et Meliorat. dotal. art.* 13. *num.* 3. *et* 4. *vers.* „ Cum semper meliorationes respiciant deteriorationes, et e „ contra deteriorationes meliorationes, et pro aequivalenti hinc inde „ tollantur et compensentur, et respective suppleant., *text. etc.* unde „ *Alphons. de Guzman.* refert quod generaliter in omni dispositione „ procedit, quod dum concurrunt melioramenta et deterioramenta, con- „ funduntur, et illud, quod superabundat in refusione vel confusione, „ recipit nomen melioramentorum et deterioramentorum, non ulte- „ rius. „

XIV. Similmente al pari dei suddetti miglioramenti abbiamo dichiarato compensabile con i frutti percetti dal Sig. Marchese Orazio Roberto dalla Fattoria di Montagnana dal dì 1. Aprile 1776. fino a tutto il dì 31. Marzo 1781. e così anche con i frutti da esso percetti

con buona fede, il credito dichiarato nella sentenza de' 9. Agosto 1782. a favore del Sig. Marchese Orazio Roberto contro il Sig. Marchese Orazio Zanobi, per causa della spesa occorsa a detto Sig. Marchese Orazio Roberto per ricondurre a livello dalla Chiesa di S. Niccolò a Pisignano il podere di S. Quirico uno dei componenti detta Fattoria; sì perchè anche una tale spesa, tendente in sostanza a conservare nella loro totalità i beni componenti la suddetta Fattoria, pareva, che giustamente potesse caratterizzarsi per un miglioramento in essa fatto; sì perchè la ragione, in cui è fondata la compensazione dei frutti percetti dal possessore di buona fede con i miglioramenti, e consistente secondo il già detto di sopra nel §. 11. nell' oggetto di evitare il concorso di una doppia *equità*, sembrava che militasse anche rispetto alla spesa di detta livellaria riconduzione, quale, come che fatta dal Sig. Marchese Orazio Roberto senza mandato del Sig. Marchese Orazio Zanobi, non poteva lo stesso Sig. Marchese Orazio Roberto repetere dal Sig. Marchese Orazio Zanobi a cui portava un' utilità, se non con l'azione utile *negociorum gestorum*, ovvero *de in rem verso*, che 8
è meramente *equitativa*, conforme stabiliscono l'*Hilliger. ad Donell. edit. Lucen. tom.* 4. *col.* 145. *not.* 6. *de Luc. de credit. et debit. disc.* 72. *num.* 6. *Rot. Rom. in recent. decis.* 9. 14. *et* 17. *part.* 16. Nell' istessa guisa, che il possessor di buona fede di un'eredità deve compensare con i frutti dalla medesima percetti con buona fede, non tanto i *miglioramenti* fatti nei beni ereditarj, quanto ancora l'importare dei *debiti* ereditarj da esso pagati, per la repetizione dei quali non po- 9
teva coompetergli contro il vero erede se non la detta *equitativa* azione utile *negociorum gestorum o de in rem verso* fu deciso dalla *Rot. nostr. apud. de Comitib. ad mater. fideicomm. decis.* 40. *n.* 13. *et seqq.*

XV. Ed in quanto i suddetti crediti del Sig. Marchese Orazio Roberto contro il Sig. Marchese Orazio Zanobi, derivanti dagli enunciati miglioramenti, e dalla detta livellaria riconduzione, fossero inferiori ai frutti percetti dal detto Sig. Marchese Orazio Roberto dalla Fattoria di Montagnana superiormente alle mensuali prestazioni da esso pagate dal dì 1. Aprile 1776. a tutto il dì 31. Marzo 1781., e non potesse perciò con detti Frutti interamente compensarsi ogni

avanzo di questi crediti abbiamo dichiarato doversi compensare con i crediti, che respettivamente sono stati da noi dichiarati a favore del Sig. Marchese Orazio Zanobi contro il Sig. Marchese Orazio Roberto, e dei quali si è parlato nel §. *V. e segg.* non potendo ciò ammetter difficoltà, attesa la regola già ponderata in fine del §. *X.*

XVI. Quanto poi ai crediti del Sig. Marchese Orazio Roberto derivanti dalla maggiore annua decima da esso pagata per la Fattoria di Montagnana in tutto il tempo, che egli la possedè oltre la somma, in cui fu già erroneamente considerata detta annua Gravezza nel determinare il canone dell'affitto di detta Fattoria, e dall'imposizione per la nuova strada Pistojese, e dalla tassa di redenzione, pagate anche queste da detto Sig. Marchese Orazio Roberto per la suddetta Fattoria di Montagnana per più anni, e non considerate nè potute considerarsi nel determinare il canone allorchè fu stipulato l'affitto di detta Fattoria, come Gravezze di posteriore instituzione, crediti anch'essi dichiarati a favore di detto Sig. Marchese Orazio Roberto contro il Sig. Marchese Orazio Zanobi nella Sentenza de' 9. Agosto 1782. abbiamo creduto di dover distinguere le porzioni di detti crediti dipendenti dalle rate di dette respettive gravezze decorse avanti il dì 1. Aprile 1776. giorno della risoluzione dell'affitto della Fattoria di Montagnana dalle altre porzioni di detti crediti dipendenti dalle rate di dette respettive gravezze decorse dopo il suddetto dì 1. Aprile 1776.

XVII. Queste ultime porzioni dei divisati crediti del Sig. Marchese Orazio Roberto le abbiamo dichiarate compensabili, non solo col debito, che egli respettivamente tiene col Sig. Marchese Orazio Zanobi per causa dei frutti come sopra percetti dalla Fattoria di Montagnana dopo il dì 18. Luglio 1780., e così in stato di mala fede, e con gli altri debiti, che similmente ha con detto Sig. Marchese Orazio Zanobi, dei quali già si è parlato di sopra nel §. *V. e segg.* per la regola avvertita in fine del §. X. ma ancora, a somiglianza dei miglioramenti, con i frutti come sopra percetti da detto Sig. Marchese Orazio Roberto dalla Fattoria suddetta di Montagnana dal dì 1. Aprile 1776. fino al dì 8. Luglio 1780., e così in stato di buona fede, essendoci parso troppo coerente all'equità, e alla giu-

stizia, che le rate di dette gravezze corrispondenti al tempo, in cui era cessato nel Sig. Marchese Orazio Roberto il titolo, e carattere di conduttore di detta Fattoria, come cadenti su i frutti di essa, dai frutti medesimi dovessero detrarsi, e conseguentemente dovesse soffrirle il Sig. Marchese Orazio Roberto a rata dei frutti della stessa Fattoria superiori alle mensuali prestazioni da lui pagate per il go- 10
dimento della medesima al Sig. Marchese Orazio Zanobi, che lo stesso Sig. Marchese Orazio Roberto percepiva senza titolo, come nei similissimi termini di spese fatte per causa di un'eredità dal possessore di essa nel tempo, che non aveva titolo di ritenerla, ma ne era semplice possessore di buona fede, doversi le medesime, al pari dei miglioramenti, compensare con i frutti percetti da detta eredità fu 11
risoluto dalla *Rot. nostr. apud de Comitib. ad mater. fidecomm. dec.* 40. *num.* 13. *et seqq.*

XVIII. All'opposto le altre porzioni di detti crediti del Sig. Marchese Orazio Roberto contro il Sig. Marchese Orazio Zanobi dipendenti dalle rate delle suddette gravezze decorse avanti il dì 1. Aprile 1776. giorno della resoluzione dell'affitto della Fattoria di Montagnana, le abbiamo bensì credute compensabili con i debiti, che respettivamente tiene con detto Sig. Marchese Orazio Zanobi il medesimo Sig. Marchese Orazio Roberto per causa dei frutti, come sopra percetti da detta Fattoria in stato di mala fede, cioè dopo il dì 18. Luglio 1780., e per le altre cause esposte di sopra nel §. *V.* e *seqq.*, e ciò in forza della regola avvertita in fine del §. X. ma non le abbiamo credute compensabili con i frutti dallo stesso Sig. Marchese Orazio Roberto percetti da detta Fattoria senza titolo, ma in stato di buona fede, vale a dire dal dì 1. Aprile 1776. fino al dì 18. Luglio 1780., non militando rispetto a queste rate di gravezze, come rispetto alle altre enunciate nell'antecedente §. XVII. il riflesso di cader le medesime su i frutti percetti dal Sig. Marchese Orazio Roberto senza titolo, giacchè i frutti prodotti dalla Fattoria di Montagnana prima del dì 1. Aprile 1776., su i quali cadevano queste rate di gravezze, gli percipeva il Sig. Marchese Orazio Roberto, e gli faceva suoi col giusto, e legittimo titolo di conduttore; ed essendo assistito il Sig. Marchese Orazio Roberto, per poter ri-

petere il pagato per causa di dette gravezze non considerate nel determinare il canone dell'affitto di detta Fattoria, allorchè ne fu stipulato fra esso, ed il Sig. Marchese Orazio Zanobi il Contratto di locazione, e conduzione, non da una semplice *equità*, ma da una vera e propria *azione* all'*evizione* nascente dallo stesso Contratto, come si avvertì nella *Florent. pecuniaria de'* 9. *Agosto* 1782. §. 5. il che faceva sì, che rispetto ai crediti derivanti dal pagamento di dette gravezze per compensargli con i frutti percetti dal Sig. Marchese Orazio Roberto dalla Fattoria di Montagnana in stato di buona fede, non fosse neppure applicabile il riflesso di evitare il concorso della doppia *equità*, in cui secondo il già detto di sopra nel §. 11. è fondata la regola di compensare con i frutti percetti in stato di buona fede i miglioramenti.

XIX. In fatti, distinguendo fra i crediti per causa di miglioramenti, e gli altri crediti, che a differenza dei miglioramenti siano fondati non nella semplice *equità*, ma in una vera e propria *azione* assistita dal rigore del Gius, che debba il possessore di buona fede
12 compensare con i frutti percetti i miglioramenti formanti un credito meramente *equitativo*, ma non già gli altri crediti fondati nel *rigore di ragione*, stante il non adattarsi a questi ultimi il riflesso di evitare mediante la compensazione il concorso di una doppia *equità*, individualmente lo fermò la *Rot. nostr. in Florentina fructuum* 23. *Januar.* 1682. *coram Aud. Cavalcanti artic.* 1. *per tot. et in Florentina Fideicommissi de Peruzzis* 13. *Septembr.* 1720. *coram Aud. Urbani*, *Neri Badia*, *et Casaregi* §. *Hac itaque attenta bona fide et seqq. pag.* 30.

XX. Alle quali decisioni è parso a noi, che non si opponessero nè la *Decis.* 40. *della Rot. nostr. appresso il Conti de Fideicommissis n.* 13. *e seqq.* nè la *decis.* 35. *del tom.* 6. *del Tesoro Ombrosiano n.* 21. *e seqq.*, che si allegavano per parte del Sig. Marchese Orazio Zanobi, come quelle, che ammettono la compensazione dei frutti percetti dal possessore di buona fede anche con altri crediti diversi dai miglioramenti. Poichè nella *decis.* 40. *appresso il Conti de Fideicomm.* fu ammessa tal compensazione, tanto rispetto ai miglioramenti, quanto rispetto ad altri crediti, per i quali, niente

meno che per i miglioramenti, era giusta l'ammetterla per alcune ragioni, che seguitando appunto detta decisione abbiamo già ponderate di sopra nel §. 14. e nel §. 17. E per la total disapplicazione della *decis.* 35. *del tomo* 6. *del Tesoro Ombrosiano* basta riflettere, che in primo luogo la proposizione di doversi compensare i frutti percetti in stato di buona fede col credito dipendente da un annuo Legato si accenna ivi *ex abundanti*, cioè dopo essere stato latamente fermato, che la buona fede non scusava in quel caso dalla restituzione dei frutti percetti, e che in secondo luogo la questione se dovessero restituirsi, o almeno compensarsi con detto annuo Legato i frutti percetti nel caso di quella decisione si faceva ( conforme apparisce dall'antecedente *decis.* 34. *di detto tomo* 6. *del Tesoro Ombrosiano*, che ne forma la prima parte ) al solo oggetto di decidere se fosse giusta e dovesse sostenersi una transazione, per la quale chi aveva già posseduto certi beni con buona fede aveva renunziato alle decorse annualità del Legato dovutogli, in correspettività della remissione, e condonazione fattagli dei frutti percetti senza titolo, per il qual oggetto di sostenere una transazione basta una tal quale dubbiezza di articolo, ed il timore di una Lite o pretensione anche
non totalmente ben fondata, come con i concordanti ferma la sud- 13
detta *decis.* 34. *al num.* 2. *seqq.*

XXI. E per l'istessa ragione di non essere adattabile il riflesso di evitare mediante la compensazione il concorso della doppia *equità* rispetto agli altri crediti dichiarati a favore del Sig. Marchese Orazio Roberto contro il Sig. Marchese Orazio Zanobi nella precedente Sentenza de' 9. Agosto 1782., che dipendendo da un *cambio*, e da un *mutuo* erano fondati non nella semplice *equità*, ma nel *rigore di ragione*, abbiamo dichiarato neppur questi esser compensabili con i frutti percetti dallo stesso Sig. Marchese Orazio Roberto dalla Fattoria di Montagnana in stato di buona fede, cioè dal dì 1. Aprile 1776. fino al dì 18. Luglio 1780., sebbene per la regola già ponderata in fine del §. 10. non abbiamo negata anche di questi crediti la compensazione, e con i frutti dal medesimo Sig. Marchese Orazio Roberto percetti da detta Fattoria dal dì 18. Luglio 1780. fino a tutto il dì 31. Marzo 1781., e così in stato di mala fede, e con i cre-

diti, che respettivamente tiene il Marchese Orazio Zanobi col Sig. Marchese Orazio Roberto per le cause esposte di sopra nel §. *V. e segg.*

XXII. Finalmente inerendo alle istanze fatteci per parte del Sig. Marchese Orazio Zanobi abbiamo referito doversi sospendere fra le parti ogni, e qualunque esecuzione per i crediti a favore di esse respettivamente dichiarati, pendenti il rendimento di conti, i conteggi, e le liquidazioni da farsi in ordine alla Sentenza di questo giorno, ed all'altra del dì 9. Agosto 1782. perchè essendosi oggi dichiarati in parte compensabili con i frutti come sopra percetti dal Sig. Marchese Orazio Roberto dalla Fattoria di Montagnana i crediti a favore di esso, e respettivamente contro il Sig. Marchese Orazio Zanobi dichiarati in detta precedente Sentenza de' 9. Agosto 1782., ed essendosi anche dichiarati a favore del Sig. Marchese Orazio Zanobi altri crediti contro il Sig. Marchese Orazio Roberto, oltre quelli canonizzati in detta precedente Sentenza, gli uni, e gli altri contrapponibili ai crediti di detto Sig. Marchese Orazio Roberto, ed in conseguenza di tali nuove dichiarazioni essendo impossibile il determinare, fino a che non seguano il rendimento di conti, i conteggi, e le liquidazioni da farsi in ordine alle due Sentenze fin quì proferite a nostra relazione, quale delle due parti sia per restar certa, e li-
14 quida creditrice, o respettivamente debitrice, era perciò assolutamente giusto, che quella sospensione di esecuzione, quale nella precedente Sentenza de' 9. Agosto 1782., quando cioè non erano state fatte a favore del Sig. Marchese Orazio Zanobi le ulteriori dichiarazioni contenute nella Sentenza di questo giorno, fu da noi ammessa per un tempo limitato, oggi dopo queste nuove dichiarazioni favorevoli al Sig. Marchese Orazio Zanobi si ammettesse illimitatamente, cioè fino all'esito delle liquidazioni, conteggi, e rendimento di conti che sopra, per non ricorrere nell'assurdo di accordare l'esecuzione per crediti illiquidi, contro ciò, che cento volte hanno stabilito i Dottori, e i Tribunali, ed in specie la *Rot. Roman. in recent. decision.* 362. *n.* 7. *part.* 1. *decis.* 161. *n.* 27. *part.* 6. *decis.* 311. *num.* 8. *part.* 12. *decis.* 113. *num.* 8. *part.* 17. *et decis.* 169. *num.* 4. *part.* 18. *tom.* 1.

E così informando soltanto il Sig. Marchese Orazio Zanobi abbiamo creduto, che dovesse per giustizia rispondersi.

*Guido Arrighi Auditor di Ruota, e Potestà.*
*Cosimo Ulivelli Auditor di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, e Relat.*

# DECISIONE CCVII.

## FLORENTINA SEU CASTRI FRANCI SUPERIORIS RESTITUTIONIS BONORUM.

29. *Jan.* 1783.

## ARGOMENTO.

Quando per la sodisfazione del credito si fa luogo alla restituzione del fondo ricevuto in soluto pagamento, il creditore dimesso non è tenuto che a restituire i frutti in quella quantità, che corrisponde al valor primitivo di esso fondo, e non già a quello, che il benefizio del tempo gli abbia successivamente accrescinto.

## *SOMMARIO.*

1. *Il fatto, e la confessione del padre non possono impugnarsi dai di lui figli ed eredi.*
2. *L'eccezione del pagamento, o della compensazione può opporsi anche nell'atto della esecuzione della sentenza.*
3. *Il valor attualmente maggior di un fondo non fa presumere ingiusta la di lui antecedente valutazione, potendo esser derivato l'aumento di prezzo dal benefizio del lungo tempo trascorso.*
4. *Qualunque incremento o decremento del valore e rendita di un fondo va sempre a comodo e respettivamente a danno di chi ne ha il dominio.*

5. *Deva condannarsi nelle spese del giudizio colui, che mancò di plausibil ragione per reclamare dalla precedente sentenza, e opporsi alla di lei plenaria conferma.*

Avanti il Magistrato de' Pupilli di questa Città di Firenze comparve ne' 20. Gennaio 1781. Giovanni di Giuseppe Tognaccini del Popolo di S. Donato a Menzano Potesteria di Castel Franco di Sopra, e dipoi comparvero anche altri di lui fratelli pretendendo, che la Maria Domenica Tognaccini Vedova di Bartolommeo Bencivenni indebitamente ritenesse fino dall'Anno 1756. salv. un Effetto posto in detta Potesteria e Popolo in luogo detto *Sopra a Casa*, di pertinenza dei medesimi Tognaccini, e che perciò ad Essi dovesse la detta Donna restituirlo insieme con i Frutti da quello percetti.

Oppose la suddetta Vedova, che quanto godeva proveniente dal Patrimonio di detti attori Tognaccini e dei loro autori, lo godeva con legittimo titolo, ed in giustificazione di ciò produsse prima una transazione che ne' 19. Maggio 1774. per mezzo di privato Chirografo stipulò con essa Matteo Tognaccini Fratello dei suddetti attori in nome anche dei dilui Fratelli, dipoi una Sentenza del Sig. Potestà di Castel Franco di Sopra del dì 28. Aprile 1773., e finalmente altra transazione, che con la stessa Vedova, e per essa con Gio. Francesco Bencivenni di lei Figlio, stipulò il medesimo sopra menzionato Matteo Tognaccini similmente in nome anche dei di lui Fratelli per privato Chirografo de' 25. Settembre 1772.

Resultava da questi Documenti, che fino de' 18. Dicembre 1759. Giuseppe di Matteo Tognaccini Padre di detti attori si riconobbe Debitore alla suddetta Maria Domenica Tognaccini Vedova Bencivenni, per causa di diverse scritte Cambiarie passivamente create dallo stesso Giuseppe con Piero di Francesco Tognaccini Zio, ed Autore di detta Vedova, della somma in tutto di Scudi 101. 3. — — e diede alla medesima in pagamento un Pezzo di Terra di St. 1. in circa posto in luogo detto *Sopra i Tognaccini* stimato da due Periti Scudi 82. onde rimase Debitore di Scudi 19. 3. — sopra la qual Somma si obbligò di pagare detta Vedova il frutto alla Ragione di Scudi cinque per Cento l'Anno senza derogare all'anteriorità dell'enunciate Scritte

Cambiarie: che fatti nuovamente i Conti fra Matteo Tognaccini uno dei Figli di detto Giuseppe e Gio. Francesco Bencivenni Figlio della suddetta Vedova ne' 25. Settembre 1772., il medesimo Matteo si riconobbe Debitore a detta Vedova, non solo del suddetto Residuo di scudi 19. 3. —, ma ancora di Scudi 17. per causa dei Frutti decorsi sopra tal Residuo, si obbligò inoltre di pagare le spese fino a quel giorno fatte dalla stessa Vedova per causa di detti suoi Crediti, ed immessa la medesima Vedova in possesso di tanta rata di Terra posta in Luogo detto *Sopra i Tognaccini* da stimarsi, quanta equivalesse all'importare del suo avere: Che per l'enunciata Sentenza del Sig. Potestà di Castel Franco di Sopra de' 28. Aprile 1773. fù aggiudicata a detta Vedova tanta rata dell'Effetto di che nella suddetta transazione de' 25. Settembre 1772. quanta ascendesse secondo la Stima da farsene, non solo alla Somma di Scudi 36. 3. — — quanto importava il Credito enunciato in detta transazione, ma anche a cinque Scudi più, e così in tutto a Scudi 41. 3. — — e più le spese da tassarsi: e che finalmente nel 19. Maggio 1774. Matteo Tognaccini in nome anche dei suoi Fratelli in conseguenza delle suddette transazioni e Sentenza si riconobbe Debitore della predetta Vedova fra sorte, frutti, e spese di Giudizio fatte fino a quel giorno della Somma di Scudi 70., per la qual Somma confermò alla stessa Vedova il Possesso dell'Effetto enunciato nella transazione del 1772. e nella Sentenza del 1773., ma nel medesimo tempo, con la protesta della preservativa delle anteriorità delle sopra enunciate Scritte Cambiarie, convenne, che di detto Effetto dovesse star fermo presso detta Vedova il diretto Dominio, e respettivamente dovessero Matteo e Fratelli Tognaccini goderne l'util Dominio, con pagare alla stessa Vedova sopra detta Somma di Scudi 70. il frutto alla ragione di Scudi cinque per Cento l'Anno, e così Scudi 3. 3. 10. — annualmente, fino a che non rimanesse la suddetta Vedova interamente sodisfatta di detti Scudi 70. in Contanti; con che s'intendesse riconsolidato l'utile col diretto Dominio di detto Effetto a favore della stessa Vedova non pagando i Tognaccini anche per un solo anno il detto frutto.

Questi Documenti, benchè avvalorati dalla produzione, che fece la stessa Tognaccini Vedova Bencivenni delle suddette Scritte Cambiarie

passivamente create da Giuseppe di Matteo Tognaccini con Piero di Francesco Tognaccini, e dalla produzione, che similmente fece detta Vedova del Testamento di detto Piero di Francesco, che ne giustificava in lei la qualità ereditaria, pretesero i Tognaccini attori in causa, che fossero inattendibili, perchè Matteo loro Fratello, che stipulò le riferite due transazioni del 1772. e del. 1774., non avesse nè espressamente, nè tacitamente il mandato di stipularle in nome degli altri suoi Fratelli, e di più fosse imbecille.

Pareva nè che potesse la detta Vedova lusingarsi di superare tale eccezione con fare specialmente riflettere, che quanto era stato fatto da Matteo Tognaccini nella transazione del 1772., e così prima della Sentenza del Sig. Potestà di Castel Franco di Sopra de' 28. Aprile 1773., doveva dirsi almeno ratificato ed approvato dai di lui Fratelli, vedendosi emanata in contradittorio di essi coerentemente alla suddetta transazione tal Sentenza, senza che da quella i medesimi reclamassero, e che la successiva Transazione del 1774. doveva dirsi dai Fratelli di Matteo approvata e ratificata col fatto, cioè con aver effettivamente goduto l' util dominio dell'effetto, che la Sentenza del 1773. aveva e quanto all'utile e quanto al diretto dominio aggiudicato alla suddetta Vedova, e di fatto non mancò essa di dare all'eccezione opposta dai Tognaccini le opportune repliche.

Ma non ostante tutto questo, volendo la detta Vedova resecare le dispute sotto dì 26. Settembre 1781. esibì in atti una Scrittura di Protesta, nella quale si dichiarò pronta, senza pregiudizio delle proprie ragioni, a restituire ai Tognaccini ambidue i sopra enunciati effetti posti in luogo detto *Sopra a Casa de' Tognaccini* con le seguenti condizioni, e non altrimenti, cioè, che i Tognaccini, i quali avevano diretta la loro domanda contro un effetto, senza individuare se intendevano di rivindicare quello dato in pagamento alla detta Vedova per la transazione del 1759., o l'altro aggiudicatole, in sequela della transazione del 1772., e della Sentenza del 1773. per l'altra transazione del 1774., dovessero riprendere sì l'uno che l'altro di detti effetti come in lei pervenuti per l'istessa dependenza, e che detti Tognaccini dovessero respettivamente pagare ad essa Scudi 82. per la qual Somma le fu dato in pagamento uno di detti effetti con la transazione de' 18. Dicembre 1759., e Scudi

70. per la qual Somma le fu aggiudicato l'altro con la posterior transazione de' 19. Maggio 1774., con più il frutto del cambio e ricambio alla ragione di cinque per cento l'anno sopra dette respettive Somme da detto dì 18. Dicembre 1759., e respettivamente da detto dì 19. Maggio 1774. come crediti provenienti dalle suddette scritte cambiarie, ed inoltre le spese di gabella, i miglioramenti fatti nell' effetto datogli in pagamento per detti Scudi 82, e le spese del giudizio attualmente vegliante.

In sequela di tal dichiarazione e protesta della Tognaccini Vedova Bencivenni, il Magistrato de' Pupilli a relazione di uno dei suoi Sigg. Residenti Legali ne' 29. Settembre 1781. proferì sentenza del seguente tenore „ ivi „ Delib. e delib. mentre a tutto il mese di Dicembre 1781. „ senz'altra Notificazione Giovanni e Fratelli Tognaccini paghino libera- „ mente in Contanti alla Maria Domenica Tognaccini Vedova Bencivenni „ Scudi 82. enunciati nella transazione del dì 19. Maggio 1764., e gli „ altri Scudi 70., di che pure in detta transazione, e così Scudi 152., „ dichiararono esser lecito e permesso ai medesimi di ritornare al „ possesso de' due pezzi di Terra di che in detta transazione e sentenza „ del Sig. Potestà di Castel Franco di Sopra del dì 28. Aprile 1773., „ con dover pagare altresì a detta Bencivenni il cambio e ricambio „ decorso e da decorrere, che sopra detti scudi 82. dal dì 18. Dicembre „ 1759., e sopra gli altri scudi 70. dal dì 19. Maggio 1774. a „ ragione di scudi 5. per cento, per essere dette somme originarie dalle „ scritte cambiarie prodotte in atti ec. con doverla di più rimborsare „ dello speso per la gabella di dette scritte di cambio, di detta „ transazione, e dazione in pagamento con più i miglioramenti fatti „ nel pezzo di Terra datogli in soluto pagamento per detti scudi 82. „ dal già Giuseppe Tognaccini per la scritta del dì 18. Dicem. 1759. da „ stimarsi, da doversi scomputare da detti frutti di cambio il frutto che „ detta Donna dal dì 18. Dicem. 1759. avrà percetto e ricavato da detto „ pezzo di Terra a ragione di scudi tre per cento sopra il Capitale „ di scudi 82. secondo la liquidazione da farsene, riservando, conforme „ riservarono a favore di detta Bencivenni per detti frutti di cambio, „ e per qualunque altro di lei credito, l'ipoteca speciale sopra i „ medesimi beni fino a tanto che non sarà del tutto sodisfatta, e non

„ pagando detti Tognaccini in detto tempo a detta Bencivenni i detti
„ scudi 152., concessero, conforme concedono alla medesima ora per
„ allora la manutenzione in detti beni, e l'assolverono dalle cose
„ contro di lei pretese e domandate da detti Tognaccini con la scrittura
„ di domanda esib. in atti nel dì 20. Gennaio 1781. E tutto ec. „

Da questa Sentenza interposero i Fratelli Tognaccini il rimedio della restituzione in integrum, e caduta in me in questa seconda istanza la commissione della causa, tornarono a riproporre avanti di me contro la persona di Matteo Tognaccini, che stipulò con la Vedova Bencivenni le transazioni del 1772. e del 1774., le sopra indicate eccezioni dell'imbecillità, e di avere speso il nome degli altri Fratelli senza loro mandato nè espresso, nè tacito.

Era però affatto inutile il riproporre tali eccezioni, non solo a fronte del riflesso già accennato nel §. *pareva che potesse etc.* ma molto più perchè il possesso degli effetti, che godeva la detta Vedova in ordine a dette transazioni erano autorizzati i Tognaccini a recuperarlo, per la Dichiarazione e protesta fatta dalla stessa Vedova ne'26. Settembre 1781. e per la successiva sentenza di detto Mese, e perchè i conteggi seguiti fra Matteo Tognaccini e la Vedova Bencivenni nel 1772. e nel 1774., che restituendosi dalla stessa Vedova i suddetti effetti dovevano rivivere non erano se non una conseguenza delle scritte Cambiarie create da Giuseppe Tognaccini, e del residuo di debito riconosciuto e confessato nel 1759. dallo stesso Giuseppe Tognaccini, il di cui fatto non poteva dai di lui Figli ed eredi impugnarsi,
1 secondo la nota regola, di cui il testo nella *Leg. Cum a matre Cod. de rei vindicat. Rot. Rom. coram Bich. decis.* 670. *num.* 15. *et coram Molines decis.* 48. *num.* 22. *et decis.* 66. *num.* 2. *et coram Falconer. de miscellan. decis.* 82. *num.* 1.

Fu adunque savio e prudente il partito, a cui i medesimi Tognaccini si appigliarono in progresso di causa, cioè di accettare la detta sentenza de'29. Settembre 1781., accettazione, che si protestarono di fare con scrittura esibita in atti il dì 8. Gennaio 1783., ma per altro con le due dichiarazioni che appresso: primo che in rapporto all'effetto dato in Pagamento alla Vedova Bencivenni nel 1759. per scudi 82. dovesse la medesima abbuonare non i frutti alla ragione di tre per cento sopra

detto capitale di scudi 82., come fu dichiarato in detta sentenza, ma quanto avesse la medesima Vedova effettivamente percetto e ricavato da detto effetto secondo il giusto resultato delle annuali raccolte e prodotti di esso, e secondo la stima da farsene: secondo, che le somme da pagarsi dai medesimi Tognaccini a detta Vedova Bencivenni in ordine alla suddetta sentenza dovessero intendersi, salvi i pagamenti che gli stessi Tognaccini giustificassero di aver fatti alla predetta Vedova, sì a conto di sorte, che di frutti, sì in contanti, o in grasce, da imputarsi e conteggiarsi tali pagamenti in diminuzione di dette somme.

A queste dichiarazioni e modificazioni della precedente sentenza, alle quali si oppose la Tognaccini Vedova Bencivenni, ho creduto, che non fosse luogo, e perciò ho referito la detta sentenza doversi confermare in tutte le sue parti.

Ho creduto, che non fosse luogo alla seconda dichiarazione, attesa la di lei inutilità, essendo principio indubitato, che l'eccezione del pagamento, o della compensazione può opporsi anche nell'atto dell' 2
esecuzione della Sentenza, come fra gli altri rispondono dopo il *test. in leg. ex causa Cod. de Compens. Bruneman. in dict. leg. ex causa in fin. Mans. Consult.* 465. *num.* 1. *Carleval. de iudic. disp.* 16. *num.* 4. *tit.* 3. *Cancer. var. resol. part.* 3. *cap.* 17. *num.* 308. *Surd. decis.* 191. *num.* 7. *Afflict. decis.* 121. *num.* 3. *Rot. Rom. cor. Ludovis. decis.* 342. *num.* 2. *et coram Otthobon. decis.* 2. *num.* 19. *Rot. Florent. cor. Magon. decis.* 94. *num.* 9. *et coram Neri Badia tom.* 1. *decis.* 7. *num.* 16. *et* 17.

Ed ho creduto, che non fosse luogo alla prima dichiarazione, attesa la di lei ingiustizia, poichè per quanto pretendessero i Tognaccini, che superasse presentemente scudi 82. il valore dell'effetto dato in pagamento alla Vedova Bencivenni nel 1759, era però da considerarsi, che dal supposto maggior valore attuale di detto effetto non poteva inferirsi, che non fosse giusta, come deve presumersi, la valutazione fattane nel 1759., potendo esser derivato l'asserto aumento di prezzo di detto effetto dal benefizio del lungo tempo ormai trascorso, secondo ciò, che avvertono *Mascard. de probat. vol.* 2. *Conclus.* 657. *num.* 4. 3
*Rot. Rom. decis.* 318. *num.* 13. *cor. Ubald. decis.* 76. *num.* 7. *coram Ludovis. decis.* 61. *num.* 10. *et* 11. *cor. Cerro dec.* 961. *cor. Molines*

*num.* 5. *et decis.* 1010. *cor. eod. num.* 9. onde risolvendosi oggi la dazione in pagamento fatta a favore della Vedova Bencivenni da Giuseppe Tognaccini nel 1759., non per un vizio a cui fino dal suo principio fosse soggetta, ma per semplice volontà di detta Vedova, era troppo giusto che dovesse ella rifare ai Tognaccini il solo frutto corrispondente al prezzo per cui le fu aggiudicato detto effetto nel 1759., senza che dovesse rifondere anche qnel maggior frutto che ne avesse ricavato dal 1759. fino al presente in proporzione dell'aumento del valore del fondo derivato dal benefizio del tempo, dovendo qnesto benefizio goderlo la detta Vedova in sequela del suo legittimo dominio: nell' istessa gnisa che sarebbe stato giusto il rifondersi dalla detta Vedova, stante la suddetta volontaria risoluzione della predetta dazione in pagamento, tutto il frutto corrispondente al prezzo per cui le fù aggindicato detto effetto nel 1759., nel caso opposto che dal 1759. in poi anche senza di lei colpa fosse diminuito il valore e il prodotto di detto fondo, dovendo questa diminuzione soffrirla in seqnela del suo dominio la stessa Vedova; per il notissimo principio, che qualunque
4 incremento o decremento del valore e rendita dei Fondi và sempre a comodo e respettivamente a danno di chi ne ha il dominio: *Ansald. de commerc. dis.* 57. *num.* 10. *Paulut. dissert.* 34. *num.* 42. *Polit. dissertat. et quaest. select. tit. de divers. Contract. dissert.* 13. *ex num.* 34. *ad num.* 38. *Rot. Rom. coram. Molin. Decis.* 596. *n.* 7.

Non essendo adunque luogo a riformare in veruna benchè minima parte il precedente gindicato, per sempre più uniformarmi al medesimo, ho stimato opportuno di confermarlo con le seguenti due dichiarazioni: primo, che dovesse aversi per prorogato a tutto il prossimo futuro mese di Aprile il termine che per il pagamento degli scudi 152. fu nella precedente sentenza assegnato ai Fratelli Tognaccini a tutto il mese di Dicembre 1781., e ciò ad effetto che i medesimi rispetto al pagamento di detta somma godessero in forza della sentenza confermatoria di una dilazione uguale a quella che loro accordava la sentenza confermata; secondo, che non dovesse esser lecito a detti Tognaccini il pregiudicare alla speciale ipoteca, che in detta antecedente sentenza fu riservata alla stessa Vedova Bencivenni per i frutti di cambio, ed ogni altro di lei credito, sopra i suddetti beni, mediante qualunque patto facessero

i medesimi Tognaccini con chi somministrasse ad essi per la recupera di detti beni l'enunciata somma di scudi 152. e ciò ad oggetto che non rimanesse in facoltà di detti Tognaccini il rendere inutile, o almeno soggetta a questioni di poziorità, la cautela, con cui fù prudentemente pensato dal Giudice della precedente istanza di assicurare l'interesse di detta Vedova.

Finalmente son passato a condannare i Fratelli Tognaccini a favore della Vedova Bencivenni nelle spese di questo secondo giudizio, perchè mancando in essi qualunque plausibil ragione di reclamare dalla precedente sentenza, e di opporsi alla di lei plenaria conferma, non andavano esenti dalla censura del testo in *Leg. eum quem temere ff. de iudic.*

E così l'una e l'altra Parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CCVIII.

## PALARIEN. CREDITI DOTALIS ET IMMISSIONIS.

12. *Febr.* 1783.

### ARGOMENTO.

Provato pienamente il credito dotale, non può denegarsi la immissione in forza d'interdetto Salviano, subitochè concorrono tutti gli estremi per concederlo.

### *SOMMARIO.*

1. *L'apoca matrimoniale, se specialmente è stato espresso doversi avere come se fosse contratto rogato e guarantigiato per mano di Pubblico Notaro, fa prova provata contro le parti.*
2. *L'ipoteca tacita compete sempre di ragione per la dote.*

3. *Nasce l' ipoteca espressa dall' espressioni „ obbligando se stessi, suoi eredi, e beni, e beni de' suoi eredi presenti e futuri „ quantunque non ripetuta esplicitamente dai contraenti nella loro soscrizione.*
4. *Il possesso nel reo convenuto rimane bastantemente giustificato dal sostenersi per parte di lui la mossa lite.*

Coerentemente alla domanda esibita dal Sig. Canc. Pietro Sanetti nel Tribunale del Sig. Potestà di Palaja il dì 6. Febbraio 1782. contro i Signori Ser Antonio e Ser Niccolò fratelli, e figli ed eredi del già Sig. Stefano Ugolini, e contro il Rev. Prete Sig. Stefano Ugolini loro zio paterno, emanò ne' 13. Aprile 1782. Sentenza di quel Sig. Potestà, che dichiarò il predetto Sig. Canc. Sanetti vero, liquido, e legittimo creditore dei prenominati Sig. Ugolini della somma e quantità di scudi 200. per la dote promessa alla Sig. Verdiana Ugolini sua moglie nell' apoca matrimoniale de' 5. Febbraio 1763., siccome pure dei frutti sopra detta somma decorsi e da decorrere alla ragione di quattro per cento l' anno, secondo la liquidazione da farsene, e salvi i pagamenti, e delle spese del giudizio fatte e da farsi dal suddetto Sig. Canc., a favore del quale fu ancora rilasciato con detta Sentenza il mandato immissivo e respettivamente espulsivo sopra un pezzo di terra descritto in detta sua principal domanda, per ritenerlo loco pignoris et hypothecae, e sodisfarsi, o con i frutti di esso, o col pezzo da ricavarsene mediante la legittima subasta, di detta dote, frutti, e spese.

Questa Sentenza, da cui appellarono i Sigg. Ugolini al Magistato de' Pupilli di Firenze, ho in questo giorno referito doversi confermare in tutte le sue parti, con la condanna inoltre dei medesmi Sigg. Ugolini nelle spese anche di questo secondo giudizio, e ciò perchè, tanto rispetto alla dichiarazione del credito dotale, quanto rispetto all' immissione, mi è comparsa giustissima la domanda del Sig. Canc. Sanetti esaudita dalla precedente Sentenza, quale in fatti pare, che la riconoscessero anche i medesimi Sigg. Ugolini, sempre che in prima Istanza nulla opposero a detta domanda, ma lasciarono emanare in loro con-

tumacia la precitata Sentenza, ed in questa seconda Istanza, contenti di aver dalla stessa Sentenza semplicemente appellato, nessuna special accezione opposero contro la medesima.

Giustissima compariva la domandata dichiarazione del credito dotale del Sig. Canc. Sanetti, tanto per la sorte, quanto per i frutti, ogniqualvolta nell'enunciata apoca matrimoniale de' 5. Febbraio 1763. dal già Sig. Stefano Ugolini e dal Reverendo Sig. Sebastiano Ugolini insieme et in solidum si vedeva promessa al Sig. Pietro Sanetti per dote della suddetta Sig. Verdiana sua futura sposa, e figlia, e nipote respettivamente di detti promittenti, la somma e quantità di scudi 200., col patto che dovesse esser lecito a detti Sigg. Ugolini il ritenere tal somma *gratis* per due anni da decorrere dal giorno della dazione dell'anello, e che viceversa passati detti due anni dovessero pagarne il frutto alla ragione di scudi quattro per cento l'anno; essendo indubitato, che detta apoca matrimoniale, specialmente per aver le parti espressamente voluto, che valesse e tenesse *come se fosse* 1
*contratto rogato e quarantigiato per mano di pubblico Notaro Fiorentino*, faceva contro le parti medesime, come dicono i nostri, prova provata: *Leg. pecuniae et leg. interest ibiqu. Bald. num.* 2. *Cod. de Solut. Rot. Rom. coram Emerix. Iun. dec.* 44. *num.* 1. *et coram Falconer. de dot. dec.* 10. *num.* 2.

Giustissima era altresì la domandata immissione, mentre per una parte non può questa denegarsi in forza dell'interdetto Salviano, verificandosi i due notissimi estremi accennati dal *Pacific. de Salvian. Interdict. inspect.* 1. *cap.* 5. *num.* 1. *et seqq. et cap.* 6. *num.* 1. *et segg. dalla Rota Roman. in recentior. dec.* 204. *part.* 6. *num.* 1. *et seqq. e dalla Rot. nostr. in una Castri Franci Immissionis* 29. *Ianuar.* 1700. §. *Dileguata per tanto ec.*

E dall'altra parte non si controverteva, nè poteva controvertersi il primo estremo, cioè il *credito* del Sig. Sanetti munito d'*ipoteca* risultando dalla citata Apoca matrimoniale de' 5. Febbraio 1763. non solo il *credito*, come di sopra ho avvertito, ma ancora l'*ipoteca espressa*, che in aggiunta alla *tacita*, sempre di ragione competente 2
per la dote, secondo il testo in *Leg. unic.* §. *Et ut plenius Cod. de rei uxor. act.* a chiare note leggevasi pattuita in detta apoca con quelle pa-

role „ *Obbligando detti Sigg. Ugolini sì per la sorte suddetta, che*
3 „ *per i frutti, se stessi suoi eredi e beni, e beni de' suoi eredi*
„ *presenti e futuri in ogni ec.* „ come in vista di simili espressioni contenute nel corpo di un'apoca, benchè esplicitamente non ripetute dai contraenti nella loro soscrizione, rispose la *Rot. Rom. in recent. dec.* 255. *part.* 18. *n.* 7. 8. *et* 9. *e la Rot. nostr. in una Vici Pisani immissionis* 3. *Martii* 1780. *coram me* §. *Poichè nel corpo della scritta cambiaria ec. et seqq.*

Siccome neppure si controverteva l'altro estremo del *possesso*, presso i debitori rei convenuti, di quel fondo, in cui domandava il Sig. Canc. Sanetti l'immissione, estremo, che rimaneva anche bastantemente giustificato dal sostenersi per parte di detti debitori rei con-
4 venuti la presente lite, secondo ciò, che avvertono il *Pacific. de Salvian. interd. inspect.* 1. *cap.* 6. *num.* 6. *Rot. Rom. post eumd. dec.* 20. *num.* 2. *et in recentior. dec.* 204. *part.* 6. *num.* 4.

E così ec.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

## DECISIONE CCIX.

### FLORENTINA DOTIS ET FRUCTUUM.

26. *Feb.* 1783.

### ARGOMENTO.

Il diritto alla dote non si perde dalla figlia, quantunque maritata senza il consenso paterno prima dell'età di 25. anni a persona non indegna, la qual dote si tassa dal giudice in quella quantità, che crede conveniente alle forze della eredità del padre, e i frutti della quale non decorrono, che dal dì della fatta domanda.

## SOMMARIO.

1. *Nel padre, e nei beni ereditarj paterni risiede l'obbligo di dotare le figlie.*
2. *La figlia esclusa dall'eredità paterna in concorso dei fratelli maschj ha diritto alla dote.*
3. *La figlia, che si marita senza il consenso paterno a persona indegna, e prima dell'età di 25. anni perde il diritto alla dote.*
4. *La dote, che la figlia può conseguire nel caso di matrimonio fatto prima della di lei età di 25. anni, senza il consenso paterno, dev'esser minore di quanto porterebbe la sua congruità ove fosse unita a persona d'inequal condizione.*
5. *Il silenzio e l'acquiescenza del marito sulla costituzione della dote non toglie alla moglie rimasta vedova il diritto di domandare, che le venga tassata, e sborsata da chi di ragione.*
6. *Il lasso di trent'anni fissato dallo statuto relativamente alla prescrizione di domanda di dote, dovendo esser utile, si estende a trentasei.*
7. *Per il solo lasso del tempo non si presume il pagamento senza il concorso di altre circostanze, e congetture.*
8. *Il possesso di un fondo in persone non chiamate nel testamento è illegittimo e erroneo, e quindi non attendibile, e incapace di portare a veruna conseguenza di ragione*
9. *La condizione* si sine liberis, *a forma del disposto della Legge de' 22. Giugno 1747., deve sottintendersi in qualunque fidecommisso ad esclusione di sostituti estranei.*
10. *La tassazione della dote essendo materia rimessa al prudente arbitrio del Giudice, non può da essa recedersi, se non provandosene concludentissimamente l'ingiustizia.*
11. *Il giudice nel tassare la dote, non solo deve aver riguardo al solito della famiglia, ma sì ancora al quantitativo del patrimonio, e al numero dei figli.*
12. *Il sussidio dotale ottenuto da pia corporazione forma a tutti*

*gli effetti di ragione parte della dote, cosichè può domandarsene la restituzione dall'eredità del predefunto marito, e si comprende nel lucro dotale, quando questo abbia luogo.*

13. *Quando non vi è promessa di dote, nè domanda di questa per parte dei conjugi, i frutti dotali cominciano a decorrere non dal dì del celebrato matrimonio, ma da quello, in cui giudicialmente è stata fatta l' istanza della di lei costituzione, e pagamento.*

14. *Nella figlia erede passano i privilegj dotali competenti alla madre: specialmente poi se la madre instaurò in vita il giudizio, e dispose di essi per testamento in favore della figlia medesima.*

Sotto dì 7. Marzo 1778. comparve avanti il Magistrato dei Pupilli la Sig. Teresa del già Sig. Pier Giovanni Lacchi vedova del fu Sig. Pietro Galli, e narrando di aver contratto matrimonio con detto Sig. Galli fino del dì 18. Febbrajo 1746., senza che dal padre le fosse costituita veruna dote, per il conseguimento di questa, previa la tassazione da farsene da detto magistrato, diresse le sue Istanze contro una casa posta in Firenze in Via detta *della Stufa* proveniente dalla famiglia Lapetti, dalla quale era sortita la Signor Claudia Lapetti ne'Lacchi sua madre, passata poi nel Sig. Canonico Luigi Lacchi figlio del predetto Sig. Pier Giovanni, successivamente pervenuta nella Sig. Caterina Lacchi ne'Simoncelli sorella ed erede testamentaria di detto Sig. Canonico Lacchi, da questa poi passata nel Sig. Simon Giuseppe Simoncelli di lei marito ed erede testamentario, e presentemente posseduta dai figli pupilli di detto Sig. Simoncelli.

Morì nel medesimo Anno 1778. la suddetta Sig. Teresa Lacchi Vedova Galli, onde la Sig. Margherita Galli moglie del Sig. Giuseppe Gori, ed unica figlia ed erede di detta Sig. Teresa, proseguì contro i prenominati Sig. pupilli Simoncelli come attuali possessori della suddetta casa il Giudizio incominciato dalla Madre, chiedendo non tanto la dote congrua ad essa competente, quanto ancora i frutti per tutto quel tempo, che fosse di ragione.

In contradittorio adunque dei Sigg. Tutori di detti pupilli sotto dì 24. Agosto 1782. emanò sentenza del suddetto Magistrato a relazione di uno dei suoi Sigg. Residenti Legali, per cui venne tassata

nella somma di scudi trecento la dote dovuta alla già Sig. Teresa Lacchi ne' Galli, di questa somma, con più i frutti alla ragione di quattro per cento decorsi dal giorno del matrimonio di detta Sig. Teresa fino alla di lei morte, fu dichiarata creditrice la suddetta Sig. Margherita Galli ne' Gori di lei figlia ed erede, e per il conseguimento di detta dote e frutti fu dichiarata affetta ed obbligata la suddetta casa, nella quale perciò fu accordata alla predetta Sig. Margherita l'immissione in possesso all'effetto di sodisfarsi o con i frutti, o col ritratto della medesima da farsi servat. servand. del credito di sorte e frutti, che sopra.

Reclamarono da questa sentenza mediante il solito rimedio della restituzione in integrum, tanto i Sigg. Tutori dei pupilli Simoncelli, quanto per modo di adesione la Sig. Margherita Galli ne' Gori, e caduta in noi la nuova cognizione della causa, dopo il conveniente esame di essa abbiamo referito detta precedente sentenza doversi in parte confermare, ed in parte respettivamente dichiarare, correggere, e moderare nel modo e forma, che appresso.

L'abbiamo creduta meritevole di conferma quanto alla dichiarazione di esser dovuta alla già Sig. Teresa Lacchi ne' Galli la dote da conseguirsi dalla suddetta casa posta in Via *della Stufa*, e quanto alla tassazione di essa nella somma di scudi trecento, non ostante, che i Sigg. Tutori dei pupilli Simoncelli virilmente sostenessero non esser dovuta detta dote, e non potersi specialmente agitare per il di lei conseguimento contro la suddetta casa, e passassero poi in subalterna condizione a pretendere eccessiva la tassazione fattane in scudi trecento, e non ostante, che per parte della figlia ed erede di detta Sig. Teresa Lacchi ne' Galli viceversa si opponesse la modicità di detta tassazione, e si asserisse doversi la medesima aumentare fino a scudi cinquecento.

L'abbiamo creduta meritevole di esser dichiarata mediante l'imputazione, che abbiamo ordinato farsi in detta somma di scudi trecento, importare della dote come sopra tassata, degli scudi quaranta, che in questa seconda Istanza fu giustificato essere stati pagati alla detta già Sig. Teresa Lacchi ne' Galli e suo defunto Marito per aiuto di sua

dote dai Sigg. Procuratori dei Buonomini di S. Martino sotto dì 14. Aprile 1746.

E finalmente l'abbiamo creduta meritevole di moderazione e correzione quanto ai frutti, che abbiamo referito doversi alla figlia ed erede della predetta Sig. Teresa sulla residual somma di scudi 260. alla suddetta ragione di scudi quattro per cento l'anno, non già dal giorno del matrimonio di detta Sig. Teresa fino alla di lei morte, ma dal dì 7. Marzo 1778., giorno in cui la stessa Sig. Teresa giudicialmente domandò la congrua dote, fino all'intera effettiva sodisfazione della suddetta residual somma del credito dotale.

Che la già Sig. Teresa Lacchi ne'Galli avesse diritto di conseguire dalla suddetta casa la dote, conforme fu dichiarato nella precedente sentenza, era assolutamente incontrastabile, non solo perchè generalmente parlando risiede nel padre e nei beni ereditarj paterni, (fra i quali doveva enumerarsi la casa suddetta, come si proverà in appresso)
1 l'obbligo di dotare le figlie, come concordemente stabiliscono gli allegati e seguitati dal *Boss. de dot. cap.* 4. *num.* 1. *et seqq. et cap.* 6. *num.* 1. *et seqq. et in specie num.* 5. *de Luc. de dot. disc.* 142. *num.* 2. *et seqq. et num.* 38. *et seqq. Polit. de dot. qu.* 3. *num.* 1. *et num.* 23. ma ancora perchè la detta Sig. Teresa sotto l'espressa condizione di conseguire dall'eredità paterna la congrua dote era rimasta esclusa dal succedere in detta paterna eredità in concorso dei di lei
2 fratelli maschi, in ordine al disposto nella *Rubr.* 130. *del libro* 11. *dello statuto Fiorentino.*

Nè a questo diritto ostava, come pretendevano i Sigg. Tutori dei pupilli Simoncelli rei convenuti, o l'essersi maritata detta Sig. Teresa al Sig. Pietro Galli senza il consenso del fu Sig. Pier Giovanni Lacchi di lei padre, anzi col positivo di lui dissenso, resultante da una scrittura di protesta, che il padre medesimo già esibì nel soppresso Tribunale dei Conservatori di Legge sotto dì 3. Marzo 1745. ab Incarn. o l'essersi contentato il Sig. Pietro Galli di prendere in consorte detta Signora Teresa senza dote, il che voleva argumentarsi dal non averla essa domandata finchè visse, e molto più dal non aver contradetto all'enunciata protesta del suocero, nella quale si dichiarò di non volere

nè poter dare veruna dote; o la presunzione del già seguito pagamento della dote di ragione competente a detta Sig. Teresa, che si voleva dedurre dal lasso del tempo; o la supposta non esistenza della suddetta casa nel patrimonio del defunto Sig. Giovanni Lacchi padre della stessa Sig. Teresa.

Poichè quanto alla prima eccezione, era in primo luogo da considerarsi, che quando chiese detta Signora Teresa nell'anno 1778. la dote, era già sciolto per la premorienza del Sig. Galli il matrimonio da essa contratto senza consenso del padre, e poteva allora dimandare, e conseguire dall'eredità paterna, in vigore della statutaria disposizione, la dote, o per un secondo matrimonio, che sarebbe stata in piena libertà di contrarre, o per potersi con quella alimentare.

Ed era inoltre da riflettersi, che i dottori e Tribunali, i quali negano il diritto di conseguir dal padre la dote alle figlie, che si maritino senza il di lui consenso, parlano di quelle figlie, che ciò 3
effettuino prima di compire i 25. anni, età, che aveva già compita la Sig. Teresa Lacchi quasi cinque mesi prima, che contraesse il matrimonio col Sig. Pietro Galli celebrato il dì 18. Febbrajo 1746., essendo essa nata il dì 20. Settembre 1720., e parlano inoltre di quelle figlie, che non ancor compita la detta età si congiungano con un marito *indegno*, ammettendo, che fuori di questo caso resta illesa alle figlie, benchè maritate senza il consenso paterno prima de' 25. anni, l'azione alla dote, quale al più vogliono sia luogo a tassare in una somma qualche poco minore di quella, che porterebbe la congruità, nel caso che il matrimonio delle figlie non ancor giunte all'età di 25. anni segua senza il paterno consenso con un marito d'*inegual* condi- 4
zione, come fra gli altri ottimamente spiegano il *de Luc. de dot. disc.* 1. *num.* 16. *et seqq. et disc.* 142. *a n.* 8. *ad plur. seqq. et in summ. num.* 190. *et* 191. *Polit. de dot. qu.* 3. *a num.* 13. *ad plur. seqq.* quali circostanze d'*ineguaglianza*, e molto meno d'*indegnità*, non si provavano rispetto alla persona del Sig. Pietro Galli, ma anzi rimanevano escluse specialmente dal vedersi, che egli conseguì la dote di scudi 500. dalla Signora Teodora Sgrilli sua prima Moglie, e similmente costituì la dote di scudi 500. alla Sig. Cristina sua figlia del primo letto maritata al Sig. Francesco Alessandro Monti;

doti eguali a quella, che nella stessa somma di scudi 500. consegnì
il Sig. Pier Giovanni Lacchi in occasione del suo matrimonio con la
Sig. Claudia Lapetti.

Rispetto alla seconda eccezione, oltre che il silenzio del Signor
Pietro Galli, e la di lui acquiescenza alla sopra enunciata protesta del
Sig. Pier Giovanni Lacchi suo suocero potevano attribuirsi al supposto,
che il medesimo Sig. Lacchi non possedesse beni onde poter costituire
la dote alla figlia, supposto, a cui dava luogo quanto si accennerà in
appresso rispetto alla casa di Via *della Stufa*, anche argumentando
dal divisato silenzio ed acquiescenza del Sig. Galli, che esso acconsentisse
a prendere in consorte la Sig. Teresa Lacchi senza dote, non
avrebbe potuto questo suo consenso pregiudicare a detta Sig. Teresa,
5 ed impedirle, specialmente sciolto il matrimonio, di conseguire dall'
eredità paterna la dote dovutale secondo lo statuto Fiorentino in premio
dell'esclusione, come avvertono gli allegati dal *de Luc. de dot.
disc.* 142. *num.* 6.

L'altra eccezione del presunto pagamento della dote, non solamente
pareva, che non potesse proporsi per esser contradittoria con
le eccezioni precedenti, ma era altresì affatto insussistente in se stessa,
mentre il lasso del tempo, che nel caso nostro non sarebbe stato capace
d'indurre nel concreto del caso un lasso di tempo capace d'in-
6 durre la prescrizione, ricercandosi per tale effetto dalla *Rubr.* 73. *del
libro* 11. *dello Statuto Fiorentino* il lasso di *trenta anni*, che dovendo
essere *utile*, si estendono a *trentasei*, come con altri spiega il *Conti
in addit. ad decis.* 18. *de Fideicom. num.* 58. *et seqq.* ed essendo
decorsi solamente *trentadue anni* fra il giorno del matrimonio della
Sig. Teresa Lacchi ne'Galli, e la di lei Giudicial domanda, neppure
era capace di operare la presunzione del pagamento, non presumendosi
7 questo per il solo lasso del tempo senza il concorso di altre circostanze
e congetture, come con i concordanti avvertono il *Costantin.
ad statut. urb. annot.* 48. *num.* 267. *et duob. seqq. Rot. Rom. post.
de Luc. de dot. decision.* 38. *num.* 7. *et decision.* 39. *num.* 5. e nel
concreto del caso militando anzi delle fortissime congetture in esclusione
dell'asserto pagamento di detta dote oltre gli scudi 40. importare
del sussidio dotale ricevuto dai Buonomini.

In fatti, oltre che del non pagamento di essa attestavano diversi fidefacienti nei loro respettivi stragiudiciali attestati de' 14. Febbraio 1778. e de' 5. Settembre dello stesso anno, resisteva all'asserto pagamento il vedere, che la già Sig. Caterina Lacchi ne' Simoncelli della suddetta Sig. Teresa, ed erede mediata del comun padre, nel suo testamento del dì 11. Marzo 1763., in cui institui erede il Sig. Simon Giuseppe Simoncelli suo marito riconobbe esser detta Signora Teresa creditrice per causa di dote, avendo ad essa lasciato per legato „ *ogni* „ *ius e ragione, che alla medesima competesse sopra l'eredità e* „ *patrimonio di detto Sig. Pier Giovanni Lacchi comune padre* „ *per il compimento di sue doti, da sperimentarsi d'avanti il* „ *Magistrato Supremo ec.* „ e molto più resisteva l'inopia del medesimo Sig. Pier Gio. Lacchi, della quale egli espressamente si protestò nella sopraenunciata scrittura esibita nel Tribunale de' Conservatori di Legge sotto dì 3. Marzo 1745. con le seguenti parole „ *so-* „ *lennemente si protestò e protestano qualmente egli non è in gra-* „ *do, nè ha modo di costituire e pagare veruna dote per detta sua* „ *figlia* „ inopia, che di fatto in lui si verificava, non calcolata, come erroneamente allora non si calcolava nel di lui patrimonio, per ciò che si dirà in appresso, la casa di Via *della Stufa* proveniente dalla famiglia Lapetti.

Finalmente in replica alla quarta eccezione della supposta non esistenza di detta casa di Via *della Stufa* nel patrimonio di detto Sig. Pier Gio. Lacchi convien avvertire, che per quanto detta casa, stata già nel patrimonio del fu Canonico Lorenzo Lapetti, secondo i libri della decima apparisse passata da detto Canonico Lorenzo nel Prete Giuseppe Maria Gaetano Lapetti di lui nipote ex fratre, da questo nella *Signora Claudia Lapetti* sorella di detto Prete Giuseppe, moglie del Sig. Pier Giovanni Lacchi, e da essa *per eredità e morte della medesima* nei Signori Canonico Luigi, e Gaetano Lacchi comuni figli di detta Sig. Claudia e di detto Sig. Pier Giovanni, la verità si è, che detta casa indubitatamente apparteneva al *Sig. Pier Gio. Lacchi* come chiamato al fidecommisso universale indotto dal Canonico Lorenzo Lapetti nel suo testamento rogato da Ser Gio. Antonio Pecorini li 19. Maggio 1719., nel quale detto Canonico Lo-

renzo così dispose „ ivi „ In tutti gli altri suoi effetti, e beni, nomi, „ ragioni, crediti, azioni, e generalmente in tutto quello e quanto si „ ritroverà spettare alla sua eredità, suo erede universale fece, in- „ stituì, esser volse, e di sua propria bocca nominò il Reverendo „ Sig. Giuseppe Maria Gaetano Lapetti suo nipote, *et al medesimo* „ *sostitui e sostituisce il Sig. Giovanni Lacchi suo nipote*, e così „ morti ambidue vuole, che si fondi una Cappella sotto il titolo di „ S. Gio. Batista ec. „: onde il possesso di detta casa presso la *Sig. Claudia Lapetti ne' Lacchi*, e nei Sigg. Can. Luigi e Gaetano Lacchi
8 come *eredi* di detta Sig. *Claudia*, fu certamente illegittimo ed erroneo, e conseguentemente inattendibile, ed incapace di portare a veruna conseguenza di ragione, come in similissimi termini fu deciso nella *Pisana Majoratus Saltuarii de Campilia quoad Praetensam expirationem de'* 15. *Maggio* 1778. *avanti l' Illustiss. Sig. Aud. Gio. Benedetto Brichieri Colombi* §. *Ma qualora ec. pag.* 12., *e nella confermatoria del dì* 24. *Aprile* 1779. *avanti il secondo turno Rotale Relatore il già Sig. Aud. Bernardino Buratti dal* §. *È dunque chiaro ec. sino al fine*: erroneità, ed inattendibilità, che ben riconobbe il Sig. Canonico Luigi Lacchi autore dei Sigg. Pupilli Simoncelli, dimostrandolo le di lui preci, delle quali occorrerà parlare in appresso.

Nè suffragava il soggiungere, conforme si soggiungeva dai Sigg. Tutori dei Pupilli Simoncelli, che detta casa appartenendo al Sig. Pier Giovanni Lacchi in forza di un fidecommisso indotto da un trasversale, non potesse essere affetta per la costituzione della dote a favore della Sig. Teresa sua figlia maritatasi ne' 18. Febbraio 1746., e così avanti la promulgazione della Cesarea Legge sopra i fidecommissi e primogeniture de' 22. Giugno 1747., che estese in Toscana anche ai fidecommissi trasversali l'obbligo sussidiario della costituzione e restituzione delle doti.

Poichè tralasciando di esaminare se da detta casa, sussistendo in essa il vincolo del suddetto fidecommisso, potesse detta Sig. Teresa dopo la sopravvenienza dell'ennnciata Legge conseguire la dote, che non aveva potuto da quella conseguire per ragione di detto vincolo nel tempo del Matrimonio, toglieva ogni dubbio la circostanza di

essersi resa libera la detta casa dal vincolo di fidecommisso alla morte del Sig. Pier Giovanni Lacchi, per essere egli morto *con figli*, e ciò in forza della condizione *si sine liberis*, che secondo il disposto 9
della stessa Cesarea Legge deve sotintendersi in qualunque fidecommisso ad esclusione di sostituiti estranei, ragione, per cui dimandò appunto il Sig. Canonico Luigi Lacchi con sue preci, e per un Sovrano Rescritto de' 22. Agosto 1748. ottenne, che detta casa fosse dichiarata libera; essendo evidente, che sciolto alla morte del Signor Pier Giovanni Lacchi il vincolo di fidecommisso, a cui era soggetta la detta casa, venne questa a rimanere nella di lui eredità, dalla quale doveva la Sig. Teresa sua figlia conseguire la dote in premio e compensazione della statutaria esclusione.

La tassazione di questa dote abbiamo creduto di doverla tener ferma nella stessa somma di *scudi trecento* in quanto fu stabilita dalla Sentenza precedente; perchè trattandosi di materia rimessa al prudente arbitrio del Giudice, come avvertono fra gli altri il *Menoch.* 10
*de arbitr. iudic. lib. 2. Centur. 2. cas.* 149. *n.* 34. *et* 35. *de Luc. de dot. disc.* 4. *num.* 4. *Rot. Rom. cor. Duran. dec.* 26. *num.* 15. *et in recent. dec.* 20. *num.* 2. *part.* 13. non poteva nè doveva dalla già seguita tassazione recedersi, se non provandosene concludentissimamente l'ingiustizia, prova, che sicuramente mancava nel concreto del caso.

In fatti, lungi dal provarsene l'eccessività, si vedeva anzi aver conseguita una dote di *scudi cinquecento* in occasione del suo matrimonio il Sig. Pier Giovanni Lacchi Padre di detta Sig. Teresa, averla conseguita nell'istessa somma di *scudi cinquecento* in occasione delle sue prime nozze il Sig. Pietro Galli, che in seconde nozze si congiunse con la suddetta Sig. Teresa, ed averla costituita nella medesima somma di *scudi cinquecento* lo stesso Sig. Pietro Galli alla sua figlia del primo letto.

E viceversa neppure se ne provava concludentemente la tenuità, mentre per quanto si allegassero i suddetti esempj di doti conseguite nella somma di *scudi cinquecento* tanto dalla casa paterna di detta Sig. Teresa, quanto da quella, in cui essa si maritò, doveva però, non solamente il solito di dette famiglie, ma anche il quantitativo del pa-

trimonio del Sig. Pier Giovanni Lacchi, ed il numero dei di lui figli,
11 servir di norma al prudente arbitrio del Giudice per la tassazione della dote della Sig Teresa sua figlia, come osservano appunto gli allegati di sopra nel §. *La tassazione ec.*: e nel caso nostro non costava, che esistesse nel patrimonio di detto Sig. Pier Giovanni, se non la suddetta casa di Via *della Stufa*, addecimata in fiorini 7. 7. —, dal di cui importare, depurato dal credito dotale della moglie di detto Sig. Pier Giovanni, ascendente a scudi 500., e spettante ai due figli maschi di detto Sig. Pier Giovanni, come eredi ab intestato della loro Madre, non solo doveva conseguire la dote la suddetta Signora Teresa, ma doveva anche conseguirla la Signora Caterina sua sorella, e dovevano inoltre conseguire un sufficiente appannaggio i predetti due figli maschi eredi del comun padre.

Abbiamo poi referito, in dichiarazione della precedente Sentenza, doversi imputare in detta dote di scudi trecento gli scudi quaranta, che la suddetta Sig. Teresa, secondo la giustificazione fattane in questa seconda Istanza, conseguì per aiuto di sua dote dai Sigg. Procuratori dei Buonomini di S. Martino sotto dì 14 Aprile 1746., formando questo sussidio dotale a tutti gli effetti di ragione una parte della *dote*
12 della stessa Sig. Teresa, di modo che aveva essa il diritto di dimandarne, ed ottenerne la restituzione dall'eredità del marito predefonto, nella stessa guisa, che un simile sussidio dotale fu dichiarato compreso nello statuto disponente del *lucro della dote* per Sentenza proferita dal Magistrato Supremo a relazione di me Relatore infrascritto li 13. Settembre 1782. in una causa *Politi* e *Pierucci.*

E quanto ai frutti abbiamo creduto, moderando e correggendo in questa parte l'antecedente Sentenza, esser dovuti alla figlia ed erede di detta Sig. Teresa alla ragione di scudi quattro per cento l'anno sulla somma di scudi 260. in cui veniva a residuarsi quanto alla sorte, fatta l'imputazione di detti scudi quaranta, il di lei credito dotale, non già dal giorno del matrimonio di detta Sig. Teresa fino alla di lei morte, ma bensì dal dì 7. Marzo 1778., giorno in cui la stessa Sig. Teresa giudicialmente domandò la congrua dote, fino all'intiera effettiva sodisfazione del suddetto residual credito dotale; perchè prima dell'enunciato dì 7. Marzo 1778., non solamente appa-

riva dagli stati dell' Anime, e dai medesimi attestati dei fidefacienti indotti per parte della figlia ed erede di detta Sig. Teresa, aver essa per alcuni anni abitato nella suddetta casa di Via *della Stufa*, e goduto perciò il frutto di detta casa, ma inoltre la dichiarazione di esser dovuti i frutti dotali non poteva fondarsi nè nella promessa
della dote, che per parte del padre assolutamente mancava, nè nella 13
domanda della dote fatta o dalla figlia, o dal di lei marito, della quale prima del suddetto dì 7. Marzo 1778. non costava; ed all' opposto sembrava giusto accordare i frutti dotali alla figlia ed erede di detta Sig. Teresa anche dopo la di lei morte, cioè dal giorno della suddetta giudicial domanda fino all' intera effettiva sodisfazione del residual credito dotale, sul riflesso, che nella figlia erede passar dovevano i privilegj dotali competenti alla madre, come distinguendo fra
gli eredi estranei ed i figli eredi osserva con i concordanti il *Con-* 14
*stantin. ad stat. Urb. annot.* 34. *num.* 238. *et seq.* tanto più, che la madre già sperimentò mediante il giudizio da essa introdotto, e proseguito dopo la di lei morte dalla figlia, le sue ragioni dotali, e di queste anche espressamente e specialmente dispose a favore della figlia, avendola nel suo testamento de' 20. Ottobre 1778. instituita erede nominatamente nelle *ragioni Dotali.*

E così l' una e l' altra parte informando è stato risoluto.

*Guido Arrighi Potestà.*
*Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relatore.*

# DECISIONE CCX.

## BITURGIEN. PRAETENSI CREDITI DOTALIS.

19. *Mart.* 1783.

## ARGOMENTO.

La tenuità della somma, nella quale è costituita la dote, la opulenza del promissore, e la miserabilità del creditore di essa, il lunghissimo lasso di tempo trascorso dal dì della di lei costituzione, la domanda della medesima fatta dopo la morte delle persone più informate, sono sufficienti congetture per far presumere il pagamento del credito dotale.

## *SOMMARIO.*

1. *Il complesso delle congetture, e presunzioni è sufficiente a provare il pagamento, ed estinzione di qualunque debito, e respettivo credito.*

Per un lodo proferito sotto dì 28. Aprile 1781. da un terzo arbitro o Giudice Compromissario, eletto concordemente dalle infrascritte parti in conseguenza della discordia dei loro respettivi arbitri, fu dichiarato coerentemente alle istanze di Andrea Giorni nipote ex filio della Maria Caterina Piccini già moglie di Francesco Giorni, alla quale fu promessa da Giulio Piccini di lei padre per scritta privata de' 6. Maggio 1674 la dote in somma di scudi 100, doversi lo stesso Andrea Giorni immettere in possesso dei beni attualmente goduti dai Reverendi Sacerdoti Dott. Antonio, e Dott. Giuseppe fra loro fratelli, e figli del fu Gio. Maria Piccini, che dentro il termine di due mesi si giustificassero essere stati già posseduti in comune da detto Gio. Maria Padre dei suddetti fratelli Piccini rei convenuti, da Giulio Piccini Padre della prefata Maria Caterina, e promissore di detta dote, e da Andrea Piccini, all'effetto che il suddetto Andrea

Giorni o coll'annuo frutto di detti beni, o coll'alienazione dei medesimi da eseguirsi per via di legittime subaste potesse rimaner sodisfatto della suddetta somma di scudi 100. importare della dote dovuta alla di lei ava, e dei frutti sopra detta somma decorsi dal dì del celebrato matrimonio fino allo scioglimento del medesimo, con doversi però abbuonare ai suddetti Piccini i pagamenti, che dentro il termine similmente di mesi due si giustificasse essere stati fatti in conto, tanto dei frutti, quanto della sorte di detta dote.

Da questo lodo interposero i prenominati fratelli Piccini l'appello avanti il Sig. Vicario Regio del Borgo S. Sepolcro, il quale con sua Sentenza de' 2. Gennaio 1782. revocò il lodo suddetto, ed assolvè i medesimi fratelli Piccini dalle cose contro di essi pretese, e domandate dal predetto Andrea Giorni.

Nel conflitto di questi due difformi giudicati, dall'ultimo dei quali respettivamente interpose l'appello al Magistrato de' Pupilli di questa Città Andrea Giorni, e successivamente, attesa la di lui morte, lo riassunsero Francesco, e Bartolommeo Giorni suoi figli, dopo un serio, e maturo esame ho referito a detto Magistrato de' Pupilli doversi confermare il secondo, cioè la Sentenza del Sig. Vicario Regio di S. Sepolcro de' 2. Gennaio 1782. assolutoria dei suddetti fratelli Piccini.

Ho così risposto, perchè il credito dotale della fu Maria Caterina di Giulio Piccini moglie già di Francesco Giorni, per la sodisfazione del quale agitavano gli eredi di detta donna, più a mio credere non sussisteva, dovendosi dire ormai pagato ed estinto, attese le molte presunzioni, e congetture, che concorrevano nel concreto 1
del caso, il complesso delle quali è sufficiente a provare il pagamento, ed estinzione di qualunque debito, e respettivo credito, come con moltissimi concordanti generalmente fermò la *Rot. nostr. in Florentina praesumptae solutionis* 9. *Julii* 1692. *coram Auditor. Cavalcanti impress. in Thesaur. Ombros. tom.* 9. *dec.* 3. *n.* 3. *et seqq.* nei precisi termini di *Dote* decisi io stesso in una *Pisana dotis del dì* 27. *Settembre* 1782. §. *Quanto poi all'altra porzione di dote etc.* e nei similissimi termini di *corredo* risposi io medesi-

mo in una *Bargen. Acconcii seu corredi del dì* 29. *Genn.* 1781. §. *Ha servito di base etc.*

Il concorso delle presunzioni, e congetture atte nel loro complesso a provare la già seguita estinzione, e sodisfazione del credito dotale della fu Maria Caterina Piccini ne' Giorni pareva, che non potesse controvertersi; quando si trattava di dote promessa fino del dì 6. Maggio 1674., e così in un tempo tanto remoto; quando detta dote, ascendente nel suo totale a scudi 100. doveva pagarsi, secondo il convenuto nell'apoca matrimoniale, a scudi 10. l'anno da incominciare la prima paga nel mese di Novembre 1674., e conseguentemente era assai tenue la somma, che annualmente doveva pagarsi; quando nel Piccini promissore di detta dote concorreva l'idoneità di pagarla, costando, che egli possedeva dei beni stabili, e viceversa l'essere i Giorni ammessi in questa Causa al benefizio di Miserabili bastantemente provava il bisogno, che egli avevano di esigerla; quando Francesco Giorni, a cui fu promessa in occasione del suo matrimonio con la M. Caterina Piccini la detta dote di scudi 100. non solamente sopportò senza reclamo i pesi matrimoniali, ma di più ne' 18. Aprile 1676., che vale a dire due anni dopo la promessa di detta dote, ne pagò per la sua parte la gabella; quando si vedeva dimandato questo credito molto dopo la morte tanto di Francesco Giorni, quanto di Giulio Piccini, che stipularono l'apoca dotale dei 6. Maggio 1674., e così delle persone più informate; e quando finalmente, secondo la confessione fatta dai medesimi Giorni negli atti, confessione avvalorata anche dai pubblici libri dell'estimo, la casa Piccini aveva dato alla casa Giorni in conto di detto credito dotale un effetto posto nella Villa del *Trebbio* in contrada delle *Fonti*; queste appunto essendo le circostanze solite valutarsi nella soggetta materia, come apparisce dalle decisioni allegate nel precedente §. *Ho così risposto ec.*

Nè le due circostanze di domandarsi il suddetto credito dotale dai Giorni dopo un lungo lasso di tempo, e dopo la morte delle persone più informate, perdevano punto di forza a riflesso di essere stato domandato lo stesso credito dai Giorni in altro giudizio intro-

dotto nel Tribunale Ecclesiastico di S. Sepolcro fino dell' anno 1744. benchè dipoi non proseguito.

Poichè anche in detto anno 1744. era decorso il lunghissimo tempo di 70. anni dalla celebrazione dell'apoca matrimoniale de' 6. Maggio 1674., e di 60. anni dal tempo, in cui secondo il convenuto in detta apoca doveva essere scaduto il pagamento dell'intera dote, e in detto anno 1744. avevano già cessato di vivere le persone più informate, quelle cioè, che avevano stipulata l'apoca de' 6. Maggio 1674. essendo stato intentato il giudizio avanti detto Tribunale Ecclesiastico di Montepulciano da Bartolommeo figlio di Francesco Giorni contro gli stessi Sacerdoti D. Antonio, e D. Giuseppe Piccini rei convenuti nel giudizio presente.

Dovendosi adunque presumere ormai sodisfatto, ed estinto il credito dotale per cui agitavano i Giorni, questo fondamento, come che da se solo bastante per l'assoluzione dei fratelli Piccini, e conseguentemente per la conferma della Sentenza ad essi favorevole, mi dispensava dalla discussione, e molto più dalla risoluzione di altre dispute, suscitate fra le parti nel supposto, che detto credito tutt'ora vegliasse.

E così l'una, e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Audit. di Ruota.*

# DECISIONE CCXI.

## FLORENTINA REDDITIONIS RATIONUM.

19. *Mart.* 1783.

## ARGOMENTO.

Non può reiterarsi il rendimento di conti di un'amministrazione tutelare, finchè non si provino evidentemente gli errori, dai quali pretendesi esser viziato.

## *SOMMARIO.*

1. *Chi una volta ha fatto il rendimento di conti di qualche Amministrazione non può, nè deve astringersi a reiterarlo.*
2. *Per astringer l' Amministratore a un nuovo rendimento di conti per ragione dei vizj, e difetti di quello già altra volta fatto, convien provare questi vizj, e difetti concludentissimamente, e con la massima chiarezza.*
3. *Il marito è autorizzato a ricevere da chi è stato il tutore della moglie il rendimento di conto della di lui amministrazione, e fargli l'opportuna quietanza, semprechè è della sua moglie legittimo amministratore.*
4. *Non è viziato il rendimento di conti fatto dal tutore per la circostanza, che l'inventario dei mobili diversifica in quantità, e valore da quello fatto antecedentemente, quando si prova, che parte di essi sono stati erogati nella restituzione della dote, che si doveva dal patrimonio pupillare.*
5. *Si presume esatto il rendimento di conti, quando se ne adduce l'erroneità dopo la morte di quelli, che sarebbero stati più informati.*

Fino del dì 22. Aprile 1758. passò all'altra vita Francesco Bellacci con avere nell'ultimo suo testamento de' 12. Luglio 1756. rogato da M. Lorenzo Pescetti instituita erede universale la Maria Anna Bellacci sua figlia, e deputati tutori, e curatori della medesima la Maria Elisabetta Baldi ne' Bellacci sua moglie, ed il Sig. Francesco di Santi Pacini.

Congiuntasi successivamente in matrimonio la detta Maria Anna Bellacci con Cosimo Bartolini, l'una, e l'altro fecero ai predetti tutori sotto dì 27. Novembre 1760. una generale amplissima quietanza del seguente tenore „ ivi „ Noi infrascritti Maria Anna del Sig. „ Francesco Bellacci, e Cosimo di Giuseppe Bartolini Ingali, ci di- „ chiariamo, e chiamiamo taciti, contenti, e sodisfatti dell'ammini- „ strazione prestata dal Sig. Francesco del già Santi Pacini, e Maria „ Elisabetta del quond. Carlo Baldi vedova del suddetto Francesco „ Bellacci come tutori lasciati al patrimonio del medesimo, avendo „ i medesimi reso conto, e consegnato tutto ciò, che esisteva in „ patrimonio a me suddetta Maria Anna Bellacci, e Cosimo Bartolini „ coniugi suddetti, siccome restituita la dote a detta Maria Elisabetta „ vedova Bellacci in somma di scudi cento cinquanta, facendone ai „ medesimi general fine, e quietanza, e patto perpetuo de ulterius „ non petendo etc. e a tale effetto la medesima sarà da noi sotto- „ scritta alla presenza degl'infrascritti testimoni, ct in fede ec. „

Per il corso di quattordici anni, e fin che vissero il Sig. Francesco Pacini, e la Maria Elisabetta Baldi vedova Bellacci, si mantennero in silenzio i coniugi Bartolini, poichè solamente sotto dì 26. Novembre 1774. tempo in cui avevano già cessato di vivere tanto il Sig. Francesco Pacini, quanto la Maria Elisabetta Baldi vedova Bellacci fu esibita per parte dei suddetti coniugi Bartolini nel Tribunale del Magistrato dei Pupilli una Scrittura di domanda, nella quale supponendosi consunta, ed annichilata per negligenza di detti tutori l'eredità del già Francesco Bellacci fu fatta istanza, che venisse astretto il Sig. Giuseppe Pacini fratello, ed erede del defunto Sig. Francesco Pacini uno di detti tutori a render conto dell'eredità

suddetta, di cui produssero i medesimi coniugi Bartolini gl'inventarj già fatti fino de' 24. Aprile 1758. dai predetti tutori.

Più eccezioni oppose a sì fatta domanda il Sig. Pacini con sua Scrittura de' 10. Genn. 1775., e specialmente produsse la surriferita quietanza de' 17. Novembre 1760., a fronte della quale, sebbene proseguissero i coniugi Bartolini l'intrapreso giudizio, successivamente però lo abbandonarono, di modo che ad istanza del Sig. Pacini, e previa la citazione di detti coniugi Bartolini, il Magistrato de' Pupilli con decreto de' 19 Agosto 1775. dichiarò perenta per colpa degli stessi coniugi Bartolini l'istanza della causa da essi introdotta, ed assolvè le parti dalle spese.

Dopo questo Decreto si mantennero similmente in silenzio i coniugi Bartolini per il corso di quasi altri sette anni, e fin che visse il Sig. Giuseppe Pacini, giacchè solamente sotto dì 9. Agosto 1782. interposero da detto decreto il rimedio della restituzione in integrum, e chiesero, che previa la concessione di tal rimedio venissero condannati i Sigg. Anton Gaetano, e Santi Pacini figli, ed eredi del predetto Sig. Giuseppe allora già defunto al rendimento di conti altra volta domandato.

Caduta pertanto in me secondo il turno Ruotale la cognizione di questa causa, dopo il conveniente esame ho referito al Magistrato dei Pupilli, non esser costato nè costare delle cause della restituzione in integrum domandata per parte dei coniugi Bartolini dall'enunciato Decreto de' 19. Agosto 1775., e perciò, previa la conferma del medesimo, essersi dovuti, e doversi assolvere i Sigg. Anton Gaetano, e Santi fratelli Pacini dalle cose contro di essi, e respettivamente contro il fu Giuseppe Pacini loro autore, pretese, e domandate per parte di detti coniugi Bartolini.

Ho fondata questa mia risoluzione nella regola, che chi una volta ha fatto il rendimento di conti di qualche amministrazione, conforme la surriferita quietanza de' 17. Novembre 1760. dimostrava
1 averlo fatto rispetto all'amministrazione tutelare, di cui si trattava, il già Sig. Francesco Pacini, non può nè deve astringersi a reiterarlo, come dopo il Testo in *Leg. semel cod. de Apoc. public. lib.* 10. concordemente stabiliscono gli allegati, e seguitati dall'*Escobar. de*

*ratiocin. cap.* 41. *n.* 1. *Cyriac. controv.* 544. *n.* 120. *et seqq. Menoch. de arbitr. Iudic. cas.* 209. *n.* 37. *et* 38. *Ansald. de comm. disc.* 80. *n.* 11. *Rot. Rom. in recent. dec.* 188. *n.* 3. *part.* 8. *decis.* 128. *n.* 1. *et seqq. part.* 10. *decis.* 112. *num.* 11. *part.* 14. *et dec.* 625. *n.* 7. *part.* 19. *tom.* 2. e dalla *Ruota nostra nella Florentina Praetensae redditionis rationum del dì* 29. *Luglio* 1721. *avanti gli Audit. Conti, e Vieri Relat.*

Dalla qual regola invano si pretendeva per parte dei coniugi Bartolini, che fosse luogo a recedere nel concreto del caso, attesa l'illegittimità, e l'erroneità del rendimento di conti già fatto dal Sig. Pacini; poichè all'effetto di astringere l'amministratore a un nuovo rendimento di conti per ragione dei vizj, e difetti di quello già altra volta fatto, convien provare questi vizj, e difetti concludentissi- 2
mamente, e colla massima chiarezza, dovendosi presumere la legittimità, ed esattezza del rendimento di conti già fatto, come concordemente rispondono l'*Escobar. de ratiocin. cap.* 41. *sub num.* 28. *Menoch. de Arbitr. Iudic. cas.* 209. *n.* 40. *Gratian. in addit. ad decis. March.* 180. *n.* 14. *Rot. Rom. in recent. decis.* 188. *n.* 6. *part.* 8. *dec.* 90. *num.* 7. *part.* 14. *et dec.* 183. *n.* 7. *part.* 15. e nel caso nostro mancava di fatto la prova degli asserti difetti del rendimento di conti, che già fece il Sig. Pacini nel 1760.

Non se ne provava l'asserta illegittimità, che voleva desumersi dal non esser munita la riferita quietanza de' 17. Novembre 1760. di quelle solennità, che lo statuto Fiorentino richiede nei contratti delle donne; mentre, prescindendo dall'esaminare, se l'intervento di tali solennità fosse necessario trattandosi di semplice quietanza, cessava ogni difficoltà riflettendo, che fece al Sig. Pacini tal quietanza, non la sola Maria Anna Bellacci, ma insieme con essa anche Cosimo Bartolini, il quale non può negarsi, che fosse dalla Legge autorizzato a ricevere da chi era stato il tutore della moglie il rendimento della di lui amministrazione tutelare, ed a fargli l'opportuna quietanza, sempre che era della sua moglie il legittimo amministratore, 3
conforme avvertono gli allegati, e seguitati dalla *Rot. Rom. in Recent. dec.* 106. *n.* 8. *part.* 5. *tom.* 1. *dec.* 529. *n.* 8. *et num.* 13.

*part.* 5. *tom.* 2. *dec.* 381. *n.* 13. *part.* 9. *tom.* 2. *et decis.* 41. *n.* 1. *part.* 12. *et coram Molines dec.* 530. *n.* 4.

Neppure si provava l'asserta erroneità del rendimento di conti già fatto dal defunto Sig. Francesco Pacini, e resultante dalla quietanza, che egli già riportò dai coniugi Bartolini, erroneità, che si pretendeva di desumere dal vedersi; che secondo gl'inventarj, e stime fatte ne'24. Aprile 1758., e così poco dopo la morte di Francesco Bellacci, le masserizie della di lui casa di abitazione ascendevano al valore di scudi 323. 2. 10. — e gli arnesi, e masserizie della di lui bottega del valore di scudi 171. 6. 3. 4., che vale a dire in tutto all'importare di scudi 495. 1. 13. 4., e secondo gli altri inventarj, e stime fatte ne'14. Novembre 1760. cioè tre giorni avanti, che riportasse il Sig. Pacini la suddetta quietanza ascesero le masserizie di casa al valore di Scudi 266. 2. — — e gli arnesi, e masserizie di bottega al valore di Scudi 174. 1. — — e così in tutto all'importare di Scudi 440. 3. — — donde resultava un'apparente mancanza di Scudi 54. 5. 13. 4.

Poichè nella suddetta quietanza de' 17. Novembre 1760. confessarono i coniugi Bartolini, non solo il rendimento di conti, e la consegna ad essi fatta da chi aveva amministrato il patrimonio del defunto Francesco Bellacci *di tutto ciò, che esisteva in detto Patrimonio*, ma ancora la *restituzione* fatta alla Maria Elisabetta vedova di detto Francesco Bellacci della di lei *Dote* nella somma di *Scudi* 150., qual dote formava un debito del patrimonio, ed eredità di Francesco Bellacci, perchè da lui medesimo confessata precisamente in tal somma di Scudi 150. nel suo testamento, e la di cui restituzione si giustificava anche con la ricevuta della stessa vedova in data de' 14. Novembre 1760. la quale portava essere stata di fatto pagata dal Sig. Pacini di consenso dei coniugi Bartolini alla suddetta vedova per restituzione della di lei dote la somma di *Scudi* 150. parte in contanti, e parte in *argenti*, *gioje*, e *biancherie*.

Onde l'apparente mancanza, che resultava dalla combinazione dei suddetti inventarj facilmente si dileguava, dovendosi attribuire la differenza, che si scorgeva fra l'inventario fatto delle masserizie di casa nel 1758., e l'altro fatto similmente delle masserizie di casa nel

1760. all'essersi erogata una parte di tali masserizie, quelle cioè descritte nel primo inventario, e non nel secondo, nella restituzione di detta dote, quale di fatto portava la ricevuta della suddetta vedova essere stata restituita parte in *argenti*, *gioie*, e *biancherie*, come ho di sopra rilevato.

Senza che giovasse il replicare, conforme si replicava per parte dei coniugi Bartolini, che per restituire la detta dote alla vedova di Francesco Bellacci il medesimo Sig. Francesco Pacini facesse a Cosimo Bartolini un imprestito di scudi 130. della qual somma, con più i frutti alla ragione di quattro per cento l'anno, lo stesso Bartolini si riconobbe debitore a detto Sig. Pacini in un'apoca de' 19. Novembre 1760.

Mentre consistendo la dote restituita alla vedova di Francesco Bellacci, non in soli scudi 130., ma in scudi 150., e di più avendo espresso il Bartolini in detta apoca de' 19. Novembre 1760., che la somma di scudi 130. della quale si riconobbe debitore al Sig. Pacini servì, non già nel suo totale, ma solo *in parte* per restituire la dote a detta vedova, e *parte* per servizio di una sua bottega „ ivi „ La qual somma di scudi centotrenta è servita *in parte* per „ restituire la dote alla Maria Elisabetta Baldi vedova di Francesco „ Bellacci, e *parte* per servizio di mia bottega ec. „ Ognun vede, che non ostante il suddetto imprestito di scudi 130. poteva appunto essere occorso di erogare nella restituzione della suddetta dote la somma di scudi 54. 5. 13. 4., a cui si riduceva l'apparente mancanza resultante dalla combinazione dei due inventarj, perchè la *parte* di detti scudi 130. servita per la bottega del Bartolini consistesse in scudi 34. 5. 13. 4., e respettivamente in soli scudi 95. 1. 6. 8. consistesse l'altra *parte* di detto imprestito potutasi erogare nella restituzione della suddetta dote.

E questo solo possibile bastava per la difesa degli eredi del Sig. Pacini, sempre che erano essi convenuti dai coniugi Bartolini a fronte di un rendimento di conti già fatto dal loro autore, di cui dovevano i suddetti conjugi Bartolini provare concludentissimamente, 4
che vale a dire con l'esclusione di qualunque contrario possibile, l'asserto errore, secondo le autorità allegate di sopra nel §. *Dalla*

*qual regola*, alle quali possono aggiungersi la *Rot. Rom. in Nuperrim. dec.* 317. *n.* 11. *tom.* 3. *et dec.* 138. *num.* 4. *tom.* 9. *et in Carpenctoraten. redditionis rationis* 16. *Januar.* 1730. *cor. Nunez* §. 8.

Tanto più poi bastava per difesa ai Sigg. Pacini, e respettivamente ostava ai coniugi Bartolini il suddetto possibile, in quanto che la presunzione militante per la giustizia, ed esattezza del già fatto rendimento di conti, e respettivamente in esclusione della pretesa erroneità del medesimo, era anche avvalorata dal lungo silenzio osservato dai coniugi Bartolini dopo il rendimento di conti, che fece il Sig. Francesco Pacini, e dopo la quietanza, che il medesimo riportò fino de' 17. Novembre 1760., e dall' altra fortissima circostanza di aver essi aspettato a dimandare un nuovo rendimento di conti
5 sul fondamento della pretesa erroneità di quello già fatto, dopo la morte di detto Sig. Francesco, contro i di lui eredi meno informati dello stato dell'affare, come dopo i Testi in *Leg. si quis ff. de poen. et in cap.* 1. *de frigid. et malefic.* giustamente rispondono l'*Escobar. de Ratiocin. cap.* 37. *n.* 10. *Mass. ad dec. Chartar. observ.* 123. *n.* 9. *Rot. Rom. in recent. dec.* 256. *n.* 1. *part.* 19. *et coram Ansald. dec.* 579. *n.* 12. *et in Carpenctoraten. Redditionis Rationis* 16. *Januar.* 1730. *cor. Nunez n.* 7. ed io stesso avvertii in una *Florentina redditionis rationis del dì* 28. *Settembre* 1781. §. *E per vero dire ec.*

E così l'una, e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CCXII.

## LIBURNEN. ASSECURATIONIS.

26. *Martii* 1783.

### ARGOMENTO.

È invalida l'assicurazione, quando apparisca, che le merci assicurate anzichè pertinenti agl'assicurati neutrali, che stipularono la detta assicurazione per conto proprio, sono proprie di sudditi di nazione belligerante, per lo che si è aumentato il risico non contemplato dagli assicuratori.

### *SOMMARIO.*

1. *In qualunque obbligazione, o contratto non si ammette l'estensione da persona a persona, o da caso a caso.*
2. *L'assicurazione è un contratto di strettissimo gius, e quindi non ammette estensione da persona a persona, e da caso a caso.*
3. *Il minore o maggiore risico è quello, che si ha in vista dagli assicuratori per toccare, o non toccare la sicurtà, e per toccarla a un minore o maggior premio.*
4. *Quando si aumenta il risico contemplato dagli assicuratori, non sussiste la loro obbligazione, quale o non si sarebbe assunta, o o non si sarebbero adattati a prestare per quel determinato premio che riceverono, se avessero preveduto il maggior risico nell' atto dell'assicurazione non contemplato.*
5. *La dichiarazione* per se e per conto di chi spetta *fa sì, che ogni condizione di persona, relativamante ad ogni caso, resta nell'assicurazione compresa senza obbligo d'altra dichiarazione.*
6. *La clausula per* conto proprio, *con la quale è stata riportata l'assicurazione, esclude positivamente la comprensione di qualunque altra persona.*
7. *La presunzione, che le merci caricate sopra bastimenti nemici*

*ai nemici appartengano, è elidibile dalle contrarie giustificazioni.*

8. *Non possono cadere in confiscazione le merci di neutrali ritrovate su bastimento nemico, quando la caricazione ne sia seguita avanti la dichiarazione della guerra.*
9. *La polizza di carico costituisce la legittima prova della pertinenza delle merci in qualche bastimento caricate.*

In conseguenza della Guerra, che fra le due Corone di Francia e d' Inghilterra si accese dopo la metà di Giugno dell'anno 1778., e che ha avuto il suo termine mediante il trattato di Pace firmato nel Gennaro del corrente anno 1783. fu da Armatore Francese depredata sotto dì 28. Luglio del suddetto anno 1778. e condotta nel Porto di Tolone la Nave denominata Granduchessa di Toscana del Capitano Francesco Mingay Inglese, viaggio facendo da Hull uno dei Porti della Gran Brettagna a Livorno.

Rimasero comprese in tal depredazione sette balle pannine caricate in detta nave, e sopra le quali, loro costo, spese, premj, sconto ec., fino del dì 17. Aprile 1778. si erano fatti assicurare i Sigg. Dell' Aquila e Modigliani Negozianti Ebrei di Livorno *per se e per conto proprio* dai Sig. David di Samuel Pegna, ed altri assicuratori di detta Piazza di Livorno per la somma in tutto di pezze 3500.

E siccome in piè dell'apoca di sicurtà appariva fatta dagli assicurati al Sig. Cosimo Filippo Mari Negoziante della stessa Piazza di Livorno la seguente cessione „ ivi „ Livorno 11. Maggio 1778. resta „ ceduta la presente scritta di sicurtà senza nostro pregiudizio al Sig. „ Cosimo Filippo Mari, cedendoli tutte le nostre ragioni tali quali „ sono nella presente scritta di sicurtà, ed in fede ec. „ Dell'Aquila e Modigliani, perciò il Sig. Cosimo Filippo Mari fu quello, che ne' 21. Agosto 1778. intimò a detti Sigg. Pegna ed altri assicuratori il sinistro, e richiese ai medesimi il pagamento dei respettivi tocchi.

Essendosi opposti a tal richiesta gli assicuratori venne a contestarsi fra essi ed il Sig. Mari un giudizio avanti i Sigg. consoli del Mare di Pisa, i quali dopo una matura discussione sotto dì 20. Marzo 1781. proferirono sentenza assolutoria dei suddetti Sigg. Pegna, e consorti

di lite assicuratori delle cose contro di essi pretese e domandate in atti dal prenominato Sig. Cosimo Filippo Mari.

Implorò il Sig. Mari, e per un Sovrano benigno rescritto de' 13. Settembre 1781. ottenne la grazia di poter riproporre a nuovo esame la causa avanti lo stesso Magistrato Consolare per decidersi secondo il voto del turno competente di questa nostra Ruota, e sotto dì 9. Marzo 1782. cadde in noi infrascritti la Commissione di conoscerne.

Avendone pertanto assunta la dovuta cognizione, dopo un lungo e serio esame di tutto ciò che si deduceva dai dotti difensori di ambe le parti siamo venuti nel concorde sentimento, che la precedente sentenza assolutoria dei Sigg. assicuratori, e dalla quale reclamava il Sig. Mari, dovesse confermarsi, e così abbiamo oggi riferito a detto Magistrato Consolare di Pisa.

Posti da parte gli altri fondamenti, che in loro favore deducevano i Sigg. assicuratori, i quali pretendevano *non perfezionato* il contratto di compra e respettiva vendita delle suddette pannine, che si vedeva trattato fra i Sigg. Dell'Aquila e Modigliani, che ne procurarono in Livorno l'assicurazione, ed i Sigg. Lloyds e Cattaneo Negozianti di Leeds Città della Gran Brettagna, che spedirono e fecero caricare in Hull sulla enunciata nave le pannine predette, e perciò mai passata nel *dominio* dei Sigg. Dell'Aquila e Modigliani le merci depredate, e delle quali riportarono essi l'assicurazione *per conto proprio*, ed inoltre sostenevano non esser cessibile la sicurtà, e conseguentemente inutile e di niun momento la cessione fatta al Sig. Mari dell'assicurazione, che *per conto proprio* riportarono i Sigg. Dell'Aquila e Modigliani, giacchè a questi fondamenti si davano per parte del Sig. Mari delle repliche assai plausibili; la ragione di rispondere, conforme abbiamo risposto, per la conferma del precedente giudicato l'abbiamo desunta dalla circostanza di aver navigato dette merci, non sotto il nome e per conto dei Sigg. Dell'Aquila e Modigliani, che *per conto proprio* ne avevano procurata l'assicurazione, ma sotto il nome e per conto dei Signori Lloyds e Cattaneo di Leeds.

Resultava questo fatto della polizza di carico firmata dal Capitano della nave Gran-Duchessa di Toscana in Hull li 23. Marzo 1778. la quale secondo la traduzione dall'Idioma Inglese in Italiano fatta per

parte dei Sigg. assicuratori portava essere state caricate le suddette merci per consegnarsi in Livorno *ai Sigg. Lloyds e Cattaneo o loro agenti*, e secondo altra traduzione fattane per parte del Signor Mari portava essere state caricate dette merci per consegnarsi in Livorno ai *Sigg. Lloyds e Cattaneo o loro assignatarj*, espressioni, che per l' effetto di cui si trattava non diversificavano, giacchè come spiegavano le prime la pertinenza *ai Sigg. Lloyds e Cattaneo* di dette merci anche dopo il loro arrivo a Livorno, dove se ne doveva fare la consegna ai loro *agenti*, e così ai rappresentanti le loro persone, quali dimostrava il Carteggio, e molto più la trasmissione della suddetta polizza di carico essere i Sigg. Mari e Compagni, così spiegavano le seconde la pertinenza *ai Sigg. Lloyds e Cattaneo* delle suddette merci almeno fintanto che dopo l'arrivo di esse a Livorno non fosse comparso a ritirarle dal Capitano persona, a cui detti Sigg. Lloyds e Cattaneo mediante la trasmissione della polizza di carico ne avessero fatta l'*assegna*.

Posto poi questo fatto, siccome i Sigg. Dell' Aquila e Modigliani, che *per conto proprio* avevano riportata l'assicurazione di dette merci, come Negozianti Ebrei di Livorno erano sudditi di potenza niente interessata nella guerra, che diede causa alla depredazione, ed all'incontro i Sigg. Lloyds e Cattaneo, sotto nome e per conto dei quali portava la polizza di carico che navigassero dette merci allorchè furono depredate, come *Inglesi* erano sudditi di potenza belligerante, perciò l' obbligazione degli assicuratori, che avevano contemplato merci di proprio conto di sudditi di potenza neutrale, non poteva estendersi al caso che le merci navigassero, conforme di fatto secondo il tenore del recapito, che le accompagnava, navigarono come appartenenti a sudditi di potenza belligerante.

Sì perchè in qualunque obbligazione e contratto è di regola, che non si ammetta l'estensione da persona a persona, o da caso a caso,
1 come dopo il testo in *Leg. Quidquid astringendae ff. de verbor. Obbligat.* comunemente stabiliscono fra gli altri il *Franch. d.* 113. *n.* 2. *Rot. Rom. decis.* 256. *part.* 11. *rec. num.* 10. *et coram Falcon. de Locat. dec.* 2. *num.* 11. *et* 12. e tale estensione molto meno deve ammettersi in materia di *assicurazione*, che è un contratto di strettis-

simo gius: come avvertono il *Rocc. de assecurat. notabil.* 61. *n.* 217. 2
*Giurb. Observ.* 73. *num.* 7. *Thor. in Campend. dec. part.* 3. *Sect.* 2.
*Verb. Assecuratores Vers. Quare Recte etc. Rot. Rom. apud Balduc.*
*tit. de Assecurat. dec.* 5. *n.* 9.

Sì perchè il minore o maggior risico è quello che in sostanza si 3
ha in vista dagli assicuratori per toccare o non toccare la sicurtà, e
per toccarla a un minore o maggior premio, onde aumentandosi per qual-
che ragione il risico contemplato dagli assicuratori, non può dirsi che 4
sussista la loro obbligazione, quale o non si sarebbero assunta, o non si
sarebbero adattati a prestare per quel determinato premio, che riceve-
rono, se avessero preveduto il maggior risico nell' atto dell' assicurazione
non contemplato, come precisamente rispondono il *Marquard. de iur.*
*Mercator. tit. de assecurat. cap.* 13. *num.* 36. *in fin. Rocc. de asse-*
*curat. notabil.* 90. *per tot. Santern. de assecurat. part.* 5. *num.* 10.
*Hartman. Pistor. Observ.* 185. *num.* 8. *libr.* 4. *Gratian. Discept. Fo-*
*rens.* 335. *num.* 14. *De Luc. de Credit. et Debit. disc.* 108. *num.* 1.
*Stracch. de Assecurat. Gloss.* 9. *per tot. Casareg. de Commerc. disc.*
1. *n.* 29. *et* 30. *et num.* 133. *et disc.* 68. *num.* 4. *et segg. Mut. dec.* 3.
*per tot. Mastrill. decis.* 182. *num.* 15. *Iacob. de Graff. dec.* 111. *lib.*
2. *Castill. dec.* 3. *num.* 1. *et seqq. Rot. Rom. in rec. dec.* 54. *n.* 14. *et*
*seq. part.* 6. *et dec.* 247. *n.* 4. *part.* 18. *tom.* 1.

Nulla ostando, che diversamente fosse altra volta giudicato dal
*Magistrato Consolare di Pisa*, come appariva dalla *decisione del*
*già Sig. Segretario Piombanti nella Liburnen. Assecurationis de'* 23.
*Agosto* 1742. §. *costando della buona fede ec.*, che veniva allegata
per parte del Sig. Mari. Poichè ciò che sia che debba star ferma l'as- 5
sicurazione, non ostante l'aver viaggiato per conto di sudditi di potenza
belligerante le merci delle quali abbia riportata l'assicurazione un
neutrale, quando questo l'abbia riportata „ *per se e per conto di chi*
„ *spetta* „ che erano i termini dell' obiettata decisione, la quale si
fonda appunto in detta clausula, esprimendosi che *in forza di essa*
*ogni condizione di persona, relativamente ad ogni caso, resta*
„ *nell' assicurazione compresa senza obbligo di altra dichiarazio-*
„ *ne;* „ lo stesso certamente non può procedere quando, come nel
caso nostro, siamo in termini di assicurazione, che abbia riportata il

6 neutrale „ *per conto proprio* „ non essendo allora allegabile, ma essendo anzi positivamente esclusa la comprensione di qualunqne altra persona, come bene distinguono *Cleirac Les us et Coutumes de la Mer tit. de contracts et Polices d'Assurance Chap.* 2. §. 6. *Casareg. dis.* 4. *num.* 11. *e la Liburnen. Assecurationis Naulorum* 18. *Februar.* 1681. *impress. apud. Mans. Consult.* 519. *num.* 2.

Sentendo i dotti difensori del Sig. Mari la forza di questo fondamento tentavano di superarlo con pretendere, che il risico contemplato dagli assicuratori non potesse dirsi realmente aumentato per la circostanza di aver navigato sotto nome di sudditi di potenza belligerante le merci, che eglino assicurarono ai Sig. Dell'Aquila e Modigliani, e così a persone neutrali, *per conto proprio*, perchè avendo saputo gli assicuratori nell'atto dell'assicurazione, che dovevano dette merci trasportarsi in un Bastimento di Bandiera *Inglese*, così portando l'apoca di sicurtà, sempre che in quella fu detto essere *Inglese* il padrone o Capitano della nave o bastimento in cui dovevano esse navigare, secondo ciò, che avverte il *Casareg. de commerc. disc.* 68. *num.* 9. *et* 10. nessuna differenza perciò potesse fare in mente degli assicuratori, che dette merci navigassero o sotto nome d'*Inglesi*, o sotto nome di *neutrali*, stante che tanto le une quanto le altre fossero ugualmente soggette alla depredazione per parte dei *Francesi*, senza speranza di recupero, sempre che erano caricate sopra legno *Inglese*, allegando sopra di ciò un'*ordinanza del Re Francesco I. dell'anno* 1543. ed altra *ordinanza del Re Enrico III. dell'anno* 1584., ed avvaloravano i medesimi difensori del Sig. Mari un tal discorso allegando gli esempj di altri neutrali, che avevano delle merci caricate sopra la stessa nave Gran-Duchessa di Toscana, e dovettero anch'essi soffrirne la depredazione, senza che potessero recuperarle.

Ma era inutile un tal refugio, perchè quanto alle obiettate *ordinanze* di Francia, o deve dirsi, che queste intanto generalmente soggettino alla depredazione tutte le merci ritrovate in bastimenti nemici, in quanto che dall'esser caricate sopra tali bastimenti ne deducono la presnnzione, che esse ai nemici appartengano, presunzione
7 per altro elidibile dalle contrarie giustificazioni, come parlando appunto di dette *ordinanze Francesi* ottimamente spiega il *Grot. de Iur. Pac.*

*et Bell. lib.* 3. *cap.* 6. §. 6. *ed ivi nella not. let. h.* posta la quale intelligenza di dette *ordinanze* non era luogo a sostenere, che fosse uguale il pericolo della depredazione per parte dei *Francesi*, senza speranza di recupero, tanto delle merci che navigassero in un bastimento *Inglese* con recapiti, che ne dimostrassero la pertinenza a *Inglesi*, quanto delle merci caricate in bastimento *Inglese*, ma con recapiti che sicuramente e chiaramente ne giustificassero la pertinenza a *neutrali.*

O in ogni caso, siccome anche a senso dei medesimi autori Francesi non possono certamente rimaner comprese nella censura delle obiettate *ordinanze*, nè cadere in confiscazione, le merci di *neutrali*
ritrovate in un bastimento *nemico*, qualora ne sia seguita la carica- 8
zione avanti la dichiarazione della Guerra, come fra gli altri dichiarano *Mably le Droit Public. tom* 2. *chap.* 11. §. 12. *Manuel Historique tom.* 3. §. *Traitè de commerce p.* 502. *diction. du Citoien.* §. *Traitè de commerce tom.* 2. *pag.* 364. essendo anche una riprova l'*art. XIV.* del trattato stipulato tra la Francia e gli stati uniti d'America il dì 6. Febbraio 1778. riportato nella *decisione consolare della precedente Istanza* §. *E quantunque ec. pag.* 7. Così era sempre assai diverso, che la caricazione della quale si trattava, la quale non si controverteva esser seguita prima della dichiarazione della Guerra, venisse fatta sotto nome di *neutrali*, piuttosto che sotto nome d'*Inglesi.*

Quanto poi agli esempj, che si allegavano di altri neutrali, che avevano dovuto ugualmente soffrire la perdita delle loro merci caricate sull'istessa nave Gran-Duchessa di Toscana, senza che potessero recuperarle non ostanti le diligenze praticate per tal effetto, giustamente replicavano i dotti difensori dei Sigg. Assicuratori, che non erano valutabili tali esempj, ogniqualvolta non costava quali precisamente fossero le circostanze dei casi allegati, potendo darsi, che anche in quelli cagionasse la depredazione ed impedisse il recupero delle merci l'aver esse navigato sotto nome dei trasmittenti *Inglesi*, cioè accompagnate da polizza di carico, che facesse comparire di loro pertinenza.

Finalmente era anche inutile il soggiungere, che il pericolo delle

Merci, delle quali procurarono i Sigg. Dell'Aquila e Modigliani l'assicurazione per conto proprio, non potesse dirsi aumentato dall'aver esse navigato accompagnate da una polizza di carico cantante in faccia dei *Sigg. Lloyds e Cattaneo di Leeds o loro agenti* o sia *assignatarj*, quando in sostanza col carteggio passato fra i medesimi Sigg. Lloyds e Cattaneo ed i Sigg. Dell'Aquila e Modigliani poteva giustificarsi, che a questi ultimi in realtà appartenevano.

Mentre era in primo luogo da osservarsi, che se detto carteggio a senso del Sig. Mari provava esser rimasta perfezionata fra i Sigg. Lloydse Cattaneo e i Sigg. Dell'Aquila e Modigliani la vendita e respettiva compra delle suddette merci prima della loro assicurazione, stipulata ne' 17. Aprile 1778. e della loro spedizione da Hull seguita ne' 18. dello stesso mese, il medesimo carteggio a senso di ambe le parti collitiganti chiaramente dimostrava, che detto contratto di compra e vendita fu dipoi stornato dai Sigg. Lloyds e Cattaneo, stante l'aver i medesimi sotto il suddetto dì 18. Aprile 1778. trasmesse le merci ai Sigg. Mari e compagni loro corrispondenti con l'istruzione di consegnarle ai Sigg. Dell'Aquila e Modigliani nel solo caso, che questi aderissero a riceverle con certe condizioni diverse affatto da quelle già precedentemente fermate, onde sempre era vero che navigarono dette merci per conto e risico dei Sigg. Lloydse Cattaneo, non per conto e risico dei Signori Dell'Aquila e Modigliani, come in termini di compre e vendite mercantilmente denominate *per acconsegnare* porta lo stile mercantile ingenuamente confessato dal Sig. Mari in questo Giudizio nelle *risposte alla posizione* 2. *e alla posizione* 3.

Ed in secondo luogo conveniva riflettere, che il carteggio passato fra i Sigg. Lloyds e Cattaneo ed i Sigg. Dell'Aquila e Modigliani, come quello, che dal depredatore delle merci poteva opporsi, che fosse stato concertato ad opportunità di difesa, lo avrebbe il medesimo depredatore ragionevolmente sostenuto incapace di prevalere alla *polizza di carico*, documento, da cui andavano accompagnate le dette merci, e che regolarmente costituisce la legittima prova della pertinenza delle merci in qualche bastimento caricate, come con i concordanti stabilisce
9 la *Rota nostra nella liburnen. depraedationis de'* 14. *Settembre*

1716. *avanti gli Auditori Neri Badia, Piccinini e Urbani Relatore* inserita *dal Casaregi nel suo trattato de commer. disc.* 213. *num.* 5. 6. *e* 7.

E così l'una e l'altra parte virilmente informando abbiamo creduto di dover rispondere.

*Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.*
*Guido Arrighi Aud. di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relatore.*

## DECISIONE CCXIII.

### FLORENTINA SYLVAE CAEDUAE.

28. *Mart.* 1783.

### ARGOMENTO.

Non è permesso al conduttore un secondo taglio del bosco ricevuto in affitto, che sia denegato nella scritta di locazione, sotto pretesto, che, non avendolo effettuato in forza di una scritta precedente, fosse sempre luogo ad eseguirlo.

### *SOMMARIO.*

1. *È inattendibile il patto, per cui venga denegato al conduttore di prendere terminata la conduzione quella porzione di oggetti, che avrebbe potuto asportare, ma che in effetto non asportò durante la conduzione.*
2. *Questa regola ha luogo, quando un tal patto si risolva in una pena convenzionale, che di ragione non è esigibile quando cessa l'interesse, e non quando il conduttore ha avuto dal locatore una facoltà sotto condizione, e che questa riguardi l'interesse del locatore medesimo.*

3. *Le posizioni costituiscono tante confessioni non impugnabili dal ponente.*
4. *Si reputa* in iure *non vero ciò, che involve la massima inverisimiglianza.*
5. *È inutile e vano il domandare ciò che attualmente si ritiene.*

Il Sig. Cav. Luigi Ulivi con scritta privata de' 29. Maggio 1779. diede in affitto o sia in vendita i tagli dei boschi esistenti nei suoi beni di Candigliana della Potesteria del Borgo a S. Lorenzo al Sig. Domenico Magherini per il corso di anni dieci, da cominciare il primo taglio dopo la metà del mese di Settembre dell'anno 1780., e durare a tutto Marzo dell'anno 1790., col patto, che il Sig. Magherini per detti tagli dovesse pagargli in tutto scudi 1260. ogni anno la rata anticipata in scudi 126. per tutto il dì 15. di Settembre di ciascun anno, e che dovesse perciò effettuare la prima paga per tutto il dì 15. Settembre 1779., e così seguitare ogni anno fino all'estinzione e compimento della suddetta somma di scudi 1260. —

In ordine al convenuto in questa scritta pagò il Sig. Magherini la prima annata in scudi 126. sotto di 16. Settembre 1779., ed altro pagamento di ugual somma fece per la seconda annata ne' 21. Ottobre 1780., ma essendo stato dipoi moroso rispetto alla terza annata, che doveva pagare scaduto il dì 15. Settembre 1781., glie ne richiese il Sig. Cav. Ulivi giudicialmente il pagamento per gli atti del Magistrato Supremo sotto di 19. Febbrajo 1782.

Contradisse il Sig. Magherini, opponendo non esser debitore di questa terza annata, sul supposto di non aver fatto nel primo anno dell'affitto il taglio, che far doveva in ordine all'enunciata scritta, e con questo supposto pretendendo anzi per modo di riconvenzione, che all'effetto del compimento del decennio dovesse protrarsi a tutto Marzo dell'anno 1791. l'affitto in detta scritta stipulato.

Tantò l'eccezione dedotta dal Sig. Magherini, quanto la riconvenzione da esso proposta, vennero rigettate con sentenza proferita da detto Supremo Magistrato il dì 10. Settembre 1782., e questa sentenza, da cui interpose il Sig. Magherini la restituzione in integrum, abbiamo oggi concordemente referito doversi confermare, essendoci comparso

insussistente il supposto sul quale fondava il Sig. Magherini detta eccezione e reconvenzione.

Era indubitato in fatto, che il Sig. Magherini tagliò un bosco spettante al Sig. Cav. Ulivi e denominato *Righezzi*, fra la metà di Settembre del 1780. e la fine del Marzo susseguente, tempo consueto per simili tagli, ed espressamente determinato nella suddetta scritta, e che altro taglio fece il medesimo Sig. Magherini fra la metà di Settembre del 1781., e la fine del Marzo successivo in altro bosco spettante similmente al Sig. Cav. Ulivi e denominato *Moscherino*.

Questi fatti non s'impugnavano per parte del Sig. Magherini, ma si pretendeva però, che il primo di detti due tagli, quello cioè effettuato fra la metà di Settembre del 1780. e la fine del Marzo susseguente, dovesse dirsi da lui effettuato, non già in vigore ed in esecuzione della sopra enunciata scritta de' 29. Maggio 1779., ma bensì in forza di altra precedente scritta de' 12. Giugno 1770. nella quale erano stati venduti o affittati dal Signor Cav. Ulivi i tagli dei proprj boschi al medesimo Sig. Magherini peraltro decennio, e quanto al bosco di *Righezzi* nel cap. V. era stata particolarmente data al Sig. Magherini la facoltà di tagliarlo *due volte*.

Poichè non avendo il medesimo Sig. Magherini tagliato detto bosco di *Righezzi* durante quel precedente decennio, se non *una sola volta*, si diceva che doveva essergli permesso il ritagliarlo *per la seconda volta*, in ordine alla facoltà accordatagli con detta scritta de' 12. Giugno 1770., anche spirato detto precedente decennio, ed all'esercizio di questa facoltà a lui competente in forza di detta precedente scritta si sosteneva doversi referire il taglio di detto bosco di *Righezzi* da esso fatto fra la metà di Settembre del 1780. e la fine di Marzo del 1781.

A corroborare il qual discorso si allegavano dai dotti difensori del Sig. Magherini il *Caball. cons. decis.* 86. *lib.* 2. *il de Luc. de Locat. et conduct. disc.* 43. ed alcune altre autorità e decisioni, che fermano essere inattendibile il patto, per cui venga denegato al conduttore di prendere, terminata la conduzione delle legna, del sale, del Ferro ec., quella porzione di tali specie, che avrebbe potuta asportare, ma non abbia asportata durante la conduzione, come quel

patto, che stante il pagamento del canone fatto dal conduttore al locatore ingiustamente porterebbe alla locupletazione dello stesso locatore con danno del conduttore.

Ma oltre che pareva formasse un ostacolo alla pretensione del Signor Magherini la chiara lettera del citato *cap. V.* della suddetta scritta de' 12. Giugno 1770., sicuramente poi gli ostava quanto aveva egli stesso convenuto nell'atto di procedere alla stipulazione dell'altra posteriore scritta de' 29. Maggio 1779.

Il *cap. V.* della scritta de' 12. Giugno 1770. era così concepito „ ivi „ Che sia lecito e permesso al Sig. Domenico Magherini di potere ritagliare il bosco di *Righezzi*, che è per tagliare in questo „ anno 1770., purchè lo ritagli insieme con il restante del *Moscherino* „ che è accanto, e allora quando tornerà in taglio il detto *Moscherino*, ancorchè il bosco di *Righezzi* non fosse perfettamente in „ taglio, ad effetto di riunire i tagli, e non tagliando il detto bosco „ di *Righezzi* quando sarà in taglio il restante del *Moscherino* a „ esso unito, non possa nè debba altrimenti tagliarlo, che così per „ patto ec. „

Or siccome in questo *cap. V.* fu data al Sig. Magherini la facoltà di tagliare due volte il bosco di *Righezzi*, ma sotto l'espressa e precisa *condizione*, che egli ne effettuasse il secondo taglio allorchè fosse ricorso il taglio del contiguo bosco del Moscherino, come dimostravano la dizione „ *purchè* „ e la clausula irritante „ *non possa nè debba altrimenti tagliarlo* „ e di questa condizione fu inoltre rivestita detta facoltà *ad effetto di riunire i tagli*, che vale a dire per un oggetto creduto dal Sig. Cav. Ulivi di suo *interesse*, perciò sembrava, che i di lui dotti difensori giustamente sostenessero la validità ed eseguibilità del patto, che denegava al Sig. Magherini la facoltà di effettuare rispetto al bosco di *Righezzi* il secondo taglio, qualora non lo avesse effettuato (conforme non lo effettuò) allorchè ricorse il taglio del contiguo bosco del *Moscherino*, comparendo altresì plausibile la replica, che davano i medesimi difensori del Signor Cav. Ulivi alle suddette autorità allegate per parte del Sig. Magherini, facendo osservare, che le medesime, secondo la spiegazione e dichiarazione fattane dallo stesso *de Luc. de Locat. et conduct. d. disc.* 43. *et disc.* 48.

*et de Regal. disc.* 117. percuotono il caso, che il sopra enunciato patto si risolva in una *pena convenzionale* di ragione non esigibile cessando l'*interesse*, nè si estendono al diverso caso di una facoltà accordata al conduttore sotto certa *condizione*, e molto meno al caso che l'apposta condizione riguardi l'*interesse* del locatore. 2

Quello però, che principalmente e sicuramente ostava alla pretensione del Sig. Magherini era il sapersi, che egli medesimo, nell'atto di procedere alla stipulazione dell'altra scritta de' 29. Maggio 1779., insistè bensì perchè gli fosse accordato di tagliare da lì in poi il bosco di Righezzi due volte, ma finalmente con la mediazione del Sig. Santi Bertini, ed in correspettività di essergli stata ridotta a scudi 126. l'annua prestazione, che dimandava il Sig. Cav. Ulivi in scudi 127., convenne e si accordò di tagliare detto bosco da lì in poi una sola volta.

Era assolutamente innegabile questo fatto, quando si vedeva asserito dal medesimo Sig. Magherini nelle *posizioni* date al Sig. Cav. Ulivi, nominatamente dalla 22. fino alla 27., quali *posizioni* costituivano altrettante confessioni dello stesso Signor Magherini da lui non 3
impugnabili, conforme stabiliscono l'*Asin. in Prax. Iudic.* §. 19. *cap.* 24. *num.* 4. *et* 5. *Rot. Rom. post Michalor. de Position. decis.* 5. *num.* 2. *decis.* 50. *num.* 5. *et decis.* 80. *num.* 5. *et coram Falconer. de Falsit. et simulat. decis.* 2. *num.* 12. *et de sponsalit. decis.* 1. *num.* 19. e quando di più si vedeva anche confermato da un attestato prodotto dal medesimo Sig. Magherini di detto Sig. Santi Bertini, che come testimone indotto dal Sig. Magherini contro di esso faceva piena prova benchè unico, secondo la nota regola, di cui il *Gratian. discept. Forens.* 699. *num.* 21. *Surd. decis.* 284. *num.* 18. *Rot. Rom. in Recent. decis.* 281. *num.* 20. *part.* 11. *et coram Falconer. de Fideiussorib. decis.* 11. *num.* 5. *et apud Constantin. Vot. decisiv.* 153. *num.* 41. *et Vot.* 189. *num.* 33.

Posto poi questo fatto, ognun vede, che non era possibile il referire a un'esecuzione della scritta de' 12. Giugno 1770. il taglio del bosco di *Righezzi* effettuato dal Sig. Magherini fra la metà di Settembre del 1780. e il Marzo susseguente, che vale a dire dopo stipulato la seconda scritta de' 29. Maggio 1779., per quindi dedurne

la conseguenza, che altro taglio in vigore di questa seconda scritta dovesse esser permesso al Sig. Magherini di fare nel bosco di *Righezzi* fra il Settembre 1790. e il Marzo del 1791., come in sostanza egli pretendeva, perchè a ciò direttamente ostava l'aver il medesimo Sig. Magherini accordato di tagliare detto bosco dalla stipulazione di detta seconda scritta in poi una sola volta, e l'aver perciò receduto da qualunque diritto potesse egli tutt'ora avere in ordine alla precedente scritta di ritagliare il suddetto bosco.

Ed inutilmente si replicava per parte del Sig. Magherini, che la pretensione, sulla quale egli insisteva allorchè devenne alla stipulazione della seconda scritta de'29. Maggio 1779., a da cui recedè stante la mediazione del Sig. Santi Bertini, ed in vista del ribasso fattogli dal Sig. Cav. Ulivi di scudi 10. in tutto il decennio, fosse di tagliare due volte il bosco di *Righezzi* in seqnela ed in vigore di detta seconda scritta, ma senza intendere di rennnziare al diritto, che già aveva di ritagliare il suddetto bosco in forza della scritta precedente, replica, che si pretendeva di convalidare con un nuovo attestato fatto dal medesimo Signor Bertini in dichiarazione dell'altro enunciato di sopra nel §. *era assolutamente innegabile ec.*

Poichè la dichiarazione del Sig. Bertini nient'altro portava, se non che in occasione di essere stato mediatore per la stipulazione della seconda scritta esso non sentì fare dalle parti, nè dovè perciò sopire questioni sulla prima scritta, e consegnentemente non provava, che la pretensioue del Sig. Magherini non fosse diretta ad ottenere due tagli del bosco di *Righezzi* dalla stipulazione di detta seconda scritta in poi, e così tanto in forza di questa, che in forza dell'altra precedente.

E dall'altro canto doveva positivamente dirsi tale la pretensione allora promossa dal Sig. Magherini, e da cui egli desistè con la mediazione del Sig. Bertini; sì perchè era sommamente inverisimile, che in mente di chiunque, e specialmente poi in mente del Sig. Magherini espertissimo in materia di boschi, potesse formare oggetto di premura l'avere tre tagli dello stesso bosco di *Righezzi* nel semplice corso di undici anni, uno cioè in ordine alla scritta del 1770. fra la metà di Settembre del 1779. e la fine di Marzo del 1780., tempo in cui era per cadere, e fu realmente effettuato, il taglio del contiguo

bosco del *Moscherino*, ed altri due nei dieci anni susseguenti, onde
subentrava la nota regola di doversi *in Iure* reputare non vero ciò, 4
che involva la massima inverisimiglianza; regola, di cui gli allegati e
seguitati dalla *Rot. Rom. coram Cels. decis.* 280. *num.* 4. *coram Ansald. decis.* 228. *num.* 8. *et coram Molines decis.* 754. *num.* 8. *et decis.* 829. *num.* 12. *et coram Falconer. de Probat. dec.* 5. *num.* 21. *et de sentent. dec.* 3. *sub num.* 13.

Sì perchè se il Sig. Magherini con aver acconsentito nell'atto della stipulazione della scritta del Maggio 1779. di tagliare una sola volta il bosco di *Righezzi*, avesse inteso di non renunziare, ma tener fermo il diritto, che per un altro taglio di detto bosco ancora non eseguito gli si competeva in ordine alla scritta del Giugno 1770., non avrebbe dipoi procurato nell'Agosto 1780., come egli stesso confessò nella *posizione* 15. *e seqq.* d'impetrare dal Sig. Cav. Ulivi la facoltà, quale per altro non costava, che ottenesse *di ritagliare il bosco di Righezzi a forma del patto contenuto nella prima scritta dell'anno* 1770., essendo inutile e vano il dimandare ciò che attual-
mente si ritiene, come è per se stesso evidente, e bene avverte con 5
i concordanti la *Rot. Rom. in Recent. decis.* 329. *num.* 9. *part.* 17. *et coram Ansald. decis.* 175. *num.* 3. *et decis.* 432. *num.* 7. *et coram Molines decis.* 1088. *num.* 2. *et decis.* 1194. *num.* 1.

In aggiunta di tutto ciò meritava ancora non poca considerazione il vedersi, che il Sig. Magherini, dopo aver pagati al Sig. Cav. Ulivi ne' 16. Settembre 1779. scudi 126. per la prima paga anticipata del fitto dei boschi di Candigliana, gli fece altro pagamento di ugual somma ne' 21. Ottobre 1780. con l'espressione, che tal pagamento era „ *di un' annata del fitto de' boschi di Candigliana maturata a* „ *tutto il dì* 15. *Settembre prossimo scaduto.* „

Poichè essendo così venuto a confessare il Sig. Magherini, che nel dì 21. Ottobre 1780. era debitore di due annate del canone convenuto nella scritta de' 29. Maggio 1779., venne altresì a confessare che l'unico taglio da esso fatto in detto anno 1780. che fu appunto quello del bosco di *Righezzi*, quale risultava dagli atti essere stato da lui tagliato nel Settembre e Ottobre del 1780., lo fece precisamente in vigore ed in esecuzione della suddetta scritta del 1779., non già

in forza della precedente scritta del 1770., come ora pretendeva, mentre nel caso diverso non si sarebbe riconosciuto col fatto del pagamento debitore nell'Ottobre del 1780. di due annate del canone convenuto nella seconda scritta, ma avrebbe fin d'allora preteso di dover sospendere fino all'anno seguente la paga della seconda annata, che era in sostanza la pretensione da lui promossa presentemente.

E così l'una e l'altra parte informando è stato risoluto.

*Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.*
*Guido Arrighi Aud. di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, e Relatore.*

## DECISIONE CCXIV.

### FLORENTINA SEU BIBBIENEN. PRAETENSAE NULLITATIS ALIENATIONIS.

29. *Martii* 1783.

### ARGOMENTO.

Non è nulla l'alienazione, la quale, ancorchè potesse esser tale in rapporto a quello, che la stipulò a conto proprio, non lo è però relativamente al pupillo, a di cui nome fu ancora utilmente celebrata, e dal quale inoltre è stata successivamente ratificata appena fatto maggiore.

### *SOMMARIO.*

1. *Si sostiene l'alienazione fatta da una donna non tanto in proprio, come usufruttuaria e assoluta padrona dei beni alienabili, quanto ancora per interesse de' figli pupilli, comunque in essa si contrasti il carattere di usufruttuaria.*

2. *La necessità, o l'evidente utilità operano l'effetto, che debbono giudicarsi valide l'alienazioni dei beni stabili dei pupilli o minori benchè non munita del Decreto del Giudice.*
3. *Il Decreto del Giudice è voluto dalle Leggi ad oggetto che sia riconosciuta la necesità, o l'evidente utilità delle alienazioni de' beni pupillari.*
4. *Approvati che sieno e ratificati dai pupilli e minori fatti maggiori i contratti celebrati dentro la loro pupillare o minore età, viene con ciò a sanarsi qualunque nullità di tali contratti.*
5. *Per porre in essere la ratifica è necessaria nel ratificante la scienza del contratto da ratificarsi, tanto rispetto al fatto, quanto rispetto al gius.*
6. *La coabitazione del pupillo fatto maggiore unitamente al tutore fa presumere in esso la scienza di qualunque contratto, che da quello sia stato celebrato per di lui interesse.*
7. *Posta nel ratificante la scienza del fatto del contratto da ratificari, la scienza di gius senz' altro si presume, e perciò la ratifica vien posta in essere.*

Per pubblico istrumento rogato da Ser Giovanni Angiolozzi il dì 14. Novembre 1720. Donna Maddalena Sacchi di Terrossola vedova del fu Cristofano Bertelli di Bibbiena, tanto in proprio, come usufruttuaria, e libera ed assoluta padrona lasciata da detto suo defunto marito nel di lui testamento, quanto in nome e per interesse dei comuni figli pupilli di se e di detto Cristofano, con presenza, consenso, ed assistenza di Gio. Paolo Sacchi di lei fratello, e suo più prossimo congiunto, siccome pure previa la di lei cerziorazione fatta dal Notaro, e la di lei renunzia con giuramento a qualunque Legge, Statuto, Riforma, o Privilegio a suo favore faciente, procedè all'alienazione di alcuni pezzi di terra esistenti nella Potesteria di Bibbiena, e nel Comune di Terrossola, quali trasferì nel Sig. Dott. Giovanni Bellini in parte con titolo di vendita, ed in parte con titolo di permuta, mentre ascendendo il valore e prezzo di tutti i suddetti effetti, secondo la stima fattane da due Periti concordemente eletti dai contraenti, alla somma di scudi 370., cedè e conseguò il Sig. Dott. Bel-

lini alla suddetta Donna Maddalena ne' Nomi, che sopra, un pezzo di terra posto nel Comune di Bibbiena, stimato dai medesimi Periti scudi 120., e il residuo della suddetta somma di scudi 370., consistente in scudi 250. lo pagò il prefato Sig. Dott. Bellini in contanti alla stessa Donna con l'assistenza e presenza similmente del suddetto di lei fratello.

Dopo essere stata osservata la detta alienazione per il lungo corso di 70. anni, piacque a Cristofano Bertelli iuniore, nipote ex filio del prenominato Cristofano Seniore e della predetta Maddalena Sacchi ne' Bertelli, di dedurne la nullità, avendo a tal effetto intentato contro gli eredi del Sig. Dott. Giovanni Bellini un giudizio avanti il Magistrato de' Pupilli sotto dì 13. Dicembre 1780.

Fattisi contradittori del Bertelli in quel Giudizio i Sigg. Ab. Ferdinando, Avv. Luigi, Dott. Giuseppe, e Francesco Bellini, furono essi assoluti dalla pretensione promossa dal Bertelli con Sentenza proferita da detto Magistrato de' Pupilli a relazione d'uno dei suoi Residenti legali il dì 16. Giugno 1782. e questa Sentenza, dalla quale interpose il Bertelli il solito rimedio della restituzione in integrum, oggi a mia relazione è stata confermata.

Per due fondamenti aveva dedotta il Bertelli la nullità di detta alienazione: primo perchè non si verificasse nella suddetta Sacchi vedova Bertelli di lui Ava paterna il carattere di usufruttuaria, e libera ed assoluta padrona, lasciata dal defunto Cristofano Bertelli di lei marito nel suo testamento, carattere, con cui essa procedè a detta alienazione, stante che il testamento di detto suo marito, per essere stati in quello preferiti i di lui figli, dovesse reputarsi nullo e di niun valore: secondo, perchè i beni come sopra alienati, spettanti in conseguenza di ciò, non alla suddetta vedova, ma ai comuni figli pupilli di se e del defunto suo marito, non potessero validamente distrarsi senza certe solennità, ed in specie senza il Decreto del Giudice necessario per la validità delle alienazioni dei beni stabili appartenenti ai pupilli, qual Decreto nell'alienazione dei suddetti beni non intervenne.

Non era allegabile la nullità di detta alienazione per il primo fondameto, sul quale di fatto non fu molto insistito per parte del

Bertelli, mentre la suddetta Sacchi vedova Bertelli procedè all'alienazione dei suddetti beni, non tanto in proprio, cioè come usufruttuaria, e libera ed assoluta padrona lasciata dal defunto suo marito, 1
quant'ancora in nome e per interesse dei suoi figli pupilli, come riportando il tenore dell'istrumento stipulato fra essa ed il Sig. Dott. Gio. Bellini ne' 14. Novembre 1710. ho da principio avvertito.

Neppure ho creduta allegabile detta nullità per il secondo fondamento, poichè prescindendo dal vedere se supplissero al difetto del decreto del Giudice le solennità usate nell'atto di detta alienazione, e similmente riferite in principio, e prescindendo ancora dall'esaminare se per il lasso del tempo fosse prescritto il gius di dedurre tal nullità, mi è parso, che sicuramente impedissero di dedurla due circostanze, l'essere stata cioè detta alienazione, o positivamente necessaria, o almeno evidentemente utile per i figli della suddetta Sacchi vedova Bertelli, e l'essere stata la medesima alienazione costantemente osservata e replicatamente ratificata dai suddetti figli della predetta vedova alienante, divenuti che furono maggiori.

La necessità, o l'evidente utilità, sempre che o dell'una o dell'altra chiaramente costi, operano certamente l'effetto, che debbano 2
giudicarsi valide le alienazioni dei beni stabili dei Pupilli o minori, benchè non munite del Decreto del Giudice, ricercato dalle Leggi 3
ad oggetto, che sia riconosciuta la necessità o l'evidente utilità di tali alienazioni, come dopo i testi nella *Leg. si praedium* 16. *Cod. de Praed. et aliis reb. minor. sin. Decr. non alien.* e nella *Leg. cum ii* 8. §. *Eam ff. de transact* ed altri concordanti ammettono il *Roman. Cons.* 453. *in princip. Soccin. cons.* 160. *num.* 12. *et* 17. *lib.* 2. *Tiraquell. de legib. Connubial. leg.* 15. *gloss.* 8. *num.* 76. *Rot. Rom. dec.* 545. *num.* 4. *et dec.* 678. *num.* 6. *et* 7. *part.* 1. *dec.* 51. *num.* 3. *part.* 6. *dec.* 139. *num.* 5. *et dec.* 495. *num.* 2. *part.* 13. *dec.* 300. *num.* 4. *part.* 16. *et dec.* 11. *num.* 21. *part.* 18. *tom.* 1. *et coram Ludovis. dec.* 31. *num.* 9. *et coram Merlin. dec.* 758. *num.* 4.

E che la suddetta alienazione fatta dalla Maddalena Sacchi vedova Bertelli fosse, o positivamente necessaria, o almeno evidentemente utile per i figli di detta vedova, non poteva controvertersi, riflettendo, che per la somma di scudi 120. porzione del prezzo dei

beni alienati da detta vedova cedè, e consegnò alla medesima il Sig. Dott. Giovanni Bellini alienatario uno stabile di egual valore, e che il residuo di detto prezzo ascendente a scudi 250. sborsato da detto Sig. Bellini in contanti lo prese il medesimo Sig. Dott. Bellini contemporaneamente a cambio dalla stessa vedova col frutto o interesse di quattro per cento l'anno, frutto certamente superiore a quello, che render potevano gli stabili, ( ciò dimostrando una scritta cambiaria passivamente creata da detto Signor Bellini con la suddetta vedova l'istesso dì 14. Novembre 1710. giorno della suddetta alienazione, ed in sorte appunto di scudi 250. quanto era precisamente il residuo del prezzo dei beni, che acquistò da detta vedova il medesimo Sig. Dott. Bellini dibattuto il valore dell'effetto da esso dato in permuta ) e riflettendo inoltre, che appariva, non solamente essere stati puntualmente pagati dal Sig. Dott. Bellini i frutti di detto cambio, ma essere stato anche da esso estinto il capitale, con averlo erogato in cause o necessarie o utili per la famiglia Bertelli, ed in specie nel pagamento della dote dovuta ad Antonio Finocchi marito della Elisabetta Bertelli figlia della suddetta vedova, e nell'estinzione di un censo, che la stessa vedova aveva passivamente creato con le Monache di S. Andrea di Bibbiena.

Che poi i figli della Maddalena Sacchi vedova Bertelli fatti maggiori costantemente osservassero e replicatamente ratificassero l'alienazione come sopra fatta dalla loro madre era similmente incontrovertibile; avendo essi posseduto e dipoi distratto l'effetto dato dal Sig. Dott. Bellini in permuta di parte dei beni, che acquistò da detta vedova; avendo inoltre riscosse dal medesimo Sig. Dott. Bellini, per ragione del cambio creato col residuo del prezzo di detti beni, in diversi tempi più somme, ed in specie quella servita per estinguere il censo, che la famiglia Bertelli passivamente teneva colle Monache di S. Andrea di Bibbiena; ed avendo finalmente sostenuto per Sentenza del Magistrato delle Decime del dì 12. Agosto 1751., che il Sig. Dott. Gio. Bellini dovesse fare in faccia sua la voltura, e pagare la decima di due pezzi di terra, come compresi nella compra, che il medesimo Sig. Dott. Bellini fece per l'istrumento de' 14. Novembre 1710.

Ed anche questa circostanza rendeva presentemente inallegabile l'asserta nullità dell'alienazione, di cui si trattava, mentre approvati che sieno e ratificati dai pupilli o minori fatti maggiori i contratti celebrati dentro la loro pupillare o minore età, viene con ciò a sanarsi 4
qualunque nullità di tali contratti, come fra gli altri rispondono il *Menoch. cons.* 242. *num.* 32. *lib.* 3. *Gratian. discept.* 488. *num.* 8. *et seqq. Rot. Rom. in Recent. dec.* 306. *num.* 53. *part.* 7. *dec.* 81. *num.* 3. *et* 4. *et dec.* 187. *num.* 2. *part.* 8. *et dec.* 523. *num.* 12. *part* 13. *et coram Crescent. Iunior. dec.* 31. *num.* 9.

Non giovando l'opporre, che per porre in essere la *ratifica* sia necessaria nel ratificante la *scienza* del contratto da ratificarsi, tanto 5
rispetto al fatto quanto rispetto al *gius*, come avvertono alcune delle addotte autorità, ed oltre a quelle la *Pistorien. dotis seu locorum Montium de'* 2. *Agosto* 1756. *avanti il già Aud. Giuseppe Bizzarrini* §. 99. *e la Emporien. reintegrationis de'* 23. *Febbraio* 1773. *avanti l' illustriss. Sig. Aud. Morelli pag.* 19. allegate per parte del Bertelli.

Poichè la scienza di *fatto*, cioè della alienazione seguita per l' istrumento de' 14. Novembre 1710., non poteva nel caso nostro dubi- 6
tarsi, che l'avessero i figli della vedova alienante, quando coabitavano con la stessa alienante, quando in conseguenza appunto dell'alienazione da essa fatta acquistarono e possederono l'effetto dato in permuta dal Sig. Dott. Bellini, e quando specialmente pretesero ed ottennero, che il medesimo Sig. Dott. Bellini facesse in suo conto la voltura, e pagasse la decima di due effetti, come precisamente compresi in detta alienazione fatta mediante l'istrumento de' 14. Novembre 1710. Posta poi nel ratificante la scienza di *fatto* del contratto da ratificarsi, 7
la scienza di *gius* senz' altro si presume, e perciò la *ratifica* vien posta in essere, come magistralmente distinguendo risponde con i concordanti la *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. tom.* 3. *dec.* 42. *num.* 19. 20. *et* 21.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CCXV.

## CHITINIANEN. BONORUM FEUDALIUM.

29. *Mart.* 1783.

## ARGOMENTO.

Allorchè in forza degli statuti, e della consuetudine si dà luogo all'incamerazione dei beni feudali o enfiteutici per mancanza di discendenza mascolina, questo sistema si verifica ancora nel caso d'investitura di beni in favore di una femmina per titolo di dote, che venga a morire senza lasciare di se prole maschile.

## *SOMMARIO.*

1. *Quando la stima dei beni dotali può importare una tacita compra e vendita, questa è capace di far passare il dominio di essi nel marito, e di costituirlo debitore in caso di restituzione di dote del prezzo dei beni medesimi.*
2. *È per molti effetti utile, ed opportuno il sapere, e determinare il valore dei beni costituenti il fondo dotale.*
3. *In mancanza dell'originario documento d'investitura, da cui possa rilevarsi il consenso del domino diretto, si presume, che ei lo abbia prestato a forma della consuetudine praticata relativamente alla concessione di altri beni enfiteutici.*
4. *La parola* Eredi, *e qualunque altra generica, ed ambigua espressione usata nelle concessioni feudali o enfiteutiche deve ricevere la sua interpretazione dalla consuetudine praticata dall'istesso padron diretto nell'altre concessioni.*
5. *La dote si assegna talvolta in beni non transitorj a chiunque, e passano perciò nella dotata, e nel di lei marito resolubilmente.*
6. *L'investitura de' beni feudali concessa alle femmine dagli statuti a titolo di dote non è presumibile, che vogliasi considerar più estesa di quelle solite concedersi ai maschj.*

7. *Quando non esiste danno, manca il subietto della rilevazione.*
8. *Non ha luogo la rilevazione, quando debbansi restituire dei beni, che mediante una transazione siano stati acquistati per un valore inferiore d'assai a quello giusto di essi.*

Sotto dì 19. Luglio 1690. per i rogiti di Ser Ottaviano Collinelli fu stipulato fra Paolo di Santi Boldrini di Chitignano, tanto in nome proprio, che di Pasquino suo fratello, e Jacopo di Girolamo Cenni, un pubblico istrumento, nel quale fu primieramente narrato, che circa sette anni avanti il suddetto Santi di Domenico Boldini aveva collocata la Cammilla sua figlia in matrimonio a detto Jacopo di Girolamo Cenni, con promessa di dote della terza parte di tutto quello si ritrovava di suo, eccettuata la casa, da conseguirsene il possesso da detto Jacopo dopo dato a detta Cammilla l'anello matrimoniale, e similmente della terza parte della dote della Lucrezia sua moglie, e respettivamente madre di detta Cammilla, da conseguirne però il possesso dopo la morte di detta Lucrezia, e dopo una tal narrativa il predetto Paolo di Santi Boldrini, anche in nome di Pasquino suo fratello, in adempimento dell'obbligazione, e promessa paterna, *previa la licenza dei Sigg. Conti di Chitignano impetrata per mezzo di supplica, e con riservo del loro feudo, dominio, e omaggio ec.* diede, e consegnò al suddetto Jacopo di Girolamo Cenni marito di detta Cammilla presente, et accettante per dote di detta Cammilla sua moglie per se, e suoi eredi presenti, e futuri, diversi appezzamenti di terra in detto istrumento minutamente descritti, e confinati, la stima dei quali fu detto ascendere in tutto a scudi 90., avendo promesso detto Jacopo Cenni di *tenere, e conservare i suddetti capi di beni come fondo dotale della predetta Cammilla sua moglie, et in caso di restituzione quelli restituire, con la clausula del patto dotale*, e di non molestare detti Boldrini per causa, e dependenza di dote di detta Cammilla, e respettivamente avendo promessa i Boldrini a Jacopo Cenni la difesa generale di detti capi di beni in caso di molestia.

Dal suddetto matrimonio di Jacopo Cenni con la Cammilla Boldrini ne nacquero tre figli, uno maschio chiamato Girolamo, e due

femmine, che una col nome di Francesca, e l'altra col nome di Bartolommea, ed essendo premorto alla Cammilla l'unico suo figlio maschio Girolamo, seguita che fu ne' 5. Ottobre 1744. la morte della stessa Cammilla, i beni suddetti, che già costituirono la di lei dote, pretesero i Sigg. Ubertini Conti di Chitignano essersi devoluti alla camera della loro Contea, ma dipoi in correspettività del pagamento di scudi cinquanta, che per mezzo del Sig. Pievano D. Gio. Batista Laurentini fece a detti Sigg. Conti di Chitignano Ipolito Cenni fratello del suddetto Jacopo, furono dai medesimi Sigg. Conti rilasciati detti beni al predetto Ipolito, affinchè presso il medesimo restar dovessero liberi, senza che per le ragioni a detta camera competenti per la suddetta dote potesse essere il detto Cenni ulteriormente molestato, così portando altro istrumento rogato da Ser Giuseppe Maria Marcucci il dì 9. Settembre 1745.

Rimasero pacificamente questi beni presso la famiglia Cenni fino al dì 14. Giugno 1780., nel qual giorno comparvero avanti il Sig. Potestà di Rassina, e Vicario della Contea di Chitignano il Sacerdote Sig. D. Francesco, ed altri Laurentini, e come discendenti, ed eredi della suddetta Francesca Cenni figlia della prenominata Cammilla Boldrini già maritata nella famiglia Laurentini, colle ragioni dotali di detta Cammilla dimandarono, che da Gio. Domenico, et altri Cenni, fra loro fratelli, e respettivamente figli di Francesco Cenni, venisse loro restituito il prezzo dei suddetti beni in somma di scudi 90., con più i frutti decorsi, e da decorrere dalla morte di detta Cammilla.

Per gli atti del medesimo Sig. Potestà di Rassina, e Vicario di Chitignano i suddetti Gio. Domenico, e fratelli Cenni sotto dì 22. Agosto 1780. intimarono la molestia ad essi come sopra inferita dai Laurentini ai Sigg. Ubertini Conti di Chitignano, e dimandarono, che i medesimi Sigg. Conti gli rilevassero pienamente da tal molestia, o mediante l'assunzione della loro difesa, o mediante la restituzione delli scudi 50., che già riceverono per causa di detti beni da Ipolito Cenni, e la refezione di tutte le spese, e danni, che fossero per derivare agli stessi Cenni dalla molestia suddetta.

Il Sig. Potestà di Rassina, e Vicario di Chitignano con sua Sen-

tenza del dì 19. Genn. 1781. dichiarò i beni promessi in dote dal fu Santi Boldrini alla Cammilla sua figlia, e per essa al fu Jacopo di Girolamo Cenni di lei marito, e in conseguenza il prezzo dei beni medesimi per l'espressa quantità di scudi 90. effettivamente consegnati al predetto Jacopo Cenni da Paolo, e Pasquino fratelli, e figli di detto Santi Boldrini per l'istrumento rogato da Ser Ottaviano Collinelli il dì 19. Luglio 1690., appartenere liberamente per diritto di successione al Prete D. Francesco, et altri Laurentini, come legittimi successori della Francesca Cenni figlia della suddetta Cammilla Boldrini, e perciò condannò i suddetti Gio. Domenico, e fratelli Cenni a restituire ai prenominati Laurentini la detta dote in somma di scudi 90. espresso importare dei sopraddetti beni dotali descritti nel citato istrumento di costituzione di dote de' 19. Luglio 1690., riservate soltanto ai medesimi Cenni le ragioni tali quali potessero loro competersi per gli alimenti pretesi somministrati a detta Cammilla, e per le asserte spese di Funerali per la medesima fatte, da sperimentarsi in altro congruo giudizio.

E con altra posterior Sentenza de'26. Genn. 1782. il medesimo Sig. Potestà di Rassina, e Vicario di Chitignano dichiarò, stante la mancanza della Cammilla Boldrini ne'Cenni senza successione masculina, essersi devoluta la di lei dote alla Camera dei Sigg. Conti Ubertini di Chitignano, ed essere stata perciò bene incamerata detta dote dai medesimi Conti, quali perciò assolvè dalle cose contro di essi pretese, e domandate dai suddetti Cenni nella sopra enunciata intimazione.

Tanto dall'una, quanto dall'altra Sentenza si appellarono i Cenni al Magistrato de'Pupilli di questa Città di Firenze, e per benigno Sovrano Rescritto emanato di consenso di tutte le parti collitiganti il dì 14. Maggio 1782. fu in me riunita, e cumulata la commissione di conoscere della giustizia, o ingiustizia di ambedue le suddette Sentenze.

Assuntosi pertanto da me il dovuto esame di questa doppia causa, ho primieramente risposto per la revoca della Sentenza a favore dei Laurentini, e respettivamente contro i Cenni proferita dal Sig. Potestà di Rassina, e Vicario di Chitignano il dì 19. Gennajo

1781. avendo dichiarato sopra i beni assegnati in dote alla Cammilla Boldrini, e per essa a Jacopo Cenni di lei marito per l'istrumento del dì 19. Luglio 1690., e neppure sopra il prezzo, o valore dei medesimi beni, nessun'azione, o ragione essersi competuta, o competersi per causa di detta dote ai predetti Laurentini ex jurib. della Francesca Cenni ne' Laurentini figlia della suddetta Cammilla, e perciò essersi dovuti, e doversi assolvere dalle cose pretese, e domandate per parte di detti Laurentini i prenominati fratelli Cenni, e doversi questi mantenere nel possesso dei suddetti beni ai medesimi ceduti dopo la morte di detta Cammilla Boldrini ne' Cenni senza successione masculina dai Sigg. Conti Ubertini di Chitignano per l'istrumento de' 9. Settembre 1745. Ed abbracciando poi il capo della rilevazione domandata per parte dei Cenni contro i Sigg. Conti Ubertini, ho risposto per la conferma dell'altra Sentenza a favore di detti Sigg. Conti, e respettivamente contro i Cenni, proferita dal Sig. Potestà di Rassina, e Vicario di Chitignano il dì 26. Genn. 1782.

La pretensione, che contro i fratelli Cenni avevano promossa i Laurentini ex jurib. della Francesca Cenni ne' Laurentini per le ragioni dotali della Cammilla Boldrini ne' Cenni madre di detta Francesca, oltre che mai poteva sussistere nel suo totale, come opinò il Giudice a quo, stante che avendo detta Cammilla lasciate superstiti due figlie, cioè la suddetta Francesca maritata in casa Laurentini, e la Bartolommea maritata in certa famiglia Castelli, le ragioni dotali di detta Cammilla sarebbero in ogni caso passate nella Francesca, e conseguentemente nei Laurentini per una sola metà, e rispetto all'altra metà si sarebbero sempre potuti difendere i Cenni rei convenuti con opporre la mancanza di diritto nei Laurentini attori, conforme dai difensori dei medesimi Laurentini veniva in questo secondo giudizio ingenuamente ammesso, l'ho creduta insussistente anche per la metà, essendo rimasto persuaso, che con le ragioni dotali di detta Cammilla non potessero i di lei eredi, e successori agere nè al conseguimento della somma di scudi 90. valore, e prezzo dei beni, che già formarono la di lei dote, nè alla repetizione di detti beni.

Al conseguimento della somma di scudi 90. valore, e prezzo dei beni suddetti resisteva la natura della dote, la quale non poteva

sostenersi, come pareva, che avesse creduto il Gindice di prima istanza, e come fu da principio preteso avanti di me per parte dei Laurentini, che fosse costituita alla Cammilla Boldrini ne' Cenni in *quantità*, o sia nella somma di *scudi novanta*, ma doveva dirsi costituita in *specie*, vale a dire nei precisi *beni* descritti nell'istrumento de' 19. Luglio 1690., perchè quantunque in quell'istrumento fosse enunciata la *stima* di detti beni, siccome però la consegna di essi fu fatta in adempimento della promessa di Santi Boldrini diretta alla *terza parte* del di lui patrimonio eccettuata la casa, formarono inoltre il principal soggetto della consegna i detti *beni*, dopo la menzione dei quali ne fu secondariamente ennnciato il prezzo, e Jacopo Cenni marito di detta Cammilla, non solo promesse *tenere, e conservare detti beni come fondo dotale della suddetta sua moglie*, ma promesse ancora in caso di restituzione *quelli restituire*: in vista di tutte queste circostanze conveniva concludere, che la dote di detta Cammilla venne a sostanziarsi, non già nella somma, e quantità di *scudi novanta*, ma bensì nei *beni* consegnati mediante il suddetto istrumento al di lei marito, e la *stima* di essi non poteva dirsi, che importasse una tacita *compra*, *e vendita* capace di far passare il do- 1
minio di detti beni nel marito, e di costituire il marito medesimo debitore in caso di restituzione di dote del prezzo dei beni suddetti, ma doveva dirsi fatta unicamnnte per sapere, e determinare il valore dei beni costitnenti il fondo dotale, cosa utile ed opportuna 2
per molti effetti, come in vista di simili circostanze rispondono fra gli altri il *De Luc. de dot. disc.* 158. *num.* 21. *et seq. Affliet. decis.* 970. *sub n.* 4. *Rot. Rom. in recent. dec.* 145. *num.* 3. *et* 4. *part.* 4. *tom.* 2. *dec.* 10. *n.* 28. *et seqq. part.* 12. *dec.* 144. *n.* 5. *et seqq. part.* 17. *et dec.* 248. *num.* 5. *et* 6. *part.* 18. *tom.* 1. *et cor. Ansald. dec.* 80. *n.* 20. *et n.* 24.

Alla repetizione poi dei beni, nei quali fu costituita la dote alla Cammilla Boldrini in occasione del di lei matrimonio con Jacopo Cenni, resisteva la natura dei beni medesimi, perchè questi erano feudali, o sia enfiteutici, di diretto dominio dei Sigg. Conti di Chitignano, come portava l'istesso istrumento di costituzione di dote dei 19. Luglio 1690., e resultava ancora da altre giustificazioni in atti

prodotte, e rispetto ai beni feudali o emfiteutici di diretto dominio dei Sigg. Conti di Chitignano era provato, che le loro concessioni erano per general consuetudine ristrette alle respettive linee masculine dei primi investiti, come in specie appariva, e dagli statuti o siano bandi della Contea di Chitignano, e da una Sentenza proferita dal Sig. Vicario di Chitignano secondo il voto del già Sig. Senatore Quaratesi li 28. Febbraio 1746. in certa Causa *Basili*, e *Crudeli*, qual Sentenza fu approvata con Sovrano Rescritto di S. M. C. de' 20. Settembre 1753., e con un successivo Motuproprio della stessa Cesarea M. S. fu ordinato attendersi in tutti i casi.

Onde per quanto fosse vero, che i beni, dei quali si trattava, considerandone per investita, in vigore dell' assenso dei Sigg. Conti di Chitignano enunciato nell' Istrumento de' 19. Luglio 1690., la Cammilla Boldrini ne' Cenni, avessero potuto passare in tutta la di lei linea masculina, era però innegabile, che mancata essa senza lasciar superstite verun figlio maschio, e solamente con due figlie femmine, seguì la devoluzione di detti beni ai Sigg. Conti di Chitignano padroni diretti, e questi perciò potessero legittimamente trasferirgli mediante l' istrumento de' 9. Settembre 1745. in Ipolito Cenni, giacchè sebbene non costasse dei precisi termini, nei quali fu prestato dai Signori Conti il suddetto loro assenso per non essere stato questo reperibile, doveva però credersi prestato tale assenso, e conseguentemente investita di
3 detti beni la Cammilla Boldrini ai termini della consuetudine vegliante rispetto agli altri beni feudali, o enfiteutici degli stessi Sigg. Conti di Chitignano, come in mancanza dell' originario documento d' investitura rispose con i concordanti la *Rot. nostr. in Florent. Disdictae 23. April. 1733. coram Audit. Martio Venturini impress. in Thesaur. Ombros. tom. 7. dec. 30. num. 78. et seq.* e più modernamente per due conformi sentenze fu deciso me scrivente in una causa agitata fra il *Signor Proposto di Laterina* e la *Signora Marchesa Elisabetta Cassandra del Borro.*

Nè giovava l' opporre, che nell' Istrumento de' 19. Luglio 1690. il quale doveva presumersi coerente all' assenso dei Sigg. Conti di Chitignano, si vedevano dati e consegnati i suddetti beni a Iacopo Cenni marito di detta Cammilla „ *presente et accettante per dote di detta*

„ *Cammilla sua moglie, per se, e suoi eredi* „ quasi che stante la menzione degli *eredi* dovesse dirsi non ristretta alla linea masculina di detti coniugi l'investitura dei beni suddetti, come per parte dei Laurentini si andava divisando.

Poichè anche la parola „ *eredi* „ e qualunque altra generica ed 4 ambigua espressione usata nelle concessioni feudali o enfiteutiche deve ricevere la sua interpetrazione dalla consuetudine praticata dall' istesso padron diretto nelle altre concessioni, come concordemente osservano il *Mans. cons.* 9. *tom.* 10. *num.* 3. *Palm. allegat. Posthum.* 57. *num.* 7. *et* 11. *Borgnin. Cavalcan. decis.* 36. *part.* 2. *num.* 274. *Magon. dec. Lucen.* 7. *num.* 16. *et seqq. Rot. Rom. in Fesulana Bonorum coram Ubald. decis.* 143. *per tot. et in Confirmator. diei* 30. *Maii* 1630. *coram Queipo impress. post Respons. Dyn. in ord. decis.* 7. *num.* 8. *ad* 12. *Rot. nostr. coram de Comitib. decis. Flor.* 93. *num.* 37. *et in Fesulana Laudemiorum* 5. *Septembr.* 1769. *coram Meoli impress. in Thesaur. Ombros. tom.* 8. *dec.* 38. *n.* 11. *et seqq.*

Neppure giovava l'opporre, conforme per parte dei Laurentini si opponeva, che la disposizione degli statuti o siano bandi della contea di Chitignano, e la consuetudine vegliante rispetto ai beni feudali o enfiteutici di diretto dominio di quei Sigg. Conti, non percuotendo il caso preciso di esser dati tali beni in *dote*, non potessero estendersi a questo caso.

Sì perchè all'effetto, di cui presentemente si questionava, non pareva allegabile veruna specialità a riflesso di trattarsi di materia di *dote*, non essendo nuovo, che questa talvolta si assegni in beni non transitorj a 5 chiunque, e che passino perciò nella dotata e nel di lei marito resolubilmente, secondo gli esempj, che con i concordanti allega il *Constant. ad Statut. Urb. Annot.* 33. *artic.* 1. *circa fin.* ove in specie ai *n.* 87. *e* 88. parla appunto della dote, che sia stata costituita in beni *enfiteutici* o *feudali*, e ferma doversi dire ricevuti dal marito in dote con quell'onore di reversione, che essi hanno di loro natura.

Sì perchè quanto agli statuti o bandi della contea di Chitignano neppure sussisteva in fatto che essi non contemplassero e non percuotessero anche il caso della *dote*, mentre anzi provedendo precisamente al caso, che le femmine dichiarate escluse per modo di regola dal suc-

cedere nei beni feudali, non possano esser dotate dai beni liberi, in
questo caso accordano ad esse per l'effetto della dotazione il terzo dei
beni feudali dei loro antichi, passando a dire „ *e ne supplichino per*
„ *l'investitura che li sarà fatta la grazia* „ qual *investitura* da po-
6 tersi domandare ed ottenere in detto caso per l'effetto della loro do-
tazione dalle femmine non è credibile, che in mente degli statuenti
dovesse esser difforme dalla consuetudine generalmente vegliante rispet-
to alle altre investiture di simili beni, e più estesa di quelle solite
concedersi ai maschi.

Tutto il fin qui esposto, conforme giovava ai Cenni per essere
assoluti dalla pretensione contro di essi promossa dai Laurentini, e così
per ottenere la revoca della sentenza del Signor Potestà di Rassina e
Vicario di Chitignano de' 19. Gennajo 1781., giovava in conseguenza
ancora ai Sigg. Conti Ubertini per assolversi dalla rilevazione contro di
essi domandata dai Cenni, e così per ottenere la conferma dell'altra
sentenza proferita da detto Sig. Potestà di Rassina e Vicario di Chi-
tignano li 26. Gennaio 1782. giacchè rimanendo i Cenni difesi dalla
pretensione dei Laurentini medianti le ragioni dedotte dai Sigg. Conti
Ubertini per sostenere l'Incamerazione, che essi fecero dei beni dota-
li della Cammilla Boldrini ne' Cenni per la di lei morte senza Figli
7 maschi, non si verificava rispetto a detti Cenni verun danno, e con-
seguentemente mancava il soggetto della rilevazione da essi doman-
data.

Sebbene anche quando per falsa ipotesi, non ostanti le ragioni de-
dotte a difesa dei Cenni dai Sigg. Conti Ubertini, fosse stato luogo
ad esaudire la pretensione promossa contro i Cenni dai Laurentini, ed
a confermare la sentenza, che i Laurentini riportarono contro i Cenni
sotto dì 19. Gennaio 1781., non per questo si sarebbe potuta dichia-
rare ingiusta e meritevole di revoca l'altra sentenza de' 26. Gennajo
1782. che assolvè i Sigg. Conti Ubertini dalla rilevazione domandata
dai Cenni, perchè questi avendo in sostanza stipulata con i Sigg. Con-
ti Ubertini mediante l'istrumento de' 9. Settembre 1745. una tran-
sazione, ed avendo in vigore di essa acquistati per il solo prezzo di
8 scudi 50. beni, che valevano scudi 90. non avrebbero avuto luogo di
agere per la rilevazione contro detti Signori Conti nel caso, che detti

beni, la natura dei quali fu allora lasciata indecisa, si fossero dovuti restituire agli eredi della Cammilla Boldrini ne' Cenni in forza delle di lei ragioni dotali, quando il pericolo della restituzione di detti beni, o sia della illegittimità della incamerazione, che ne avevano fatta i Sigg. Conti Ubertini, doveva dirsi bastantemente valutato mediante il ribasso di poco meno della metà del prezzo dei beni suddetti.

Così sentite quanto conveniva tutte le parti è stato risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Auditore di Ruota.*

# DECISIONE CCXVI.

## PISANA FRUCTUUM.

1. *Apr.* 1783.

## ARGOMENTO.

Non può dirsi possessore di mala fede chi ritiene de' beni fidecommissi assegnatigli dal chiamato, quando può supporre, che questi sian destinati alle detrazioni legali, o accidentali, che a quello possano competere, o obbligati ad assicurare la dote della di lui moglie.

## *SOMMARIO.*

1. *Chi ha posseduto beni non proprj non può nè deve astringersi alla restituzione dei frutti da tali beni percetti, e già consunti, se non provata nel possessore di essi una positiva mala fede.*
2. *Se la moglie obbliga una porzione delle sue doti a favore del marito, i beni fidecommissi paterni, che questi possiede, sono affetti all' assicurazione di quella parte di dote.*

Il già Sig. Anton Ranieri Stefanini creò passivamente sotto dì 1. Dicembre 1741. un cambio in sorte di scudi 225. col Sig. Andrea Boni, e sotto dì 15. Febbraio 1741. ab incarn. creò passivamente col medesimo Sig. Andrea Boni altro cambio in sorte di scudi 50., l' uno e l' altro ad oggeto di supplire ad alcune urgenze del Sig. Avv. Lorenzo Anastasio Stefanini suo fratello, in di cui comodo e vantaggio erogò di fatto ambedue le suddette somme ascendenti in tutto a scudi 275., con più altra somma sborsata del proprio.

Per mezzo di due respettive scritte del dì 1. Dicembre 1741. e del dì 16. Febbraio 1741. ab incarn., si obbligarono, non tanto il prenominato Sig. Avv. Lorenzo Anastasio, quanto ancora previe le debite solennità la Sig. Ubaldesca Morrona di lui consorte con la metà delle di lei doti, alla restituzione di quanto aveva erogato in vantaggio e comodo dello stesso Sig. Avv. Lorenzo Anastasio il predetto Sig. Anton Ranieri, e nella seconda di dette scritte il medesimo Sig. Avv. Lorenzo Anastasio Stefanini trasferì nel suddetto Sig. Anton Ranieri il godimento ed usufrutto di due pezzi di terra posti nel Commune di Cascina, in correspettività del qual godimento ed usufrutto, che fu convenuto dover rimanere presso detto Sig. Anton Ranieri fino a che non gli venissero restituite le suddette somme, si obbligò e promesse il prefato Sig. Anton Ranieri di pagare del proprio al Sig. Andrea Boni tutti i frutti dei suddetti due cambj, ancorchè importassero somma maggiore del frutto di detti due pezzi di terra.

In uno dei varj giudizi agitati dopo la morte di detti Signori fratelli Stefanini infra i rappresentanti il patrimonio, ed eredità beneficiata del Sig. Anton Ranieri, ed i figli ed eredi beneficiati del Sig. Avv. Lorenzo Anastasio, furono dichiarati e liquidati per Senteuza del Clarissimo Magistrato Supremo de' 22. Marzo 1782. diversi crediti della suddetta eredità e patrimonio del defunto Sig. Anton Ranieri contro i figli ed eredi del già Sig. Avv. Lorenzo Anastasio, ed in specie anche quello, che aveva la sopra indicata dependenza, al pagamento del quale vennero condannati a favore di detta eredità e patrimonio del Sig. Anton Ranieri i suddetti figli ed eredi del Sig. Avv. Lorenzo Anastasio, e respettivamente fu ordinato nella stessa

Sentenza ai rappresentanti l'eredità e patrimonio di detto Sig. Anton Ranieri di rilasciare a comodo dei Sigg. Gio. Giorgio, ed altri figli del fu Sig. Avv. Lorenzo Anastasio i suddetti due pezzi di terra, come soggetti al fidecommisso indotto dal già Sig. Dott. Andrea Stefanini, nel quale essi successero per la morte di detto Sig. Avv. Lorenzo Anastasio loro padre.

Quanto poi ai frutti percetti da tali beni fino dal dì 16. Gennajo 1756. giorno della morte del Sig. Avv. Lorenzo Anastasio Stefanini, prima dal Sig. Anton Ranieri Stefanini finchè egli visse, e dopo la di lui morte da chi rappresentava la di lui eredità, quali frutti avevano in quel giudizio preteso e domandato i suddetti Sigg. Gio. Giorgio e fratelli Stefanini, che venissero ad essi restituiti dai rappresentanti la suddetta eredità e patrimonio del già Sig. Anton Ranieri, vennero questi nella medesima Sentenza de' 22. Marzo 1782. assoluti da detta pretesa e domandata restituzione fino al dì della domanda fatta in quel giudizio.

Da detta Sentenza nelle parti a loro contrarie interposero i prefati Sigg. Gio. Giorgio e fratelli Stefanini il rimedio della restituzione in integrum, e caduta nel nostro primo turno rotale la commissione della causa, i loro reclami contro detta Sentenza furono limitati a quella parte, in cui erano stati assoluti i rappresentanti l'eredità e patrimonio del Sig. Anton Ranieri Stefanini dal restituire i frutti percetti dai suddetti due pezzi di terra fino dal dì 16. Gennaio 1756. giorno della morte del Sig. Avv. Lorenzo Anastasio, e prima della giudicial domanda fatta dai di lui figli; ma dopo il conveniente esame abbiamo creduto, che non costasse delle cause della restituzione in integrum domandata per parte di detti Sigg. Gio. Giorgio e fratelli Stefanini contro detta Sentenza, e perciò abbiamo referito doversi la medesima confermare.

La ragione fondamentale di questo nostro giudicato l'abbiamo desunta dalla notissima regola, per cui è stabilito non potersi nè doversi astringere chi ha posseduto beni non proprj alla restituzione dei frutti da tali beni percetti, e già consunti, se non provata in detto possessore degli altrui beni una positiva mala fede, come con i con- 1
cordanti rispondono il *Conciol. de Haered. Art.* 3. *num.* 79. *Polit.*

*de fideicomm. dissertat.* 19. *num.* 51. *dissertat.* 33. *num.* 126. *tom.* 1. *et quaest.* 28. *num.* 13. *tom.* 2. *de Luc. de Usur. disc.* 12. *num.* 37. *Rot. Rom. coram Ansald. decis.* 98. *num.* 15. *dec.* 272. *num.* 27. *et* 29. *et decis.* 443. *num.* 13. *Rota Florentin. in Thesaur. Ombros. dec.* 40. *num.* 3. *et* 4. *tom.* 5.

Non si provava nel caso nostro, che i suddetti due pezzi di terra dopo la morte del Sig. Avv. Lorenzo Anastasio Stefanini fossero stati ritenuti dal Sig. Anton Ranieri suo fratello, e quindi dai rappresentanti l'eredità dello stesso Sig. Anton Ranieri, con positiva mala fede, perchè quantunque per parte dei Sigg. Gio. Giorgio e fratelli Stefanini si andasse rilevando, che non poteva ignorarsi, nè dal già Sig. Anton Ranieri, nè dai rappresentanti la di lui eredità, essere i suddetti due effetti sottoposti all'enunciato fidecommisso indotto dal fu Sig. Dott. Andrea Stefanini, quando come tali si vedevano i medesimi considerati nella divisione seguita per istrumento del dì 5. Gennaio 1734. fra il medesimo Sig. Anton Ranieri e gli altri figli del fidecommittente, e nella successiva portata dai medesimi fatta del fidecommisso paterno in esecuzione della Legge sopra i fidecommissi e primogeniture del dì 22. Giugno 1747., ciò non ostante più ragioni potevano avere ed il Sig. Anton Ranieri Stefanini ed i rappresentanti la di lui eredità, per credere di poter legittimamente ritenere detti due effetti, fino al giorno in cui i suddetti Sigg. Gio. Giorgio e fratelli Stefanini non ne domandarono la restituzione.

In primo luogo poteva fondarsi questa loro credulità nell'opinione, che ai figli del fidecommittente, e conseguentemente anche al Sig. Avv. Lorenzo Anastasio, si competesseso dal fidecommisso paterno le detrazioni legali della legittima e trebellianica, nelle quali potesse imputarsi la distrazione di detti due effetti, giacchè di fatto queste detrazioni, benchè proibite da detto fidecommittente, furono dimandate dopo la morte del Sig. Anton Ranieri Stefanini da chi rappresentava la di lui eredità, e quantunque fossero allora negate con Sentenza del Magistrato Supremo del dì 25. Settembre 1759., modernamente però con due altre conformi Sentenze dello stesso Supremo Magistrato emanate a relazione del primo e respettivamente del secondo turno di questa Ruota il dì 1. Marzo, e il dì 9. Agosto 1782.

revocatorie di quella de' 25. Settembre 1759. è stato dichiarato competersi ai figli del fu Dott. Andrea Stefanini dal fidecommisso da lui indotto, non ostante la divisata proibizione.

In secondo luogo, tanto il Sig. Anton Ranieri Stefanini, quanto i rappresentanti la di lui eredità, potevano credere imputabile la distrazione di detti due effetti nelle detrazioni accidentali, giacchè per l'enunciata Sentenza de' 25. Settembre 1759. fu effettivamente dichiarato competersi queste accidentali detrazioni ai figli del fu Dott. Andrea Stefanini dal fidecommisso paterno.

Ed in terzo luogo finalmente potevano e dovevano credere di avere , conforme realmente avevano un legittimo titolo di ritenere i suddetti due effetti, benchè fidecommissarj anche dopo risoluto con la morte del Sig. Avv. Lorenzo Anastasio il diritto di chi ne aveva fatta al Sig. Anton Ranieri la sopra enunciata cessione, in vigore dell' obbligazione, che a favore di detto Sig. Anton Ranieri prestò unitamente al Sig. Avv. Lorenzo Anastasio la Sig. Ubaldesca Morrona di lui moglie con la metà delle di lei doti, conforme si è già avvertito in principio, essendo indubitato, che per queste doti e conseguentemente anche per la metà di esse ascendente a scudi 300., obbligata al Sig. Anton Ranieri per la restituzione delle somme da lui come sopra erogate in vantaggio e comodo di detto Sig. Avv. Lorenzo Anastasio, erano affetti ed obbligati i beni del fidecommisso paterno possednti dal medesimo Sig. Avv. Lorenzo Anastasio, in ordine al celebre testo nell' *Auth. res quae Cod. commun. de legat. et fideicomm.* 2
comunemente seguitato dai Dottori e Tribunali, ed in specie dal *Bonfin. de Iur. fideicom. disput.* 159 *num.* 1. *Rot. Rom. in recent. dec.* 174. *num.* 8. *et* 9. *part.* 9. *tom.* 1. *et dec.* 40. *num.* 9. *et seqq. part.* 11. *et coram Falconer. de dot. dec.* 18. *num.* 9. *et dec.* 19. *n.* 1.

E così l'una e l'altra parte informando è stato risoluto.

*Cosimo Ulivelli Aud. di Ructa.*
*Guido Arrighi Aud. di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relatore.*

# DECISIONE CCXVII.

## PISANA SEU ORBITELLEN. DOTIS.

2. *Aprilis* 1783.

### ARGOMENTO.

Ove esiste il patto, la donna è costretta a ricever per restituzione delle sue doti i beni consegnati, quando che siano tuttora esistenti, e non può sul totale di quelle esser costretta al supplemento degli alimenti sussidiarj in favore dei figli subitochè appena sian bastanti ad alimentar lei medesima.

### *SOMMARIO.*

1. *Dee reputarsi vero, e proprio fondo dotale la consegna di beni, che* servando servari possunt, *come specialmente sono gli stabili.*
2. *La stima del fondo dotale si determina per tutti gli effetti e casi, per cui può di ragione esser utile, e proficua.*
3. *Non può dalla vedova ricusarsi il rilascio di beni consegnati in dote, e tuttora esistenti, se esiste il patto, che sciolto il matrimonio debbano restituirsi prima d' ogn' altra cosa i beni consegnati.*
4. *Quando è stata pattuita la restituzione della dote, o nei medesimi beni consegnati, o nel loro valore, a scelta del marito, non può la donna recusare il ricevimento dei primi, quando o dal marito, o da' di lei eredi vogliano ad essa restituirsi.*
5. *Il marito è debitore di prezzo alla moglie in forza dell' alienazione dei beni, considerandogli ancora come vero e proprio fondo dotale.*
6. *Il consenso, che può la moglie aver prestato all' alienazione fatta dal marito di alcuni beni dotali, e il dispeudioso siste-*

*ma di vita, col quale la medesima abbia potuto dar causa a tali alienazioni, non tolgono a lei il diritto di ripeter la intera dote, potendo credersi, che ella lo facesse supponendo il proprio marito più opulento di quello, che realmente ne fosse.*

7. *Il benefizio della competenza*, o deducto ne egeat *compete di ragione a' figli convenuti dalla madre.*
8. *Non può pretendersi, che alcuno si privi de' proprj alimenti per somministrargli ad altri.*
9. *La donna, che agita per la restituzione della sua dote contro il marito, quando non può che dalla dote medesima ricavare i suoi alimenti, non è costretta a somministrargli a quello in forza del benefizio* deducto ne egeat.

Coerentemente alle istanze della Sig. Maria Maddalena Bartolini di Orbetello vedova lasciata dal fu Sig. Tommaso Landucci di Pisa fu con Sentenza del Magistrato de' Pupilli del dì 20. Luglio 1782. dichiarata la suddetta Sig. Maria Maddalena in contradittorio del Tutore dei figli Pupilli del defunto di lei marito creditrice dell'eredità, e patrimonio dello stesso suo defunto consorte della somma, e quantità di ducati settemila trecento trentasei, e un grano moneta napoletana, equivalenti a scudi fiorentini cinquemila dugento quaranta, e un soldo importare della di lei dote promessa, e pagata a detto già Sig. Tommaso Landucci secondo un pubblico istrumento stipulato in Orbetello per i rogiti del notaro Ambrogio Cardosa il dì 27. Novembre 1765., e dei frutti sopra detta somma decorsi alla ragione di quattro per cento l'anno dal giorno della morte di detto suo marito, e per il conseguimento di detto capitale, e frutti fu concessa alla suddetta vedova l'immissione nei beni toccati in porzione al predetto già Sig. Tommaso suo Consorte nelle divise seguite fra il medesimo, ed i Sigg. Santi Vincenzio, e Pasquale Luigi Landucci suoi fratelli per pubblico Istrumento rogato da M. Tommaso Cei il dì 10. Maggio 1762.

Da questa Sentenza interpose il tutore dei figli pupilli del già Sig. Tommaso Landucci il rimedio della restituzione in integrum, ed essendo caduta nel nostro primo turno ruotale la cognizione della

causa, dopo un maturo esame delle ragioni, sulle quali si fondava per parte di detto tutore il reclamo contro il precedente giudicato, abbiamo creduto di doverlo in parte confermare, ed in parte respettivamente revocare, riformare, e moderare nel modo, che anderemo divisando in appresso.

Il primo fondamento di reclamare da detto precedente giudicato si desumeva dalla natura della dote già costituita alla Sig. Maria Maddalena Bartolini nell'atto del di lei matrimonio col fu Sig. Dottor Tommaso Landucci, qual dote si sosteneva essere stata costituita non in *quantità*, ma in *specie*, cioè nei precisi beni esistenti in Orbetello, e nel Territorio Orbetellano, descritti nel precitato istrumento de' 27. Novembre 1765., così che non avesse detta Sig. Maria Maddalena per la restituzione della di lei dote un credito quantitativo contro l'eredità, e patrimonio del suo defunto marito, ma solo il diritto alla repetizione dei beni costituenti il di lei fondo dotale.

Questo primo fondamento l'abbiamo trovato giusto in parte, perchè il citato istrumento de' 27. Novembre 1765. portava una semplice esecuzione della promessa della dote già antecedentemente fatta al marito della Sig. Maria Maddalena Bartolini, ed al marito di altra di lei sorella, dal loro tutore, e curatore, promessa, che si era sostanziata nella *metà di tutta l'eredità* di un zio paterno di dette sorelle Bartolini, formava inoltre nel medesimo istrumento de' 27. Novembre 1765. il primo, e principal soggetto della consegna *la metà dei beni* ivi descritti, e ritrovati nella suddetta eredità, dei quali secondariamente soltanto fu enunciata la *stima*, ed in quell'istesso istrumento si vedeva chiaramente convenuto, che i respettivi mariti di dette sorelle Bartolini nel caso di scioglimento di detto matrimonio dovessero prima di ogni altra cosa restituire *la roba* ad essi consegnata, come portavano le seguenti espressioni „ *renunziando a qualunque eccezione della non ricevuta, e non valutata Roba, che* „ *nel caso di scioglimento di matrimonio dovranno prima di ogni* „ *altro restituire, perchè così ec.* „

A fronte delle quali circostanze non solamente pareva, che potessero, e dovessero reputarsi vero, e proprio fondo dotale quei beni consegnati, che *servando servari poterant*, quali specialmente erano

gli *stabili*, e che la *stima* fattane dovesse attribuirsi non già all'idea 1
di porre in essere una occulta compra, e vendita capace di trasferirne il dominio nei respettivi mariti, e di costituirgli debitori del loro valore, ma unicamente all'oggetto di repartir giustamente detti beni fra le due dotande, e loro respettivi mariti, o di determinare, e render noto il valore del fondo dotale per tutti quegli effetti, e
per tutti quei casi, per i quali può di ragione esser utile, e profi- 2
cuo, come con la scorta del *De Luc. de Dot. discors.* 158. *n.* 21. *et seq. Afflict. dec.* 270. *sub n.* 4. *Rot. Rom. in Recent. dec.* 145. *n.* 3. *et* 4. *part.* 4. *tom.* 2. *dec.* 10. *n.* 28. *et seqq. part.* 12. *dec.* 144. *n.* 5. *et seqq. part.* 17. *et dec.* 248. *n.* 5. *et* 6. *part.* 18. *tom.* 1. *et coram Ansald. dec.* 80. *n.* 20. *et num.* 24. in similissimi termini recentemente risposi io Relatore infrascritto in una *Chitinianen. Bonorum Feudalium de'* 29. *Marzo* 1783. *§. Al conseguimento ec.*

Ma era di più assolutamente indispensabile per la vedova l'ob-
bligo di ricevere per la restituzione della propria dote quei beni già 3
consegnati al marito, che tutt'ora esistevano non alienati, e dei quali per parte dei di lui eredi si offeriva alla stessa vedova il rilascio, stante l'espresso patto contenuto nell'istrumento de' 27. Novembre 1765. di doversi in caso di scioglimento del matrimonio *restituire prima di ogni altra cosa i beni consegnati*, come in più forti termini, quando cioè sia stata pattuita la restituzione della dote, o nei medesimi beni consegnati, o nel loro valore, ad elezione del marito, che non possa la donna recusare i beni, che dal marito, o dai di
lui eredi vogliano ad essa restituirsi, giustamente rispondono gli al- 4
legati, e seguitati dalla *Rot. Rom. in Recent. decis.* 144. *part.* 17. *num.* 8.

All'opposto, siccome non poteva controvertersi esser *quantitativa* la dote, di cui si trattava, per quella parte, che dal citato istrumento de' 27. Novembre 1765. appariva essere stata consegnata al già Sig. Tommaso Landucci, o in robe, che *servando servari non poterant*, o in *contanti* ricavati dagli assegnamenti ereditarj del defunto zio della Sig. Maria Maddalena Bartolini, o in *nomi di debitori* ereditarj da esigersi, dei quali costava averne dipoi esatto uno il suddetto Sig. Landucci, e stante l'avere alienati il medesimo Sig. Landucci

non solo i bestiami, ori, argenti, ed altri mobili ricevuti in dote, ma eziandio alcuni degli stabili ricevuti con detto titolo, era il medesimo Sig. Landucci divenuto debitore alla moglie del valore, e prezzo di questi capi di beni da lui alienati, anche considerandogli come vero, e proprio fondo dotale, conforme è per se stesso evidente, e con i concordanti avverte la *Rot. Rom. in Recent. decis.* 239. *n.* 5. *et dec.* 257. *n.* 2. *part.* 10. *dec.* 591. *n.* 2. *part.* 18. *tom.* 2. *et dec.* 68. *n.* 21. *part.* 19. *tom.* 1.

Perciò abbiamo dichiarato esser tenuta la Sig. Maria Maddalena Bartolini vedova Landucci a ricevere in conto della restituzione della di lei dote per le stime espresse nel più volte enunciato istrumento de' 27. Novembre 1765. tutti gli effetti, e beni in esso assegnati in dote, non stati alienati dal Sig. Tommaso Landucci di lei defunto marito, e similmente una metà di casa da questo venduta, ma col patto di redimere, e per un prezzo assai inferiore alle suddette stime, da doversene fare la ricompra a spese dell'eredità, e patrimonio di detto Sig. Tommaso Landucci.

Ma viceversa abbiamo dichiarato dall'eredità, e patrimonio di detto Sig. Landucci doversi restituire alla suddetta vedova la somma, e quantità di scudi duemila cinquecento moneta fiorentina da rinvestirsi in beni liberi, cauti, e sicuri a dichiarazione del Magistrato de' Pupilli, e frattanto doversene corrispondere a detta vedova il frutto alla ragione di quattro per cento l'anno fino dal giorno della morte di detto Sig. Landucci suo marito seguita li 23. Maggio 1780. perchè per questa somma di scudi 25000. fiorentini era chiaramente provata in atti la consunzione o distrazione fatta da detto Sig. Landucci di una parte della dote della sua moglie.

E avendo considerato, che di questa dote, consistente in ducati napoletani settemila trecento trentasei, e un grano importare degli stabili, mobili, e contanti, di che nel suddetto Istrumento de' 27. Novembre 1765., e in scudi romani trenta, che posteriormente riscosse il Sig. Tommaso Landucci da uno dei nomi di debitori assegnati in dote, equivalenti in tutto a scudi fiorentini cinquemila dugento sessantotto, lire quattro, e un soldo, non era precisamente fin quì appurato quanta ne fosse stata consunta o distratta da detto Sig.

Landucci, oltre la divisata somma di scudi fiorentini duemila cinqueccento, abbiamo soggiunto, oltre questa somma doversi dall'eredità, e patrimonio di detto Sig. Landucci restituire a detta vedova quanto si troverà mancare al compimento totale della suddetta di lei dote, fatta la dovuta liquidazione dei beni, che abbiamo sopra dichiarato dover la medesima ricevere, ed aggiunta al valore di tali beni la suddetta somma di scudi fiorentini due mila cinquecento.

Abbiamo così risposto, non curato l'altro fondamento, per cui dal tutore dei figli pupilli, ed eredi del già Sig. Tommaso Landucci si reclamava contro il precedente giudicato, e si pretendeva, che detti eredi non potessero esser tenuti a rifondere alla madre neppure la porzione di dote consunta o distratta dal di lei marito, e respettivo padre di detti pupilli, fondamento, che si voleva desumere dall'asserta colpa della stessa loro madre, la quale si supponeva, che con avere speso, e fatto spendere al marito più del dovere avesse dato causa a tal consunzione, e distrazione, ed aveva certamente prestato un positivo consenso ad alcune delle alienazioni fatte dal marito dei di lei beni dotali.

Essendo a noi comparso incapace di pregiudicare al diritto della vedova, ed il consenso, che costava essere stato da lei prestato ad alcune distrazioni fatte dal marito dei di lei beni dotali, e qualunque dispendioso sistema di vivere della stessa vedova, al quale (benchè non provato nel concreto del caso) si fossero potute attribuire in parte tali distrazioni, perchè non ostanti queste circostanze deve sempre rimaner salvo alla moglie il diritto di ripetere dal marito la propria dote da lui distratta o consunta, potendosi credere, che la moglie nella quale si presume l'ignoranza del vero stato del patrimonio del marito, in tanto acconsentisse all'alienazione dei suoi 6
beni dotali, o vivesse con uno splendore capace di portare a tale alienazione, in quanto che supponesse opulento, più che non era in realtà, il patrimonio del marito, come rispetto alla prima circostanza individualmente risponde la *Rot. Rom. cor. Molines dec.* 889. *num.* 13. *et seq. et coram Falconer. de dot. dec.* 14. *n.* 15. e in ordine alla seconda precisamente riflette le stessa *Rot. Rom. cor. Lancett. dec.* 1226. *n.* 19.

Finalmente in vista del terzo fondamento proposto contro il pre-
cedente giudicato, ed a difesa dei figli pupilli del già Sig. Tommaso
Landucci, dal loro tutore, che si desumeva dal benefizio *deducto ne*
7 *egeant* competente di ragione ai figli convenuti dalla madre, abbia-
mo creduto di dover riservare a detti pupilli, conforme abbiamo ad
essi riservate, per dedursi, e sperimentarsi in altro congruo giudizio,
le ragioni, che possano ai medesimi competere per dimandare il pre-
teso supplemento di alimenti sussidiarj, solamente dal frutto della
suddetta somma di scudi fiorentini 2500., o dai beni, nei quali ve-
nisse la medesima rinvestita, perchè sebbene restituita alla vedova del
fu Sig. Tommaso Landucci tutta la sua dote restassero i tre figli pu-
pilli di detto Sig. Landucci con un patrimonio assai tenue, e mi-
nore della dote, con cui veniva ad esser provvista la madre, il dub-
8 bio però della competenza del benefizio *deducto ne egeant*, da esa-
minarsi più opportunamente in altro congruo giudizio, mai poteva
proporsi a favore di detti pupilli contro il totale della dote della
madre, quale in sostanza da detta dote, unico suo patrimonio, do-
veva ricavare il proprio sostentamento, repugnando ai naturali non
9 meno, che ai legali principj il pretendere, che alcuno si privi dei
proprj alimenti per somministrargli ad altri, ragione per cui in pre-
cisi termini di donna, che agiti per la restituzione della sua dote
10 contro il marito in esclusione della competenza del benefizio *deducto*
*ne egeant* rispose la *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 310. *n.* 20. *et* 21.

E così l'una, e l'altra parte virilmente informando è stato ri-
soluto.

*Cosimo Ulivelli Audit. di Ruota.*
*Guido Arrighi Audit. di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota*, e *Relatore.*

# DECISIONE CCXVIII.

## PISANA RELEVATIONIS.

8. *Apr.* 1783.

### ARGOMENTO.

Subitochè è stato alcuno reintegrato al possesso di beni, che altri avea concessi in livello ad un terzo, questi ha indubitatamente il diritto di esser dal locatore rilevato indenne.

### *SOMMARIO.*

1. *L'evizione è dovuta dal venditore al compratore rispetto alla cosa venduta, e respettivamente comprata.*
2. *È dovuta l'evizione dal padron diretto all'enfiteuta rispetto ai beni concessi in enfiteusi.*
3. *Il confine non può dirsi compreso nel confinato.*
4. *La parola* usque *è atta ad includere, come ad escludere.*
5. *In materia di confini la parola* usque *è sempre inclusiva in pregiudizio del venditore, o del locatore, ai quali apparteneva di specificargli più precisamente.*
6. *Quando esiste la precisa designazione dei confini rispetto ai beni dati a livello, deve questo reputarsi fatto* a corpo e non a misura.
7. *Allorchè la vendita o concessione livellaria è fatta* a corpo, *l'espressione e indicazione della misura giova al compratore, o conduttore, perchè, non ostante la verificazione dei confini o corpo caduto in contratto, possa agere contro il venditore o locatore nel caso di mancanza della misura espressa.*
8. *Non giova al contrario al venditore, o locatore, non dandogli diritto di reclamare per l'eccesso della misura indicata, e non liberandolo dall'evizione, che il compratore, o conduttore soffrisse in una parte dei beni compresi nei confini, comunque la parte rimasta costituisca la misura nel contratto enunciata.*

Il già Sig. Carlo Scalvanti, che per privata scritta de' 27. Dicembre 1757. aveva condotto in affitto per anni nove dal Regio Scrittojo delle fortificazioni un podere composto di tutti i terreni delle fortificazioni esistenti presso le mura di Pisa fuori della porta a Lucca e della porta nuova di quella Città, successivamente il dì 3. Dicembre 1762. per pubblico istrumento rogato da Ser Francesco Maria Portinari condusse a livello dal medesimo scrittoio delle fortificazioni il suddetto podere, che in quell' Istrumento fu detto esser „ *composto di tutti i* „ *terreni delle fortificazioni, che cominciano dal Baluardo di S.* „ *Zeno, o sia dal Palancato, che divide le nuove dalle vecchie* „ *diacciaie e terminano al Bastione del Canto al Leone presso alla* „ *porta nuova di questa Città,* „ e fu altresì espresso aver per confini „ *A primo mura della Città, secondo Palancato della Fagianaja,* „ *terzo più e diversi beni di particolari, quarto Palancato suddetto* „ *che divide le diacciaje vecchie da detto Bastione di S. Zeno:* „ quali confini erano stati similmente designati nella precedente scritta di affitto del 1757.

II. E conforme nella scritta di affitto era stato letteralmente *escluso* dalla locazione e respettiva conduzione, insieme con alcuni altri fondi esistenti dentro il circondario dei designati confini, „ *il* „ *terreno, che di presente gode la Nazione Ebrea per sotterrare i* „ *loro cadaveri,* „ così anche nel successivo istrumento di livello venne *escluso* in lettera „ *il terreno che gode la Nazione Ebrea per* „ *cimitero dei loro cadaveri.* „

III. La Nazione Ebrea di Pisa, come già si è narrato nella contemporanea nostra decisione *Pisana reintegrationis*, vedendo nell' anno 1768. di non godere di fatto per la tumulazione dei proprj cadaveri se non il terreno circoscritto dal Ramparo o sia Bastione del Canto al Leone, e credendo, che per una transazione del dì 8. Aprile 1732. le appartenesse, oltre il suddetto terreno, che attualmente godeva, anche il Terrapieno costituente detto Bastione, ed il terreno esterno al medesimo sino al fosso dei Bastioni, fece istanza di esser reintegrata al possesso di questo Terrapieno e terreno esterno, che si godevano di fatto dal Sig. Scalvanti prima come affittuario, e poi come livellario dello scrittojo delle fortificazioni.

IV. Questa Istanza della Nazione Ebrea, che dopo essere stata esaudita con Sovrano Rescritto de'3. Febbrajo 1769., rimessa poi da S. A. R. in vista dei reclami del Sig. Scalvanti all'esame del Tribunale fu rigettata con sentenza del Magistrato consolare di Pisa de'13. Agosto 1771. e viceversa in grado di revisione fu dichiarata giusta con altra posterior sentenza proferita dallo stesso Magistrato a relazione del secondo turno di questa Ruota il dì 6. Luglio 1781., diede luogo al Sig. Scalvanti, e quindi dopo la morte di esso ai rappresentanti il di lui patrimonio, di domandare contro la Regia Azienda dei beni Civili surrogata allo scrittoio delle fortificazioni la *rilevazione;* ma conforme fu contraria al patrimonio Scalvanti detta seconda sentenza de'6. Luglio 1781. quanto al merito principale, per aver dichiarato doversi la Nazione Ebrea reintegrare al possesso del terreno come sopra domandato, così fu anche contraria la stessa seconda sentenza a detto patrimonio quanto al capo della domandata *rilevazione*, dalla quale assolvè la Regia Azienda dei beni Civili.

V. Devoluta successivamente al nostro primo turno Rotale, in conseguenza della revisione impetrata dai rappresentanti il patrimonio Scalvanti, la cognizione di questa doppia causa, dopo un maturo esame abbiamo bensì referito, per le ragioni esposte nella contemporanea nostra decisione *Pisana reintegrationis* doversi confermare la suddetta sentenza de'6. Luglio 1781. quanto al merito principale, cioè quanto alla *reintegrazione* in essa accordata alla Nazione Ebrea di Pisa rispetto al domandato terreno, ma al contrario abbiamo risposto doversi la medesima sentenza revocare quanto al capo della *rilevazione*, che abbiamo dichiarato competersi al patrimonio Scalvanti contro la Regia Azienda dei beni Civili.

VI. Essendo proposizione non controversa, che l'evizione conforme 1
deve prestarsi dal venditore al compratore rispetto alla cosa venduta e respettivamente comprata, così deve ugualmente prestarsi dal padron diretto all'enfiteuta rispetto ai beni concessi in enfiteusi, come alle- 2
gando altri concordanti stabiliscono il *Bursatt. cons.* 458. *num.* 7. *et* 8. *lib.* 4. *Fulgin. de iur. Emphyt. tit. de contract. Emphyt. qu.* 42. *ex num.* 4. *ad num.* 8. *Mangil. de Evict. qu.* 122. *per tot. Surd. decis.* 290. *ex num.* 10. *usque ad fin.*

VII. La risoluzione perciò di questa causa unicamente dipendeva dal determinare, se nella concessione emfiteutica fatta dallo scrittojo delle Fortificazioni al Sig. Carlo Scalvanti per l'istrumento de' 3. Dicembre 1762. si comprendesse ancora il terreno, al possesso del quale per la sentenza de' 6. Luglio 1781. oggi a nostra relazione confermata ottenne di esser reintegrata la Nazione Ebrea, e questo in fatti era ciò, che si sosteneva per parte del patrimonio Scalvanti, e viceversa s'impugnava per parte della Regia Azienda dei beni Civili, ad oggetto di provare, che avesse luogo la domandata *rilevazione*, e respettivamente ad oggetto di escluderla.

VIII. Noi adunque abbiamo creduto, che anche questo terreno si comprendesse in detta emfiteutica concessione; sì perchè sicuramente si conteneva detto terreno nel circondario designato nel suddetto istrumento mediante l'indicazione dei confini riferita di sopra nel §. 1. essendo ivi espresso per secondo confine il *Palancato della Fagianaja*, fra il qual Palancato, e *l'altra dividente le diacciaje vecchie dal Bastione di S. Zeno* assegnato per quarto confine esiste di fatto il *Bastione del Canto al Leone* ed il terreno esterno al medesimo; sì perchè erano inconcludenti, ed anzi si ritorcevano i due riflessi in contrario proposti per parte della Nazione Ebrea, e dedotti, primo dall'essersi detto nell'istrumento de' 3. Dicembre 1762. che si concedevano a livello al Sig. Scalvanti „ *i terreni delle Fortificazioni*, „ *che cominciano dal Baluardo di S. Zeno ec.*, *e terminano al* „ *Bastione del Canto al Leone presso alla Porta Nuova di* „ *questa Città*, „ espressioni, che si supponevano esclusive del *Bastione del Canto al Leone:* secondo, dall'essere stato in detto istrumento positivamente escluso ed eccettuato „ *il terreno*, *che gode la* „ *Nazione Ebrea per cimitero dei loro cadaveri.* „

IX. Era inconcludente, ed anzi si ritorceva il primo riflesso, mentre quanto sarebbe stato luogo a sostenere escluso dalla concessione emfiteutica il *Bastione del Canto al Leone*, se questo fosse stato designato ed espresso per uno dei *confini* dei fondi concessi al Signor Scalvanti, applicandosi allora la regola, che il *confine* non può dirsi compreso nel *confinato*, altrettanto era incongruo il pretender escluso
3 da detta emfiteutica concessione il *Bastione del Canto al Leone*, sul

fondamento di essere stato detto, che i fondi concessi al Sig. Scalvanti *terminavano al Bastione del Canto al Leone*, quanto di fatto tal espressione, o era ugualmente atta ad includere, che ad escludere quel Bastione, secondo ciò, che avverte il *Mantic. de tacit. et Ambig. lib.* 4. *tit.* 9. *num.* 10. „ ivi „ similiter si quis vendiderit fundum *usque* ad domum, potest dubitari an dictio *usque* accipiatur „ inclusive vel exclusive: „ o doveva piuttosto reputarsi atta ad in-
cludere detto *Bastione* per il riflesso, di cui con i concordanti il 4
*Barbos. dec.* 437. *num.* 11. „ ivi „ amplia octavo in materia con-
„ finium, quia dictio *usque* includit in praejudicium venditoris vel
„ locatoris; quia ubi aliquid spectat ad specificationem alicuius tanquam 5
„ melius informati, specificatio ambigua interpetratur contra specifi-
„ cantem: „ e quando di più dovendo secondo la suddetta espressione arrivare almeno al *Bastione del Canto al Leone* i terreni concessi a livello al Sig. Scalvanti, veniva perciò ad esser certa la comprensione del terreno *esterno al Bastione medesimo*, che era una parte di quello reclamato dagli Ebrei.

X. Parimente era inconcludente, ed anzi si ritorceva il secondo riflesso, perchè l'eccettuazione ed esclusione fatta nell'istrumento di livello del 1762. non riguardò il terreno *appartenente* alla Nazione Ebrea per cimitero dei proprj cadaveri, ma bensì il terreno *goduto* per tal uso da detta Nazione, siccome pure l'eccettuazione ed esclusione espressa in occasione del precedente affitto dei medesimi beni stipulato nel 1757. riguardò il terreno, *che di presente gode* la Nazione Ebrea per sotterrare i proprj cadaveri; e quantunque per le ragioni addotte nella contemporanea nostra decisione *Pisana reintegrationis* alla Nazione Ebrea in vigore di una transazione stipulata fra essa e il regio scrittojo delle fortificazioni il dì 8. Aprile 1732. appartenesse anche il Bastione del Canto al Leone ed il terreno esterno al medesimo sino al fosso dei Bastioni, lungi però dal potersi asserire, che nel 1757. e nel 1762. tempo della locazione e respettiva livellaria concessione fatta al Sig. Scalvanti avesse la Nazione Ebrea anche di detto Bastione e terreno esterno l'attual *godimento* costava anzi, che questo era allora e fino all'anno 1769. fu limitato e ristretto al solo

terreno interno circoscritto dal Bastione o sia Ramparo del Canto al Leone.

XI. In fatti non poteva di ciò dubitarsi, quando a questo solo terreno interno fu effettivamente limitato il possesso, che in esecuzione della suddetta transazione del dì 8. Aprile 1732. fu preso da un massaro e rappresentante della Nazione Ebrea sotto dì 13. Giugno 1732., avendo formato il soggetto di quell'atto di possesso „ *un pezzo* „ *di terra posto in detto luogo compreso dalla scarpa interiore del* „ *Ramparo:* „ quando di più la stessa Nazione Ebrea, per esser reintegrata al possesso e godimento del Bastione e del Terreno esterno al fosso dei Bastioni, dovè ricorrere verso l'anno 1769. al Real Trono, e di poi al Tribunale, e quando finalmente in un certificato fatto il dì 8. Gennajo 1770. dallo stesso ministro dello scrittojo delle Fortificazioni, che nell'anno 1769. in esecuzione degli Ordini Sovrani allora emanati consegnò alla Nazione Ebrea il terreno da essa reclamato, si vedeva positivamente e chiaramente attestato, prima dell'anno 1769. essere stato questo terreno *sempre posseduto* dallo Scrittojo delle Fortificazioni e dai suoi affittuarj, e viceversa essere stato *sempre posseduto* dalla Nazione Ebrea *il solo campo circondato dal Bastione.*

XII. Nè poteva giovare alla Regia Azienda dei beni Civili il vedersi espresso nell'istrumento de'3. Dicembre 1762. quant'appresso „ *di misura detti terreni, che si concedono di stiora* 133. *in* „ *circa,* „ e l'essere non inferiore, ma notabilmente superiore a stiora 133. il quantitativo del terreno, che anche tolto quello reclamato dalla Nazione Ebrea rimaneva al livellario Scalvanti.

XIII. Poichè stante la precisa designazione dei *confini*, che si
6 leggeva in detto istrumento rispetto ai beni formanti il soggetto della livellaria concessione doveva questa dirsi fatta a *corpo* e non a *misura*, secondo le cose fermate nella *Florentina seu S. Gaudentii Emptionis del dì* 19. *Dicembre* 1749. *avanti l'Illustrissimo Sig. Aud. Ulivelli* §. *mentre trattandosi ec. e nella Florentina Praetensae reintegrationis del dì* 18. *Settembre* 1750. *avanti il già Sig. Avvocato Quintilio Pellegrini articol.* 1. e molto più tale doveva dirsi la suddetta concessione, essendo stato ciò precisamente dichiarato nel medesimo istrumento de'3. Dicembre 1762. nel quale dopo le surriferite espressioni

„ *di misura detti terreni*, *che si concedono di stiora* 133. *circa* „ fu immediatamente soggiunto „ *o quanto siano a corpo*, *e non a misura*. „

XIV. Quando poi la vendita o concessione è fatta a *corpo*, l'espressione e indicazione della *misura* giova bensì al *compratore*, o *con-* 7
*duttore*, all'effetto che possa egli, non ostante la verificazione dei *confini* e così del *corpo* caduto in contratto, agere contro il venditore o locatore nel caso di *mancanza* della *misura* espressa, giusta le autorità allegate nella contemporanea nostra decisione *Pisana reintegrationis* §. *XIV*. ma viceversa non giova al *venditore* o *loca-*
*tore* non dando ad esso il diritto di reclamare per l'*eccesso* della 8
*misura* indicata, e non dispensandolo dal prestare l'evizione al compratore o conduttore, sempre che questo venga spogliato di una parte dei fondi contenuti dentro i designati *confini*, o sia nel *corpo* caduto in contratto, quantunque si verifichi nei fondi rimasti allo stesso compratore o conduttore la *misura* nel contratto enunciata, come distinguono le autorità medesime, alle quali può aggiungersi la *Rot. Rom. in recent. part.* 17. *decis.* 1. *num.* 3. *et* 4. „ ivi „ Hinc videmus, quod „ si quis emerit praedium ad corpus cum expressione certae mensurae, „ et majori reperta non tenet, pretium augere, quidquid secus sit in „ venditore, ob malam expressionem scienter factam, *Surd. ec.* Quemadmodum e converso qui vendidit fundum triginta iugerum certis „ finibus designatum, tenetur de evictione, si quid ex comprehensis „ intra confines evictum fuerit, quamvis triginta iugera supersint. „

E così l'una e l'altra parte virilmente informando abbiamo creduto, che fosse di giustizia il rispondere.

*Cosimo Ulivelli Auditor di Ruota.*
*Guido Arrighi Auditor di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota*, *e Relat.*

# DECISIONE CCXIX.

## BOVIANEN. DOMUS.

12. *Apr.* 1783.

## ARGOMENTO.

Non può altrimenti domandarsi il retratto, quando è trascorso il termine voluto dallo Statuto, quando non manca la scienza in chi lo reclama della seguita alienazione, e quando in fine evvi una tacita renunzia a detto retratto.

## *SOMMARIO.*

1. *Sotto il vocabolo* alienazione *si comprende anche la concessione enfiteutica, specialmente se quella sia unita alle parole* „ in qualunque modo diretto o indiretto fatta „
2. *Non è più permesso di domandare il retratto, quando è trascorso il termine concesso dallo Statuto a reclamarlo.*
3. *Sembra, che la circostanza di essere stato in minore età al tempo, che era luogo a domandar il retratto, non dia diritto alla restituzione in intiero, se chi la domanda non provi, che in quell' epoca avea assegnamenti per far valere il retratto medesimo.*
4. *Si presume la scienza di un contratto celebrato dalla propria madre, quando quello, che pretende negarla, coabita con essa, ed è stato presente alla stipulazione non tanto il padre, che il fratello di lui.*
5. *Non può domandare il retratto chi ha acconsentito, che il laudemio dovuto dal conduttore sia erogato in sodisfazione de' debiti del padre, avendo così prestato il suo assenso alla concessione livellaria in favore di un estraneo.*

Per istrumento rogato da Ser Luc'Antonio Porciani il dì 10. Dicembre 1731. la fu Sig. Maria Faustina Silvani moglie del Sig. Lorenzo Maria Barbacci di Monte-Vetturini concesse a livello al già Sig. Niccolò Damiani del Borgo a Buggiano conducente a sua terza generazione masculina, et in defetto per altre persone in detto istrumento espresse e contemplate, una casa di stanze quattro con stalloue e andito annesso, posta nel Borgo a Buggiano, per il laudemio ed annuo canone in detto istrumento espressi.

Sotto dì 12. Agosto 1773. i Sigg. Valentino ed altri Damiani come compresi in detta livellaria concessione intimarono per gli atti del Sig. Potestà di Buggiano al Sig. Anton Giuseppe Nuti attual detentore della suddetta casa con stalloue ed andito, che nel termine di giorni cinque giustificasse il titolo, con cui riteneva detti fondi, altrimenti gli rilasciasse liberi, vacui, e spediti ai medesimi Sigg. Damiani.

Non avendo fatta il Sig. Nuti la minima giustificazione, il Sig. Potestà di Buggiano con Sentenza de' 22. Settembre 1773. confermò l'intimazione come sopra fatta dai Sigg. Damiani, quali dichiarò doversi reintegrare e mantenere nel possesso dei suddetti fondi, rilasciando a loro favore, e respettivamente contro il Sig. Nuti ogni lecito mandato espulsivo, che di ragione.

Da questa Sentenza si appellò il Sig. Nuti fino sotto dì 18. Novembre 1771. al soppresso Magistrato de' Conservatori di Leggi, e in quel giudizio di appello produsse con scrittura de' 23. Aprile 1774. una Sentenza già emanata nel Tribunale di Buggiano li 12. Settembre 1738. per la quale fu dichiarato competersi al Rev. Sig. Iacopo Barbacci figlio della suddetta Sig. Maria Faustina Silvani ne' Barbacci il retratto sopra i fondi da detta sua madre concessi a livello al Sig. Niccolò Damiani per l'istrumento de' 10. Dicembre 1731., e venne perciò condannato detto Signor Damiani a dimettere e rilasciare detti fondi al prenominato Prete Iacopo Barbacci, purchè da questo nel tempo e termine di giorni otto venisse restituita al medesimo Sig. Damiani la somma da esso già pagata a titolo di laudemio.

Ne' 18. Giugno 1774. comparve a causa a difesa del Sig. Nuti il Sig. Carlo Francesco Barbacci, fratello ed erede del suddetto Prete Iacopo, allegando anch'esso la suddetta Sentenza emanata a favore del Prete Iacopo Barbacci e contro il Sig. Niccolò Damiani il dì 12. Settembre 1738., e successivamente fece assegnare ai moderni Sigg. Damiani il solito termine ad aver trasportati gli atti della causa risoluta con detta Sentenza de' 12. Settembre 1738., dalla quale fino di quel tempo si era appellato il Sig. Niccolò Damiani.

Vennero così a contestarsi avanti il soppresso Magistrato de' Conservatori di Legge due giudizj di appello, uno dalla Sentenza de' 22. Settembre 1773. infra il Sig. Nuti appellante ed i Sigg. Damiani appellati, altro dalla più antica Sentenza de' 12. Settembre 1738. infra i Sigg. Damiani come successori ed eredi dell'appellante ed *il Sig.* Barbacci fratello ed erede dell'appellato, ma ambidue questi giudizj rimasero dipoi sospesi fino al mese di Dicembre del 1781., nel qual tempo furono dalle parti riassunti avanti il Magistrato de' Pupilli surrogato per i sopravvenuti nuovi regolamenti in luogo del soppresso Magistrato de' Conservatori di Legge.

Cumulata successivamente di consenso delle parti la cognizione di ambidue i suddetti giudizj, e questa a me commessa, dopo il conveniente esame ho referito non essere stato nè esser luogo al retratto preteso dal già Sig. Iacopo Barbacci sopra i fondi dalla di lui madre concessi a livello al fu Sig. Niccolò Damiani per l'istrumento de' 10 Dicembre 1731., revocando in tal forma la Sentenza contro il prefato Sig. Damiani e respettivamente a favore dell'antedetto Sig. Barbacci emanata nel Tribunale di Buggiano li 12. Settembre 1738., ed in conseguenza di ciò sono passato a rispondere per la total conferma dell'altra Sentenza a favore dei moderni Sigg. Damiani e respettivamente contro il Sig. Anton Giuseppe Nuti emanata nello stesso Tribunale di Buggiano li 22. Settembre 1773.

Ho creduto, che dovesse revocarsi la prima dell'enunciate Sentenze, che accordò al già Prete Iacopo Barbacci il retratto sopra i fondi, che la di lui madre per l'istrumento de' 10. Dicembre 1731. concesse a livello al fu Niccolò Damiani, perchè quantunque per sostenere la competenza al Sig. Barbacci del retratto accordatogli in

detta Sentenza si allegasse *lo Statuto di Buggiano*, il quale nella *Rubr.* 66. intitolata „ *Di non potere alienare in modo alcuni beni* „ *immobili*, *se non servato certo modo* „ dispone quanto appresso „ ivi „ Nessuna persona del Comune, e avente beni nel detto Co- „ mune ancorchè forestiere fussi, ardisca nè presuma vendere sorte „ di beni alcuni immobili, nè quelli in alcun diretto nè indiretto „ modo alienare a persona tanto terriera, quanto forestiera, se prima „ non richieda il Comune legittimamente in giudizio, e fatta detta „ richiesta, e il Comune rispondendo non voler comprare, sia tenuta „ tal persona, che alienare vorrà richiedere il suo più prossimo pa- „ rente, che lui abbia da parte di padre, e non ne avendo da parte „ di padre, richiegga quelli da parte di madre, e quando fussino due „ parenti da parte di padre o di madre in pari grado, sempre sia „ innanzi quello di padre „

E stante l'ampiezza di questa statutaria disposizione, non ristretta alla sola *vendita*, ma estesa a qualunque *alienazione in alcun diretto o indiretto modo fatta*, dovesse realmente dirsi soggetta a re- 1
tratto in vigore della disposizione medesima anche la *concessione enfiteutica*, secondo le cose fermate nella *Petrasancten. retractus del dì* 17. *Agosto* 1779. *avanti il primo turno Rotale Relatore il Sig. Audit. Ulivelli* §. *Licet namque etc.*

Nel concreto però del caso non poteva accordarsi al Prete Iacopo Barbacci il domandato retratto, e ciò per due ragioni

In primo luogo perchè lo Statuto di Buggiano nel caso di non fatta notificazione assegna ai consanguinei per domandare il retratto solamente *un anno*, spirato il quale vuole, che l'alienatario non possa esser più molestato, ed il Prete Iacopo Barbacci intentò il retratto contro i fondi allivellati dalla madre mediante l'istrumento de' 10. Dicembre 1731. solamente nel dì 11. Gennaio 1737., che vale a dire 2
più di *cinque anni* dopo la seguita allivellazione, onde gli ostava la proposizione, di cui gli allegati e seguitati dal *Corradin. de Iur. praelat. quae.* 24. *num.* 4. *et* 5.

Non potendo giovare a detto Prete Barbacci, o la circostanza di esser egli stato *minore* al tempo della fatta alienazione, per esser nato il dì 8. Aprile 1814., o la dichiarazione fatta dal medesimo

Statuto di doversi computare *dal dì della scienza e notizia* dell' alienazione il termine dell' anno da esso prescritto.

Poichè quanto alla *minore età*, prescindendo dall' esaminare se questa dasse diritto al Sig. Barbacci di esser restituito *in integrum*, senza provare di aver avuto al tempo della livellaria concessione fatta
3 dalla madre assegnamenti da condurre il livello, secondo le autorità riportate dal *Corradin. de Iur. Praelat. d. qu.* 24. *num.* 29. *et segg.* tanto più che era piuttosto presumibile la deficienza di qualunque assegnamento in detto Sig. Barbacci, che avendo in tempo dell' allivellazione tutt' ora vivo il padre veniva perciò ad essere figlio di famiglia, finiva ogni questione riflettendo, che compì detto Sig. Barbacci gli anni *diciotto* il dì 8. Aprile 1732., e consegnentemente giunse all' *età maggiore* non già *un solo anno* ma *quasi cinque anni* prima d' intentare il retratto.

4 E la *scienza* nel Sig. Iacopo Barbacci dell' alienazione fatta dalla madre doveva presumersi stante il coabitar con essa, e stante l' essere intervenuti alla stipulazione dell' istrumento de' 10. Dicembre 1731. il padre di detto Sig. Iacopo Barbacci, ed un fratello di detto Sig. Iacopo.

In secondo luogo poi non poteva al Sig. Iacopo Barbacci accordarsi il domandato retratto, perchè risultando da un istrumento rogato da Ser Luc' Antonio Porciani il dì 8. Giugno 1737., che la Sig. Maria Faustina Silvani ne' Barbacci madre di detto Sig. Iacopo „ *con presenza e consenso del Sig. Lorenzo Barbacci suo marito* „ *e* DEL REV. SIG. IACOPO SUO FIGLIO „ e previe le dovute cerziorazioni, diede facoltà al Sig. Niccolò Damiani di erogare nella sodisfazione di un creditore di detto suo marito una porzione di quel residuo di *laudemio*, che a lei doveva per la *livellaria concessione* già fattagli per l' istrumento de' 10. Dicembre 1731., questo *consenso* espressamente prestato dal Sig. Iacopo ad un atto, che necessariamente presupponeva la livellaria concessione fatta al Sig. Damiani, e perciò alla stessa livellaria concessione, impediva al medesimo Sig. Iacopo d' intentare contro di essa il retratto, conforme stabiliscono gli
5 allegati dal *Gratian. disceptat.* 672. *num.* 9. *et* 10. *Corradin. de Iur. praelat. qu.* 28. *num.* 23. *et segg. Rot. Roman. post eumd.*

*dec.* 13. *num.* 3. *coram Merlin. dec.* 698. *num.* 11. *et dec.* 740. *num.* 740. *num.* 19. *Rot. nostr. coram Magon. dec.* 118. *per tot. et coram Bonfin dec.* 10. *num.* 5.

Quando adunque non poteva accordarsi al già Sig. Iacopo Barbacci il retratto da esso domandato sopra i fondi concessi a livello dalla di lui madre al Sig. Niccolò Damiani per l'istrumento de' 10. Dicembre 1731., e costava perciò essere ingiusta e meritevole di revoca la Sentenza contro detto Sig. Damiani, e respettivamente a favore del prefato Sig. Barbacci emanata nel Tribunale di Buggiano li 12. Settembre 1738., questo solo portava alla necessaria conseguenza di dover confermare l'altra Sentenza, che a favore dei moderni Sigg. Damiani come compresi nella livellaria concessione di detti fondi, e respettivamente contro il Sig. Anton Giuseppe Nuti come detentore dei medesimi emanò nello stesso Tribunale di Buggiano li 22. Settembre 1773.

Sebbene anche supposta la competenza al già Sig. Iacopo Barbacci del retratto da lui domandato, e conseguentemente la giustizia della Sentenza a suo favore proferita li 12. Settembre 1738., non per questo sarebbe costato dell'ingiustizia dell'altra Sentenza emanata a favore dei Sigg. Damiani li 22. Settembre 1773. mentre in tal supposto sarebbe rimasto da esaminarsi un altro fondamento proposto a difesa dei medesimi Sigg. Damiani, e dedotto dal non vedersi provato, che il già Sig. Iacopo Barbacci facesse al Sig. Damiani la restituzione del laudemio ingiunta per modo di *condizione* nella detta Sentenza de' 12. Settembre 1738. e dalla circostanza di avere il già Sig. Niccolò Damiani continuato a pagare per più anni anche dopo detta Sentenza de' 12. Settembre 1738. il canone livellario dei suddetti fondi, donde si voleva inferire, che il Sig. Barbacci avesse renunziato col fatto al retratto accordatogli da quella Sentenza, fondamento, di cui ho creduto inutile assumerne l'esame, dopo esser rimasto persuaso, che detta Sentenza de' 12. Settembre 1738. meritasse di esser revocata.

E così informando tutte le parti ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CCXX.

## FLORENTIOLAE PRAETENSAE NULLITATIS CONTRACTUS.

12. *Apr.* 1783.

## ARGOMENTO.

La transazione, perfezionandosi col solo consenso, si ha per esistente, quando vi è una promessa di transigere in un certo modo, e con certi patti, e nel dubbio non può rescindersi per il capo della lesione, la quale abbisogna di prove luminosissime per parte di chi l'allega.

## *SOMMARIO.*

1. *Il consenso delle parti è quello, che serve a perfezionare il contratto di transazione.*
2. *La semplice promessa di transigere in un certo modo, e con certi patti determinati, a differenza della promessa di transigere generica, è obbligatoria, ed equivale a un perfetto contratto di transazione.*
3. *La transazione è del genere di quei contratti, che, perfezionandosi col solo consenso, non ricercano di ragione la scrittura.*
4. *Nei contratti, che non esigon scrittura, ma che per perfezionarsi non hanno d'uopo che del consenso, l'intervento di quella si deve creder voluto solo per porre in essere una solenne prova, e per conservar la memoria del contratto.*
5. *Allora solo può dirsi interessare la perfezione del contratto il detto intervento, quando le parti hanno espressamente convenuto, che il contratto medesimo non abbia forza* se non *celebratane la scrittura, o istrumento.*
6. *La lesione nella sesta basta, perchè possa allegarsi dalle donne, e dai minori.*

7. *Nel dubbio si risponde in esclusione della lesione, che dee provarsi concludentissimamente, militando la presunzione della validità del contrattto.*
8. *Nel dubbio dee rispondersi per la validità delle transazioni, interessando troppo la pubblica quiete il sostenerle.*
9. *Il conflitto dei testimonj* hinc inde *dedotti pone l'affare in quello stato di dubbiezza, che autorizza a rispondere in esclusione della lesione, e per la validità della transazione.*
10. *La lesione enorme lascia in facoltà del cedente o il rescindere il contratto, e il fare quel supplemento, che riduca il contratto alla giustizia.*
11. *La lesione enormissima, quantunque non lasci cotale arbitrio, non opera però, che l'annullamento del contratto, come se mai non fosse stato fatto.*

I. Insorte avanti il Sig. Vicario Regio di Firenzuola alcune dispute infra il Sig. Dottore Angiolo Righini come erede testamentario del già Reverendo Sig. Don Iacopo Paolini da una, e le donne Maria Maddalena Belli, Domenica Fiumi vedova Bandini, e Maria Bandini di lei figlia dall' altra parte, concernenti il modo di sodisfare i legati respettivamente lasciati a dette donne dallo stesso Reverendo Sig. Don Iacopo Paolini del dì 16. Aprile 1780., fu creduto proprio di ultimare tali dispute per via di accomodamento, che restò convenuto e fissato fra dette parti, con l'intervento, autorità e decreto di detto Sig. Vicario Regio, per mezzo di certi capitoli contenuti in un privato Chirografo de' 13. Aprile 1782.

II. I termini di questo accomodamento furono, che per i suddetti legati di alimenti, vitto, vestito, abitazione, danaro contante, ed altro, lasciati alle predette donne nell' enunciato testamento del defunto Sig. Don Iacopo Paolini, il Sig. Dottor Righini come erede del medesimo dovesse dare e somministrare a dette donne per una sola volta la somma e quantità di 420. scudi Romani da paoli dieci l'uno, e questi da dividersi fra di esse per la loro rata e tangente, e più due letti e diversi altri mobili espressi in detto Chirografo; che in conto di detta somma di scudi Romani 420. dovesse il medesimo Sig. Dott. Righini rendere alle suddette donne per il prezzo da fissarsi per mezzo di due

periti, da eleggersi uno per parte, certa casa con un poco d'orto posta in luogo detto Castiglioncello, qual casa composta di stanze dieci, e più un portico con suo forno insieme con l'annesso orticino fu dipoi stimata ne' 29. Aprile 1782. scudi 100., e che il compimento della metà della suddetta somma di scudi Romani 420. dovesse il Sig. Dott. Righini sborsarlo prontamente, e viceversa dovesse il medesimo ritenere in sue mani l'altra metà, con pagarne il frutto alla ragione del quattro per cento, almeno per anni quattro, e per tutto quel maggior tempo, che fosse per piacere a dette donne.

III. Successivamente in nome delle stesse donne fu umiliata al Real Trono una supplica, nella quale dopo essere stato narrato il fissato accomodamento, e dopo essere stato espresso, che le medesime donne lo riconoscevano di sommo loro vantaggio, fu esposto, che una di esse cioè la Maria Bandini si trovava nell'età pupillare di anni dieci, e venne dimandato, che S. A. R. si degnasse autorizzare il predetto Sig. Vicario Regio di Firenzuola ad interporre quel Decreto, che fosse necessario per render pienamente valido l'atto di detto accomodamento anche per interesse di detta pupilla, e S. A. R. sotto dì 16. Maggio 1782. si degnò di benignamente rescrivere „ *Il Vicario di Firenzuola in-* „ *terponga quel Decreto, che crederà giusto e conveniente.* „

IV. Emanato questo benigno Rescritto, e notificato il medesimo a dette donne ad istanza del Sig. Dottore Righini, vennero allora suscitate per parte delle stesse donne delle difficoltà contro il suddetto accomodamento, ed all'opposto il Signor Dottore Righini, insistendo in detto accomodamento, ed in esecuzione del medesimo, depositò nel Tribunale del Sig. Vicario di Firenzuola scudi 280. Romani da pagarsi liberamente alla Maria Maddalena Belli, e alla Domenica Fiumi vedova Bandini, metà per ciascheduna, e domandò, che venisse alle medesime assegnato un termine ad essersi dichiarate se volevano, o no, aderire alla compra della casa nell'accomodamento enunciata per le stime dipoi fattene, altrimenti venisse dichiarato rimaner detta casa alla di lui libera disposizione, e quanto alla pupilla Maria Bandini fece istanza, che quel Sig. Vicario in ordine al riferito benigno Rescritto facesse le dichiarazioni, che credesse giuste e convenienti.

V. Preso adunque da detto Sig. Vicario il dovuto esame di questo

affare, proferì egli ne' 19. Giugno 1782. la sua sentenza, con la quale dichiarò costare delle convenzioni stabilite fra il Sig. Dottor Angiolo Righini erede del già Prete Iacopo, e la donna Maria Maddalena Belli, e donna Domenica Fiumi vedova Bandini, non solo per interesse proprio, ma anche per quello della Maria Bandini figlia pupilla di detta Domenica dall' altra parte, relativamente al legato alle medesime donne lasciato da detto Prete Paolini nel di lui testamento de' 16. Aprile 1780., ed espresse nei capitoli di transazione de' 13. Aprile 1782. stipulati con detto Sig. Dott. Righini, ed altresì costare della giusta causa, per cui le suddette donne si mossero a transigere col Sig. Dott. Righini nella forma espressa in detti capitoli, e perciò quanto alle due donne Maria Maddalena Belli, e Domenica Fiumi vedova Bandini, dichiarò esser le medesime tenute ed obbligate all'osservanza di detti capitoli, e conseguentemente essere in loro facoltà il ritirare secondo la respettiva porzione e tangente la somma stata come sopra depositata dal Sig. Dott. Righini, e doversi inoltre dal medesimo Sig. Dottore somministrare ed effettivamente consegnare a dette due donne i mobili in detti capitoli enunciati, ed alle stesse due donne assegnò il termine di giorni dieci ad essersi dichiarate di accettare, e ad avere nelle forme effettuata la compra della suddetta casa per le stime già fattene, altrimenti rilasciò il Sig. Dott. Righini nella libertà di disporne come più e meglio gli piacesse.

VI. Quanto poi alla pupilla Maria Bandini dichiarò esser tenuto ed obbligato il Sig. Dottor Righini alla puntuale osservanza ed esecuzione del legato a di lei favore fatto nel precitato testamento del Prete Paolini, e conseguentemente a ricevere nella casa del defunto da lui abitata, e ad alimentare nella forma prescritta in detto legato la pupilla suddetta, e nel solo caso, che o non volesse questa adattarsi a stare appresso il Sig. Dott. Righini, o che la madre o altri congiunti della medesima non volessero privarsene, autorizzò la madre ad accettare per detta pupilla il convenuto nei suddetti capitoli, ed a stipularne e mantenerne per la medesima l'osservanza, a condizione però, che il Sig. Dottor Righini dovesse allora sborsare per una sola volta in mano della madre di detta pupilla scudi 15. Romani per provvedere la stessa pupilla di conveniente vestiario, da non intendersi

compresa tal somma nella porzione di quella spettante alla pupilla medesima in ordine ai suddetti capitoli, che la somma di scudi 140. Romani spettante in ordine a quei capitoli alla pupilla dovesse in tal caso ritenerla il Sig. Dottore Righini fino a tanto che non si presentasse l'occasione o di fare di detta somma un cauto e stabile investimento, o di accasare convenientemente con detta somma la stessa pupilla, con doversi frattanto dal Sig. Dottor Righini corrispondere alla di lei madre o a chi per essa l'annuo frutto di scudi 6. Romani, e che la medesima pupilla fino al di lei accasamento dovesse stare appresso e sotto la custodia della di lei madre, o di altra persona alla medesima congiunta di sangue, e capace di darle una timorata educazione.

VII. Da questa sentenza fu per parte di dette donne legatarie appellato al Magistrato de' pupilli, e caduta in me secondo il turno Rotale la commissione della causa, fu da principio preteso per parte di dette donne, che fosse stata semplicemente trattata, non già conclusa fra esse, ed il Sig. Dottor Righini la transazione, della quale dichiarò costare detta precedente sentenza, ma abbandonata dipoi questa eccezione si passò per parte delle medesime donne ad impugnare acerrimamente la suddetta transazione sul fondamento, che lungi dal costare della giusta causa di transigere, conforme fu dichiarato in detta precedente sentenza, costasse anzi esser rimaste le suddette donne o enormissimamente, o almeno enormemente lese da detta transazione.

VIII. Dopo un serio e maturo esame ho in questo giorno referito, e confermando in parte, ed in parte respettivamente dichiarando la precedente sentenza, esser tenuta ed obbligata all'osservanza delle convenzioni o capitoli di transazione stabiliti e fermati sotto dì 13. Aprile 1782., conforme fu dichiarato in detta precedente sentenza, la donna Maria Maddalena Belli; e quanto alle altre due donne Domenica Fiumi vedova Bandini, e Maria Bandini di lei figlia, attesa la dichiarazione fatta dal Sig. Dottor Righini, ed esibita in atti de' 31. Marzo 1783. di esser pronto a ricevere in sua casa queste due donne, ed ivi somministrare ad esse quel tanto, che ordinò il defunto Prete Paolini nel suo testamento, ho referito essere in facoltà di dette due donne di potere liberamente tornare a convivere con detto Sig. Dott. Righini

per ricevere da esso il legato di detto Prete Paolini a forma in tutto e per tutto di quanto fu prescritto e ordinato nel di lui testamento, al qual effetto ho assegnato alla suddetta Domenica Fiumi vedova Bandini il termine di giorni quindici ad essersi trasferita insieme con la suddetta sua figlia a convivere col predetto Sig. Dottore Righini, altrimenti ho dichiarato dovere star ferme anche rispetto a queste due donne le dichiarazioni fatte nella precedente sentenza; ed atteso che tutte le suddette tre donne pendente causa non solamente avevano ricevuti dal Sig. Dott. Righini i letti ed altri mobili espressi nelle convenzioni e capitoli del dì 13. Aprile 1782., ma avevano inoltre conseguite dal medesimo Sig. Dottore Righini delle somministrazioni di grasce, avevano altresì ritirate *in causam declarandam* alcune somme dal sopraenunciato deposito fatto dallo stesso Sig. Dottore Righini nel Tribunale di Firenzola, e finalmente aveva pagate per essa il medesimo Sig. Dottore Righini alcune altre somme; in conseguenza di tutto ciò son passato a fare alcune altre minute dichiarazioni, tanto per il caso, che dalle due donne lasciate in libertà di tornare a convivere col Sig. Dottore Righini venga ciò effettuato, quanto nel caso, che ad esse non piaccia di effettuarlo.

IX. Ho creduto di dover così referire perchè l'eccezione in primo luogo dedotta per parte di dette donne, e dipoi giustamente abbandonata, cioè, che fra esse ed il Sig. Dottore Righini fosse stata semplicemente trattata, e non già conclusa, la transazione, della quale dichiarò costare la precedente sentenza, compariva affatto insussistente alla semplice lettura del Chirografo de' 13. Aprile 1782.

X. Il proemio di quel Chirografo era concepito nei seguenti termini „ ivi „ Fintantochè non si deverrà all' opportuno e formale „ atto di transazione da stipularsi a suo tempo per il presente Chiro- „ grafo da valere e tenere, come se fosse un pubblico, giurato, e „ quarantigiato istrumento rogato da notaro pubblico Fiorentino, ap- „ parisca e sia noto, come per le pendenze vertenti infra l' Eccellen- „ tissimo Sig. Dottore Angelo Righini da una, e Maddalena del fu „ Domenico Belli, e Domenica di Giacomo Fiumi vedova di Giuseppe „ Bandini non tanto in nome proprio, che di Maria sua figlia dall'

„ altra parte, *è stato convenuto e fissato il presente accomoda-*
„ *mento.* „

XI. Si vedevano successivamente espressi in detto Chirografo gli *articoli* o siano *patti* dell'accomodamento già enunciato di sopra nel §. 2., e si vedeva altresì riportato nello stesso Chirografo il decreto, che previa la cerziorazione delle due donne di età maggiore, e le debite renunzie di esse a tutti i benefizj e privilegj a favore delle donne introdotti proferì il Sig. Vicario di Firenzuola, e con cui *diede alle medesime ogni opportuna facoltà e licenza di procedere alla stipulazione e firma delle suddette convenzioni.*

XII. Si vedeva dipoi soggiunto nel medesimo Chirografo quanto appresso „ ivi „ E ferme stanti le suddette renunzie e decreto, il
„ suddetto Eccellentissimo Sig. Dottore Angelo Righini, e le suddette
„ Maddalena Belli, e Domenica Fiumi ne' NN. alla presenza degl'in-
„ frascritti testimoni *ratificarono e ratificano, confermarono e confer-*
„ *mano tutte e singole le suddette convenzioni*, per l'osservanza delle
„ quali obbligarono respettivamente le loro proprie persone, eredi, e
„ beni, e beni degli eredi presenti e futuri in ogni ec.

XIII. E finalmente in piè di detto Chirografo vedevansi apposte le firme delle respettive parti, cioè, quella del Signor Dottore Righini concepita come appresso „ ivi „ *Io Angiolo Righini affermo, prometto,*
„ *e m'obbligo a quanto in questa si dice, e contiene*, et in fede
„ mano propria, „ e l'altra di chi firmò per le due donne concepita nei seguenti termini „ ivi „ Noi Maddalena Belli e Domenica Fiumi
„ vedova Bandini *affermiamo, e ci obblighiamo a quanto in questa si*
„ *dice, e contiene*, e per non sapere esse scrivere hanno pregato me
„ Ser Giovacchino Berti loro Procuratore, che per dette mi soscrivessi,
„ come ho fatto in loro presenza, et in fede mano propria, „ dopo di che succedevano le firme di due testimoni, che attestavano aver sentita ordinare da dette due donne la soscrizione in loro nome fatta, e si vedeva in ultimo apposta la firma anche del Vicario di Firenzuola.

XIV. In veduta pertanto di tutto il contesto di detto Chirografo, che in sostanza portava la *convenzione* e *obbligazione* positiva e *de praesenti* delle parti, ed il loro reciproco attuale *consenso* di transigere nei *modi*, e con i *patti* ivi espressi, era una mera vanità il du-

dubitare se fra dette parti fosse stato realmente concluso un vero contratto di transazione obbligatorio, ovvero fosse fralle medesime passato un semplice trattato di transigere, quando è certo, che il *consenso* delle parti è quello, che serve a perfezionare il contratto di transa- 1
zione: *Leg. cum te* 5. *cod. de transact. Urceol. de transact. cap.* 8. *num.* 6. *et cap.* 58. *num.* 7. *et seqq. Rot. Rom. coram Crescent. decis.* 232. *num.* 1. e quando anche la semplice promessa di transigere in un
*certo modo*, e con *certi patti determinati*, a differenza della promessa 2
di transigere generica, e che aspetti la precisa determinazione dei patti, è obbligatoria ed equivale ad un vero e perfetto contratto di transazione, come con i concordanti risponde l' *Urceol. de transact. qu.* 10. *num.* 21. *iunct. num.* 23.

XV. Nulla ostando alla perfezione del contratto di transazione, che le parti si riservassero di stipularne a suo tempo l'*atto opportuno e formale*, intendendo probabilmente del pubblico istrumento; perchè quando si tratta di contratti, per la sostanza dei quali non si ricerca
di ragione la scrittura, stante il rimaner perfezionati col solo consenso 3
delle parti, quale appunto è la transazione, come oltre gli allegati nell' antecedente §. 14. stabilisce la *Rot. Rom. in recent. decis.* 113. *num.* 7. *part.* 5. *tom.* 1. *et coram Bich. decis.* 316. *num.* 1. *et in Firmana transactionis* 12. *Martii* 1726. *coram Gamaches* §. *Existimarunt ec.* l'intervento della scrittura o sia dell' istrumento deve credersi voluto dalle parti soltanto per porre in essere una solenne prova, e
per conservare la memoria del contratto, e allora unicamente può dirsi 4
voluto per forma sostanziale ed interessante la perfezione del contratto
quando le parti si siano chiaramente espresse e protestate (circostanza 5
che assolutamente mancava nel caso nostro) che non dovesse valere nè aver forza il contratto *se non* celebratane la scritta o sia l'istrumento, come ottimamente distinguono *Mantic. de Tacit. lib.* 1. *tit.* 10. *num.* 7. *Mans. Consult.* 129. *num.* 1. *et seq. Rocc. disp. iur.* 135. *num.* 10. *et seqq. de Luc. de Alienat. disc.* 44. *per tot. et de Regal. disc.* 81. *num.* 6. *Rot. Roman. coram Ansald. decis.* 543. *num.* 30. *et in recent. decis.* 681. *num.* 4. *et seqq. part.* 4. *Rot. Lucen. apud Magon. decis.* 95. *num.* 19. *Rot. nostra in Thesaur. Ombrosian. dec.* 15. *num.* 191. *et* 192. *tom.* 1.

XVI. Quanto poi all'altra eccezione, sulla quale per parte delle donne legatarie col maggior calore s'insisteva, e consistente nell'asserta *lesione*, la quale si pretendeva di giustificare, rilevandosi, che a favore di dette donne aveva il Prete Paolini nel suo testamento così disposto „ ivi „ Item jure legati ac alias omni ec. detto Sig. Priore Paolini „ vuole, ordina, e comanda, che l'infrascritto suo erede o eredi sieno „ tenuti a somministrare l'albergo nella di lui casa paterna a Maria „ Maddalena del fu Domenico Belli, a Domenica figlia di Giacomo „ Fiumi, ed a Maria del fu Giuseppe Bandini, fintantochè natural- „ mente viveranno, e che il predetto di lui erede infrascritto sia te- „ nuto et obbligato a mantenerle del vitto o vestito decente al loro „ stato, perchè custodiscano la di lui roba, e di provvederle ogni „ anno di un majale da allevarsi da loro con le ghiande, che si rac- „ colgono dal di lui podere, e si potranno tenere galline e tacchini, „ e l'erede infrascritto sarà tenuto somministrargli l'esca occorrente per „ il loro mantenimento, ed inoltre detto Sig. Testatore iure legati ut „ supra ec., et pro una vice tantum, ac alias omni ec. lascia alla sud- „ detta Maria Maddalena del fu Domenico Belli scudi venti moneta „ da paoli 10. per scudo ec. per l'istessa ragione di legato ec. ac alias „ omni ec. lascia alla predetta Domenica figlia di Giacomo Fiumi „ scudi quindici moneta suddetta, e per l'istessa ragione di legato ac „ alias omni ec. lascia a Maria del fu Giuseppe Bandini scudi dieci, „ e questi oltre il mantenimento suddetto da darli e consegnarli allorchè „ li vorranno, e ciò per benemerenza e riconoscenza della buona „ servitù prestatali, e tal legato s'intenda fatto, stando però queste, „ ed abitando nella di lui casa paterna, e vivendo onoratamente senza „ far mormorare alcuno, mentre in caso diverso le priva di detto le- „ gato, così volendo e comandando omni ec. „ e sostenendosi, che il giusto prezzo dell'affrancazione di questi legati, avute in considerazione le regole dei vitalizj, fosse più assai, che per la *sesta parte* (sufficiente
6 alle donne ed ai minori per allegare la *lesione*, secondo gli allegati e seguitati dal *Zanch. de laesion. part.* 1. *cap.* 5. *num.* 68. *et cap.* 8. *num.* 152.) superiore a ciò, che conseguir dovevano dette donne in ordine alla transazione stipulata col Sig. Dott. Righini; ho creduto, che questa eccezione non avesse assolutamente luogo rispetto alla Maria Maddalena Belli.

XVII. Poichè premessa la regola, che, militando la presunzione per la giustizia del contratto, la lesione deve concludentissimamente provarsi da chi l'allega, e nel dubbio deve rispondersi in esclusione della lesione, come avvertono *Fabian. de mont. qu.* 8. *num.* 25. *in fin. Gratian. discept.* 461. *num.* 19. *Polit. de transact. dissert.* 11. *n.* 25. *et seq. Rot. Rom. coram Buratto decis.* 538. *num.* 1. *et* 2. *et in recentior. decis.* 539. *sub num.* 2. *part.* 1. *et decis.* 297. *num.* 8. *et num.* 23. *part.* 19. *tom.* 1. e con moltissimi altri concordanti la *Rot. nostr. nel Tesor. Ombros. tom.* 1. *decis.* 19. *num.* 1. 2. 10. *e* 43. 7

XVIII. E che molto più deve nel dubbio rispondersi per la validità delle transazioni, perchè essendo queste dirette a resecare le liti interessa troppo la pubblica quiete il sostenerle, come osservano il *Valeron. de transact. in proem. num.* 38. *et* 39. *Urceol. de transact. qu.* 2. *num.* 39. *et seq. Paul. Rub. in disc. Proemial. part.* 7. *recent. num.* 125. *et* 131. *Rot. Rom. cor. Falconer. de pact. et transact. dec.* 6. *n.* 15. e modernamente fu avvertito nella *Florentina Transactionis del dì* 20. *Settembre* 1782. *avanti il primo turno Rotale Relatore me infrascritto* §. *e se anche nel dubbio ec. pag.* 7. 8

XIX. Dopo tali premesse era facile il persuadersi, che non era allegabile la lesione e conseguentemente la nullità della transazione dalla Maria Maddalena Belli; mentre essendo essa nata ne' 27. Giugno 1720., ed avendo perciò quando fu stipulata la transazione de' 13. Aprile 1782. quasi 62. anni, tanto la scala, di cui si vale il Regio Spedale di S. Maria Nuova per i vitalizj, quanto la scala prescritta dallo statuto delle gabelle dei contratti relativamente ai lasciti di usufrutto, assegnava alla medesima *cinque anni* di vita.

XX. In ordine alla transazione veniva essa a conseguire scudi romani 140. e più il terzo dei mobili, qual terzo secondo la stima fattane ex officio ascendeva alla valuta di lire 58. 16. 8., che sono quasi 9. scudi Romani, e così veniva a conseguire in tutto circa scudi Romani 149. separando da questa somma gli scudi 20. Romani lasciati a detta Belli nel testamento del Prete Paolini per una volta solamente il residuo consistente quasi in scudi Romani 129., e che repartito nei *cinque anni* di vita valutabili secondo le suddette scale rispetto alla predetta donna ascendeva a poco meno di scudi Romani 26. l'anno,

doveva reputarsi un giusto prezzo dell' affrancazione di quanto in ordine a detto testamento doveva conseguire la stessa donna durante la sua vita.

XXI. Giacchè secondo il detto di diversi testimoni indotti per parte del Sig. Dott. Righini non costa in quei luoghi il mantenimento di una serva (che era in sostanza la condizione di detta Belli) più di 20. scudi Romani l'anno, altro scudo e mezzo l'anno importa la pigione di un'abitazione conveniente per simili persone, e appena due altri scudi l'anno possono importare gli altri piccoli emolumenti da valutarsi a favore di detta donna in ordine al precitato testamento.

XXII. Ed era inoltre da considerarsi, che detta donna mediante la suddetta transazione non solo veniva ad esser liberata dal peso di custodire la roba del testatore, e veniva perciò ad essere in grado d' impiegare in altre opere di suo lucro e profitto il tempo, che sarebbe stato necessario per detta custodia, ma di più veniva ad esser liberata da ogni pericolo di soffrir quelle dispute, che non di rado si trova a dover soffrire chiunque ha la custodia dell'altrui roba, e che effettivamente si vedevano promosse dal Sig. Dottor Righini in una sua scrittura esibita nel Tribunale di Firenzuola gli 8. Aprile 1782. specialmente nella eccezione settima, e da qualunque pericolo ancora di decadere dal Legato per l'inosservanza delle condizioni e modi, che il testatore vi appose.

XXIII. Nè diversamente doveva rispondersi o in veduta di altri testimoni indotti per parte delle donne, che asserivano non importare meno di lire 20. il mese, e così meno di scudi romani 36. l'anno, il mantenimento di una serva in quei luoghi, o perchè, come si pretendeva per parte di dette donne, per stabilire il giusto prezzo dell'affrancazione dei legati vitalizj ad esse lasciati dal Prete Paolini, dovesse in ordine all'altra scala usata dal Regio Spedale di S. Maria Nuova assegnarsi un fondo a detti respettivi legati, che in rapporto alla Belli costituita nell'età di 62. anni sarebbe stato secondo quella scala alla ragione di *otto, e quattro quinti* per cento.

XXIV. Poichè oltre ad essere osservabile, che, anche facendo il calcolo in questa forma, doveva sempre farsi una notabile deduzione a riflesso della liberazione, che conseguiva la Belli, e dal ser-

vizio, e dai pericoli di sopra divisati; i testimoni indotti per parte di dette donne comparivano inattendibili, parlando molti di essi della spesa, che importa il mantenimento di una serva in *Firenzuola*, nella qual Terra, come assai più popolata, e più culta di *Castiglioncello* luogo della casa paterna del testatore ove dovevano dette donne conseguire il legato, deve essere anche maggiore il lusso, e rendendosi inverisimile l'asserzione di quelli, che intendessero parlare di *Castiglioncello* o altri luoghi simili al solo riflettere, che i Parochi di quei luoghi, regolarmente non provvisti, come è notorio, di una sufficiente congrua, non potrebbero tenere una serva; ed in ogni caso il conflitto degli altri testimoni indotti per parte del Sig. Dott. Righini poneva, se non altro, l'affare in quello stato di dubbiezza, nel quale secondo le regole già premesse nel §. *XVII. e* 9
*segg.* doveva sempre rispondersi contro la pretesa lesione, e tenersi ferma la transazione.

XXV. E per quanto nel calcolare, e stabilire il prezzo dell'affrancazione dei suddetti legati potesse esser più utile alle legatarie il procedere col sistema indicato per parte delle medesime, ciò per altro non provava, che fosse ingiusto, e lesivo l'altro sistema indicato di sopra nel §. *XIX. e segg.* quando specialmente questo sistema si vedeva autorizzato da una Legge, qual'è lo statuto delle gabelle dei Contratti, e praticato per interesse del Regio Erario, onde sempre ricorreva la replica, che mancava una concludente prova dell'asserta ingiustizia, e lesione del Contratto, che cadeva in esame, e doveva perciò rispondersi per la validità del medesimo.

XXVI. Quanto poi alla Domenica Fiumi vedova Bandini, che per esser nata ne' 21. Aprile 1749., quando fu stipulata ne' 13. Aprile 1782. la transazione aveva circa 33. anni, ed alla Maria Bandini di lei figlia, che essendo nata ne'30. Dicembre 1772. allorchè fu stipulata la transazione aveva 9. in 10. anni, ed alle quali dovevano perciò assegnarsi secondo le sopraenunciate scale più assai dei *cinque anni* di vita calcolabili rispetto alla Belli, oltre ad essere osservabile, che il legato lasciato a queste due dal defunto Prete Paolini ascendeva a minor somma di quello lasciato alla Belli, mentre laddove la Belli doveva conseguire per una sola volta 20. scudi roma-

ni; viceversa dovevano per una sola volta conseguire la vedova Bandini 15. scudi romani, e la di lei figlia scudi romani 10., e che rispetto a quest'ultima le condizioni della transazione erano state rese migliori dalla Sentenza del Sig. Vicario di Firenzuola, da cui il Sig. Dott. Righini non reclamava; oltre a ricorrere anche rispetto a queste due donne i riflessi già ponderati di sopra rispetto alla Belli nel §. 22. di doversi cioè valutare la loro liberazione dal servizio, e dai pericoli ivi enunciati; ed oltre a potersi finalmente dubitare se dovesse aversi realmente in considerazione, per giudicare della giustizia della transazione, l'età di queste due donne, o sivvero quella del Sig. Dott. Righini, che asseriva di avere inteso di affrancare le annualità del legato da pagarsi da lui durante la propria vita, non le annualità pagabili dagli altri eredi, e successori del Prete Paolini chiamati, e sostituiti per via di fidecommisso, ed essendo nato ne' 29. Luglio 1733. aveva ne' 13. Aprile 1782. quando cioè fu stipulata la transazione, quasi 49. anni, e così era più avanzato in età delle suddette due donne; si rese inutile l'inoltrarsi in un più preciso, e minuto esame della pretesa lesione, stante la dichiarazione fatta dal medesimo Sig. Dott. Righini, ed esibita in atti ne' 31. Marzo 1783. di esser pronto a ricevere dette due donne nella casa del defunto Prete Paolini, e quivi somministrare alle medesime quanto il defunto nel suo testamento aveva ordinato.

XXVII. Per la convincentissima ragione, che così appunto, e non diversamente, si sarebbe dovuta decidere, stante la suddetta dichiarazione del Sig. Dott. Righini, la presente Causa, quanto a dette due donne, ancor quando fossero le medesime arrivate a provare, che la transazione fosse stata per loro o enormemente, o anche enormissimamente lesiva, nè mai si sarebbe potuto astringere il Sig. Dott. Righini a supplire ciò, che mancasse al giusto prezzo dell'affrancazione dei legati ad esse lasciati.

XXVIII. Essendo indubitato, che la lesione enorme lascia in
10 facoltà, ed arbitrio del ledente, o il rescindere il Contratto, o il fare quel supplemento, che riduca il Contratto alla giustizia, come dopo il testo nella *Leg. 2. ed ivi la Gloss. in verb. elegerit cod. de rescind. vendit.* concordemente rispondono *l'Ayblinger. in Pan-*

*dect. lib.* 18. *tit.* 5. *n.* 11. *Voet. in Pandect. lib.* 18. *tit.* 5. *num.* 3. *in fin. Castill. Quotid. controv. lib.* 2. *cap.* 8. *n.* 9. *et* 10. *Hermosill. ad Lopez tom.* 2. *tit.* 5. *Leg.* 56. *Gloss.* 7. *n.* 6. *et* 7. *pag.* 805. *Rot. Rom. in Recentior. dec.* 270. *n.* 11. *part.* 14. con gli altri da me allegati, e seguitati in una *Pisana Rescissionis Contractus de*'3. *Maggio* 1782. §. *Primo perchè ec.*

XXIX. Ed essendo ugualmente innegabile, che la lesione enormissima, benchè non lasci al Ledente la suddetta facoltà ed arbitrio, non porta ad altra conseguenza, che di annullare il Contratto, come se mai fosse stato fatto, conforme senza contradittore stabiliscono *Faber. in Cod. lib.* 4. *definit.* 30. *in notis n.* 1. *Cancer. var. Resolut. part.* 1. *cap.* 13. *n.* 42. *et* 43. *Andreol. controv.* 224. *n.* 6. *de Luc. de empt. et vendit. disc.* 27. *n.* 2. *Palm. Alleg.* 218. *n.* 9. *Rot. Rom. coram Ratt. dec.* 126. *n.* 18. *coram Rezzonic. dec.* 130. *num.* 4. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. dec.* 33. *num.* 35. *tom.* 9.

XXX. Le altre dichiarazioni aggiunte nella mia Relazione, ed enunciate di sopra nel §. VIII. erano assolutamente coerenti alla Giustizia, perchè tendenti a ordinare l'imputazione in ciò, che è dovuto alle suddette donne delle somme da esse ritirate, e delle somministrazioni alle medesime fatte dal Sig. Dott. Righini pendente causa. E siccome il medesimo Sig. Dott. Righini, nel supposto, che coerentemente alla di lui esibizione fosse per passare a convivere in sua casa per ricever quivi il legato a forma della disposizione testamentaria del Prete Paolini, la Domenica Fiumi vedova Bandini con la di lei figlia, usando di una lodevole largità, si protestò verbalmente avanti di me, che intendeva in tal caso di rilasciare a comodo della sola Maria Maddalena Belli tutti i mobili già da lui consegnati in ordine al convenuto nella transazione per comodo di tutte le suddette tre donne; così ho dichiarato dovere aver luogo in tal caso a favore della sola Belli detto total rilascio dei suddetti mobili, e nel caso opposto, che la Domenica Fiumi vedova Bandini con la di lei figlia non passasse a convivere col Sig. Dott. Righini, e dovesse perciò star ferma anche rispetto a queste due donne la transazione nella forma dichiarata per la precedente Sentenza, e conse-

guentemente la consegna di detti mobili, ho assoluto tanto la Belli, quanto le altre due donne, dal rimettere, o imputare nei respettivi loro crediti le grasce ad esse somministrate pendente Causa dal Sig. Dott. Righini, e ciò ad oggetto, che la Belli, perdendo in questo caso senza sua colpa il totale acquisto dei suddetti mobili volontariamente offertole dal Sig. Dott. Righini, nell'altro caso ne venisse in qualche maniera ricompensata, e ad oggetto, che le altre due donne stando alla transazione non fossero di peggior condizione della Belli.

E così tutte le parti virilmente informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CCXXI.

## PISANA APPROBATIONIS PERITIAE.

15. *Aprilis* 1783.

## ARGOMENTO.

Non provata l'erroneità della stima fatta dal periziore, la quale sia stata preceduta da altre, deve confermarsi, anzichè o ammettere la coacervazione, o la stima di un nuovo periziore.

## *SOMMARIO.*

1. *Per ammettere la coacervazione delle stime, nel caso di errore, è necessario il concorso di particolari circostanze accennate nell'* Arretina aestimationis 3. Aug. 1781. av. Ulivelli.
2. *Quando non è conclusa l'erroneità della stima fatta dal periziore non è ammesso nè un nuovo periziore, nè si concede la coacervazione.*
3. *Gli oneri debbono repartirsi a proporzione della partecipazione degli emolumenti.*

4. *Il detto dei testimonj indotti in fine del giudizio diviene assai sospetto, e dubbioso.*
5. *Sono soggetti ad eccezione i testimonj, che depongono in proposito di un'effetto, dalla colonia del quale sono stati respinti, e che servono con detta qualità presso il loro inducente.*
6. *Non si presume, che nel farsi la stima di un fondo non siavi stato presente quegli, che vi aveva un particolare interesse.*
7. *E inverisimile l'asserta differenza del valor di vini nati nel medesimo territorio, e da effetti vicini fra loro.*
8. *Il giudice, sul riflesso di non portar l'affare quasi all'infinito, deve approvare la stima del periziore, specialmente se non costituisce la prima perizia, e non ammetter quella di un nuovo.*

Per Istrumento rogato da Ser Giuseppe Maria Capretti il dì 5. Gennajo 1773. il Sig. Ranieri Lupi condusse a livello dalla Regia Opera dei Bagni di Pisa diversi beni per l'annuo canone di scudi 231., e siccome in una precedente Scritta de'29. Agosto 1772. il medesimo Sig. Lupi aveva convenuto con i Sigg. Felice Pellegrini, ed Antonio del Corso di repartir con essi il suddetto livello, perciò dopo che fu dichiarato per due conformi Sentenze essere obbligato il Sig. Lupi all'osservanza di detta convenzione da esso impugnata, e dopo che per altre due conformi Sentenze fu dichiarato esser tenuti a prestare il consenso al convenuto reparto di detti beni livellarj i deputati di detta Regia Opera, convenne procedere all'effettiva divisione, e reparto fra i Sigg. Pellegrini, Del Corso, e Lupi dei suddetti beni condotti a livello, e proporzionatamente anche dell'annuo canone livellario pagabile alla suddetta Opera padrona diretta in scudi 231., siccome pure di altri aggravj annui cadenti sopra detti beni, e consistenti in staja 18. grano, e barili 4. vino, pagabili ad alcuni Luoghi Pii.

A tal'effetto i Sigg. Pellegrini, e Del Corso elessero per loro perito il Sig. Stefano Benedettini, ed il Sig. Ranieri Lupi elesse per

suo perito il Sig. Jacopo Banti, quali due periti furono bensì concordi quanto alla divisione dei beni livellarj, ma non furono egualmente concordi quanto al reparto degli annui aggravj, ed in specie del canone da pagarsi alla suddetta Regia Opera; mentre il Benedettini disse, che il Lupi dovesse pagare per la sua rata di detto canone scudi 76. 5., e dovesse inoltre accollarsi il pagamento di staja 9. grano, che il Pellegrini per la sua rata di canone dovesse pagare scudi 97. 1., e dovesse inoltre accollarsi il pagamento delle altre staja 9. grano, e che il Del Corso per la sua rata di canone pagar dovesse scudi 57. 1., e più dovesse accollarsi il pagamento dei 4. barili vino: ed il Banti disse doversi pagare detto canone per la rata di scudi 48. 5. 10. dal Lupi, per la rata di scudi 114. 3. dal Pellegrini, e per la rata di scudi 67. 5. 10. dal Del Corso, ed a proporzione di questo reparto del canone distribuì fra di loro anche i suddetti aggravj del grano, e del vino.

Questa difformità del sentimento dei due periti delle respettive parti diede luogo ad eleggere un terzo perito nella persona del Sig. Antonio Ermete Cosci, il quale referì doversi pagare il suddetto canone all'Opera dei Bagni per la rata di scudi 61. 6. 5. 4. dal Lupi, per la rata di scudi 95. — 7. 4. dal Pellegrini, e per la rata di scudi 74. — 7. 4. dal Del Corso, e doversi con una corrispondente proporzione fra di essi i divisati aggravj di grano, e vino.

Credendosi aggravato da questa perizia il Sig. Del Corso, sostenne avanti il Clariss. Magistrato Supremo esser luogo all'elezione di un periziore, e così in fatti fu dichiarato da detto Magistrato, e caduta tal'elezione nella persona del Sig. Vincenzio di Lupo, questo nella sua relazione si espresse, che il suddetto canone doveva pagarsi dal Lupi per la rata di scudi 74. 4. 4. 4., dal Pellegrini per la rata di scudi 87. 2. 7. 4., e dal Del Corso per la rata di scudi 69. — 8. 4., e che con ugual proporzione dovevano essi soffrire gli aggravj di grano, e vino di sopra enunciati.

Pubblicata questa perizia con Decreto del Magistrato Supremo de' 15. Febbrajo 1782., si oppose il Sig. Lupi alla di lei approvazione domandata dai Sigg. Pellegrini, e Del Corso, e pretese, che dovesse procedere, o alla coacervazione di tutte le perizie già fatte,

o all'elezione di un nuovo periziore, ma con Sentenza proferita dal Clariss. Magistrato Supremo a relazione di uno dei suoi Sigg. Audit. il dì 4. Giugno 1782. la detta perizia del Sig. Vincenzio di Lupo rimase approvata.

Interpose il Sig. Ranieri Lupi da questa Sentenza il solito rimedio della restituzione in integrum, e caduta in me secondo il turno ruotale la commissione della Causa, dopo non seria, e matura discussione ho in questo giorno referito per la conferma di detta precedente Sentenza, avendola riconosciuta giustissima.

In fatti, oltre che quando ancora fosse costato dell'erroneità della perizia del Sig. Vincenzio di Lupo non concorrevano nel concreto del caso quelle particolari circostanze nel complesso delle quali 1
fu ammessa la *coacervazione* delle stime dal primo turno di questa Ruota nell'*Arretina Aestimationis del dì* 3. *Agosto* 1781. *avanti l'Illustriss. Sig. Audit. Ulivelli*, non era assolutamente luogo, nè alla domandata *coacervazione*, nè alla domandata elezione di un *nuovo periziore*, ma doveva positivamente attendersi il giudizio del periziore di Lupo già concordemente eletto dalle parti, sempre che non venisse conclusa la prova dell'*erroneità* della di lui perizia, se- 2
condo la notissima regola, di cui la *Rot. nostr. nella Pisana Melioramentorum*, *et fructuum de'* 29. *Settembre* 1758. *avanti gli Aud. Baldigiani, Bizzarrini Relat.*, *e Soldani* §. 19. *e segg.*, e più modernamente con moltissimi concordanti nella *Florentina seu Vallis Arni superioris Expensarum super Praetensa nova peritia del dì* 18. *Febbrajo* 1783. *avanti gl'Illustriss. Sig. Audit. Vinci, Brichieri Colombi Relat.*, *e Maccioni* §. *Non dipartendosi e segg.* qual prova tanto era lontano, che si concludesse per parte del Sig. Lupi, che anzi rimaneva esclusa dalle giustificazioni portate in questa seconda istanza.

Il reparto del canone livellario fissato dal periziore Sig. Vincenzio di Lupo fra i Sigg. Lupi, Pellegrini, e Del Corso nella forma di sopra espressa corrispondeva, ed era proporzionato all'annua rendita, di cui egli giudicò capaci le respettive porzioni dei beni livellarj assegnate a ciascheduno di essi, avendo valutata in Sc. 126. 5. 5. 4. l'annua rendita della porzione assegnata al Lupi in Sc. 148. 2. 15. —

l'annua rendita della porzione assegnata al Pellegrini, ed in Scudi 117. 2. 6. 4. l'annua rendita assegnata al Del Corso.

3 Non potendosi certamente redargnire d'ingiustizia qnesto sistema tenuto da detto periziore, perchè anzi è onninamente coerente alla Giustizia il repartire gli oneri a proporzione della partecipazione degli emolumenti, tutto il momento della presente Causa consisteva in vedere, se costasse avere errato detto periziore nel determinare la proporzione dell' annua rendita delle suddette respettive porzioni, sulla qual proporzione passò egli a fissare il reparto del canone livellario, e questo errore del periziore circa alla determinazione della proporzione di detta annua rendita era appunto quello, che escludevano le moderne giustificazioni.

Consistevano queste giustificazioni in una dimostrazione delle grasce prodotte da tutti i beni livellarj nei quattro anni immediatamente precedenti all'allivellazione, estratta dai libri di amministrazione dell'Opera dei Bagni, e i difensori dei Sigg. Pellegrini, e Del Corso facevano osservare, che dando alle suddette grasce una uniforme valutazione, si rilevava anche in detti quattro anni essere stata *maggiore* di tutta la rendita della porzione di detti beni toccata al Pellegrini, *minore* di tutta la rendita della porzione toccata al Del Corso, e *media* fra l'una, e l'altra la rendita della porzione toccata al Lupi, che era appunto la *proporzione* tenuta dal periziore di Lupo nel determinare l'annua rendita di dette respettive porzioni.

A fronte di tutto ciò ho creduto inutile l'ammettere, ma ho espressamente dichiarato doversi rigettare quattro fidefacienti indotti per parte del Sig. Lapi allorchè era in spedizione la Causa, e tendenti a provare, che il periziore di Lupo in occasione della visita, e stima dei suddetti beni livellarii comprendesse nella porzione spettante al Lupi qualche fondo di sua libera pertinenza, che nella suddetta occasione si usasse dal Del Corso l'artifizio di mandare delle acque nei beni livellari a lui toccati in porzione, acciò comparissero affogativi, e che nelle porzioni toccate al Pellegrini, e al Del Corso si raccogliesse il vino di miglior qualità, e di maggior prezzo, che nella porzione toccata al Lupi.

Poichè oltre il sospetto, che nasceva contro il detto di questi

fidefacienti, dall'essersi indugiato ad indurgli in fine del secondo 4
Giudizio agitato sopra l'approvazione della relazione del periziore di
Lupo, come in un caso simile giustamente avvertì la *Rot. nostr.
nel Tesor. Ombros. dec.* 38. *Tom.* 1. §. 56., ed oltre all'eccezione,
a cui erano soggetti due di detti fidefacienti, di aver dovuto lasciare
fino del Gennajo prossimo passato, come i medesimi si esprimono
nel loro attestato, la colonia dei beni toccati in porzione ai Sigg. 5
Pellegrini, e Del Corso, ed a cui respettivamente era soggetto altro
fidefaciente di attual lavoratore del Sig. Lupi, circostanza similmente
espressa nel di lui attestato.

Era inoltre osservabile, che all'asserta comprensione di fondi
liberi del Lupi nella stima della sua porzione del livello, ed all'as-
serto artifizio usato dal Del Corso, fatti, che venivano appunto asse-
riti da questi tre lavoratori, resisteva la massima inverisimiglianza,
non essendo credibile, che in occasione della visita, e stima del
periziore di Lupo fosse il Sig. Lupi così trascurato di non avvertire 6
i suddetti fatti, e positivamente contradiceva il vedersi corrispondere
la stima di detto periziore col resultato dei libri di amministrazione
dell'Opera dei Bagni.

La supposta differenza poi di qualità, e prezzo fra i vini pro-
dotti dai beni livellarj toccati in porzione al Pellegrini, e al Del
Corso, e quelli prodotti dai beni livellarj toccati in porzione al
Lupi, primieramente veniva asserita da un solo testimone, ed in se-
condo luogo trattandosi di beni posti tutti nel medesimo territorio 7
di Calcinaja, e fra loro vicini, o era inverisimile, che sussistesse, o
in ogni caso non tanto per questa ragione, quanto per l'altra di es-
ser generalmente tenue il prezzo dei vini di quel territorio, valutato
in fatti generalmente dal periziore di Lupo sole lire 3. il barile,
non poteva mai far sì, che restasse notabilmente alterata la *propor-
zione* stabilita da detto periziore di Lupo fra le rendite delle re-
spettive porzioni.

Non provandosi pertanto, ma anzi escludendosi l'erroneità della
perizia di detto Sig. Vincenzio di Lupo, doveva questa tenersi fer-
ma, tanto più, che non era essa la prima perizia, onde subentrava
il riflesso di non portar l'affare quasi all'infinito, riflesso, che in 8

dubbio si è avuto costantemente in vista nella soggetta materia dai Tribunali, ed in specie dalla *Rot. nostr. nella Pisana Melioramentorum et fructuum de' 29. Settembre 1758. avanti gli Auditori Baldigiani, Bizzarrini Relatore, e Soldani §. 21., e nella suddetta decisione* 38. *del tom.* 1. *del Tesoro Ombros.* §. 28. *e* 29.

E così l'una, e l'altra parte virilmente informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Audit. di Ruota.*

# DECISIONE CCXXII.

## FLORENTINA PRAETENSÆ REFECTIONIS EXPENSARUM.

15. *Apr.* 1783.

### ARGOMENTO.

L' erede del Commendatore non può ripetere le spese fatte da questo per la recupera de' beni spettanti alla Commenda nè contro il successore, nè contro la Sacra Religione, quando da più circostanze rilevasi la volontà di esso stesso Commendatore di non esigere sì fatte spese.

### *SOMMARIO.*

1. *Sono refettibili al Commendatore le spese da esso fatte in migliorare i fondi della Commenda.*
2. *Il Commendatore per le spese fatte in utilità della Commenda non diventa creditore del solo immediato successore; nè può contro di lui solo intentar l'azione per la ripetizione di tali spese.*
3. *Si compete all'erede gravato la detrazione per le spese riguardanti la perpetua utilità dei fondi contro i beni soggetti a fidecommisso.*

4. *Compete al Commendatore contro i beni della Commenda la detrazione per le spese fatte in utilità di quelli.*
5. *Le semplici* ragioni *esperibili mediante una lite cedute in dote ad una Commenda, valgon quel meno, che importar debbono lo sperimentarle e il purificarle per mezzo di un giudizio.*
6. *I fatti son più potenti delle parole a manifestare la volontà ed intenzione degli uomini.*
7. *Quando alcuno, all' occasione di poter detrarre tutte le spese, ne detrae soltanto una parte, non facendo menzione dell' altra, si presume, che questa sia da esso riconosciuta come incompetente.*
8. *Chi ha promessa la manutenzione, e l' evizione di un fondo ammontante in valore ad una data somma, si rende incapace di pretender su questa veruna detrazione, che successivamente volesse ripetere.*

In occasione, che si agitavano avanti il Clarissimo Magistrato Supremo fra il Sig. Michel Carlo, e il Sig. Domenico, ed il Sig. Ugolino fratelli Bonsi varie dispute, il Sig. Domenico come erede per una terza parte del già Sig. Cav. Lelio Bonsi comun padre dedusse ancora la pretensione di dover esser rimborsato della terza parte delle spese fatte da detto comun padre in sostener liti per recuperare alcuni fondi alla Commenda Lorina da lui allora posseduta, e presentemente passata nel Sig. Michel Carlo, ed in una Sentenza, che infra i suddetti Sigg. fratelli Bonsi proferì detto Supremo Magistrato il dì 5. Giugno 1781. furono su questo preteso riborso riservate a detto Sig. Domenico le sue ragioni tali quali da sperimentarsi in altro congruo giudizio.

Diretta successivamente al nostro primo turno Rotale, in ordine a un veneratissimo Sovrano Rescritto de' 26. Gennaio 1782., la commissione di conoscere tanto delle cose decise in detta Sentenza de' 5. Gennaio 1781., quanto delle cose in essa riservate, e così anche del suddetto rimborso di spese domandato per una parte da detto Sig. Domenico Bonsi, o contro il Sig. Michel Carlo suo fratello come possessore di detta Commenda Lorina, o contro la Sacra Religione di S. Stefano, su questo capo abbiamo oggi dopo un serio esame tras-

messa al Magistrato Supremo la nostra relazione assolutoria, tanto di detto Sig. Michel Carlo, quanto di detta Sacra Religione.

La Commenda Lorina, a di cui benefizio fece il già Sig. Cav. Lelio Bonsi le spese, delle quali domandava il Sig. Domenico Bonsi suo figlio il rimborso per una terza parte, fu fondata per istrumento rogato da M. Michel Angelo Ceccherelli li 21. Ottobre 1700. in conseguenza di essere stato commutato in tal Commenda con Sovrana Autorità alle preci del Sig. Michel Angiolo Lorini del Monte ultimo di sua famiglia il fidecommisso indotto da Bartolommeo Lorini di lui antenato con testamento rogato da Ser Anton Gio. Mulinelli li 9. Agosto 1582. di cui era possessore lo stesso Sig. Michel Angiolo, e che in mancanza della famiglia Lorini sarebbe dovuto passare secondo la disposizione del fidecommittente in un fanciullo dello Spedale degl'Innocenti di Firenze da eleggersi da alcune persone dal medesimo fidecommittente a tal effetto contemplate, come narra parlando di questa commenda il *Bonfin. de iur. fidecomm. disput.* 70. *in princip.*

Il padronato e godimento di detta Commenda fu conferito allo stesso Sig. Michel Angiolo Lorini ed ai suoi figli e descendenti maschi di maschio, ed in mancanza di questi al Sig. Lelio Bonsi di lui Cugino ed ai suoi figli e descendenti maschi di maschio, e furono assegnati in dote della stessa Commenda alcuni beni stabili descritti nel precitato istrumento di fondazione, ed attenenti al fidecommisso del suddetto Bartolommeo Lorini del valore quanto al fondo di scudi 7950., e dell'annua rendita di scudi 252., un credito contro gli eredi del Cav. Bernardo da Castiglione in somma di scudi 2250. e un quarto da rinvestirsi in altri beni stabili „ *e con tutte le ra-* „ *gioni* „ ( conforme si espresse il Sig. Michel Angiolo Lorini nelle sue preci ) „ *spettanti al medesimo supplicante sopra detto fide-* „ *commisso* „ e come fu dipoi espresso in detto istrumento di fondazione „ *con una pienissima cessione di ragioni, che all'istesso* „ *Sig. Michel Angelo Lorini si potesse in qualsivoglia modo aspet-* „ *tare sopra detti beni, credito, e fidecommisso* „

Mancato senza prole ne' 21. Settembre 1714. il Sig. Michel Angiolo Lorini, successe in detta Commenda il Sig. Lelio Bonsi, il quale

non solamente ottenne, che con Decreto del Magistrato Supremo de' 24. Maggio 1720. emanato di consenso del Sig. Marchese Cav. Dante da Castiglione venisse questo condannato a pagare per rinvestirsi a comodo di detta Commenda la sopraddetta somma di scudi 2250. e un quarto, ma inoltre per più Sentenze proferite dallo stesso Magistrato Supremo il dì 11. Agosto 1716., il dì 12. Maggio 1719., il dì 8. Agosto 1721., il dì 21. Maggio 1723., il dì 29. Maggio 1733. il dì 9. Febbraio, e il dì 5. Ottobre 1734. ottenne, che l'eredità del Sig. Michel Angiolo Lorini venisse dichiarata debitrice del fidecommisso Lorini, e conseguentemente della Commenda Lorini, in cui fu commutato detto fidecommisso, di certa somma, sulla determinazione della quale furono fra loro varie dette Sentenze, ma che fu finalmente fissata e liquidata in scudi 1759. 2. 14. 4. i fondamenti delle quali Sentenze sostanzialmente si rilevano dalla precitata *disput.* 70. del trattato *de iur. fideicommiss.* del già *Aud. Francesco Antonio Bonfini*, che fu il Giudice, a di cui relazione emanò il dì 11. Agosto 1716. la prima di dette Sentenze.

Le spese adunque occorse al già Sig. Cav. Lelio Bonsi per ottenere a favore della Commenda Lorina contro l'eredità del Sig. Michel Angiolo Lorini le riferite Sentenze, erano quelle, delle quali il Sig. Domenico Bonsi figlio ed erede per una terza parte di detto Sig. Cav. Lelio domandava per una terza parte il rimborso, o contro il Sig. Michel Carlo Bonsi suo fratello attual possessore di detta Commenda, o contro la Sacra Religione di S. Stefano, perchè avendo tali spese prodotto alla Commenda, e conseguentemente al possessore della medesima ed a detta Sacra Religione un' utilità, fossero perciò refettibili, nell'istessa guisa, che sono refettibili a favore del Commendatore le spese da esso fatte in migliorare i fondi della Com- 1
menda, secondo ciò, che fu magistralmente fermato nella celebre *Florentina seu Pisana melioramentorum de' 12. Aprile* 1740. *avanti il già Cav. Avv. Iacopo Mercati Neroni.* E noi abbiamo creduto, che agli eredi del Sig. Cav. Lelio Bonsi, e conseguentemente al Sig. Domenico Bonsi uno di detti eredi non competesse l'azione di ripetere dette spese, nè dall'attual possessore della Commenda Lorina, nè dalla Sacra Religione di S. Stefano.

Non erano certamente repetibili dette spese contro l'attual possessore della Commenda, perchè appunto nella medesima decisione *Florentina seu Pisana melioramentorum* di sopra enunciata, e nella quale fondava il Sig. Domenico Bonsi la sua pretensione, latamente
2 si dimostra dal §. *Nec majoris efficaciae pag.* 15. *per più segg.*, che il Commendatore per le spese fatte in utilità della Commenda non diventa creditore del solo immediato successore, nè può contro di lui solo intentare l'azione per la repetizione di tali spese, alla qual decisione, ed ai solidi fondamenti in essa dedotti su questo punto ci rimettiamo.

Il dubbio pertanto si riduceva, a vedere se dette spese fossero repetibili contro la Sacra Religione, non già all'effetto di obbligar presentemente la stessa Sacra Religione a rifonderle del proprio, il che non pretendeva il Sig. Domenico Bonsi, nè sarebbe stato mai coerente alla giustizia, non godendo ancora detta Sacra Religione, a motivo dell'esistenza dei chiamati, quella Commenda, in di cui utilità ridondarono dette spese, ma all'effetto inteso da detto Sig. Domenico Bonsi di detrarre l'importare di tali spese dai fondi della Commenda già donati alla Sacra Religione, e soggetti a passare nella medesima anche quanto al godimento estinguendosi le linee dei chiamati, detrazione, che parlando in astratto si compete per le spese riguardanti la perpetua utilità dei fondi, ed all'erede gravato contro i beni sog-
3 getti a fidecommisso secondo le cose fermate dal *Bonfin. de iur. fideicom. disput.* 146. *ex num.* 52. *ad plur. seqq.* ed al Commendatore contro i beni della Commenda, secondo ciò, che fu deciso nella
4 citata *Florentina seu Pisana melioramentorum de'* 12. *Aprile* 1740. *avanti l'Avv. Mercati Neroni.*

Questo dubbio si sosteneva per parte della Sacra Religione, che dovesse risolversi contro il Signor Domenico Bonsi attore in causa per due fondamenti: *primo* perchè debba dirsi diverso il caso del *miglioramento* dei beni della Commenda, nei quali termini il diritto di ripetere e detrarne dai beni medesimi la spesa è fondato nel giusto riflesso, che altrimenti la Commenda, e conseguentemente la Sacra Religione, avrebbe un fondo superiore a quello, che gli fu donato, e di cui gli fu promessa la manutenzione e conservazione,

dal caso della *recupera* di fondi o assegnamenti spettanti alla Commenda, nei quali termini osti alla repetizione e detrazione della spesa occorsa per tal recupera la donazione già fatta alla Commenda e alla Sacra Religione di tali fondi o assegnamenti, e la promessa ed obbligazione di mantenergli e conservargli, che si assnmono i fondatori in nome anche dei successori in Commenda secondo il consueto stile precisamente seguitato anche nell'istrumento di fondazione della Commenda Lorina: *secondo* perchè alla repetizione e detrazione delle spese fatte dal già Sig. Cav. Lelio Bonsi per recuperare alla Commenda Lorina quanto egli recuperò dall'eredità del Sig. Michel Angiolo Lorini per mezzo delle sopra enunciate Sentenze particolarmente ostasse la *volontà* del medesimo Sig. Cav. Lelio Bonsi. E di questi due fondamenti per quanto non ci abbia interamente sodisfatti il primo, ci ha però pienamente persuasi il secondo.

Non ci ha interamente sodisfatti il primo fondamento, perchè è vero, che formarono il soggetto dell'assegna e donazione fatta alla Sacra Religione per dote e fondo della Commenda Lorina, e della promessa della conservazione e manutenzione di detta dote e fondo, non solo i beni descritti nell'istrumento di fondazione, ed il credito di scudi 2250. e un quarto contro la casa da Castiglione, ma eziandio tutte le *ragioni* spettanti al Sig. Michel Angiolo Lorini per causa del fidecommisso indotto da Bartolommeo Lorini, e così quella ancora, che al medesimo Sig. Michel Angiolo come possessore di detto fidecommisso spettavano contro il proprio patrimonio, che fu infatti il titolo, con cui il Sig. Cav. Lelio Bonsi in nome di detta Commenda agitò ed ottenne contro l'eredità di detto Michel Angiolo Lorini, come in specie resulta dalla precitata *disput. 70. del Bonfin. de iur. fideicomm.*

Ma trattandosi di semplici *ragioni*, le quali avevano bisogno di essere sperimentate e fatte vive mediante una *lite*, la promessa della *manutenzione* e *conservazione* pareva, che non potesse sottoporre il fondatore e i successivi Commendatori a dover soffrire del proprio le spese occorrenti per sperimentare e far vive dette *ragioni*, e che nulla più importasse, se non se un obbligo nel fondatore e nei successivi

Commendatori di non cedere ad altri dette *ragioni*, e di non deteriorarle, ed in somma di mantenerle e conservarle alla Commenda ed alla Sacra Religione tali quali erano state assegnate e donate, che vale a dire come semplici *ragioni* esperibili mediante una *lite*, le quali perciò valevano quel meno, che importar doveva lo aperimentarle e il purificarle per mezzo di un giudizio, secondo la regola, di cui il *Raudens. respons.* 7. *lib.* 1. *n.* 8. *Lup. de usur. Comment.* 1. §. 5. *num.* 130. *Posth. de Subhastat. inspect.* 60. *num.* 71. *Rot. Rom. post eumd. dec.* 19. *num.* 12. *et in recent. dec.* 300. *num.* 16. *part.* 7. *Rot. nostr. coram de Comitib. dec. Florent.* 6. *n.* 28.

All'opposto ci ha pienamente persuasi il secondo fondamento dedotto per parte della Sacra Religione, e desunto dalla *volontà* del Sig. Cav. Lelio Bonsi, avendo noi creduto, che questa *volontà* di detto Sig. Cav. Lelio Bonsi di non ripetere le spese occorsegli per la recupera degli assegnamenti spettanti alla Commenda Lorina bastantemente risultasse da ciò che passiamo a divisare, e che per parte di detta Sacra Religione opportunamente si rilevava.

E primieramente era osservabile, che pendente la supplica umiliata a S. A. R. dal Sig. Michel Angiolo Lorini per ottenere la commutazione del fidecommisso Lorini da lui posseduto in una Commenda nella qual Supplica aveva l'Oratore esposto *ritrovarsi senza successione benchè coniugato da più di venti anni*, fu stipulato fra il medesimo Sig. Michel Angiolo Lorini ed il Sig. Lelio Bonsi sotto dì 26. Novembre 1699. un Chirografo, nel quale dopo narrata la detta supplica, e dopo espressa la causa motrice della medesima nei seguenti termini „ ivi „ Quindi è che essendosi mosso il detto Sig. „ Lorini a far ciò *per puro amore e per beneficare il detto Sig.* „ *Lelio Bonsi suo cugino, e ciò gratis* „ furono convenute e fissate fra i medesimi Sigg. Lorini e Bonsi alcune condizioni, ed in specie la seguente „ ivi „ Che conseguendosi la grazia da S. A. R. nella „ forma chiesta, almeno per la prima nomina in detto Sig. Lelio „ Bonsi, *tutte le spese, che occorreranno fare per dependenza di* „ *tal grazia sieno a carico del medesimo Sig. Lelio Bonsi, essendo* „ *lui il primo nominato*, nè possa in alcun tempo repetere cosa veruna dal detto Sig. Lorini, e solo abbia luogo ad essere rimbor-

„ sato quando il Sig. Lorini avesse successione, e che perciò non „ avesse per detto Bonsi effetto la detta Commenda „

Qual fosse la mente del Sig. Lelio Bonsi nello stipulare questa condizione, sull'intelligenza della quale si promovevano per parte del Sig. Domenico Bonsi delle dispute, lo spiegò chiaramente il medesimo Sig. Lelio con altri fatti posteriori sempre più potenti e più atti a manifestare la volontà ed intenzione degli uomini, di quello siano le 6
parole: *Leg. si tamen* 48. *ff. de edilit. edict. Surd. cons.* 445. *n.* 5. *tom.* 3. *Calderon. resolut.* 42. *num.* 48. *et seq. de Luc. de credit. et debit. disc.* 67. *num.* 6. *Rot. Rom. in recent. decis.* 258. *num.* 10. *part.* 10. *Rot. nostr. apud Balducc. decis. et Rer. Indicat. tit. de legat. et fidecomm. dec.* 44. *num.* 52.

Mentre ottenuto che ebbe il Sig. Cav. Lelio Bonsi dal Magistrato Supremo il Decreto di sopra enunciato de' 24. Maggio 1720. che condannò il Sig. Marchese da Castiglione a pagare alla Commenda Lorina la somma di scudi 2250. e un quarto, procedè a comprare dall'eredità del Sig. Michel Angiolo Lorini per istrumento rogato da Messer Giuseppe Maria Pucci il dì 16. Maggio 1721. due poderi, uno denominato *Caparciano*, altro *Ritorsoli*, per il prezzo in tutto di scudi 2930. —

Di questi due poderi il Sig. Cav. Lelio Bonsi, unitamente al Sig. Auditore Presidente della Sacra Religione fecero l'acquisto in nome della Commenda Lorini, non solo per la rata corrispondente al prezzo di scudi 2250. e un quarto pagato nell'atto della stipulazione di detto istrumento dal Sig. Marchese da Castiglione al curatore dell'eredità di detto Sig. Michel Angelo Lorini, ma ancora per l'altra rata corrispondente al residual prezzo di scudi 679. e tre quarti, che fu pattuito doversi avere per compensato fin d'allora con altrettanta rata del credito, che in maggior somma aveva detta Commenda contro la suddetta eredità venditrice in ordine alle due sentenze già emanate il dì 11. Agosto 1716. e il dì 12. Maggio 1719., essendo stato viceversa dichiarato, che qualora nel Giudizio di restituzione in integrum allora pendente da dette sentenze fossero quelle revocate, e fosse dichiarato detta Commenda non aver credito contro l'eredità suddetta, in tal caso dovesse aversi per non fatta la detta compensazione, dovesse allora intendersi acquistato il dominio di detti poderi per la rata

corrispondente al suddetto residuo prezzo di scudi 679. e tre quarti al Signor Cav. Lelio Bonsi in proprio, e s'intendesse in tal caso debitore il medesimo Sig. Cav. Bonsi in proprio del suddetto prezzo residuale.

Terminato dal medesimo Sig. Cav. Bonsi il Giudizio contro la suddetta eredità del Sig. Michel Angiolo Lorini, e sortitogli di far dichiarare la stessa eredità debitrice della Commenda Lorina nella somma di scudi 1759. 2. 14. 4., procedè a fare con chi rappresentava la detta eredità una liquidazione, nella quale compensata, a forma del patto stipulato nel suddetto istrumento de' 16. Maggio 1721., col residual prezzo dei due poderi mediante il suddetto istrumento acquistati per la Commenda Lorina l'equivalente rata del debito di detta eredità, con decreto de' 5. Ottobre 1734. fu dichiarato residuarsi detto debito in scudi 1079. 4. 9. 4.

Successivamente lo stesso Sig. Cav. Lelio Bonsi ricorse con sue preci a S. A. R., e dopo aver narrato, che a lui si era devoluta la detta Commenda fondata dal già Signor Michel Angiolo Lorini sopra tutti i beni stabili di attinenza del fidecommisso indotto da Bartolommeo Lorini, sopra il credito di scudi 2250. e un quarto *e sopra tutte le ragioni spettanti a detto fidecommisso*, e dopo avere altresì narrato, che in ordine alle sentenze e decreti da lui ottenuti contro l'eredità del suddetto Sig. Michel Angiolo Lorini era questa debitrice alla detta Commenda di scudi 1079. 4. 9. 4, espose, che doveva questa rinvestirsi in tanti beni stabili, liberi, cauti, e sicuri „ *a riserva delle spese occorrenti per la stipulazione dell'istrumento* „ *di simile rinvestimento da detrarsi dalla detta somma*, „ e chiese di poterla provisionalmente rinvestire „ *detratte l'enunciate spese* „ in un podere di sua libera pertinenza denominato *Affrico*, col riservo di poter dipoi svincolare tal podere dal fondo di detta Commenda con assegnare in vece di quello altri stabili di suolo più comodi e più vicini agli altri effetti della suddetta Commenda, di ugual valore e rendita del suddetto podere, a sodisfazione della Sacra Religione.

Furono favorevolmente rescritte queste preci, e quindi il medesimo Sig. Cav. Lelio Bonsi ne' 12. Marzo 1734. ab incarn. per i rogiti di Ser Iacopo Francesco Mugnai procedè a stipulare coll'Auditore

Presidente della Sacra Religione di S. Stefano un pubblico istrumento, nel quale, dopo narrato tutto il tenore di dette preci, e il susseguente Benigno Rescritto, lo stesso Sig. Cav. Bonsi effettivamente diede, donò, trasferì, concesse, ed assegnò, per aumento di dote della suddetta Commenda Lorina, alla Commenda stessa, ed alla Sacra Religione, e suo Serenissimo Gran Maestro, il detto podere d'*Affrico* per la concorrente quantità di scudi 1079. 4. 9. 4, „ *detratte le enunciate* „ *spese importanti scudi quattordici ed alcune frazioni*, „ e così per la somma di scudi 1065., e del fondo in tal guisa assegnato e donato *per il valore di scudi* 1065. passò anche a prometterne la *manutenzione*, e l'*evizione* in amplissima forma.

Or se il Sig. Cav. Lelio Bonsi, lungi dal dedurre finchè visse la pretensione del rimborso delle spese occorsegli per la dichiarazione del credito ottenuto a favore della Commenda Lorina contro l'eredità del Sig. Michele Angiolo Lorini, e lungi anche dal promuovere tal pretensione nella congrua occasione, che gli si presentò di detrarre l'importare di dette spese allorchè volle rinvestire in un suo podere la somma, che esiger doveva in nome della Commenda della suddetta eredità, unicamente dedusse in questa occasione le altre spese occorrenti per stipulare, l'instrumento del rinvestimento, ed *a riserva* di tali spese, che si dichiarò di voler detrarre, si espresse che intendeva di rinvestire a comodo della Commenda la suddetta somma: e se del fondo in cui rinvestì detta somma residuata per tal detrazione in *scudi* 1065. ne promise espressamente la *manutenzione* e l'*evizione*; era quindi innegabile, che non volle esser rimborsato delle sopra enunciate spese dalla Sacra Religione o sia dalla Commenda, ma positivamente intese e volle soffrirle del proprio.

Giacchè stante l'aver parlato il Sig. Cav. Bonsi, in occasione di detto rinvestimento, non già di detrarre le spese sulle quali oggi si questionava, ma solo di detrarre altre spese diverse, si faceva luogo all'argumento della *discretiva* giustamente valutato dai Dottori e Tri- 7
bunali, ed in specie dal *Simon. de Praetis cons.* 90. *num.* 3. *Fargn. de iurepatronat. part.* 2. *can.* 27. *Cas.* 12. *num.* 4. *Constantin. Vot. decisiv.* 17. *num.* 13. *Calderon. resolut.* 35. *num.* 36. *Rot. Rom. coram Ansald. decis.* 101. *num.* 22. *coram Emerix. decis.* 743. *n.*

3. *in recent. decis.* 151. *num.* 19. *part.* 5. *decis.* 638. *num.* 8. *part.* 18. *et post. Torr. de pact. fut. success. in Mantiss. decis.* 24. *n.* 3. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. decis.* 11. *num.* 29. *tom.* 9. e subentrava pure la nota regola „ *inclusio unius est exclusio alterius* „ di cui fragli altri il testo in *Leg. cum Praetor ff. de Iudic. et in Leg. cum Maritus cod. de procurat. Barbos. Axiom.* 120. *num.* 11. *Menoch. cons.* 173. *num.* 56. *Mans. consult.* 53. *num.* 36. *Constantin. Vot. decisiv.* 276. *num.* 10. *Rot. Rom. coram Ansald. decis.* 431. *num.* 16. *et dec.* 600. *n.* 16. *coram Falconer. decis.* 22. *in fin. coram Molin. decis.* 646. *num.* 17. *et in recent. decis.* 121. *n.* 3. *decis.* 189. *num.* 2. *part.* 1. *et decis.* 564. *num.* 28. *part.* 19. *tom.* 2.

In conseguenza di essere state *eccettuate* dal rinvestimento della somma di cui era debitrice l'eredità del Sig. Michel Angiolo Lorini le sole spese occorrenti per la stipulazione dell'istrumento „ ivi „ *a* „ *riserva delle spese occorrenti per la stipulazione dell' istrumento* „ *di simile rinvestimento* „ veniva ad esser chiaro, che s'intese di tener fermo il rinvestimento a comodo della Commenda quanto a tutto il residuo di detta somma non compreso nell' eccettuazione per il notissimo principio „ *Exceptio firmat regulam in casibus non exceptis* „. concordemente stabiliscono il *Surd. cons.* 230. *num.* 17. *et* 18. *Mans consult.* 31. *num.* 13. *Gratian. disceptat. forens. cap.* 522. *num.* 33. *cap.* 490. *num.* 3. *et cap.* 443. *num.* 25. *Rot. Rom. coram Buratt. decis.* 391. *num.* 3. *et decis.* 841. *num.* 3. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. decis.* 3. *num.* 33. *et decis.* 4. *num.* 13. *et* 18. *tom.* 2.

E l'obbligo, che si assunse il Sig Cav. Bonsi della *manutenzione* e dell'*evizione* del fondo assegnato alla Commenda ed in essa trasferito per il valore di *scudi* 1065. sempre più confermava, che non intese egli di dedurre contro la Commenda altra *detrazione* oltre quella per cui si era ridotta a *scudi* 1065. la somma, che a comodo della medesima Commenda esso rinvestì, perchè stante il suddetto obbligo, qualunqne ulterior detrazione avesse egli successivamente pretesa dalla Commenda sarebbe stata rigettabile con l' eccezione del
8 testo nella *Leg. vindicantem ff. de eviction.* comunemente seguitato dal *Barbos. Axiom. iur.* 85. *num.* 3. *Polit. de donat. dissertat.* 12. *num.* 3. *Rot. Rom. coram Emerix. iun. decis.* 1273. *num.* 3. *et coram*

*Molines decis.* 1199. *num.* 18. *Rot. nostr. apud de Comitib. ad Mater. Fideicom. decis.* 3. *num.* 21.

A fronte di tutto ciò inutilmente si opponeva per parte del Sig. Domenico Bonsi, che fosse inverisimile, e conseguentemente non potesse presumersi nel Signor Cav. Lelio suo padre la volontà di non repetere le spese a lui occorse nel Giudizio sostenuto contro l'eredità del Sig. Michel Angiolo Lorini, e ridondate in utilità della Commenda Lorina da lui posseduta.

Poichè in primo luogo era ovvia la replica, che qualunque presunzione deve cedere alla verità del fatto, resultante nel concreto del caso da quanto abbiamo fin qui esposto: *Leg. fin. in princ. ff. quod met. caus. gloss. in cap. ex Litteris Verb. vel antequam de iurepatron. Surd. cons.* 7. *num.* 61. *Mascard. de Probat. conclus.* 1226. *num.* 17. *Barbos. Axiom.* 186. *num.* 1. *Beltram. ad Ludovis. dec.* 77. *sub num.* 12. *Rub. in Annot. ad decis.* 14. *Rot. Rom. num.* 7. *part.* 3. *recent. Rot. Rom. coram Ansald. decis.* 110. *num.* 7. *coram Falconer. de iurepatron. decis.* 57. *num.* 8. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. decis.* 31. *num.* 35. *tom.* 3.

In secondo luogo poi non era realmente inverisimile, che il Sig. Cav. Lelio Bonsi volesse soffrire in proprio, e non ripetere le dette spese, quando queste, stando anche al calcolo prodotto per parte del Sig. Domenico Bonsi, non eccedevano nel loro totale la somma di scudi 374. — 13. 8, dispendio, che giustamente potè credere il medesimo Sig. Cav. Lelio bastantemente ricompensato dal vantaggio che risentì in proprio dal giudizio sostenuto contro detta eredità, consistente nell'aver egli ottenuto, che a proporzione del notabile aumento del fondo della Commenda venisse anche ad aumentarsi notabilmente la di lei annua rendita, che egli goder doveva sua vita durante, e nell'aver di più ottenuto, che in quel Giudizio fossero a di lui proprio comodo dichiarati contro la suddetta eredità i frutti decorsi sopra il di lei debito per alcuni anni indietro.

Anzi rimontando ancora al dì 26. Novembre 1699. giorno in cui fu stipulato fra il Sig. Michel Angiolo Lorini e il Sig. Lelio Bonsi il Chirografo riferito di sopra nel §. *e primieramente ec.*, neppure in quel tempo era inverisimile, che detto Sig. Bonsi con essersi addossate,

fuori del caso, che detto Sig. Lorini avesse successione, *tutte le spese* che fossero per occorrere per *dependenza* della grazia allora domandata di commutare il fidecommisso Lorini in una Commenda, intendesse anche di addossarsi le spese, che doveva fin d'allora prevedere gli sarebbero occorse per sperimentare e far vive tutte le ragioni spettanti al fidecommisso e conseguentemente alla Commenda, e quelle in specie competenti contro i medesimi Lorini, che conforme osservò il *Bonfin. de iur. fideicomm. disput.* 70. *num.* 9. *et seqq.* resultavano dal testamento del fidecommittente, mentre l'accollo di tali spese era ben ricompensato dall'assicurare il Sig. Bonsi per se e per la sua descendenza, in detto caso di deficienza di prole del Signor Lorini, il godimento di una rispettabile Commenda, alla quale il Sig. Lorini sotto la condizione di detto accollo lo nominava.

E così l'una e l'altra parte informando è stato risoluto.

*Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.*
*Giudo Arrighi Aud. di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relatore.*

# DECISIONE CCXXIII.

## FLORIANEN. DOTIS.

21. *Maj* 1783.

### ARGOMENTO.

Opera saviamente il Giudice, se prima di immettere in possesso dei fondi fidecommissarj, che hanno formato subietto di dote, rilascia un termine discreto ad aver per parte dell'opponente giustificata la consunzione delle detrazioni legali, e accidentali, e la mancanza del caso, nel quale in sussidio la dote dee costituirsi coi beni fidecommissarj.

### *SOMMARIO.*

1. *Quando il mandato riguarda l'esecuzione, e non la sostanza della donazione, questa non può dirsi imperfetta.*
2. *Non può dubitarsi della perfezione della donazione, tutte le volte che il donatario ha percetti i frutti dei beni donati.*
3. *Nelle cose dipendenti dal giudizio dei periti, il loro concorde sentimento deve dal Giudice attendersi, e seguitarsi.*

Sotto dì 24. Aprile 1780. Francesco Biagini di Marciano, come marito di Maria Domenica Foianesi esibì negli atti del Sig. Potestà di Fojano una Scrittura di domanda, nella quale narrò, che fino dell'anno 1754., allorchè seguì il matrimonio fra esso, e la suddetta Maria Domenica Fojanesi, il fu Angiolo di Vincenzio Fojanesi di lei fratello assegnò alla medesima in dote tutto ciò, che lo stesso Angiolo possedeva in comune con altri Fojanesi nel Comune, e Territorio di Fojano, e specialmente la di lui rata di certo podere denominato San Quirico, e della casa paterna, e chiese perciò di essere in detti NN. reintegrato et quatenus immesso nel possesso della rata di detto podere di S. Quirico già spettante al predetto Angiolo come assegnata in dote alla suddetta Maria Domenica.

A questa domanda si opposero Girolamo, ed altri Fojanesi possessori del suddetto podere di S. Quirico, deducendo fra le altre eccezioni, esser soggetto quel podere al fidecommisso indotto da Vincenzio di Fazio Magi, e non aver provata il Biagini la deficienza del patrimonio libero di chi era tenuto a dotare la suddetta Maria Domenica sua moglie.

Il Sig. Potestà di Fojano con sua Sentenza de' 4. Dicembre 1780. dichiarò la Maria Domenica Fojanesi moglie del suddetto Francesco Biagini doversi reintegrare al possesso della rata del podere di S. Quirico, che già spettava ad Angiolo Fojanesi, come dal medesimo assegnata in dote alla predetta Maria Domenica sua sorella, e quindi ordinò procedersi alla divisione di detto podere, e fatta tal divisione ordinò assegnarsi alla stessa Maria Domenica quella rata, e porzione, che resultasse essere appartenuta al suddetto Angiolo di lei fratello, con più i frutti sopra la medesima rata, e porzione decorsi, e non percetti dalla medesima dopo la costituzione della dote, ma nella stessa Sentenza riservò ai Fojanesi le loro ragioni tali quali per provare il preteso vincolo di fidecommisso, ed a tale effetto sospese l'esecuzione della sua Sentenza per due mesi.

Si appellarono i Foianesi al Magistrato de' Pupilli, e caduta in me la commissione della Causa, più fondamenti sono stati avanti di me dedotti per parte degli appellanti all'effetto di sostenere, che i medesimi dovessero assolutamente, e definitivamente assolversi dalle cose pretese, e domandate dal Biagini, e che perciò dovesse assolutamente revocarsi l'antecedente Sentenza.

Si pretendeva in primo luogo, che non costasse dell'assegna fatta da Angiolo Fojanesi alla Maria Domenica sua sorella della sua rata del podere di S. Quirico per titolo, e causa di dote; in secondo luogo si pretendeva, che costasse della qualità fidecommissaria di detto podere; e siccome non ostante la mancanza di una espressa costituzione di dote, e non ostante la qualità fidecommissaria di detto podere, avrebbe sempre avuto diritto la suddetta Maria Domenica di conseguire una congrua dote, e precisamente ancora di conseguirla dal suddetto podere benchè soggetto a fidecommis-

so, o per ragione delle detrazioni tanto legali, che accidentali da detto fidecommisso competenti, o stante il privilegio indotto in caso di sussidio dall'*Auth. res quae Cod. Commun. de Legat.* perciò si passava per parte dei Fojanesi a pretendere in terzo luogo, che le detrazioni legali, e accidentali competenti da detto fidecommisso fossero già consunte, ed in quarto luogo, che la suddetta Maria Domenica avesse potuto conseguire una congrua dote da altri beni liberi, e conseguentemente non si verificasse il caso del sussidio.

Dopo un lungo, e serio esame sono rimasto persuaso, che la rata del podere di S. Quirico spettante ad Angiolo Fojanesi dovesse dirsi realmente data dallo stesso Angiolo in dote alla Maria Domenica sua sorella, come dal Biagini di lei marito si sosteneva, e che viceversa dovesse dirsi realmente soggetto detto podere di S. Quirico al fidecommisso indotto da Vincenzio di Fazio Lagi nel suo testamento rogato da Ser Giacinto Gaci il dì 28. Aprile 1634., ma all'incontro non ho creduto sufficientemente schiarito il dubbio riguardante la consunzione o non consunzione delle detrazioni, nè l'altro concernente la verificazione, o non verificazione del caso del sussidio.

E perciò ho referito doversi assolvere i Fojanesi dalle cose pretese e domandate per parte del Biagini qualora i medesimi Fojanesi dentro il tempo, e termine di mesi tre giustifichino essere state già totalmente consunte le detrazioni tanto legali, che accidentali competenti contro detto fidecommisso, ed aver potuto la suddetta Maria Domenica Fojanesi ne'Biagini conseguire una congrua, e competente dote da altri beni liberi; ma al contrario mancando i Fojanesi di fare dentro il detto termine di mesi tre o l'una, o l'altra delle suddette giustificazioni, ho referito doversi in tal caso immettere il suddetto Biagini in possesso di quella rata, e porzione del podere di S. Quirico, che previa la divisione da farsi servat. servand. si riconoscerà essere appartenuta al suddetto Angiolo Fojanesi, e doversi in tal caso restituire a detto Biagini i frutti, che da detta rata, e porzione abbiano percetti i Fojanesi posteriormente al matrimonio contratto fra lo stesso Biagini, e la suddetta Maria Domenica Fojanesi; confermando in tal guisa, e respettivamente revocando, correggen-

do, moderando, e dichiarando l'antecedente Sentenza del Sig. Potestà di Fojano.

Che alla moglie di Francesco Biagini fosse effettivamente data in dote da Angiolo Fojanesi di lei fratello la rata ad esso spettante del podere di S. Quirico chiaramente resultava da un Chirografo de' 21. Gennajo 1754., in cui si leggevano le seguenti espressioni „ *Primieramente alla medesima rilascia, e dona a titolo di do-* „ *te, ed alla medesima renunzia tutto ciò, e quanto esso Fo-* „ *janesi ha, e possiede di proprio nel Comune di Fojano, e* „ *così al podere di S. Quirico, e casa Paterna ec.*

Nulla ostando, che in detto Chirografo si soggiungesse „ *E per-* „ *chè detta cessione, renunzia, e donazione di beni con ogni* „ *altro capo di roba ec. donato a titolo di dote, come sopra, sor-* „ *tisca in tutto, e per tutto il suo desiderato effetto, perciò* „ *spontaneamente ec. costituisce, elegge, e deputa il Sig. Pie-* „ *tro Maraccini di Marciano, benchè assente, ma come pre-* „ *sente ec. acciò in nome, e vece di esso costituente compari-* „ *sca nella Scritta matrimoniale fatta, o da farsi fra detta* „ *Maria Domenica sua sorella, e detto Francesco di Benedetto* „ *Biagini, nella quale Scrittura di parentado in nome, e vece* „ *di esso costituente assegni, e dia liberamente in dote a detta* „ *Maria Domenica sua sorella, e per essa a detto Biagini spo-* „ *so, tutti li suddetti beni ec.* „ donde per parte dei Fojanesi voleva inferirsi, che detto Chirografo non importasse, che un semplice mandato a donare, e dare in dote, del qual mandato non si provasse l'effettuazione.

Sì perchè il mandato riguardava l'*esecuzione* della donazione, non la *sostanza* della medesima, e perciò non rendeva *imperfetta* la stessa donazione, che dalla prima parte del Chirografo veniva chiaramente posta in essere, come in simili termini risponde con i con-
1 cordanti la *Rot. Rom. in Recent. decis.* 353. *num.* 5. *part.* 9. *tom.* 2.

Sì perchè mediante la confessione dei medesimi Fojanesi contenuta in una loro Scrittura esibita nel Tribunale di Fojano li 29. Novembre 1780. rimaneva provato avere la moglie del Biagini real-

mente *percette le raccolte spettanti ad Angiolo Fojanesi*, a fronte della qual circostanza non poteva più dubitarsi della perfezione del contratto di donazione o costituzione di dote, come prosegue la 2
*Rot. Roman. d. decis.* 353. *num.* 8. *part.* 9. *tom.* 2. *Recent.*

Quanto poi alla qualità fidecommissaria del podere di S. Quirico non si questionava fra le parti, che Vincenzio di Fazio Magi avesse indotto a favore delle descendenze masculine di donna Domenica, e donna Leonilla sue figlie maritate in casa Fojanesi un fidecommisso, nè poteva veramente questionarsi, mentre il suddetto Vincenzio di Fazio Magi nel di lui testamento rogato da Ser Giacinto Gaci il dì 28. Aprile 1634. dopo avere instituite eredi universali le suddette sue figlie soggiunse „ *Con patto però, che le predette sue* „ *eredi non possino vendere, alienare, e donare, e a lungo* „ *tempo affittare la predetta sua eredità o parte di essa, con* „ *proibizione ancora, che mai per tempo alcuno non possino* „ *fra di loro dividere detta eredità, e beni, ma sempre stieno,* „ *e restino indivisi, con dividere solamente i frutti di essa,* „ *perchè dopo la morte delle predette donna Domenica, e Leo-* „ *nilla, vuole il detto testatore, che interamente torni, e sia* „ *restituita alli figliuoli delle dette donna Domenica, e Leo-* „ *nilla, e nipoti di detto testatore maschi legittimi, e naturali,* „ *e di legittimo matrimonio nati ec., quali ancora gravò, e gra-* „ *va per ragione di fidecommisso in perpetuo a restituirla agli* „ *altri suoi figliuoli, e quelli agli altri in infinito maschi co-* „ *me sopra ec., perchè vuole che la detta sua eredità, e beni* „ *si conservino nell' agnazione di dette donna Domenica, e Leo-* „ *nilla, e ne' maschi solamente, e di legittimo matrimonio nati.* „

Si disputava bensì se fossero in bonis del fidecommittente, e perciò cadessero nel fidecommisso da lui indotto i beni componenti il podere di S. Quirico, e siccome nei libri dell'estimo di Fojano si vedevano descritti diversi capi di effetti in faccia di *Vincenzio di Fazio Magi*, e con la seguente dichiarazione o sia voltura „ *messo* „ *alla posta di Domenico, e di Giovanni d' Antonio Fojanesi,* „ *in virtù di fidecommisso fatto alle loro mogli da detto Vin-* „ *cenzo* „ così tutta la disputa si sostanziava nel determinare se co-

stasse dell'*identità* dei beni componenti il podere di S. Quirico attualmente posseduto dai moderni Fojanesi con quelli, dei quali si leggeva nei libri dell'estimo di Fojano la surriferita descrizione.

Di questa *identità* ho creduto, che non se ne potesse più dubitare, dopo che due periti eletti dalle respettive parti per riconoscere i beni attualmente componenti il detto podere di S. Quirico posseduto dai Fojanesi erano stati concordi in referire, che tali beni erano precisamente i medesimi di quelli descritti ai libri dell'estimo di Fojano, prima in faccia di *Vincenzio di Fazio Magi*, e dipoi in vigore del di lui fidecommisso in faccia di *Domenico*, e *Giovanni Fojanesi* mariti respettivi delle due figlie, e prima eredi del fidecommittente; essendo principio costantemente ricevuto dai dottori, e Tribunali, che nelle cose dipendenti dal Giudizio dei periti il
3 loro concorde sentimento deve dal Giudice attendersi, e seguitarsi, come in specie avvertono il *Pacion. de locat. et conduct. capit.* 34. §. 5. *num.* 62. *de Comitib. dec. Senen.* 2. *n.* 19. *Rot. nostr. in Pisana melioramentorum et fructuum* 29. *Septembr.* 1758. *coram Audit. Bizzarrini* §. 19. *et seqq. in Thes. Ombr. tom.* 1. *dec.* 38. §. 26. *et seqq. et in Florentina seu Vallis Arni superioris liquidationis expensarum super praetensa nova peritia* 18. *Februar.* 1783. *cor. D. Audit. Brichieri* §. *Non dipartendoci et seq. pag.* 2. *et* 3.

Tanto più, che in vece di provarsi erroneo il divisato concorde sentimento dei periti, il che secondo le addotte autorità avrebbe unicamente potuto rendere inattendibile la loro perizia, era anzi amminicolato, ed avvalorato il sentimento, e giudizio dei periti dal vedere, che rispetto ai beni componenti il podere di S. Quirico posseduto dai moderni Fojanesi vegliava appunto il sistema ordinato dal fidecommittente, di tenersi cioè *indivisi* fra i diversi colonnelli della famiglia Fojanesi, con dividersene soltanto i *frutti*, e poteva anche rimanere avvalorato ( qualora fosse stato necessario ) da altre circostanze dedotte in certa Causa *Fojanesi*, e *Tiezzi* decisa dal Magistrato Supremo secondo la relazione del primo Turno Ruotale di questo stesso giorno, cioè dal giudicial deposto di diversi testimoni attestanti della comune opinione, che detti beni fossero per-

venuti nei Fojanesi in conseguenza di essersi maritate nella loro casa le due figlie di Vincenzio di Fazio Magi, e dalla portata fatta dai Fojanesi fino dell'anno 1748. in esecuzione della Legge sopra i fidecommissi de' 22. Giugno 1747.

In vista pertanto del fin quì detto, ed atteso il dubbio, che rimaneva circa la consunzione o non consunzione delle detrazioni. e circa la verificazione o non verificazione del caso del sussidio, pareva giusto il provvedere all' interesse di ambe le parti, con dichiarare nella forma esposta di sopra nel §. *E perciò ho referito ec.* a somiglianza di ciò, che ha risposto tutto il primo Turno Ruotale nella sopra enunciata Causa *Tiezzi*, e *Fojanesi.*

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Audit. di Ruota.*

# DECISIONE CCXXIV.

## GALEATEN. PRAETENSAE REI VINDICATIONIS.

14. *Junii* 1783.

## ARGOMENTO.

Ogni volta che l'attore non giustifica luminosamente gli estremi necessarj al giudizio di reivindicazione, il reo convenuto possessore deve assolversi, e mantenersi nel suo possesso.

## *SOMMARIO.*

1. *Quando l'attore manca nella prova dei necessarj estremi, il reo convenuto deve mantenersi nel suo possesso.*
2. *Gli estremi della reivindicazione sono il dominio presso l'attore, ed il possesso della cosa, che si domanda, presso il reo convenuto.*

3. *I libri dell' estimo non provano il dominio in pregiudizio dei terzi, che non hanno acconsentito alla descrizione ivi fatta.*
4. *Il libro dell' estimo non pone in essere, che una presunzione.*
5. *Chi ha il possesso di un fondo può allegare la presunzione di averne anche il dominio.*
6. *In materia di dominio non è lecito dal tempo passato argumentare al tempo presente.*
7. *Quanto è vietato all' attore il variare, ed il proporre azioni, che siano fra di loro contrarie, altrettanto è permesso il variare e il difendersi anche con eccezioni fra di loro contrarie al reo convenuto.*
8. *Si assolve il reo convenuto e possessore, sempre che non provi l' attore concludentemente gli estremi dell' azione da esso intentata.*

Avanti il Sig. Potestà di Galeata introdusse il Signor Giuseppe Sarti con sua scrittura esibita sotto dì 11. Novembre 1779. un Giudizio contro i Sigg. Francesco e fratelli Versari, pretendendo di rivindicare da essi un effetto, che in detta scrittura indicò e descrisse nei seguenti termini „ *Un appezzamento boschivo, e solido luogo detto* „ *Montaguto, posto nel Monte sopra Risecco in faccia al podere* „ *delle Volpare,* „ e tanto nella stessa scrittura, quanto in una supplica precedentemente umiliata al Regio Trono, suppose essere stato rilasciato dai suoi maggiori a detti Sig. Versari per il comodo delle Caccie, e per restituirsi ad ogni richiesta.

Opposero i rei convenuti in una scritta da essi esibita li 22. dello stesso mese „ *che il pezzo di terra boschiva, che possiedono, lo go-* „ *dono, e possiedono da circa anni trenta in quà, e che questo fu* „ *comprato da Giuseppe del fu Francesco Sarti di Santa Sofia,* „ e nella stessa scrittura intimarono la lite e molestia contro di loro promossa al Sig. Michel Angiolo figlio del predetto Giuseppe di Francesco Sarti, acciò ne assumesse sopra di se la difesa.

Comparve realmente a difesa dei Sigg. Versari nel carattere di autor laudato dei medesimi il suddetto Sig. Michel Angelo Sarti, e dopo essere stato lungamente disputato fra il Sig. Giuseppe Sarti attore

in causa, e il predetto autor laudato dei Sigg. Versari rei convenuti, finalmente a istanza di questo, e con citazione dell'attore, il Signor Potestà di Galeata ne'28. Giugno 1782. pronunziò e decretò a tenore degli ordini veglianti „ *l'Istanza stata interposta per parte del* „ *Sig. Giuseppe Sarti sotto dì* 11. *Novembre* 1779. *essere stata* „ *ed esser perenta per dato, colpa, e fatto del medesimo,* „ e passò quindi a condannare il medesimo Signor Giuseppe Sarti nelle spese.

Da questo Decreto, che secondo i suddetti ordini veglianti venne ad aver forza di sentenza definitiva, si appellò il Signor Giuseppe Sarti al Magistrato de' pupilli, e caduta in me secondo il turno rotale la commissione della causa, dopo il conveniente esame ho referito doversi confermare in tutte le sue parti detto precedente Decreto, e doversi inoltre assolvere i Sigg. Fratelli Versari dalle cose contro di essi pretese e domandate per parte dell'antedetto Sig. Giuseppe Sarti nell' enunciata sua scrittura del dì 11. Novembre 1779., ed in altri atti successivi, con l'assoluzione di ambe le parti dalle spese di questo secondo Giudizio.

Ho così risposto, perchè non cadeva nè poteva cader difficoltà sulla giustizia del Decreto, che dichiarò perenta per colpa dell'attore l'Istanza della causa da esso introdotta, e lo condannò nelle spese, rimanendo pienamente giustificato un tal Decreto da ciò, che prescrive rispetto alle cause introdotte nei Tribunali di provincia la Sovrana Legge del dì 11. Marzo 1779. nel §. 16., e quanto al merito principale della causa ostava al Sig. Sarti attore il difetto della concludente prova dei necessarj estremi, stante il quale difetto dovevano assolversi e mantenersi nel loro possesso i rei convenuti: *Leg.* 1. *et Leg. actor cod. de probat. Leg. final. cod. de rei vindicat. Rot. Rom. cor. Falconer. de probat. decis.* 1. *num.* 1. *et decision.* 10. *num.* 7. *et seq. Rot. nostr. in Florentina transationis* 20. *Septembr.* 1782. *coram me* §. *inoltre ec. pag.* 9.

Gli estremi da provarsi nel Giudizio di reivindicazione è notorio che sono il *dominio* presso l'attore, ed il *possesso* presso il reo convenuto della cosa, che si domanda, come chiaramente resulta dalla definizione, che all'azione reivindicatoria assegnano comunemente i

nostri, ed in specie l'*Harprect. in inst. lib.* 4. *tit.* 6. §. 1. *num.*
2 33. *et seqq. Voet in Pandect. lib.* 6. *tit.* 1. §. 2. *versic.* „ Ex hoc „ jure dominii nascitur rei vindicatio, actio scilicet in rem, qua „ rem *nostram* ab alio *possessam* petimus „ *Donell. comment. iur. civ. lib.* 20. *cap.* 1. *in princip. iuxt. edit. Lucen. tom.* 5. *col.* 758. e specialmente avanti la *Rot. nostr. cor. Venturin. decis.* 20. *num.* 8. *versic.* „ Cum agenti rei vindicatione duo sint probanda, nimirum „ *dominium* ex parte agentis, et *possessio* ex parte rei conventi „ ed il Sig. Giuseppe Sarti attore in causa o non provava, che del fondo da lui domandato ne fossero in *possesso* i Sigg. Versari, o non provava di averne esso il *dominio*.

In fatti, volendo attendere quanto oppose il medesimo Sig. Sarti attore in una sua scritta de' 16. Aprile 1780. nella quale replicando alle produzioni, con le quali l'autor laudato dei Sigg. Versari aveva inteso di giustificare, che i medesimi avessero comprato da Giuseppe Sarti padre dello stesso autor laudato un effetto boschivo posto in luogo detto *Monte Martino*, così si espresse „ disse e dice il pezzo „ di terra boschivo di che in causa *non essere quello*, che pretende „ di aver giustificato l'avversario con la sua produzione, come rilevasi da detta produzione, mentre il pezzo di terra boschivo, che „ giustifica l'avversario con detta sua produzione *è posto in luogo* „ *detto Monte Martino*, *comune di Pianetto*, e l'altro, che si con- „ troverte *è posto nel Comune di Valcavria*, *ed è un annesso del* „ *podere della Collina:* „ veniva ad esser chiaro, che mancava per parte dell'attore la prova, che i rei convenuti *possedessero* il fondo da lui domandato, mentre egli non ammetteva, che il fondo, del quale i rei convenuti si confessavano *possessori*, ma allegavano insieme il dominio, fosse quello da lui domandato, e d'altronde non giustificava, che questo da loro si possedesse.

Volendo poi attendere ciò, che non senza contradizione aveva detto il medesimo Sig. Sarti attore in una sua precedente scrittura de' 22. Gennajo 1780. nella quale si era espresso nei seguenti termini „ Non avendo fatto il Sig. Avversario fino ad ora quelle giustificazioni „ necessarie et opportune per provare il vero, legittimo, e pacifico „ possesso *di quel pezzo di terra boschiva*, *che si controverte dal*

„ *comparente*, *posto in luogo detto Monte Martino*, *che chiedeva* „ *nell' altra sua Istanza presentata dal comparente sotto suo vero* „ *giorno ec.* „ e conseguentemente era venuto ad ammettere l' identità del fondo, che domandava, con quello di cui confessavano il *possesso* ma pretendevano il dominio i rei convenuti: veniva certamente a mancare allo stesso attore la prova di aver egli il *dominio* del fondo che domandava.

E per vero dire, per quanto fosse luogo a dubitare, che per parte dei rei convenuti e del loro autor laudato realmente non si concludesse una piena prova della vendita di detto fondo asserta fatta dal fu Giuseppe di Francesco Sarti ai medesimi rei convenuti, era però indubitato, che neppur l' attore concludeva la piena prova, che il fondo, che dimandava, fosse nel di lui dominio; sì perchè il libro dell' estimo, sul quale unicamente si fondava, non prova il dominio in pregiudizio 3
dei terzi, che non hanno acconsentito alla descrizione ivi fatta, come avverte la *Rot. nostr. cor. Venturin. decis.* 20. *num.* 20. *coram de Comitib. decis.* 17. *num.* 18. *et* 19.

Sì perchè quella presunzione, che al più può desumersi dalla 4
descrizione ai libri dell' estimo, era nel concreto del caso conflittata dall' altra presunzione, che i rei convenuti, supposto in essi il *possesso* del controverso fondo, potevano allegare anche quanto al *dominio*; secondo la nota regola, di cui gli allegati dal *Mascard. de probat.* 5
*concl.* 539. *num.* 21. *et* 22. *Menoch. de retin. possess. Remed.* 11. *num.* 32. *versic.* „ Nam is Dominus praesumitur qui possidet „ *Rot. Rom. in recent. dec.* 566. *num.* 13. *part.* 18. *tom.* 2.

Sì finalmente perchè qualunque prova di dominio avesse potuto desumer l' attore da detto libro dell' estimo, avrebbe al più riguardato il tempo passato, dal quale in materia di dominio non è lecito argumentare al tempo presente: *Rot. Rom. post. Pacific. de Salvian.* 6
*Interd. dec.* 55. *num.* 5. *et in recent. dec.* 494. *num.* 30. *et seq. et coram Molin. dec.* 1253. *num.* 13. tanto più che avendo l' attore già confessato nella sua principal domanda, che il fondo, contro del quale agitava, era stato dai suoi maggiori rilasciato ai Sigg. Versari, ma avendo respettivamente preteso, che questo rilascio fosse stato fatto con un titolo resolubile ad ogni richiesta dei concedenti, che

vale a dire con titolo di semplice *Precario*, la prova, che con questo titolo di Precario fosse realmente seguito il suddetto rilascio, era quella che incumbeva all' attore per l' effetto di giustificare l'attuale dominio di detto fondo, e che viceversa mai poteva dirsi conclusa per mezzo del libro dell'estimo, il quale non escludeva, che il rilascio di detto fondo ai Sigg. Versari già dall'attore confessato, e perciò da esso non impugnabile, non seguisse con un titolo irresolubile e perpetuo, piuttosto che col titolo risolubile e precario, che dal medesimo attore si asseriva, e come fondamento della sua intenzione doveva da lui provarsi.

Ed in vano si replicava per parte dell'attore, che i rei convenuti, avendo già allegato, rispetto a quel fondo contro del quale a senso loro agitava l'attore, un titolo di dominio, cioè la vendita ad essi asserta fattane dal fu Giuseppe di Francesco Sarti, non provando questo titolo dovessero succumbere, nè potessero difendersi con opporre il semplice loro possesso, e il difetto della prova dei necessarj estremi per parte dell'attore.

Imperocchè quanto è vietato all'attore il variare, ed il proporre azioni, che siano fra di loro contrarie, altrettanto è permesso il variare, e il difendersi anche con eccezioni fra di loro contrarie al reo
7 convenuto, come dopo il testo in *Leg. Nemo ex his* 43. *ff. de Regul. iur.* concordemente distinguono *de Luc. de Iudic. disc.* 15. *num.* 1. *Rot. Rom. coram Ludovis. dec.* 242. *num.* 9. *et in Nuperrim. dec.* 95. *num.* 8. *tom.* 1.

Ed in fatti, che per la sola circostanza di essersi assunta il reo convenuto una prova, a cui non era tenuto, e che dipoi non abbia conclusa, non perda egli il diritto, che di ragione gli si compete, di allegare a sua difesa il proprio possesso, e di ricorrere alla regola, che sta per l'assoluzione del reo convenuto e possessore, sempre che non provi l' attore concludentemente gli estremi dell' azione da esso
8 intentata, individualmente lo fermano il *Cravett. cons.* 192. *num.* 20. *Dec. cons.* 517. *num.* 7. *versic.* „ Possessio facit ipsum possessorem „ reum, et actore non probante reus absolvitur *cap. ec.* et hoc etiam „ procedit, si reus susciperet in se onus probandi, et non probaret: „ quia propter hoc non deberet condemnari, sed retinet praerogativam

„ rei, quod omnino absolvatur, ex quo actor non probavit „ *Mascard. de probat. conclus.* 539. *num.* 23. *Magon. decis. Lucen.* 11. *n.* 13. „ ivi „ nec etiam obstat quod ille onus probandi susceperit, et non „ probaverit, prout non probasse infra dicetur. Quia propter onus „ probationis susceptum non dicitur reus amittere praerogativam re- „ gulae de actore non probante, ut tradit *Mers. ec.* nisi sponte onus „ probandi suscepisset sub conditione perdendi causam casu quo non 9
„ probasset „ *Rot. Roman. in recentior. decis.* 74. *num.* 4. *part.* 9. *tom.* 1.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Auditore di Ruota.*

# DECISIONE CCXXV.

## PONTIS AERAE PRAETENSAE REI VINDICATIONIS.

19. *Junii* 1783.

### ARGOMENTO.

La prova del dominio, e del possesso, che sono i noti estremi necessarj nella reivindicazione, debb'esser concludente, ed univoca, ed esclusiva d'ogni possibile in contrario.

### *SOMMARIO.*

1. *Chi ha ripudiata l'eredità paterna non ha azione per rivolgersi contro i beni ereditarj, e i di loro possessori, quando essa non possa esercitarsi, che da chi ha la qualità ereditaria del padre.*
2. *Chi agisce con la reivindicazione deve giustificare l'attual dominio presso di se, e il possesso presso il reo convenuto.*
3. *L'identità dei beni posseduti dal reo convenuto con quelli, che si domandano dall'Attore, è il mezzo, col quale si prova il possesso, secondo estremo della reivindicazione.*

4. *Quando non corrisponde il vocabolo, anzichè provata, deve dirsi esclusa la identità dei fondi.*
5. *In materia di dominio non è lecito l'argumentare dal tempo passato al presente.*
6. *La caducità pregiudica anche ai discendenti di chi l'incorre, benchè chiamati* jure proprio.
7. *Non può in alcuno trasmettersi un giusto titolo di possesso da' suoi ascendenti, se questi non l'avevano.*
8. *Non può succedere in un'enfiteusi goduta dagli ascendenti con titolo ereditario, o misto, chi mediante la repudia ha perduto la qualità di erede del padre, e conseguentemente ancora degli altri suoi ascendenti.*
9. *L'intelligenza delle parole deve sempre desumersi dall'oggetto di che si disputa.*
10. *L'espressione „ a patti vecchi, e modi usati „ spiega, che la recognizione, o conduzione nuova debba farsi fermi i* patti *resultanti dal fatto, non che quella debba prendere un carattere, piuttosto che l'altro, quando non si sa qual fosse quello delle antiche concessioni livellarie.*
11. *Le superfluità d'ogni maniera debbono per quanto è possibile evitarsi.*
12. *La parola* ridurre, *non solamente denota ricondurre, richiamare, e riporre nel primo stato, ma ancora variare, mutare.*
13. *La qualità ereditaria opera, che i beni enfiteutici siano nella libera disposizione dell'enfiteuta, ugualmente che i beni liberi ed allodiali.*
14. *È inconcludente, ed inattendibile quella prova, che lascia luogo a dei contrarj possibili.*

Fino sotto dì 25. Giugno 1672. secondo lo stile Fiorentino, e 1673. secondo l'antico stile Pisano, per pubblico Istrumento rogato da Ser Giuseppe Morganti, il Rever. Prete Filippo, Giovanni, Pier Maria, Marco, e Francesco fra loro fratelli, e figli del già Lieto Stacchini da Monte Castello devennero alla divisione di tutti gli effetti ad essi pervenuti per la morte di detto Lieto loro padre, al-

cuni dei quali erano liberi, altri livellarj di diretto dominio della Comunità di Monte Castello.

Nella porzione, che in tali divise fu assegnata a Pier Maria, caddero una casa, e cinque appezzamenti di terra liberi, esistenti nel Comune di Monte Castello, ed altro pezzo di terra livellario della suddetta Comunità descritto in detto Istrumento come appresso „ *Un pezzo di terra boscata in Comune sopradetto, luogo detto* „ *Vallino di St. trenta, livellario della Comunità di Monte Ca-* „ *stello, e si paga di livello lire otto, e soldi otto l' anno per parte.* „

E nella porzione assegnata in dette divise al Prete Filippo caddero una casa, e sette appezzamenti di terra liberi esistenti nello stesso Comune di Monte Castello, e due effetti livellarj di quella Comunità, descritti in detto Istrumento nei seguenti termini „ *Un* „ *pezzo di terra boscata in detto Comune, luogo detto il Vallino* „ *del Rosso di St. venti, livellario della Comunità suddetta, e si* „ *paga di livello lire otto, e soldi otto l'anno per parte, et un* „ *pezzo di terra boscata in detto Comune livellario, come sopra,* „ *luogo detto la Castellina di St. sette, e si paga come sopra.* „

Ne' 21. Novembre 1780., e così quasi cento anni dopo la suddetta divisione, il Sig. Innocenzio Balduino Stacchini discendente da Pier Maria Stacchini uno dei prenominati cinque dividenti, esibì negli atti del Sig. Potestà di Pontedera una Scrittura di domanda principale, in cui supponendo, che tanto il suddetto effetto livellario assegnato nelle divise del 1672. in porzione a detto Pier Maria suo ascendente, quanto ancora tutti i beni assegnati in dette divise in porzione al Prete Filippo, indebitamente si possedessero dal Sig. Angiolo Stacchini, e dai Sigg. Santi, e fratelli Stacchini, tutti discendenti da Marco Stacchini altro dei prenominati cinque dividenti, chiese, che venissero questi condannati a rilasciargli il predetto effetto livellario toccato già in porzione a Pier Maria, e la quarta parte dei beni rimasti nell'eredità del Prete Filippo morto ab intestato, con più i frutti da detti beni percetti, e da percipersi. Inoltre il medesimo Sig. Innocenzio Balduino nella stessa Scrittura domandò di esser dichiarato creditore della somma di scudi trenta residuo di prezzo dei beni liberi già toccati in porzione al suddetto Pier Maria suo

ascendente, ed autore dei suddetti Stacchini rei convenuti, e dei frutti sopra detto residuo di prezzo decorsi, e da decorrere.

Non ostante la contradizione dei rei convenuti, il Sig. Potestà di Pontedera con sua Sentenza de' 14. Gennajo 1782. esaudì in parte le dimande dell'attore, mentre dichiarò doversi al medesimo rilasciare, e restituire dai rei convenuti tutti i beni livellarj di diretto dominio della Comunità di Monte Castello già assegnati in porzione a Pier Maria Stacchini nelle divise del 1672., e la quarta parte dei beni livellarj di detta Comunità assegnati in dette divise in porzione al Prete Filippo Stacchini, con più i frutti percetti da tali beni dopo il dì 21. Novembre 1780., e quanto al sopra enunciato residual prezzo di scudi trenta dichiarò doversi il medesimo dai rei convenuti depositare nel suo Tribunale insieme con i frutti decorsi fino al giorno del deposito, essendosi riservato di dichiarare altra volta sopra il pagamento di tal deposito, e sopra le cautele da prestarsi nell'atto del ritiro. E questa Sentenza venne anche confermata da altra posteriore, che sotto dì 30. Settembre 1782. proferì a relazione di uno dei Sigg. Auditori di questa Ruota il Magistrato dei Pupilli in conseguenza dell'appello, che da detta prima Sentenza interposero i suddetti rei convenuti.

Ma avendo questi impetrato, ed ottenuto con benigno Sovrano Rescritto del dì 1. Febbrajo 1783. di poter riproporre a nuovo esame la Causa avanti lo stesso Magistrato de' Pupilli, ed essendone caduta in me secondo il Turno Rnotale la cognizione, dopo una seria, e matura discussione ho in questo giorno referito doversi revocare le due precedenti conformi Sentenze, e doversi assolvere i prenominati Sigg. Angiolo, e Santi, e fratelli Stacchini dalle cose contro di essi pretese, e domandate dall'antedetto Sig. Innocenzio Balduino Stacchini nella sua principal domanda esibita nel Tribunale di Pontedera li 21. Novembre 1780., ed in altri atti successivi.

Non si revocava in dubbio, ma si ammetteva anche dai difensori di detto Sig. Innocenzio Balduino Stacchini, essere ingiuste, e doversi perciò revocare le precedenti Sentenze in quanto condannarono i rei convenuti a depositare il suddetto residual prezzo dei beni liberi del già Pier Maria Stacchini, e suoi frutti, perchè costan-

do da un pubblico Istrumento rogato da Ser Lorenzo Vannucchi li 23. Dicembre 1761. avere il suddetto Sig. Innocenzio Balduino unitamente ai Sigg. Gio. Giuseppe, e Cristofano suoi fratelli, repudiata l'eredità del Sig. Pietro del quondam Gio. Giuseppe Stacchini suo padre, il non verificarsi in detto Sig. Innocenzio Balduino la qualità ereditaria del di lui padre, e conseguentemente anche degli altri suoi ascendenti, ( che naturalmente somministrò al Giudice di Prima Istanza il giusto fondamento per non esaudire l'istanza di detto Sig. Innocenzio Balduino rispetto alla quarta parte dei beni liberi già spettanti al Prete Filippo Stacchini morto ab intestato ) faceva sì, che il medesimo Sig. Innocenzio Balduino nessuna questione potesse promuovere contro i rei convenuti per causa del residual prezzo dei beni liberi di Pier Maria Stacchini, quali in un Istrumento de' 16. Novembre 1762., stipulato da detto Sig. Innocenzio Balduino, e dal medesimo ora allegato, si dicevano essere stati venduti nell'anno 1704. a Francesco di Marco Stacchini Autore di alcuni dei rei convenuti da Gio. Giuseppe Stacchini, figlio di detto Pier Maria, ed 1
Avo paterno dello stesso Sig. Innocenzio Balduino, potendosi in questi termini dai rei convenuti rigettar l'attore con la volgata eccezione „ *Tua non interest* „ di cui il Testo nella *Leg. Loci corpus* 4. §. *Competit in fin. Si Servit. vindic. Bonfin. de Jur. Fideicom. disput.* 94. *n.* 9. *Rot. Rom. cor. Buratt. dec.* 320. *n.* 5. *et in Recent. dec.* 378. *n.* 9. *part.* 17. *Rot. nostr. apud de Comitib. ad Mater. Fideicomm. dec.* 8. *n.* 49.

L'unico soggetto adunque della presente Causa potevano formarlo, e di fatto lo formavano i beni livellarj di diretto dominio della stessa Comunità nel medesimo Istrumento di divise già assegnati in porzione al Prete Filippo Stacchini.

Ma anche in rapporto a questi beni livellarj ho creduto di dover rispondere per la revoca delle precedenti Sentenze, e per l'assoluzione dei rei convenuti; perchè il Sig. Innocenzio Balduino Stacchini, che pretendeva rivindicargli dai Sigg. Angiolo, e Santi, e fratelli Stacchini, doveva pienamente giustificare di averne esso l'attual 2
*Dominio*, e che i rei convenuti ne fossero in *Possesso*, di ambidue questi estremi essendo indispensabile la prova a chi agita coll'azione

*Rei Vindicatoria*, come dimostra la definizione, che a quest'azione comunemente assegnano i nostri, ed in specie l' *Harpect. in Inst. lib.* 4. *tit.* 6. §. 1. *n.* 33. *et seqq. Voet in Pandect. lib.* 6. *tit.* 1. §. 2. „ ivi „ Ex hoc jure dominii nascitur rei vindicatio, actio scilicet „ in rem, qua rem *nostram* ab alio *possessam* petimus „ *Donell. Comment. Jur. Civil. lib.* 20. *cap.* 1. *in princip. iuxt. Edit. Lucen. tom.* 5. *Col.* 758. e precisamente avverte la *Rot. nostr. coram Venturin. dec.* 20. *n.* 8. *et in Galeaten. Praetensae rei Vindicationis* 14. *currentis Junii coram me* §. *Gli estremi ec.* E di questi due estremi, ciò che sia, che potesse forse dirsi provato da detto Sig. Innocenzio Balduino il secondo, non poteva assolutamente dirsi giustificato il primo.

Quanto al secondo estremo, cioè, che dei suddetti beni livellarj, già assegnati nelle divise a Gio. Maria, ed al Prete Filippo Stacchini, e che intendeva rivindicare detto Sig. Innocenzio Balduino Attore, ne fossero attualmente in *Possesso* i Sigg. Angiolo, e Santi, e fratelli Stacchini rei convenuti, si lusingava l'attore di averne conclusa la necessaria prova con far osservare, che per Istrumento rogato da Ser Cosimo Pandolfi li 27. Settembre 1704. Francesco, e Vittorio fra loro fratelli, e figli del già Marco Stacchini ascendenti respettivi dei rei convenuti, condussero a livello dalla Comunità di Monte Castello per l'annuo canone di *lire quarantadue* cinque appezzamenti di terra, che quattro nella massima parte boschivi, ed ascendenti in tutto a St. 121. circa, posti in luogo detto *la Castellina*, ed uno similmente boschivo di St. 56. posto in luogo detto *il Vallino del Rosso*, quali beni detti conduttori nel medesimo Istrumento confessarono aver *da tempo immemorabile in qua detenuto, e posseduto jure Livelli.*

Poichè formando appunto la somma totale di *lire quarantadue* il complesso delle cinque rate del canone livellario, che nella somma di *lire otto, e soldi otto* dovettero assegnarsi a ciascheduno dei cinque condividenti nell'Istrumento de' 25. Giugno 1672. combinando a senso dell'attore i *Vocaboli* enunciati quanto ai beni livellarj in detto Istrumento del 1672. con quelli espressi nell'altro Istrumento del 1704. non essendo inferiore la *quantità*, ed *estensione* dei beni

condotti a livello mediante l'Istrumento del 1704. a quella dei beni livellarj caduti in divisione nel 1672., da tutte queste circostanze unite alla *Confessione* contenuta nell'Istrumento del 1704., che i beni per mezzo di esso condotti fossero già *da tempo immemorabile* detenuti, e posseduti dai conduttori, si diceva per parte dell'Attore, che rimanesse dimostrata l'*identità* dei beni livellarj già divisi tra i cinque figli di Lieto Stacchini nel 1672. comprensivi di quelli 3
toccati in occasione di dette divise a Pier Maria, e al Prete Filippo Stacchini, con quelli, che condussero a livello nel 1704. i due figli di uno dei suddetti cinque dividenti, qual dimostrazione d'*identità* dei beni posseduti dai rei convenuti con quelli, che dall'Attore si domandano è il mezzo, per cui si prova il secondo dei divisati estremi, come con la scorta della *detta decis. Florentin.* 20. *coram Venturini num.* 9. fu osservato nel *Motivo della precedente Sentenza* §. *Tanto più ec. pag.* 3.

Ma prescindendo dall'osservare, che poteva dubitarsi se fosse in realtà perfettamente conclusa, non ostante il complesso delle riferite circostanze, la prova di detto secondo estremo, quando in sostanza fra gli effetti condotti a livello dai figli di Marco Stacchini nel 1704. posti parte in luogo detto *la Castellina*, e parte in luogo detto il *Vallino del Rosso*, e l'effetto livellario toccato nelle divise del 1672. in porzione a Pier Maria Stacchini posto in luogo detto il *Vallino*, esattamente non si verificava la corrispondenza 4
del *Vocabolo*, non concorrendo la quale regolarmente si dice non provata, ma anzi esclusa l'*identità* dei fondi, come allegando altre concordanti decisioni osserva la *Rot. Roman. coram Falconer. de usur. et fruct. dec.* 19. *n.* 17. *et de Miscellan. dec.* 65. *n.* 10. „ ivi „ Etenim respectu acquisitionis factae de anno 1609. facilis „ visa fuit responsio, quia illa loquit. de Petiis Terrarum in Vocabulo *al Porto delle Grotte*, quod nil commune habet cum aliis „ *a piè delle Grotte*, et sic tamquam discordans a denominatione „ Praedii de quo est quaestio, numerari non potuit inter effectus „ fidecommissarios „: e quando a motivo di non essere stati designati nell'Istrumento del 1672., come designati furono nell'Istrumento del 1704. i confini dei beni caduti in contratto, tanto rispetto

a detto effetto livellario assegnato nelle divise del 1672. a Pier Maria, quanto rispettoa gli altri toccati in dette divise al Prete Filippo, nei quali concorreva l'identità dei *Vocaboli* enunciati nella conduzione livellaria del 1704., era assolutamente inallegabile quella verificazione, e corrispondenza di *due confini*, o almeno di *uno*, che unita alla corrispondenza del *Vocabolo* suol valutarsi per una sufficiente prova dell'*identità* dei beni, conforme avvertono dopo il Testo in *Leg. Forma in princip. ff. de Censib. Marescott. Variar. resolut. lib.* 1. *cap.* 12. *n.* 20. *et n.* 43. *et* 44. *Gratian. discept. forens.* 883. *n.* 6. *Rot. Roman. dec.* 757. *n.* 5. *coram Molin.*, *et coram Coccin. dec.* 1708. *n.* 20. *Rot. nostr. in Senen. finium regundorum* 12. *Aprilis* 1725. §. *Et sine ulla coram Incontri et in Florentina identitatis bonorum et melioramentorum* 24. *Septemb.* 1756. §. *Tanto più ec. coram Meoli*, *et in Thesaur. Ombrosian. dec.* 19. *n.* 76. *et* 77. *tom.* 4.

Prescindendo, dissi, da tutto ciò, esuberava per assolvere i rei convenuti l'altro riflesso di non concludersi dall'Attore la prova del primo estremo dell'azione da esso intentata, cioè di aver egli l'attual *dominio* dei beni livellarj, che pretendeva recuperare, e questo è stato realmente il fondamento, che mi ha mosso a rispondere per la revoca delle Sentenze già emanate nella presente Causa contro i rei convennti, ed in favore dell'Attore.

L'unica prova del suo *dominio* pretendeva il Sig. Innocenzio Balduino Stacchini di desumerla dal precitato istrumento di divise del 1672., in cui fu asserito esser livellarj, e come tali furono assegnati a Pier Maria Stacchini, e respettivamente al Prete Filippo Stacchini, i beni enunciati di sopra nel §. *Nella porzione ec. e seg.* ma oltre che dall'esser provato il dominio di detti beni in Pier Maria e in
5 Prete Filippo Stacchini nel 1672., non poteva rettamente inferirsi, che ne avesse *presentemente* ed *attualmente* il dominio il Sig. Innocenzio Balduino Stacchini, non essendo lecito in questa materia l'argumentare dal tempo passato al presente, come bene risponde la *Rot. Rom. in recent. decis.* 161. *num.* 13. *part.* 15. *et decis.* 494. *num.* 30. *part.* 19. *tom.* 2. *et post Pacific. de Salvian. interd. decis.* 55. *num.* 5. *et coram Molin. decis.* 1253. *num.* 13. ed io stesso recen-

temente osservai nella precitata *Galeaten. praetensae rei vindicationis del dì 14. Giugno corrente §. sì finalmente perchè ec.* l'altro istrumento della livellaria concessione fatta ne' 27. Settembre 1704. dalla Comunità di Monte Castello a Francesco e Vittorio di Marco Stacchini *per loro e loro linea masculina solamente*, che era quello, a cui ricorreva il Sig. Innocenzio Balduino per provare il possesso dei controversi beni presso i rei convenuti discendenti dai suddetti Francesco e Vittorio formava appunto la prova esclusiva dell'asserto *attual dominio* dei medesimi beni presso detto Sig. Innocenzio Balduino non compreso nella *linea masculina* dei suddetti Francesco e Vittorio, alla quale *solamente* fu ristretta detta livellaria concessione.

Nè giovava a detto Sig. Innocenzio Balduino l'opporre, che trattandosi di beni livellarj spettanti secondo l'istrumento di divise del 1672. a tutti i figli e descendenti di Lieto Stacchini, la successiva recognizione o sia nuova conduzione, che nel 1704. ne fecero solamente per loro e per la loro linea masculina due figli di Marco di detto Lieto Stacchini non potesse pregiudicare al gius enfiteutico spettante agli altri figli e descendenti dello stesso Lieto.

Poichè premesso, che la recognizione o sia nuova conduzione, che fecero i suddetti due figli di Marco di Lieto Stacchini per loro e loro linea masculina solamente con l'istrumento de' 27. Settembre 1704., come espressamente narrarono i contraenti nel medesimo istrumento, fu in conseguenza di un Sovrano Editto pubblicato dal Magistrato dei Surrogati dei nove di Pisa l'anno 1684., e ripubblicato dallo stesso Magistrato con l'aggiunta di altri nuovi ordini Sovrani l'anno 1704.

Premesso altresì, che con l'Editto pubblicato nel 1684. fu concesso un grazioso Indulto a quei possessori dei beni delle Comunità sottoposte alla giurisdizione del suddetto Magistrato *che non avessero modo di provare il titolo del loro possesso per istrumento*, quali vennero dal Sovrano allora Regnante confermati nel loro possesso, mentre dentro il termine di due mesi fossero comparsi a riconoscere per padrone diretto il respettivo Comune, e a celebrarne pubblico istrumento *a patti vecchi e modi usati senz' altra entratura o alterazione di canone*, e avessero adempite altre condizioni ivi prescritte *alla pena*

*della caducità di detti beni in mancanza di ciascuno di detti capi.*

E premesso finalmente, che in occasione di ripubblicarsi nel 1704. il suddetto Editto, fu espresso essere stata col medesimo *elargita la conferma del possesso e detenzione dei beni di diretto dominio delle respettive Comunità dello stato Pisano a tutti quelli, che di già gli avessero occupati e detenuti senza la precedente grazia dell'A. S. R. e delli opportuni recapiti del Magistrato;* vennero assoluti dalla pena della caducità in detto Editto già comminata tutti quei detentori di detti beni, che fino a quel tempo erano stati contumaci, e vennero i medesimi rimessi in buon dì a poter profittare dell'indulto accordato con detto Editto del 1684. nelle forme e modi ivi prescritti; fu inoltre aggiunto quanto appresso „ ivi „ Ma oltre all' obbligo d'adempire le condizioni in detto indulto contenute, d'ordine „ dell'A. S. R. si devono adempire et osservare ancora le appresso, „ per goderne di presente la grazia. E prima *che tutte le concessioni „ fatte e da farsi SI RIDUCHINO a linea perpetua masculina, escluse „ sempre le femmine, ancorchè descendenti dalli ultimi maschi, „ e che per qualunque altro titolo e disposizione pretendessero di „ esser comprese ec.;* „ e dopo altre nuove condizioni prescritte in aggiunta di quelle contenute nell'Editto del 1684., fu a chiare note ripetuta la comminazione della caducità rispetto ai contumaci, con l'espressione, che passato il tempo stabilito i Cancellieri e Rappresentanti delle respettive Comunità sarebbero stati tenuti a procedere contro i conduttori e possessori contumaci, con pretendere immediatamente il possesso dei respettivi beni per le Comunità, e mettergli all'incanto con tutti i loro respettivi miglioramenti *senza speranza di maggior sopporto o indulgenza.*

Dopo tali premesse, facile era il replicare al proposto obbietto. Mentre in primo luogo siccome rispetto ai controversi beni prima della recognizione o conduzione del 1704. *non avevano modo gli Stacchini di provare il giusto titolo del loro possesso*, conforme fu espresso nell'istrumento del 1704, e lo confermava il non vedersi ora prodotto alcun titolo precedente a detta recognizione, e conseguentemente in ordine ai sopra enunciati Editti del 1684., e del 1704. si

verificava negli Stacchini la necessità di ricondurre i detti beni dentro un certo termine sotto la pena della *caducità*, così quando tutti i possessori di detti beni, fuori che gli ascendenti dei moderni rei convenuti, tralasciarono di ricondursi dentro il termine prescritto, vennero sicuramente ad incorrere nella comminata *caducità* insieme 6
con tutta la loro descendenza, essendo di natura della *caducità* di pregiudicare anche ai descendenti di chi l'incorre benchè chiamati sieno *iure proprio*, come attestando della comune opinione osservano fra gli altri il *Ruin. cons.* 166. *num.* 12. *et cons.* 167. *num.* 28. *lib.* 1. *Corbul. de caus. privat. ob non solut. can. ampliat.* 7. *per tot. Gabr. Commun. conclus. lib.* 3. *tit. de iur. emphyt. conclus.* 2. *num.* 32. *et seqq. Valasc. de iur. emphyt. qu.* 49. *num.* 2. *Fulgin. de iur. emphyt. tit. de contract. emphyt. qu.* 23. *per tot. et tit. de solut. can. qu.* 1. *num.* 48. *Rot. Rom. coram Coccin. decis.* 343. *num.* 1. *et coram Cavaler. decis.* 398. *num.* 3.

In secondo luogo, stante appunto il non esser gli Stacchini in grado di provare il giusto titolo del loro possesso, era luogo al possibile, che avanti la recognizione o sia conduzione del 1704., o non avessero eglino alcun giusto titolo, ma fossero semplici *detentori* dei suddetti beni, carattere, che di fatto fu attribuito ai possessori dei beni delle Comunità del Pisano nel secondo dei sopra riportati Editti, o sivvero fosse non *pazionata*, ma *ereditaria* o anche *mista* la concessione livellaria in vigor della quale possedevano i detti beni, e i di cui termini non si vedevano, mancandone l'istrumento, ed in ciascheduno di tali sistemi veniva a mancare ogni diritto al Sig. Innocenzio Balduino; non potendosi esser trasmesso in lui un giusto titolo di possesso dai suoi ascendenti, se questi non lo avevano, secondo la nota regola, di 7
cui i testi nella *Leg. Traditio ff. de acquir. rer. domin. e nella Leg. nemo plus ff. de regul. iur. Brunemann. in d. Leg. Traditio num.* 1. *Surd. cons.* 126. *num.* 31. *Barbos. Axiom. iur.* 160. *num.* 1. *et* 2. *Cancer. variar. resolut. part.* 1. *cap.* 1. *num.* 208. *Robl. de repraesent. cap.* 16. *num.* 72. *Rot. Rom. coram Ansald. decis.* 262. *num.* 8. *et decis.* 272. *num.* 9. e non potendosi esser trasfuso nel medesimo Sig. Inocenzio Balduino il gius di succedere in un'emfiteusi, 8
che si godesse dai suoi ascendenti con titolo non *pazionato*, ma *ere-*

*ditario*, o *misto*, quando attesa la repudia accennata di sopra nel §. *Non si revocava in dubbio* ec. gli mancava la qualità di *erede* del padre, e conseguentemente ancora degli altri suoi ascendenti, secondo ciò, che parlando di enfiteusi *ereditaria* avvertono il *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 22. *tit.* 17. *in fin. Valasc. de iur. emphyt. qu.* 44. *num.* 1. *et num.* 6. *et num.* 10. *Fulgin. de iur. emphyt. tit. de contract. emphyt. qu.* 24. *sub num.* 4. *et tit. de renunciat. qu.* 10. *num.* 1. *et* 2. *Cyriac. controv.* 128. *num.* 6. *Mans. consult.* 45. *num.* 5. *tom.* 10. ed in termini di enfiteusi *mista* osservano il *Calderon. resol.* 49. *num.* 20. *et plurib. seqq. Mans. detta consult.* 45. *tom.* 10. *num.* 5. *et* 6. *Rot. Rom. in recent. decis.* 483. *num.* 14. *et num.* 20. *part.* 4. *tom.* 2. *et decis.* 106. *sub num* 24. *part.* 12.

Nè questo possibile, che negli Stacchini prima della recognizione o conduzione dell'anno 1704. si verificasse, o una nuda *detenzione* senza titolo, o il titolo di enfiteusi *ereditaria*, ovvero *mista*, rimaneva escluso, come si pretendeva per parte dell'attore, dall'essersi ordinato nell'editto del 1684., che si facessero dai possessori dei beni comunali le ricondizioni *a patti vecchi e modi usati*, e dall'essersi soggiunto nell'altro editto del 1704. che le concessioni *si riducessero a linea perpetua masculina*, donde voleva inferirsi, che anche precedentemente si godessero i beni comunali dai respettivi possessori in forza di *livellarie concessioni*, e queste ristrette *a linea masculina*, e conseguentemente *pazionate*.

Poichè omesse le questioni, che si facevano sul grammatical si-
gnificato di quell'espressioni „ *a patti vecchi e modi usati* „ e spe-
9 cialmente delle altre „ *si riduchino a linea perpetua masculina*, „
l'intelligenza di tali espressioni doveva desumersi dalla soggetta materia,
secondo la notissima regola, di cui il testo in *Leg. si uno in princ.*
*ff. locat. Paris. cons.* 78. *num.* 20. *lib.* 3. *Surd. de alim. tit.* 5.
*qu.* 1. *num.* 4. *Barbos. Axiom.* 130. *num.* 6. *Palm. Alleg.* 392.
*num.* 23. *Rot. Roman. coram Otthobon. decis.* 87. *num.* 4. *et in*
*recentior. decis.* 392. *num.* 3. *part.* 3. *Rot. nostr. in Thes. Ombros.*
*decis.* 87. *num.* 4. *tom.* 6.

L'espressioni adunque „ *a patti vecchi e modi usati* „ che si leggevano nell'Editto del 1684., in cui si ordinava, che procedes-

sero alla recognizione e reconduzione dei beni comunali quei possessori 10
*che non avessero modo di provare il titolo del loro possesso per istrumento*, potevano unicamente spiegare, che nella recognizione o reconduzione dovessero tenersi fermi i *patti* resultanti dal fatto, cioè dal pagamento del canone, e simili, ma non potevano mai spiegare, che la recognizione o reconduzione dovesse farsi in forma *pazionata* piuttosto che *ereditaria* o *mista*, quando in realtà non costava *se ereditarie*, o *pazionate* o *miste* fossero le antiche concessioni, delle quali non apparivano gl'istrumenti.

Ed in fatti sarebbe stato totalmente inutile e superfluo il soggiungere nel posterior Editto del 1704. per modo di condizione addizionale a quelle già prescritte nel suddetto antecedente Editto del 1684., che tutte le concessioni dovessero *ridursi a linea perpetua masculina*, se questo, come si asseriva per parte dell'attore, fosse stato già ordinato coll' Editto del 1684. allorchè prescrisse, che si facessero le recognizioni o reconduzioni dei beni comunali *a patti vecchi e modi usati*
ed è notorio, che simili superfluità devono con ogni possibile inter- 11
terpetrazione evitarsi, come concordemente rispondono per il testo nella *Leg. si quando ff. de leg.* 1. *Mantic. de Coniect. ult. volunt. lib.* 3. *tit.* 6. *per tot. Constan. vot. decisiv.* 492. *num.* 9. *Surd. decis.* 320. *num.* 9. *Rot. Roman. decis.* 685. *num.* 12. *cor. Merlin. et in recent. decis.* 702. *num* 3. *vers. Maxime quia part.* 2. *dec.* 129. *num.* 9. *et decis.* 142. *num.* 12. *part.* 14.

Con essersi poi prescritto nel posterior Editto del 1704., che le concessioni *si riducessero a linea perpetua masculina* non potè certamente intendersi di spiegare, che tali pure fossero le antiche concessioni, come si andava immaginando per parte dell'attore sostenendosi sulla scorta del *vocabolario della crusca*, che il verbo Toscano *ridurre* equivalesse al latino *reducere*, e non altro significasse, che ricondurre, richiamare, e riporre alcuna cosa nel suo primiero stato.

Mentre anche per la retta intelligenza di tali espressioni ricorreva il riflesso, che non era luogo a ordinare, che *si richiamassero* le nuove concessioni ai termini delle antiche, quando non era noto in quali termini fossero queste concepite, e ricorreva pure l'altro riflesso, che se fossero stati noti i termini di dette antiche concessioni, sarebbe

stato affatto inutile e superfluo il prescrivere nell'Editto del 1704., che *a linea masculina* al pari delle antiche si facessero le nuove concessioni, intelligenza, che voleva darsi per parte dell'attore a quelle parole *si riduchino a linea masculina*, quando ciò appunto, posta la notizia dei termini delle antiche concessioni, avrebbe importato l'ordine già espresso nell'Editto del 1684., di farsi le nuove concessioni *a patti vecchi e modi usati.*

Onde doveva concludersi, che con quelle espressioni aggiunte nel secondo Editto del 1704. „ *Che tutte le concessioni fatte e da farsi* „ *si riduchino a linea perpetua masculina* „ s'intese di prescrivere, che qualunque fosse la forma delle antiche concessioni, delle quali s'ignoravano i termini, ed anzi neppur si aveva notizia, tanto le concessioni già fatte in esecuzione del primo Editto del 1684., quanto da farsi dopo la promulgazione di detto secondo Editto, dovessero
12 esser ristrette *a linea perpetua masculina*, non curata la possibile *diversità* delle antiche concessioni, che per avventura potevano essere *ereditarie* o *miste*, tanto più che non è nuovo l'usare il verbo *ridurre* per significar *variazione* e *mutazione*, come dimostrano appunto alcuni degli esempj allegati dallo stesso *vocabolario della Crusca in verb. riducere* o *ridurre*, ed in specie quello del *Boccaccio nov.* 41. „ ivi „ La rozza voce e rustica in convenevole e cittadina *ridusse*, „ ove il vocabolario soggiunge „ *cioè mutò, convertì:* „ e più chiaramente apparisce dal vedersi tutto dì legalmente adoprato il verbo *ridurre*, e nei Giudizj, nei quali si tratta di *ridurre* alcun contratto alla giustizia, e nei giudizj, nei quali dai conduttori o emfiteuti si domanda, che venga *ridotto* il canone, ed in altri casi simili.

Stando poi fermo, fra gli altri possibili già divisati, quello specialmente, che avanti l'anno 1704. possedessero gli Stacchini i controversi beni con titolo di emfiteusi *ereditaria*, non solamente sussisteva la conseguenza già dedotta da questo possibile nel §. *in secondo luogo ec.*, ma potevano inoltre i rei convenuti giustamente allegare l'altro possibile, che intanto riconducessero i controversi beni nel 1704. dalla Comunità di Monte Castello i soli figli di Marco Stacchini, in quanto che gli altri compossessori di detti beni, ed in specie gli ascendenti del Sig. Innocenzio Balduino renunziassero ai suddetti figli di Marco il loro diritto.

Giacchè era indubitatamente della loro *Potestà* il procedere ad
una tal renunzia, posta la qualità *ereditaria* dell'antica livellaria con-
cessione, la quale fa sì, che i beni emfiteutici siano nella libera di- 13
sposizione dell'emfiteuta, ugualmente che i beni liberi ed allodiali,
come fra gli altri rispondono il *Gob. de permiss. Feud. et emphyt.
alienat. qu. 7. num. 11. Fulgin. de iur. emphyt. tit. de contract.
emphyt. qu. 24. num. 1. et seqq. et tit. de alienat. qu. 1. num. 151.
Valasc. de iur. emphyt. qu. 49. sub num. 3. §. primus casus est ec.
de Luc. de emphy. disc. 58. n. 3. Calderon. resolut. 32. n. 3. et 4. et
resol. 49. n. 132. et seqq. Rot. Roman. in recentior. dec. 225. n. 43.
part. 17. et dec. 332. n. 3. part. 19. tom. 1. et coram Molin. dec. 362.
num. 2. et 3. et decis. 433. num. 2. et seqq. et post. de Luc. de em-
phyt. decis. 26. num. 6.*

E non era inverisimile, che i suddetti ascendenti del Sig. Inno-
cenzio Balduino, ed in specie Gio. Giuseppe Stacchini figlio di Pier
Maria, avessero anche la *volontà* di renunziare nell'anno 1704. la
propria porzione dei suddetti beni livellarj ai figli di Marco Stacchini,
ogniqualvolta lo stesso Gio. Giuseppe Stacchini nel medesimo anno
1704. non difficultò di spogliarsi di tutti i beni liberi, che nelle pre-
cedenti divise erano toccati in porzione a detto Pier Maria suo padre,
e di vendergli a Francesco figlio del suddetto Marco Stacchini, fatto,
che non poteva impugnare il Sig. Innocenzio Balduino, avendolo con-
fessato egli stesso nell'istrumento de' 16. Novembre 1762. rammentato
di sopra nel §. *Non si revocava in dubbio ec.*

Nè giovava il replicare, che la *deficienza* di un giusto titolo
negli Stacchini avanti l'anno 1704., la qualità *ereditaria* ovvero *mista*
della livellaria concessione ad essi anticamente fatta, e la *renunzia*
degli ascendenti del Sig. Innocenzio Balduino al diritto, che avessero
sopra i controversi beni livellarj, fossero mancanti di una sufficiente
prova, e soltanto *possibili.* Poichè oltre a doversi considerare, che
questi *possibili* erano coadiuvati da quella *presunzione*, che assisteva
alla legittimità e validità di un contratto, stipulato dai soli figli di
Marco Stacchini nel 1704., e non contradetto dagli altri Stacchini per
il lungo corso di settantasei anni, i divisati *possibili* erano per loro
stessi più che bastanti per dover assolvere i rei convenuti, rendendo 14

imperfetta ed inconcludente la prova, indispensabile in questo Giudizio, dell'attual dominio dei controversi beni presso l'attore, non dicendosi perfetta e concludente, ed essendo perciò inattendibile, quella prova, che lascia luogo a dei contrarj possibili, come per i testi in *Leg. neque natales cod. de probat. in Leg. non hoc cod. und. legitim. et in cap. in presentia de probat. concordemente stabiliscono il Barbos. Axiom.* 191. *num.* 2. *Mascard. conclus.* 671. *num.* 11. *Rub. in Annot. ed decis.* 131. *part.* 8. *recent. num.* 50. *et seqq. Rot. Rom. in recent. decis.* 173. *num.* 13. *part.* 4. *tom.* 2. *et decis.* 99. *num.* 17. *part.* 7. *et coram Emerix. iun. decis.* 630. *num.* 7. *et decis.* 1170. *num.* 3.

E così sentite quanto conveniva ambe le parti ho creduto di dover rispondere.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CCXXVI.

## PISTORIEN. ALIMENTORUM.

5. *Jul.* 1783.

## ARGOMENTO.

Quello, che avanza detratto ciò, che bisogna a pagare gl'interessi, e tutte le passività, deve distribuirsi a titolo di alimenti in maggior somma alla moglie, ed ai figli, ed in minore al padre, che col partirsi dalla famiglia ha dato causa a più considerabili spese.

## *SOMMARIO.*

1. *Nella tassazione degli alimenti debbono aversi in considerazione le forze del Patrimonio, da cui devono conseguirsi, e la condizione, ed altre personali circostanze degl' individui, che gli domandano.*

2. *Gli alimenti debbono tassarsi in maggior quantità, e conveniente alla condizione della madre, e de' figli, ed in minore rispetto al padre, che col separarsi, e allontanarsi dalla famiglia ha dato causa a maggiori dispendj.*

3. *Le spese necessarie per gli studj, e la mobilia necessaria, e conveniente vengono sotto nome di alimenti, e debbono quindi somministrarsi a chi ha diritto d' esser alimentato.*

4. *Un attestato qualunque stragiudiciale non è mai bastante a concludere una prova piena, e perfetta, qual si conviene all' Attore.*

Verso la fine di Giugno dell' anno 1781. si assentò, non solo da Pistoja sua Patria, ma ancora da questi felicissimi Stati il nobile Sig. Giuseppe Manni, seco conducendo il Sig. Niccolò Manni suo unico figlio maschio, e lasciando in Toscana la nobile Sig. Cammilla Orsini ne' Manni sua consorte, e con essa la Sig. Lucrezia Manni sua figlia, in conseguenza di che fu deputato un curatore o sia economo al patrimonio di detto Sig. Manni assente nella persona del Sig. Francesco Rozzi, e dal Sig. Vicario Regio di Pistoja dovettero tassarsi le somme da pagarsi da detto economo per gli alimenti del Sig. Manni, e suo figlio, e respettivamente della Sig. Cammilla Orsini ne' Manni, e della Sig. Lucrezia figlia; siccome pure l'onorario per lo stesso economo.

Con Sentenza adunque di quel Sig. Vicario Regio de' 31. Luglio 1782. fu dichiarato doversi tassare in scudi dieci il mese gli alimenti da somministrarsi dall'economo al Sig. Giuseppe Manni, ed in scudi tre il mese quelli da somministrarsi al Sig. Niccolò suo figlio, e doversi respettivamente tassare in scudi quindici il mese gli alimenti da somministrarsi da detto economo alla Sig. Cammilla Orsini nei Manni consorte di detto Sig. Giuseppe, ed in scudi due il mese quelli da somministrarsi alla Sig. Lucrezia figlia, e venne pure tassato l'onorario per l'economo quanto all'avvenire in scudi due il mese, con essere stato inoltre dichiarato, che ogni avanzo delle rendite del patrimonio da lui amministrato dovesse egli erogarlo in estinguer debiti dello stesso patrimonio.

Si appellarono da questa Sentenza al Magistrato de' Pupilli di questa Città di Firenze, tanto il Sig. Giuseppe Manni per interesse proprio, e del prenominato suo figlio, quanto la Sig. Cammilla Orsini ne' Manni per il di lei interesse, e per quello della suddetta sua figlia, e dopo qualche disputa sulla competenza del Foro, terminata con Sovrano benigno Rescritto de' 25. Genn. 1783. restò commessa la Causa al nostro primo Turno Ruotale, con essere stata anche cumulata in ordine ad altro precedente Sovrano Rescritto de' 18. Ottobre 1782. la cognizione di altre questioni insorte fra le suddette parti, e non decise con l'enunciata Sentenza.

Preso adunque di tutto ciò, che avanti di noi è stato dedotto, il conveniente esame, abbiamo oggi referito al Magistrato de' Pupilli, dovere star ferma la prestazione alimentaria tassata in detta precedente Sentenza quanto al Sig. Giuseppe Manni in scudi dieci il mese, e respettivamente doversi aumentare fino a scudi cinque il mese la prestazione alimentaria in essa tassata quanto al di lui figlio in scudi tre il mese, doversi aumentare fino a scudi diciotto il mese la prestazione alimentaria tassata nella suddetta Sentenza, quanto alla Sig. Cammilla Orsini ne' Manni consorte del suddetto Sig. Giuseppe in scudi quindici il mese, e doversi aumentare fino a scudi quattro il mese la prestazione alimentaria tassata nella Sentenza predetta, quanto alla Sig. Lucrezia comune figlia di detti Sigg. Coniugi Manni in scudi due il mese, da intendersi cominciati questi respettivi aumenti dal dì 1. Luglio 1781., ed all'opposto doversi ridurre a soli scudi diciotto dal dì 1. Agosto prossimo avvenire in poi l'onorario dell'economo.

Ed abbracciando le cose non decise dalla precedente Sentenza, abbiamo referito doversi pagare da detto economo al Sig. Giuseppe Manni, per l'effetto di provveder i libri per gli studj del Sig. Niccolò suo figlio, scudi venti per una sola volta, doversi dal medesimo economo consegnare alla Sig. Cammilla Orsini ne' Manni certi mobili descritti in una nota annessa alla nostra relazione, e doversi inoltre pagare dallo stesso economo a detta Sig. Cammilla per ogni, e qualunque compimento di mobili ad essa dovuto scudi cinquanta, e viceversa doversi assolvere il patrimonio di detto Sig. Giuseppe Manni

e suo economo dall'istanza fatta da detta Sig. Cammilla per il preteso residual credito dell'annuo assegnamento decorso avanti la separazione dal marito.

Il fondamento di tali dichiarazioni ( tralasciando di far parola di altre più minute, espresse nella nostra relazione, e che non ammettevano difficoltà ) ce lo ha somministrato la regola comunemente ricevuta presso i Dottori, e Tribunali, di doversi avere in considerazione nella tassazione degli alimenti le forze del patrimonio, da 1
cui devono conseguirsi, e la condizione, ed altre personali circostanze degl'individui, che gli domandano, come concordemente stabiliscono *Menoch. de Arbitr. cas.* 169. *n.* 1. *et seqq. lib.* 2. *Simon. de Praef. de Interpetr. ultim. volunt. lib.* 4. *dubit.* 11. *n.* 58. *et seqq. Marescott. variar. resolut. lib.* 2. *cap.* 83. *n.* 12. *Rot. Rom. coram Ansald. dec.* 758. *n.* 1. *et in Recent. dec.* 639. *n.* 3. *part.* 19.

Si conveniva tanto per parte dell'economo, quanto per parte del Sig. Giuseppe Manni, e della Sig. Cammilla di lui consorte, esser tale l'annua entrata del patrimonio di detto Sig. Giuseppe, che detratti tutti gli annui aggravj, e tutti gli annui interessi dei debiti fruttiferi, e detratte ancora le annue somme tassate per gli alimenti di detti Sigg. Coniugi Manni, e loro figli, e per l'onorario dell'economo nella precedente Sentenza del Vicario di Pistoja, avanzassero annualmente non meno di lire 617., che vale a dire circa scudi 88., e così circa scudi 7. il mese.

Questo avanzo pertanto abbiamo creduto di doverlo repartire fra la Sig. Cammilla, a cui si sono aumentati mensualmente scudi 3., il figlio, a cui si sono aumentati scudi 2., e la figlia, a cui si sono similmente aumentati scudi 2., senza comprendere in questo reparto il Sig. Giuseppe, rispetto al quale abbiamo tenuta ferma la prestazione alimentaria tassata nella precedente Sentenza, perchè quanto era giusto, che dentro le forze del patrimonio si facessero alla consorte, e figli di detto Sig. Giuseppe i suddetti respettivi aumenti, certamente non superiori al loro bisogno, avuto specialmente riflesso alla loro nobile condizione, altrettanto sarebbe stato incongruo, ed irragionevole, che si lasciassero senza gli alimenti convenienti al loro stato tanto la consorte, che i figli di detto Sig. Giuseppe per provvedere

il medesimo di un'alimentaria mensual prestazione superiore a quella assegnatagli nella precedente Sentenza, quando lo stesso Sig. Giusep-
2 pe era quello, che con l'abbandono della Patria, e della Toscana aveva dato causa a quel maggior dispendio, che cagionava alla di lui consorte, e figlia il vivere separatamente dal marito, e respettivamente dal padre, ed all'altro dispendio di un economo del di lui Patrimonio.

Nè dall'erogare, e repartire il suddetto annuo avanzo a comodo della consorte, e figli di detto Sig. Giuseppe Manni ci ha trattenuto il riflesso proposto dall'economo, che oltre i debiti fruttiferi già calcolati per fissare l'annua entrata al netto del Patrimonio di detto Sig. Giuseppe, vi fossero altri debiti non fruttiferi, e che per estinguergli a poco a poco convenisse procurare, che avanzasse ogni anno qualche somma.

Poichè questi debiti non fruttiferi abbiamo creduto potersi a poco a poco dimettere, non solamente con alcuni assegnamenti, che secondo una dimostrazione data dallo stesso economo si trovavano attualmente in essere, e che non potevano dirsi superati, come pretendeva l'economo, dall'importare dei debiti, correggendo alcuni errori, che a colpo d'occhio si vedevano occorsi in detta dimostrazione, e consistenti nella tenue valutazione delle grascie, e nella contrapposizione di certe prestazioni alimentarie non per anche scadute, ma ancora con qualche maggior avanzo, di cui era suscettibile l'annua entrata del Patrimonio in questione, oltre la sopra indicata somma di lire 617., ed in parte eziandio con ridurre, come abbiamo ridotto, da scudi 24. a scudi 18. l'anno l'onorario di detto economo, riduzione, che ci è sembrata giusta, a riflesso di esser presentemente affittati i beni componenti il Patrimonio da lui amministrato, e perciò molto semplice, e poco laboriosa l'economia.

Abbiamo inoltre creduto giusto l'ordinare, coerentemente alle respettive istanze del Sig. Giuseppe, e della Sig. Cammilla, che nei termini di sopra espressi venisse supplito dall'economo di detto Patrimonio alle spese occorrenti per gli studj del figlio di detto Sig. Giuseppe, e respettivamente alla mobilia conveniente per la Sig. Cammilla, e ciò in aumento di altra poca mobilia ad essa assegnata

con un Decreto del Sig. Vicario di Pistoja de' 15. Settembre 1781. perchè tanto le spese necessarie per gli studj dei giovani, quanto la mobilia necessaria e conveniente, vengono sotto nome di alimenti, e devono perciò somministrarsi a chi ha diritto di esser alimentato, come parlando delle spese per gli studj risponde con i concordanti 3
il *Surd. de aliment. tit. 4. qu. 6. n. 1. et seqq.* e parlando della mobilia stabiliscono gli allegati, e seguitati dall' *Audit. Conti nella decis. Senen. 44. per tot.*

Ed all'opposto non abbiamo esaudita l'altra istanza di detta Sig. Cammilla riguardante il preteso residual credito dell'annuo assegnamento decorso avanti la separazione dal marito, ma da questa istanza abbiamo assoluto il Patrimonio del Sig. Giuseppe Manni, perchè il semplice attestato stragiudiciale della sorella di detto Sig. Giuseppe, con cui si voleva giustificare dalla Sig. Cammilla questo suo asserto credito, non pareva bastante a concludere quella prova 4
piena, e perfetta, che incumbeva alla stessa Sig. Cammilla come attrice: *L. ei qui dicit ff. de probat. Leg. Actor Cod. Eod. Palm. nepot. alleg. 144. n. 1. Mans. Consult. 733. num. 14. et 15. Rot. Rom. cor. Ansald. dec. 878. n. 5. Rot. nostr. in Thesaur. Ombr. dec. 34. n. 11. tom. 12.*

E così sentite tutte le parti è stato risoluto.

*Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.*
*Guido Arrighi Aud. di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CCXXVII.

## PISANA OBLIGATIONIS.

8. *Iul.* 1783.

### ARGOMENTO.

Si può benissimo porre in essere un sequestro convenzionale, e il sequestrario deve rispettarlo come il giudiciale, nè può dedurre per eccezione, che egli ha inteso di obbligarsi a non consegnare le cose sequestrate ai creditori del debitore, non già a questo, che n' è il legittimo proprietario.

### *SOMMARIO.*

1. *Chiunque ha contratta un' obbligazione è tenuto all' adempimento del fatto, a cui si obbligò, e nel caso d' inadempimento è tenuto alla restituzione dei danni e interessi.*
2. *Può provarsi per via di testimonj una qualche obbligazione e contratto.*
3. *Il creditore in ciò, che interessa l' esazione, o assicurazione del suo credito, è appunto un Procurator legale del suo debitore.*
4. *Il creditore, comunque non ipotecario, può in certi casi agere contro il debitore del suo debitore, ed ha in conseguenza il carattere di Procurator legale del suo debitore.*
5. *Il sequestro opera l' effetto, che il sequestrario non possa restituire al debitore proprietario in pregiudizio del creditore le cose sequestrate, senza il consenso di questo, o senza un Decreto di Giudice emanato previa di lui citazione.*
6. *Si può dedurre in patto ciò, che sarebbe legittimamente ed efficacemente implorabile dal Giudice.*

Con Sentenza proferita dal Clarissimo Magistrato Supremo a relazione di uno dei Sigg. Auditori di questa Ruota li 21. Genuaio 1783., revocatoria di altra precedentemente proferita dallo stesso Magistrato a relazione di uno dei suoi Sig. Auditori il dì 2. Luglio 1782., fu condannato il Sig. Dott. Tommaso Colombini, attesa la promessa ed obbligazione da lui fatta di tenere a disposizione del Sig. Costantino e sorelle Compassi certi mobili e masserizie di attenenza del Sig. Ferdinando Compassi, già esistenti presso il medesimo Sig. Colombini in pegno e per sicurezza di un credito cambiario, che egli teneva contro detto Sig. Ferdinando Compassi, stato dipoi estinto, fu, dissi, condannato detto Sig. Dott. Colombini a depositare nel tempo e termine di giorni quindici tutti i suddetti mobili e masserizie presso il pubblico Depositario del Tribunale di Pisa, per ivi stare a disposizione di detto Supremo Magistrato, ed a favore del predetto Sig. Costantino e sorelle Compassi, et in difetto venne il medesimo Sig. Colombini condannato a rifare ogni danno accaduto, o che potesse accadere al Sig. Costantino e sorelle Compassi per non aver esso Sig. Colombini ritenuti a loro disposizione i suddetti mobili.

Questa Sentenza, della di cui giustizia o ingiustizia, in conseguenza del rimedio della restituzione in integrum intentato dal Sig. Dott. Colombini, fu a me commesso il conoscere, dopo il conveniente esame l'ho trovata giustissima, e come tale ho referito doversi confermare.

Essendo regola elementare di ragione, che chiunque abbia contratta un'obbligazione è tenuuto all'adempimento del fatto, a cui si obbligò, e nel caso d'inadempimento è tenuto alla refezione dei
danni ed interessi, regola giustamente ponderata nel motivo della pre- 1
cedente istanza, e stabilita in specie dal *Surd. cons.* 330. *num.* 5. *Gratian. discept. forens. cap.* 240. *num.* 34. *Guttier. de Iuramen. part.* 1. *cap.* 39. *num.* 1. *Rot. Roman. in Recent. dec.* 116. *num.* 1. *part.* 13. *cor. Ludovis. dec.* 241. *num.* 2. *coram Buratt. dec.* 913. *num.* 1. *coram Falconer. tit. de Usur. et fruct. dec.* 7. *num.* 3. *et cor. Ansald. decis.* 129. *num.* 3.

Quindi è, che tutto il momento della presente causa si riduceva

ad una mera inspezione di fatto, cioè a determinare se il Sig. Dott. Tommaso Colombini si fosse realmente obbligato di tenere i suddetti mobili a disposizione del Sig. Costantino e sorelle Compassi, giacchè posta una tale obbligazione del Sig. Colombini, se egli, conforme asseriva, non era più in grado di adempire il fatto, a cui si obbligò, e che si sostanziava nel tenere a disposizione del Signor Costantino e sorelle Compassi i predetti mobili, per avergli restituiti a un Procuratore del Sig. Ferdinando Compassi proprietario, era per il medesimo Sig. Colombini giusta la divisata regola inevitabile il dovere di rifondere al Sig. Costantino e sorelle Compassi i danni e gl' interessi in luogo di quel fatto, a cui si era obbligato, e la di cui prestazione aveva egli medesimo resa impossibile con spogliarsi di detti mobili.

Ho adunque creduto, che costasse in fatto della suddetta obbligazione del Sig. Dott. Colombini di tenere i suddetti mobili a disposizione del Sig. Costantino e sorelle Compassi, come già sostenne contro il medesimo Sig. Colombini la Sig. Agata Compassi vedova Vaneau una di dette sorelle, e dopo la morte di essa segnita pendente lite continuarono a sostenere il predetto Sig. Costantino e il Rev. Sig. Francesco Compassi di lei fratelli ed eredi.

E qui è da avvertirsi, che essendo creditore del Sig. Ferdinando Compassi per ragione del sopra enunciato cambio il Sig. Dott. Colombini, ed essendo creditrici dello stesso Sig. Ferdinando Compassi e degli altri di lui fratelli per causa di doti ed alimenti in ordine a due Sentenze del Magistrato Supremo le Signore Maria Agata, Maria Francesca, e Maria Maddalena Compassi sorelle di detto Sig. Ferdinando, il predetto Sig. Dott. Colombini riteneva in pegno i sopra enunciati mobili di pertinenza del Sig. Ferdinando Compassi suo debitore, e le Signore sorelle Compassi ritenevano il possesso e ritenevano le pigioni di una casa spettante quanto all' util dominio ai Signori Ferdinando e Costantino fratelli Compassi, quando piacque a detto Sig. Colombini, temendo forse di non esser bastantemente cautelato con i suddetti mobili, di sequestrare per gli atti del Tribunale di Pisa metà delle pigioni di detta casa.

Essendosi opposte a questo sequestro le suddette Sigg. sorelle Com-

passi, a scanso di ogni litigio procurarono concordemente le suddette parti dal Sig. Aud. del Commissariato di Pisa un Decreto, per cui veniva sciolto il sequestro fatto sopra le pigioni di detta metà di casa dal Sig. Colombini qualora dentro un certo termine gli avessero data le Signore sorelle Compassi idonea cauzione di supplir esse all'intero pagamento del credito di detto Sig. Colombini nel caso, che non potesse egli rimanere intieramente sodisfatto dalla vendita dei mobili, ed in difetto di tal cauzione veniva il medesimo Sig. Colombini respettivamente immesso *in vim Salviani* nel possesso della metà della suddetta casa spettante al Sig. Ferdinando Compassi suo debitore.

Ma o sia, che non riuscisse alle Signore sorelle Compassi di prestare l'idonea cauzione prescritta in detto Decreto, o qualunque altra ne fosse la ragione, essendosi successivamente presentata l'occasione di vendere le ragioni livellarie di detta casa al Sig. Dott. Venanzio Nisi, s'indussero allora le Signore sorelle Compassi a renunziare, conforme di fatto apparisce dall'istrumento di vendita rogato da Messer Cammillo Arrighi li 29. Settembre 1781. aver esse con precedente Cerziorazione e Decreto del Giudice renunziato a tutte le ragioni ad esse competenti per ragione degli enunciati crediti contro la casa suddetta, ed appunto in questa occasione, che il Signor Dott. Colombini, il quale dalla suddetta renunzia risentiva il comodo e vantaggio di poter esser sodisfatto del suo credito dal prezzo della metà di detta casa spettante al suo debitore senza verun ostacolo per parte delle Signore sorelle Compassi, si obbligò di tenere a disposizione, non tanto di dette Signore sorelle Compassi, quant'ancora del Sig. Costantino Compassi, che si assunse di rilevare dalla suddetta renunzia le sorelle, i mobili di proprietà del Sig. Ferdinando Compassi, che già riteneva il medesimo Sig. Colombini in pegno.

Di questa obbligazione per quanto non ne costasse dal citato istrumento di vendita, nel quale, come non stipulato col Sig. Dott. Colombini, non era luogo ad esprimere tale obbligazione, mà fu solamente dichiarato, che dette Signore sorelle Compassi col fare la divisata renunzia rispetto alla casa non intendevano di spogliarsi delle ragioni loro competenti contro tutti gli altri beni tanto immobili,

che mobili del Sig. Ferdinando loro fratello, e specialmente contro i *mobili esistenti in mano del Sig. Dott. Tommaso Colombini da esso ritenuti loco pignoris, et hypothecae* pienamente però ne costava dall' attestato e successivo giudicial deposto del Sig. Dottor Venanzio Nisi, che stipulò detto istrumento come compratore di detta Casa, e dei Sigg. Dott. Francesco Menichi, e Francesco de' Bardi, intervenuti come testimoni alla celebrazione dell' enunciato istrumento.

Poichè questi tre soggetti degni di fede e maggiori di ogni eccezione nel loro attestato asserirono, che „ *nella sera del dì* 29. *Settembre* 1781. *nel tempo, che restò stipulato il contratto di compra* „ *e respettiva vendita ec., il Sig. Dott. Tommaso Colombini presente, avendo benissimo inteso la sostanza dell' istrumento, e la* „ *surroga, di che nell' istrumento suddetto, si dichiarò alla presenza loro, che i mobili di pertinenza del Sig. Ferdinando Compassi assente, quali per l' avanti aveva ritenuti in luogo di mallevadore, pegno, ed ipoteca stante l' essere stato rimborsato del* „ *suo credito, e perduta per conseguenza l' azione sopra di essi,* „ *avrebbe questi ritenuti a disposizione del Sig. Costantino Compassi e di lui sorelle, nè gli avrebbe per altro consegnati senza un* „ *Decreto di Giudice, essendo restato fissato di farne l' opportuna* „ *dichiarazione ed obbligo di propria mano del detto Sig. Colombini.* „

E nel successivo giudicial esame fu tale attestato pienamente ratificato dal Sig. Dott. Menichi, e dal Sig. Bardi, e fu anche nella massima parte ratificato dal Sig. Dott. Nisi, il quale soltanto dichiarò nell' atto dell' esame, conforme aveva già dichiarato anche nella soscrizione dell' attestato, di non aver sentito dire al Sig. Colombini, che non avrebbe consegnati i suddetti mobili senza un Decreto di Giudice.

Onde non era luogo a dubitare dell' obbligazione del Sig. Dott. Colombini allegata dalla Sig. Agata Compassi vedova Vaneau, e dopo la di lei morte dai suoi eredi, quando se non tre, almeno due testi-
2 moni concordemente ne deponevano, essendo notorio, che anche per via di testimoni si prova una qualche obbligazione o contratto, come

avvertono fra gli altri il *Mascard. de Probat. conclus.* 435. *num.* 1. *et* 2. *Grammatic. dec.* 73. *num.* 8. *Constantin. vot. decisiv.* 370. *num.* 14. *Rot. Rom. coram Ansald. dec.* 553. *num.* 17. *et seqq. et dec.* 905. *num.* 14.

Nè giovava al Sig. Dott. Colombini l'opporre, conforme opponeva, che egli intendesse di obbligarsi a favore del Sig. Costantino, e sorelle Compassi di non consegnare senza un Decreto di Giudice i detti mobili ad altri creditori del Sig. Ferdinando Compassi, non già al medesimo Sig. Ferdinando, che ne era il proprietario o suo Procuratore, e che in ogni caso sarebbe stata nulla, come riguardante un fatto avente la resistenza delle Leggi, e perciò impossibile *de jure* l'obbligazione, che egli avesse contratta di non restituire detti mobili al proprietario dopo la sodisfazione del credito, per cui gli riteneva in pegno; mentre un tal obietto tanto nella prima, che nella seconda parte facilmente si dileguava.

Era facile il dileguarlo nella prima parte riflettendo, che secondo il deposto dei suddetti testimoni l'obbligazione del Signor Dott. Colombini di tener detti mobili a disposizione del Sig. Costantino Compassi e delle di lui sorelle, e di non consegnarli senza un Decreto di Giudice, fu assoluta ed indistinta, che tanto meno era allegabile l'asserta distinzione fra la consegna da farsi di detti mobili ad altri creditori del Sig. Ferdinando Compassi, e la consegna da farsene al medesimo Sig. Ferdinando, in quanto che siccome l'una e l'altra consegna avrebbe irrogato alle Signore sorelle ed al Sig. Costantino loro fratello e rilevatore l'istesso pregiudizio consistente nella perdita, o almeno nella deteriorazione delle loro ragioni sopra detti mobili, così era onninamente verisimile, che nell'atto di renunziarsi dalle Signore sorelle Compassi le ragioni ad esse competenti sopra la casa, che si vendeva, si pensasse a cautelare dette Signore sorelle Compassi e il loro rilevatore con un'obbligazione del Sig. Colombini, che impedisse al medesimo di consegnare i suddetti mobili non solo ad altri creditori del Sig. Ferdinando Compassi, ma anche al medesimo Sig. Ferdinando, qual riflesso, conforme fu giustamente ponderato nella decisione della precedente istanza, amminicolava ancora, e perciò rendeva sempre più attendibiile il deposto dei suddetti testimoni.

Con ugual facilità si dileguava la seconda parte del proposto obietto considerando, che stipularono dal Sig. Dott. Colombini l'obbligazione di non consegnare i suddetti Mobili, e secondo il fin quì detto di non consegnarli neppure al proprietario, non già persone, che non avessero contro il proprietario di detti mobili verun' azione, ma persone aventi contro il proprietario medesimo un credito per ragione di doti e alimenti, e conseguentemente rivestite del carattere di Procuratrici Legali del proprietario di detti mobili, giacchè il creditore in ciò, che interessa l'esazione o assicurazione del suo credito, è
3 appunto un Procurator Legale del suo debitore, come concordemente rispondono fra gli altri il *De Luc. de Dot. disc.* 85. *num.* 5. *et de empt. et vendit. disc.* 22. *n.* 5. *Casareg. de commerc. disc.* 91. *num.* 18. *Rovit. dec.* 29. *num.* 4. *Rot. Rom. in recent. dec.* 7. *num.* 13. *part.* 9. *et coram Ansald. dec.* 147. *num.* 1. *et dec.* 187. *num.* 16.

Senza che giovasse il replicare, conforme si replicava per parte del Sig. Dott. Colombini, che il carattere di Procuratrici Legali del loro debitore non si verificasse nelle Signore sorelle Compassi come Creditrici destitute d'ipoteca, ed aventi una semplice azione personale, mentre, tralasciando ancora di esaminare quale fosse di fatto la natura, e qualità del credito delle Signore sorelle Compassi, osservavo, che per quanto fra il credito ipotecario e il credito munito della semplice azione personale assegnino i dottori all'effetto di cui si tratta una certa differenza, è però indubitato, che anche il creditore non ipotecario in certi casi può agere contro il debitore del suo debitore, ed ha in conseguenza il carattere di Procuratore Legale del suo debitore, ed uno di tali casi era appunto il nostro concorrendo i re-
4 quisiti desiderati dai Dottori, ed in specie dall'*Olea de cess. iur. tit.* 4. *qu.* 4. *num.* 8. *et seqq.* consistenti nella precedente *condanna* del principal debitore, che nel caso nostro resultava dalle Sentenze emanate contro il Sig. Ferdinando Compassi ed a favore delle di lui Signore sorelle, nella precedente *escussione*, o *insolvenza* dello stesso principal debitore, il quale nel caso nostro era assente dalla Toscana, e dopo la vendita della casa altro non aveva in Toscana se non i suddetti mobili, e nel *debito* confessato dal debitore del debitore,

giacchè nel caso nostro ammetteva lo stesso Sig. Dott. Colombini, che sodisfatto il proprio credito era egli debitore al Sig. Ferdinando Compassi della restituzione dei di lui mobili.

Ed in fatti, se in tali circostanze sarebbe stato legittimo e valido un sequestro giudiciale, che avessero procurato le Signore Sorelle Compassi nelle mani del Sig. Dott. Colombini dei mobili presso lui esistenti di pertinenza del Sig. Ferdinando Compassi loro debitore, e questo sequestro avrebbe operato l'effetto, che non potesse il Sig. Colombini restituire detti Mobili al Sig. Ferdinando Compassi proprietario in pregiudizio di dette Signore Sorelle Compassi, senza il loro consenso, o senza un Decreto di Giudice emanato previa la loro ci- 5
tazione, secondo ciò, che avvertono *Curt. iun. in leg.* 2. *num.* 4. *ff. de iudic. Surd. cons.* 345. *num.* 5. *et* 6. *Gratian. discept. forens. cap.* 485. *num.* 6. *et seqq. Castill. Quotid. controv. lib.* 4. *cap.* 59. *num.* 40. *Hermosill. ad Lopez. part.* 5. *tit.* 3. *in Addit. ad Gloss.* 1. *num.* 6. *et* 7. *Rot. Rom. coram Pen. dec.* 1092, *num.* 4. *et in recent. dec.* 298. *n.* 2. *part.* 1. Non sa comprendersi come non dovesse essere ugualmente legittimo e valido, e non dovesse operare il medesimo effetto, un sequestro convenzionale di detti mobili presso il Signor Dott. Colombini, che è quello, a cui in sostanza procederono le suddette Signore Sorelle Compassi con riportare dal medesimo Sig. Colombini l'obbligazione, della quale si tratta, involvendo un manifesto
assurdo l'immaginare, che non si potesse legittimamente ed efficace- 6
mente dedurre in patto ciò, che si sarebbe potuto legittimamente ed efficacemente implorare dal Giudice.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE XXVIII.

## FLORENTINA CAMBIORUM.

9. *Jul.* 1783.

## ARGOMENTO.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## *SOMMARIO.*

1. *Non può negarsi l' immissione in forza del* Salviano interdetto, *sempre che provi chi la domanda il credito con ipoteca, il possesso presso il debitore, o contemporaneamente, o posteriormente al contratto debito, e quello attuale nel reo convenuto nel giorno della introduzione del giudizio ne' beni, de' quali si domanda l' immissione.*
2. *È di ragione, che la donna non possa obbligare più della metà delle sue doti.*
3. *La sostentazione della lite prova il possesso moderno dei beni presso il reo convenuto.*

Per privata Scritta de' 23. Febbrajo 1730. ab Incarn. il già Sig. Rinaldo di Santi Botti accomodò a cambio, e ricambio al fu Sig. Cav. Bindo di altro Bindo Peruzzi la somma di scudi 800. coll'annuo interesse di scudi 5. per cento, e con la mallevadoria solidale, che previe le opportune solennità prestò a favore di detto Sig. Botti la già Sig. Contessa Leopolda Berzighelli moglie del predetto Sig. Cav. Bindo dentro la metà delle di lei doti.

Successivamente il fu Sig. Gio. Filippo Niccolini accomodò a cambio, e ricambio al Sig. Dott. Santi Botti figlio del suddetto Sig. Rinaldo sotto dì 24. Luglio 1743. scudi 120., e sotto dì 29. Agosto 1747. scudi 80. gli uni e gli altri col medesimo interesse di

scudi 5. per cento l'anno, e con la speciale ipoteca, e cessione fatta al Sig. Niccolini dal Sig. Botti di tanta rata del credito cambiario, che in ordine alla suddetta Scritta de' 23. Febbrajo 1730. ab Incarn. teneva lo stesso Sig. Botti contro il Sig. Cav. Bindo Peruzzi con la mallevadoria della predetta Sig. Leopolda Berzighelli sua consorte.

Sotto dì 18. Luglio 1781. comparvero unitamente avanti il Magistrato de' Pupilli le Sigg. Elisabetta Niccolini ne' Piccolomini, ed Anna Niccolini ne' Ricci, sorelle, e figlie del fu Sig. Lapo Niccolini, ed eredi mediati del predetto Sig. Gio. Filippo Niccolini, ed il Sig. Dott. Francesco del già Dott. Santi Botti, nipote ed erede mediato del prenominato Sig. Rinaldo Botti, domandando le une, e l'altro l'immissione in certi beni liberi denominati il *Podere di Faule*, e l'*Orto di Colle*, già toccati in porzione alla predetta Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi nelle divise seguite fra essa, ed altra sua sorella, e gli eredi di altra sorella predefunta, per Sentenza del Magistrato de' Pupilli de' 22. Maggio 1772., all'effetto che con i frutti o con la subasta di detti beni potessero sodisfarsi, prima le suddette Sigg. Sorelle Niccolini del capitale, e frutti del credito cambiario Botti creato con la mallevadoria di detta Sig. Berzighelli ne' Peruzzi per la sopra enunciata Scritta de' 23. Febbrajo 1730. ab Incarn. per le rate, e porzioni di detto credito già cedute dal Sig. Dott. Santi Botti al fu Sig. Gio. Filippo Niccolini ne' 24. Luglio 1743., e ne' 29. Agosto 1747., e dipoi il Sig. Dott. Santi Botti del capitale, e frutti del residuo di detto credito cambiario.

Fu pienamente esaudita questa domanda con Sentenza proferita da detto Magistrato de' Pupilli il dì 3. Agosto 1782., dalla quale interpose la Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi il rimedio della restituzione in integrum, che successivamente, attesa la morte della stessa Sig. Leopolda, fu proseguito dal Sig. Cav. Bindo Giovanni Peruzzi di lei figlio, ed erede beneficiato, e commessa al nostro primo Turno Ruotale la nuova cognizione della Causa, dopo il conveniente esame abbiamo oggi concordemente referito doversi alle suddette Sig. Sorelle Niccolini, ed al prenominato Sig. Dott. Botti all'effetto di sodisfarsi con l'ordine di sopra espresso dei suddetti loro respettivi crediti cambiarj, frutti, e spese, l'immissione solamente nella

metà dei beni dotali della soddetta Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi, e conseguentemente nella metà dei sopra enunciati beni toccati nelle predette divise a detta Sig. Leopolda, e di altri beni, ed assegnamenti ad essa pure appartenenti, e descritti nella nostra relazione, confermando così in parte, e respettivamente in parte riformando la precedente Sentenza.

Abbiamo così risposto, perchè non può negarsi l'immissione in forza del *Salviano interdetto*, sempre che sia provato in chi domanda tale immissione il *credito* con *ipoteca*, e sia altresì provato, che si *possedessero* dal debitore, o contemporaneamente, o posteriormente al contratto debito, ed attualmente si *posseggano* dal reo
1 convenuto nel giorno dell'introduzione del giudizio, i beni nei quali si domanda detta immissione, come fra gli altri stabiliscono il *Roland. Cons.* 14. *n.* 13. *lib.* 1. *Surd. Cons.* 131. *n.* 1. *Pacific. de Salvian. interd. inspect.* 1. *cap.* 5. *Polit. de judic. dissert.* 19. *n.* 1. *et seqq. tom.* 4. *Rot. Rom. coram Mantic. dec.* 69. *n.* 2. *coram Seraphin. dec.* 1200. *in princip. cor. Falconer. de Salvian. interd. dec.* 1. *n.* 1. *et dec.* 5. *n.* 2. *et in recent. decis.* 124. *n.* 1. *part.* 18. *dec.* 288. *n.* 4. *part.* 19. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombr. dec.* 19. *n.* 1. *et seqq. tom.* 4.

E nel caso nostro costava pienamente del *credito* del Sig. Botti contro la Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi, ugualmente che della parzial *cessione* di detto *credito* fatta all'Attore delle Sigg. Sorelle Niccolini, mentre il *credito* del Sig. Botti risultava dalla sopra enunciata Scritta cambiaria stipulata infra il già Sig. Rinaldo Botti, ed il fu Sig. Cav. Bindo Peruzzi li 23. Febbrajo 1730. ab Incarn., a cui previe le debite solennità prestò la sua mallevadoria, e solidale obbligazione la detta Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi, ed inoltre il medesimo credito cambiario si vedeva già dichiarato, tanto contro detto Sig. Cav. Peruzzi mediante la Sentenza graduatoria proferita nel giudizio di concorso dei di lui creditori da un Giudice delegato li 27. Maggio 1744., nella quale fu graduato il Sig. Botti per detto suo credito nel vigesimo ottava luogo, quanto contro la prefata Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi per altra Sentenza graduatoria proferita nel Giudizio di concorso dei di lei creditori dal Magistrato

de' Pupilli li 23. Marzo 1753. nella quale lo stesso Sig. Botti fu graduato per detto suo credito nel quarto luogo.

E che detto *credito cambiario* fosse stato in parte *ceduto* all' Autore delle Sigg. Sorelle Niccolini era assolutamente innegabile a fronte delle altre sopra enunciate Scritte cambiarie, che il già Sig. Dott. Santi Botti passivamente creò col fu Sig. Gio. Filippo Niccolini li 24. Luglio 1743., e li 29. Agosto 1747. in piè delle quali respettive Scritte si vedeva letteralmente espressa la suddetta cessione, come già in principio abbiamo accennato.

Costava parimente dell' *Ipoteca*, essendo letteralmente espressa l' *obbligazione dei beni* nella suddetta Scritta de' 23. Febbr. 1730. ab Incarn. alla quale accedè con la sua mallevadoria, e solidale obbligazione la Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi, e da questa ipoteca doveva dirsi affetta la *metà* appunto dei sopra indicati beni, ed assegnamenti, nella quale abbiamo accordata alle Sigg. Sorelle Niccolini, ed al Sig. Dott. Botti l'immissione, quando in detti beni, ed assegnamenti si sostanziava ciò, che senz'alcun vincolo di fideccommisso apparteneva a detta Sig. Leopolda nella Tenuta di Colle rimasta nell'eredità del fu Sig. Cav. Giov. Niccolò Berzighelli suo padre, quando nei capitoli matrimoniali de' 12. Marzo 1725. si vedeva convenuto, che la dote di detta Sig. Leopolda dovesse consistere nella porzione ad essa spettante in detta Tenuta di Colle rimasta nell'eredità paterna, e quando finalmente la mallevadoria, e solidale obbligazione, con cui accedè la suddetta Sig. Leopolda all'enunciata Scritta cambiaria de' 23. Febbr. 1730. ab Incarn., benchè apparisse prestata indefinitamente, doveva però intendersi ristretta dentro la metà della di lei dote, perchè nel decreto interposto lo stesso giorno dal Magistrato dei Capitani di Orsanmichele, per il quale fu detta Sig. Leopolda autorizzata a prestare detta mallevadoria, ed in ordine al quale espressamente si protestò di prestarla, non le fu realmente permesso di obbligare per il suddetto effetto, se non la metà delle sue doti, conforme anche era di ragione, secondo ciò, che concordemente stabiliscono l' *Andreol. Controv.* 376. *n.* 3. *Hodiern. ad Surd. dec.* 86. *n.* 16. *de Luc. de dot. disc.* 95. *n.* 3. *Constantin. ad statut. urb. annot.* 46. *art.* 2. *n.* 186. *et seqq. Polit. de dot.* 2

*quaest.* 18. *n.* 2. *et* 3. *Thesaur. dec.* 223. *n.* 9. *et* 13. *Rot. Rom. post Cenc. de Censib. dec.* 33. *n.* 5. *et coram Falconer. de Senatus Consult. velleian. dec.* 6. *n.* 3.

E che la Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi già possedesse, o contemporaneamente, o posteriormente alla stipulazione della suddetta Scritta cambiaria, e continuasse anche nel giorno dell'introduzione del presente Giudizio a possedere i beni, ed assegnamenti, nella metà dei quali abbiamo accordata alle Sigg. Sorelle Niccolini, ed al Sig. Dott. Botti per ragione del suddetto credito cambiario l'immissione, non si controverteva, nè poteva realmente controvertersi, costando dell'antico possesso di tali beni presso detta Sig. Leopolda specialmente dalla sopra enunciata Sentenza di divise, che fra la stessa Sig. Leopolda, ed una sua Sig. Sorella predefunta proferì il Magistrato de' Pupilli sotto dì 22. Maggio 1772., e provando il possesso moderno di detti beni presso detta Sig. Leopolda, e dipoi presso il Sig. Cav. Peruzzi di lei erede, la sostentazione della lite, come av-
3 vertono con altri il *Ridolphin. Prax. judic. part.* 2. *cap.* 6. *n.* 85. *Rot. Lucen. apud Palm. dec.* 358. *n.* 3. *et dec.* 375. *n.* 2. *Rot. Rom. coram Buratt. decis.* 693. *num.* 5. *et decis.* 728. *num.* 3. *et in Recent. decis.* 353. *n* 9. *part.* 14. *et dec.* 258. *num.* 3. *part.* 19. *tom.* 1.

Siccome poi l'autore del Sig. Dott. Botti nell'atto di creare passivamente con l'autore delle Sigg. Sorelle Niccolini i due cambj medianti le sopra enunciate due Scritte de' 24. Luglio 1743., e dei 29. Agosto 1747. per cautela, e sicurezza di questi due cambj ipotecò, e cedè al creditor cambista altrettante delle ragioni a se competenti in forza dell'altra Scritta cambiaria de' 23. Febbr. 1730. ab Incarn. attivamente creata col fu Sig. Cav. Bindo Peruzzi con la mallevadoria solidale della prenominata Sig. Leopolda di lui consorte, e conseguentemente sarebbe stato dovuto alle Sigg. Sorelle Niccolini, fino alla concorrente quantità dei crediti cambiarj, che esse avevano contro il Sig. Botti, quel tanto, che il medesimo Sig. Botti giungesse a conseguire in sodisfazione del suddetto suo respettivo credito cambiario, perciò detto Sig. Botti non poteva impedire, e di fatto non impugnava, che prima di esso dovessero con le di lui ragioni

sodisfarsi mediante l'accordata immissione le Sigg. Sorelle Niccolini, siccome confermando pienamente in questa parte la precedente Sentenza abbiamo dichiarato.

E così sentite tutte le parti è stato risoluto.

*Cosimo Ulivelli Audit. di Ruota.*
*Guido Arrighi Audit. di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, e Relatore.*

# DECISIONE CCXXIX.

## FLORENTINA CENSUS.

9. *Jul.* 1783.

## ARGOMENTO.

Il creditore del censo ha l'azione sui beni del mallevadore, e può nel grado assegnatogli nel giudizio d'ordine ottenerne la immissione, rimanendo per altro condizionato il suo pagamento nel caso, che, sodisfatto il creditore per alimenti prestati, vi resti un avanzo onde pagarlo.

## *SOMMARIO.*

1. *Il creditore, che è stato nel giudizio di graduatoria collocato in un grado anteriore a quelli degli altri creditori, deve preferibilmente a questi godere dell' esercizio del Salviano interdetto.*
2. *Il creditore può agire contro i beni del debitore del suo debitore servendosi delle ragioni di questo.*
3. *Il figlio, che ha prestato gli alimenti alla madre, è un creditore privilegiato e poziore di qualunque altro creditore della madre medesima, ed è quindi preferibile nella retenzione domandata de' di lei beni.*

Per privata scritta de' 10. Dicembre 1733. il fu Sig. Cav. Bindo di altro Bindo di Giovanni Peruzzi impose e costituì sopra una sua casa posta in Firenze sulla piazza detta de' Peruzzi e corrispondente nella Via detta Borgo de' Greci un annuo perpetuo, e redimibil censo di scudi trentadue, e questo censo così imposto e costituito vendè per il prezzo di scudi ottocento alle RR. Monache di S. Monaca di questa Città di Firenze, a favore delle quali, e per maggior loro cautela, e sicurezza previe le debite solennità, accedè a detta costituzione e vendita di censo fatta dal prefato Sig. Cav. Bindo, come mallevadore, e come principale, principalmente insieme et in solidum obbligata la Sig. Leopolda Berzighelli consorte di detto Sig. Cav. Bindo Peruzzi.

Le dette RR. Monache, dopo essere state graduate per il suddetto loro credito nel trigesimo quarto luogo della sentenza graduatoria proferita da un Giudice delegato nel Giudizio di concorso dei creditori di detto Sig. Cav. Bindo Peruzzi li 27. Maggio 1744., ottennero ancora di esser graduate per lo stesso loro credito nel quinto luogo della sentenza graduatoria proferita dal Magistrato de' pupilli nel Giudizio di concorso dei creditori di detta Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi li 23. Marzo 1753. e con altra posterior sentenza dello stesso Magistrato de' pupilli de' 22. Giugno 1774. emanata a relazione del primo turno Rotale fu dichiarato doversi intender graduate dette RR. Monache per il suddetto loro credito fra i creditori della prenominata Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi nel quinto luogo ad esse assegnato nella precedente sentenza de' 23. Marzo 1753. con l'Ipoteca, non solo sopra la metà delle doti di detta Sig. Leopolda, ma ancora sopra tutti i di lei beni estradotali presenti e futuri dal dì 10. Dicembre 1733. giorno della creazione di detto censo.

Sotto dì 22. Agosto 1781. comparvero le stesse RR. Monache di S. Monaca avanti il Magistrato de' pupilli, e per la sodisfazione del capitale e frutti di detto censo, siccome ancora delle spese, domandarono l'immissione in due effetti denominati uno il *podere di Faule*, l'altro l'*Orto di Colle,* come beni dotali di detta Sig. Leopolda, ed in certi miglioramenti già fatti dal predetto Sig. Cav. Bindo nella stessa casa, sopra di cui egli impose il suddetto censo, verificati e liquidati

sì rispetto al capitale, che rispetto ai frutti con sentenza di un Giudice delegato de' 9. Gennaio 1773., ed obbligati a favore della suddetta Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi sua consorte per la reintegrazione e restituzione del capitale e frutti di alcuni luoghi di monte, spettanti a detta Sig. Leopolda come suoi beni estradotali, stati alienati dal medesimo Sig. Cav. Bindo di lei marito.

Con sentenza del Magistrato de' pupilli de' 3. Agosto 1782. fu esaudita la domanda di dette RR. Monache, essendo stato ad esse accordata l'immissione sopra i suddetti beni dotali della prefata Signora Leopolda all'effetto di sodisfarsi dell'enunciato loro credito, dopo però sodisfatto altro anterior credito cambiario, per cui fu dalla stessa sentenza accordata l'immissione nei medesimi beni al Sig. Dottore Francesco Botti, et ex jurib. di esso alla Sig. Sorella Elisabetta Niccolini ne' Piccolomini ed Anna Niccolini ne' Ricci, ed essendo stata altresì dichiarato, che in caso d'insufficienza di detti beni dotali dovessero le predette RR. Monache ottenere la loro sodisfazione dal capitale e frutti dei suddetti miglioramenti verificati, e liquidati per la sopra enunciata sentenza de' 9. Gennaio 1773., ed affetti ed obbligati alla reintegrazione e restituzione dei predetti luoghi di Monte già spettanti alla prenominata Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi come suoi beni estradotali, salve però le ragioni dedotte sopra tali miglioramenti dal Sig. Cav. Bindo Giovanni Peruzzi iuniore figlio di detta Sig. Leopolda, mentre tali ragioni fossero anteriori o poziori a quelle della stessa Sig. Leopolda.

In conseguenza del rimedio della restituzione in integrum, che da questa sentenza interpose detta Sig. Berzighelli Peruzzi, e dopo la di lei morte accaduta pendente lite proseguì il Sig. Cav. Bindo Giovanni Peruzzi suo figlio, essendo stata a noi commessa la nuova cognizione della causa, dopo il necessario ed opportuno esame abbiamo oggi referito doversi detta precedente sentenza in parte confermare, ed in parte respettivamente riformare.

Poichè abbiamo dichiarato doversi accordare alle suddette RR. Monache per la sodisfazione del loro credito di censo l'immissione nella metà soltanto dei predetti beni dotali della Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi, fermo stante, che da questi beni dotali debbano le stesse

Monache conseguire la sodisfazione di detto loro credito, dopo sodisfatto l'altro credito cambiario spettante al prenominato Sig. Dottore Botti et ex jurib. di esso alle predette Sig. Niccolini, per il quale abbiamo similmente dichiarato doversi accordare l'immissione nella sola metà dei suddetti beni dotali della suddetta Sig. Leopolda, e quanto ai sopra enunciati miglioramenti abbiamo dichiarato dal capitale e frutti di essi dover conseguire dette RR. Monache la sodisfazione del loro credito nel caso, che non possano conseguirla dalla suddetta metà dei beni dotali della prefata Sig. Leopolda, previa però la retenzione, che abbiamo accordata sopra detti miglioramenti e loro frutti al Sig. Cav. Bindo Giovanni Peruzzi figlio di detta Sig. Leopolda per alcuni di lui crediti, che accenneremo in appresso.

I fondamenti di questo nostro giudicato per ciò, che concerne l'immissione accordata alle suddette RR. Monache nella metà dei beni dotali della Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi, sono sostanzialmente quei medesimi, che ci hanno indotto ad accordare sopra la stessa metà di detti beni dotali l'immissione al Sig. Dottor Betti et ex iurib. di esso alle Sig. Sorelle Niccolini, e che sono stati esposti nella contemporanea nostra decisione *Florentina cambiorum.*

Giacchè non potendosi controvertere, a fronte della scritta di creazione di censo de' 10. Dicembre 1733. enunciata in principio, ed a fronte delle sentenze graduatorie similmente di sopra enunciate, il *credito ipotecario* delle suddette RR. Monache, non tanto contro il già Sig. Cav. Bindo Peruzzi debitor principale, quanto ancora contro la Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi mallevadrice; neppure potendosi controvertere, secondo ciò, che si è avvertito nella suddetta *Florentina cambiorum*, che detta Signora Leopolda *possedesse* o contemporaneamente o posteriormente alla creazione di detto censo, e continuasse a *possedere* nel giorno dell'introduzione del presente Giudizio i suddetti beni dotali; ed essendosi letteralmente obbligata la detta Sig. Leopolda nella enunciata scritta di creazione di censo *con la metà delle sue doti*, venivano ad esser pienamente provati quanto alla *metà* dei di lei beni dotali gli estremi, posti i quali non può denegarsi l'immissione in forza del Salviano interdetto, giusta le autorità allegate in detta *Florentina cambiorum* §. *abbiamo così risposto ec.* alle quali possono aggiungersi

la *Rot. Rom. post Urceol. de transact. decis.* 19. *num.* 1. *et coram Ansald. decis.* 50. *num.* 2. *Rot. Lucen. apud Palm. decis.* 358. *n.* 5. *et decis.* 375. *num.* 2.

Doveva poi dichiararsi, siccome confermando pienamente in questa parte la precedente sentenza abbiamo dichiarato, che da detta *metà* dei beni dotali della Sig. Leopolda Berzighelli ne' Peruzzi dovessero conseguire la sodisfazione del loro credito le RR. Monache di S. Monaca, dopo sodisfatto l'altro credito cambiario, per il quale è stata contemporaneamente accordata l'immissione sopra la stessa *metà* di detti beni dotali al Sig. Dott. Botti, ed ex iuribus di esse alle Sig. Sorelle Niccolini; perchè il credito cambiario del Sig. Botti, ceduto in parte all'autore delle Sig. Sorelle Niccolini, essendo stato creato ne' 23. Febbrajo 1730. ab Incarn. veniva ad esser anteriore al credito delle Monache di S. Monaca derivante dalla scritta di creazione di censo de' 10. Dicembre 1733., onde nell'istessa guisa, che nella sentenza graduatoria dei creditori della suddetta Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi fu graduato il credito del Sig. Botti nel quarto luogo, e così anteriormente al credito delle Monache di S. Monaca graduato nel quinto luogo, nell'istessa guisa dovevano il Sig. Botti e le Sig. Sorelle Niccolini di lui cessionarie esser preferite alle RR. Monache di S. Monaca anche nell'esercizio del Salviano interdetto, come individualmente osservano il *Merlin. de Pignor. et hypothec. lib.* 5. *qu.* 78. *num.* 23. *Rot. Rom. cor. Buratt. decis.* 858. *num.* 1.

E quanto al capitale e frutti dei miglioramenti fatti dal fu Sig. Cav. Bindo Peruzzi nella casa, sopra di cui egli impose a favore delle RR. Monache di S. Monaca il censo di cui si tratta, verificati e liquidati sì rispetto al capitale, che rispetto ai frutti con la sopra enunciata sentenza de' 9. Gennaio 1773., era assolutamente giusto il dichiarare, conforme abbiamo dichiarato, che dal capitale e frutti di detti miglioramenti conseguir dovessero le dette RR. Monache la sodisfazione del loro credito nel caso di non poterla conseguire dalla metà dei beni dotali della Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi, perchè essa stette mallevadora alla creazione di detto censo, non solo con la metà delle di lei doti, ma ancora con tutti i suoi beni estradotali, così essendo stato dichiarato con la sopra enunciata sentenza del Magistrato de' pupilli

emanata a relazione del primo turno Rotale li 22. Giugno 1774. per le ragioni esposte nel motivo di detta sentenza compilato dall' Illustrissimo Sig. And. Ulivelli, ed intitolato *Florentina obligationis mulieris 22. Iunii* 1774.

Or siccome fra i beni estradotali di detta Sig. Leopolda Berzighelli Peruzzi già esistevano alcuni luoghi di Monte alienati dal Sig. Cav. Bindo Peruzzi di lei Marito con la di lui promessa ed obbligazione di restituirne il prezzo, del quale perciò ascendente a scudi 330. fu dichiarata creditrice ipotecaria di detto suo marito la predetta Sig. Leopolda, e come tale fu graduata nel vigesimo primo luogo della sentenza graduatoria dei di lui creditori emanata li 27. Maggio 1744., ed a favore dei creditori di detto Sig. Cav. Bindo secondo l'ordine prescritto in detta sentenza graduatoria, e conseguentemente anche a favore di detta Sig. Leopolda sua moglie per il sopraddetto di lei credito, furono dichiarati affetti ed obbligati il capitale e i frutti dei suddetti miglioramenti fatti dallo stesso Sig. Cav. Bindo nella sopra enunciata casa, così non poteva controvertersi, e di fatto non si controverteva, che le RR. Monache di S. Monaca ex iurib. della Sig. Leopolda loro debitrice, la quale aveva ad esse obbligati tutti i suoi estradotali, potessero agere contro i suddetti miglioramenti esistenti nel patrimonio di chi era debitore alla stessa Sig. Leopolda del prezzo dei di lei estradotali, secondo la regola, di cui
2 gli allegati e seguitati dal *Casareg. de commerc. disc.* 91. *a num.* 18. *ad plur. seqq.*

Abbiamo bensì accordata sopra detti miglioramenti e loro frutti la retenzione al Sig. Cav. Bindo Giovanni Peruzzi Iuniore per i seguenti suoi crediti, cioè per gli alimenti da esso somministrati alla suddetta Sig. Leopolda Peruzzi sua madre alla ragione di scudi 144. l'anno secondo la tassazione fattane per sentenza del Magistrato de' pupilli de' 30. Settembre 1775., e dei quali non avesse il medesimo Sig. Cav. Bindo Giovanni già conseguito il rimborso, per l'importare della rilevazione, nella quale il medesimo Sig. Cav. Bindo Giovanni fu condannato per due sentenze del Magistrato Supremo de' 22. Settembre 1778., e de' 24. Settembre 1779 a favore del Sig. Marchese Alessandro Capponi uno dei creditori del di lui padre graduati nella predetta sentenza graduatoria de' 27. Maggio 1744., e per l'importare delle spese fatte

dal medesimo Sig. Cav. Bindo Giovanni in detti Giudizj di rilevazione agitati in fra di esso e il suddetto Signor Marchese Capponi avanti il Magistrato Supremo; perchè non revocandosi nè potendosi revocare in dubbio, che il credito del Sig. Cav. Bindo Giovanni Peruzzi contro il patrimonio materno derivante dagli alimenti somministrati alla madre fosse poziore e più privilegiato del credito, che contro la stessa sua madre avevano le MM. di S. Monaca, e che respettivamente fossero anche poziori e più privilegiati del credito, che la Sig. Leopolda sua madre aveva contro il patrimonio del defunto suo marito i crediti, che contro lo stesso patrimonio aveva il Sig. Cav. Bindo Giovanni Peruzzi Iuniore per causa di detta rilevazione e spese, si competeva perciò allo stesso Sig. Cav. Bindo Giovanni la retenzione da lui dedotta e domandata, come con i concordanti risponde la *Rot. Roman. cor. Merlin.* 3 *decis.* 645. *num.* 12. *et* 13. *et in recent. decis.* 217. *num.* 10. *et* 11. *part.* 14. *et decis.* 778. *num.* 10. *part.* 18. *tom.* 2. *et coram Caprar. decis.* 24. *num.* 21.

E così l'una e l'altra parte informando è stato risoluto.

*Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.*
*Guido Arrighi Aud. di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relatore.*

# DECISIONE CCXXX.

## FLORENTINA LIQUIDATIONIS ET DIVISIONIS HAEREDITATIS PATERNAE.

9. *Iulii* 1783.

### ARGOMENTO.

**Come deve il giudice comportarsi nella divisione di un' eredità fra più persone, le quali, se sieno fra loro congiunte operan saviamente ove conferiscano a quello la facoltà di procedere anche per via d'arbitrio, staglio, e stralcio.**

### *SOMMARIO.*

1. *L'eredità del padre deve dividersi fra i figli in tante porzioni, quanti ne sono i capi.*
2. *Chi sente il comodo deve sentire ancora l'incomodo.*

Da un lodo divisorio emanato li 24. Settembre 1781. fra Mattio e Giovanni fratelli Arrighetti da una, e Luca Arrighetti altro fratello tutti di Sesto dall'altra parte, si appellarono i suddetti Mattio e Giovanni al Magistrato de' pupilli, ed essendo caduta in me secondo il turno Rotale la cognizione di questa causa, nella quale comparve per il proprio interesse anche la Rosa Arrighetti, tutte le parti vennero nel concorde sentimento di conferirmi, conforme di fatto mi conferirono, la facoltà di procedere anche per via d'arbitrio, staglio, e stralcio, compenso assai opportuno e da me stesso insinuato, stante il trattarsi di causa vegliante fra persone così strettamente congiunte di sangue, e molto involuta.

A due sommi capi si riduceva la causa. Concerneva il primo la liquidazione e divisione dell'eredità del fu Giuseppe Arrighetti padre comune di tutti i suddetti collitiganti. Riguardava il secondo la liquida-

zione e divisione dell'eredità del già Prete Antonio Arrighetti zio paterno dei collitiganti medesimi.

Riserbandomi di esporre in altra separata decisione quanto si questionava, e respettivamente ho creduto dover referire circa alla liquidazione e divisione dell'eredità del Prete Antonio Arrighetti in rapporto all'eredità di Giuseppe Arrighetti morto ne' 17. Settembre 1762. *ab intestato*, e perciò deferita in ordine alla *Rub.* 130. *del libro* 2. *dello statuto Fiorentino* ai di lui tre figli maschi, esclusa la femmina, si disputava in che cosa si sostanziasse detta paterna eredità, giacchè oltre i beni ed assegnamenti, che si confessavano e si ponevano in calcolo da Mattio e Giovanni Arrighetti, pretendeva Luca Arrighetti che dovessero calcolarsi nello stato ereditario paterno anche tre case, poste tutte nella Potesteria di Sesto in luogo detto Panicale, o Panicaglia, la prima accesa fino dell'anno 1736. ai pubblici libri delle decime ed ivi tutt'ora cantante in faccia del Prete Antonio Arrighetti, la seconda acquistata dallo stesso Prete Antonio in vigore di compra fattane per istrumento rogato da M. Gio. Andrea Cristini li 14. Febbrajo 1767. la terza acquistata dai soli Mattio e Giovanni Arrighetti in vigore di compra fattane per istrumento rogato da Stefano Franceschi li 30. Giugno 1779., e pretendeva inoltre lo stesso Luca, il quale non conviveva col padre al tempo della di lui morte per aver precedentemente trasferito di consenso del padre medesimo il suo soggiorno a Prato, che altri mobili, contanti, e crediti esistessero nell'eredità del padre al tempo della di lui morte, oltre quelli confessati e posti in calcolo da Mattio, e Giovanni, quali viceversa pretendevano contro la Rosa Arrighetti loro sorella, che a detta paterna eredità appartenessero alcune gioie e vesti di uso della stessa Rosa.

Io adunque considerando per una parte, che rispetto alle prime due case stava a favore degli eredi del prete Antonio, (che in ordine al di lui testamento, conforme esporrò nell'altra contemporanea *decisione*, erano solamente Mattio Arrighetti e la Rosa sua sorella) la descrizione fatta di una di esse in faccia del medesimo Prete Antonio ai pubblici libri delle decime fino dell'anno 1736., e lasciata correre senza contradizione da Giuseppe di lui fratello nei tanti anni che sopravvisse, e respettivamente la compra, che fece dell'altra lo

stesso Prete Antonio per l'istrumento de' 14. Febbraio 1767. previo un Giudizio da lui medesimo sostenuto per ottenerne, conforme ne ottenne, il retratto in ordine alla *rub.* 109. *del libro* 2. *dello statuto Fiorentino*; che rispetto alla terza delle suddette case stava a favore dei soli Mattio e Giovanni Arrighetti la compra, che essi ne fecero per l'Istrumento de' 30. Giugno 1779., e così quasi diciassette anni dopo la morte del padre; che rispetto alle suddette vesti e gioje l'uso, che attualmente ne aveva la Rosa Arrighetti induceva una presunzione, che a lei pure ne appartenesse il dominio, presunzione attendibile in difetto di una concludente prova in contrario; e che finalmente mancava altresì una concludente prova dell'asserta esistenza nell'eredità di Giuseppe Arrighetti di altri mobili, contanti, e crediti, oltre quelli confessati e posti in calcolo da Mattio e Giovanni.

E riflettendo dall'altra parte, che non erano affatto destitute di fondamento le sopra enunciate pretensioni di Luca Arrighetti, essendo luogo a credere, che fosse opulento Giuseppe Arrighetti, stante la notoria ed eccellente sua abilità nella professione di fabbro, attesi i cospicui lavori, che costava essere stati da lui effettuati, e specialmente avendo presente la renitenza di Mattio e Giovanni in esibire i libri e fogli riguardanti i negozj esercitati dal padre in più botteghe, benchè di tali libri e fogli avessero giudicialmente confessata l'esistenza.

In vista di tutto ciò, valendomi della facoltà di arbitrare e stralciare conferitami dalle parti, ho dichiarato non doversi calcolare nell' eredità del fu Giuseppe Arrighetti veruno dei capi come sopra controversi, ma solamente i beni ed assegnamenti, su i quali non cadeva controversia fra le parti, e nel tempo medesimo ho respettivamente dichiarato a Luca Arrighetti, oltre la terza parte dei suddetti beni ed
1 assegnamenti non controversi, ad esso di ragione dovuta, secondo ciò, che avvertono gli allegati, e seguitati dall' *Ansald. decis.* 567. *num.* 1. *tom.* 5. doversi pagare da Mattio e Giovanni Arrighetti suoi fratelli la somma e quantità di scudi centocinquanta metà per ciascheduno, per staglio e stralcio di ogni pretensione da detto Luca dedotta per causa della paterna eredità.

E siccome anche alla Rosa Arrighetti secondo il già detto di sopra giovava il non calcolarsi nella paterna eredità i suddetti capi

controversi, perciò in vista del giustissimo principio, che chi sente il comodo deve sentire ancora l'incomodo: *Leg. secundum naturam* 2
*ff. de R. I. cum concordan. apud Barbos. Axiom.* 44. *num.* 1. *et* 2. *Gratian. discept. forens. cap.* 632. *num.* 10. *et* 11. *Rot. Rom. cor. Falconer. de Miscell. decis.* 33. *num.* 8. *Ansald. decis.* 117. *num.* 15. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros.* 31. *num.* 39. *tom.* 1. ho bensì dichiarato, che la stessa Rosa debba conseguire dall'eredità paterna la dote congrua, in ordine al disposto nella *rub.* 130. *del lib.* 2. *dello statuto Fiorentino*, qual dote ho tassata in scudi trecento, in quanto appariva costituita ad altra sua sorella già maritata, ed ho soggiunto dover rimanere alla libera disposizione di detta Rosa per atto d'ultima volontà morendo essa senza maritarsi o monacarsi, e doversi detrarre ugualmente, che la dote da restituirsi alla comune madre, da detta paterna eredità prima di repartir questa fra i tre figli di Giuseppe Arrighetti, ma per modo di arbitrio, e stralcio ho assoluta la stessa paterna eredità, e dal somministrare a detta Rosa il corredo, che oltre la dote essa pretendeva, e dalla refezione, che la medesima domandava delle spese occorsegli per la tassazione di detta sua dote.

Al supplemento di alimenti, che possa esser dovuto in avvenire alla madre e alla sorella di detti tre fratelli Arrighetti, imputati prima sì rispetto all'una, che rispetto all'altra i frutti delle loro doti, e rispetto alla sorella Rosa imputate ancora le rendite della metà dell' eredità del zio ad essa spettante, era giusto il dichiarare, conforme ho dichiarato, che debbano ugualmente concorrere tutti i suddetti tre fratelli, ma quanto al passato, usando dell'arbitrio concessomi, ad oggetto di non sottoporre i suddetti tre fratelli ad una fastidiosa e dispendiosa liquidazione, ho assoluto Luca dal rimborsare in veruna benchè minima parte Matteo e Giovanni degli alimenti da esso già somministrati alla madre e alla sorella, ed in correspettività ho assoluti gli stessi Mattio e Giovanni da qualunque restituzione e rendimento di conti dei frutti percetti in passato della paterna eredità.

E così sentite tutte le parti ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CCXXXI.

## FLORENTINA LIQUIDATIONIS ET DIVISIONIS HAEREDITATIS PATERNAE.

9. *Iulii* 1793.

## ARGOMENTO.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## *SOMMARIO.*

1. *La poca suppellettile e denaro, che alcuno può presumersi aver lasciato dopo la sua morte, devon credersi assorbiti dalle spese della sua ultima infermità, e de' suoi funerali.*
2. *Le disposizioni testamentarie debbono come leggi inviolabili attendersi.*
3. *Si ha per non scritta la condizione apposta alla istituzione in erede, quando è impeditiva della libertà del matrimonio.*

Il già Prete Antonio di Mattio Arrighetti nel suo ultimo testamento rogato da Ser Gio. Maria Benigno Miniati li 3. Dicembre 1771. quanto all'istituzione degli eredi così dispose „ *eredi universali di* „ *tutti i suoi beni mobili, immobili, crediti, ragioni, et azioni di* „ *qualsivoglia sorte, et in qualsivoglia luogo posti et esistenti, fece* „ *istitui di sua propria bocca nominò, e volse, che siano la Maria* „ *Rosa, e Mattio del fu Giuseppe Arrighetti, nipoti ex Fratre del* „ *Sig. testatore, e maritandosi la suddetta Maria Rosa non possa* „ *pretendere nè avere altro che la sua competente dote solita darsi* „ *dalla casa paterna, siccome risolvendosi il suddetto Mattio a* „ *voler prender moglie deva in tal caso godere anco Giovanni,* „ *altro nipote, e fratello germano di detta Maria Rosa, e Mat-* „ *tio della sua universale eredità pro rata* „

Nella causa di divise a me commessa dal Magistrato de' Pupilli, vertente in grado d'appello infra Mattio, Giovanni, e Luca fratelli Arrighetti, e la Rosa Arrighetti loro comune sorella, e nella quale valendomi della facoltà d'arbitrare, e stalciare conferitami dalle parti ho referito quanto alla liquidazione e divisione dell' eredità del fu Giuseppe Arrighetti padre comune dei collitiganti nei termini esposti nella contemporanea mia decisione *Florentina liquidationis et divisionis haereditatis paternae* è occorso anche decidere sulla liquidazione e divisione dell' eredità del suddetto Prete Antonio Arrighetti zio paterno dei collitiganti medesimi.

Rispetto alla liquidazione di detta eredità, Luca Arrighetti, come ad essa non invitato in ordine al riferito testamento di detto Prete Antonio, ma soltanto erede per una terza parte di Giuseppe Arrighetti suo padre, aveva interesse di pretendere, e di fatto pretendeva, che non dovessero calcolarsi nello stato ereditario del medesimo Prete Antonio suo zio le due case ennunciate in detta contemporanea *decisione*, che una descritta in faccia dello stesso Prete Antonio ai pubblici libri delle decime fino dell' anno 1736. altra acquistata dal medesimo Prete Antonio in vigore di compra fattane per Istrumento rogato da Messer Gio. Andrea Cristini li 14. Febbraio 1767., sostenendo, che queste case appartenessero all' eredità paterna, e la Rosa Arrighetti instituita erede per metà nel testamento di detto Prete Antonio pretendeva che nel di lui stato ereditario, oltre le case suddette, dovesse ancora calcolarsi l'importare di quei mobili, e contanti, che essa supponeva doversi presumer rimasti nell' eredità di detto Prete Antonio, e dei quali perciò faceva istanza, che rendessero conto Mattio, e Giovanni Arrighetti.

Siccome per le ragioni esposte in detta contemporanea *decisione*, e che perciò è inutile il ripetere nella presente, ho dichiarato doversi calcolare le suddette due case, non già nell' eredità di Giuseppe Arrighetti, ma bensì nell' eredità del Prete Antonio Arrighetti, così mi è sembrato inverosimile, che dopo tali acquisti il suddetto Prete Antonio, il quale non aveva cospicui assegnamenti, potesse lasciare una suppellettile o una quantità di contanti, di cui dovessero condannarsi a render conto Mattio e Giovanni suoi nipoti, ma quel

poco di supellettili o di danaro, che secondo il prudente arbitrio del Giudice poteva presumersi da lui lasciato al tempo della sua
1 morte, mi è parso, che ragionevolmente potesse credersi assorbito dalle spese dell'ultima sua infermità e dei suoi funerali, come in simili termini risponde la *Rot. Rom. coram Falconer. de inventar. dec.* 1. *sub num.* 18. E conseguentemente ho dichiarato, lo stato ereditario del detto Prete Antonio consistere e sostanziarsi solamente nelle suddette due case, ed ho assoluti i predetti Mattio e Giovanni Arrighetti dal render conto di ogni e qualunque altro assegnamento, che per parte della suddetta Rosa Arrighetti si pretendeva appartenere all'eredità del medesimo Prete Antonio.

Non poteva poi questionarsi, e realmente non si questionava, che l'eredità di detto Prete Antonio appartenesse soltanto a Mattio Arrighetti e alla Rosa Arrighetti sua sorella, e che fra di loro dovesse ugualmente dividersi, conforme ho dichiarato, giacchè così portava la chiara lettera della riferita testamentaria disposizione dello stesso Prete Antonio, che come legge inviolabile doveva attendersi, giusta
2 il notissimo testo nel §. *Disponat aut. de Nupt.*

Parimente non si faceva questione fra Mattio e Giovanni a motivo di avere il suddetto Prete Antonio instituito erede Mattio con la dichiarazione, che prendendo moglie dovesse ammettere al godimento dell'eredità anche Giovanni, onde non è occorso decidere sulle conseguenze di tal dichiarazione.

Pretendeva bensì Mattio, che la Rosa sua sorella, stante l'essere stata instituita erede dal Prete Antonio con la dichiarazione che maritandosi o monacandosi non potesse pretendere nè aver altro, che la sua competente dote solita darsi dalla casa paterna, o dovesse reputarsi instituita erede fino da principio sotto la condizione di non maritarsi nè monacarsi, e come tale non potesse essere ammessa al godimento della metà dell'eredità di detto Prete Antonio, se non dando idonea cauzione di restituire detta metà di eredità insieme con i frutti da quella percetti in caso di suo matrimonio o spirituale o temporale, o dovesse reputarsi instituita nel semplice usufrutto, da dover cessare non solo in caso di morte, come è di natura dell'usufrutto, ma ancora in caso della di lei monacazione o del di lei maritaggio.

Ma riflettendo io, che era soggetta a gravi dubbj questa pre-
tensione promossa contro la Rosa Arrighetti; sì perchè a poter soste-
nere, che fosse ella instituita dal Prete Antonio nel semplice usu-
frutto resisteva la lettera della disposizione; sì perchè quanto all'
asserta condizionalità della di lei instituzione poteva replicarsi doversi
aver per non scritta la condizione come impeditiva della libertà del 3
matrimonio, tanto più, che supponendo voluto dal testatore, che la
Rosa non fosse erede maritandosi o monacandosi anche dopo la di
lui morte, ossia dopo deferita l'eredità, pareva, che non dovesse già
dirsi instituita la suddetta Rosa sotto una condizione, ma dovesse
bensì dirsi ingiunto ad essa il precetto di non maritarsi e non mo-
nacarsi, e voluta nel caso d'inadempimento di tal precetto, per via
di modo o sia di pena, la di lei privazione, il che sempre più por-
tava a disprezzare ed aver per non scritto il divisato precetto, con-
forme in fatti per dubbiosa è stata quasi contemporaneamente rico-
nosciuta e dalle parti e dal nostro primo Turno Rotale una simil
pretensione, che di consenso delle parti è stata decisa per via d'ar-
bitrio, staglio, e stralcio del Magistrato Supremo a relazione di detto
primo Turno Rotale il dì 18. di questo stesso mese di Luglio in
certa causa *Ferrari*, e *Ferraresi*.

Attesa questa dubbiezza, valendomi anche nella presente causa della facoltà d'arbitrare e stralciare, conferitami dalle parti, ho dichiarato doversi dalla Rosa Arrighetti prestare idonea cauzione di restituire a Mattio Arrighetti suo fratello e coerede nel caso del di lei Matrimonio o spirituale o temporale solamente la metà dell'eredità del zio, non già i frutti, che da quella avrà in quel tempo percetti, dalla restituzione dei quali ho in detto caso assoluta la detta Rosa, ed ho aggiunto, che morendo essa senza maritarsi o monacarsi debba essergli lecito e permesso il testare o in altra forma disporre per ultima volontà della suddetta metà dell'eredità del Prete Antonio Arrighetti suo zio.

E così informando tutte le parti ho creduto di dover rispondere.

*Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.*

# DECISIONE CCXXXII.

## FLORENTINA SEU PRATIS VETERIS CREDITI DOTALIS.

23. *Julii* 1783.

### ARGOMENTO.

Non può negarsi l'immissione in Salviano per il residuo di dote, e frutti, il quale da più riscontri apparisca non essere stato sodisfatto.

### *SOMMARIO.*

1. *Si reputa sempre esistente in tutto o in parte quel credito, o respettivo debito, che o in tutto o in parte non si provi pagato.*
2. *Non si presume il pagamento, ma deve provarsi da chi lo allega.*
3. *Il pagamento ricevuto* in conto *ovvero* a conto *di un qualche debito, prova, che questo non è rimasto pienamente estinto.*

Nell'apoca matrimoniale celebrata il dì 7. Novembre 1771. in occasione degli sponsali contratti fra il Sig. Giuseppe Manetti di Firenze e la Sig. Angiola Cancelli di Prato Vecchio fu dal Sig. Francesco Maria Cancelli padre della sposa promessa al predetto Sig. Manetti per dote della medesima la somma di scudi 700., e fu convenuto, che in tal somma dovesse imputarsi il valore del corredo della suddetta sposa confessato ascendere a scudi 300., che i residuali scudi 400. dovessero pagarsi per la metà, cioè scudi 200. in mano dello sposo, e per l'altra, cioè altri scudi 200., in mano della sposa per far provvisioni per lo sposalizio, e che a detto pagamento degli scudi 400. dovesse precedere l'opportuno decreto del Magistrato de' Pupilli, a cui era sottoposto il prefato Sig. Giuseppe Manetti sposo, all'effetto che potesse egli validamente obbligarsi con

la persona, e beni ec., per la sicurezza di detta dote, e farne l' opportuna ricevuta.

Inoltre nella medesima apoca il prenominato Sig. Francesco Maria Cancelli costituì alla suddetta Sig. Angiola sua figlia col titolo di stradotale un fondo di scud 600., da doversi intender compresi in questa somma scudi 100., che alla stessa Sig. Angiola aveva promesso di dare la di lei madre con i proprj stradotali dopo la sua morte ( promessa dipoi legittimamente e con le opportune solennità ratificata da detta sua madre mediante un Istrumento de' 23. Aprile 1779. rogato da Ser Silvio Baldacci ) essendosi però dichiarato detto Sig. Francesco Maria nell' enunciata apoca di dover ritenere appresso di se detto stradotale con pagarne alla figlia il frutto alla ragione di scudi 4. per cento, e che questo frutto sopra la rata di detto stradotale ascendente a scudi 500., che il medesimo Sig. Francesco assegnava del proprio alla figlia, dovesse cominciare a decorrere dal giorno del di lei matrimonio, ma sopra la residual rata di scudi 100. proveniente dagli stradotali materni non dovesse decorrere se non dopo la morte della madre.

E per l' osservanza di tutto il convenuto in detta apoca obbligarono le parti loro stessi, loro eredi, e beni, e beni dei loro eredi presenti, e futuri.

Sotto dì 27. Novembre 1771. fu esibita la suddetta apoca negli atti del Magistrato de' Pupilli, il quale nello stesso giorno autorizzò con suo decreto il Sig. Cancellier Giovanni Manetti come curatore del predetto Sig. Giuseppe suo fratello a ricevere la dote, ed a farne per il sottoposto l' opportuna ricevuta ed obbligazione, in conseguenza di che ne' 7. Marzo 1772., quando era già celebrato fino del dì 2. di detto mese il matrimonio in facie Ecclesiae fra detto Sig. Giuseppe Manetti e detta Sig. Angiola Cancelli, procedè il suddetto Sig. Canc. Giovanni Manetti a fare in piè della enunciata apoca una approvazione e ricevuta del seguente tenore „ ivi „ Io Dottor Gio- „ vanni Manetti come Curatore di Giuseppe Manetti mio fratello, e „ in ordine alla facoltà concessami per Decreto del Magistrato dei „ Pupilli de' 27. Novembre 1771. approvo quanto sopra, *et ho ri-* „ *cevuto in conto della suddetta dote scudi trecento in contanti*,

„ dei quali a forma di detta scritta ne sono passati scudi dugento „ in mano di detto Giuseppe mio fratello, e scudi cento in mano „ della sopradetta Sig. Angiola Cancelli al presente sua moglie a „ conto degli scudi dugento ec., et inoltre ho ricevuto il corredo „ per l'importare degli scudi trecento parimente consegnato a detto „ mio fratello e sua moglie insieme et in solidum, et in fede ma- „ no propria dico scudi 300. „

Ed in piè di questa ricevuta altre due respettivamente ne fecero al suddetto Sig. Canc. Manetti Curatore, tanto il Sig. Giuseppe suo fratello, quanto la Sig. Angiola sua cognata, essendo stata concepita quella del Sig. Giuseppe come appresso „ ivi „ Io Giuseppe Maria „ Manetti ho ricevuto dal sopradetto Dott. Giovanni mio fratello „ scudi dugento in contanti, di che nella sua ricevuta esistente in „ piè della presente, et inoltre il corredo di che parimente in essa „ alla quale ec. dico scudi 200. „ ed essendo stata concepita quella della Sig. Angiola nei seguenti termini „ ivi „ Io infrascritta An- „ giola di Francesco Maria Cancelli ho ricevuto scudi cento in con- „ tanti dal Sig. Dott. Giovanni mio cognato, di che nella suddetta „ sua ricevuta, ed inoltre il corredo ec., ed in fede dico Sc. 100.

Ne' 21. Novembre 1781. quando già era seguita fino dell'anno 1779. la morte della madre della suddetta Sig. Angiola Cancelli nei Manetti, la medesima Sig. Angiola, ed il Sig. Canc. Gio. Manetti come Curatore del prefato Sig. Giuseppe Manetti unitamente comparvero avanti il Magistrato de' Pupilli, e con loro scrittura esibita negli atti di detto Magistrato fecero istanza dichiararsi detto Sig. Giuseppe Manetti creditore per residuo della dote come sopra promessagli della somma di scudi 100. e dei frutti sopra detta residual somma decorsi dal dì del celebrato Matrimonio, e respettivamente detta Sig. Angiola Cancelli ne' Manetti creditrice di frutti decorsi e non pagati sopra lo stradotale come sopra assegnatogli, e per la sodisfazione di questi respettivi crediti domandarono l'immissione in alcuni beni attualmente posseduti dal Sig. Domenico Cancelli figlio del defunto Sig. Francesco Maria.

Si oppose a questa domanda il Sig. Domenico Cancelli impugnando agli attori il credito, che essi allegavano del residuo della

suddetta dote, e conseguentemente anche dei frutti decorsi sopra questo residuo di dote, la quale egli pretendeva, che fosse già stata pagata per l'intero, ma non ostante questa eccezione il Magistrato de' Pupilli con Sentenza proferita a relazione d'uno dei suoi Sigg. Residenti Legali il dì 8. Febbrajo 1783. esaudì in tutte le sue parti la domanda degli attori, avendo dichiarati i crediti da essi respettivamente dedotti, ed avendo per questi accordata la domandata immissione, qual Sentenza in grado di Restituzione in integrum è stata oggi a mia relazione pienamente confermata.

Doveva così dichiararsi, perchè non si può denegare in forza del Salviano interdetto l'immissione a chi la domandi per sodisfarsi di *Crediti* muniti d'*Ipoteca* contro beni, che o contemporaneamente o posteriormente alla creazione di detti Crediti si *possedessero* dal debitore, e nel tempo della domandata immissione *si posseghino* dal reo convenuto, come fu recentemente avvertito dalla *Rota nostra* nella *Florentina Cambiorum de' 9. Luglio 1783. Abbiamo così risposto ec.* e nella *Florentina Census dello stesso dì 9. Luglio suddetto §. Giacchè non potendosi ec.* emanate ambedue avanti il primo Turno Ruotale, *Relatore me infrascritto.*

E nel caso nostro non si controverteva per parte del Sig. Cancelli, che i Crediti allegati per parte dei Sigg. Coniugi Manetti fossero muniti d'*Ipoteca* chiaramente resultante dalla sopra enunciata apoca de' 7. Novembre 1771., similmente non si controverteva per parte del Sig. Domenico Cancelli, che i beni, nei quali domandavano i Sigg. Coniugi Manetti l'immissione per sodisfarsi di detti Crediti, si *possedessero* già dal defunto Sig. Francesco Maria Cancelli nel tempo della stipulazione di detta apoca, e presentemente si *possedessero* dallo stesso Sig. Domenico di lui figlio, e sebbene quanto ai *Crediti*, per i quali era domandata dai Sigg. Coniugi Manetti l'immissione in detti beni, non controvertendosi dal medesimo Sig. Domenico Cancelli quello dei frutti decorsi e non pagati sopra gli stradotali assegnati alla Sig. Angiola secondo la liquidazione, s'impugnasse da detto Sig. Domenico il credito del suddetto residuo di dote in somma di scudi 100., e conseguentemente anche il Credito dei frutti sopra questo residuo decorsi, ciò non ostante anche que-

sto residual Credito di dote, sulla di cui sussistenza unicamente si raggirava tutto il momento della presente causa, ho creduto che non potesse revocarsi in dubbio.

In fatti sempre che dall'apoca de'7. Novembre 1771. costava essere stata promessa dal già Sig. Francesco Maria Cancelli per dote della Sig. Angiola sua figlia la somma di scudi 700., che 300. nell'importare del corredo, e 400. in contanti, e la ricevuta fatta dal Sig. Canc. Manetti Curatore del Sig. Giuseppe Manetti marito di detta Sig. Angiola il dì 7. Marzo 1772. giustificava soltanto l'effettuata consegna del corredo importante scudi 300., e l'effettuato pagamento di soli scudi 300. in contanti, doveva necessariamente dichiararsi debitore il patrimonio del Sig. Francesco Maria Cancelli della residual somma di scudi 100., che mancava all'intero compimento della dote da lui promessa in scudi 700., della qual residual somma non si vedeva giustificato il pagamento, e conseguentemente anche dei frutti corrispondenti a detto residuo, se è vero, come è verissimo, che deve reputarsi sempre esistente in tutto o in parte quel credito e respettivo debito, che o in tutto o in parte non si
1 provi pagato, non presumendosi il pagamento, ma dovendosi pro-
2 vare da chi lo allega, come dopo i testi nella *Leg. quingenta ff. de probat. e nella Leg.* 1. *Cod. eod.* senza contraddittore stabiliscono *Constantin. ad Statut. Urb. annot.* 8. *num.* 168. *et vot. decis.* 487. *num.* 4. *et* 5. *Afflict. decis.* 91. *num.* 2. *et* 3. *Rot. Rom. coram Ansald. decis.* 666. *num.* 11. *et decis.* 905. *num.* 28. *et cor. Falcon. de dot. decis.* 8. *num.* 16. *et de Miscellan. decis.* 30. *sub num.* 8.

Tanto più che la suddetta ricevuta fatta dal Sig. Canc. Manetti il dì 7. Marzo 1772. si vedeva così concepita „ Et ho ricevuto *in* „ *conto della sudetta dote* scudi trecento in contanti, dei quali a „ forma di detta Scritta ne sono passati scudi dugento in mano di „ detto Giuseppe mio fratello, e scudi cento in mano della sopra- „ detta Sig. Angiola Cancelli al presente sua moglie *a conto degli* „ *scudi dugento ec.* „ onde lungi dall'importare un saldo del debito dotale, positivamente lo escludeva, dimostrando, che in quel giorno rimaneva in parte tuttavia vegliante detto debito, come in
3 termini di pagamenti ricevuti *in conto* ovvero *a conto* di un qual-

che debito bene avvertono l' *Ansald. in addit. ad decis.* 40. *n.* 30. *Rot. Rom. coram Eod. decis.* 187. *n.* 28. *et coram Falconer. de Sentent. et Mandat. Executiv. decis.* 5. *n.* 5. *de solut. decis.* 18. *n.* 11. *et de Miscellan. decis.* 30. *sub n.* 8.

Nè ho creduto, che il Sig. Cancelli giungesse a concludere la prova del total pagamento del suddetto debito dotale, e così anche del divisato residuo di scudi 200., mediante una lettera scritta dalla suddetta Sig. Angiola li 12. Dicembre 1771., nella quale includendo la copia del Decreto del Magistrato de' Pupilli si espresse, che stante detto Decreto poteva il di lei padre „ *pagare liberamente i trecento* „ *residuo ai quattrocento già fissati* „ e soggiunse, che detto di lei padre in occasione di doversi portare a Firenze per altro affare poteva „ *portar seco gli ducati trecento, come ancora quel ricordo* „ *degli scudi cento, che fece il mio sposo, allora quando ricevè* „ *quei danari.* „

Poichè per quanto da detta lettera potesse dedursi, che antecedentemente alla medesima, e così anche alla ricevuta, che ne' 7. Marzo 1772. fece il Sig. Canc. Manetti di scudi 300., fossero stati già pagati dal Sig. Francesco Maria Cancelli al Sig. Giuseppe Manetti scudi 100., oltre che però supponendo non compresi nella somma di scudi 300., di cui fece la detta ricevuta il Sig. Canc. Manetti Curatore di detto Sig. Giuseppe, e conseguentemente non abbuonati da detto Curatore i suddetti scudi 100. pagati al sottoposto, questo pagamento sarebbe stato incapace di liberare per questa parte il promissore della dote, principalmente era da osservarsi, che il Sig. Francesco Maria Cancelli ne' 7. Marzo 1772. riportò dal Curatore di detto Sig. Giuseppe una ricevuta di scudi 300. *in conto della suddetta dote*, espressione, che secondo le autorità sopra allegate escludeva il saldo del debito, ed importava, che tuttavia ne rimanesse vegliante un residuo, onde era luogo a concludere, che in occasione di detta ricevuta si conteggiassero e si comprendessero negli scudi 300. in essa enunciati gli scudi 100. già pagati al Sig. Giuseppe Manetti dal suocero, il che veniva anche confermato da altri fortissimi riflessi.

Primo dall' inverisimiglianza, che il Sig. Francesco Maria Can-

celli non volesse dal Curatore del suo genero un legittimo riscontro del pagamento anche di detti scudi 100., ma volesse rispetto a questi contentarsi della ricevuta di un sottoposto, che e per disposizione di ragione, e in ordine all'apoca matrimoniale, sarebbe stata incapace di liberarlo, o soggetta se non altro a gravissime eccezioni.

Secondo dal non vedersi prodotto in questo giudizio il ricordo degli scudi 100. già fatto a detto Sig. Francesco Maria Cancelli dal di lui genero, ed enunciato nell'obiettata lettera de' 12. Dicembre 1771., il che faceva credere, che detto ricordo oggi più non esistesse, perchè portato a Firenze da detto Sig. Francesco Maria in sequela delle insinuazioni fattegli dalla figlia in detta lettera, venisse lacerato nell'occasione di conteggiarsi e comprendersi detti scudi 100. nella ricevuta degli scudi 300. fatta dal Curatore del di lui genero ne' 7. Marzo 1772.

Terzo dall'aver riscosso i Sigg. Coniugi Manetti dalla casa Cancelli per più anni decorsi dopo la suddetta ricevuta, e avanti la morte della madre della Sig. Angiola accaduta nell'anno 1779., la somma di scudi 24. l'anno a titolo di frutti, come confessò lo stesso Sig. Domenico Cancelli reo convenuto in una sua lettera scritta alla sorella ne' 16. Marzo 1779., poichè corrispondendo detta annua somma di scudi 24. alla ragione di 4. per cento ad un capitale di scudi 600., ed essendo di soli scudi 500. lo stradotale, di cui promise il Sig. Francesco Maria Cancelli di pagare i frutti alla Sig. Angiola vivente la di lei madre, non poteva perciò controvertersi, che la casa Cancelli si fosse riconosciuta debitrice del suddetto residuo di dote in somma di scudi 100.

E così l'una e l'altra parte informando ho risoluto.

*Giuseppe Vernaccini Auditor di Ruota.*

# DECISIONE CCXXXIII.

## PISANA DEPUTATIONIS OECONOMI.

25. *Jul.* 1783.

### ARGOMENTO.

Chi ha per legge il condominio sui beni ereditarj può, finchè non abbia avuto la sua porzione, o la totalità di essi nel caso, che vinca sulla domandata nullità del testamento, domandare un economo, il quale però deve esser persona confidente ed all' erede, e a chi lo domanda.

### *SOMMARIO.*

1. *Lo statuto Pisano ingiunge al fratello, che muore senza figli, o discendenti, e senza fratelli o loro figli, o nipoti agnati, di lasciar alle sorelle la metà dei beni provenienti dal padre.*
2. *I decreti interlocutorj sono inappellabili.*
3. *È appellabile il decreto interlocutorio quando inferisca un gravame non reparabile con la sentenza definitiva.*
4. *La deputazione di un economo, come custode* pendente lite *dei beni ereditarj e frutti, non può dirsi, che privi l' erede del loro possesso.*
5. *È inutile questionare se un decreto sia, o no, appellabile, quando, posto ancora che lo sia, merita per la di lui giustizia d' esser confermato.*
6. *La sentenza, che accorda ad alcuno l' esercizio di un proprio diritto, lo accorda ugualmente a quelli, che unitamente a lui possono vantare un diritto medesimo.*
7. *A chi è permesso il più debb' esser ancora permesso il meno.*
8. *Il doversi conseguire più o meno dai beni ereditarj non altera sostanzialmente il diritto di condominio competente ad alcuno sui beni medesimi.*

9. *La cosa giudicata dà origine a un diritto certo, e indubitato. e non soggetto oggi mai a controversia.*
10. *Perchè possa procedersi alla deputazione di un economo, al sequestro ec. bisogna, che si verifichi in altri la mala versazione, o il pericolo, che rimanga vano, ed elusorio il giudizio.*
11. *Questa regola ha luogo quando chi domanda alcuno di sì fatti provvedimenti ha meramente un diritto litigioso e controverso.*
12. *Chi domanda alcuno di tali provvedimenti ha bisogno della* sommaria prova del buon gius *quando non abbia un diritto indubitato, e non soggetto a controversia.*
13. *Chi ha diritto di succedere al fidecommisso se vuole domandare l' economo ai beni sottoposti al vincolo fidecommissario deve provare la mala versazione nel possessore, o il pericolo dell' elusione del giudizio, quando, sebbene il suo diritto sia indubitato, egli non lo abbia, che in spe, cioè dopo la morte dell' attual possessore.*
14. *Il diritto certo ed indubitato di condominio prevale ai diritti torbidi e litigiosi del reo convenuto.*

Dopo la morte del Sig. Ranieri Toselli accaduta li 2. Gennajo 1782. varie dispute insorsero e furono giudicialmente agitate avanti il Sig. Auditore del Commissariato di Pisa infra la Sig. Anna, Rosa, ed Elisabetta Toselli sorelle del defunto Sig. Ranieri, ed il Sig. Giuseppe Barbaggi scritto erede nell' ultimo testamento fatto dal medesimo Sig. Ranieri per i rogiti di M. Biagio Maria Venturi ne' 15. Settembre 1781.

Poichè dette Sig. sorelle Toselli pretesero in primo luogo aperta a loro favore per la morte del fratello la successione nei beni sottoposti al fidecommisso indotto dal già Sig. Domenico Toselli avo comune, pretesero in secondo luogo di succedere anche nei beni liberi lasciati dal defunto loro fratello, sul fondamento, che fosse nullo il di lui testamento, perchè in quello sotto il simulato nome del Sig. Barbaggi dovesse dirsi instituita erede dal defunto Sig. Ranieri la di lui consorte contro il disposto dei Pisani statuti, ed in terzo luogo in subalterna condizione pretesero di succedere almeno nella porzione

dei beni liberi lasciati dal defunto Signor Ranieri ad esse dovuta in vigore dei medesimi Pisani statuti, i quali nella *Rubric.* 34. *de successionib. ab intestato* ingiungono al fratello, che muoja senza figli o 1
descendenti, e senza fratelli o loro figli o nipoti agnati, di lasciare alle sorelle la metà dei beni provenienti dal padre, al che non adempì il Sig. Ranieri Toselli nel citato suo testamento.

Quasi appena fu domandata dalle Sigg. sorelle Toselli la successione nel fidecommisso avito, fecero le medesime istanza, che venisse deputato un economo per l'amministrazione dei beni soggetti a detto fidecommisso, e questa deputazione seguì per decreto del suddetto Sig. Auditore del Commissariato di Pisa, il quale ebbe la sua piena esecuzione, non avendo da quello reclamato il Sig. Barbaggi.

Una simile istanza per la deputazione di un economo fu dipoi proposta dalle Sigg. Sorelle Toselli sotto dì 11. Settembre 1782. anche quanto ai beni liberi lasciati dal defunto fratello, e questa Istanza fu parimente esaudita dal predetto Signor Auditore del Commissariato di Pisa, che con suo Decreto del dì 12. Settembre 1782. pubblicato il dì 28. dello stesso mese, dichiarò potersi procedere all'elezione dell'economo domandata dalle Sig. Sorelle Toselli il suddetto dì 11. Settembre, e procedè inoltre ad eleggere in economo con gli obblighi consueti il Sig. Dottor Giovanni Battista Magagnini.

Da questo Decreto si appellò il Sig. Barbaggi al Clarissimo Magistrato Supremo, che con sentenza proferita a relazione del secondo turno Rotale li 25. Febbrajo 1783. revocò detto Decreto; ma da questa sentenza avendo respettivamente interposto il rimedio della restituzione in integrum le Sig. Sorelle Toselli, ed essendosi perciò devoluta la cognizione della causa al nostro primo Turno Rotale, abbiamo oggi concordemente referito, previa la revoca di detta sentenza de'25. Febbraio 1793., esser luogo, in conformità della domanda esibita per parte delle Sig. sorelle Toselli nel Tribunale del Sig. Auditore del Commissariato di Pisa sotto dì 11. Settembre 1782., all'elezione e deputazione di un economo ai beni liberi rimasti nell'eredità del fu Sig. Ranieri Toselli, ma doversi eleggere e deputare in economo con gli obblighi consueti persona non diffidente alle parti, confermando così in parte, e respettivamente in parte riformando il suddetto De-

creo del Sig. Auditore del Commissariato di Pisa de' 12. Settembre 1782. pubblicato li 28. dello stesso mese.

Due erano le dispute, che si agitavano fra le parti. Si disputava in primo luogo se detto Decreto proferito dal Sig. Auditore del Commissariato di Pisa, come non definitivo, ma semplicemente interlocutorio, fosse appellabile; ed in secondo luogo posta l'appellabilità di detto Decreto si disputava se il medesimo dovesse confermarsi. E di fatto il Magistrato Supremo, dopo aver ammesso colla solita clausula „ *si* „ *et in quantum* „ l'appello, che da detto Decreto interpose il Sig. Barbaggi, stante poi l'eccezione dell'inammissibilità dell'Appello principalmente opposta dalle Sig. Sorelle Toselli, che solo in subalterna condizione sostennero giusto e perciò meritevole di conferma il suddetto Decreto, commesse al secondo turno della Ruota il rescindente, ed il rescissorio, che vale a dire la cognizione tanto dell'una, che dell'altra disputa.

Riassunte avanti di noi ambedue queste dispute con tutto l'impegno, quanto alla prima si andava ponderando per parte delle Sig.
2 Sorelle Toselli, esser comunemente stabilita per regola l'inappellabilità dei Decreti interlocutorj, come in fatti concordemente rispondono fra gli altri lo *Scacc. de Appellat. qu.* 17. *limit.* 47. *membr.* 1. *num.* 1. *Ridolphin. Prax. Iudic. part.* 1. *cap.* 13. *num.* 298. *Pac. Iordan. divers. elucubrat. tom.* 3. *lib.* 14. *tit.* 26. *num.* 375. e questa inappellabilità dei Decreti interlocutorj essere anche letteralmente prescritta dalla *riforma dei Tribunali Provinciali pubblicata in Toscana li* 30. *Settembre* 1772. *nel* §. 6.

Si replicava per parte del Sig. Barbaggi, che limitandosi comunemente la divisata regola nel caso, che il Decreto interlocutorio in-
3 ferisca un gravame non reparabile con la sentenza definitiva, come proseguono lo *Scacc. loc. cit. num.* 84. *Ridolphin. loc. cit. num.* 384. dovesse perciò ammettersi l'appello dal Decreto di cui si trattava, perchè questo venisse a privare il Sig. Barbaggi, durante il corso della lite, del possesso dei controversi beni, che pendente la lite a lui si doveva come erede scritto nell'ultimo testamento del Sig. Ranieri Toselli, senza che questo possesso per il tempo della pendenza della lite potesse poi essergli restituito con la sentenza definitiva.

E per parte delle Sig. Sorelle Toselli si rispondeva, che dalla
deputazione dell'economo ordinata in detto Decreto, come diretta
semplicemente alla custodia dei beni in questione e loro frutti durante
la lite, non potesse dirsi privato il Sig. Barbaggi del suo possesso,
come di fatto in simili termini concludono il *Posth. de Manutent.* 4
*observat.* 60. *num.* 1. *Rot. Rom. in recent. part.* 3. *decis.* 171. *n.*
3. *et decis.* 511. *sub num.* 2. e che in conseguenza fosse inallegabile
quel gravame o sia pregiudizio, in vista del quale pretendeva egli
appellabile detto Decreto.

In questo conflitto avendo noi riconosciuto, che un manifesto gravame non reparabile con la sentenza definitiva venne ad inferire al Sig. Barbaggi il Decreto di cui si trattava in quella parte in cui procedè ad eleggere in economo, non già una persona non diffidente alle parti, come era d'indispensabil dovere, ma una persona diffidente al Sig. Barbaggi, perchè congiunta di sangue con le Sig. Sorelle Toselli, qual era il Sig. Dott. Magagnini, non abbiamo dubitato, che detto Decreto in questa parte fosse appellabile, e meritasse di riformarsi, conforme lo abbiamo riformato.

Ma viceversa siccome abbiamo riconosciuto giusto il suddetto
Decreto nell'altra parte, in cui dichiarò esser luogo all'elezione e deputazione
d'economo domandata dalle Sig. Sorelle Toselli, perciò
abbiamo creduto inutile il decidere se detto Decreto in questa parte
fosse o non fosse appellabile, perchè posta ancora la di lui appellabilità
doveva confermarsi, come di fatto lo abbiamo in questa parte
confermato, sempre che costava della giustizia del medesimo, secondo
la regola, che in termini ancora di sentenze appellabili concordemente
stabiliscono lo *Scac. de Appellat. quaest.* 11. *articol.* 8. *num.* 196. 5
*Constant. Vot.* 446. *num.* 45. *tom.* 3. *et Vot.* 466. *num.* 88. *tom.*
4. *Polit. de Fideicomm. dissertat.* 103. *num.* 44. *et seqq. tom.* 2.
*Rot. Rom. in Recent. decis.* 175. *num.* 3. *part.* 18. *tom.* 1. *et
coram Ansald. decis.* 401. *num.* 4. *tom.* 4. *et coram Falconer. de
tutor. decis.* 1. *num.* 1. *tom.* 3.

Dai difensori delle Sigg. Sorelle Toselli si sosteneva la giustizia di detto decreto in questa parte per più fondamenti; primo perchè costasse della mala versazione del Sig. Barbaggi circa l'amministra-

zione dei beni liberi rimasti nell'eredità del defunto Sig. Ranieri Toselli; secondo perchè fra i beni lasciati dal defunto Sig. Toselli, e presentemente ritenuti dal Sig. Barbaggi vi fosse un mulino e frantojo di diretto dominio della Mensa Arcivescovile Pisana, di cui le Sigg. Sorelle Toselli ottennero dalla stessa Mensa la rinnovazione per Istrumento de' 2. Genn. 1783.; terzo perchè essendo stata proferita dal Sig. Auditor del Commissariato di Pisa sotto di 11. Giugno 1783. una Sentenza, che dichiarò nullo il testamento del Sig. Ranieri Toselli, in cui fu scritto erede il Sig. Barbaggi, venisse perciò ad essersi reso assai dubbioso il titolo e carattere di erede di detto Sig. Toselli, sul quale il Sig. Barbaggi insisteva nell'opporsi alla deputazione dell'economo dalle Sigg. Sorelle Toselli domandata; quarto finalmente perchè le Sigg. Sorelle Toselli avessero nei beni liberi lasciati dal defunto loro fratello un condominio non soggetto a controversia, perchè fondato nella *disposizione statutaria* enunciata di sopra nel §. *Poichè dette Sigg. Sorelle ec.*, e canonizzato da una Sentenza proferita dal Sig. Auditore del Commissariato di Pisa sotto di 4. Febbr. 1783., ormai passata in cosa giudicata, stante l'aver renunziato il Sig. Barbaggi ne' 9. Giugno 1783. all'appello, che dalla medesima aveva interposto, con la protesta di esser pronto a consegnare alle suddette Sigg. Sorelle Toselli la loro porzione, a forma della *Rub.* 34. *de Successionib. ab intestato* dello Statuto Pisano, dei beni lasciati dal fu Sig. Ranieri Toselli loro fratello.

Di questi quattro fondamenti per quanto non ci abbiano interamente persuasi i primi tre, giacchè il primo, che poteva esser di ragione concludente non pareva bastantemente giustificato in fatto, ed il secondo ed il terzo sebbene sussistenti in fatto poteva viceversa dubitarsi, che fossero inconcludenti di ragione, ci ha però pienamente persuasi il quarto, che indubitatamente sussisteva in fatto, ed era di ragione concludentissimo.

Sussisteva in fatto, perchè sebbene l'enunciata Sentenza de' 4. Febbr. 1783. ormai passata in cosa giudicata dichiarasse dovuta dai beni lasciati dal defunto Sig. Ranieri Toselli la porzione ordinata dai Pisani Statuti ad una sola delle Sigg. Sorelle Toselli, cioè alla Sig. Elisabetta, come quella, che avendo desistito dal pretendere total-

mente nullo il testamento del defunto fratello, fu soltanto sollecita d'insistere nella domanda di detta porzione statutaria, primieramente però era da avvertirsi, che essendo comune a tutte le sorelle del defunto Sig. Toselli il diritto di conseguire dai di lui beni la porzione statutaria, la Sentenza, che aveva accordata questa porzione ad una di dette sorelle sicuramente giovava anche alle altre, come ine- 6
rendo al Testo nella *Leg. Ingenuum ff. de Stat. homin.* ed altri concordanti, rispondono *il Surd. Cons.* 190. *num.* 13. *Gonzalez ad Regul.* 8. *Cancell. Gloss.* 9. §. 1. *num.* 85. *Rot. Rom. in Recent. decis.* 393. *num.* 3. *et decis.* 498. *num.* 1. *et* 2. *part.* 4. *tom.* 2. *et decis.* 739. *n.* 16. *part.* 4. *tom.* 3. *et decis.* 154. *n.* 15. *part.* 6. *et coram Ludovis. decis.* 498. *n.* 9.

Ed in secondo luogo era da osservarsi, che il Sig. Barbaggi, nell'atto di renunziare ne' 9. Giugno 1783. all'appello, che già aveva interposto da detta Sentenza, espressamente si protestò di esser pronto a dare e consegnare, *non tanto a detta Sig. Elisabetta Toselli, quanto ancora alle Sigg. Anna e Rosa altre sorelle Toselli* la loro porzione, a forma della *Rubr.* 34. *de successionib. ab intestato* dello Statuto Pisano dei beni lasciati dal fu Sig. Ranieri Toselli loro fratello, in vista della qual protesta non poteva il Sig. Barbaggi più controvertere, che anche le Sigg. Anna e Rosa, ugualmente che la Sig. Elisabetta, avessero nei beni lasciati dal defunto loro fratello il *condominio* voluto dallo Statuto Pisano.

Che poi questo *condominio* sicuramente competente alle Sigg. Sorelle Toselli nei beni lasciati dal defunto loro fratello portasse di ragione alla conseguenza, che da dette Sigg. Sorelle, pendente la lite sopra la totale nullità del testamento di detto loro fratello, e conseguentemente sopra la pertinenza del rimanente di detti beni potesse giustamente domandarsi per l'amministrazione di essi la deputazione di un economo, è parso a noi così chiaro, che non fosse luogo a farne questione.

Poichè non potendosi negare, che dette Sigg. Sorelle Toselli, stante il suddetto *condominio*, cioè stante l'esser eredi *ex Statuto* di una porzione dei beni lasciati dal defunto Sig. Ranieri Toselli loro fratello, avrebbero avuto diritto di domandare e conseguire le loro

porzioni, senza che ciò potesse venirgli impedito dal Sig. Barbaggi per ragione del carattere, che egli allegava di erede *ex Testamento* di detto Sig. Toselli, carattere, che in lui poteva verificarsi soltanto rispetto alle altre porzioni dei beni del defunto non deferite dallo statuto alle sorelle del defunto medesimo, e prima della separazione e consegna delle loro porzioni, avrebbero potuto le Sigg. Sorelle Toselli, come sicuramente *coeredi* e *condomine* insieme col Sig. Barbaggi della fraterna eredità, giustamente pretendere il possesso e l'amministrazione *pro indiviso* dei beni quella componenti.

Molto meno poteva negarsi, che le stesse Sigg. Sorelle Toselli, le quali prudentemente recusavano la separazione e consegna delle porzioni dell'eredità fraterna ad esse dovute in vigore dello Statuto, sul riflesso, che poteva tal separazione rendersi inutile venendo in appresso confermata la Sentenza, che dichiarò totalmente nullo il testamento del fratello di cui posta questa nullità sarebbero esse eredi universali *ab intestato*, e prudentemente pure si astenevano dal domandare il possesso e l'amministrazione *pro indiviso* dei beni lasciati dal defunto fratello di cui sono elleno indubitatamente eredi per certe porzioni, sul riflesso, che attesa la detta lite pendente fra esse ed il preteso coërede sulla pertinenza del rimanente dei beni lasciati dal defunto potrebbe forse incomodamente praticarsi, e facilmente produrre degl' inconvenienti un possesso ed un' amministrazione *pro indiviso*, avessero un giusto diritto di domandare, conforme domandavano, che all'amministrazione di detti beni fosse deputato un economo, se è vero, come è verissimo, che a chi sarebbe permesso il
7 più, deve anche esser permesso il meno: *Leg. non debet de regul. jur. auth. multo magis cod. de Sacros. Eccl. Barbos. Axiom.* 180. *num.* 2. *pag.* 119. *Surd. Cons.* 288. *num.* 14. *Cyriac. controvers. forens.* 4015. *num.* 6. *et* 7. *tom.* 3. *Mans. cons.* 62. *num.* 29. *tom.* 9. *Rot. Rom. in Recent. decis.* 383. *num.* 5. *part.* 17. *et decis.* 20. *num.* 6. *part.* 18. *tom.* 1.

Ed inutilmente si replicava per parte del Sig. Barbaggi, che per quanto fosse certo e indubitato il diritto delle Sigg. Sorelle Toselli alle porzioni dell'eredità fraterna ad esse deferite dallo Statuto, fosse però disputabile e liquidabile il quantitativo di tali porzioni, doven-

do in queste imputarsi per disposizione del medesimo Statuto ciò che le sorelle del defunto abbiano conseguito per dote o con altro titolo dal defunto stesso, o dal padre, o da altri agnati, mentre il dovere le Sigg. Sorelle Toselli conseguire più o meno dai beni lasciati dal defunto fratello non alterava sostanzialmente il diritto di *condominio*, che esse avevano in detti beni, secondo il notissimo 8
principio. di cui *Bartol. in Leg.* 1. *in princip. Surd. cons.* 305. *num.* 66. *lib.* 3. *Barbos. dict.* 264. *num.* 7. *Gratian. Discept. forens. cap.* 762. *num.* 9. *tom.* 4. *Mans. cons.* 280. *num.* 100. *tom.* 3. *Politi quaest.* 4. *num.* 5. *de Verbor. Obligat. tom.* 4. *Rot. Rom. coram Falconer. de Servit. decis.* 10. *num.* 5. *tom.* 3. *Rot. nostr. apud Venturin. decision.* 45. *n.* 77.

Tanto più che supponendo ancora, che potesse ridursi tenue, fatte le suddette imputazioni, il diritto competente sopra i beni lasciati dal fu Sig. Ranieri Toselli alle di lui sorelle in forza dello Statuto, doveva sempre questo diritto reputarsi, ed era realmente assai più potente, e più forte di quello, che sopra i medesimi beni allegava il Sig. Barbaggi in vigore del testamento del suddetto Sig. Toselli, perchè il diritto delle sorelle del defunto era ormai certo e indubitato e non soggetto a controversia, in conseguenza della sopra 9
enunciata Sentenza de' 4. Febbrajo 1783. passata in cosa giudicata, e della già rammentata protesta del Sig. Barbaggi de' 9. Giugno 1783. laddove il diritto del Sig. Barbaggi era tuttavia torbido e litigioso ed anzi vulnerato dalla Sentenza degli 11. Giugno 1783., che dichiarò nullo il testamento del Sig. Toselli, in cui fu egli scritto erede.

Nè in questi termini era luogo a pretendere, che la deputazione dell'economo domandata dalle Sigg. Sorelle Toselli non potesse accordarsi se non provata la mala versazione del Sig. Barbaggi, che secondo il già detto di sopra non pareva bastantemente giustificata, o provato il pericolo, che potesse rendersi vano ed elusorio il Giudizio, pericolo a cui il medesimo Sig. Barbaggi aveva ovviato con dare idonea cauzione, conforme pretendevano i difensori dello stesso Sig. Barbaggi facendo osservare con la scorta di diverse autorità e decisioni, che solamente concorrendo la prova di uno di questi due estremi ammettono i dottori e i tribunali potersi procedere alla de-

putazione di un economo, al sequestro, o ad altri simili provvedimenti.

Mentre è verissimo, che i Dottori e i Tribunali seguitando la *Gloss. in Leg. unic. in verb. sequestratione Cod. de prohibit. sequestr. pecun.* per l'effetto, che possa procedersi alla deputazione di un economo, al sequestro, o ad altro simile provvedimento, esi-
10 gono fra gli altri requisiti, che venga provato uno dei suddetti due estremi, come in specie può vedersi presso il *Mynsinger. Centur.* 2. *observat.* 11. *num.* 5. *de Luc. de Judic. disc.* 13. *n.* 12. *et* 13. *Sorg. Prax. Civil. tom.* 1. *cap.* 84. *de sequestr. num.* 2. *et seqq. Paulut. dissert.* 9. *num.* 8. *et plurib. seqq. Mass. ad Chartar. observ.* 33. *num.* 9. *et seqq. Guid. Pap. decis.* 246. *num.* 1. *et seqq. Sanfelic. decis.* 211. *in princip. Rot. Rom. cor. Dunozett. iun. decis.* 921. *num.* 3. *et* 4. *et coram Cerr. dec.* 242. *num.* 1. *et* 2. *et in Nuperrim. dec.* 306. *num.* 6. *tom.* 2. *et cor. Molin. dec.* 570. *num.* 5. *et seqq.*

Ma tutte queste autorità e decisioni, ed altre che si allegavano
11 dai difensori del Sig. Barbaggi, eccettuata la detta *decis.* 570. *avanti il Molines*, percuotevano il caso, che chi domandava il sequestro, la deputazione dell'economo, o altro simile provvedimento, avesse un diritto litigioso e controverso, come appariva dalla lettura delle medesime, e specialmente dal vedere, che esse fra gli altri requisiti
12 esigevano la *sommaria prova del buon gius* di chi domanda tali provvedimenti, prova superflua per chi abbia un diritto indubitato e
13 non soggetto a controversia; e la detta *decis.* 570. *avanti il Mol.* emanò in termini di deputazione d'economo domandata rispetto ai beni soggetti a un fidecommisso da chi aveva un indubitato e non controverso diritto di succedere in quel fidecommisso, ma soltanto *in spe*, cioè dopo la morte dell'attual possessore.

Onde quanto fermavano queste autorità e decisioni non era mai applicabile al diverso caso di domandarsi la deputazione di un economo a certi beni da chi abbia nei medesimi, non già *in spe*, ma attualmente e *de presenti*, un condominio, che dal reo convenuto non si controverta, ma anzi positivamente si ammetta, e specialmente poi un condominio più potente e più forte di quello

torbido e litigioso dello stesso reo convenuto, quale appunto era il caso presente, giusta la nota regola, di cui il Testo nella *Leg.* 14
*Papinianus ff. de minor. Barbos. Axiom.* 114. *Gratian. Disceptat.* 516. *num.* 6. *Rot. Rom. cor. Molin. decis.* 160. *num.* 4. *et decis.* 212. *num.* 14. *et cor. Falconer. de Inventar. decis.* 15. *num.* 3. *et de Miscellan. decis.* 38. *num.* 11. e conseguentemente per risolvere la presente disputa in favore delle Sig. Sorelle Toselli rimanevano in pieno vigore, non ostanti le obiettate autorità e decisioni, i riflessi già esposti di sopra dal §. *Che poi questo condominio ec. per più segg.*

E così l'una e l'altra parte virilmeute informando è stato risoluto.

*Cosimo Ulivelli Audit. di Ruota.*
*Guido Arrighi Audit. di Ruota.*
*Giuseppe Vernaccini Audit. di Ruota e Relat.*

FINE DEL QUARTO TOMO.

# INDICE
## DELLE MATERIE
### CONTENUTE IN QUESTO QUARTO VOLUME.

ALIENAZIONE.



ALIMENTI.

ATTORE.

Nei supremi Tribunali, non curata l'inettitudine del livello, deve attendersi quel diritto, che per le cose anche stragiudicialmente dedotte si riconosce competere in realtà all'attore: *dec.* 177. *n.* 2 *pag.* 74.

AUTORITA'

Le autorità, che parlano incidentemente e fuori della necessità della causa, non debbono attendersi: *dec.* 205. *n.* 19. *pag.* 307.

AZIONI INSPECIE.

L'azione redibitoria, o *quanti minoris* non può intentarsi, nè può per mezzo di questa ottenersi la riduzione o diminuzione di prezzo, ogniqualvolta il compratore ha avuto la scienza, o almeno la credulità degli oneri posanti sul fondo acquistato: *dec.* 193. *n.* 10. *pag.* 171.

BENEFIZIO DELLA COMPETENZA.

Il benefizio della competenza, o *deducto ne egeat* compete di ragione ai figli convenuti dalla madre: *dec.* 217. *n.* 7. *pag.* 460.

BENI.

L'utilità è il sostanzialissimo requisito, che deesi verificare nelle alienazioni di beni pertinenti a corporazioni religiose: *dec.* 167. *n.* 2. *pag.* 7.

CADUCITA'.

La caducità pregiudica anche ai discendenti di chi la incorre, benchè chiamati *jure proprio*: *dec.* 225. *n.* 6. *pag.* 466.

CANONE.

Non può ridursi il Canone preteso lesivo di un livello di mano morta esposto all'incanto, ma sul prezzo supposto giusto del detto canone deve ordinarsi un nuovo incanto, specialmente se nel primo furono altri oblatori oltre a quelli, cui fu aggiudicato: *dec.* 167. *n.* 3. *pag* 7.

CARICAZIONE.

La presunzione, che le merci caricate sopra bastimenti nemici ai nemici appartengano, è elidibile dalle contrarie giustificazioni: *dec.* 212. *n.* 7. *pag.* 364.

Non possono cadere in confiscazione le merci di neutrali ritrovate su bastimento nemico, quando la caricazione ne sia seguita avanti la dichiarazione della guerra: *n.* 8. *pag.* 365.

La polizza di carico costituisce la legittima prova della pertinenza delle merci in qualche bastimento caricate: *n.* 9. *pag.* 366.

CAUSA PRIVILEGIATA.

Le spese di funerale, di adizione di eredità con benefizio di legge e d'inventario, quelle derivanti da pubbliche gravezze e da lite, sono cause tutte privilegiate: *dec.* 187. *n.* 2. *pag.* 135.

CENSO.

La donazione posta in essere dal debitore censista dopo la creazione del censo non toglie i beni donati dal vincolo assicurativo del censo medesimo, e dalla rilevazione, che debba prestarsi nei casi di ragione: *dec.* 197. *n.* 1. *pag.* 194.

COMMENDA.

Sono rifettibili al Commendatore le spese fatte da esso in migliorare i fondi della Commenda: *dec.* 222. *n.* 1. *pag.* 437.

Il Commendatore per le spese fatte in utilità della Commenda non diventa creditore del solo immediato successore; nè può contro di lui solo intentare l'azione per la ripetizione delle dette spese: *n.* 2. *pag.* 438.

Compete al Commendatore contro i beni della Commenda la detrazione delle spese fatte in utilità di quelli: *ivi n.* 4.

COMPENSAZIONE.

Non ha luogo la compensazione tra un debito certo, e liquido, e crediti torbidi ed illiquidi: *dec.* 186. *n.* 2. *pag.* 175.

CONDUTTORE.

È inattendibile il patto, per cui venga denegato al conduttore di prender terminata la conduzione quella porzione di oggetti, che avrebbe potuto asportare, ma che in effetto non asportò durante la conduzione: *dec.* 213. *n.* 2. *pag.* 369.

Questa regola ha luogo, quando un tal patto si risolva in una pena convenzionale, che di ragione non è esigibile quando cessa l'interesse, e non quando il conduttore ha avuto dal locatore una facoltà sotto condizione, e che questa riguardi l'interesse del locatore medesimo: *n.* 2. *pag.* 371.

CONFESSIONE.

È nulla qualunque pretesa, a cui resista il proprio fatto, e la propria confessione, di cui non può darsi prova maggiore: *dec.* 174. *n.* 1. *pag.* 51.

CONFINI.

L'indicazione dei confini, come che dimostrativa della certezza del fondo, è uno dei requisiti essenziali nelle compre e vendite di beni stabili: *dec.* 199. *n.* 4. *p.* 222.

Non è da maravigliarsi, che in un istrumento, in cui era superflua l'indicazione dei confini, si procedesse ad indicargli con poca accuratezza, ed erroneamente: *n.* 7. *pag.* 225.

Il confine non può dirsi compreso nel confinato: *dec.* 218. *n.* 3. *pag.* 404.

In materia di confini la parola *usque* include sempre in pregiudizio del venditore, o del locatore, ai quali apparteneva di specificargli più precisamente: *num.* 5. *pag.* 405.

Quando esiste la precisa designazione dei confini rispetto ai beni dati a livello, deve questo reputarsi fatto *a corpo* e *non a misura*: *n.* 6. *pag.* 406.

Allorchè la vendita o concessione livellaria è fatta *a corpo*, l'espressione e indicazione della misura giova al compratore, o condottore, perchè, non ostante la verificazione dei confini a corpo caduti in contratto, possa agere contro il venditore o locatore nel caso di mancanza della misura espressa: *n.* 7. *pag.* 407.

CONSUETUDINE.

La consuetudine si prova pienamente con la giudiciale osservanza: *dec.* 203. *n.* 2. *pag.* 265.

È sempre attendibile la consuetudine tostochè da essa dipende moltissimo la validità degl'istrumenti, e lei mediante si evitano le liti e le contese: *n.* 4. *p.* 266.

La scienza e l'approvazione del Sovrano si presume rapporto a quelle cose, che furono lungamente osservate, e decise dai giudici eletti da quello: *ivi n.* 5.

Si dice avere il Principe approvata la consuetudine contraria alle Leggi emanate da esso, quando, avendone notizia, si compiace di tollerarla: *n.* 6. *pag.* 267.

CONTRATTO.

Per determinare qual sia stato il contratto stipulato fra le parti debbono attendersene, non curata la denominazione, i sostanziali requisiti: *dec.* 200. *n.* 1. *p.* 231.

Quando il contratto combina in tutte le convenzioni fissate ne' capitoli, non può dirsi aver variato titolo; quantunque in effetto a quello siasi dato un nome diverso dall'altro stabilito ne' capitoli medesimi: *n.* 3. *pag.* 232.

Per giudicare della utilità, o lesione di un contratto deve aversi in vista tutto il complesso dei patti in esso apposti, quali fanno parte del contratto medesimo: *dec.* 201. *n.* 1. *pag.* 246.

In qualunque obbligazione, o contratto non si ammette l'estensione da persona a persona, o da caso a caso: *dec.* 112. *n.* 1. *p.* 362.

Approvati che sieno e ratificati dai pupilli e minori fatti maggiori i contratti celebrati dentro la loro pupillare o minore età, viene con ciò a sanarsi qualunque nullità di tali contratti: *dec.* 214. *n.* 4. *p.* 379.

Per porre in essere la ratifica è necessaria nel ratificante la scienza del contratto da notificarsi, tanto rispetto al fatto, quanto rispetto al gius: *ivi n.* 5.

La coabitazione del pupillo fatto maggiore unitamente al tutore fa presumere in esso la scienza di qualunque contratto, che da quello sia stato celebrato per il di lui interesse: *ivi n.* 6.

Si presume la scienza di un contratto celebrato dalla propria madre, quando quello, che pretende negarla, conviva con essa, ed è stato presente alla stipulazione non tanto il padre, che il fratello di lui: *dec.* 219. *n.* 4. *pag.* 412.

Nei contratti, che non esigono scrittura, ma che per perfezionarsi non hanno d'uopo che del consenso, l'intervento di quella si deve creder voluto solo per porre in essere una solenne prova, e per conservar la memoria del contratto: *dec.* 220. *n.* 4. *p.* 421.

Allora solo può dirsi interessare la perfezione del contratto il detto intervento, quando le parti hanno espressamente convenuto, che il contratto medesimo non abbia forza se non celebratane la scrittura, o istrumento: *ivi n.* 5.

CORREDO.

Il corredo è una parte, o almeno un'appendice ed un accessorio della dote: *dec.* 191. *n.* 3. *p.* 153.

CREDITO CREDITORE.

È di natura dei giudizj di concorso, che i creditori, che risquotono delle somme, promettano di restituirle in caso di sopravvenienza di creditori anteriori e poziori: *dec.* 168. *n.* 1. *p.* 13.

Il creditore anteriore ha diritto di avocare per la sodisfazione del suo credito ciò, che ha esatto nel concorso il creditore posteriore: *ivi n.* 2.

Nei creditori non citati non si presume la scienza stragiudiciale del concorso, quan-

do sono commorsnti in paese diverso e lontano da quello, in coi si agita quel giudisio: *n.* 3. *p.* 14.

Quando il oumero dei creditori è piuttosto grande, la tenuità del patrimooio del debitore dà luogo a dubitare, ehe non possano esser tutti sodisfatti: *dec.* 170. *n.* 1. *pag.* 24.

L'elezione di un economo, di un procuratore alla massa dei creditori, e di on altro al patrimonio giustifica picoamente la pendenza di un giudizio di concorso: *ivi n.* 2.

I creditori, che vogliono nel concorso conseguire la loro sodisfaaiooe, sono tenuti a prestare la cauzione *de restituendo*: *ivi n.* 3.

E questa cauzione sono tenuti a prestarla tanto ehe la vendita sia stata fatta alla subasta giusta la loro istanza, tanto cha privatamente dal debitore all'effetto di prevenire le loro molestie: *n.* 4. *p* 25.

Il giudisio di concorso continua fintanto che non sono interamente sodisfatti tutti i creditori: *ivi n.* 5.

La promessa *de restituendo* fa sì, che si abbiano per estanti, a comodo di qualunque creditore anteriore o poziore, che sopravvenga, le somme già pagate, non ostante la loro consunzione: *n* 7. *p.* 27.

Se dal prezzo retratto dalla vendita di un fondo non rimangon sodisfatti tutti i creditori, il giudice può ordinare la vendita di altri beni, onde garantire al compratore il detto fondo dal caso di evizione e molestia: *n.* 8. *p.* 28.

Il creditore è un procurator legale del suo debitore all'effetto di poter esercitare per la sodisfazione del suo credito tutte le azioni al suo debitore competenti: *dec.* 190. *n.* 1. *p.* 146. *e dec.* 227. *n.* 3. *p.* 486.

Qualunque dichiarazione emessa *super statu rei* affligge il creditore della eredità beneficiata, quando essa dichiarazione ebbe luogo nei legittimi contradittorj di creditori particolari, e del procuratore alla massa dei creditori: *dec.* 192. *n.* 2. *pag.* 158.

Il subingresso all'effetto di difendersi perchè abbia luogo basta ehe il denaro sia stato consegnato al debitore per dimettere il creditore, e che il creditore veramente sia stato con quello dimesso: nè il patto di subingrede è necessario quando non si tratta di subingresso *ad effectum agendi*: *dec.* 204. *n.* 1. *p.* 280.

Quali sieno le congetture comprovanti la dimissione del creditore fatta col prezzo della cosa comprata: *n.* 2. *p.* 281.

Si presume numerato il danaro col patto di dimettere con esso il creditore, se subito, o non molto dopo la fatta numerasione fu il creditore effettivamente dimesso: *n.* 4. e 5. *p.* 282. 283.

La qual presunzione ha luogo, quando si tratta di danaro ricevuto dal debitore a titolo lucrativo, altrimenti poi se trattisi di danaro a titolo correspettivo: *n.* 6. *pag.* 284.

È opinione più ricevuta, che il subingresso nei diritti del creditore ha luogo, non solo a favore di chi paga il danaro per la dimissione di quello, ma anche a fa-

vore del mutuante, e comprante col patto che in quella venga erogato il danaro: *ivi n 7*.

Per subingredere basta, che in qualche modo costi della volontà, e dell'animo di chi paga, che cioè volle, ed ebbe animo di subingredere: *n. 9. p.* 285.

Il creditore, comunque non ipotecario, può in certi casi agere contro il debitore del suo debitore, ed ha in conseguenza il carattere di procurator legale del suo debitore: *dec.* 227. *n.* 4. *p.* 486.

Il creditore può agere contro i beni del debitore del suo debitore servendosi delle ragioni di questo: *dec.* 229. *n.* 2. *p.* 498.

Si reputa sempre esistente in tutto, o in parte quel credito, o respettivo debito, che o in tutto o in parte non si trovi pagato: *dec.* 232. *n. p.* 512.

DANNO.

Quando ambedue le parti si sono cagionate reciprocamente del danno, le colpe si compensano fra loro l'una con l'altra: *dec.* 80. *n.* 8. *p.* 93.

Non è proponibile l'obbligo della refezione dei danni se non si verifica il dolo, o la colpa: *n.* 10. *p.* 94.

DEBITO DEBITORE.

Il lasso del tempo, tutte le volte che non giunge alla centenaria, a meno che non sia unito ad altre circostanze, non basta per se solo a far presumere il pagamento o estinzione di un debito: *dec.* 168. *n.* 4. *p.* 14.

Il silenzio praticato per lungo tempo da un luogo Pio non fa presumere l'estinzione del debito, potendosi attribuire all'ignoranza originata dall'ordinaria e frequente mutazione di chi invigila agl'interessi di simili luoghi: *n.* 5. *pag.* 15.

Quantunque il debitore ritenga presso di se il quadernuccio del creditore, ov'è registrata una partita erronea, non può per questo inferirsene, ch'ei l'abbia approvata, quando apparisce aver egli più volte, prima della introdotta lite, contestata al creditore l'erroneità di detta partita: *dec.* 175. *n.* 2. *p.* 63

È stile dei tribunali di assegnare a chi vien dichiarato debitore un discreto termine a pagare: *dec.* 176. *n.* 1. *p.* 70.

Lo che tanto più deve aver luogo in una sentenza proferita fra due fratelli, in cui deve il giudice usare di un prudente arbitrio: *ivi n.* 2.

DECRETO.

I decreti interlocutorj sono inappellabili: *dec.* 233. *n.* 2. *p.* 518.

È appellabile il decreto interlocutorio quando inferisca un gravame non reparabile con la sentenza definitiva:

È inutile questionare se un decreto sia, o no, appellabile, quando, posto ancora che lo sia, merita per la di lui giustizia d'esser confermato: *n.* 5. *p.* 519.

DISDETTA.

La legittimità o illegittimità della disdetta deve decidersi a norma delle Leggi del luogo, nel cui territorio è situata la maggior parte del fondo disdetto, e specialmente la casa colonica: *dec.* 181. *n.* 1. *p.* 95.

DIVISIONE.

Quando il patrimonio dei correi è idoneo, possono questi domandare, ed opporre l'eccezione della divisione: *dec.* 169. *n.* 4. *p.* 19.

DIZIONI IN SPECIE.

Allorchè si ordina una cosa con le parole *in quanto però faccia di bisogno, e l'obblighino le veglianti Leggi* non è dovuta se in ordine a queste non è permessa, considerandosi ordinata semplicemente a cautela: *dec.* 171. *n.* 4. *p.* 32.

Le parole *al netto di tutte le spese ed aggravj* inducono la presunzione, che nel calcolar l'utile di una lavorazione siasi dibattuta qualunque spesa: *dec.* 185. *num.* 3. *pag.* 116.

Le parole *per se e per conto di chi spetta* operano, che ogni condizione di persona, relativamente ad ogni caso, resta compresa nel contratto senz'obbligo d'altra dichiarazione: *dec.* 211. *n.* 5. *p.* 363.

La clausula *per conto proprio* esclude positivamente la comprensione di qualunque altra persona: *n.* 6 *p.* 364.

L'espressione *a patti vecchi e modi usati* spiega, che la recognizione, o conduzione nuova debba farsi fermi i *patti* resultanti dal fatto, non che quella debba prendere un carattere, piuttosto che l'altro, quando non si sa qual fosse quello delle antiche concessioni livellarie: *dec.* 225. *n* 10. *pag.* 471.

DOMANDA.

Subitochè l'enunciativa si riduce ad una semplice dimostrazione falsa ed erronea, è incapace di viziare e alterare il sostanziale oggetto della domanda: *dec.* 177. *n.* 3. *pag.* 75.

DOMINIO.

Qualunque incremento o decremento di valore e rendita di un fondo va sempre a comodo e respettivamente a danno di chi ne ha il dominio: *dec.* 207. *num.* 4. *pag.* 332.

Chi ha il possesso di un fondo può allegare la presunzione di averne anche il dominio: *dec.* 224. *n.* 5. *p.* 457.

In materia di dominio non è lecito dal tempo passato argumentare al tempo presente: *ivi n.* 6.

Il doversi conseguire più o meno dai beni ereditarj non altera sostanzialmente il diritto di condominio competente ad alcuno sui beni medesimi: *dec.* 233. *n.* 8. *pag.* 523.

Il diritto certo ed indubitato di condominio prevale ai diritti torbidi e litigiosi del reo convenuto: *n,* 14. *pag.* 425.

DONANTE DONATARIO DONAZIONE.

La sentenza emanata in contradittorio del donante non è nulla attesa la mancanza di citazione in giudizio del donatario: *dec.* 186. *n.* 1. *p.* 125.

La donazione posta in essere dal debitore censuista dopo la creazione del censo non toglie i beni donati dal vincolo assicurativo del censo medesimo, e dalla rilevazione, che debba prestarsi nei casi di ragione: *dec.* 197. *n.* 1. *p.* 194.

I beni donati, e così usciti dal patrimonio del donante, non possono rimanere af-

## DOTE.

Quando il patrimonio è tenue, la dote dovuta alle femmine deve tassarsi nella virile: *dec.* 169. *n.* 1. *p.* 18.

I figli eredi del padre non possono pregiudicare col loro fatto al diritto acquistato dalle figlie del medesimo nel dì della di lui morte di conseguire la virile del patrimonio paterno per la propria dote: *ivi n.* 2.

Il fratello, che unitamente al padre si obbliga alla restituzione della dote costituita dalla moglie dell'altro fratello, quando non apparisca averne egli riscossa alcuna porzione non può tenersi, che in semplice fidejussore: *dec.* 186. *n.* 3 *p.* 126.

Il fratello è tenuto principalmente, e non fidejussoriamente alla restituzione della dote costituita dalla moglie del suo fratello, quando essa sia stata pagata per l'intiero nelle mani del loro padre comune: *ivi n.* 4.

Quando il padre e il figlio confessano di avere insieme ricevuta la dote della moglie del figlio, si presume quella interamente pervenuta nelle mani del padre, sempre che il figlio non sia emancipato, e non sostenga separatamente, ed indipendentemente dal padre gli oneri matrimoniali: *ivi n.* 5.

Il pagamento della dote, per l'effetto della restituzione, si ha per esatto contro chi poteva facilmente esigerlo, e conseguentemente anche contro i di lui eredi: *n.* 10. *pag.* 128.

Il disposto della Legge *si extraneus ff. de jur. dot.* procede unicamente in quanto al marito, e non in quanto al di lui padre, in cui stava di esigere il residuo dotale avendo già ritirata una parte di dote: *ivi n.* 11.

Non procede ugualmente quando, attesa la facile e comoda esazione della dote dall'idoneo a facoltoso patrimonio del suocero, non poteva giammai farsi luogo alla di lui personale esecuzione: *ivi n.* 12

Indistintamente, e senza curare se sia solvente o insolvente il patrimonio del promissore della dote, deve questa aversi per esatta in pregiudizio di chi poteva esigerla: *ivi n.* 13.

Provato il pagamento della maggior somma di dote, si presume pagata anche la minore, quando è decorso un lungo tempo dal dì della promessa di essa, e frattanto il marito ha sostenuti gli oneri matrimoniali: *dec.* 187. *n.* 3. *p.* 136.

Non può dubitarsi, che il marito sia stato diligente ad esigere la dote, quando è chiaro, ch'ei domandò ed ottenne per sentenza l'immissione in possesso sui beni dei costituenti la medesima *per residuo di essa*: *ivi n.* 4.

Si conclude la prova del pagamento della dote anche col complesso delle congetture: *ivi n.* 5.

Non la confessione semplice del marito mancante di amminicoli, ma il complesso delle congetture e presunzioni sul pagamento della dote provano in pregiudizio dei figli: *ivi n.* 6.

L'ipoteca tacita compete sempre di ragione per la dote: *dec.* 268. *n.* 2. *p.* 335.

Nel padre, e nei beni ereditarj paterni risiede l'obbligo di dotare le figlie: *decis.* 209. *n.* 1. *p.* 340.

La figlia esclusa dall'eredità paterna in concorso dei fratelli maschj ha diritto alla dote: *ivi n.* 2.

La figlia, che si marita senza il consenso paterno a persona indegna, e prima dell'età di anni 25. perde il diritto alla dote: *n.* 3. *p.* 341.

La dote, che la figlia può conseguire nel caso di matrimonio fatto prima della di lei età di 25. anni, senza il consenso paterno, dev'esser minore di quanto porterebbe la sua congruità ove fosse unita a persona d'inegual condizione: *ivi n.* 4.

Il silenzio e l'acquiescenza del marito sulla costituzione della dote non toglie alla moglie rimasta vedova il diritto di domandare, che le venga tassata e sborsata da chi di ragione: *n.* 5. *p.* 342.

Il lasso di 30. anni fissato dallo statuto relativamente alla prescrizione di domanda di dote, dovendo esser utile, si estenda a trentasei: *ivi n.* 6.

La tassazione della dote essendo materia rimessa al prudente arbitrio del Giudice, non può da essa recedersi, se non provandosene concludentissimamente l'ingiustizia: *n.* 10. *p.* 345.

Il Giudice nel tassare la dote, non solo deve aver riguardo al solito della famiglia, ma sì ancora al quantitativo del patrimonio, e al numero dei figli: *n.* 11. *pag.* 346.

Il sussidio dotale ottenuto da pia corporazione forma a tutti gli effetti di ragione parte della dote, cosicchè può domandarsene la restituzione dall'eredità del predefunto marito, e si comprende nel lucro dotale, quando questo abbia luogo: *ivi n.* 12.

Quando non vi è promessa di dote, nè domanda di questa per parte dei coniugi, i frutti dotali cominciano a decorrere, non dal dì del celebrato matrimonio, ma da quello, in cui giudicialmente è stata fatta l'istanza della di lei costituzione, e pagamento: *n.* 13. *p.* 347.

Quando la stima dei beni dotali può importare una tacita compra e vendita, questa è capace di far passare il dominio di essi nel marito, e di costituirlo debitore in caso di restituzione di dote del prezzo dei beni medesimi: *dec.* 215. *num.* 1. *pag.* 385.

È per molti effetti utile, ed opportuno il sapere e determinare il valore dei beni costituenti il fondo dotale: *ivi n.* 2.

La dote si assegna talvolta in beni non transitorj a chiunque, e passano perciò nella dotata, e nel di lei marito risolubilmente: *n.* 5. *p.* 387.

Se la moglie obbliga una porzione delle sue doti a favore del marito, i beni fidecommissi paterni, che questi possiede, sono affetti all'assicurazione di quella parte di dote: *dec.* 216. *n.* 2. *p.* 393.

Dee reputarsi vero, e proprio fondo dotale la consegna di beni, che *servando servari possunt*, come specialmente sono gli stabili: *dec.* 217. *n.* 1. *p.* 397.

La stima del fondo dotale si determina per tutti gli effetti e casi, per cui può di ragione essere utile a proficua: *ivi n.* 2.

Non può dalla vedova ricusarsi il rilascio di beni consegnati in dote, e tuttora esistenti, se esiste il patto, che sciolto il matrimonio debbano restituirsi prima di ogn'altra cosa i beni consegnati: *ivi n.* 4.

Quando è stata pattuita la restituzione della dote, o nei medesimi beni consegnati,

o nel loro valore, a scelta del marito, non può la donnda recusare il ricevimento dei primi, quando o dal marito, o da'di lei eredi vogliano ad essa restituirsi: *ivi n.* 4.

Il marito è debitore di prezzo alla moglie in forza dell'alienazione dei beni, considerandogli ancora come vero e proprio fondo dotale: *n.* 5. *p.* 398.

Il consenso, che può la moglie aver prestato all'alienazione fatta dal marito di alcuni beni dotali, e il dispendioso sistema di vita, col quale la medesima abbia potuto dar causa a tali alienazioni, non tolgono a lei il diritto di ripetere la intera dote, potendo credersi, che ella lo facesse supponendo il proprio marito più opulento di quello, che realmente ne fosse: *n.* 6. *p.* 399.

È di ragione, che la donna non possa obbligare più della metà delle sue doti: *dec.* 229. *n.* 2. *p.* 491.

ECCETTUAZIONE.

L'eccettuazione non è adattabile se non a quelle specie, che caderebbero sotto la regola: *dec.* 199. *n.* 1. *pag.* 220.

ECONOMO,

Perchè possa procedersi alla deputazione di un economo, al sequestro ec. bisogna, che si verifichi in altri la mala versazione, o il pericolo, che rimanga vano ed elusorio il giudizio: *dec.* 233. *n.* 10. *pag.* 524.

Questa regola ha luogo quando chi domanda alcuno di sì fatti provvedimenti ha meramente un diritto litigioso e controverso: *ivi n.* 11.

Chi domanda alcuno di tali provvedimenti ha bisogno della *sommaria prova del buon gius* quando non abbia un diritto indubitato e non soggetto a controversia: *ivi n.* 12.

EDIFIZIO.

Il giudice deve procurare la conservazione anzichè la demolizione di un edifizio già costrutto: *dec.* 196. *n.* 1. *pag.* 188.

EMANCIPAZIONE.

La emancipazione e indipendenza del figlio non si deduce dalla circostanza, che egli dimori in paese diverso da quello del padre, quando amendue sono costretti a farlo per i loro respettivi interessi: *dec.* 186 *n.* 6. *pag.* 126.

Esclude la pretesa emancipazione e indipendenza del figlio la circostanza di avere insieme col padre ricevuto il pagamento della dote della propria moglie: *num* 7. *dec.* 127.

ENFITEUSI.

In mancanza dell'originario documento d'investitura, da cui possa rilevarsi il consenso del domino diretto, si presume, che ei lo abbia prestato a forma della consuetudine praticata relativamente alla concessione di altri beni enfiteutici: *dec.* 215. *n.* 3. *pag.* 386.

La parola *eredi*, e qualunque altra generica ed ambigua espressione usata nelle concessioni feudali ed enfiteutiche deve ricevere la sua interpretazione dalla consuetudine praticata dall'istesso padron diretto nell'altre concessioni: *num.* 4. *pag.* 387.

La qualità ereditaria opera, che i beni enfiteutici siano nella libera disposizione dell'enfitenta, ugualmente che i beni liberi ed allodiali: *dec.* 225. *num.* 13. *pag.* 473.

ENUNCIATIVA.

Non può pregiudicare un'enunciativa usata in diverse circostanze, e con diverse persone in un istrumento: *dec.* 198. *n.* 6. *pag.* 225.

EREDE.

La deputazione di un economo, come custode *pendente lite* dei beni ereditarj, e dei frutti non può dirsi, che privi l'erede del loro possesso: *dec.* 233. *num.* 4. *pag.* 519

ERRORE.

Non può supporsi, che la intelligenza di qual siasi atto importi valutazione, e attendibilità di ciò che è patentemente e sicuramente erroneo: *dec.* 172. *num.* 3. *pag.* 42.

ESECUZIONE.

A forma delle Leggi de' 12. Novembre 1777. e 17. Gennaio 1778. il debitore non può esser sottoposto all'esecuzione personale per debiti civili superiori alla somma di lire trenta, se prima non sia stata intentata e trovata inutile l'esecuzione reale: *dec.* 180. *num.* 1. *pag.* 89.

Queste Leggi si riferiscono alle sole esecuzioni, che vogliano commettersi contro i sudditi o domiciliati nel Granducato: *n.* 2. *pag.* 90.

Qualunque impedimento o insufficienza di beni, secondo la Legge de' 17. Gennajo 1778., che si trovi nella esecuzione reale, autorizza a procedere con la personale, senza che prima si debbano intieramente esentere i beni: *ivi n.* 3.

Quantunque nell'atto dell'esecuzione non sia stato opposto il decreto d'inibitoria, non può il creditore rimproverarsi di non aver consumata l'esecuzione mediante la vendita, quando era certo, che a tale consumazione sarebbe stato opposto il decreto medesimo: *n.* 4. *pag.* 91.

Quando il debitore, o con la mallevadoria, o col pegno, o in altra forma ha assicurato il creditore, e si è liberato dalla sofferta, e dalla imminente esecuzione, non può il creditore, fuori del caso che si trovi insufficiente l'assicurazione già prestata, devenire ad altra assicurazione: *n.* 5. *pag.* 92.

Chi diede causa ad una nuova esecuzione personale, comunque nulla, deve rigettarsi dal pretendere i danni, spese, ed ingiurie: *n.* 7. *pag.* 93.

Finchè non sono stati fatti gli opportuni conteggi e le necessarie liquidazioni fra le parti, onde resulti qual di loro rimanga debitrice, o creditrice, è conveniente sospendere l'esecuzione, acciocchè non si cada nell'assurdo di concederla per crediti illiquidi: *dec.* 206. *n.* 14. *pag.* 324.

ESTIMO.

I libri dell'estimo non provano il dominio in pregiudizio dei terzi, che non hanno acconsentito alla descrizione ivi fatta: *dec.* 224. *n.* 3. *pag.* 457.

Il libro dell'estimo non pone in essere che una presunzione: *ivi n.* 4.

## EVIZIONE.

Il venditore, a per la natura del contratto, e per disposizione di ragione, è tenuto a rilevare il compratore in caso di evizione: *dec.* 188. *n.* 1. *pag.* 139.

Nell'azione di evizione deve comprendersi anche la refazione delle spese, le quali non cessano di esser dovute ancorchè l'evizione medesima non abbia avuto luogo: *n.* 2. *pag.* 140.

Non può dirsi ingannato, e non può perciò intentare contro il venditore l'azione dell'evizione chi ha scientemente comprata la roba altrui o ad altri obbligata: *dec.* 193. *n.* 11. *pag.* 171.

L'evizione è dovuta dal venditore al compratore rispetto alla cosa venduta, e respettivamente comprata: *dec.* 118. *n.* 1. *pag* 403.

È dovuta l'evizione dal padron diretto all'enfiteuta rispetto ai beni concessi in enfitensi: *ivi n.* 2.

Chi ha promessa la manutenzione, a l'evizione di un fondo ammontante in valore ad una data somma, si rende incapace di pretender su questa veruna detrazione, che successivamente volesse ripetere: *dec.* 222. *n.* 8. *pag* 444.

## FATTO.

Per provare la qualità del fatto si ammettono congetture più leggiere, che per provarne la sostanza: *dec.* 204. *n.* 3. *pag.* 281.

## FERIE.

Il giovedì del carnevale, che con gli altri sei giorni susseguenti è feriato secondo la Legge de'30. Dicembre 1771., non lo è, che per i Tribunali di Firenze, e non già per quelli dell'altre Città e luoghi del Granducato, i quali si regolano rapporto alle ferie secondo la Legge de'23 Ottobre 1789. *dec.* 80. *n.* 6. *pag.* 92.

## FIDECOMMISSO.

Allorchè il testatore non ha prescritto il modo e l'ordine, col quale succedere al fidecommisso, subentrano le regole della successione intestata: *dec.* 194. *num.* 1. *pag.* 175.

Dai debiti ed obbligazioni di alcuno non possono rimanere affetti i beni, che da lui si posseggono con vincolo e gravame di fidecommisso, e con espressa proibizione di alienargli: *dec.* 197. *n.* 5. *pag.* 195.

I successivi chiamati al fidecommisso hanno il benefizio della restituzione lo intiero dalle omissioni operate dai precedenti possessori di esso: *n.* 9. *p.* 199.

Basta al possessore e reo convenuto di poter opporre a chi agiti contro i beni soggetti a un fidecommisso la fatale eccezione, *substitutio de te non loquitur*: *dec.* 198. *n.* 1. *p.* 211.

Non solo secondo la regole di gius comune, ma in vista ancora delle Leggi veglianti in materia di fidecommissi nel Granducato deve in dubbio rispondersi in esclusione del vincolo, e gravame di fidecommisso, ed in favore della libertà dei beni: *dec.* 201. *n.* 8. *p.* 250.

Nel dubbio dee starsi all'osservanza, specialmente se trattisi di dichiarare, anzichè fidecommissarj, liberi i beni di cui è questione: *ivi n.* 9.

La condizione *si sine liberis*, a forma del disposto nella Legge de'22. Giugno 1747.

deve sottintendersi in qualunque fidecommisso ad esclusione di sostituti estranei: *dec.* 109. *n.* 9. *p.* 345.
Si compete all'erede gravato la detrazione per le spese risguardanti la perpetua utilità dei fondi contro i beni soggetti a fidecommisso: *dec.* 222. *n.* 3. *p.* 438.
Chi ha diritto di succedere al fidecommisso, se vuole domandare l'economo ai beni sottoposti al vincolo fidecommissario, deve provare la mala versazione nel possessore, o il pericolo della elusione del giudizio, quando, sebbene il suo diritto sia indubitato, egli non lo abbia che in *spe*, cioè dopo la morte dell'attual possessore: *dec.* 233. *n.* 13. *p.* 524.

FIGLIA FIGLIO.

Secondo lo statuto fiorentino la figlia competentemente dotata dal padre non può pretendere alcuna cosa dalla di lui eredità in concorso di agnati anche più remoti: *dec.* 171. *n.* 1. *p.* 30.
La disposizione dello statuto fiorentino esclude la figlia dal domandare la legittima sulla eredità paterna, quando sia stata competentemente dotata: *n* 2. *p.* 31.
È controverso, se la figlia esclusa secondo lo statuto, ma onorata dal padre nel testamento di un particolar relitto accompagnato dal titolo d'istituzione, e dalla menzione della legittima, abbia diritto di domandare il supplemento di questa: *ivi num.* 3.
Agli effetti civili, e nominatamente all'effetto della successione, si reputano figli legittimi quelli soltanto procreati da legittimo matrimonio: *dec.* 182. *n.* 1. *p.* 101.
Tanto i figli legittimi, che quelli nati *ex damnato coitu*, secondo le Leggi di natura sono ugualmente figli di chi gli procreò: *ivi n* 2.
Le Leggi positive negano ai figli nati *ex damnato coitu* qualunque diritto di successione sui beni paterni: *ivi n.* 3.
Ai figli naturali le Leggi positive accordano solamente due once della eredità paterna in mancanza di figli legittimi: *ivi n.* 4.
L'equità ha suggerito, che tanto ai figli naturali, quanto a quelli nati *ex damnato coitu* siano accordati gli alimenti sul patrimonio di chi gli procreò: *ivi n.* 5.
Il Sovrano può concedere la facoltà di legittimare anche i figli nati *extra matrimonium*, ovvero *ex damnato coitu: ivi n.* 6.
Sui beni, ne' quali ai figli legittimi, essendo quattro, è dovuto per gius comune il triente a titolo di legittima, il padre legittimante non può, salvo il detto triente, lasciar a ciascheduno dei figli legittimati maggior porzione di quella, che lasci a ciascuno de' suoi figli legittimi: *n.* 8. *p.* 103.
Il padre può disporre del quinto de' suoi beni a favore dei figli legittimati, salvi i quattro quinti, che secondo lo Statuto Pisano competono per legittima a' suoi quattro figli nati da legittimo matrimonio: *ivi n.* 9.
Il fatto e le confessioni del padre non possono impugnarsi dei di lui figli ed eredi: *dec.* 205. *n.* 1. *p.* 330.
Nella figlia erede passano i privilegj dotali competenti alla madre, specialmente poi se la madre instaurò in vita il giudiz.o, e dispose di essi per testamento in favore della figlia medesima: *dec.* 209. *n.* 14. *p.* 347.

FIRMA.



FONDO.



FRATELLO.



FRODE.



FRUTTO.

Il possessore di buona fede deve compensare i frutti percetti con i miglioramenti: *ivi n.* 5.

Sono compensabili con i miglioramenti i frutti soltanto percetti, o dopo la sopravvenienza della mala fede, che il possessore è tenuto assolutamente e restituire, o con semplice buona fede dopo la risoluzione del titolo, della restituzione dei quali è il possessore dispensato per mera equità: *n.* 6. *p.* 317.

Il possessore di buona fede di un' eredità deve compensare con i frutti dalla medesima percetti in buona fede non tanto i miglioramenti fatti nei beni ereditarj, quanto ancora l'importare dei debiti ereditarj da esso pagati: *n.* 9. *p.* 319.

Il possessore di buona fede deve compensare con i frutti percetti i miglioramenti formanti un credito meramente equitativo, ma non già gli altri crediti fondati nel rigore di ragione: *n.* 12. *p.* 322.

Chi ha posseduto beni non proprj non può nè deve astringersi alla restituzione dei frutti da tali beni percetti, e già consunti, se non provata nel possessore di essi una positiva mala fede: *dec.* 216. *n.* 1. *p.* 391.

## GENERAZIONE.

La durazione di cento anni è assegnata regolarmente e tre generazioni: *dec* 173. *num.* 3. *p.* 47.

È questione se la persona del primo acquirente il livello debba dirsi compresa fra le generazioni chiamate: *ivi n.* 4.

È questione, se nel computo delle generazioni chiamate al livello debba noverarsi anche la femmina, nel caso che sieno stati chiamati i descendenti per linea mascolina: *ivi n.* 5.

## GIUDICE.

Il Giudice può nei casi dubbiosi usare del suo arbitrio: *dec.* 167. *n.* 13. *p.* 10.

Quando si trova insussistente ed ingiusto il reclamo contro un decreto interlocutorio, la causa dee proseguirsi nel merito principale avanti lo stesso Giudice *a quo*, che nel proferire detto decreto a nessuna delle parti inferì aggrevio: *dec.* 172. *n.* 5. *pag.* 43.

Se il reclamo dal decreto interlocutorio si trova giusto, tutta la causa si devolve al Giudice *ad quem*, per non costringere a comparire nuovamente avanti il Giudice *a quo* quella parte, che da un suo decreto è stata aggrevata: *ivi n.* 6.

## GIUSPATRONATO.

Il diritto di presentare in materia beneficiaria spetta a quello, che si trova nel quasi possesso, purchè incontinenti e ad evidenza non si dimostri la mancanza del diritto medesimo: *dec.* 205. *n* 1. *p.* 295.

Mentre che è torbido il petitorio sulla pertinenza del giuspatronato si preferisce l'istituzione di quello, che già presentò in avanti con efficacia: *n.* 2. *p.* 296.

Nella torbidezza dell'ultimo stato si ricorre alle presentazioni anteriori: *num.* 3. *pag.* 297.

Nel gius patronato l'ultimo stato acquista forza e chiarezza in favore di quello, che nell' ultima presentazione a malgrado delle altrui opposizioni ottenne vittoria: *ivi num.* 4.

L'osservanza in materia di giuspatronato si osserva moltissimo: *n.* 7. *p.* 301.
Il giuspatronato gentilizio o misto nell'ultimo dei chiamati diventa ereditario: *n.* 8. *pag.* 302.
Quando il giudizio petitorio sulla pertinenza del giospatronato fu introdotto prima della vacanza, l'istituzione si sospende fino all'esito del giudizio: *n.* 9. *p.* 303.
Pendente il giudizio petitorio sopra la pertinenza del giuspatronato si può frattanto, attesa la seguita vacanza, procedere all'istituzione da quello, che è nel quasi possesso: *ivi n.* 10.
E in caso di succumbenza colui, che presentò, non è tenuto a restituire al vincitore il diritto di presentare, escluso quello, che fu già presentato: *ivi n.* 12.
L'istituzione del presentato da quello, che si ritrova nel quasi possesso, resta impedita dalla sentenza passata in cosa giudicata: *n.* 13. *p.* 304.
Il giudizio petitorio sulla pertinenza del giuspatronato già introdotto al tempo della vacanza impedisce l'istituzione, quando nessuno de'collitiganti si ritrova nel quasi possesso; altrimenti poi se alcuno sia fornito del quasi possesso: *n.* 16. *p.* 305.
Non si presume, che a chi ha il quasi possesso abbia il Pontefice voluto pregiudicare, ancorchè questi abbia di fatto conferito il benefizio: *n.* 17. *p.* 306.
I testi nel Cap. *Consultationibus de jur. patron. e cap. cum quaerelam de elect. et elect. pot.* concedenti la prelazione di presentare nel giuspatronato a chi ne ha il quasi possesso *pendente lite* procedono quando la lite è fra due, che pretendono la pertinenza del giuspatronato: *n.* 20. *p.* 307.
Altrimenti poi se la lite sia fra l'asserto patrono, e l'ordinario, che pretende la libertà: *ivi n.* 21.
La lite sopra la pertinenza del giuspatronato impedisce la presentazione, quando il quasi possesso è torbido e incerto: *n.* 22. *p.* 308.

GRAVEZZA.

Quando alcuno comincia a godere indebitamente dei frutti, che ei deve restituire, dev'esser liberato dal pagamento delle gravezze: *dec.* 177. *n.* 5. *p.* 75.
Non possono da alcuno ignorarsi i pesi reali, e indotti dalla Legge: *dec.* 183. *num.* 1. *pag.* 106.
Al compratore non compete per causa delle gravezze, e pesi reali indotti dalla Legge l'azione *quanti minoris*: *ivi n.* 2.
Il perito deve dibattere dalle stime dei beni stabili, per l'effetto della compra e vendita di essi, gli oneri, a cui sono sottoposti: *n.* 3. *p.* 107.
Non può il compratore pretendere la riduzione del prezzo stante la gravezza sopravvenuta dopo la fatta stima, quando n'è rimasto abbastanza compensato dalla minor somma, con la quale, al disotto d'assai a quella delle stime, ha acquistato il fondo, e quando l'importare della rendita, e conseguentemente il di lui prezzo e valore si è fatto maggiore in forza delle emanate Leggi: *ivi n.* 4.
Non si può supporre, che il perito abbia per un lungo lasso di tempo celato al compratore di aver valutato il fondo non già secondo il costume, e dovere, ma senza detrarre le gravezze ed i pesi: *dec.* 193. *n.* 2 *p.* 166.

Nessuno può allegare la ignoranza delle gravezze, essendo queste un peso ordinario dei fendi: *ivi n.* 3.

Il giudice deve ridurre, e diminuire il prezzo della cosa comprata proporzionatamente agli oneri sopra di essa cadenti, quando dal compratore è stato acquistato per un prezzo non determinato dalla di lui volontà, ma dalla stima dei periti, che non calcolarono, e non detrassero gli oneri suddetti: *n.* 5. *p.* 168.

Quando nelle stime, dietro le quali è stato eseguito l'incanto, apparisce non esser state calcolate le gravezze, e detratte, non si modera il prezzo, ma si deve ordinare un nuovo incanto sulle stime al netto delle divisate gravezze: *num.* 9. *pag.* 169.

Le rate delle gravezze corrispondenti al tempo, in cui è venuto in alcuno a cessare il titolo di conduttore, si debbono detrarre dai frutti percetti dal fondo, e così deve soffrirle il conduttore medesimo: *dec.* 206. *n.* 10. *p.* 321.

INVENTARIO.

Non vizia l'inventario l'omessa descrizione dei beni stabili, come non soggetti ad occultazione: *dec.* 192. *n.* 3. *p.* 159.

Si presume non esistere le carte ed altri generi omessi in un inventario fatto con le debite solennità, quando specialmente vi si vede asserito *non esser stato ritrovato altro da descriversi*: *ivi n.* 4.

INVERISIMIGLIANZA.

Si reputa *in jure* non vero ciò, che involve la massima inverisimiglianza: *dec.* 213. *n.* 4. *p.* 476.

INVESTITURA.

L'investitura dei beni feudali, concessa alle femmine dagli statuti a titolo di dote, non è presumibile, che vogliasi considerare più estesa di quelle solite concedersi ai maschi: *dec.* 215. *n.* 6. *p.* 388.

IPOTECA.

Nasce l'ipoteca espressa dalle espressioni „ obbligando se stessi, suoi eredi, e beni, „ e beni de' suoi eredi presenti e futuri „ quantunque non ripetuta esplicitamente dai contraenti nella loro soscrizione: *dec.* 208. *n.* 3. *p.* 336.

LEGGI IN GENERE.

Non è allegabile nè dolo nè colpa quando concorre una giusta credulità o ignoranza sulla intelligenza di una Legge particolare recentemente emanata: *dec.* 80. *n.* 9. *pag.* 93.

La ragione comunque generale nella Legge espressa dee ridursi alla specie precisa proposta in avanti nella specie medesima: *dec.* 197. *n.* 7. *p.* 199.

La costante interpetrazione data ad una Legge opera l'effetto, che si abbia per letterale l'osservanza, che la legge medesima ha ricevuta: *ivi n.* 8.

Le Leggi non s'intendono comprensive di quel caso, in cui sia impossibile l'osservarle, e si riduce a necessità la loro inosservanza: *dec.* 203. *n.* 9. *pag.* 269.

LEGGI IN SPECIE.

Le Leggi non debbono in guisa interpretarsi, che possano facilmente eludersi: *dec.* 205. *n.* 15. *pag.* 304.

In ordine alla Legge de' 7. Marzo 1773. non possono alienarsi i beni ecclesiastici, se non conosciuta dal Magistrato Supremo la necessità, o utilità, o convenienza dell'alienazione: *dec.* 193. *n.* 6. *p.* 168.

La costituzione Pontificia nel Cap. *cum esses etc.* non ha forza di Legge fuori del territorio del Pontefice: *dec.* 203. *n* 11. *p.* 270.

Lo statuto Pisano ingiunge al fratello, che muore senza figli o discendenti, e senza fratelli o loro figli, o nipoti agnati di lasciare alle sorelle la metà dei beni provenienti dal padre: *dec.* 233. *n.* 1. *p.* 517.

LEGITTIMA.

Il supplemento alla legittima ordinato dal padre *in quanto però faccia di bisogno, e l'obblighino le veglianti Leggi*, non è dovuto quando in ordine a queste non è permesso, considerandosi ordinato dal testatore semplicemente a cautela: *dec.* 171. *n.* 4. *pag.* 32.

Secondo lo statuto Pisano la legittima dei figli consiste nella virile computata anche la persona del padre: *dec.* 182. *n.* 7. *p.* 102.

Sui beni, ne' quali ai figli legittimi, essendo quattro, è dovuto per gius comune il triente a titolo di legittima, il padre legittimamente non può, salvo il detto triente, lasciare a ciascuno dei figli legittimati maggior porzione di quella, che lasci a ciaschedun de' suoi figli legittimi: *n.* 8. *p.* 163.

Il padre può disporre del quinto de' suoi beni a favore dei figli legittimati, salvi i quattro quinti, che secondo lo statuto Pisano competono per legittima a' suoi quattro figli nati da legittimo matrimonio: *ivi n.* 9.

LESIONE.

Quando si tratta di lesione enorme il venditore ha l'arbitrio o di rescindere il contratto, o di ridurlo alla giustizia: *dec.* 167. *n.* 1. *p.* 6.

La sola lesione *ultra dimidiam* porge un rimedio esperibile in giudizio contro un contratto stipulato con la chiesa: *n.* 4. *p.* 9.

All'effetto di giustificare la lesione *ultra dimidiam* bisogna provare, che il vero valore del fondo non arriva alla metà di quello stipulato nel contratto: *ivi n.* 3.

Per escluder l'asserta lesione enorme si può seguitare il giudizio del terzo perito, comunque eccedente le stime dei periti di ambe le parti: *n.* 6. *p.* 8.

La lesione nella sesta basta, perchè possa allegarsi dalle donne, e dai minori: *dec.* 220. *n. p* 422.

Nel dubbio si risponde in esclusione della lesione, che dee provarsi concludentissimamente, militando la presunzione della validità del contratto: *n.* 7. *p.* 423.

La lesione enorme lascia la facoltà del cedente o il rescindere il contratto, o il far quel supplemento, che riduca il contratto alla giustizia: *n.* 10. *p.* 426.

La lesione enormissima quantunque non lasci cotale arbitrio, non opera però, che l'annullamento del contratto, come se mai non fosse stato fatto: *n.* 11. *p.* 427.

LIVELLO.

La mora più che biennale è capace di far luogo alla caducità e devoluzione dei beni livellari di mano morta: *dec.* 173. *n.* 1. *p.* 47.

Estinta la descendenza contemplata nell'istrumento di concessione livellaria, si fa luogo alla devoluzione dei beni al domino diretto: *ivi n.* 2.

È questione se la persona del primo acquirente il livello debba dirsi compresa fra le generazioni chiamate: *ivi n.* 8.

È questione se nel computo delle generazioni chiamate al livello debba noverarsi anche la femmina, nel caso che sieno stati chiamati i descendenti per linea mascolina: *ivi n.* 5.

Gli eredi dell'ultimo chiamato son tenuti a indicare e restituire al domino diretto il fondo enfiteutico, senza che ad esso possano pregiudicare le confusioni e alienazioni, che del fondo medesimo avessero fatte i summentovati eredi: *num.* 7. *pag.* 49.

LOCAZIONE.

I requisiti della locazione a conduzione consistono nella traslazione del godimento, e della percezione dei frutti e rendite di una cosa certa per una correspettiva certa annua mercede: *dec.* 200. *n.* 2. *p.* 232.

LUOGO.

È attendibile in preferenza d'ogn'altro quel luogo, che ha per linea divisoria precisamente la strada indicata, e distinta in lettera dalla Legge: *dec.* 181. *num.* 6. *pag.* 99.

MANDANTE MANDATARIO.

Il procuratore speciale, che nel contrarre non espresse il nome del mandante, acquista per se, non per questo, seppure non ceda al mandante i diritti, che egli ha acquistato: *dec.* 204. *n.* 10. *p.* 289.

MANOMORTA.

A cautela la Manomorta deve impetrare il Regio assenso nel caso, che voglia devenire alla rescissione del contratto di livello: *dec.* 167. *n.* 12. *p.* 9.

MARITO.

Il marito è autorizzato a ricevere da chi è stato il tutore della moglie il rendimento di conto della di lui amministrazione, a fargli l'opportuna quietanza, sempre chè è della sua moglie legittimo amministratore: *dec.* 211. *n.* 3. *p.* 355.

MASCHIO.

La regola Fulgosiana cade di fronte ai riscontri diretti a rilevare, che il testatore non chiamò, che i discendenti maschj di maschio: *dec.* 198. *n.* 2. *p.* 212.

La questione della vocazione anche dei discendenti maschj di femmina può farsi nel progresso dalla collettiva, e non già nel di lei principio ed ingresso, quando è indubitato, che i soli maschj, immediatamente nati da quelli chiamati nella collettiva antecedente, sono stati invitati: *n.* 6. *p.* 215.

MATRIMONIO.

Si ha per non scritta la condizione apposta alla istituzione in erede, quando è impeditiva della libertà del matrimonio: *dec.* 231. *n.* 3. *p.* 507.

MIGLIORAMENTI.

I miglioramenti si provano mediante il giudizio dei periti, al quale devesi onninamente deferire: *dec.* 202. *n.* 1. *p.* 256.

I miglioramenti fatti dall' enfiteuta secondo la Legge d' Investitura si acquistano al domino diretto, e agli altri compresi nella medesima investitura, non già all'erede del migliorante: *n.* 2. *p.* 257.

All'erede del migliorante compete per i miglioramenti non dipendenti da qualche patto, ma solo arbitrarj, il pagamento del valore di essi, e in di lui vece la percezione del frutto recompensativo, o la ritenzione: *n.* 3. *p.* 258.

Al contrario poi quando nell' Istrumento leggesi il patto della devoluzione del fondo enfiteutico insieme con tutti i miglioramenti anche eccessivi, stanteche ao cotali miglioramenti l'enfiteuta, e l' avente causa da questo ha solo un dominio risolubile, e ristretto unicamente al caso della devoluzione: *ivi n.* 4.

Per lo che nel pagare la stima di miglioramenti siffatti si deve riguardare il pericolo della devoluzione al padrone diretto: *n* 5. *p.* 259.

Questo pericolo si valuta la terza parte del valor dei miglioramenti, quando è del tutto incerto ed eventuale, altrimenti poi quando è certo e probabile: *ivi n.* 6.

Perocchè allora l'erede del migliorante ha solo il diritto di percipere i frutti sopra questi miglioramenti dal dì della morte di esso migliorante fino alla devoluzione: *ivi n.* 7.

Il pagamento dei frutti per il credito dei miglioramenti può farsi dall'enfiteuta o in danaro, o col permettere all'erede del migliorante l' uso dei miglioramenti: *n.* 9. *p.* 260.

Il frutto dei miglioramenti non può esser soggetto a restituzione, nè a compensazione, spettando il medesimo al migliorante: *dec.* 206. *n.* 1. *p.* 315.

In forza della correlazione e correspettività, che hanno fra loro il miglioramento, e il deterioramento, non può caratterizzarsi per miglioramento se non ciò, che rimane dedotto il deterioramento, e viceversa: *n.* 7. *p.* 318.

OBBLIGAZIONE.

Chiunque ha contratta un' obbligazione è tenuto all' adempimento del fatto, a cui si obbligò, e nel caso d' inadempimento è tenuto alla restituzione dei danni e interessi: *dec.* 227. *n.* 1. *p.* 481.

Può provarsi per via di testimoni una qualche obbligazione e contratto: *num.* 2. *pag.* 484.

ONERI.

Gli oneri debbono repartirsi a proporzione della pertecipazione degli emolumenti: *dec.* 221. *n.* 3. 432.

OSSERVANZA.

L' osservanza è atta ad interpretare la disposizione della Legge: *dec.* 181. *num.* 4. *pag.* 98.

L' osservanza ed il quasi possesso non si pongono in essere medianti atti, che non hanno avuto la loro efficacia: *ivi n.* 5.

PAGAMENTO.

In mancanza della prova diretta le congetture servono a provare il pagamento di qualunque cred.to: *dec.* 186. *n.* 89 *p.* 127.

Per il solo lasso del tempo non si presume il pagamento, senza il concorso di altre circostanze e congetture: *dec.* 209. *n.* 7. *p.* 342.

Non si presume il pagamento, ma deve provarsi da chi lo allega: *dec.* 232. *n.* 2. *pag.* 512.

Il pagamento ricevuto *in conto* ovvero *a conto* di un qualche debito prove, che questo non è rimasto pienamente estinto: *ivi n.* 3.

PAROLE IN GENERE.

Le parole di qualunque disposizione s'intendono sempre usate nel significato più propriu e più potente: *dec.* 199. *n.* 3. *p.* 222.

L'intelligenza delle parole deve sempre desumersi dall'oggetto di che si disputa: *dec.* 225. *n.* 9. *p.* 469.

PAROLE IN SPECIE.

La parola *discendenti* è capace di comprendere tanto i soli agnati, quanto anche i cognati: *dec.* 205. *n.* 6. *p.* 300.

La parola *usque* è atta ad includere, non ad escludere: *dec.* 218. *n.* 4. *p.* 405.

Sotto il vocabolo *alienazione* si comprende anche la concessione enfiteutica, specialmente se quella sia unita alle parole „ *in qualunque modo diretto, o indiretto* „ *fatta*: „ *dec* 219. *n.* 1. *p.* 411.

La parola *ridurre* non solamente denota ricondurre, richiamare, e riporre nel primo stato, ma ancora variare, mutare: *dec.* 225. *n.* 12 *p.* 472.

PATTO.

Si può dedurre in patto ciò, che sarebbe legittimamente ed efficacemente implorabile dal Giudice: *dec.* 227. *n.* 6. *p.* 487.

PERITO PERIZIA.

Quando si verifica un notabile eccesso della stima del terzo perito sopra quelle de' due antecedenti si fa luogo al sistema della coacervazione di dette tre discordi perizie: *dec.* 167. *n.* 7. *p.* 8.

Concorrendo una giusta causa il Giudice può non attendere ovvero correggere le relazioni de' periti: *n.* 11. *p.* 9.

Non può procedersi ad ulterior perizia, ma si deve attendere il giudizio dei periti già una volta eletti, quando questi sieno stati di concorde sentimento: *dec.* 172. *n.* 1. *pag.* 38.

Questa regola si limita, quando la prima perizia sia assolutamente inattendibile a cagione degli errori, e difetti dai quali si trova viziata: *n.* 2. *p.* 39.

Il Giudice, che ordinò la perizia, non può dispensarsi per la retta risoluzione della causa, dall'ordinarne una nuova, quando la prima non sia sodisfacente all'oggetto, per cui si volle dalle parti, e fu da esso ordinata: *n.* 4. *p.* 43.

Il perito, a cui manca il quantitativo del dazio manifestatogli dalla parte, può procurarsene la scienza consultando i libri comunitativi: *dec.* 193. *n.* 4. *p.* 167.

Per ammettere la coacervazione delle stime nel caso d'errore, è necessario il concorso di particolari circostanze accennate nell' *Arretina aestimationis* 3. *Aug.* 1781. *av. Ulivelli*: *dec.* 231. *n.* 1. *p.* 431.

*Tom. IV.* 8

PIGIONALE.



POSIZIONI.



POSSESSO.



PRECI.



PREZZO.

stata calcolate le gravezze, e detratte, non si modera il prezzo, ma si deve ordinare un nuovo incanto sulla stime al netto delle divisate gravezze: *ivi n.* 9

Il rimedio della *Leg.* 2. *C. de rescind. vendit.* non può esercitarsi da chi avendo ultroneamente comprato, o respettivamente venduto qualche cosa per un prezzo enormemente maggiore, o viceversa enormemente minore del giusto, con precisa scienza dal vero e giusto prezzo di essa, non dà luogo a potersi dire ingannato: *n.* 12 *pag.* 171.

Il valore attualmente maggiore di un fondo non fa presumere ingiusta la di lui antecedente valutazione, potendo esser derivato l'aumento di prezzo dal beneficio del lungo tempo trascorso: *dec.* 207. *n.* 3. *p.* 331.

È inverisimile l'asserta differenza del valor di vini nati nel medesimo territorio, e da effetti vicini fra loro: *dec.* 221. *n.* 7. *p.* 433..

## PROVA.

Non si pone in essere veruna giustificazione mediante l'unica propria dichiarazione, a una fede stragiudiciale procurata pendente lite di due testimoni non esaminati: *dec.* 170. *n.* 6. *p.* 27.

Non può concludersi una prova piena e perfetta mediante la cumulazione di amminicoli e presunzioni, o sia di prove imperfette, ciascuna delle quali sia in se stessa viziosa, perchè soggetta a delle eccezioni: *dec.* 174. *n.* 5. *p.* 54.

Quando manca la prova per parte di colui, che asserisce d'aver restituito, il giudice deve contro di esso rispondere: *dec.* 175. *n.* 1. *p.* 60.

È inconcludente, ed inattendibile quella prova, che lascia luogo a dei contrarj possibili: *dec.* 225. *n.* 14. *p.* 473.

## RAGIONI.

Le semplici *ragioni* esperibili mediante una lite ceduta in dote ad una Commenda valgon quel meno, che importar debbono lo sperimentarle, e il purificarle per mezzo di un giudizio: *dec.* 222. *n.* 5. *p.* 440.

## RAPPRESENTAZIONE.

Il beneficio della rappresentazione tra i trasversali non si estende ai figli di cugino, ma è ristretto ai figli di fratello, ossiano nipoti *ex fratre*: *dec.* 194. *n.* 2. *pag.* 176.

Fra i discendenti la rappresentazione ha luogo all'infinito: *n.* 4. *p.* 177.

Questa regola ha luogo, o quando il fidecommittente ha ordinato attendersi la prossimità del gravante, non del gravato, o quando si tratta di concorso di persone esistenti in linee diverse, cioè, distinte dal fidecommittente fino a principio, non già nei casi contrarj: *ivi n.* 5.

## RATIFICA.

Per porre in essere la ratifica è necessaria nel ratificante la scienza del contratto da ratificarsi, tanto rispetto al fatto, quanto rispetto al gius: *dec.* 214. *num.* 5. *pag.* 379.

Posta nel ratificante la scienza del fatto contratto da ratificarsi, la scienza di gius senz'altro si presume, e perciò la ratifica vien posta in essere: *ivi n.* 7.

## REIVINDICAZIONE.

Il dominio è uno degli estremi da provarsi nel giudizio di reivindicazione, formandone un altro il possesso della cosa presso il reo convenuto: *dec.* 177. *n.* 1. *p.* 73. e *dec.* 224. *n.* 2. *p.* 456.

## RENDIMENTO DI CONTI.

Chi una volta ha fatto il rendimento di conti di qualche amministrazione non può, nè deve astringersi a reiterarlo: *dec.* 211. *n.* 1. *p.* 354.

Per astringer l'amministratore a un nuovo rendimento di conti per ragione dei vizj, e difetti di quello già altre volte fatto, conviene provare questi vizj, e difetti concludentissimamente, e con la massima chiarezza: *n.* 2. *p.* 355.

Non è viziato il rendimento di conti fatto dal tutore per la circostanza, che l'inventario dei mobili diversifica in quantità e valore da quello fatto antecedentemente, quando si prova, che parte di essi sono stati erogati nella restituzione della dote, che si doveva dal patrimonio pupillare: *n.* 4. *p.* 357.

Si presume esatto il rendimento di conti, quando se ne adduce l'erroneità dopo la morte di quelli, che sarebbero stati più informati: *n.* 5. *p.* 358.

## REO.

Quanto è vietato all'attore il variare, ed il proporre azioni, che siano fra di loro contrarie, altrettanto è permesso il variare e il difendersi anche con eccezioni fra di loro contrarie al reo convenuto: *dec.* 224. *n.* 7 *p.* 458.

Si assolve il reo convenuto e possessore, semprechè non provi l'attore gli estremi dell'azione da esso intentata: *ivi n.* 8.

Questa regola si limita, quando il reo abbia assunto l'onere della prova con la condizione di perder la causa ove non giungesse a concluderla: *n.* 9. *p.* 459.

## RESCRITTO.

I rescritti del Principe emanati in certi casi, e fra certe persone, non possono allegarsi in altri casi, e fra persone diverse: *dec.* 203. *n.* 7. *p.* 268.

## RETRATTO.

Non è più permesso di domandare il retratto, quando è trascorso il termine concesso dallo statuto a reclamarlo: *dec.* 219. *n.* 2. *p.* 411.

Sembra, che la circostanza di essere stato in minore età al tempo, che era luogo a domandare il retratto, non dia diritto alla restituzione in intiero, se chi la domanda non provi, che in quell'epoca avea assegnamenti per far valere il retratto medesimo: *n.* 3. *p.* 412.

Non può domandare il retratto chi ha acconsentito, che il laudemio dovuto dal conduttore sia erogato in sodisfazione de' debiti del padre, avendo così prestato il suo assenso alla concessione livellaria in favor di un estraneo: *ivi n.* 5.

RILEVAZIONE.

La rilevazione non si nega a chi la domanda contro i contumaci aventi un eguale interesse a comparir in giudizio: *dec.* 202. *n.* 11. *p.* 261.

Quando non esiste danno manca il subietto della rilevazione: *dec.* 215. *num.* 7. *pag.* 388.

Non ha luogo la rilevazione, quando debbansi restituire dei beni, che mediante una transazione siano stati acquistati per un valore inferiore d'assai a quello giusto di essi: *ivi n.* 8.

RILOCAZIONE.

Nel tacito consenso delle respettive parti si fonda il nuovo consenso delle tacita rilocazione, che si dica posto in essere ogni qualvolta continuano nel godimento del fondo, e respettivemente nella percezione del canone: *dec.* 200. *n.* 4. *p.* 234.

Il nuovo contratto della tacita rilocazione annuale non può dirsi posto in essere quando alcuna delle parti o per errore, o per ignoranza, o per qualunque altra ragione non era in grado di consentire: *ivi n.* 5.

Non si presume, che alcuno abbia acconsentito tacitamente alle rilocazione quando, rescindendo il contratto d'affitto, avrebbero potuto risentirne un vanteggio: *n.* 6. *pag.* 235.

SALVIANO.

Quando il credito non è certo, e liquido non può concedersi l'immissione in forza dell'interdetto Salviano: *dec.* 178. *n.* 1. *p.* 79.

Subitochè non si rende conto delle pigioni da chi ottiene l'immissione in possesso sopra un fondo urbano, si deve con esse supporre estinto il suo eredito, o almeno deve considerarsi illiquido: *n.* 2. *p.* 81.

Quando il creditore Salvianista si vuol difendere in possesso ogni qualvolta abbia data la notule giurata dei frutti percetti, rifonde in chi lo pretende sodisfatto, e vorrebbe perciò levarlo di possesso, il peso di provar concludentemente, che abbia percetta, o potesse percipere una maggior quantità di frutti: *ivi n.* 3.

Il creditore Salvianista, che domanda l'immissione in altri beni, deve provare concludentemente di non essere stato sodisfatto con i frutti del fondo, in cui già ottenne l'immissione, qual prova non resta giustificata con la semplice notula giurata dei frutti percetti: *ivi n.* 4.

Non può denegarsi l'immissione in forza del *Salviano interdetto* sempre che

provi chi la domenda il eredito con ipotace, il possesso presso il debitore, o contemporaneamante, o posteriormante el contratto debito, a quello ettuale nel reo convenuto nel giorno delle introducione del giudisio dei beni, ne'queli si domanda l'immissiona: *dec.* 228. *n. p.* 490.

Il creditore, cbe è stato nel giudisio di graduatorie collocato in un gredo enteriore a quelli degli altri ereditori, deve preferibilmente a questi godere dell'esercizio del Salviano interdatto: *dec.* 229. *n.* 1. *p.* 497.

SCRITTURA.

Non può lo scrivente pretendare, che in perte sie attesa e suo favore le proprie scrittura, e in parte non venga ettese: *dec.* 179. *n.* 3. *p.* 85.

SENTENZA.

La sentenza amaoeta in contradittorio del donante non è nulla ettasa le mancanze di citaeione in giudizio del donatario: *dec.* 187. *n.* 1. *pag.* 125.

Le sentenze fanno stato non solo in ciò, cbe esplicitamente, e letteralmente dichierano, ma anche in ciò, cbe è un neceeserio entecedente, o una nacessaria consaguenza delle dichiarazioni in esse contenute: *dec.* 192. *n.* 1. *pag* 157.

Nel dubbio deve confermarsi la sentenza emanata nel giudizio entecedente: *dec.* 196. *n.* 2. *pag.* 190.

La Rote Romana ba più volte protesteto non dover fare stato ciò, cha nella sue decisioni sie stato avanzato dagli astensori oltra il bisogno delle causa, e *ad ornatum*: *dec.* 197. *n.* 18. *pag* 207.

La sentenza, sebbene da essa aia steto interposto appello, ha in se la presunzioua di validità, e di giustizia: *dec.* 205. *n.* 5. *pag.* 298.

Ciò, che oon opera la sentenza, molto meno può operarlo le domanda giudiciale: *n.* 14. *pag.* 304.

L'ececeiona del pagamanto, o della compensseione può opporsi euche nell'atto delle esecuzione della sentenza: *dec.* 207. *n.* 2. *pag.* 331.

La sentenza, ehe accorda ad alcuno l'esercieio di un proprio diritto, lo accorda ugualmente a quelli, che unitamenta a lui possono vantara un diritto medesimo: *dec.* 233 *num.* 6. *pag.* 521.

La cosa giudicete dà origine e un diritto eerto e indubitato, e non soggetto oggimei a controversia: *n.* 9. *pag.* 523.

SEQUESTRO.

Il seqoastro opera l'effetto, ehe il sequestrario non possa restituire el debitore proprietario in pregiudizio del creditore le cose sequestrate, senza il consenso di questo, o senza un Decreto di Giudice ameneto previa di lui citazione: *dec.* 227 *n.* 5. *pag.* 487.

Perchè possa procedersi ella deputazioee di un economo, el sequestro ec, bisogna, ehe si verifichi in altri la mala versesione, o il pericolo, cha rimange vano ed alusorio il giudisio: *dec.* 233. *n.* 10. *pag.* 524.

Questa regola ha luogo quando chi domanda alcuno di sì fatti provvedimenti ha meramente un diritto litigioso e controverso: *ivi n.* 11.

Chi domanda alcuno di tali provvedimenti ha bisogno della *sommaria prova del buon gius* quando non abbia un diritto indubitato e non soggetto a controversia: *ivi n.* 12.

## SOCIETA' SOCIO.

Se nella società uno abbia posto soltanto il capitale, altro abbia impiegata unicamente l'opera, la perdita, o diminuzione del capitale deve interamente andare a carico del socio capitalista, senza che debba parteciparne il socio d'opera: *dec.* 179. *n.* 1. e 2. *pag.* 85.

Quando fra due socj, uno dei quali ponga nella società il capitale, l'altro l'opera, si pattuisca, che debba esser comune tanto il lucro, che il danno, questo patto si sostiene, e deve onninamente eseguirsi: *n.* 4. *pag.* 86.

Il socio capitalista è tenuto alla refusione di tutti i frutti, spese, e danni derivati da un debito cambiario, che il socio d'industria ha dovuto creare per la insufficienza dei capitali somministrati dal primo: *n.* 5. *pag.* 87.

## SOSTITUZIONE.

Quando nel primo ordine di sostituzione il testatore ha chiamato i soli discendenti maschj di maschio, si presume, che anche negli altri ordini di sostituzione abbia voluto nei sostituiti lo stesso carattere: *dec.* 198. *n.* 3. *pag.* 212.

Le parole usate dal testatore nel primo ordine di sostituzione, e ripetute nel secondo non possono avere un diverso significato: *n.* 4. *pag.* 213.

## SPESE.

Le parti si assolvono dalle spese, tostochè si tratti di articoli dubbj, e siavi varietà di sentenza: *dec.* 202. *n.* 10. *pag.* 260.

Le spese fatte per utile e vantaggio altrui senza suo mandato non possono ripetersi, che con l'azione *utile negotiorum gestorum*, ovvero *de in rem verso*, che è meramente equitativa: *dec.* 206. *n.* 8. *pag.* 319.

Le spese fatte per causa di un'eredità dal possessore di essa in un tempo, in cui non aveva titolo di ritenerla, debbono compensarsi con i frutti percetti da detta eredità: *n.* 11. *pag* 321.

Deve condannarsi nelle spese del giudizio colui, che mancò di plausibil ragione per reclamare dalla precedente sentenza, e opporsi alla di lei plenaria conferma: *dec.* 207. *n.* 5. *pag.* 333.

Quando alcuno, all'occasione di poter detrarre tutte le spese, ne detrae soltanto una parte, non facendo menzione dell'altra, si presume, che questa sia da esso riconosciuta come incompetente: *dec* 222 *num.* 7. *pag.* 443.

Le poche suppellettile e denaro, che alcuno può presumersi aver lasciato dopo la sua morte, devon credersi assorbite dalle spese della sua ultima infermità, e de'suoi funerali: *dec.* 231. *num.* 1. *pag.* 506.

## STIMA.



## SUCCESSIONE.



## TESTAMENTO.



## TESTIMONE.

È inattendibile il testimone, che depone ex auditu da altra persona: *dec.* 174. n. 2. *pag.* 52.
E lo è pure, se depone cose inverosimili: n. 3. *p.* 53.
Può dedursi una sufficiente prova anche dal deposto di testimoni singolari, quando la loro singolarità sia non ostativa, ma semplicemente amminicolativa: n. 4. *p.* 54.
Non sono ammissibili i testimoni, quando oltre ad essere indotti *in limine expeditionis causae* osta la loro irrilevanza: n. 6. *p.* 55.
La contradizione del rispondente alle posizioni amminicola il deposto del testimone, e lo renda maggiormente attendibile: *dec.* 175. n. 3. *p.* 64.
È idoneo a testificare in giudizio chi presta il suo servizio sì all'uno, che all'altro litigante: *ivi* n. 4.
Non ha bisogno d'esser giudicialmente esaminato chi fa un certificato non come privata persona, ma come residente in una Magistratura: *dec.* 181. n. 2. *p.* 96.
Il testimone vario ed incostante non merita fede: *dec.* 184. *num.* 7. *pag.* 113.
Il testimone dubitativo nel suo detto non è attendibile: n. 9. *p.* 114.
Il testimone fa contro l'inducente piena prova: *ivi* n. 10.
Non sono attendibili quei testimoni, che ritrattano i loro attestati: *dec.* 203. n. 16. *pag.* 274.
Il testimone fa piena prova contro l'inducente, nè può da questo impugnarsi il detto di quello: n. 17. *p.* 275.
Il conflitto dei testimoni *hinc inde* dedotti pone l'affare in quello stato di dubbiezza, che autorizza a rispondere piuttosto per la validità, che per l'insistenza del contratto: *dec.* 220. n. 9. *p.* 425.
Il detto dei testimoni indotti in fine del giudizio diviene assai sospetto, e dubbioso: *dec* 221. n. 4. *p.* 433.
Sono soggetti ad eccezione i testimoni, che depongono in proposito di un affetto, dalla colonia dal quale sono stati respinti, e che servono con detta qualità presso il loro inducente: *ivi* n. 5.

## TRADIZIONE.

La clausula del costituto importa tradizione: *dec.* 184. n. 1. *p.* 109.
Non ha bisogno della tradizione chi ha già per altro titolo la detenzione della cosa comprata: n. 3. *p.* 111.

## TRANSAZIONE.

La causa di transigere nasce dalla dubbiezza, e ambiguità dei respettivi diritti: *dec.* 189. n. 1. *p.* 142.
La reciproca remissione delle parti forma il sostanzial requisito della transazione: n. 2. *p.* 143.
Giusta ed utile si reputa comunemente la transazione, quando cada sopra beni o diritti soggetti a *una lite*, che o attualmente vegli, o possa probabilmente temersi, sostanziandosi l'utilità nel recesso della lite: n. 2. *pag.* 247.
Per giustificare la transazione non è necessario indagare la giustizia, o ingiustizia

della lite o attuale, o temuta, bastando soltanto, che non sia apertamente calunniosa: *ivi n.* 3.

Nel dubbio dee prendersi qualunque più favorevole interpretazione per la transazione, tanto che sia già stata stipolata, quanto nel caso, che debba stipularsi: *ivi n.* 4.

Non può dubitarsi della utilità della transazione per quello fra i transigenti, che è rimasto vulnerato da una sentenza ne' suoi reclamati diritti: *n.* 5. *pag.* 248.

Per conoscere della giustizia o ingiustizia della progettata transazione debbono i giudici prendere un sommario, e superficiale esame del merito della causa: *ivi n.* 6.

Non può giudicarsi della giustizia o ingiustizia del prezzo di una transazione se non avuto riguardo, e considerazione al dubbio evento della lite, unitamente a tutte le spese occorse ed occorrende nella medesima: *n.* 10. *p.* 252.

È quasi impossibile il caratterizzare per ingiuste e lesive le transazioni, stante la somma difficoltà nel dare una giusta valutazione all'incertezza dell'esito della lite: *ivi n.* 11.

Chiunque transige, ottenendo di liberarsi mediante la transazione dall'incerto evento, e dal dispendio della lite, bastantemente e sommamente lucra, quantunque poco sia ciò, che dall'altro transigente conseguisce: *ivi n.* 12.

Altra norma non può prendersi per valutare il giusto prezzo di una transazione, se non quella di esaminare per qual prezzo si sarebbero potute vendere dal transigente le sue litigiose ragioni: *ivi n.* 13.

Per sostenere una transazione basta una talqual dubbiezza d'articolo, ed il timore di una lite o pretensione anche non totalmente ben fondata: *dec.* 206. *num.* 13. *pag.* 323.

Il consenso delle parti è quello, che serve a perfezionare il contratto di transazione: *dec.* 220. *n.* 1. *pag.* 421.

La semplice promessa di transigere in un certo modo, e con certi patti determinati, a differenza della promessa di transigere generica, è obbligatoria, ed equivale a un perfetto contratto di transazione: *ivi n.* 2.

La transazione è del genere di quei contratti, che, perfezionandosi col solo consenso, non ricercano di ragione la scrittura: *ivi n.* 3.

Nel dubbio dee rispondersi per la validità delle transazioni, interessando troppo la pubblica quiete il sostenerle: *n.* 8. *pag.* 423.

Il conflitto dei testimoni *hinc inde* dedotti pone l'affare in quello stato di dubbiezza, che autorizza a rispondere in esclusione della lesione, e per la validità della transazione: *n.* 9. *pag.* 425.

## TRIBUNALE.

Nei superiori Tribunali, non curata l'inettitudine del libello, deve attendersi quel diritto, che per le cose anche stragiudicialmente dedotte si riconosce competere in realtà all'attore: *dec.* 177. *n.* 2. *pag.* 74.

## TUTELA TUTORE.

Il patrimonio pupillare è tenuto a dedurre dall' utile ricevuto da una lavorazione il frutto del capitale che il tutore, o come proprio, o come procuratosi da altri, ha impiegato per continuare detta lavorazione: *dec.* 185. *num.* 4. *pag.* 121.

Il rendimento di conto da farsi da chi rappresenta il tutore non deve oltrepassare il giorno della morte di questo: *ivi n.* 5.

L' amministrazione della tutela è un obbligo personale, e quindi non transitorio agli eredi del tutore: *ivi n.* 6.

## UTILE.

La media proporzionale è la sola misura, che nel calcolare un utile qualunque deve prendere il giudice, quando i testimoni sono diversi nel determinarlo: *dec.* 185. *num.* 1. *pag.* 118.

Quando il testimone depone dell' utile di una lavorazione *al netto di tutte le spese ed aggravj*, fa presumere, che abbia dibattuta qualunque spesa, specialmente se unisca in se il carattere di perito dell' arte: *n.* 3. *pag.* 119.

Il patrimonio pupillare è tenuto a dibattere dall' utile ricevuto da una lavorazione il frutto del capitale, che il tutore, o come proprio, o come procuratosi da altri, ha impiegato per continuare detta lavorazione: *n.* 4. *pag.* 121.

## VENDITA VENDITORE.

Presuppone la conclusione e perfezione della compra e vendita un' apoca, nella quale si fissa il modo del pagamento: *dec.* 184. *n.* 2. *pag* 110.

Allorchè la vendita, o concessione livellaria, è stata fatta *a corpo*, l'espressione e indicazione della misura giove al compratore, o conduttore, perchè, nonostante le verificazione dei confini o corpo caduto in contratto, possa agere contro il venditore o locatore nel caso di mancanza delle misura espressa: *dec.* 218. *num.* 7. *pag.* 407.

Non giova al contrario al venditore, o locatore, non dandogli diritto di reclamare per l' eccesso della misura indicata, o non liberandolo dall' evizione, che il compratore o conduttore soffrisse in una parte dei beni compresi nei confini, comunque la parte rimasta costituisca la misura nel contratto enunciata: *ivi n.* 8.

## VIA.

Non merita il nome di via pubblica quella, che da ambe le parti ha la riuscita in un luogo pubblico: *dec.* 199. *num.* 2. *pag.* 221.

L' indicazione della via tendente e dimostrare la certezza del fondo si presume, che sia sempre quella, che direttamente conduce alla strada pubblica, e preferenza di quella, che vi possa condurre indirettamente: *n.* 5. *pag.* 223.

## VOLONTA'.



## VOLTURA.



*Fine dell'indice del tomo quarto.*





